

DOCUMENTI DI STORIA

collana diretta da

Mario Ascheri



Alessandro Dani

GLI STATUTI DEI COMUNI  
DELLA REPUBBLICA DI SIENA  
(SECOLI XIII-XV)

PROFILO DI UNA CULTURA COMUNITARIA



Layout e impaginazione  
Graziano Magnani

Coordinamento editoriale  
Francesca Paoli

Stampa  
Industria Grafica Pistolesi Editrice Il Leccio s.r.l.  
Via della Resistenza 117, Località Badesse, Monteriggioni (Siena - IT)  
[www.leccio.it](http://www.leccio.it) - [info@edizioniilleccio.it](mailto:info@edizioniilleccio.it)

© Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o divulgata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta degli autori.  
Finito di stampare nel mese di dicembre 2015

Autorizzazione dell'Archivio di Stato di Siena n 1066/2015 per la pubblicazione delle seguenti immagini:  
Statuti dello Stato, 12, c. 1r  
Statuti dello Stato, 102, c. 1r

## INDICE

Abbreviazioni .....	pag. 9
Premessa .....	» 11

### Parte I Il contesto storico

#### CAPITOLO I

##### Tradizione e innovazione nel territorio senese del tardo Medioevo

1. Lo spazio fisico: un cenno .....	» 17
2. Le rovine del mondo antico e la penetrazione della cultura germanica ..	» 22
3. L'incastellamento e le signorie locali come 'preludio' di nuove identità comunitarie .....	» 29
4. L'emersione silenziosa dei Comuni 'rurali' e dei loro statuti .....	» 37
5. L'espansione senese tra liberazione e oppressione .....	» 47
6. 'Contado' e 'distretto': importanza e limiti d'una confusa distinzione ..	» 58
7. La tipologia insediativa nei suoi riflessi istituzionali .....	» 74

#### CAPITOLO II

##### Gli statuti nei loro aspetti generali

1. Il quadro degli statuti superstiti e il problema di quelli perduti .....	» 83
2. La redazione: statutari e notai tra istanze locali e sapere tecnico .....	» 101
3. L'influsso delle tradizioni germanica e romana .....	» 117
4. Influenze più prossime: diritto senese e statuti di altre comunità .....	» 122
5. La lingua, la lettura pubblica e la consultazione .....	» 134
6. Le partizioni interne .....	» 142
7. Il richiamo alle fonti suppletive .....	» 147
8. L'interpretazione .....	» 155
9. L'approvazione .....	» 157
10. Tipologia normativa, vigenza e correzione periodica .....	» 161

Parte II  
Contenuti tipici e caratterizzanti:  
lineamenti di una fisionomia giuridica

CAPITOLO III

Organizzazione comunale e ‘sovranità popolare’

1. Mutevolezza di soluzioni tecniche e costanza di principi ‘costituzionali’	» 169
2. Il Consiglio generale come organo supremo .....	» 171
3. Terzieri e altre partizioni territoriali .....	» 186
4. Il <i>sindacato</i> degli ufficiali .....	» 190
5. Breve durata e rotazione delle cariche comunali .....	» 193
6. L’ammissione alla cittadinanza .....	» 195
7. Solidarietà, difesa comunitaria, bene comune .....	» 205

CAPITOLO IV

Il processo e il diritto civile

1. Il processo sommario .....	» 217
2. Il ‘consiglio di savio’ .....	» 230
3. L’appello .....	» 231
4. Gli arbitrati .....	» 233
5. La proprietà fondiaria .....	» 240
- La tutela con bando .....	» 241
- La caccia .....	» 244
- L’accessione .....	» 247
- La registrazione immobiliare .....	» 250
- L’usucapione .....	» 255
6. L’esclusione della donna già dotata dalla successione .....	» 256
7. Il diritto corporativo .....	» 258

## CAPITOLO V

## Il processo e il diritto penale

1. Procedimenti inquisitori e limiti alla tortura .....	» 269
2. La punizione dei reati più gravi .....	» 274
- Omicidio .....	» 282
- Incendio doloso di abitazione .....	» 284
- Tradimento verso il Comune .....	» 285
- Rapina di strada .....	» 285
- Falsificazione di documenti e monete .....	» 286
- Usura .....	» 287
- Violenza sessuale .....	» 292
- Sodomia .....	» 294
- Sortilegio e procurato aborto .....	» 297
3. Pene corporali per reati minori e bestemmie .....	» 299
4. Mitigazione e inasprimento delle pene .....	» 301

## CAPITOLO VI

La tutela dell'agricoltura e delle risorse naturali:  
un fragile equilibrio tra individuo e comunità

1. I <i>danni dati</i> .....	» 309
2. I beni comunali .....	» 313
3. Usi civici e bandite di pascolo .....	» 315
4. Le concessioni a <i>terratico</i> .....	» 320

## CAPITOLO VII

## Frammenti di vita quotidiana: un Medioevo a tinte forti e vivaci

1. Feste popolari e brigate goliardiche .....	» 325
2. Le nozze .....	» 332
3. La prostituzione .....	» 334
4. I giochi .....	» 337
- Il gioco d'azzardo e i giochi da tavolo leciti .....	» 337
- I giochi fisici all'aperto .....	» 343
5. Le ingiurie .....	» 350
6. Veleni, epidemie, funerali .....	» 354

CONCLUSIONI .....	» 359
Statuti consultati .....	» 371
TAVOLE	
Statuti conservati presso l'Archivio di Stato di Siena (grafico) .....	» 378
Statuti complessivi (carta) .....	» 379
Statuti medievali superstiti (carta) .....	» 380
Il Breve di Montieri del 1219 (foto) .....	» 381
Lo statuto del Comune signorile di Chiarentana del 1314 (foto) .....	» 382
Lo statuto di Belforte del 1382 (foto) .....	» 382
La lingua degli statuti (grafico) .....	» 384
La redazione dello statuto (grafico) .....	» 384
Tabella generale .....	» 385
Consistenza normativa e prerogative comunali (carta) .....	» 395
Disciplina dei reati più gravi (grafico) .....	» 396
Numero medio rubriche (grafico) .....	» 396
Partizione in libri degli statuti (grafico) .....	» 396
Partizione in libri degli statuti (carta) .....	» 397
'Adozioni e copiatrici' (carta) .....	» 398
Fonti suppletive indicate negli statuti del Quattrocento (grafico) .....	» 399
Indice dei nomi .....	» 401



## Abbreviazioni

ASF = Archivio di Stato di Firenze

ASR = Archivio di Stato di Roma

ASS = Archivio di Stato di Siena

BCI = Biblioteca comunale degli Intronati di Siena

CV = Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, I-V, Siena 1931-1991



## Premessa

Con il presente studio si vuol offrire un primo quadro d'insieme, dal punto di vista storico-giuridico, degli statuti medievali dei Comuni del territorio senese: una sorta di panoramica a grandangolo, o di veduta a volo d'uccello, in cui necessariamente non tutto (sia dal punto di vista documentale, che dell'analisi) potrà essere considerato<sup>1</sup>. Anzi molti aspetti rimarranno in ombra, dove attenderanno auspicabili indagini future. Lo stato attuale degli studi, i problemi euristici e interpretativi aperti, la dispersione e la perdita definitiva di molti testi hanno imposto di abbandonare propositi esaustivi: potremo dunque offrire soltanto risultati parziali e provvisori, sicuramente destinati ad essere integrati, precisati e corretti. Molto mancherà, ma speriamo che quello che c'è possa aiutare a rendersi conto meglio dei tratti caratterizzanti, della fisionomia complessiva di un fenomeno pluri-secolare di sicuro significato storico-istituzionale, perché aspetto particolare, ma non secondario, della civiltà toscana e italiana basso-medievale.

Nella ricerca si sono comparati circa una sessantina di statuti (oltre il centinaio sono quelli consultati, comprendendo copie e statuti di epoca moderna). Si sono utilizzati sia manoscritti inediti che le edizioni critiche moderne, quando disponibili, ma con verifiche sull'originale per gli aspetti dubbi o non desumibili dalle edizioni stesse. Queste ultime, ormai numerose grazie soprattutto ad un lungo lavoro coordinato da Mario Ascheri, rendono oggi possibile una nuova fase di studi, di raccolta sistematica di informazioni, di comparazione, di riflessioni di largo respiro, a cui vogliamo contribuire per quanto attiene almeno alla storia giuridica.

Sotto questo profilo è evidente che un'analisi comparativa di statuti di periodi diversi può destare perplessità, ove non tenga sufficientemente conto delle particolarità e della specificità di situazioni. Negli statuti vi sono però aspetti, molto ricorrenti e di lunghissima durata, specie legati al

<sup>1</sup> Già in tempi lontani Gaetano Salvemini notava che “è impossibile che un uomo solo (...) possa esaurire tutte le questioni che uno statuto presenta”: G. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia della fine del Duecento*, in “Archivio storico italiano”, s. V, 11 (1893), pp. 408-432. Ciò vale a maggior ragione per una rassegna di varie decine di statuti.

diritto civile o a prassi istituzionali, di cui si rende visibile la straordinaria longevità (spesso di oltre mezzo millennio) solo quando si considerino e si confrontino anche statuti di epoca diversa. Poi è ovvio che occorrerà non perdere di vista i singoli contesti geografici e cronologici, per individuare evoluzioni, mutamenti, singolarità e quant'altro.

Emerge così, come cercheremo di dimostrare, una 'fisionomia giuridica statutaria' delineata da tratti tipici che superano il contingente, il peculiare, l'effimero, per proporsi come un modello di esperienza giuridico-istituzionale coerente, in parte influenzato, ma anche sostanzialmente diverso, dal diritto giustiniano e dal diritto senese. Vari aspetti salienti, ricorrenti in tutti gli statuti, conferiscono una caratterizzazione 'comunitaria-popolare' ai nostri Comuni: tra essi lo stesso modello organizzativo locale, la cittadinanza, il processo sommario e le forme extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, i contenuti ed i limiti della proprietà fondiaria, le successioni, il diritto mercantile, le peculiarità del modello penale, la materia dei c.d. *danni dati*, i beni comunali di vario tipo e gli usi civici.

Dal punto di vista metodologico, l'intento è dunque di procedere ad una 'comparazione accorta', meritevole, dopo certi abusi della più risalente storiografia giuridica, di essere riproposta – secondo la condivisibile indicazione di Gian Savino Pene Vidari – almeno in situazioni "confrontabili per omogeneità spaziale e temporale"<sup>2</sup>, tenendo presente la dottrina di diritto comune coeva, nonché i problemi euristici che gli statuti sempre pongono, come l'interazione con la consuetudine e le altre fonti, i problemi di durata e vigenza delle norme.

Pure da evitare è certamente di pretendere di ricostruire un 'diritto statutario' astrattamente inteso, con "accorpamenti arlecchineschi"<sup>3</sup>, perché è ormai evidente che non esista un siffatto diritto, frontalmente contrapponibile al diritto comune, ma una realtà molto più complessa, fluida,

<sup>2</sup> Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, conservati presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, VIII, T-U, Firenze 1999, p. LXXIII, dove si osserva: "lo studio comparativo degli statuti non è da condurre in modo indiscriminato, ma non è da escludere di per sé: è opportuno servirsene con le giuste precauzioni, poiché consente di giungere a risultati utili e di estendere la prospettiva ad un panorama più ampio" (pp. LXXIII-LXXIV).

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. XXXVI.

osmotica. Come converrà non insistere più del necessario – vedremo perché – su certi ‘chiodi fissi’ di una passata stagione di studi come quelli degli ‘statuti-tipo’, delle ‘famiglie statutarie’, dei tre ‘elementi costitutivi’ (germanico, romano e canonico) o delle tre ‘macro-aree’ italiane di caratterizzazione germanica, romana e bizantina.

Alcuni aspetti di questa ricerca furono presentati il 27 giugno 2014 in una relazione dal titolo *Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena*, al Colloque *Statutes, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siècle), II: La confection du statut. ‘Auteurs’, structures et rhétorique*, presso l’École française de Rome. Si trattò per me di un’occasione importante di confronto e di acquisizione di suggerimenti fruttuosi e dunque ringrazio i partecipanti ed il Prof. Didier Lett in particolare per l’accoglienza.

Con il Prof. Mario Ascheri iniziai, molti anni fa, ancora studente di giurisprudenza, a sfogliare meravigliato gli statuti medievali e moderni conservati presso l’Archivio di Stato di Siena. Senza i suoi insegnamenti e incitamenti, le sue intuizioni, ma anche senza le molte edizioni che instancabilmente ha promosso, questo libro non avrebbe potuto essere scritto.



Parte I

## Il contesto storico





## CAPITOLO I

### Tradizione e innovazione nel territorio senese del tardo Medioevo

#### 1. *Lo spazio fisico: un cenno*

Sarebbe fuori luogo tentare qui di descrivere in maniera sufficientemente precisa la formazione storica, le caratteristiche ambientali e l'antropizzazione del territorio senese. Già lo hanno fatto magistralmente, con taglio diverso, Odile Redon e Mario Ascheri e ai loro noti contributi è necessario dunque rinviare<sup>1</sup>, limitandoci a ricordare brevemente pochi dati essenziali ed una testimonianza storica sui motivi del formarsi di uno spazio senese.

Uno spazio politico senese, al di là delle immediate adiacenze urbane, iniziò a nascere nel XII secolo, dilatandosi poi a sud della città, perché bloccato a nord dall'ostacolo fiorentino. In quella direzione il confine rimase sempre pericolosamente vicino, a meno di dieci chilometri da Siena, mentre nelle altre poté estendersi più liberamente, specie lungo la direttrice meridionale della via Francigena.

Il dominio al massimo della sua espansione, raggiunta nel primo Quattrocento, comprendeva grossomodo le attuali Province di Siena e Grosseto, con qualche differenza. Montepulciano, già senese, passò stabilmente sotto il controllo fiorentino a fine Trecento, come già da tempo fedeli a Firenze erano ormai, a nord, i Comuni di Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi e San Gimignano. Un territorio abbastanza vasto, pari circa a 6.700 chilometri quadrati, un terzo di quello toscano.

Da una considerazione delle caratteristiche ambientali potremmo indicativamente suddividere lo Stato senese in cinque aree<sup>2</sup>: 1) la zona bas-

<sup>1</sup> O. REDON, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, trad. it., Roma 1999; M. ASCHERI, *Lo spazio storico di Siena*, Siena 2002. In queste opere è indicata copiosa ulteriore bibliografia. Per quanto riguarda la storia naturale e paesaggistica si veda il bel volume *La storia naturale della Toscana meridionale*, a cura di F. Giusti, Siena 1993.

<sup>2</sup> È in sostanza, con qualche differenza, la partizione (ragionata e condivisibile) già proposta da M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988, pp. 181-183.

so-collinare prossima alla città (Crete, Val d'Arbia e d'Asso), più intensamente coltivata, poi tutta a contado; 2) le Colline metallifere: zona in prevalenza boscosa a sud-ovest di Siena, caratterizzata nel Medioevo da una fiorente attività estrattiva; 3) l'area orientale (Val di Chiana, Val d'Orcia e zone attigue), con economia legata anche all'allevamento e, un tempo, alle risorse lacustri; 4) l'Amiata, l'unica zona propriamente montana, ricca di acque, boschi di pregio, pascoli; 5) la Maremma<sup>3</sup>, vasta area un tempo fertile, ma caduta in progressivo abbandono, fu destinata dal Trecento, in buona parte, al pascolo transumante nel periodo invernale. La Maremma, già territorio dei conti Aldobrandeschi, privo nel tardo Medioevo di città vere e proprie, a bassa densità demografica, era cosparsa di castelli, anche consistenti, e priva dell'insediamento sparso tipico del contado. I grossi borghi fortificati, separati talora anche da vaste estensioni di boschi e incolti, sono di regola posti su alture. Le poche eccezioni riguardano Grosseto, Orbetello, il borgo fortificato di nuova edificazione di Paganico.

In questi territori Siena andò cercando derrate agricole e prodotti alimentari (come nelle vicine zone coltivate delle Crete, della Val d'Arbia), sale (nel litorale grossetano), legname (sulla Montagnola e le colline ad ovest e poi sul Monte Amiata), marmi e pietre (ancora sulla Montagnola senese), pascoli per il bestiame (in Maremma, ma un po' ovunque nelle

<sup>3</sup> Il termine *Maritima*, *Maremma*, è generico, indicando anche nel Lazio la fascia costiera ed in Toscana è stato sempre inteso in modo variabile. Possiamo tuttavia individuare una zona che, dal Medioevo fino a tutta l'età moderna, è chiamata così, con sufficiente approssimazione, anche per le caratteristiche ambientali. La Maremma già a metà del XII secolo era individuata da Senesi e Grossetani come l'area compresa "da Massa a Portiglione, dai monti di Sassoforte a Fornoli e da Civitella fino a Sasso e, per il Monte Amiata, fino a Pitigliano e lungo il Fiora fino al mare" (REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 127). Cfr. anche F. ISOLANI, *Ipotesi sull'origine e sulla natura della circoscrizione territoriale altomedievale di "Maritima"*, in "Studi senesi", 111 (1999), pp. 179-189. Fonti più tarde la intendono grossomodo come il territorio tra Sassofortino e Capalbio. La Maremma, come si legge nel Bando del 6-9 ottobre 1694 sui privilegi per i faccendieri ed i lavoratori in tale area, comprendeva le località di Batignano, Caldana, Campagnatico, Cana, Capalbio, Cinigiano, Civitella, Commenda di San Pietro (eretta in Comune negli anni '80 del Cinquecento a seguito del parziale smembramento dei territori di Saturnia, Sovana, Manciano e Montemerano), Colonna, Cotone, Gavorrano, Giuncarico, Grosseto, Istia, Massa, Magliano, Manciano, Montorgioli, Monteano, Montepescali, Montorsaio, Monterotondo, Montemassi, Montemerano, Montenero, Paganico, Pereta, Pescaia, Perolla, Porrona, Prata, Ravi, Roccastrada, Roccatederighi, Rocchette di Fazio, Samprugnano, Sasso di Maremma, Sassofortino, Saturnia, Sovana e Tatti. Cfr. G. CASCIO PRATILI, L. ZANGHERI, *La legislazione medicea sull'ambiente*, I, Firenze 1994, pp. 715-716.

zone collinari), argento e minerali preziosi di vario tipo (Colline metallifere, ma non solo), un po' ovunque erbe, piante e sostanze chimiche usate in medicina e in vari processi produttivi (tintura di stoffe, conciatura di pelli etc.), selvaggina e pesce.

Tutte risorse naturali fondamentali per una città ricca di attività e di traffici, che raggiunse forse nel primo Trecento la cifra – ragguardevole per il tempo – di 50.000 abitanti.

Sull'argomento presenta grande interesse la relazione di visita di Simone di Jacopo Tondi del 1334<sup>4</sup>, inviato del governo senese in ricognizione del territorio fedele, al fine di valutare l'opportunità di migliorare la rete viaria. Il visitatore ci descrive le risorse dello Stato come apparivano agli occhi di un acuto osservatore del tempo: varie, preziose, abbondanti. Si menzionano anzitutto le miniere d'argento dell'Argentario e di Montieri, dove vi sono “profondissime fosse, donde gli antichi nostri trassero notabilissima somma d'argento”<sup>5</sup>. Altre risorse del sottosuolo offrivano Monterotondo (zolfo, salnitro, antimonio e oro), Prata (rame, ferro, argento), Roccastrada (argento e pece navale), Fiorini (rame, argento, ocra), Cugnano (diaspro, calcedonio, corniola e gemme), Castiglioni (*terebinto*<sup>6</sup> e pece), Boccheggiano (minerale ferroso), il Monteciriota (oro e piombo). Il Tondi poteva così dire ai Nove che “poche o niuna città ha Italia di metalli e di minerali come la vostra abbondante”<sup>7</sup>.

Numerose erano le ricercate acque termali, dalle più diverse proprietà curative: “questo Stato – afferma il Tondi – è superiore a tutti di numero

<sup>4</sup> Meritoriamente pubblicata da Alessandro Lisini in appendice ad un suo prezioso studio sulle miniere: cfr. *Visita nell'antico Stato della Repubblica di Siena, commessa a Simone di m. Jacopo Tondi dal governo dei Nove, per costruire ponti, fonti e strade per lo sviluppo dei commerci e delle industrie della stessa Repubblica (1334 dicembre)*, in A. LISINI, *Notizie delle miniere della Maremma toscana e leggi per l'estrazione dei metalli nel Medioevo*, in “Bullettino senese di storia patria”, 42 (1935), pp. 215-221.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 217.

<sup>6</sup> Si tratta di una pianta, la *Pistacia terebinthus*, da cui si ricavava, tra l'altro, una sostanza utilizzata nella concia delle pelli. Ma alla resina si attribuivano anche proprietà medicinali (balsamiche e antisettiche) e, se bruciata, essa produceva un fumo inebriante, che – riferisce Cattabiani – “produceva il distacco dalle cose terrene, facendo intravedere un'altra e superiore dimensione della realtà”; forse anche per questo l'alberello era ritenuto sacro dagli Ebrei (A. CATTABIANI, *Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante*, Milano 1998, p. 283).

<sup>7</sup> TONDI, *Visita cit.*, p. 217.

d'acque calde profittevoli alla sanità de' mortali" ed enumera le località di Vignoni, San Filippo, Petriolo, Macereto, Rapolano, Chianciano, Monterotondo, Saturnia, Roselle, nonché l'Acqua Borra vicino a Siena<sup>8</sup>.

Il Dominio senese è poi ricco di fiumi: l'Ombrone ("che vicino al mare è navigabile, abbonda di molte spezie di pesci")<sup>9</sup>, l'Arbia ("fiume limpidissimo che trascorre sopra fertilissimi campi")<sup>10</sup>, la Merse, la Sorra, il Fiora, il Cecina, la Bruna, il Paglia.

Orbetello è circondata "dal suo limpidissimo stagno, ricco d'uccelli e di pesci", Grosseto è "copioso di sale"<sup>11</sup>. Capalbio "nutrica ogni spetie di pesce (...) e la corte sua [è] tanto abbondante di grano e di bestiami"<sup>12</sup>. I porti di Santo Stefano, Porto Ercole e Talamone sono esaltati nelle loro qualità di funzionalità e sicurezza<sup>13</sup>.

Nella pianura tra Grosseto e Montepescali vi sono "campi fecondissimi", che – ritiene il Tondi – "saranno il granaio di questa città"<sup>14</sup>. Montalcino "e tutto quel tratto di Stato che si stende a Corsignano sta bene"<sup>15</sup>. Poi c'è il Monte Amiata: "fra tutti i monti dello Stato bellissimo (...), coltivato quasi tutto e ripieno di molte Terre popolate; abbonda d'arbori, di frutici e d'acque molto sane, e di piante, l'uso delle quali nella medicina è frequente"<sup>16</sup>. Un Amiata dunque prodigo di tesori della natura, e soprattutto di legname pregiato e boschi per il pascolo brado.

Il Tondi nel suo viaggio per lo spazio senese annota anche qualche problema non lieve: una parte della Maremma "è travagliata dalla malignità dell'aria"<sup>17</sup>; le Chiane non consentono l'agricoltura nei loro dintorni

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 217-219.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 219.

<sup>10</sup> *Ivi.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 215.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 216.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 220.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 215.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 216.

<sup>16</sup> *Ibid.*, pp. 216-217. Tra queste, il *Peucedano* (un diuretico), l'*Arfaro* (cioè il *Farfaro*, antiseptico e antinfiammatorio), l'*Elleboro* (curativo delle malattie mentali e dell'epilessia), la *Lunaria* (astringente, per le piaghe e la dissenteria), il *Camalcombianco* capace di annunciare con il chiudersi e schiudersi dei suoi fiori i mutamenti atmosferici, ed ancora il *Loto*, il *Cedro d'Egitto*, la *Mandragora*, l'*Aristolgia*, l'*Eleaterion*, e l'*Emionite* (ritenuta dagli alchimisti – annota il visitatore – generatrice d'argento).

<sup>17</sup> TONDI, *Visita cit.*, p. 216.

ed infettano l'aria<sup>18</sup>. Ma le note positive prevalgono e si consiglia quindi ai Nove di investire in strade, ponti e fonti per collegare meglio la capitale ai suoi domini.

Il visitatore senese del 1334 nulla dice al riguardo, ma doveva trattarsi di un territorio di splendidi paesaggi, con una trama di colline, ora boschive ora accuratamente coltivate, incastonate di piccole città, castelli, monasteri e villaggi: una delle aree più belle e sviluppate della penisola, giunta al suo apice dopo alcuni secoli di continua crescita.

Dopo l'ecatombe della peste di metà secolo ed il ridimensionamento che ne seguì, dopo alterne fasi di crisi e di ripresa, l'ultimo statuto di Siena (1545) ci presenta ancora un dominio senese vario e ricco, conquistato con le buone leggi e istituzioni più che con le armi: la *Respublica senensis* ha "non ignobiles portus", "fecundissima pascua, maximum fiscus aerario vectigal", "tot civitates (...) tot oppida et castella", "tot divites fodinas", "tot saluberrima balnea", "placidissimos fluvios, montes famigerabiles, silvas et nemora", con abbondanza di selvaggina e pesci<sup>19</sup>.

Una rappresentazione un po' ottimistica, certo, ma non del tutto fantasiosa: il territorio senese di età rinascimentale, pur con segni di declino evidente rispetto ad un passato di crescita impetuosa, pur a bassa densità demografica (anzi forse anche per questo), non era poi così 'povero', nel contesto italiano dell'epoca.

Nell'ultima lunga fase di 'indipendenza' senese, che coincide con l'epoca rinascimentale, da metà Trecento a metà Cinquecento, ridimensionata drasticamente dalle pestilenze la popolazione tanto urbana che rurale, ridotte le attività economiche-produttive, questo spazio risultò al limite della effettiva controllabilità per una città ormai non più grande. Di qui anche l'abbandono dei propositi di 'accentramento' di primo Trecento e la persistenza di larghe prerogative comunali soprattutto nei centri più distanti, aspetti su cui ci soffermeremo per la loro incidenza sul fenomeno statutario.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 220.

<sup>19</sup> Cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena 1993, p. 3.

## 2. *Le rovine del mondo antico e la penetrazione della cultura germanica*

Lo spazio storico di Siena è, come noto, un territorio di antica urbanizzazione. In epoca etrusca si suddivideva tra le sfere di influenza delle Lucumonie di Volterra, Chiusi, Arezzo, Populonia, Vetulonia e Roselle e conobbe già secoli prima della conquista di Roma un intenso sviluppo civile, economico e culturale. Di quell'epoca, di cui nel Rinascimento si cercò avidamente di recuperare la memoria, verosimilmente poco o nulla – almeno a livello di istituzioni pubbliche e di diritto – giunse al basso medioevo: la romanizzazione, le invasioni germaniche, l'incastellamento e l'organizzazione signorile e feudale, poi la rinascita cittadina e l'avvento dei Comuni apportarono trasformazioni così incisive che rendono superfluo, ai fini della nostra indagine, soffermarsi sull'epoca più remota. Essa ha lasciato traccia nella più risalente rete di insediamenti, in residue emergenze archeologiche, in toponimi<sup>20</sup>, forse in qualche tenue tratto della cultura popolare, ma nulla più. La splendida civiltà etrusca dette un apporto enorme per lo sviluppo di quella romana e per quel tramite consegnò alle epoche future un lascito fondamentale. Ma, per il resto, essa, come la stessa lingua, già nei primi secoli dell'era cristiana era sostanzialmente svanita e quasi nullo poté essere dunque il suo apporto diretto al Medioevo<sup>21</sup>.

Ben più visibile è ovviamente il lascito dell'epoca romana, anche nelle circoscrizioni medievali delle città sedi vescovili<sup>22</sup>, nell'organizzazione plebana delle campagne, ricalcante spesso quella dei *pagi* antichi in cui si

<sup>20</sup> Tra quelli delle nostre comunità ricordiamo Cana (Canatnes Canei –nzn), Cetona (Cai-tho), Crevole (Crepini), forse Grosseto (Crusni), Iesa (Aisinal Eizenes), Perolla (Petru –unie –uni), Ravi (Ravi), Roccalbegna (Alpiu Alpnas), San Quirico in Osenna (Auzna Usinies), San Giovanni e Lucignano d'Asso (Acsi), Selvena (Selva), forse Talamone (Tlamu), Tintinnano (Tetenanu), Tor-niella (Tursna), Vergelle (Vercna) almeno secondo le ipotesi di S. PIERI, *Toponomastica della Toscana meridionale (valli della Fiora, dell'Ombro, della Cècina e fiumi minori) e dell'arcipelago toscano*, a cura di G. Garosi, Siena 1969, pp. 3-55.

<sup>21</sup> Recenti ricerche aggiungono, oltre a quelle evidenti in campo dell'arte e della cultura in genere, una discontinuità genetica tra la popolazione toscana medievale (e attuale, a quest'ultima legata) e gli Etruschi, a parte piccole isole come Murlo: cfr. S. GUIMARAES, S. GHIROTTI et al., *Genealogical discontinuities among Etruscan, Medieval and Contemporary Tuscans*, in "Molecular Biology and Evolution", 26 (2009), pp. 2157-2166.

<sup>22</sup> Cfr. C. LA ROCCA, *Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo*, in *Uomo e spazio nell'Alto Medioevo*, Atti della L settimana del C.I.S.A.M., Spoleto 2003, pp. 397-436.

univano più *vici*. *Sena Iulia* sorse, su un preesistente insediamento etrusco (forse *Saina*), come colonia militare romana nella tarda età repubblicana, in posizione strategica per il controllo delle vie di comunicazione tra le città di Chiusi, Volterra e Fiesole.

È probabile una qualche persistenza alto-medievale di un diritto volgare romano pre-giustiniano, che in epoca germanica verosimilmente si affiancò a quello longobardo e franco, come diritto personale degli autoctoni e poi come componente di consuetudini territoriali. Ma, per il resto, è difficile pensare ad una continuità delle istituzioni delle città antiche e del loro diritto, tema caro ad una passata storiografia nazionale che amava ricollegare i fasti della civiltà urbana medievale a quella romana. Essa finiva però con il sottovalutare un dato certo: il risorgere nel Medioevo di certi aspetti ‘repubblicani’ antichi giungeva – al di là di ogni possibile continuità – dopo i secoli dell’Impero, in cui il centralismo burocratico aveva svuotato i municipi delle antiche prerogative di autogoverno e li aveva consegnati progressivamente nelle mani di pochi grandi latifondisti. Il fiscalismo imperiale fu letale per il ceto dei piccoli e medi proprietari e le popolazioni rurali furono in genere spogliate dalla gestione delle risorse naturali. Potestà normative locali andarono presto eclissandosi, sin dall’età augustea, in funzione di un’uniformità imposta dal centro. Gli ‘statuti’ dei municipi seguirono uno schema prefissato, un modello dettato da Roma in cui ben poco o nessuno spazio poté rimanere all’autonomia normativa<sup>23</sup>. Nel tardo Impero, poi, le magistrature cittadine erano ormai percepite più come *munera* che come *honores*, tanto che nessuno aspirava ad esse<sup>24</sup>. L’*ordo decurionum*, divenuto una casta chiusa – da cui peraltro si cercava

<sup>23</sup> Si vedano i vari contributi raccolti nel volume *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia 2006, e in particolare J.G. WOLF, *La lex Irnitana e le Tavole di Veleia e Ateste* (pp. 205-237: 232), dove si rileva la quasi identità contenutistica degli statuti dei municipi spagnoli; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis. Per l’interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana* (pp. 261-334); M. TALAMANCA, *Aulo Gellio ed i ‘municipes’. Per un’esegesi di ‘noctes Atticae’ 16.13* (pp. 443-513). Cfr. anche *Società romana e Impero tardoantico*, I: *Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari 1986.

<sup>24</sup> Cfr. U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli Statuti Municipali* cit., p. 130. Se talvolta, ancora nel II secolo d.C., in certe regioni e località il *populus* locale veniva ancora convocato per votazioni, non si sa quanto ciò fosse ormai una vuota formalità.

di fuggire – era chiamato a garantire il gettito delle imposte stabilito verso lo Stato<sup>25</sup>.

Le invasioni-migrazioni barbariche cancellarono forme istituzionali sclerotizzate che già poco o nulla serbavano del repubblicanesimo antico. I venti anni della guerra gotica in cui Giustiniano trascinò tutta la penisola italiana, con il loro corollario di carestie ed epidemie, spopolamento, inselvaticamento e impaludamento delle campagne abbandonate, consegnarono ai Longobardi un'Etruria stremata, in cui c'era rimasto poco da distruggere. La geografia insediativa fu in parte ridisegnata al pari di quella politica<sup>26</sup>.

I Longobardi e i loro alleati (Sassoni, Gepidi, Turilingi), già federati all'Impero, trovarono in Toscana una grande disponibilità di risorse: terre, pascoli, minerali, sale e per questo vi giunsero numerosi dalla fredda Pannonia, come in una sorta di Terra promessa, raggiungendo probabilmente una consistenza demografica rilevante in rapporto alle popolazioni autoctone. Vari elementi fanno supporre che anche il territorio senese conobbe una consistente immigrazione longobarda.

Un indizio in tal senso si ha forse già dalla frequenza con cui troviamo chiese, pievi e monasteri intitolati ai santi che i Longobardi adottarono come loro protettori: San Michele, San Giovanni Battista e, in misura

<sup>25</sup> Cfr. ad es. A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino 1987<sup>3</sup>, p. 228.

<sup>26</sup> Per una sintesi delle conoscenze archeologiche si veda il saggio, riccamente illustrato, di M. VALENTI, *Siena ed il suo territorio nella ricerca archeologica. La ricostruzione di una storia plurisecolare*, in *Le terre di Siena. La storia, l'arte e la cultura di una provincia unica*, a cura di M. Boldrini, Siena 1998, pp. 269-312. Gli archeologi indicano soprattutto nel VI secolo (quello della guerra gotica e tra Bizantini e Longobardi) un drastico stravolgimento insediativo. Delle ville romane spesso non restarono che rovine occupate da poveri pastori e contadini: cfr. R. FARINELLI, *I castelli nella Toscana delle "città deboli". Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli VII-XIV)*, Firenze 2007, p. 47. Nei secoli VII-VIII si verificò poi una vasta riorganizzazione insediativa in collina, con la scomparsa o quasi del precedente popolamento sparso. Le indagini archeologiche sembrano dunque confermare quanto tramandato dai cronisti antichi, come Mario Aventicense, Evagrio e Paolo Diacono. Quest'ultimo (*Historia Langobardorum*, II, 4), descrivendo la peste che devastò l'Italia ai tempi della guerra gotica, disegna un quadro molto simile a quello apocalittico descritto da Agnolo di Tura nella Siena colpita dal terribile flagello a metà Trecento. "Videres seculum – scrive Paolo – in antiquum redactum silentium: nulla vox in rure, nullus pastorum sibilus", i raccolti non venivano mietuti, né le vigne vendemmiate, nessuno più viaggiava, i morti erano così tanti da non potersi contare, le case degli uomini erano divenute rifugio di fiere.



minore, San Giorgio<sup>27</sup>. Molti Comuni del Senese scelsero come patrono o co-patrono San Michele o San Giovanni: si tratta ben di una trentina di casi, come si ricava dai proemi degli statuti e da altre fonti, distribuiti soprattutto nelle colline ad ovest della città<sup>28</sup>, in Maremma<sup>29</sup>, nella zona a sud/sud-est di Siena<sup>30</sup>, nell'Amiata<sup>31</sup>. San Giorgio lo troviamo come patrono nei Comuni antichi di Pari e Montorgiali. Insomma tutte le varie aree, dalla ex-aldobrandesca, all'ex-ardenghesca, all'ex-scialenga (già rette da dinastie di evidente origine germanica) i santi protettori dei Longobardi sono largamente attestati, ad iniziare proprio dai centri maggiori come Montepulciano, Montalcino e Grosseto. Solo un indizio, certo, ma non del tutto irrilevante, considerato il valore un tempo attribuito ai santi patroni come difensori della comunità di fronte a Dio e contro le sciagure.

È ben nota la diffusione, in tutta la Toscana medievale, di nomi propri di persona longobardi: nell'VIII secolo essi costituivano i tre quinti, contro i due quinti di origine latina<sup>32</sup>. I nomi stessi di vari nostri Comuni

<sup>27</sup> Verso San Michele, l'Arcangelo con la spada comandante degli eserciti celesti e guida delle anime dei morti, conflui l'antica devozione a divinità guerriere come Wotan/Odino. L'affermarsi di questo culto dopo la conversione è ricostruita da S. GASPARRI, *La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto 1983, pp. 155-161. San Giovanni, in cui onore Teodolinda fece costruire una basilica a Monza (come ricorda Paolo Diacono), si collegava forse al rito del battesimo collettivo con l'immersione in fiumi al momento delle conversioni di massa. A San Giovanni, poi, nel Vangelo di Luca (3, 14), si erano rivolti soldati chiedendo – convertendosi – cosa dovessero fare ed il Battista li aveva invitati a non commettere violenze e ad accontentarsi della paga: un messaggio probabilmente sentito in modo particolare da un popolo guerriero conquistatore votato per tradizione a razzare: un imperativo categorico al momento della conversione per la pacifica convivenza nel nuovo contesto.

<sup>28</sup> San Giovanni a Mensano, Monteriggioni, Abbazia a Isola, Pieve a Molli, Pievescola, Torriella; San Michele a Casole, Travale, Chiusdino, Iesa.

<sup>29</sup> San Giovanni a Campagnatico, Scansano, Montiano, Pereta; San Michele a Grosseto, Montorsaio, Cinigiano, Sasso d'Ombrone, Paganico. In quest'ultimo centro la chiesa di San Michele conserva affreschi trecenteschi (di Biagio di Goro Ghezzi) raffiguranti le storie di San Michele: l'apparizione sul Gargano, l'uccisione del drago, l'apparizione sulla Mole Adriana a Roma: cfr. ASCHERI, *Lo spazio storico* cit., p. 129.

<sup>30</sup> San Giovanni a Montepulciano, Chianciano, Farnetella, San Giovanni d'Asso; San Michele a Montalcino, Cetona, Chiusure, Sant'Angelo in Colle.

<sup>31</sup> San Giovanni ad Abbazia San Salvatore; San Michele a Santa Fiora e Monticello.

<sup>32</sup> Cfr. N. FRANCOVICH ONESTI, *L'antroponimia longobarda della Toscana: caratteri e diffusione*, in "Rivista italiana di Onomastica", 6/2 (2000), pp. 357-358.

derivano da nomi propri o vocaboli germanici<sup>33</sup>. Non si contano poi, com'è noto, i vocaboli passati dal tedesco antico al dialetto toscano e all'italiano corrente<sup>34</sup>, o rimasti invece più circoscritti alla parlata popolare toscana (abbondavano fino a ieri, specialmente, in quella dei vecchi contadini)<sup>35</sup>. Ricorrono soprattutto termini relativi ad aspetti della vita rurale e quotidiana, ma anche qualcosa del diritto e delle istituzioni<sup>36</sup>. Vedremo più avanti come emerga sparsamente anche dagli statuti qualche parola longobarda e in cosa essi risentano del diritto longobardo. Intanto possiamo anticipare che si trattò di un influsso ben visibile, che si intrecciò con il retaggio autoctono e romano per produrre qualcosa di nuovo e originale.

Superando faticosamente vecchi pregiudizi, dovuti a vari fattori<sup>37</sup>, sembra oggi che una più distaccata opinione possa riconoscere appieno

<sup>33</sup> È il caso di Badia Ardenga (Harding), Belcaro (Berchar), Castellottieri (Leutheri), forse Gerfalco (Ger-Falke), Monsindoli (Sindheri), Monteguidi (Wido), Montelifrè (Liutfrid), Montegriffoli (Grifo), Montisi (Ghiso), Poggibonsi (Bonizo), Radicondoli, Radicofani, Radi di Creta e Radi di Montagna (Radipert), Roccatederighi (Theudericus), Tatti (Tatto), Torrenieri (Reinheri), oltre che di molti luoghi e insediamenti minori, sempre secondo le ipotesi di PIERI, *Toponomastica della Toscana meridionale* cit., pp. 143-163. Per Radicofani si è pensato anche ad una derivazione dal re longobardo Ratchis o dall'etrusco *rat* (cima).

<sup>34</sup> A titolo di esempio, l'italiano deve a lingue tedesche antiche i vocaboli: abbacchiato, albergo, annaffiare, arraffare, arruffato, bara, baraonda, baruffa, benda, bernoccolo, bicchiere, bosco, brodo, crampo, fazzoletto, federa, fiasco, ghermire, gramo, grattare, grinfia, grinza, groppa, grucciona, guadagnare, guardare, guazzabuglio, guercio, guidare, lisca, melma, palco, ricco, russare, sala, sbilenco, scaffale, scaglia, scherzare, schiena, scranno, scuro, sguattero, staffa, stalla, stanga, stinco, stordire, strozzare, tanfo, tovaglia, trappola, trottare, vanga, zaino, zanna, zazzera, zuppa. Cfr. M.G. ARCAMONE, *L'elemento germanico antico, medievale e moderno (con esclusione dell'Inglese)*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni, P. Trifone, III, Torino 1994, pp. 770-778; A. CASTELLANI, *Grammatica storica della lingua italiana, I: Introduzione*, Bologna 2000; *Lessico etimologico italiano. Germanismi*, a cura di E. Morlicchio, Wiesbaden 2000.

<sup>35</sup> Tra i molti ricordiamo: aggeggiare (gingillarsi), balla (sacco), bega (lite), berciare (urlare), broscia (cibo insipido), buriana (confusione), chiocco (colpo), cionco (menomato), coppa (tipo di salume), ghiribizzo (idea capricciosa), gora (chiusa idraulica), inzaccherato (sporco), locco (stupido), magone (mal di stomaco), guazza (rugiada), ranno (acqua con cenere con cui le donne, ancora nel secolo scorso, lavavano i panni), stracco (stanco), tonfare (picchiare), trincare (bere), trogolo (vaschetta ad uso di mangiatoia per i maiali), zeppa, zipolo (cuneo), zipillo (pieno), zonzo (andare a, vagare).

<sup>36</sup> Forse di origine longobarda, o di altra lingua germanica antica, sono ritenuti: angheria, bando e bandita, berlina, camerlengo, faida, gabella, guardia e guardiano, sgherro, tregua.

<sup>37</sup> Come l'ostilità della Chiesa (alla base prima di un diretta propaganda negativa, poi di un'opinione storiografica avversa ai Longobardi feroci distruttori di civiltà), gli ideali romantico-risorgimentali e poi fascisti (volti ad enfatizzare le radici italiche e romane del Medioevo), infine la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che condusse a reagire in modo diametralmente opposto agli storici nazisti infatuati delle virtù guerriere degli antichi germani.

il rilievo dell'apporto germanico – e soprattutto longobardo – alla genesi del mondo medievale, al di là di scontri di civiltà o etnie titanicamente contrapposte, più frutto di immaginazione idealistica che della realtà storica<sup>38</sup>. Presto prevalse infatti l'incontro e la fusione di elementi diversi, nel senso che i romani-italici si germanizzarono e i germani si romanizzarono, proseguendo un'evoluzione già innescata secoli prima, con l'alleanza militare<sup>39</sup>. L'invasione poi, probabilmente, secondo l'opinione di Gasparri, paradossalmente migliorò le condizioni della popolazione romana, con una riduzione del prelievo fiscale bizantino, l'attenuazione delle differenze sociali, la redistribuzione di ricchezze prima appannaggio di un ceto aristocratico ristretto. Il ceto dirigente longobardo si dimostrava spesso più attratto dalle armi e dalla caccia che non dalla gestione attenta e lucrativa della terra.

Siena, ritenuta strategicamente importante per il Regno longobardo, in vista di un'espansione verso il Ducato bizantino di Roma, fu sede di gastaldato dal VII secolo e di una *curtis* regia. Secondo Vismara, “il prevalere dell'elemento longobardo, anche etnico, nella città di Siena è comprovato dal fatto che la sua popolazione non si trova designata come *populus*, ma come *exercitus*”<sup>40</sup>. Centene longobarde sotto il comando di uno Sculdascio (o Centenario) erano insediate a Montepulciano, presso Chiusi, ad ovest lungo il fiume Cornia<sup>41</sup>. *Fare* longobarde controllavano molti castelli nel territorio senese, presso i quali avevano predisposto la *sala* ove raccogliere i tributi in natura della *tertia*, dovuta dalla popolazione in base alla tradizione. Tali centri dispersi nel territorio finirono quindi per svolge-

<sup>38</sup> Cfr. il recente bilancio, con indicazioni bibliografiche, di S. GASPARRI, *I nodi principali della storia longobarda*, in *L'eredità longobarda*, Giornata di studio del Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte, (Pistoia 28 settembre 2012), Roma 2014, pp. 1-16.

<sup>39</sup> Dopo tale fusione sarebbe fuori luogo andar cercando, nel fenomeno comunale, distinti elementi romani e germanici, ‘fattori storici’ a cui si appassionavano storici d'altri tempi, non considerando adeguatamente l'originalità e novità del nuovo contesto istituzionale.

<sup>40</sup> G. VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese*, in *I Castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*, Siena 1985, p. 222.

<sup>41</sup> Sullo *Sculdahis*/Centenario in Toscana cfr. F. SCHNEIDER, *Le origini dei Comuni rurali in Italia*, Presentazione di E. Sestan, a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1980 (I ed. 1926), pp. 110-116.

re funzioni non solo militari ma anche amministrative e molti longobardi preferirono insediarsi in castelli nella campagna piuttosto che in città.

Appare verosimile che l'applicazione del principio della personalità del diritto abbia lasciato in vita nelle campagne strutture organizzative ed istituti giuridici preesistenti.

Con la conquista franca del Regno longobardo la novità di maggior rilievo fu l'insediamento di un *Comes* franco in città e di *vice-Comites* nei centri più consistenti, ma non si ebbero trasformazioni profonde. Sappiamo che nel territorio senese giunsero nuove etnie germaniche, come, oltre a quella dei Franchi, salii e ripuari, quella degli Alamanni. Questi, insieme con le famiglie di discendenza longobarda, espressero poi, nel quadro della disgregazione post-carolingia dell'apparato pubblico imperiale, quella classe aristocratica, di vario livello, creatrice e protagonista delle signorie territoriali (*dominatus loci*)<sup>42</sup>, oltre che della costruzione dei castelli, come attestano i documenti relativi, spesso accompagnati da dichiarazioni di vivere secondo leggi germaniche. Nel X secolo giunsero poi nella Toscana centrale e meridionale vari gruppi di Sassoni, come esperti minatori, specie nel territorio volterrano delle Colline Metallifere in cui si spinse poi l'espansione senese<sup>43</sup>.

*Professiones iuris*, specie di legge salica e longobarda (talvolta di altri popoli come alamanni e burgundi) si infittirono dalla metà del XI secolo<sup>44</sup>. Anche se nel contado sono più numerose le professioni di legge salica, nel territorio senese è da ritenere, secondo Dina Bizzarri, di gran lunga prevalente la diffusione del diritto longobardo rispetto a quello di altri popoli germanici. Dopo la metà dell'XI secolo aumentarono molto le professioni di diritto romano, specie di ecclesiastici, loro parenti, popolazione rustica residente in fondi ecclesiastici, ma anche artigiani e ceti umili cittadini<sup>45</sup>. I servi affrancati si dicevano *cives* romani, ripetendo una formula antica. Non fu probabilmente estraneo un impulso, un favore, del Vescovo e non si può non ricordare che siamo nel periodo della riforma gregoriana, della

<sup>42</sup> VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 222.

<sup>43</sup> Cfr. *infra*, cap. IV, § 7.

<sup>44</sup> Cfr. D. BIZZARRI, *Il diritto privato nelle fonti senesi del sec. XIII*, in "Bullettino senese di storia patria", 33-34 (1926-1927), fasc. 3, pp. 223-225.

<sup>45</sup> BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., p. 227.

ricerca da parte di molti monasteri di forme di concessioni agrarie più redditizie (a breve termine e non più in enfiteusi), implicanti un recupero del pieno *dominium* romanistico<sup>46</sup>. Non è forse fuori luogo ricordare che a Siena i monaci cistercensi di San Galgano furono inseriti nella cerchia di governo, anche per le loro competenze gestionali<sup>47</sup>.

Le *professiones iuris* cessarono nel Senese intorno al 1140, con il progressivo affermarsi di un diritto territoriale locale e con il recupero del diritto romano. Scomparvero anche le forme germaniche nelle alienazioni ed il *launegild*, e tuttavia rimasero comunque tracce evidenti di diritti germanici in consuetudini territoriali che poi magari divennero norme statutarie<sup>48</sup>.

Nel 1176 i Consoli del Comune di Siena dichiaravano di “vivere lege romana cum tota civitate” e dunque la Bizzarri ritiene che all’epoca il diritto territoriale generale della città fosse da considerare il diritto romano<sup>49</sup>, preferito forse dal nascente ceto popolare-borghese in via di affermazione politica. Si tratta certamente di un aspetto bisognoso di approfondimenti. Per quanto invece più da vicino ci interessa, nel contado dominavano ancora famiglie nobili di origine longobarda o franca, le comunità rurali poggiavano la loro semplice esistenza su forme giuridiche tradizionali, come quelle sull’uso collettivo del territorio, ad esse più consone del diritto giustiniano. Dunque il diritto romano qui incontrò, probabilmente, meno favore e vedremo come le stesse normative statutarie offrano conferme di ciò.

### 3. *L’incastellamento e le signorie locali come ‘preludio’ di nuove identità comunitarie*

Il mondo delle comunità del territorio senese del tardo medioevo, pur dalle radici remote, deve probabilmente molto alle forme di aggregazione sociale sorte entro le signorie territoriali<sup>50</sup>, con l’incastellamen-

<sup>46</sup> Cfr. F. SALVESTRINI, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, 62.2 (2008), p. 395.

<sup>47</sup> ASCHERI, *Siena e la città-Stato* cit., p. 88.

<sup>48</sup> BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., p. 230.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 231.

<sup>50</sup> Secondo Simone Collavini la signoria rurale nell’Italia centrale si stabilizzò e formalizzò solo intorno a metà XII secolo, più tardi, ma con un processo più rapido, che in altre aree italiane.

to<sup>51</sup> e alle signorie territoriali sviluppatasi tra X e XII secolo.

Dopo il Mille andò perdendo peso lo *status* personale (servile o meno) e venne invece in primo piano l'appartenenza territoriale<sup>52</sup>, non solo in relazione alla circoscrizione comitale<sup>53</sup>, ma soprattutto alle esigenze formative e difensive dei castelli, con il conseguente svilupparsi di consuetudini territoriali e di strutture comunitarie<sup>54</sup>. Come ha osservato Vismara, i documenti del territorio senese “menzionano con particolare frequenza il *castrum curtense*: nella disgregazione del *comitatus*, che è fenomeno caratteristico del secolo decimo, il *castrum* eretto a difesa della *curtis* provoca la formazione di nuovi distretti territoriali, vari per importanza ed estensione”<sup>55</sup>. Difficile per noi dire se castelli, soprattutto nelle zone di

Cfr. S. COLLAVINI, *I signori rurali in Italia centrale (secoli XII-metà XIV): profilo sociale e forme di interazione*, in “Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge”, 123/2 (2011), pp. 301-318, <http://mefrm.revues.org/623>, anche in [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it). Le signorie si formarono sulla base di titoli comitali e poteri missatici franchi o della, più risalente, giurisdizione degli Sculdasci longobardi sugli arimanni secondo VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 224.

<sup>51</sup> Sull'incastellamento si veda il quadro di C. WICKHAM, *Castelli e incastellamento nell'Italia centrale: la problematica storica*, in *Archeologia e storia del medioevo italiano*, a cura di R. Francovich, Roma 1987, pp. 83-96; Id., *Paesaggi sepolti: insediamento e incastellamento sull'Amiata. 750-1250*, in *L'Amiata nel medioevo*, Atti del Convegno di studi (Abbadia San Salvatore, 29 maggio – 1° giugno 1986), Roma 1989, pp. 101-137. Ma il principale contributo, per l'area senese-grossetana, è ora quello di FARINELLI, *I castelli* cit. In tale contributo si distinguono due fasi di incastellamento, una prima circa dal 950 al 1150, ed una seconda dal 1150 al 1350 (*ibid.*, pp. 91-155 e 157-198). In questa seconda fase, da metà XII secolo, si colloca un sensibile fenomeno di abbandono dei villaggi aperti e di accentramento della popolazione in *castra* dalle dimensioni assai variabili, ma anche consistenti. “In questa fase – nota Farinelli – la comunità di villaggio, unificata sul piano giuridico nel contesto della signoria territoriale, è riconoscibile con maggior chiarezza rispetto al passato” (p. 94). Fortificazione, accentramento insediativo e distrettualizzazione signorile sono gli elementi generalmente ricondotti dalla storiografia entro la nozione di ‘incastellamento’.

<sup>52</sup> Sul carattere di territorialità diffuso nei territori italiani cfr. il classico P. VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, seconda edizione riveduta ed accresciuta da due saggi complementari, Milano 1963. Ma si consideri che, accanto a signorie territoriali continuavano ad esistere anche signorie personali, cioè in cui la soggezione riguardava famiglie poste anche in luoghi diversi, come ricorda COLLAVINI, *I signori rurali in Italia centrale* cit., p. 4.

<sup>53</sup> Che, pur profondamente alterata, mantenne (almeno in Italia) una sua rilevanza come base dell'ordinamento del territorio: cfr. VACCARI, *La territorialità* cit., p. 19.

<sup>54</sup> Cfr. P. CAMMAROSANO, *Comunità rurali e signori*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, I, Roma 2006, p. 8.

<sup>55</sup> VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 224. Sul rapporto tra *castrum* e *curtis* cfr. anche VACCARI, *La territorialità* cit., pp. 45-51.

confine della Toscana meridionale (poi ricca di Comuni e statuti) fossero sorti su insediamenti arimannici longobardi, in cui, secondo Schneider, sarebbero da vedere le prime forme comunitarie altomedievali<sup>56</sup>. Per lo storico tedesco comunità castellane libere (composte da arimanni con proprietà allodiali, beni di utilizzo collettivo ed una organizzazione interna) sarebbero esistite prima e poi a fianco delle comunità curtensi, anche se per la Toscana non giunge poi ad indicare casi sicuri (ipotizza, ma senza il supporto di testimonianze certe, Montepulciano e Radicofani)<sup>57</sup>.

Il castello offriva rifugio dalle razzie ungare e saracene, dalle distruzioni causate dal passaggio in zona di eserciti, come anche dai frequenti conflitti tra gli stessi signori. Di regola era il maggiore proprietario fondiario della zona (signore curtense) a disporre di una base economica sufficiente per affermare il proprio potere. La soggezione ad esso, con gli oneri che comportava, aveva come contropartita la difesa e la pace.

Raccogliere la popolazione entro un centro munito di fortificazioni significava, insieme ad un maggiore controllo, *necessità di organizzare*,

<sup>56</sup> Per Schneider “tutto il movimento comunale porterebbe impronta germanica” e, come ha scritto Ernesto Sestan, “col vedere nello sviluppo dell’arimannia, lo sbocco finale in istituzioni comunali, lo Scheider attribuisce agli arimanni, ai Longobardi, al germanesimo in genere, una funzione storica progressiva di importanza capitale” (SESTAN, *Presentazione* al volume di SCHNEIDER, *Le origini* cit., p. VIII). La nascita dei Comuni rurali sarebbe avvenuta nel quadro di una grande iniziativa regia di distribuzione di terre a comunità di guerrieri (*arimanni*), insediati in punti strategici del territorio, gli *arimanni* (SCHNEIDER, *Le origini* cit., pp. 87-89). Così l’Autore giungeva ad affermare, con una valutazione oggi poco condivisibile, che “la Comunità rurale in Italia è nata su territorio longobardo e non per un moto di masse (...)”, ma “ad opera dello Stato o della razza padrona longobarda, che anche in questo campo conservò la sua superiorità, la sua fresca efficienza e la sua attitudine al progresso” (*ibid.*, p. 225). Va da sé che lo studioso tedesco, grandissimo conoscitore di documenti, abbia colto anche qualcosa di vero e verificabile, al di là di una generalizzazione enfatica certamente eccessiva.

<sup>57</sup> SCHNEIDER, *Le origini* cit., pp. 69, 157-233, in specie 212. Anche qui, al di là di affermazioni assai impegnative, come quella dell’esistenza di Comuni in età longobarda (che rimane, almeno per la Toscana, non dimostrata), merita attenzione l’intuizione (poi confermata da vari studi successivi) dell’importanza dei *castra* per lo sviluppo di Comuni e non solo rurali (pp. 235-293): pensiamo a Massa fondata come *castrum* e non come *civitas* (p. 265) e ad altri centri cittadini minori che appaiono più come grossi castelli che non come *civitates* eredi degli antichi *municipia*. Talvolta sembra in effetti di scorgere un qualche nesso tra comunità di castello e retaggi germanici, come nella Val d’Asso, ricca di toponimi longobardi, dove tutti gli insediamenti rispondono nettamente alla classica tipologia del *castrum*. Ma oltre non possiamo spingerci. Su certi elementi longobardi nel castello di Chiusdino si veda A. CONTI, *Il libero Comune di Chiusdino. Storia di un borgo nel Medio Evo*, Chiusdino 1986, pp. 12-13.



sia nella distribuzione degli spazi, che dei compiti. La popolazione, prima magari sparsa in villaggi aperti o piccoli nuclei fortificati, acquisiva inevitabilmente un nuovo senso di identità, formava un nuovo tipo di comunità più ampia e complessa, bisognosa anche di regole, di momenti associativi<sup>58</sup>. Già è stata rilevata per altre aree dell'Italia centrale, come le Marche, la creazione di *castra* consistenti, con accentramento dell'*habitat* rurale sparso (dal XII secolo), dovuta all'iniziativa di un'intraprendente aristocrazia laica minore (*milites, boni homines*), accompagnata o seguita a breve dalla nascita di istituzioni comunali, magari precedute (ma non necessariamente) da società consortili più ristrette, poi estese a tutta la popolazione locale<sup>59</sup>.

In certe aree del Senese è stato osservato che una fase di concentrazione della popolazione si ebbe tra metà XII e primo XIII secolo, magari con ampliamento di *castra* precedenti. Ciò fu verosimilmente dovuto all'esigenza, avvertita dai signori locali, di un maggiore e più razionale sfruttamento delle risorse del territorio, con dissodamenti, bonifiche, creazione delle necessarie strutture abitative e infrastrutture varie (viarie, idrauliche etc.). Tutto ciò richiedeva concentrazione e organizzazione della popola-

<sup>58</sup> Meritevoli di rilettura sono le pur risalenti osservazioni di Vaccari sul tema: "Noi pensiamo dunque che i 'castra' abbiano costituito, prima dell'estensione e del consolidamento del dominio cittadino sulle terre del contado, un vero elemento di coesione e che essi siano stati veramente la base su cui le forze del contado si andarono ricomponendo (...). In un dato momento sembra che questi organismi prendano il sopravvento e che, ad ogni modo, vadano sottraendo alle signorie buona parte dei poteri giurisdizionali, creando una separazione tra alta giurisdizione, rimasta alle signorie feudali e bassa giurisdizione, passata ai *castra*", che il Comune cittadino troverà già esistente e che spesso rispetterà come prerogativa dei Comuni rurali assoggettati. Cfr. VACCARI, *La territorialità* cit., p. 111. Ma già "prima della conquista da parte del Comune cittadino – ribadisce Vaccari – il contado appariva giuridicamente composto di 'castra', veri organi giurisdizionali, al di sopra delle ville" (ivi, p. 121).

<sup>59</sup> Cfr. J.-C. MAIRE-VIGUEUR, *Centri di nuova fondazione e Comuni di castello: riflessioni sulle strategie della piccola nobiltà signorile*, in [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it). Come osserva l'Autore, "la formazione di un comune di castello (e spesso anche la fondazione del castello stesso, magari per fusione o ampliamento di precedenti insediamenti di più modesta dimensione) offriva a quel pulviscolo di piccoli signori la possibilità di creare una specie di signoria territoriale collettiva" (p. 8), con affidamento a Consoli di prerogative pubbliche. Una riorganizzazione del potere a livello locale, dunque, lontana dall'essere espressione di ribellioni popolari. Si trattò per la piccola aristocrazia rurale, come osserva ancora Maire-Vigueur, di una strategia vincente nel breve-medio termine, anche se poi, nel Duecento, si ebbe una effettiva erosione di poteri da parte popolare, pur con esiti diversi da caso.



zione: una tendenza generale che nondimeno si diversificava assai in relazione ai singoli contesti<sup>60</sup>.

Come è stato rilevato dalla storiografia, anche la signoria di castello presentò caratteri mutevoli, sia in relazione ai poteri del *dominus*, sia al tipo di *castrum*<sup>61</sup>.

Nel Senese-Grossetano la trama di castelli (con prerogative giurisdizionali prima signorili, poi comunali o miste) rimase ben leggibile in seguito, come la classica strutturazione ‘concentrica’ dal punto di vista produttivo e ambientale, con un progressivo passaggio da terreni più intensamente coltivati vicino all’abitato, a fondi alternatamente utilizzati a pascolo o coltura, fino agli incolti e ai boschi, pur importanti per le utilità che offrivano.

Intorno alla metà dell’XI secolo, dunque, con la perdita del controllo effettivo dei funzionari pubblici (Conti e Marchesi)<sup>62</sup> sul proprio territorio, si avviò un processo di complessiva ridefinizione dei poteri locali. Sulla base di concrete necessità, i centri fortificati assunsero un ruolo difensivo e di organizzazione sociale, determinando circoscrizioni signorili che acquisirono compiti pubblici eventualmente anche al di là di una reale investitura da parte del potere superiore<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. R. FARINELLI, A. GIORGI, *Camigliano, Argiano e Poggio alle Mura (secoli XII-XIV)*, Presentazione di A. Cortonesi, Siena 1995, pp. 12-14.

<sup>61</sup> Vi erano infatti varie tipologie di *castra*: come ha osservato Giulio Vismara, in riferimento particolare al territorio senese, vi erano quelli più antichi che accolsero le *fare* longobarde (dunque castelli militari barbarici); le rocche più recentemente (tra IX e X secolo) edificate contro le incursioni ungariche e saracene; i centri insediativi (signorili, poi comunali), anche consistenti, circondati da mura. A questi poi si aggiungeranno i fortificati militari del già consolidato Stato territoriale, in posizioni strategiche. Cfr. VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 219. Dal punto di vista invece dell’organizzazione castellana, Vaccari distingue almeno tre tipologie principali: *castrum* come rifugio posto tra villaggi di liberi allodieri, con separazione tra signoria di castello e popolazione circostante; castello e sua corte in una sorta di comproprietà tra il signore e la comunità locale; infine il caso in cui la costruzione e manutenzione del castello costituirono l’oggetto di un’obbligazione contrattuale, unitamente ad altre prestazioni, in cambio di dimora e concessione di terre. Cfr. VACCARI, *La territorialità* cit., pp. 76-77.

<sup>62</sup> Il potere pubblico imperiale giungeva debole in questa parte della Marca di Toscana, ai confini meridionali del *Regnum Italiae*, anche se erano insediati Vicari imperiali a San Quirico d’Orcia, a Montauto sul Monte Maggio, ad Orgia.

<sup>63</sup> Un convincente quadro storico-giuridico sulla genesi e sulle forme della signoria territoriale è offerto da M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 157-183.

Nella Toscana meridionale una potente signoria territoriale, che raggiunse il suo culmine nel XII secolo, fu creata dai conti Aldobrandeschi, che controllavano una rete ampia di castelli, dal fiume Fiora a sud a Suvereto a nord e dalla costa alla via Cassia<sup>64</sup>. Documenti del XII secolo parlano del loro dominio come *districtus*, “distrecto et contado”, *comitatus* (come per le coeve città)<sup>65</sup>. La loro signoria territoriale comprendeva la città di Grosseto e le innumerevoli signorie di castello in vario modo controllate dai Conti tramite i propri ufficiali (visconti, gastaldi: i primi preposti ad aree più ampie dei secondi)<sup>66</sup>. In certi castelli tuttavia furono i *milites* incaricati della difesa a dar luogo a dinastie signorili locali, con una certa autonomia pur nel quadro di fedeltà vassallatica ai Conti. Per questo – osserva la Ceccarelli Lemut – “il dominio aldobrandesco, lungi dal configurarsi quale organismo unitario”, si articolava “in una serie di minori forze signorili, laiche ma anche ecclesiastiche, che si collegavano e si coordinavano in molteplici rapporti con la superiore autorità degli Aldobrandeschi”<sup>67</sup>.

L’espansione senese verso sud-ovest, anche per assicurarsi l’approvvigionamento di sale, iniziò già nella prima metà del XII secolo: il primo castello aldobrandesco ad assoggettarsi al Comune di Siena fu quello di Montepescali nel 1147<sup>68</sup>. Al 1151 risale una prima capitolazione tra Grosseto e Siena, che provvide nel corso del secolo anche ad instaurare rapporti diretti di alleanza con gli Aldobrandeschi, poi ribaditi nel secolo successivo, in funzione anti-fiorentina<sup>69</sup>.

Ai signori territoriali spettava anzitutto l’amministrazione della giu-

<sup>64</sup> Cfr. il consistente studio di S.M. COLLAVINI, “*Honorabilis domus et spetiotissimus comitatus*”. *Gli Aldobrandeschi da “conti” a “principi territoriali” (secoli IX-XII)*, Pisa 1998, nonché il volume *Gli Aldobrandeschi. La grande famiglia feudale della Maremma toscana*, a cura di M. Ascheri, L. Niccolai, Arcidosso 2002.

<sup>65</sup> M.L. CECCARELLI LEMUT, *Le strutture civili del territorio di Roselle-Grosseto nei secoli XI e XII: contea e signorie territoriali*, in *Siena e Maremma nel Medioevo*, a cura di M. Ascheri, Siena 2001, pp. 92-93.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 98.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 100.

<sup>68</sup> Il rapporto si rivestì, come accadeva spesso, anche di una necessaria base materiale-patrimoniale, tramite una donazione immobiliare indirizzata congiuntamente al Vescovo senese Ranieri ed al Comune cittadino.

<sup>69</sup> CECCARELLI LEMUT, *Le strutture civili* cit., p. 102.

stizia, con potere di *banno*, la difesa militare, la riscossione di tributi (che in esse trovava giustificazione), l'utilizzo delle risorse naturali locali in misura ripartita con la comunità, il monopolio di strutture come mulini o frantoi, l'assenso per l'alienazione dei beni privati, donativi e prestazioni lavorative, collaborazione operativa nell'edificazione, nella manutenzione e nella custodia del castello (turni di guardia, aiuto armato etc.). Nei termini delle fonti coeve il signore ha la *iurisdictio* (*ius dicere*, includente il potere di emanare ordini) e la *districtio*, cioè il potere generico coattivo, di comandare (*distingere*: costringere con la forza), da cui *districtus*, l'ambito geografico in cui tale potere è esercitato<sup>70</sup>.

Sono le prerogative che poi troviamo anche nel Comune minore, che con ogni evidenza assume in proprio, spesso in parte (cioè in modo ripartito con la città dominante), i poteri un tempo spettanti al signore.

La circoscrizione che faceva capo al castello era designata come *curtis*, termine che nell'alto Medioevo indicava invece la grande azienda agraria<sup>71</sup>. La circoscrizione del castello rappresentava uno spazio politicamente e giuridicamente definito ed organizzato, centro di un territorio rurale considerato suo distretto. Si consideri che il nome di "corte" per indicare la circoscrizione dei vari Comuni (nel senso di 'distretto') rimase ancora di uso corrente in età moderna, come ci attesta la documentazione d'archivio, tra cui la *Visita Gherardini* del 1676-1677<sup>72</sup>.

Questo ci riporta al comune elemento della *territorialità* che unisce le prime signorie di castello ai successivi Comuni rurali, anche del periodo più tardo<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> Pietro Vaccari ha osservato che in un primo tempo *districtio* e *iurisdictio* indicavano cose diverse, ma poi finirono per confondersi. *Districtio* si riferiva alla riscossione dei tributi ed alla ricezione di prestazioni in generale; poi si ampliò ad indicare anche la risoluzione delle controversie. La *districtio* si trova attribuita alle signorie immuni e alle corti a partire dalla fine del IX secolo, per poi divenire anche 'potere giurisdizionale', dando luogo al concetto di *districtus*, circoscrizione entro la quale tale potere è esercitato. Cfr. VACCARI, *La territorialità* cit., pp. 56, 62. Sulla *iurisdictio* cfr. P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

<sup>71</sup> Comprendente una *pars dominica* lavorata dai servi del signore (fondiario) e una *pars massaricia* concessa a contadini tramite contratti agrari (come l'enfiteusi).

<sup>72</sup> B. GHERARDINI, *Visita fatta nell'anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello Stato della Città di Siena*, conservata presso l'Archivio di Stato di Siena, MS D 82-86.

<sup>73</sup> Come ha osservato Paolo Cammarosano, "la duplicità di significato assunta dai termini *districtus*, *curtis*, *curia*, *castrum*, va ricondotta al fatto che i poteri signorili erano sempre legati a

Il Comune minore attinse dunque al precedente modello organizzativo della signoria e della comunità di castello, così come la città dominante, nel crearsi attorno uno spazio fedele, recepì quello della signoria territoriale, pur rendendolo molto complesso, con un'articolazione elaborata di magistrature e ufficiali<sup>74</sup>. Si può dire che il Comune prese a prestito molto materiale (termini, concetti, prassi, valori) dal mondo germanico-feudale-signorile, ma spesso conferendo loro nuove valenze e nuove potenzialità.

Il modello comunale medievale, basato su un ampio coinvolgimento della popolazione nei più diversi incarichi nell'amministrazione, poté funzionare forse proprio grazie ad un lungo 'disciplinamento sociale' dei secoli precedenti, del popolo-esercito germanico prima e, con aspetti diversi, delle signorie di castello dopo, nell'epoca immediatamente precedente a quella comunale. Pressanti necessità difensive ed organizzative, unite alla durezza delle condizioni di vita materiale, avevano forgiato una popolazione all'occorrenza compatta e collaborativa, guidata da un'élite di *milites* e ufficiali del signore, con vari compiti. Il signore poteva contare su ufficiali incaricati delle più varie mansioni nella difesa e nella gestione delle risorse locali, nella pur semplice organizzazione amministrativa, ma si trattava, come poi nel Comune, di *milites* di modesta condizione, di piccoli possessori, anche contadini, di artigiani che prestavano tali servizi in modo occasionale, al di fuori di ogni professionalizzazione del ruolo<sup>75</sup>.

un'entità fisica, cioè appunto al castello e alla circoscrizione curtense che faceva capo ad esso". Da ciò deriva che "gli abitanti delle campagne dipendevano da un determinato signore non in seguito ad un loro atto di soggezione e nemmeno perché quel signore avesse ricevuto a titolo individuale – dall'imperatore o da un'altra autorità sovrana – un diritto sulle loro persone, bensì perché le terre su cui essi risiedevano o lavoravano erano comprese in un determinato territorio, cioè entro la *curtis* che dipendeva dal castello di quel signore": P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974, pp. 24-25.

<sup>74</sup> Abbiamo visto che non solo suggestioni e modelli, ma una vera continuità con l'organizzazione castellana vedeva Schneider. I castellani costituivano una "milizia territoriale", con l'obbligo, ad esempio, della *scaraguaita* derivante dal distretto arimannico dei castelli limitanei ed altri simili *munera* "di diritto romano tramandati in forma longobarda" (SCHNEIDER, *Le origini* cit., p. 291).

<sup>75</sup> Va da sé che non occorre idealizzare troppo queste forme di collaborazione e solidarietà nelle signorie di castello, in cui non mancavano certo aspetti coercitivi (come poi nei Comuni stessi). Parimenti occorre prudenza nello scorgervi necessariamente un prodromo dell'organizzazione comunale futura. Ma non sembra comunque un dato da sottovalutare, proprio alla luce delle carat-

In generale si può ritenere, con Tabacco, che le autonomie signorili furono “preludio e modello delle autonomie comunali”<sup>76</sup>, un’esperienza preziosa per il funzionamento della complessa ‘macchina comunale’ medievale, la quale presupponeva una forte partecipazione popolare<sup>77</sup>.

#### 4. *L'emersione silenziosa dei Comuni rurali e dei loro statuti*

I conflitti tra signori e comunità si infittirono, un po' ovunque, tra il 1170 e la metà del Duecento, quando compaiono carte di franchigia e redazioni di consuetudini<sup>78</sup>. Non di rado compare l'intervento di un'autorità superiore nella definizione di tali controversie. Crescono i margini di azione collettiva e con essi l'identità comunitaria, che preesiste comunque alle franchigie.

In questo periodo inizia ad emergere dalla documentazione una formalizzazione istituzionale della comunità, con la presenza di Consoli e rappresentanti. Dai primi del Duecento si moltiplicano le notizie, pur spesso da attestazioni indirette, di comunità di villaggio e di castello<sup>79</sup>. Talvolta appare ipotizzabile che il Comune rurale fosse voluto e favorito dagli stes-

teristiche dei futuri Comuni, di certi aspetti che a noi oggi appaiono autoritari: pensiamo agli ordini che il magistrato poteva dare a chiunque ed al dovere di obbedienza previsto.

<sup>76</sup> G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, p. 26.

<sup>77</sup> Che la genesi del mondo comunale andasse inserita nelle dinamiche evolutive del mondo feudale-signorile già fu lucidamente intuito da G. VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e lo svolgimento dei Comuni italiani (secoli X-XIV)*, Pisa 1904, ora in *Medioevo italiano*, Firenze 1961, pp. 85-118. Si vedano anche le riflessioni di VOLPE in *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà. Secoli XII-XIII*, nuova edizione con introduzione di C. Violante, Firenze 1970 (I ed. 1902), pp. 18-51.

<sup>78</sup> CAMMAROSANO, *Comunità rurali e signori* cit., p. 8. In Liguria tra secondo XII e primo XIII secolo si hanno varie conferme di consuetudini a comunità già organizzate a Comune (ad es. Diano, 1177; Lingueglietta, 1238): cfr. F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti* cit., p. 39. L'Autore peraltro giustamente rileva come non sempre sia facile distinguere nettamente privilegi e carte di franchigia, statuti concessi e statuti liberamente deliberati (p. 29).

<sup>79</sup> P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, I: *Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze 1979, p. 155.

si signori al fine di controllare meglio la collettività locale, lasciando alla stessa tuttavia la definizione di certi rapporti interni, così come faranno in seguito i centri urbani, Siena compresa<sup>80</sup>. Un'organizzazione nei fatti comunale poteva esistere in assenza di atti, *brevia* e statuti probanti la nascita del Comune.

La necessità di gestire beni di utilizzo collettivo, come pascoli e boschi, in forme nuove e più autonome (con l'erosione di prerogative signorili) dette probabilmente un impulso e contribuì alla formalizzazione comunitaria e di momenti assembleari. Estremamente problematico è per noi valutare la presenza o meno di consuetudini anche di tipo organizzativo: si consideri che persino in età moderna fonti diverse registrano talora prassi consuetudinarie al di fuori dello statuto anche in aspetti fondamentali come quello assembleare<sup>81</sup>.

Nel primo Comune molto rimaneva affidato all'oralità: come ha rilevato François Menant, le regole del gioco derivavano “in buona misura dalla pratica, dal non-detto e in ogni caso per lo più dal non-scritto”<sup>82</sup>. Il sorgere dei Comuni – fatto in parte ‘eversivo’ – avvenne sulla scorta di situazioni ed equilibri di forza particolari: è avvolto, come la nascita delle stelle, da una densa nebulosità, squarciata solo al momento in cui l'entità formata inizia a brillare di luce propria, cioè, fuor di metafora, a compiere atti giuridici, a darsi regole, ad entrare in rapporto con altre entità<sup>83</sup>. Come ha colto bene Walter Goetz, “il primo sorgere del Comune fu un oscuro scandagliare sempre nuove possibilità; una complessità di atteggiamenti che richiama la corrispondente varietà dei titoli degli incaricati cittadini”; intanto il *conventus*, l'istituzione più importante, pur nella dipendenza signorile, “educa alla futura amministrazione autonoma, alimenta il senso

<sup>80</sup> Si deve peraltro considerare, com'è stato fatto in riferimento ad altre aree italiane, che in questa prima fase potevano esservi *Consules* espressione del signore locale e dunque non necessariamente attestanti la nascita del Comune. Cfr. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti* cit., p. 40.

<sup>81</sup> Su quest'aspetto sia consentito il rinvio al mio *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. 41-46.

<sup>82</sup> F. MENANT, *La prima età comunale (1097-1183)*, in *Storia di Cremona. Dall'Alto Medioevo all'Età comunale*, a cura di G. Andenna, Cremona 2004, p. 199.

<sup>83</sup> Volpe scriveva che, nella nascita di questi Comuni, “ci sembra di vedere un misterioso lavoro compiersi nelle viscere della terra ed un numeroso popolo di pigmei romperla, muoverla, agitarla” (VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., p. 19).

della comunità cittadina e offre probabilmente il terreno su cui si misurano le forze del signore e dei cittadini”<sup>84</sup>. La nascita del Comune non fu il prodotto di una teoria, ma un’evoluzione lenta innescata dalla crisi della situazione precedente<sup>85</sup>. *Boni homines*, poi detti anche *massari*, svolgono di regola incarichi determinati e temporanei e, nella loro duttilità, ci mostrano una fase dell’organizzazione comunale non ancora pienamente sviluppata.

Com’è stato osservato, in via generale, “la fase decisiva per l’ingresso nelle comunità della cultura amministrativa scritta si situa tra la seconda metà del XII e l’inizio del XIII secolo”, nel quadro dei mutamenti che interessarono i contesti urbani<sup>86</sup>.

Le attestazioni esplicite della presenza di Comuni rurali nel territorio senese risalgono alla seconda decade del Duecento<sup>87</sup>: Camigliano e Porrone sono già Comuni (retti da Consoli) nel 1212, al momento della sottomissione a Siena. Belmonte, Montegiovi, Potentino, Montepinzutolo, Montarrenti nel 1217. Dopo il 1220 i riferimenti si moltiplicano e si ha l’evidenza di una rete già formata di comunità istituzionalizzate in Comune.

Più difficile è avere informazioni sull’organizzazione interna di questi Comuni: sappiamo ad esempio che nel 1227 il Comune di Mensano aveva un Consiglio generale, che possiamo peraltro ipotizzare anche negli altri casi<sup>88</sup>. La situazione di Montieri, illustrata dai suoi *brevia* del 1219-1222, ci mostra una fase di transizione in cui predomina il carattere di patto giurato (*coniuratio*) nella costituzione di due *societates* o *compagnie* (di durata temporale predefinita), che non mostrano ancora pieni caratteri pubblici

<sup>84</sup> W. GOETZ, *Le origini dei Comuni italiani*, trad. it., Milano 1965 (1 ed. 1944), p. 90.

<sup>85</sup> *Ibid.*, p. 99. Potremmo ripetere le parole di Davidsohn sull’origine della civiltà comunale fiorentina: “il segreto del divenire è impenetrabile e alla fine di ogni indagine che cerchi di risalire dai fenomeni alle cause, sta la rassegnazione” (R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV/1, Firenze 1962, p. 3).

<sup>86</sup> A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell’alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Trento 2009, p. 19.

<sup>87</sup> Vi è dunque un ritardo rispetto ai territori dell’Italia settentrionale, simile a quello delle altre aree del centro della penisola. Ma non mancano, in Toscana, testimonianze della presenza di *Consules* in comunità minori già nel XII secolo, come ad Anghiari, nell’Aretino, soggetta all’Abbazia di Camaldoli, nel 1150: cfr. M. MODIGLIANI, *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, in “Archivio storico italiano”, s. IV, 6 (1880), pp. 225-260.

<sup>88</sup> VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese cit.*, pp. 236-238.



territoriali, perché obbligano solo i consociati. L'assemblea è l'insieme dei *coniuratores* e può deliberare all'unanimità. Ma emergono attribuzioni che oggi leggeremmo come 'pubblicistiche' nel potere giurisdizionale e di imposizione tributaria. Potremmo dire che siamo sulla via del Comune, ma non vi siamo giunti ancora. Le tappe sono costituite dalla fusione delle due *compagnie* (originariamente riferite a due contrapposte consorterie, l'una fedele a Siena, l'altra al Vescovo di Volterra), e quindi la costituzione, forse nei fatti prima che nel nome, di un Comune che assume i poteri pubblici in ambito territoriale.

Nel Duecento varie comunità iniziarono a contrastare apertamente le pretese signorili, che spesso ormai apparivano poco fondate su funzioni pubbliche, per il processo diffuso della c.d. 'patrimonializzazione della signoria': prerogative pubbliche, come l'amministrazione della giustizia, erano viste come una fonte di reddito più che come un servizio alla collettività<sup>89</sup>.

I signori dovettero giungere a patti con le *élites* delle comunità, determinandosi così nuove forme organizzative, di rappresentanza, di controllo. Il potere signorile non venne meno, ma si riorganizzò, concesse spazi, accettò limitazioni, prevede più ampi margini di libertà e di utilizzo delle terre<sup>90</sup>. Attestano ciò varie convenzioni o carte di franchigia (le c.d. *chartae libertatis*) redatte tra l'inizio e la metà del Duecento, come quelle di Tintinnano (1207)<sup>91</sup>, Abbadia San Salvatore (1212)<sup>92</sup>, Montisi

<sup>89</sup> CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale* cit., p. 27.

<sup>90</sup> Come ha osservato COLLAVINI, *I signori rurali* cit., pp. 16-17, "fu perciò soprattutto la più o meno completa fortuna del modello comunale (piuttosto che semplicemente l'espansionismo dei comuni cittadini) a determinare la crisi della signoria, tanto che per alcuni signori la perpetuazione dell'egemonia politica locale passò per la rinuncia ai poteri signorili, per l'inserimento nella compagine comunale e per il suo controllo più o meno formalizzato, per esempio attraverso il controllo della funzione podestarile".

<sup>91</sup> Concessa dal conte Guido Medico dei Tignosi, è trascritta in O. REDON, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena 1982, pp. 137-143. Anche se non sappiamo se sia la prima, essa è la più nota ed organica e fu già studiata da Zdekauer e Salvemini: cfr. L. ZDEKAUER, *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tintinnano (1207-1297)*, in "Bullettino senese di storia patria", 3 (1896), pp. 327-376; G. SALVEMINI, *Un Comune rurale nel secolo XIII*, in Id., *Studi storici*, Firenze 1901, pp. 1-37 = ID., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Milano 1972, pp. 274-297.

<sup>92</sup> Concessa dall'Abate del Monastero di San Salvatore ai consoli Petacio e Merisio in rappresentanza della comunità locale, è trascritta in REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 144-145.



(1218)<sup>93</sup>, Grosseto (1222)<sup>94</sup>, Torniella (1233)<sup>95</sup>, Trequanda (1254-55)<sup>96</sup> in cui si trovano specificate le prerogative signorili (per evitare abusi), l'attribuzione di competenze giurisdizionali e fiscali alla comunità<sup>97</sup>, la conversione di *servitia* personali in censi annuali, la possibilità di disposizione dei beni<sup>98</sup>.

Formalmente atti unilaterali sorti dalla benevolenza del signore, esse sono sostanzialmente bilaterali, perché contengono condizioni favorevoli alla comunità frutto di trattative e concessioni probabilmente serratamente contrattate. Si trattò dunque di "autonomie *reali*", cioè con contenuti effettivi, anche riguardo alla disponibilità delle risorse locali, oltre che alla libertà personale<sup>99</sup>. Prese forma dunque, di regola, una sorta di *diarchia* tra signore e comunità locale, bilanciata in modo variabile sulla base dei rapporti di forza insiti nelle diverse situazioni.

Con certezza sappiamo che la comunità di Abbazia San Salvatore ebbe anche duri contrasti con la signoria abbaziale, che giunse a far scomunicare una ventina di uomini del posto renitenti all'obbedienza<sup>100</sup>. Ma è

<sup>93</sup> Concessa da Guidone Cacciaconti e figli, edita in REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 145-147. Sulle vicende del rapporto tra comunità e signore qui si veda anche M. TULIANI, *Montisi. Vicende storiche di una comunità medievale*, Siena 1992.

<sup>94</sup> Concessa dai conti Aldobrandeschi, in conferma di precedenti accordi, a vari ufficiali del Comune grossetano.

<sup>95</sup> Concessa da Ranieri da Torniella e da suo figlio Alberto, edita in REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 147-151.

<sup>96</sup> Concessa da Ildebrandino e Ranuccio Cacciaconti, edita in REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 160-164.

<sup>97</sup> Il potere giudiziario è connesso alla percezione delle multe e dunque visto anche come una fonte di entrate; la bassa giustizia fu generalmente delegata ai Comuni, mentre spesso i reati più gravi rimanevano di competenza signorile, così come forse gli appelli. Cfr. REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 131.

<sup>98</sup> CAMMAROSANO, *Le campagne senesi* cit., p. 156; REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 97-103. Alla prima metà del Duecento risalgono anche le carte di *concordia* che limitarono i poteri signorili dell'abbazia di Sesto, in Lucchesia, a beneficio delle comunità soggette, studiate da A.M. ONORI, *L'abbazia di san Salvatore a Sesto e il Lago di Bientina. Una signoria ecclesiastica. 1250-1300*, Firenze 1984, p. 95.

<sup>99</sup> Ciò ha sottolineato, a proposito dei ricordati casi di Torniella e Trequanda, D. BALESTRACCI, *Signorie, comunità e città. Le autonomie nella Toscana medievale (XIII-XV secolo)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 185-205: 187.

<sup>100</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 104. Opposero una "sorda resistenza" alle richieste delle comunità anche i signori di Sarteano e Chianciano, castelli che non mancheranno comunque di

anche vero, e la storiografia più recente lo ha sottolineato (evitando di assumere come paradigma della nascita dei Comuni minori l'esito vittorioso di una 'lotta di classe' contro i signori)<sup>101</sup>, che vi fu talora collaborazione con il signore, più che opposizione.

L'affrancamento da prestazioni verso il signore rappresentò in ogni caso un momento importante nel processo di costituzione del Comune, poiché rese possibile maggiori margini di reddito per i contadini, aumentò la produzione e gli scambi commerciali.

Talvolta un'élite locale, composta da *militēs* ed ufficiali del signore, assunse un ruolo di mediazione e guida. Sappiamo come nella società medievale, dal IX secolo, il *miles* fosse divenuto una duttile figura-chiave: era il guerriero con armi pesanti e cavallo, consapevole di appartenere ad un ceto di professionisti delle armi, con una propria etica alla cui definizione molto contribuì la Chiesa, smorzando le durezze e le asperità del guerriero germanico tradizionale<sup>102</sup>. Il *miles* poteva non essere di discendenza nobile, la sua funzione difensiva, anche dei deboli, e l'adesione ad un sistema ritualizzato di valori e fedeltà ne nobilitava la figura a prescindere dal sangue, anche se ovviamente la discendenza da famiglie aristocratiche costituiva una base economica e culturale importante.

Altre volte gli assetti agrari permisero l'emergere di un gruppo di coltivatori piccoli proprietari con funzioni-guida, ma vi furono anche, specie nella Toscana meridionale, realtà rurali omogenee e poco differenziate, e queste ultime situazioni dettero vita alle contrapposizioni più nette tra comunità contadine e signore<sup>103</sup>. Insomma oggi generalmente si ritiene non più sufficiente una sola teoria e un unico tipo di cause per spiegare la genesi dei Comuni minori<sup>104</sup>.

diventare – forse proprio anche per la coesione sollecitata dal contrasto? – dei Comuni forti, vitali, tra i più organizzati di tutto il territorio senese.

<sup>101</sup> Cfr. R. CAGGESE, *Classi e Comuni rurali nel medioevo italiano: saggio di storia economica e giuridica*, I-II, Firenze 1907-1908.

<sup>102</sup> Cfr. F. CARDINI, *Alle radici della cavalleria medievale*, Firenze 1981, p. 315.

<sup>103</sup> Cfr. G. TADDEI, *Comuni rurali e centri minori dell'Italia centrale tra XII e XIV secolo*, in "Melange de l'École française de Rome. Moyen Âge", 123/2 (2011), pp. 319-334.

<sup>104</sup> Cfr. C.J. WICKHAM, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del Comune rurale nella Piana di Lucca*, trad. it., Roma 1995, pp. 199-254; L. PROVERO, *Dalla realtà locale alla complessità di un modello: Chris Wickham e le comunità lucchesi*, in "Quaderni storici", 100/1 (1999), pp. 269-283.

Le risorse locali appaiono ripartite tra la comunità e il signore: tipico il caso della selvaggina, di cui doveva essere consegnata al signore una porzione: ad esempio a Tintinnano un quarto del cervo o capriolo, testa e tre zampe del cinghiale<sup>105</sup>. Ma spesso, come ancora a Tintinnano, a Torniella e Trequanda l'uso del territorio (terre, pascoli, boschi, acque) viene largamente attribuito alla comunità, fatti salvi magari certi luoghi destinati al pascolo del bestiame di proprietà del signore<sup>106</sup>. Più attenzione quest'ultimo ripone nel controllo militare del castello, che presupponeva la completa collaborazione della popolazione, servizi di guardia e di tipo militare (*cavalcata*). Ma talora, come ad Abbadia San Salvatore, il libero uso di pascoli e di foreste (qui di rilevante valore) e la libertà di gestione, appare come una conquista della comunità piuttosto tardiva (di fine XIII secolo)<sup>107</sup>, frutto di un braccio di ferro con la signoria monastica, riluttante a farsi sfuggire un'entrata certa<sup>108</sup>.

Sicuramente l'uso delle risorse naturali e quello di infrastrutture ed edifici (con la loro cura, manutenzione e gestione), il coordinamento delle prestazioni verso il signore favorirono la strutturazione formale delle comunità, con cariche (*camerarius* o camerlengo, consoli, guardie etc.) e assemblee, con inevitabile caratterizzazione territoriale<sup>109</sup>.

Riguardo alla composizione sociale, da tempo ormai i dissodamenti e un aumento della produttività della terra, unitamente all'allentamento dei legami signorili, avevano favorito l'emersione di un ceto di piccoli e medi proprietari nelle comunità rurali, premessa per l'intensificarsi di scambi commerciali e dunque del fiorire di figure professionali (in primo luogo notai, ma anche medici, maestri) e imprenditoriali, legate all'artigianato ed al commercio, che tuttavia spesso mantennero possedimenti terrieri lavorati da altri. Si tratta di quella "borghesia di castello"<sup>110</sup>, di cui ha ben

<sup>105</sup> CAMMAROSANO, *Le campagne senesi* cit., p. 157.

<sup>106</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 111-112.

<sup>107</sup> *Ibid.*, p. 112.

<sup>108</sup> *Ibid.*, p. 128.

<sup>109</sup> *Ibid.*, p. 109.

<sup>110</sup> Come l'ha definita G. CHERUBINI, *Certaldo e la borghesia castellana. Nota su un tema di storia comunale toscana*, in "Rivista di storia dell'agricoltura", 42 (2002), pp. 3-11.

sintetizzato i caratteri un contributo di Giuliano Pinto, anche facendo il punto su una ormai consistente bibliografia sull'argomento<sup>111</sup>.

Si trattava di una fascia sociale intermedia tra la declinante aristocrazia tradizionale e quella dei contadini dipendenti, caratterizzata da un certo spirito di iniziativa economica, spesso in rapporti con il mondo cittadino (lo vedremo anche a proposito dei lanaioli di Radicondoli). La sua presenza rese più complessa la composizione sociale di molti centri minori, che, tra Due e Trecento, conservarono una sostanziale omogeneità solo nelle zone più recondite e meno sviluppate. Ma nel territorio senese anche la Maremma ed il Monte Amiata ebbero nel basso Medioevo realtà vivaci, non solo rurali e pastorali, ma legati alla lavorazione del legname e del ferro, alla produzione di olio, alle peschiere, all'estrazione mineraria e gli statuti locali ne danno piena conferma. Nei centri posti lungo le strade principali vi erano poi albergatori, osti e vetturali, di cui offrono parimenti testimonianza gli statuti.

Già nel primo Duecento<sup>112</sup> si riscontra pertanto nelle comunità rurali la presenza di *élites* con funzioni di guida e di una stratificazione sociale in *maiores*, *mediocres* e *minores*<sup>113</sup>, che permetteva comunque mobilità da una condizione all'altra<sup>114</sup>. Giuliano Pinto ricorda, sulla scorta di un testo normativo duecentesco di Anghiari, che per *maiores* si intendevano i *milites* (nelle nostre fonti indicati anche come *lambardi*, *domini*, di regola soggetti appartenenti all'aristocrazia locale, cavalieri in tempo di guerra),

<sup>111</sup> Cfr. G. PINTO, *La "borghesia di castello" nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XV). Alcune considerazioni*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. Vitolo, Napoli 2007, pp. 155-170.

<sup>112</sup> E la situazione risale almeno al secolo precedente: cfr. S. COLLAVINI, *Signoria ed élites rurali (Toscana, 1080-1225 c.)*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 124/2 (2012), <http://mefrm.revues.org/928>, pp. 1-19.

<sup>113</sup> CAMMAROSANO, *Comunità rurali e signori*, cit., p. 8. Sul concetto di *élites*, connotato da una certa indeterminazione e non coincidente con 'gruppo oligarchico', si vedano anche le considerazioni di G. CHERUBINI, *Le élites economiche e politiche tra campagna e città*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccini, G. Pinto, Siena 2009, pp. 589-599.

<sup>114</sup> Volpe riteneva il formarsi stesso di cariche comunali stabili il frutto di "una naturale selezione che porta i più ricchi a dirigere gli interessi collettivi" (VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., p. 101).

con *minores* si designavano i contadini lavoratori di terre altrui ed altri salariati, i *mediocres* con il ceto medio di cui si è detto<sup>115</sup>.

Non vi erano comunque rigidità in questa partizione, cioè non si trattava di ‘caste chiuse’, neppure per la condizione di *miles*, a cui potevano ascendere anche soggetti di rango sociale inferiore che riuscivano a raggiungere un certo livello di autosufficienza economica. Perciò è difficile, in genere, parlare di ‘oligarchia’, in senso vero del termine, come del resto per Siena stessa, come più volte ha sottolineato Ascheri. La ‘mobilità sociale’ fu notevole, sia in città che nel territorio, quasi per tutto il basso Medioevo.

Com’è noto, si deve soprattutto a due importanti contributi di Stefano Gasparri<sup>116</sup> e Jean-Claude Maire Vigueur<sup>117</sup> l’aver posto in luce il ruolo fondamentale dei *milites* come protagonisti dei Comuni urbani nella loro prima fase consolare. I *milites pro Communi* erano privi dell’investitura dell’ordine cavalleresco (propria dei *milites* per nascita). Una *militia* da intendere come gruppo sociale vasto, senza preclusioni legate alla feudalità o all’appartenenza alla nobiltà tradizionale, in cui, secondo Maire Vigueur, contava soprattutto una certa base economica per disporre di cavallo ed equipaggiamento bellico, nonché l’audacia necessaria per combattere – a differenza dei *pedites* – in prima linea. Ciò non vuol dire, ovviamente, che non vi fosse un cerimoniale, un sistema etico e simbolico, insomma una peculiare cultura dietro questa istituzione, apparendo poco probabile una mera equazione *miles-equitator* (cavaliere-cavallerizzo). Sappiamo che a Siena il cavalierato non implicava una condizione giuridica particolare, come talvolta accadeva invece in altre città (ad esempio a Bologna). A Siena, come ha osservato Giorgi, nel Duecento i *milites* costituivano “un gruppo relativamente aperto all’accesso di esponenti di famiglie prive di una tradizione cavalleresca, ma in corso di affermazione socio-politica”<sup>118</sup>. I nuovi

<sup>115</sup> “La fortuna di questo ceto – nota Pinto – il suo rapido arricchimento si realizzarono almeno in parte a scapito dei coltivatori, dipendenti o piccoli proprietari che fossero” (PINTO, *La borghesia di castello*” cit., p. 165).

<sup>116</sup> S. GASPARRI, *I ‘milites’ cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992.

<sup>117</sup> J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale*, trad. it., Bologna 2004 (I ed. Paris 2003).

<sup>118</sup> A. GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani nelle campagne: il caso senese*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale*, Atti del XV Convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e di arte (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, p. 147.

cavalieri venivano comunque “addobbati”, come si diceva, in una solenne cerimonia pubblica nel Campo, in occasione della festa dell’Assunta. Tale prassi è attestata dal 1227<sup>119</sup>. Che poi la cavalleria entro il contesto comunale fosse andata incontro ad un rapido declino, ad una ‘degenerazione’, come la vide Salvemini<sup>120</sup>, è altra questione, che qui poco rileva.

Non sembra dunque errato pensare che nel primo Comune urbano il civismo e l’*honor civitatis* fossero germogliati entro un’antropologia guerriera, che renderebbe plausibili anche la straordinaria mobilitazione collettiva, l’impressionante inquadramento della popolazione necessario per far fronte alle minacce esterne. Simili considerazioni, in attesa di indagini su una ben più scarsa documentazione, non sembrano potersi escludere per i Comuni minori, in genere sorti entro *castra* signorili in cui è certa la presenza di *milites*, magari di rango inferiore, sostanzialmente popolare, con una probabile apertura sociale simile a quella riscontrata nelle città.

La mancanza di un chiuso ceto aristocratico auto-referenziale, sottolineata da Maire Vigueur<sup>121</sup>, spiegherebbe la necessità di ricerca di un ampio consenso e coinvolgimento popolare, la presenza quindi di larghe assemblee ovunque attestate, nei Comuni grandi e piccoli, sin dai loro esordi<sup>122</sup>. Si sarebbe trattato dunque non già di una fase *sic et simpliciter* ‘aristocratica’, ma piuttosto ‘aristocratica-popolare’, all’insegna della mediazione.

L’espansione cittadina – prima di costituire un fattore di disgregazione, specie dal XIV secolo e fino alla tarda età moderna – contribuì a ridimensionare e circoscrivere, e poi spesso a togliere di mezzo del tutto, il potere signorile, anche se non vi fu affatto un’azione coordinata tra la città e i ceti superiori delle comunità, poiché erano portatori di motivazioni e interessi diversi: vi fu semmai una ‘convergenza oggettiva’<sup>123</sup>. Talvolta i Comuni cercarono la protezione cittadina in funzione antisignorile: Mensano ad esempio si svincolò dalla signoria dei Tolomei, approfittando

<sup>119</sup> *Ibid.*, p. 147.

<sup>120</sup> SALVEMINI, *La dignità cavalleresca* cit., pp. 113-121.

<sup>121</sup> MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 452-456.

<sup>122</sup> L’innovatività, l’importanza e l’accoglienza della riflessione di Maire Vigueur sul tema è ben sintetizzata da P. GRILLO, *Cavalieri, cittadini e Comune consolare*, in *I Comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a cura di M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi, Roma 2014, pp. 157-176.

<sup>123</sup> CAMMAROSANO, *Le campagne nell’età comunale* cit., pp. 29-31.

della frammentazione familiare, preferendo sottomettersi direttamente a Siena<sup>124</sup>. Siena appoggiò la comunità di Montisi per togliere potere ai suoi signori, i Cacciaconti, aderenti alla ribellione ghibellina del 1288, spostando a favore del Comune locale gli equilibri di potere precedenti<sup>125</sup>. Ma, come ha osservato Balestracci, non vi è “niente di più falso che pensare alla città come ad un alleato fisiologico delle comunità. Talvolta i comuni urbani, al contrario, rappresentano – dopo quello delle signorie locali – un secondo scoglio da superare”<sup>126</sup>. A volte Siena supporta i *domini loci* contro le comunità (come nell’Ardenghesca a metà Duecento), o si tiene del tutto fuori dai contrasti.

In questo contesto estremamente mutevole e complesso si giunse di frequente anche ad accordi e transazioni tra signori e comunità, spesso oggi perduti, ma di cui può considerarsi esemplare la carta della rocca di Tintinnano del 1207.

In seguito gli statuti si posero come elemento di certezza e di chiarezza tra più soggetti: signori, comunità (e le loro componenti interne), autorità superiori (città, Vescovi, feudatari) che rivendicavano il più ampio dominio territoriale. In vari casi sicuramente la proliferazione di statuti presso le Comunità deve molto all’espansione del potere cittadino, che portò, se non all’immediato esautoramento, al progressivo tramonto delle istituzioni signorili, alla perdita della loro autorevolezza. In questo nuovo spazio istituzionale, non colmato se non in parte dal Comune urbano, poterono svilupparsi ordinamenti locali, necessari per l’organizzazione interna e per far fronte agli impegni verso la dominante, dotati di una propria *iurisdictio* (non piena, più o meno ampia) verosimilmente, come abbiamo visto, ereditata da quella del *castrum* signorile.

##### 5. L’espansione senese tra liberazione e oppressione

L’ampliarsi della sovranità senese non seguì logiche precise ed uniformi: a volte si presentò come recupero di poteri pubblici in capo alla città, altre come nuove conquiste o acquisizioni patrimoniali e giurisdizionali,

<sup>124</sup> Cfr. BALESTRACCI, *Signori, comunità e città* cit., pp. 189-190.

<sup>125</sup> Cfr. TULIANI, *Montisi* cit., p. 15.

<sup>126</sup> BALESTRACCI, *Signori, comunità e città* cit., p. 190.



oppure ancora come acquisto di fedeltà ‘feudaleggianti’ o instaurazione di alleanze (situazioni peraltro assai mutevoli nel tempo)<sup>127</sup>. Per questo non si ebbe – come ha osservato Cammarosano – un’espansione omogenea ‘a macchia d’olio’, ma in zone discontinue, anche attraverso acquisti patrimoniali che interessavano questa o quella comunità<sup>128</sup>.

In linea di massima si può dire che l’espansione del potere senese nel territorio circostante assunse gradi e modi diversi soprattutto in rapporto alla distanza della città, ma con certe ‘asimmetrie’ di cui diremo.

Come un astro splendente, Siena beneficiò della sua energia, in misura decrescente con la lontananza, lo spazio circostante: sciogliendo il gelo di legami signorili, facendo fiorire attività produttive e scambi commerciali in sicurezza. Nel primo periodo di soggezione alla città il mondo rurale beneficiò in genere delle opportunità di commercializzazione dei suoi prodotti e tale aspetto positivo prevalse su quello negativo della tassazione: così, secondo Giuliano Pinto, “per tutto il XII e l’inizio del XIII secolo si deve parlare più di integrazione tra città e campagna che di conquista del contado”<sup>129</sup>.

Fu infatti questo anche un periodo di grande sviluppo della piccola e media proprietà contadina, nel quadro di disgregazione delle aziende curtensi e dei poteri signorili, con conseguente dinamismo sociale e creazione di nuovi margini di autonomia<sup>130</sup>.

Però alle comunità dei dintorni cittadini fu poi letale (dal secondo Duecento) la vicinanza dell’astro urbano: anziché beneficiare finirono per venire impoverite e devitalizzate: le loro istituzioni presto evaporarono e spesso non ne rimase nulla, neppure gli statuti. Al contrario si può consta-

<sup>127</sup> Cfr. P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al “Caleffo Vecchio” del Comune di Siena*, in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, V, Siena 1991, p. 40. L’Autore ricorda anche l’importanza delle acquisizioni immobiliari come base per l’estensione della giurisdizione, in un intreccio – che oggi può apparire singolare – tra ‘privato’ e ‘pubblico’, tipico dei tempi.

<sup>128</sup> “Una serie di ‘chiazze’ di dominio, per così dire, e ciascuna con una sua qualità ed intensità differente” (CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., p. 42). Ciò era dovuto, ovviamente, anche all’interferenza di altri poteri, cittadini o feudali, laici o ecclesiastici, sulle comunità.

<sup>129</sup> G. PINTO, *Premessa*, in *La costruzione del dominio cittadino* cit., pp. IX-X.

<sup>130</sup> Cfr. G. PINTO, *I rapporti economici tra città e campagna*, in *Economie urbane ed etica economica nell’Italia medievale*, a cura di R. Greci, Roma-Bari 2005, pp. 17-18.



tare che certi Comuni signorili nel Trecento (come Triana, a metà del secolo non ancora soggetta Siena e da questa assai distante) si dettero statuti corposi.

Una considerazione fondamentale da tenere presente è che il territorio senese non costituì mai un dominio omogeneo, ma un insieme di situazioni diverse in cui, con una certa approssimazione presente nelle fonti stesse, possiamo distinguere: 1) le immediate adiacenze urbane di diretta giurisdizione cittadina (le c.d. *Masse*), caratterizzate da assenza di veri Comuni e dunque da vuoto statutario; 2) il *comitatus*/contado, con Comuni soggetti ad un definito sistema fiscale (*tassa del contado*, gabelle) e con una *iurisdictio* limitata, che di regola escludeva ad esempio i reati più gravi, l'appello, il sindacato del giurisdicente; 3) un'area ulteriore (*districtus*/distretto) formata da Comuni legati a Siena da accordi particolari, detti *capitoli*<sup>131</sup>, con una *iurisdictio* più ampia e più consistenti prerogative esercitate *in loco*. Si tratta peraltro di aree non esattamente definite e distinte, non necessariamente concentriche e contigue, perché costituite, in realtà, da una *rete di singoli rapporti bilaterali* tra Comune di Siena e Comuni soggetti, di contenuti vari e mutevoli nel tempo. A fine Quattrocento i Comuni a contado erano un'ottantina (a cui si aggiungono qualche centinaio di Comunelli privi di giurisdicente e statuti, pur con una qualche minima organizzazione), mentre quelli capitolati giungevano ad una trentina, ma con territori spesso ben più ampi.

Partendo dalla città, incontriamo dunque situazioni di diversa subordinazione, di diverso legame giuridico con il Comune senese, con diversa ampiezza di *iurisdictio*: quest'ultimo è il concetto-chiave per la lettura corretta della realtà, più di quello – un po' anacronistico – di *autonomia*,

<sup>131</sup> Sulla problematica distinzione tra contado e distretto già si sono soffermati, analizzando la situazione delle comunità della Val d'Orcia nel Quattrocento, M. ASCHERI, D. CIAMPOLI, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Pienza 15-18 settembre 1988, a cura di A. Cortonesi, Roma 1990, pp. 83-112. Per la genesi di questi concetti, con riferimento al Senese, G. DE VERGOTTINI, *I presupposti storici del rapporto di comitatanza e la diplomazia comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in "Bullettino senese di storia patria", III s., 12 (1953), pp. 1-34.

che richiama l'idea di una derivazione, una delega di poteri da uno Stato centrale ad Enti locali. Qui invece i Comuni sono, per così dire, *originari*, preesistono di regola all'assoggettamento alla Dominante e questa costruisce il proprio territorio fedele rispettandone l'identità istituzionale, 'offrendo' e più spesso imponendo la propria protezione, esigendo lealtà, tributi e risorse, ma continuando a considerare le comunità soggette come il nucleo basilare, insopprimibile, dell'organizzazione civile<sup>132</sup>. Allo stesso modo è anacronistico figurarci un 'territorio statale' astratto: esso era soprattutto un insieme di comunità e di territori comunali definiti dall'azione concreta dei loro abitanti<sup>133</sup>.

Dopo le *Masse* vi era il *contado* e poi una zona con comunità federate, che è possibile indicare, per il periodo finale del Medioevo, come *distretto*. Ma in realtà, anche nelle zone più distanti da Siena, comunità a contado e federate si trovano distribuite nel territorio senza una logica apparente: non ha rilievo la circoscrizione diocesana, né le signorie territoriali del passato. La confusione nasce da fattori storici contingenti, da rapporti di forza mutevoli e tutto ciò non consente affatto, in realtà, di figurarci aree concentriche definite, se non con molta approssimazione e comunque dopo il Duecento.

Cerchiamo dunque di precisare meglio le peculiarità giuridiche di queste tre diverse situazioni.

La zona della *Massa* o delle *Masse*, poi dette anche *Cortine* (come in altre città toscane<sup>134</sup>), posta tra città e contado, inizialmente aveva un significato ecclesiastico, nel senso che faceva riferimento per i battesimi

<sup>132</sup> La puntualizzazione è suggerita dalla stessa scienza giuridica coeva (vedi i Commentatori trecenteschi). Il problema terminologico forse fa tutt'uno con quello, più sostanziale, di riconoscere le *comunità* come elementi fondamentali dell'organizzazione pubblica pre-moderna, ed il *legame vassallatico* (di matrice signorile) come meccanismo basilare di coesione, in un quadro di 'sovranità' parziali e coesistenti. Ciò non toglie poi che si possa già parlare di Stato nel Medioevo: basta però non confonderlo con l'idea moderna e questo non sempre riesce spontaneo.

<sup>133</sup> Nel Quattrocento gli uomini di Abbadia San Salvatore per l'Assunta accendevano un grande fuoco sul Monte Amiata "in segno di proprietà e dominio (statuto del 1434; V, 21): il dominio sul territorio si creava e manteneva anche con l'attività, con i segni, più potenti dell'astratta titolarità.

<sup>134</sup> Cfr. G. TADDEI, *L'organizzazione del territorio nella Toscana comunale (XIII-XV secolo)*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi, O. Muzzi, Firenze 2013, pp. 105-136, in specie p. 120.

al battistero della cattedrale cittadina<sup>135</sup>. In seguito assunse però anche un significato amministrativo: si distingueva dal contado per la fiscalità e l'esercizio dei pubblici poteri. Le piccole comunità delle Masse non avevano Rettore ma ricadevano direttamente sotto la giurisdizione delle magistrature cittadine e gli abitanti erano inseriti nei ruoli fiscali cittadini<sup>136</sup>. Le Masse sono caratterizzate da un assoluto 'vuoto statutario' ed una simile assenza di statuti nei dintorni della città è stata rilevata per molte altre realtà urbane medievali, come per le città lombarde, Bologna, Genova o Venezia<sup>137</sup>.

Oltre le Masse si estendeva il contado vero e proprio. Risale al 1217 l'imposizione di una fedeltà giurata generalizzata, anche e soprattutto militare<sup>138</sup>. Già intorno alla metà del Duecento Siena aveva sottomesso le casate nobiliari dell'area più prossima alla città: gli Scialenghi, i Berardenghi, gli Ardengheschi, iniziando la penetrazione nei territori dei Pannocchieschi e degli Aldobrandeschi, che proseguì nel periodo successivo.

Fu soprattutto dopo la metà del Duecento, con l'uscita di scena di Federico II e l'accantonamento di una prospettiva di restaurazione del potere imperiale nei territori italiani<sup>139</sup>, che Siena avviò un consapevo-

<sup>135</sup> Secondo Zdekauer la zona delle Masse apparteneva alla città sin dalla dominazione longobarda: cfr. L. ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262*, in *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano 1897 (rist. anast. Sala Bolognese 1974), p. LXIX.

<sup>136</sup> REDON, *Lo spazio di una città cit.*, pp. 95-96. Sulle Masse cfr. anche D. BALESTRACCI, S. BOLDRINI, *Le Masse di Siena nel Medioevo*, in *Siena, le Masse. Il terzo di città*, a cura di R. Guerrini, Siena 1994, pp. 13-26.

<sup>137</sup> G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in "Archivio storico ticinese", 32 (1995), pp. 177 e ss.; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova 2003, p. 82.

<sup>138</sup> I Senesi "fecero giurare a tutto el contado, distretto di Siena, vera e perfetta lealtà e sempre stare apparecchiato a tutti e' comandamenti del Comune di Siena" riferisce la *Cronaca senese dall'anno 1202 al 1362 con aggiunte posteriori fino al 1391 di autore anonimo della metà del secolo XIV*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini, F. Iacometti, Bologna 1931, p. 44.

<sup>139</sup> Ricordiamo che negli anni Quaranta del Duecento Federico II aveva fatto sentire il suo potere anche in Toscana mediante i suoi Vicari generali e, in particolare, un ufficiale imperiale esercitava parte dei pubblici poteri nel contado di Siena. Lo stesso Podestà cittadino venne talvolta nominato dall'Imperatore ed era previsto il versamento al fisco imperiale della decima parte dei proventi del contado: cfr. R. CAGGESE, *La Repubblica di Siena e il suo contado nel secolo decimo-*

le disegno politico di affermazione egemonica sul contado<sup>140</sup>, ritenuto fondamentale per assicurare alla città un adeguato approvvigionamento di derrate agricole alimentari. In altri termini, semplicemente, una città ormai cospicua per abitanti ed in espansione continua aveva bisogno di una larga fascia di campagna circostante per poter sfamarsi. Essa poi naturalmente costituiva anche un'indispensabile zona di sicurezza, strettamente controllata, intorno alla città ed una fonte di uomini a cui attingere per le attività belliche.

In quest'ottica si comprende l'attività svolta dal Comune di Siena riguardo al sistema viario del suo territorio. Essa, dapprima occasionale, divenne sistematica ed organizzata dagli anni Settanta del Duecento, con l'istituzione della magistratura dei sei *Domini Viarum*, sostituita nel 1291 da uno *Iudex Viarum*. Fu elaborato anche uno *Statutum Viarium* (1290-1299), una sorta di 'testo unico' di disposizioni in materia emanate nella seconda metà del Duecento<sup>141</sup>.

Il rapporto tra città e territorio rurale circostante si caratterizzava sotto profili diversi e tuttavia assai intrecciati: controllo politico-istituzionale, attraverso forme che richiamano da vicino i tradizionali rapporti tra comunità e signori territoriali; assoggettamento fiscale e ingerenza nella fruizione delle risorse naturali; instaurazione di nuovi assetti agrari produttivi (acquisizione di possedimenti *in loco* da parte di cittadini, poi interessati da modalità di conduzione lucrative).

In ogni caso Siena non ostacolò i Comuni del contado, ma – almeno inizialmente – li favorì. Siena vedeva nell'organizzazione comunale di luoghi assoggettati un aspetto positivo, ed essa costituiva probabilmente un elemento indispensabile per un proficuo rapporto per entrambe le parti. Nel 1283 Siena impose alle comunità del contado che ancora non lo aves-

terzo, Siena 1906 (ris. anast. Bologna 1983), pp. 22-24; D. WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, trad. it., Siena 2003, p. 148.

<sup>140</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 137.

<sup>141</sup> Cfr. TH. SZABÓ, *La rete stradale del contado di Siena. Legislazione statutaria e amministrazione comunale nel Duecento*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge – Temps Modernes", 87/1 (1975), pp. 141-186. Cfr. anche D. CIAMPOLI, *Le strade di Siena, ovvero come un Comune toscano della fine del Duecento gestiva la sua viabilità: con un cenno alle strade per Arezzo negli "statuti dei Viari"*, in *Tra due Romee: i collegamenti fra la Francigena e la via dell'Alpe di Serra*, Poggibonsi 1997, pp. 69-76.

sero fatto di formalizzarsi in Comune<sup>142</sup>. Ciò induce a ritenere, nonostante un'opinione di segno contrario, che il Comune rurale non debba, o almeno non debba necessariamente, essere visto come il naturale antagonista del Comune cittadino, quanto piuttosto un necessario interlocutore istituzionale<sup>143</sup>.

La ripartizione del territorio soggetto avveniva, a Siena come presso molte altre città italiane<sup>144</sup>, sulla base della suddivisione interna urbana: in questo caso i terziari (*terzi*) di Città, San Martino e Camollia, questi ultimi due in origine borghi poi inclusi entro le mura e aggiunti alla città vecchia, che si iniziò di conseguenza a designare, dalla seconda metà del XII secolo, con il nome di *Senae* (al plurale).

I terziari erano importanti ai fini del tessuto sociale, dell'organizzazione istituzionale interna, tanto che il Comune preferiva sempre organi e collegi di un numero di membri multiplo di tre, per consentire una rappresentanza paritaria dei terziari<sup>145</sup>, così come in tre lotti venivano suddivisi gli uffici del contado, per ricondurre anch'essi ad una partizione simile<sup>146</sup>.

In sostanza la suddivisione dei terziari fu proiettata all'esterno della città, sulle Masse e sul contado, fino a suddividere idealmente il territorio con i prolungamenti dei loro settori. Tali circoscrizioni, che ritroviamo

<sup>142</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., pp. 142-143. Ai primi del secolo scorso già Volpe sottolineava la difficoltà di controllo, da parte delle città, "se avesse di fronte a sé degli individui isolati e disgregati (...) e dove la città, nel suo cammino, non trova comunità organizzate e capi che le rappresentino, li istituisce essa senz'altro" (VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., p. 111). D'altro canto – possiamo aggiungere – nella coesione istituzionalizzata le popolazioni rurali potevano acquisire maggiori margini di prerogative e riconoscimento dalla Dominante, e dunque si tratta di dinamiche complesse, che potevano mutare di segno a seconda dei contesti e dei momenti.

<sup>143</sup> Su ciò si deve concordare con quanto già osservato da A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze 1997, p. 131.

<sup>144</sup> Per l'Italia settentrionale cfr. P. GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII – inizi XIV secolo)*, in *Le comunità rurali e i loro statuti* cit., p. 65.

<sup>145</sup> Il Consiglio generale era integrato, per trattare le questioni più importanti, da un'aggiunta (detta 'radota') di 150 cittadini ripartiti 50 per terziere: cfr. Statuto di Siena del 1310 (I, 244); sul tema si veda M. ASCHERI, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV)*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. Borgia, F. de Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria, V.I, Lecce 1995, p. 1143.

<sup>146</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., pp. 96-97.

con meccanismi simili in altre città tardo-medievali, venivano in rilievo soprattutto per l'esazione delle tasse e per l'arruolamento militare, forse fin dal primo Duecento<sup>147</sup>.

Ma inizialmente la città si avvale anche delle preesistenti circoscrizioni ecclesiastiche delle Pievi (Pivieri) e, nel primo Duecento, si pensò anche ad una complessiva organizzazione territoriale basata su di esse<sup>148</sup>: qui come non di rado altrove<sup>149</sup>. Tuttavia Siena finì per decidere di non incardinare una rete organizzativa funzionale e omogenea su quella dei pivieri (forse per non imbattersi nel problema della ridotta circoscrizione diocesana) e così preferì altre soluzioni<sup>150</sup>.

Intorno agli Sessanta del Duecento Siena si affermò la regola che ogni comunità soggetta dovesse essere governata da un Rettore senese, spesso in luogo di Consoli o altre figure preesistenti di estrazione locale<sup>151</sup>. Esso, designato da Siena o dalla comunità stessa (quando non era investito della carica il signore del luogo) rimaneva in carica per un anno ed era tenuto a risiedere pochi giorni al mese nel luogo, per l'amministrazione della giustizia nel rispetto dello statuto locale. Dunque appare evidente che l'ordinaria amministrazione spettasse in realtà ad ufficiali (come il Camerlengo) ed assemblee espressione della comunità<sup>152</sup>.

Come ha osservato la Redon, in ogni caso "il rettore occupa il posto del potere signorile, tale e quale è stato negoziato con la comunità rurale. Siena ne ha diffuso il modello nella seconda metà del Duecento partendo dalle signorie che aveva acquistato"<sup>153</sup>. I Comuni, come ha mostrato la stessa Redon per alcune situazioni eccezionalmente illuminate dalle fonti, tenevano ad eleggere da sé il Rettore (ancorché necessariamente senese)<sup>154</sup>.

<sup>147</sup> *Ibid.*, p. 98. Sul tema cfr. anche F. BOCCHI, *Attraverso le città italiane nel Medioevo*, Casalecchio di Reno 1987, pp. 7-22; G. CHIODI, *Tra la Civitas e il Comitatus: i suburbi nella dottrina di diritto comune*, in *Itinera. I percorsi dell'uomo dall'antichità ad oggi*, II: *Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana*, a cura di M. Antico Gallina, Milano 2000, pp. 191-286.

<sup>148</sup> TADDEI, *L'organizzazione del territorio* cit., p. 115.

<sup>149</sup> Cfr. ancora GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio* cit., p. 66.

<sup>150</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 100.

<sup>151</sup> Ovviamente preferiti al Rettore, come testimonia la riluttanza di Montefollonico riferita da REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 182. Lo statuto senese del 1262 (III, 349) estese a tutti i Comuni del contado l'obbligo di avere un Rettore.

<sup>152</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 109.

<sup>153</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 184.

<sup>154</sup> *Ivi.* Per lo più si trattava di *milites*: cfr. GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani* cit., p. 196.

I Rettorati erano, ai fini dell'attribuzione della titolarità, collegati ai terziari urbani a rotazione annuale, come avveniva per le cariche di governo della città. La recezione del giurisdicente senese non implicava affatto l'inclusione nel contado, poiché essa poteva essere contemplata in capitolarizzazioni, accanto ad altre clausole. Far ricoprire la suprema magistratura comunale da un cittadino di un'altra città non significava neppure consegnarsi del tutto nelle mani di quest'ultima, perché le funzioni normative e deliberative rimanevano in capo ad assemblee locali. Com'è ben noto, gli stessi potenti Comuni urbani ricevevano il proprio Podestà da altri Comuni, perché garanzia di essere *super partes* rispetto alle componenti sociali, alle famiglie ed alle fazioni del posto. Una funzione di garanzia e di esecuzione che caratterizzava in buona parte anche il Rettore, Podestà o Vicario dei Comuni minori, anche se qui si aggiungeva, com'è ovvio, una funzione di controllo del rispetto dei diritti e degli interessi della città.

Complicava il quadro la persistenza di signorie locali, i cui titolari avevano giurato fedeltà a Siena ed acquisito la cittadinanza, ma mantenevano prerogative pubbliche (comando e giustizia), esercitate direttamente o, soprattutto, tramite un proprio Rettore. È il caso, ad esempio, di vari castelli degli Ardengheschi e degli Scialenghi. In certi casi ebbe luogo addirittura una reinfudazione al signore una volta che questi aveva ceduto il castello a Siena<sup>155</sup> o, nel Duecento, la creazione di nuove signorie nel contado<sup>156</sup>.

Non è dubbio, dalle formule giurate di fedeltà, che si trattasse di una soggezione ricalcata su quella vassallatica feudale: “ego iuro fidelitatem, sicuti vassallus iurat fidelitatem domino suo, Comuni Sen. et... potestati”, recita un atto di assoggettamento di Scialenghi del 1214<sup>157</sup>. La Redon osserva che, alla luce dei giuramenti collettivi di fedeltà, Siena “ha preso il posto del sovrano feudale”<sup>158</sup>. “Tutti i comuni – nota la compianta studiosa francese, e non si può che concordare – che promettono fedeltà a Siena devono giurare, come i signori, di *difendere e salvaguardare i senesi nelle loro persone*,

<sup>155</sup> VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 231.

<sup>156</sup> Come ha osservato Giorgi, questa fase “neo-signorile” trovò inizialmente il favore del governo senese, ma poi, da fine Duecento, crebbe la diffidenza per timore di ribellioni e aumentarono il controllo e le istanze di accentramento. Cfr. GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani* cit., pp. 137-211, in specie pp. 189, 196.

<sup>157</sup> VISMARA, *Istituzioni e disciplina giuridica del castello senese* cit., p. 234.

<sup>158</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 210.



*nei loro beni e diritti*; Siena deve fare altrettanto. Questa tradizionale forma feudale, che tende a creare uno spazio di sicurezza, poteva trovare la sua realizzazione in due direzioni essenzialmente: giudiziaria e militare<sup>159</sup>. Non a torto, dunque, si è parlato di un “feudalesimo comunale”<sup>160</sup> e di ‘sincretismo’ tra vari modelli politici (romano-repubblicano e feudale).

Questa congerie di soggezioni e fedeltà diverse di comunità trovava un momento solenne di incontro nella festa dell’Assunta, con l’offerta rituale dei ceri, del valore prestabilito nelle capitolazioni o in base alle possibilità, che rimanevano esposti nella cattedrale senese fino all’anno successivo<sup>161</sup>. I rappresentanti delle comunità potevano ammirare la bellezza e la potenza della città, animata in quei giorni dalla corsa del Palio e da una grande fiera settimanale. Un momento solenne indispensabile per cementare l’alleanza.

Nel Trecento la figura del Rettore fu sostituita da quella del Vicario (già previsto come suo sostituto e detto nelle fonti *Vicarius*, *Vice Rector*, *Notarius officialis*), un notaio senese, designato in vario modo, talora di concerto con la comunità interessata<sup>162</sup>, in carica per sei mesi e deputato all’amministrazione della giustizia mediante l’applicazione dello statuto del luogo. Se già nel 1306 in una trentina di comunità vi era il Vicario-notaio<sup>163</sup>, come ha osservato Odile Redon, “il *vicarius notarius* prevale dopo il 1317 e soprattutto nel quarto decennio del secolo”<sup>164</sup>, per divenire, come ha scritto Barlucchi “una figura chiave nei rapporti città-comunità del contado”<sup>165</sup>. Infatti il Vicario-notaio assommava ora le funzioni tecniche

<sup>159</sup> *Ibid.*, p. 213. Del resto anche altrove: “signoria collettiva, il Comune si comporta come i grandi signori feudali” nota P. RACINE, *Dal “Breve” agli statuti: le tradizioni normative di Parma e Piacenza (XII-XIV secolo)*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile. Secoli XI-XV*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, p. 295.

<sup>160</sup> G. ALBERTONI, L. PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma 2003, p. 106.

<sup>161</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., pp. 150-151.

<sup>162</sup> Ricorda Barlucchi come tra il 1332 e il 1335 si giunse alla soluzione della creazione di una sorta di albo della categoria, con quota differenziata e progressivamente più onerosa a carico dei notai cittadini, comitatini e forestieri, e destinazione stabilita dai Nove, per cui le comunità non avrebbero più potuto esprimere preferenze, come consentito fino ad allora. Cfr. BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., p. 135.

<sup>163</sup> GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani* cit., p. 196.

<sup>164</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 153.

<sup>165</sup> BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., p. 135.



proprie del notariato e quelle che già erano del Rettore, rispetto al quale però poteva vantare una preparazione giuridica non richiesta in quello (obbligatoriamente solo cittadino senese). Tra i compiti previsti vi erano la convocazione e la direzione del Consiglio comunale (come i Podestà), l'amministrazione della giustizia a livello locale, la redazione dei verbali dei Consigli comunali e delle riforme, nonché dei negozi giuridici che coinvolgevano il Comune e di vari atti pubblici, come la memoria di ambasciate e missive inviate e ricevute e altro<sup>166</sup>.

Il corpo dei notai senesi, al quale si aggiungevano notai di varie comunità privilegiate, in rapido avvicendamento e spostamento da luogo a luogo, ebbe senz'altro una grande importanza nel plasmare il diritto statutario dei Comuni del territorio senese, proponendo modelli, suggerendo soluzioni altrove seguite, mettendo il proprio bagaglio di conoscenza tecnica al servizio dei locali organi deliberanti. Su questo importante aspetto torneremo necessariamente a soffermarci più avanti.

Nel 1310 il territorio fu distinto in nove Vicariati con a capo Capitani, con funzioni militari e giudiziarie penali<sup>167</sup>. Essi salirono a dodici nel 1332. Ma tale suddivisione non sostituì, ma si sovrappose a quella della proiezione dei terzi cittadini (con rilievo fiscale) e quella dei distretti podestarili (per la giustizia civile). Fu previsto che cinquecento uomini di comunità del contado dovessero mettersi, all'occorrenza, agli ordini dei rispettivi Capitani<sup>168</sup>.

Occorre comunque sottolineare che le circoscrizioni territoriali venivano sempre in rilievo come insiemi di comunità, e queste ultime continuavano a rimanere l'unità istituzionale di base, che direttamente si rapportava con Siena senza mediazioni<sup>169</sup>. Non sembra si siano qui sviluppate,

<sup>166</sup> *Ibid.*, p. 136.

<sup>167</sup> Cfr. CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., p. 103; U. MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico Stato senese*, Roma 1962, p. 5. I Vicariati erano quelli di *Castelfranco di Maremma*, *Sant'Angelo in Colle*, *Monticiano*, *Mensano*, *Berardenga*, *Scialenga*, *Val di Chiana*, *San Quirico*, *Percenna*.

<sup>168</sup> Una scelta, questa, poi forse ritenuta controproducente e pericolosa, che i Nove cercarono di abbandonare: CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., pp. 104-109, 118.

<sup>169</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 104; BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., p. 131; W.M. BOWSKY, *City and Contado: military relationships and communal abonds in fourteenth-century Siena*, in *Siena Renaissance studies in honor of Hans Bann*, ed. by A. Mohlo, J.A. Tedeschi, Firenze 1971, pp. 75-98.

come vedremo meglio più avanti<sup>170</sup>, strutture sovra-comunali come le Le-ghe del territorio fiorentino o i *parlamenta* pisani e lucchesi, sorti per supportare l'espansione urbana. Come ha osservato la Redon, “durante tutta la prima metà del XIII secolo, dunque, si cerca di organizzare il contado di Siena a partire dalla città; alla metà del XIV, l'assetto si fonda su un sistema di suddivisioni multiple – terzi, distretti e vicariati – la cui unità di base, o cellula, è sempre la comunità di castello o di *villa*”<sup>171</sup>. Una razionalizzazione dello spazio assai pragmatica, dettata, più che da astrazioni, da esigenze mutevoli e contingenti, per questo spesso incerta, in perenne evoluzione. Una soggezione diversificata anche all'interno del contado, sia sotto il profilo della fiscalità che sotto quelli dell'amministrazione della giustizia e dei poteri di comando.

Nessuna influenza nella suddivisione sembra riconducibile alle diocesi o alle precedenti signorie territoriali (Scialenga, Berardenga, Ardenghesca): forse volutamente non si tiene conto di questi elementi geografici, nell'imporre un ordine politico nuovo.

#### 6. 'Contado' e 'distretto': importanza e limiti d'una confusa distinzione

Anche se le fonti, nella loro frequente variabilità terminologica, non ci consegnano un quadro stabile e definito, è utile tenere presente la distinzione in contado (da *comitatus*, la circoscrizione un tempo soggetta al *Comes*) e distretto (*districtus* da *districtio*, l'immunità giurisdizionale), pur considerando che essa si trova maggiormente delineata nel territorio fiorentino, mentre in quello senese, almeno tra Due e Trecento, rimane incerta<sup>172</sup>.

Tale incertezza può trovare spiegazione nell'evoluzione storica dei concetti di *comitatus* e di *districtus*, a cui dedicò ampia attenzione Giovanni De Vergottini<sup>173</sup>, pur precisando che l'espansione comunale non può, in

<sup>170</sup> Nel § 7 di questo capitolo.

<sup>171</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., p. 105.

<sup>172</sup> *Ibid.*, p. 113.

<sup>173</sup> Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in “Studi senesi”, 43 (1929), pp. 347-481, poi in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, I, Milano 1977, pp. 3-122; ID., *I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e la diplomazia comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in “Bullettino senese di storia patria”, III s., 12 (1953), pp. 1-34, poi in *Scritti* cit., pp. 205-240.

realtà, essere ricondotta a titoli giuridici derivativi, poiché essa instaurò un ordine di tipo nuovo, senza molte preoccupazioni dottrinali, adoperando ‘materiali da costruzione’, ovvero concetti, preesistenti.

Si trattò, anche qui, di “uno spazio costruito dall’agire politico”<sup>174</sup>. Per il territorio senese, secondo De Vergottini, il Comune intese il *comitatus* – *episcopatus* non come dipendenza diretta ed immediata, istituzionalmente assorbente, ma come controllo che non escludeva diritti, privilegi, prerogative in capo alle comunità. La ‘protezione’ è l’idea caratterizzante che andò con il tempo proponendosi: “il comitato deve insomma la *reverentia* alla città comunale, deve rispettarne l’*honor*, viene considerato dipendente da essa come le membra dal capo, come i figli dalla madre; il comitato deve vedere nella città comunale la sua *naturale, legittima protettrice*”<sup>175</sup>. Nel Duecento si accentuerà la similitudine, inizialmente sfumata, *Civitas* – *Mater* / *comitatenses* – *fili*, con allusione ad un’obbligazione ‘naturale’, fondata su una legge morale, che doveva escludere necessariamente ogni atteggiamento ribelle<sup>176</sup>.

*Districtus* avrebbe invece inizialmente indicato, secondo la ricostruzione di De Vergottini, sin dalla prima espansione comunale, il territorio *effettivamente* giunto nel potere, nella *fortia* e *iurisdictio* del Comune, a differenza del *comitatus-episcopatus* idealmente rivendicato. Dunque nella prima fase di espansione il *districtus* era più ristretto del *comitatus*. Successivamente, e ben presto, con l’espansione cittadina, il primo raggiunse l’ampiezza del secondo: i due giunsero a coincidere e così divenire pressoché sinonimi, interscambiabili o usati congiuntamente in endia-

<sup>174</sup> G. FRANCESCONI, *Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell’Italia centrale*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 123/2 (2011), <http://mefrm.revues.org/636>, p. 2.

<sup>175</sup> DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in *Scritti cit.*, p. 65.

<sup>176</sup> *Ibid.*, pp. 66, 71-72. Sul tema cfr. anche A.I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 89; F. BOCCHI, *Attraverso le città italiane nel Medioevo*, Casalecchio di Reno 1987, pp. 32-35. Ricorderei anche il risalente contributo di P.S. LEICHT, *Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno. Contribuzione alla storia dell’“università” medievale*, Udine 1904. In Italia settentrionale i primi riferimenti documentali a contadi cittadini risalgono agli anni Trenta del XII secolo, pur di incerto significato, trattandosi del tutto di realtà *in fieri*, embrionali. Poi fu la Dieta di Roncaglia (1158) a contribuire molto al riconoscimento di poteri cittadini nel territorio circostante e dunque a porre le premesse dei futuri sviluppi, come osserva FRANCESCONI, *Scrivere il contado cit.*, p. 6.

di<sup>177</sup>. Cammarosano ha peraltro giustamente osservato che l'espansione al di fuori del contado storico non fu tarda, ma già nella prima fase comunale, come attestano i casi di Montieri e Chiusdino (1137), Radicofani (1139), Montepescali (1147), Grosseto (1151)<sup>178</sup>.

A Siena non si affermò invece l'uso di *episcopatus* come sinonimo di *comitatus* per il motivo che la città aveva un territorio diocesano ristretto e dunque si mantenne al primo termine solo un significato ecclesiastico, non esteso al governo civile come invece si riscontra spesso altrove<sup>179</sup>.

In una fase ulteriore il *districtus* oltrepassò in ampiezza il *comitatus* ed andò configurandosi la situazione che è dato osservare nel periodo più tardo del Medioevo senese (come anche nel Fiorentino, nel Pisano, nel Genovese e in altre aree). In questa fase, all'assoggettamento effettivo di comunità già incluse nel *comitatus* storico, che si faceva precedere da una *recognitio* di tale circostanza, premessa legittimante ad una soggezione definita nel dettaglio, si aggiunsero le *submissiones* di comunità storicamente site oltre il *comitatus*, poste magari in altri contadi o in domini territoriali signorili.

Qui il *districtus* assunse il significato di un territorio fedele extra-contado (fonti chiare in tal senso sono quelle fiorentine) basato sulla libera volontà del Comune minore di divenire, mediante un *foedus* (*impar*, certo, ma pur sempre un accordo bilaterale) fedele e soggetto in parte alla *iurisdictio* del Comune cittadino. In proposito De Vergottini ha posto in luce come il Comune cittadino tendesse talvolta, non molto fondatamente, ad assimilare (almeno nel linguaggio diplomatico) la condizione di questi Comuni federati a quelli del contado.

L'assimilazione ai *veri, legiptimi et naturales comitatini* di nuovi *distrectuales, comitatini* 'aggregati', cioè acquisiti, avrebbe preparato in via

<sup>177</sup> DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in *Scritti* cit., pp. 90-92.

<sup>178</sup> Cfr. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., p. 41.

<sup>179</sup> DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in *Scritti* cit., p. 106. Non vale del tutto per Siena dunque quanto Vaccari ha osservato in via generale: "i Comuni, muovendo alla conquista del contado, tendono a far corrispondere il proprio dominio agli antichi confini della Diocesi, cioè di quella circoscrizione territoriale entro i limiti della quale già si erano adagiati i ducati longobardi ed i comitati franchi". In questa area, generalmente, l'alta giurisdizione era ricondotta al titolare del *comitatus* stesso ben prima del sorgere dei Comuni. Cfr. VACCARI, *La territorialità* cit., p. 22.

teorica un'omogeneità di soggezione atta a dar luogo ad una compagine statale uniforme<sup>180</sup>. E talvolta, addirittura, come nel caso di Abbadia San Salvatore e Sarteano nel 1265 o di Monteguidi nel 1303, si scrisse nei documenti che tali Comuni già facevano parte del contado storico (cosa del tutto falsa), al fine di rafforzare i nuovi legami con Siena<sup>181</sup>. Giustamente dunque De Vergottini vede nell'operato dei notai e dei cancellieri comunali una "esasperata e interessata volontà di dare una base di legittimità alla espansione territoriale politica del proprio Comune"<sup>182</sup>. Costruzione teorica e sperimentazione politica pragmatica andarono di pari passo, portando ad una ristrutturazione, ad un ripensamento innovativo di elementi tradizionali.

In proposito però occorre aggiungere alle considerazioni di De Vergottini, basate sullo studio attento di formule diplomatiche, che il quadro risultante dai poteri effettivamente esercitati dai Comuni soggetti (*potestas statuendi*, prerogative giudiziarie, sindacato del giusticente senese, tassazione, gestione del territorio) mostra con evidenza che nei secoli XIV e XV era importante la distinzione tra Comunità 'capitolate', poste fuori del contado storico (dunque appartenenti al distretto) e Comunità 'a contado', nel senso che le prime si presentano senz'altro come più libere ed 'autonome', meno gravate dai pesi imposti dalla Dominante. Insomma, al di là delle formule di assoggettamento, il passato istituzionale e le tradizioni di governo (che non potevano essere cancellati d'un tratto dalla mano di un notaio), mantenevano un loro forte significato al momento di intendere e applicare i patti, tanto che alla similitudine delle formule generali (ma non delle clausole particolari, che potevano differire molto), faceva riscontro un'eterogeneità di esperienze davvero notevole.

Inoltre, a complicare il quadro, la stessa condizione dei Comuni 'a contado' appare tutt'altro che uniforme, pesando molto, nella definizione concreta del rapporto, la coesione socio-economica e, di conseguenza, la forza di contrattazione tra le Comunità stesse ed una capitale in declino, in grado di poter controllare appieno solo le zone nevralgiche dal punto di vi-

<sup>180</sup> DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in *Scritti cit.*, pp. 212-213.

<sup>181</sup> *Ibid.* cit., pp. 226-233.

<sup>182</sup> *Ibid.* cit., p. 240.

sta militare e produttivo. Perciò è certamente vero, come è stato osservato, che “se si guarda alla realtà di fatto, anziché ai programmi amministrativi, distretto e contado sono assai meno contrapposti di quanto si sarebbe portati ad ammettere”<sup>183</sup>.

Il contado assunse dunque in età comunale una valenza diversa da quella alto-medievale, avendo la sua base nel potere cittadino e non più in quello regio o imperiale. Già nella terza decade del Duecento il contado indica uno spazio noto e controllato giuridicamente, tassato e sfruttato economicamente, dove uomini e merci possono circolare con sicurezza, sotto l’ala protettrice della forza cittadina. Nel corso del Duecento si andarono configurando a tal fine strutture amministrative, poi meglio precisate<sup>184</sup>. Difesa della pace e giustizia sono gli aspetti essenziali – certo non nuovi – del potere cittadino che si irraggia sul territorio. L’imposizione fiscale ne consegue, ai fini del reperimento delle risorse necessarie a farvi fronte.

L’area del contado senese si presenta come allungata nella direttrice nord-sud, seguendo la via Francigena, fondamentale elemento di collegamento tra i Senesi ed i propri possedimenti nella campagna. I confini del territorio erano delineati dalla rete di *castra* fedeli: insediamenti, più o meno grandi, muniti di fortificazioni, di cui l’esercito senese poteva disporre e sulla cui solidarietà assoluta poteva contare<sup>185</sup>. Nel Duecento la loro consistenza demografica variava tra cento e più di duecento uomini adulti<sup>186</sup>.

Alcune comunità, dal secondo Trecento, furono ‘beneficiate’ della concessione della cittadinanza senese, con inserimento nei ruoli contributivi della città. Si tratta di Montalcino, Asciano, San Quirico d’Orcia, Mensano, Monteriggioni, Gerfalco, Travale, Castel della Selva, Chiusdino (anche Buonconvento dal 1481), in zone interessate da investimenti fondiari cittadini<sup>187</sup>.

<sup>183</sup> M. ASCHERI, *Stato, territorio e cultura nel Trecento: qualche spunto da Siena*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa 1988, p. 172.

<sup>184</sup> REDON, *Lo spazio di una città* cit., pp. 89-113.

<sup>185</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 29-30.

<sup>186</sup> *Ibid.*, p. 97.

<sup>187</sup> GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., p. 28. Bowsky ricorda peraltro come gli uomini di Mensano ottennero la cittadinanza senese in cambio della sottomissione; quelli di Casole nel 1314: W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, trad. it., Bologna 1986, p. 41.

Il provvedimento della concessione della cittadinanza aveva effetti sulla tassazione e sullo *status* richiesto per ricoprire certi uffici al servizio della Repubblica, ma non implicava un'estensione normativa degli statuti cittadini alle comunità interessate, che mantenevano infatti i propri<sup>188</sup>.

Dubbio rimane se tali concessioni di cittadinanza potessero considerarsi un beneficio o piuttosto un onere aggiuntivo: Chiusdino, ad esempio, nel 1433 chiese di rinunciarvi e di tornare ad essere una normale comunità 'a contado', pagando la relativa tassa ordinaria e ciò ottennero nel 1435. Forse, come ha osservato Donatella Ciampoli, che ha studiato la vicenda chiusinese, "la morale che si può trarre dalla vicenda, potrebbe essere così riassunta: meglio vivere da poveri 'contadini', piuttosto che ricevere l'onore di diventare cittadini senesi, perché il costo di tale beneficio risulta troppo alto da sopportare": insomma una *cittadinanza scomoda*<sup>189</sup>.

I cittadini e assimilati (come gli abitanti delle *Masse*) venivano tassati mediante l'inserimento nei ruoli contributivi della *Lira* di Siena, mentre nel territorio erano le comunità che assumevano l'obbligo verso Siena di corrispondere le tasse, provvedendo da sé alla ripartizione del carico tra i propri membri. A questo proposito acquisiva significato la distinzione tra comunità *a contado* e comunità *capitolate*, genericamente soggette alla superiore *iurisdictio-districtio* senese. Erano queste comunità legate a Siena da un *foedus*, un patto di soggezione in cui si stabilivano le condizioni di alleanza (tributi, aiuto militare, ripartizione delle competenze giudiziarie e altro).

Si trattava di situazioni variabili da caso a caso, passibili di rinegoziazione, ma spesso anche assai durature e, di regola, rispettate. In molti casi i capitoli di soggezione vennero confermati nel periodo mediceo e rimasero validi in età moderna.

<sup>188</sup> M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, con contributi di M. Ascheri, E. Brizio, M.A. Ceppari, D. Ciampoli, E. Mecacci, Siena 1993, p. 35.

<sup>189</sup> D. CIAMPOLI, *Uno sguardo alla storia della comunità di Chiusdino e al suo statuto tardo-quattrocentesco*, in *Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti, presentazione di D. Ciampoli, Siena 1998, p. 13. Sulla concessione della cittadinanza ad Asciano, che anche qui non evitò varie lamentele successive in ordine alla tassazione, cfr. D. CIAMPOLI, *Introduzione*, in *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, a cura della stessa, con la collaborazione di L. Pianigiani, Siena 2000, pp. 17-21.



Le prime soggiacevano alla *tassa del contado*<sup>190</sup>, già presente nel Duecento, le altre ai tributi pattuiti nei singoli patti o capitoli di assoggettamento, diversi da caso a caso. In realtà sembra che una certa disomogeneità e pratiche di contrattazione caratterizzassero anche le comunità del contado, a conforto dunque della varietà di situazioni a cui si accennava.

La contrattazione, il venire a patti, stipulare cioè un *foedus* con i Comuni minori fedeli, costituiva una prassi costante, che affondava le proprie robuste radici nel periodo signorile e continuò, pur ridimensionata, ad essere presente (magari con altri soggetti) per tutta l'età moderna. È difficile pensare che possa aver contribuito ad avallare questo meccanismo istituzionale l'esempio delle città federate, beneficiate di una loro autonomia, anche normativa, del mondo romano repubblicano (IV – I sec. a.C.). Soprattutto credo si debba considerare il modello feudale-vassallatico, largamente ed a lungo in uso anche nelle vicine *Terrae Ecclesiae*, in cui la soggezione ad un *superior* coesisteva con ampi margini di auto-organizzazione.

Comunque sia, appare evidente che anche a Siena, pur se forse in modo meno netto che a Firenze<sup>191</sup>, si avesse la consapevolezza di una distinzione tra 'contado' e 'distretto', come per primi hanno posto in luce Mario Ascheri e Donatella Ciampoli, analizzando la situazione delle comunità della Val d'Orcia nel Quattrocento<sup>192</sup>. Ed è sicuramente una distinzione di grande significato sia sotto il profilo giuridico-istituzionale, sia sotto quello delle più varie implicazioni politiche e socio-economiche. Dal primo punto di vista, per quanto qui più immediatamente interessa, è possibile senza dubbio mettere in relazione alla privilegiata situazione

<sup>190</sup> Alla tassazione delle comunità del contado è dedicata la più antica legge senese che ci è pervenuta, del 1208, su cui cfr. M. ASCHERI, *Siena nel 1208: immagini dalla più antica legge conservata*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena* cit., pp. 40-66. Sulla ripartizione in classi contributive delle comunità del contado nel Quattrocento cfr. GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., pp. 597-610.

<sup>191</sup> Non manca in effetti una certa confusione: lo statuto senese del 1262 usa un po' come sinonimi i termini 'contado', 'distretto', 'giurisdizione': cfr. REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 23.

<sup>192</sup> ASCHERI, CIAMPOLI, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena* cit., pp. 83-112. Cfr. anche ASCHERI, *Stato, territorio e cultura nel Trecento* cit., pp. 165-181. Nella Liguria statutaria studiata da Rodolfo Savelli il *districtus* (o *episcopatus*) indicava invece quello che nel senese è il contado, ma anche qui esisteva una tipologia ulteriore di comunità legate alla Dominante attraverso capitoli: cfr. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., pp. 81-87.



di Comune ‘capitolato’ una più consistente *potestas statuendi*: con ogni evidenza sono i Comuni federati quelli che ci hanno lasciato gli statuti più corposi, tendenzialmente strutturati per accogliere anche molti aspetti ignorati nelle redazioni statutarie del contado, come una normativa dettagliata sugli obblighi del Podestà, sul processo (talora anche in sede di appello), sui reati più gravi, sull’organizzazione del territorio e sulla gestione delle risorse locali, sui rapporti con soggetti esterni ed altro<sup>193</sup>.

Altre prerogative che si riscontrano, pur in varie forme e gradazioni, nei Comuni capitolati del ‘distretto’ (e non in quelli a contado) riguardano la possibilità di eleggere il proprio giurisdicente (ma non sempre prevista), la gestione in proprio di vari tipi di gabelle, la gestione in qualche caso della fortezza (solo a Chianciano e Sarteano), la non soggezione alla ‘tassa del contado’ ma al pagamento di un censo annuo fissato nella capitolazione (in modo diverso da caso a caso), la gestione delle risorse naturali locali. A tal proposito, la grossa differenza era data dalla disponibilità di consistenti beni comunali, come bandite di pascolo e boschi, che rendevano i bilanci dei Comuni capitolati del tutto diversi da quelli delle depauperate comunità a contado: ma questo è un elemento di fatto, determinato dalla scarsa penetrazione della proprietà cittadina, e non da una preclusione alla proprietà di beni per i Comuni del contado.

Gli statuti e l’articolazione dei Comuni federati sono più simili a quelli dei Comuni città-Stato che non a quelli delle Comunità rurali del contado, nel senso che i meccanismi istituzionali e le soluzioni giuridiche adottate sono analoghi. Forse anzi le più ridotte dimensioni e la minore conflittualità interna, i minori problemi di ordine pubblico, consentivano un migliore funzionamento dell’istituzione ed una più intensa partecipazione popolare. Si potrebbero quasi dire città-Stato in scala ridotta, prive di un territorio soggetto (e dunque delle molte norme statutarie che i grandi Comuni urbani ad esso indirizzavano), prive di indipendenza politico-diplomatica e militare (e dunque senza una disciplina in questi aspetti).

<sup>193</sup> Anche per il territorio fiorentino si registra – e già fu notato da Pompeo Neri nel Settecento – una diversità di complessità e contenuti (ovvero di soluzioni giuridiche) tra gli statuti del contado e quelli del distretto. Cfr. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale* cit., p. 338, ove si richiama P. NERI, *Discorso primo tenuto nell’adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana*, in G.B. NERI BADIA, *Decisiones et responsa iuris*, II, Florentiae 1776, p. 502.

Pensiamo a Comuni consistenti, con robuste normative e prerogative, come quelli di Massa Marittima, Chianciano, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Grosseto e altri dell'area maremmana, Lucignano in Val di Chiana e Montepulciano (quest'ultimo poi passato dalla parte fiorentina).

Altri Comuni contavano su capitolazioni meno favorevoli, altri pur capitolati risultano poi inseriti nella tassazione del contado (ad esempio, nella zona a ovest di Siena è il caso di Belforte, Radicondoli, Monteguidi e Casole, in Maremma di Montorsaio, Montepescali e Montemerano). Dunque non è forse corretto figurarci il contado e il distretto come due categorie dai contorni nitidamente distinti. Vi è tra le due una zona fluida, incerta ed instabile, in cui la presenza di capitoli può non bastare ad essere fuori dal contado e, d'altro canto, la loro assenza può non incidere sul riconoscimento (anche tacito) di varie rilevanti prerogative giurisdizionali e statutarie o di benefici di altro tipo<sup>194</sup>.

Si passa per gradi da situazioni-limite di Comuni quasi 'autonomi', cioè con ampia *iurisdictio*, ovvero molte prerogative, a Comuni quasi del tutto controllati da Siena, in cui si ricorreva molto al diritto senese in virtù della cittadinanza dei proprietari di terre *in loco*.

Fra i due estremi, non paragonabili giuridicamente, e dunque neppure per quanto concerne gli statuti, ma anche dal punto di vista economico e sociale, una varietà di situazioni, con differenti obblighi e privilegi, all'insegna della massima eterogeneità e dell'evidente assenza di ogni 'moderna' uniformità amministrativa<sup>195</sup>. Il patto di sottomissione ha i caratteri di una *societas*: impari, sbilanciata, ma modulabile sulla diversità di situazioni. Di regola si richiede il giuramento collettivo dei membri della comunità<sup>196</sup>.

<sup>194</sup> Come hanno osservato Ascheri e Ciampoli, "la distinzione tra contado e quell'area di 'non contado' che proponiamo di unificare per comodità sotto la nozione di 'distretto' ha una base reale che non può essere trascurata anche al di fuori dell'ambito istituzionale. Ma non è neppure una distinzione da sopravvalutare: in ogni momento c'erano anche località del contado che godevano di provvidenze speciali che le avvicinavano a quelle del distretto", come, nel caso della Val d'Orcia, quelle di Castiglioni, Rocca e Contignano. Cfr. ASCHERI, CIAMPOLI, *Il distretto e il contado* cit., p. 105.

<sup>195</sup> A ragione Balestracci osservava, a proposito delle autonomie nella Toscana tardo-medievale, che "siamo di fronte ad un arcipelago disperante di situazioni differenti le une dalle altre" (BALESTRACCI, *Signorie, comunità e città* cit., p. 204).

<sup>196</sup> Cfr. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., pp. 5-81.

Nel Senese non si giunse mai “quasi a trasformare tutto lo Stato in un grande contado della capitale”, esito altrove talora riscontrato dalla storiografia<sup>197</sup>. Si trattò dunque di uno Stato non del tutto “semplice” (in virtù della debolezza delle comunità): sicuramente esistevano al tempo Stati molto più complessi (come, senza andare lontano, quello della Chiesa), ma la storia ha conosciuto ben altri momenti di vera semplificazione, come l’Ottocento, anticipato in Toscana dall’età riformatrice leopoldina.

Siena perseguì ripetutamente una politica di tutela dei possedimenti dei cittadini nel contado, cercando sempre di distinguere i loro *allodi* (di piena proprietà privata) dai fondi (*tenimenta*) di persone soggette alle signorie locali, che spesso concretizzavano un dominio diviso (quelli ricevuti in enfiteusi vedevano coesistere un dominio diretto nel concedente ed un dominio utile nell’enfiteuta). La tutela del *dominium* fondiario fu una priorità sia per Siena che per il ceto di piccoli proprietari delle comunità, come dimostrano sia gli statuti cittadini che quelli rurali. Ma occorre precisare. Inizialmente sia la città che le comunità si mossero nella stessa direzione (limitazione delle prerogative signorili). In seguito, con la massiccia acquisizione di terre da parte di cittadini (ricchi borghesi, nobili, enti, ma anche ceti più umili, contadini inurbati fortunati, passati da conduttori a concedenti), condotte a mezzadria, si rese evidente che la tutela della proprietà acquisiva valenze diverse a seconda dei casi: una cosa era la piccola proprietà locale, altra i possedimenti (spesso anche assai estesi) di soggetti esterni, che indebolivano le comunità rurali e drenavano ricchezza verso la città.

La città nella fase iniziale della sua espansione, perseguendo le sue mire, favorì indirettamente le comunità rurali ridimensionando il potere signorile, ma in un secondo momento fu causa, per lo meno nel contado più prossimo alla città, di una potente azione disgregatrice delle comunità stesse, i cui territori vennero fagocitati dalla città e sfruttati, razionalmente ma pesantemente, tramite una fitta rete di poderi mezzadrili<sup>198</sup>. Si può

<sup>197</sup> G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, p. XVIII.

<sup>198</sup> Ciò lo aveva colto bene già Caggese nel suo libro del 1906 dedicato al contado senese: “quando le Comunità rurali, e ciò in ogni parte d’Italia, si erano decisamente dato un proprio go-

affermare che la ‘conquista del contado’ “fu processo dagli esiti entusiasmanti”<sup>199</sup> se si guarda al fenomeno dal punto di vista cittadino, non certo da quello delle comunità ‘conquistate’.

Il fabbisogno alimentare della città, le spese per l’edilizia e la difesa, gli sforzi bellici soprattutto imponevano uno sfruttamento duro delle terre del contado, qui come in altre zone urbanizzate della penisola<sup>200</sup>. Il contado era considerato un po’ un’appendice della città, al servizio di questa, quasi un suo giardino o orto privato. Come ha scritto Caggese, “l’organismo vitale della città dominatrice, come immenso albero, succhiava fin dagli estremi confini del Contado la linfa necessaria al suo rigoglioso sviluppo”<sup>201</sup>.

Ciò avvenne in modo particolare da quando, nel corso del Trecento, la crisi delle attività bancarie e mercantili condusse molti facoltosi ad optare per una vita di rendita dai loro possedimenti terrieri (appunto condotti a

verno e giuridicamente, oltre che realmente, avevano affermata la loro indipendenza dai signori feudali, la occupazione cittadina venne quasi violentemente a deviare il naturale sviluppo delle loro energie economiche” (CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., p. 113).

<sup>199</sup> FRANCESCONI, *Scrivere il contado* cit., p. 3.

<sup>200</sup> Per l’area emiliana cfr. le considerazioni di BOCCHI, *Attraverso le città* cit., p. 138.

<sup>201</sup> CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., p. 73. Caggese trasse probabilmente la metafora da Salvemini, che pochi anni prima (1901) rifletteva: “se il tronco della nostra civiltà verdeggia e fiorisce nei grandi centri abitati, la linfa che nutre l’albero è succhiata quasi tutta a stilla a stilla dalla campagna: la civiltà medievale italiana ebbe per base – se non unica, principale – il lavoro del contadino, sulle cui spalle viveva la città, dandogli nulla o ben poco in ricambio” (SALVEMINI, *Un Comune rurale* cit., p. 1 = *La dignità cavalleresca* cit., p. 274). Volpe, come poi Fiumi e Bowsky, assai critico verso l’opera di Caggese (ritenuta troppo ideologica e influenzata dal marxismo) non a caso proponeva una metafora, pur simile, sostanzialmente diversa: “i legami e le correnti scambievoli fra la città ed il contado sono (...) stretti e vivaci. Non una quercia enorme per grandezza e forza espansiva, in mezzo ad un territorio incolto e brullo; ma una foresta di grandi e piccoli alberi, di vario sviluppo, che vanno dall’arbusto alla pianta altissima e ramosa (...); e tutti costituiscono una unità ed hanno la vita complessa del bosco con ricambio continuo di pollini e di succhi” (VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* cit., pp. 101-102). Ma tali immagini potrebbero essere entrambe legittime, anche per il medesimo contado, se rapportate a periodi differenti (la prima espansione per Volpe e la fase successiva per Caggese). Ed in effetti lo stesso Volpe non negava la ‘crudeltà’ della condotta cittadina per i secoli XIII-XIV (*ibid.*, p. 107), anche se riteneva “evidente esagerazione” dire che la città “ripiombò sui contadini una più dura servitù della gleba a vantaggio della borghesia cittadina”, alludendo a quanto espresso da Kovalewsky e Salvemini (p. 121). Oggi, occorre dire, molti riconoscono la validità di fondo delle tesi di Caggese (ad es. Cherubini, Ginatempo, Raveggi), pur se ritenute talvolta troppo schematiche e semplificanti. Riesce invece difficile scorgere – come faceva Volpe – nella mezzadria un moto di “associazione libera” e un “equilibrio ristabilito fra chi possiede la terra e chi la lavora, fra il capitale e il lavoro” (*ibid.*, pp. 122-123).

mezzadria)<sup>202</sup>. Non tanto, come ha osservato Pinto, un semplice e precoce ‘ritorno alla terra’, quanto “una diversificazione degli investimenti”, considerando pure la sicurezza economica e alimentare, oltre che il prestigio che la proprietà di terre garantiva<sup>203</sup>.

Contadini indebitati – spesso vittime dell’usura – che si davano alla fuga per disperazione, comunità collassate perché impoverite sotto ogni punto di vista, condizioni di vita durissime non trovavano risposta presso i cittadini, se non con la derisione del villano rozzo e avido. Come ha osservato Massimo Montanari, la città costruì un modello ideologico di de-valorizzazione del contado e del contadino, pur integrando fortemente la cultura rurale in quella cittadina. Così il contadino era ritenuto bestiale, immondo, immorale, ricettacolo d’ogni vizio e anche ladro, perché non di rado si appropriava di cose spettanti al padrone. Tutto ciò emerge con una nitidezza unica, più che in ogni altra parte d’Italia e d’Europa, nella Toscana mezzadrile (specie senese e fiorentina)<sup>204</sup>.

Questo è il quadro del contado presso Siena che, dal Trecento, va nelle fonti assumendo una caratterizzazione netta<sup>205</sup>. Non sapremmo dire se nel fervore religioso senese tardo-medievale e rinascimentale, testimoniato da

<sup>202</sup> Cfr. A.K. ISAACS, *Le campagne senesi fra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, I, Firenze 1979, pp. 377-403.

<sup>203</sup> G. PINTO, *I mercanti e la terra*, in *Banchieri e mercanti di Siena*, Prefazione di C.M. Cipolla, Testi di F. Cardini, M. Cassandro, G. Cherubini, G. Pinto, M. Tangheroni, Siena 1987, p. 225. Questi cambiamenti possono averne innescati altri sul ruolo del giurista, spinto, secondo la lettura di Sbriccoli, “sempre più a trasformarsi da quel collaboratore della classe politica che era nell’età dei Comuni, in un difensore (ed in larga misura un parassita) degli interessi di un potere economico fondato, in prevalenza, sulla ricchezza terriera” (M. SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1969, p. 460).

<sup>204</sup> Cfr. M. MONTANARI, *La satira del villano fra imperialismo cittadino e integrazione culturale*, in *La costruzione del dominio cittadino* cit., p. 699. “Il disprezzo per il mondo contadino e l’appropriazione costante delle sue risorse non impediscono alle classi dominanti di assimilare contenuti e valori di quel mondo. Proprio da qui – conclude Montanari – nasce l’asprezza della satira, il bisogno di fissare un limite simbolico fra i due mondi, contraddetto dall’esperienza quotidiana. Imperialismo e integrazione, appunto”. (*ibid.*, p. 705).

<sup>205</sup> Per inciso, nel valutare se si possa parlare di sfruttamento del contado o meno da parte senese credo si debbano considerare anche gli assetti agrari e non solo il computo, necessariamente approssimativo, della tassazione diretta ed indiretta, delle entrate derivanti dall’amministrazione della giustizia, che ovviamente trovavano un motivo di essere nelle spese per garantire difesa, ordine sociale, lavori e governo del territorio in ambito sovra-locale. Ampia attenzione alla tassazione del contado dedica W.M. BOWSKY, *Le finanze del Comune di Siena. 1287-1355*, Firenze 1976, pp.

figure di mistici come Santa Caterina, San Bernardino, i beati Bernardo Tolomei, Giovanni Colombini, Brandano da Petroio, si possa scorgere il riflesso e l'effetto di una crisi di coscienza innescata dallo iato tra i valori cristiani e quelli – assai diversi – più spesso prevalenti nel quotidiano. Certamente una figura come quella di Brandano (Bartolomeo Carosi, ca. 1488-1554), originario del piccolo centro di Petroio, nel contado a sud-est di Siena, esprime nel suo profetismo popolare fustigatore dei costumi una piena coscienza delle disuguaglianze sociali dovute all'idolatria del profitto: “la terra manda l'abbondanza e voi mettete la fame”, diceva il mistico a banchieri e usurai. Contadino ignorante ed invasato secondo i detrattori, santo per altri, Brandano è sicuramente un personaggio emblematico e non a caso gli è stata dedicata recentemente una giornata di studio presso l'Archivio di Stato di Siena<sup>206</sup>.

Le fonti di età moderna confermano un quadro di disgregazione istituzionale e di impoverimento delle zone del contado interessate dalla mezzadria<sup>207</sup>.

309-350. L'Autore osserva che la tassa sul contado introdotta nel 1291, modulata in base alla ricchezza e alla capacità contributiva delle comunità, rispondeva sì ad una dura politica impositiva, ma non mancava di realismo e coerenza (pp. 349-350): “se la città imponeva ai contadini un carico considerevole – nota Bowsky – non era però un carico schiacciante e neppure sproporzionatamente pesante rispetto alla pressione fiscale sostenuta dai residenti nella città”, e ciò per garantirsi la fedeltà delle popolazioni. Osserva anche che dazi e prestiti forzosi colpivano più spesso i cittadini che non i contadini, questi ultimi talvolta beneficiati anche da esenzioni in caso di difficoltà. Ma Bowsky riconosce anche che, oltre alla tassa del contado, vi erano dazi, gabelle, stipendi ai giurisdicenti, spese per la manutenzione viaria e soprattutto il servizio militare. Così il quadro complessivo rimane di difficile valutazione, anche se debbono essere ridimensionate certe drastiche conclusioni di Caggese sullo sfruttamento del contado (*ibid.*, pp. 327-334). Lascia aperto il problema dell'equità o meno della tassazione imposta anche WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 147. Secondo Caggese “non di rado” le imposte furono impiegate del tutto per esigenze locali, ma porta ad esempio solo il caso, piuttosto particolare, del borgo franco di Paganico, eretto per volontà e nell'interesse senese: cfr. CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., p. 32. Di recente Pinto, pur rilevando che “il ritorno verso le campagne della spesa pubblica fu alquanto ridotto e sempre in funzione degli interessi cittadini”, considera giustamente anche alcuni elementi di ‘riequilibrio’: bonifiche e miglioramenti fondiari, infrastrutture viarie e difensive, occasioni lavorative, attività assistenziale (grandi ospedali cittadini aperti anche ai ‘comitatini’): cfr. PINTO, *I rapporti economici* cit., pp. 66-68.

<sup>206</sup> I vari contributi si leggono ora in *Brandano da Petroio. L'uomo, il mistico, il profeta e il confratello*, a cura di P. Nardi, P. Turrini, A. Valboni, con la collaborazione di G.B. Guasconi, Atti della giornata di studi (Siena, 21 marzo 2014), Siena 2015. La citazione è tratta dal saggio di V. MARCHETTI, *Brandano nella storia del profetismo italiano del Cinquecento*, ivi, p. 16.

<sup>207</sup> Sia consentito rinviare a quanto già ho esposto in *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in M. ASCHERI, A. DANI, *La mezzadria nelle*

Ma nel primo Trecento sia nella zona della Scialenga (di Asciano) studiata da Barlucchi, che in quella dell'Ardenghesca (di Pari) studiata dalla Angelucci<sup>208</sup> risulta ancora molto diffusa la piccola proprietà locale, e quindi la presenza di contadini allodieri o enfiteuti (condizione più simile a quella di un proprietario che non di un affittuario ordinario). Eppure già in quell'epoca, in base alla *Tavola delle Possessioni* del 1317-1318, due terzi dei contribuenti senesi avevano proprietà agricole e, soprattutto, oltre l'85% del valore dei patrimoni cittadini più cospicui era costituito da terreni<sup>209</sup>.

A mutare la realtà socio-economica delle comunità del contado prossimo a Siena, oltre alla penetrazione della proprietà cittadina, vi fu anche il fenomeno dell'inurbamento dei soggetti più agiati che, unitamente allo spopolamento di metà e secondo Trecento, semplificò drasticamente il quadro sociale del territorio, impoverendolo, privandolo di uomini, risorse e attività economiche<sup>210</sup>. Un effetto, come vedremo, fu il riemergere nel tardo Medioevo dell'assemblea dei capifamiglia in luogo dei Consigli eletti, in virtù della contrazione demografica e di un maggiore livellamento sociale verso il basso, quando addirittura i Comuni non collassarono e si ridussero a semplici Comunelli (villaggi e castelli con minima organizzazione) o non scomparvero del tutto.

A rendere ancor più evidente l'ambivalenza dell'azione cittadina nel territorio circostante, vi è il fatto che talvolta Siena, come già accennato, mantenne giurisdizioni signorili e ne creò di nuove a beneficio di importanti casate nobili cittadine.

*terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011, pp. 63-113. Come ha scritto Ascheri, "è un dato acquisito da tempo che mano a mano che ci si inoltra nel Trecento la città e i suoi commerci piombano in una crisi crescente, e i suoi gruppi eminenti si dedicano sempre più all'agricoltura divenendo dei 'rentiers' sfruttatori di schiere sempre più ampie di mezzadri" (M. ASCHERI, *Siena nel Quattrocento: una riconsiderazione*, in *La pittura senese nel Rinascimento. 1420-1500*, a cura di K. Christiansen, L.B. Kanter, C.B. Strehlke, Siena 1989, p. XXII).

<sup>208</sup> Cfr. P. ANGELUCCI, *L'Ardenghesca tra potere signorile e dominio senese (secoli XI-XIV)*, Presentazione di G. Cherubini, Napoli 2000, p. 103. Qui la piccola proprietà contadina appare il frutto di una risalente prassi di concessioni perpetue di terre da parte dell'Abbazia Ardenghesca.

<sup>209</sup> Cfr. G. CHERUBINI, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 253-257.

<sup>210</sup> Cfr. J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, trad. it., Firenze 1979.



Solo le comunità a distanza di sicurezza dalla capitale riuscirono a mantenere nel tardo Medioevo e spesso anche in età moderna un proprio equilibrio socio-economico e istituzionale.

Dopo l'ecatombe della Peste nera di metà Trecento, che vide diminuire la popolazione di Siena da circa 50.000 a circa 17.000 abitanti, la (non più grande) città si trovò a dover controllare uno spazio troppo vasto e mal raggiungibile. Nella città spopolata dalla peste nera il 1355 segnò un momento di svolta definitivo e lo svanire di sogni ambiziosi: in quell'anno cadde il governo dei Nove e fu definitivamente abbandonato il progetto del duomo nuovo, pensato come il più grande della cristianità. L'opera incompiuta rimarrà nei secoli come l'emblema visivo di un brusco ripiegamento, imposto dalla sorte su molti fronti, tra cui quello dell'espansione territoriale.

Siena ora stentava a governare il proprio territorio, non riuscì a sviluppare, come avveniva in altri Stati territoriali del Rinascimento, efficienti meccanismi di controllo e ingerenza, ma fu costretta a perseguire una logica di dialogo e di riconoscimento di 'autonomie'. In quest'ottica forse può leggersi l'intensificazione repentina, da metà Trecento, delle petizioni di comunità del contado al governo senese, che vennero a costituire un sistema fino all'avvento, a fine Quattrocento, della signoria dispotica di Pandolfo Petrucci<sup>211</sup>.

Mentre altri Stati territoriali si 'modernizzavano', ovvero rafforzavano le strutture di governo centrale e di controllo periferico, Siena rimase medievale, sia nella 'pazza' costituzione politica interna, che nel dominio sul territorio<sup>212</sup>. Ovvio fu mantenere con i Comuni più distanti rapporti im-

<sup>211</sup> Tali petizioni sono state studiate da A. BARLUCCHI, *Le "petizioni" inviate dalle comunità del contado al governo senese (secoli XIII-XV)*, in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de H. Millet, Rome 2003, pp. 265-279. L'oggetto delle petizioni riguardava spesso l'adeguamento della 'tassa del contado' alle mutate condizioni demografiche ed economiche delle comunità, ma anche lamentele sull'operato dei giudicanti inviati da Siena o richieste di aiuto nell'effettuazione di lavori impegnativi. Le petizioni, come osserva Barlucchi (p. 273), sono redatte da un notaio a seguito di deliberazione del Consiglio della comunità. La lingua usata è il latino fino al secondo decennio del Quattrocento e da allora in poi è costantemente il volgare (p. 274).

<sup>212</sup> Cfr. ASCHERI, *Siena nel Quattrocento* cit., p. XLI.



prontati al riconoscimento di ampi margini di auto-governo. In certi casi, come Chianciano, si può parlare quasi di liberi Comuni federati con Siena.

Ne sortì un modello di Stato piuttosto diverso dal nostro, ma in sé coerente: debole, dall'esile struttura burocratica perché presupponeva una rete di Comunità come elemento-base dell'organizzazione civile. Uno Stato debole e che proprio per questo non soffocava la vitalità espressa dalle popolazioni a livello locale. Come osservò lo storico tedesco Walter Goetz – in conclusione del suo libro pubblicato a Berlino nel 1944 – “la storia dell'Italia del Medioevo e del Rinascimento dimostra che lo Stato non è sempre il bene supremo sulla terra”<sup>213</sup>.

Riguardo alla questione dibattuta se si possa o meno parlare di Stato nel Medioevo, e segnatamente di Città-Stato, condivido l'opinione di Ascheri che sia lecito<sup>214</sup>, purché ovviamente non si voglia attribuire allo Stato la fisionomia creata dalla giuspubblicistica ottocentesca. Se non si ha remore – oggi come al tempo – a parlare di ‘Stato di Siena’ nel Cinquecento e nel Seicento, nel periodo di dominazione medicea, non si vede perché non lo si possa fare ad esempio per il Trecento, di fronte ad un potere politico ben maggiore e ad una ben ramificata e strutturata organizzazione pubblica. Anche se il *nomen* Stato compare poco nel Trecento, non è detto che nei fatti non esistesse, sotto forma di un modello ‘quasi-federativo’, il quale se avesse sviluppato istanze amministrative intermedie come parlamenti o leghe di comunità (pur presenti in altri Domini cittadini toscani), non sarebbe stato poi così lontano dal modello teorizzato da Johannes Althusius nel primo Seicento. Uno Stato certamente diverso dal Leviatano, uno ‘Stato leggero’ che richiama un po’ alla mente i principi moderni della sussidiarietà e del federalismo, oltre che certe compagini medievali. Non è forse un caso che nella quarta di copertina della recente traduzione della *Politica* althusiana, a cura di Corrado Malandrino, si sia voluto riprodurre la Siena del primo Trecento, effigiata nell'affresco del Buon governo del Lorenzetti.

<sup>213</sup> GOETZ, *Le origini dei Comuni italiani* cit., p. 133.

<sup>214</sup> M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in “Le Carte e la Storia”, 1 (1999), pp. 16-28.

### 7. *La tipologia insediativa nei suoi riflessi istituzionali*

Nel territorio senese possiamo osservare una varia tipologia comunale, che tuttavia passa attraverso gradi di maggiore complessità senza nette cesure, in modo impercettibile e sfumato: dai semplici villaggi di poche famiglie a comunità rette da Vicari, a comunità più grandi rette da Podestà, spesso grossi castelli anche con attività commerciali e artigianali (dunque non solo rurali), fino a piccole città, con sede vescovile, magari un tempo di fatto indipendenti, come Massa Marittima, o *civitates* decadute come Chiusi e Sovana<sup>215</sup>.

Nel Senese la *summa divisio* delle Comunità appare quella tra *Commune castris* e *Commune villae*, cioè di castello (inteso nell'accezione di insediamento fortificato) e di villaggio (insediamento non fortificato, sia accentrato – qualificabile anche come *burgus* – che sparso).

I castelli – grossi borghi fortificati dell'area meridionale del territorio senese, a distanza di sicurezza dalla Dominante, costituiscono le realtà che ci hanno lasciato gli statuti più consistenti. Si tratta spesso di insediamenti che hanno mantenuto attraverso i secoli, fino ad oggi, un fascino unico. Le case accorpate, viuzze e piazzette, porticati e volte, cisterne, fonti e lavatoi, residui di fortificazioni ci hanno conservato un'immagine architettonica esemplarmente speculare al tipo di organizzazione istituzionale ed al modello di vita comunitario.

Si può scorgere, credo, un certo parallelismo tra architettura e struttura urbanistica ed il diritto. Le linee curve delle vie e delle mura difensive ricalcano la struttura tendenzialmente circolare o ellittica delle antiche fortificazioni sorte nel periodo dell'incastellamento, talvolta poi ampliate. Allo stesso modo una parte non marginale delle consuetudini locali risaliva a quel tempo.

L'estensione urbanistica due-trecentesca, con cui i castelli si fanno più grandi e complessi, si dotano di palazzi comunali ed altre infrastrutture pubbliche, è assimilabile alla normativa coeva: abbondante, strutturata

<sup>215</sup> Un quadro d'insieme degli insediamenti, con riflessioni sulla loro consistenza demografica e socio-economica, è offerto dal recente contributo di R. FARINELLI, M. GINATEMPO, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del convegno internazionale di studi (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Firenze 2013, pp. 137-197.

attorno all'istituzione comunale, entrambe destinate a conferire ai borghi una fisionomia (giuridica e architettonica) destinata a durare a lungo.

La relativa casualità, l'irregolarità dell'aggregato edilizio è disordine creativo, libertà dalle rigide geometrie ortogonali del potere. Una fantasiosa edilizia che rispecchia la vitalità sociale ed economica, l'inventiva popolare e pragmatica delle corporazioni. Un disordine relativo che trova riscontro nella stessa scarsa sistematicità degli statuti, nel loro crescere, come il tessuto urbanistico, per sedimentazione.

Come edifici e monumenti dell'età antica vengono, senza tante remore, riutilizzati per nuove destinazioni e funzioni, il diritto romano, che non poteva certo rivivere tale e quale, fu piegato, adattato, stravolto per essere usato nel presente. Altro elemento comune: sia l'urbanistica che la normativa e le istituzioni mostrano, nella gran parte dei nostri Comuni, segni di tangibile vitalità anche nel periodo rinascimentale.

Visitare oggi i suggestivi borghi fortificati del territorio senese imprime forte la sensazione, attraverso molti particolari, che davvero un tempo essi avessero pulsato di quella vita popolare, laboriosa, creativa, ingegnosa, realmente comunitaria, che lasciano intuire gli statuti. I grandi spazi boscosi o incolti che spesso separavano questi castelli (con le immediate adiacenze intensamente coltivate) spiegano ad un tempo la compattezza urbanistica e quella istituzionale. Difendersi, lavorare insieme, darsi un'organizzazione comunitaria efficiente era semplicemente necessario, essenziale, vitale.

Come il diritto e le istituzioni, l'aspetto architettonico dei borghi mostra una struttura simile, frutto di medesime necessità e tecniche, eppure ogni centro è diverso dall'altro, mantiene una propria fisionomia. Sia architettura che istituzioni presuppongono una cultura popolare evoluta, lo sviluppo di attività produttive, di una certa diversificazione sociale: gran parte dei nostri Comuni, nonostante vengano correntemente detti 'rurali', ha percorso una strada ormai lunga dalla pura ruralità: si tratta piuttosto di città in miniatura, che delle grandi città semmai sanno evitare certi difetti e lati oscuri. Qui la faziosità è più contenuta, non vi sono masse di sbandati. Le ridotte dimensioni evitano diversità sociali eccessive: qui non esistono veri tuguri a fianco di palazzi e monumenti sontuosi, non si innalzano boschi di torri ad emblema del potere aristocratico. Nei borghi del Senese

le abitazioni mostrano sì una diversificazione in relazione allo stato economico dei possessori, ma in fondo non eccessiva.

La presenza di chiese, monasteri, cappelle riflette il ruolo importante di coesione sociale della religione cristiana, nonché di educazione, assistenza spirituale e materiale. Il centro, il cuore del borgo è costituito dalla piazza del mercato, dalla chiesa principale, dal palazzo comunale, spesso vicini. Nonostante emerga nei nostri Comuni una concezione del governo piuttosto laica, indipendente dall'autorità ecclesiastica, si sbaglierebbe a sottovalutare l'influsso cristiano sull'ordinamento comunale, nel temperare riottosità, nel pacificare animi, nel vincere egoismi. In ciò fu importante la presenza di monasteri, spesso situati in prossimità o fuori dalle mura del borgo. I frati che vivevano a contatto con la gente e con i suoi bisogni furono determinanti nel conservare fiducia nella religione cristiana, "evitando l'identificazione – com'è stato osservato – di questa con il potere del ricco clero vaticano"<sup>216</sup>. Essi riaccostarono la religione al popolo in un momento, quello dell'impeetuoso e caotico sviluppo urbano, segnato nelle città da forti tensioni sociali e dalla diffusione di movimenti pauperisti ed ereticali. Le incrostazioni e degenerazioni mondane della Chiesa venivano così, per così dire, 'bilanciate' dalla autentica religiosità e dallo stile di vita austero di figure carismatiche, come quel frate Alberto chiamato dagli ufficiali comunali di Piancastagnaio a pacificare gli animi dopo scontri violenti, di cui diremo più avanti<sup>217</sup>.

Sotto il nome di *castrum* – castello – borgo fortificato si cela quindi spesso qualcosa che assomiglia assai più ad una piccola città in scala ridotta che non ad un villaggio rurale, solo al quale, credo, dovrebbe riferirsi il termine di 'Comune rurale'. *Castra* particolari furono quelli di Monteriggioni, al confine settentrionale con il dominio fiorentino, edificato nella se-

<sup>216</sup> A. RESTUCCI, *Il modello insediativo*, in *L'architettura civile in Toscana. Il Medioevo*, a cura di A. Restucci, Siena 1995, p. 25.

<sup>217</sup> Cfr. *infra*, cap. VII, § 1. Oltre alla valenza sociale di certe istituzioni e figure ecclesiastiche, vi era poi sicuramente, alla base della loro capillare presenza, una componente culturale importante nell'uomo medievale: la convinzione dell'esistenza di un ordine soprannaturale, divino, che governa l'esistenza. Ad esso si cercava di rispondere in vari modi, tra cui l'affidamento alla guida di religiosi, pratiche rituali, lettura di segni e accadimenti nel mondo naturale e nella vita quotidiana. È noto come i cronisti annotassero il passaggio di una cometa o un eccezionale fenomeno metereologico con la stessa cura riservata ai fatti più importanti, ritenendo la presenza di nessi imperscrutabili con le vicende umane. Questa mentalità ormai lontana da quella dell'uomo moderno contribuisce a spiegare l'onnipresenza di luoghi sacri.

conda decade del Duecento<sup>218</sup>, e quello di Paganico in Maremma, ultimato a fine Duecento<sup>219</sup>, poiché essi furono pensati e creati *ex novo* dal governo senese per esigenze strategiche, ritagliando loro un territorio da quelli dei Comuni limitrofi. Rivela questa peculiarità la struttura molto ordinata e geometrica (circolare di Monteriggioni, rettangolare di Paganico) di tali insediamenti, ma per il resto i loro ordinamenti comunali non differiscono da quelli di altri centri di simile consistenza. Anch'essi ebbero statuti e margini di autogoverno, pur ridotti essendo entrambe comunità a contado.

Sui villaggi possiamo essere più brevi. Essi, più o meno antichi, erano già ben presenti nel periodo alto-medievale e le loro caratteristiche, dal punto di vista archeologico, sono state illustrate dal Valenti<sup>220</sup>. Il termine *villa*, sinonimo di *vicus*, andò diffondendosi a partire dal IX secolo<sup>221</sup> e, in Toscana, queste piccole realtà rurali, a partire almeno dal Quattrocento, furono indicate anche con il termine di *Comunelli*, che troviamo poi nelle fonti per tutta l'età moderna. La documentazione sembra attestare come base minima la decina di capifamiglia, cioè intorno ai 30-40 abitanti. I giuristi talvolta indicavano come livello minimo le cinque famiglie.

Le città del territorio senese non svilupparono un proprio contado vero e proprio. Ciò vale anche per Grosseto, che neppure in passato assurse mai a ruolo di capitale del dominio degli Aldobrandeschi, per la deliberata scelta di mobilità di questi ultimi<sup>222</sup>.

Mancano nella realtà considerata aggregazioni sovra-comunali, di lega, di valle e simili, presenti invece, oltre che in altre aree italiane<sup>223</sup>, nel

<sup>218</sup> Su cui si veda l'ampio studio di P. CAMMAROSANO, *Monteriggioni. Storia, architettura, paesaggio*, Milano 1983.

<sup>219</sup> Cfr. G. MONACI, *Paganico: appunti di storia (dalle origini al 1581)*, Grosseto 1993.

<sup>220</sup> Cfr. M. VALENTI, *L'insediamento altomedievale nelle campagne toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo*, Firenze 2004.

<sup>221</sup> Cfr. A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 324-325.

<sup>222</sup> Cfr. M. MORDINI, *Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV. Dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici*, Firenze 2007, p. 57.

<sup>223</sup> Si veda il quadro delle federazioni comunali ("comunità di Comuni") delle Alpi lombarde, ricostruito con estrema precisione da M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, pp. 661-714.

confinante territorio fiorentino: pensiamo alla Lega del Chianti, a pochi chilometri da Siena.

Il tema delle circoscrizioni sovra-comunali è stato affrontato, comparando i vari contadi urbani toscani (Pisa, Lucca, Firenze e Siena) in un importante recente contributo di Alma Poloni<sup>224</sup>, che ha fatto anche il punto sulle ricerche precedenti<sup>225</sup>. La Poloni ha posto in luce che fu tratto comune dei ‘governi di popolo’ delle città toscane, nei decenni a cavallo tra Due e Trecento, istituire strutture sovra-comunali al fine non tanto di favorire una partecipazione al governo più ampio da parte delle comunità, quanto di supportare l’espansione cittadina, delle sue logiche e dei suoi interessi, con il fine semmai di indebolire le tenaci identità comunitarie preesistenti. Il contado pisano contava una quarantina di Capitane, quello fiorentino una trentina di Leghe, quello lucchese 15 Vicarie e quello senese, come abbiamo già accennato, nove Vicariati (tre nei primi anni Sessanta del Duecento). Esperienze simili si registrano in quel periodo in varie realtà dell’Italia settentrionale. A Pisa i Capitani, ogni sei mesi, ad inizio del loro mandato, dovevano convocare un *parlamentum* di tutti gli uomini residenti nella circoscrizione e ivi leggere gli statuti pisani e i provvedimenti che riguardavano i comitatini (obblighi fiscali, militari etc.), anche traducendoli in volgare<sup>226</sup>. Nel territorio fiorentino si pensò invece a Leghe di comunità ispirate al pluri-secolare modello dei Pivieri, i quali rappresentavano un ambito auto-organizzativo sovra-comunale per far fronte a varie esigenze non puramente locali. Le Leghe ebbero nondimeno carattere nuovo, sia per le maggiori dimensioni, sia perché imposte da Firenze in vista dei suoi interessi. Anche qui vi erano Consigli di Lega analoghi ai *parlamenta* di

<sup>224</sup> A. POLONI, *Gli organismi comunitativi di circoscrizione: un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 123/2 (2011), pp. 417-429, <http://mefrm.revues.org/630>, pp. 1-19.

<sup>225</sup> Ricordiamo qui almeno i contributi di G. CHITTOLINI, *Ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello Stato regionale* cit., pp. 292-352; F. LEVEROTTI, *L’organizzazione amministrativa del contado pisano dalla fine del ’200 alla dominazione fiorentina: spunti di ricerca*, in “Bollettino storico pisano”, 61 (1992), pp. 33-82; A. ZORZI, *L’organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L’organizzazione del territorio in Italia e Germania*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 279-349; CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit.; BOWSKY, *City and Contado* cit., pp. 75-98.

<sup>226</sup> POLONI, *Gli organismi comunitativi* cit., pp. 3-4.

Capitanìa pisani, organi vari, come un Capitano, Gonfalonieri e Pennonieri. Nel Lucchese, pur con qualche differenza, il modello era simile.

A Siena – ipotizza la Poloni – è possibile che al momento della riforma dei Vicariati del secondo decennio del Trecento “fosse nelle intenzioni dei legislatori dare una qualche dimensione comunitaria alle circoscrizioni”<sup>227</sup>, se addirittura nello statuto del Capitano del Popolo del 1313 si prevedeva una partecipazione ai Consigli cittadini non solo delle società d’armi riornali, ma anche di rappresentanti dei Vicariati del contado, al loro interno composti da Vicario, Gonfalonieri e Consiglieri: una struttura simile alle Leghe del fiorentino e come quelle finalizzata ad un maggior controllo del territorio da parte della dominante<sup>228</sup>.

A Siena nel primo Trecento si pensava dunque, probabilmente, ad istituire qualcosa di simile alle Leghe create dalla città gigliata, prevedendo anche inedite forme partecipative di raccordo tra sfera locale e ‘statale’. Ma non si giunse a risultati concreti ed il progetto fu progressivamente abbandonato. Il territorio senese, ipotizza ancora la Poloni – risultava forse più disomogeneo, complesso e difficile da inquadrare in nuove articolazioni di governo. All’interno di esso, “punteggiato di comunità che difendevano gelosamente i propri privilegi e il proprio *status* particolare, diventava difficile imporre solide e uniformi strutture di raccordo tra il governo cittadino e le realtà locali”<sup>229</sup>.

Non avendo attecchito, nel territorio senese di primo Trecento, strutture sovra-comunali simili alle Leghe del dominio fiorentino, neppure poterono verificarsi, dalla fine di quel secolo, quelle rilevanti trasformazioni che condussero tali circoscrizioni ad assumere una valenza politica nuova, di ‘interlocuzione’ e dialogo tra ‘centro’ e ‘periferia’, di auto-regolamentazione e soluzione di conflitti tra le comunità consociate. Tra Quattro e Cinquecento le Vicarie lucchesi e le Leghe fiorentine finirono, secondo la Poloni, al di là dei fini per cui furono in origine create, per costituire uno spazio politico originale tra i Comuni e il potere superiore dello Stato territoriale cittadino, anche con potestà normativa, tramite statuti da far approvare, come quelli comunali, alla Dominante.

<sup>227</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>228</sup> Non a caso si vietava nel contado la costituzione dal basso di altri tipi di associazioni o compagnie popolari: cfr. CAGGESE, *La Repubblica di Siena* cit., p. 32.

<sup>229</sup> POLONI, *Gli organismi comunitativi* cit., p. 6.



La vicenda di queste strutture sovra-comunali, a mio avviso di grande interesse per la storia delle istituzioni politiche e dell'idea di Stato, necessita ad oggi ricerche ulteriori, che tengano conto degli aspetti demografici, economici, ambientali. Dalla metà del Trecento il brusco calo della popolazione, sia cittadina che rurale, consentì probabilmente forme partecipative più ampie, dal basso, temute invece dai Comuni urbani nel periodo del loro massimo sviluppo. Possiamo chiederci se l'aumento di partecipazione alle assemblee dei Comuni minori nel periodo rinascimentale rispetto a quello precedente sia da mettere in relazione con un ritorno ad un'agricoltura meno intensiva coesistente con il pascolo e con una maggiore redistribuzione del possesso della terra. Rimane difficile rispondere. Il territorio senese, e non solo quello, dopo la fase di maggiore pressione cittadina tra secondo Duecento e primo Trecento, dal secondo Trecento sembra inclinare decisamente verso forme popolari ed i margini di auto-governo spesso si mantengono inalterati.

Nel territorio senese il crollo demografico e il ridimensionamento economico posero le condizioni per la persistenza, per tutta l'età moderna, delle comunità come elemento cardine dell'organizzazione civile. Una persistenza che, come vedremo, si riflette nella vigenza pluri-secolare degli statuti.

Altri sarebbero stati gli esiti se l'espansionismo urbano tra secondo Duecento e primo Trecento avesse potuto dispiegarsi ulteriormente. Ma la sorte impose alla città un drastico ripiegamento, un ridimensionamento notevole di obbiettivi, ponendo le premesse, nel territorio, di un Medioevo lungo, nel senso di una dilatazione dell'età comunale, di una sorta di lungo tramonto delle istituzioni medievali, dai toni smorzati entro la *pax florentina*. Così, fino alla fine dell'Antico regime, le comunità mantennero un ruolo di rilievo: pacificate, paternamente controllate, tassate, ma non soffocate o sradicate dal loro passato. Spesso conservarono un'eco, più o meno debole, del loro periodo aureo.

Nel Duecento e nel primo Trecento vi erano molte vitali comunità che, dopo l'ecatombe della peste di metà Trecento, con la perdurante crisi demografica successiva, risulteranno degradate a semplici comunelli, quando addirittura non scompariranno del tutto. Se per il 1260 sono stati stimati circa 280 comunità organizzate in Comune<sup>230</sup>, si registra dal secon-

<sup>230</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 147.



do Trecento una drastica riduzione. Dalla fine del Trecento alla metà del Quattrocento un fitto ricorrere di carestie, pestilenze e guerre colpirono serratamente il territorio senese<sup>231</sup>, a spese soprattutto della popolazione rurale che, in molti casi, non avrà più modo di risollevarsi oltre la soglia della miseria il proprio tenore di vita.

Nel Quattrocento, oltre ai Comuni cittadini di Massa, Grosseto e Montalcino, sembra che solo cinque centri superassero i mille abitanti: Sarteano, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Cetona e Montepescali<sup>232</sup>. Ben diverso era il quadro precedente, quando una quindicina superavano i 1.500 ed un'altra ventina i 1.000<sup>233</sup>. I casi più eclatanti di ridimensionamento tra Duecento-primi Trecento e fine Medioevo riguardarono Mensano, Radicondoli, Monticiano e Asciano. Ma molti dei nostri Comuni raggiunsero nuovamente solo in pieno Ottocento il livello di popolazione toccato nel primo Trecento.

I documenti raccolti nel Caleffo Vecchio testimoniano soprattutto una diffusione duecentesca notevole di Comuni, pur di varie ed anche modeste dimensioni, nell'area prossima alla città, negli attuali territori comunali di Siena, Sovicille e Monteriggioni, Comuni poi spesso disgregati dalla penetrazione della proprietà cittadina mezzadrile, dall'inurbamento, oltre che dallo spopolamento di metà Trecento. Tra i Comuni poi scomparsi o ridotti al più modesto rango di *villae*/Comunelli, cioè di meri villaggi, il Caleffo Vecchio ci menziona Argiano, Porrone, Percena, Montarrenti, Selva<sup>234</sup>. Un lungo documento del 1292 descrive le "prese" della Selva del Lago date in custodia alle varie comunità limitrofe e di ciascuna si menziona il "Sindicus Communis et hominum". Si tratta di Riciano, Mugnano, Santo al Colle (Colle Ciupi), Arnano, Badia a Quarto, Casciano, Cennano, Pastine, Santa Colomba, San Dalmazio, Ancaiano, Personata, Cerrecchio, Cerreto Selva, Viteccio, Certano, Mistriano, Arsicciole, Terenzano, Villanova Bulardi<sup>235</sup>. Anche nell'area maremmana e delle Colline metallifere si trovano

<sup>231</sup> GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., p. 263.

<sup>232</sup> FARINELLI, GINATEMPO, *I centri minori* cit., pp. 152-154.

<sup>233</sup> *Ibid.*, pp. 176-177.

<sup>234</sup> CV, I, nn. 101-103, pp. 154-156, 227; CV, II, n. 479, p. 658.

<sup>235</sup> CV, IV, n. 1009, pp. 1464-1470.

nel Duecento menzionati come Comuni insediamenti che in seguito, contraendosi, perderanno tale qualità: è il caso di Marsiliana e Tricasi presso Massa<sup>236</sup>, Monteleone presso Montorsaio<sup>237</sup>, Fornoli presso Roccastrada<sup>238</sup>, Montecurliano presso Grosseto<sup>239</sup>. Ad essi si possono ancora aggiungere Fosini presso Radicondoli e Torrenieri presso Montalcino<sup>240</sup>.

D'altro canto, nuove comunità entrarono successivamente, anche in pieno Quattrocento, a far parte del territorio fedele a Siena, quindi appare impossibile tracciare un quadro e redigere carte valide contemporaneamente per il Duecento, il Trecento e il Quattrocento, se non via approssimativa.

La situazione andò semmai stabilizzandosi nel primo Quattrocento, destinata a rimanere abbastanza immutata addirittura per secoli, pur con segni di decadenza e involuzione, per tutta l'età moderna. Alla fine del Quattrocento (1493) la Ginatempo ha contato 109 comunità ed ha proposto la stima approssimata di circa 230 comunelli<sup>241</sup>. Si deve peraltro osservare come la distinzione tra Comune e Comunello fosse poco netta: a seconda non solo dei periodi, ma anche del tipo di fonte, possiamo vederla mutare spesso.

<sup>236</sup> CV, III, n. 878, p. 1064 (doc. del 1278).

<sup>237</sup> CV, III, n. 836, p. 993 (doc. del 1262).

<sup>238</sup> CV, IV, n. 1030, p. 1562 (doc. del 1257).

<sup>239</sup> CV, IV, n. 1048, p. 1628 (doc. del 1304).

<sup>240</sup> Rispettivamente, CV, IV, n. 1079, p. 1730 (doc. del 1332) e IV, n. 1013, p. 1485, (doc. del 1295).

<sup>241</sup> GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., p. 175. Si tratta di un quadro destinato a rimanere abbastanza stabile: nel 1571 si contano 106 comunità nell'elenco delle *Provvisioni* di Cosimo I del 1571: cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, pp. 109 e ss.

## CAPITOLO II

### Gli statuti nei loro aspetti generali

#### 1. *Il quadro degli statuti superstiti e il problema di quelli perduti*

Del XII secolo non è noto, al momento, alcuno statuto di Comuni del territorio senese, mentre il primo Duecento ci ha tramandato vari testi, di modesta consistenza, che pongono talora anche oggettivi problemi di qualificazione. In particolare, in questa fase iniziale dei Comuni minori, non è affatto facile distinguere il Comune da consorzierie, presentandosi situazioni spesso incerte, instabili, sovrapposte o sfumate nei loro contorni<sup>1</sup>.

Il primo testo pervenuto a noi, che presenta almeno certi caratteri statutari-comunali embrionali, è il *breve*<sup>2</sup> di Montieri del 1219<sup>3</sup>. Si tratta anche in assoluto del più antico statuto in volgare giunto a noi, di cui almeno abbiamo oggi notizia. Fu redatto da uomini del luogo e scritto da un

<sup>1</sup> Pur considerato ciò, non possono definirsi uno statuto comunale gli statuti consortili di Cerreto Ciampoli del 1216, editi da G. PRUNAI, *Statuto della consorzeria dei signori di Cerreto del 1216*, in Id., *Il "Breve dominorum de Cerreto" del 1216*, in "Archivio storico italiano", 116 (1958), disp. I, pp. 75-85. Essi infatti si riferiscono alla consorzeria rurale dei signori di Cerreto. Il testo, scritto in latino, su un foglio di pergamena, da un notaio senese, alla presenza di testimoni, si compone di due parti: il giuramento tra i signori costitutivo della consorzeria e *banna*, cioè ordini imposti agli abitanti del castello. Per inciso, per i reati previsti (omicidio, furto, ingiurie, danneggiamenti) sono comminate solo pene pecuniarie, nessuna pena corporale, né pena di morte. Solo il furto ed i reati contro l'integrità personale venivano perseguiti *ex officio*, mentre gli altri a querela di parte. Secondo l'opinione, plausibile, del Prunai il testo rispecchia la tradizione germanica: annottiamo come lo stipendio del Rettore nominato dai signori venga detto "feudum". Sulle consorzierie cfr. F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari e il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940; U. GUALAZZINI, *Consorzierie*, in *Novissimo Digesto italiano*, 4, Torino 1959, pp. 243-246.

<sup>2</sup> Sull'uso e l'ampio spettro di significati del termine nel periodo alto-medievale si veda A. BARTOLI LANGELI, *Sui "brevi" italiani altomedievali*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo", 105 (2003), pp. 1-23. Con un'idea risalente ai secoli precedenti sembra legarsi la caratteristica dei *brevi* di conservare memoria di una serie di punti stabiliti, ma per il resto i testi comunali in questione presentano caratteri nuovi. Sulle variabili caratteristiche e contenuti dei *brevia*, con ampio quadro della storiografia sul tema, cfr. anche M. MARROCCHI, "*Abere non potuero neque carta neque breve*". *Prime considerazioni sui brevia nella cultura giuridica e non giuridica delle scritture amiatine (secc. IX-XII)*, in "Bullettino senese di storia patria", 115 (2008), pp. 9 e ss.

<sup>3</sup> Editto da G. VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, in "Maremma. Bollettino della Società storica maremmana", 1 (1924), pp. 117-123. Del *breve* è stata pubblicata una traduzione in italiano corrente

notaio, forse senese (ipotesi suggerita da certe particolarità linguistiche), su pergamena, oggi conservata presso l'Archivio della Curia vescovile di Volterra, senza suddivisione in rubriche. Dopo il giuramento di costituzione del Comune, di durata di 15 anni, in cui confluiscono preesistenti "compagnie"<sup>4</sup>, il testo verte in gran parte sull'organizzazione comunale e sulle cariche, su vari obblighi giurati di reciproco aiuto e consiglio (sorta di *iuramenta salvamenti*) con qualche norma penale. Si proibisce a ciascun membro di aderire ad altre associazioni (*compagnie*), eccetto quelle di carattere commerciale e minerario. Non sappiamo se del Comune, a cui si poteva liberamente aderire o meno, facessero parte tutti gli uomini liberi di Montieri o solo una parte di essi, ma è probabile che fosse una situazione, pur oscillante, in via di ampliamento e stabilizzazione, come indica l'organizzazione prevista: Consoli o Podestà, Consiglieri, Camerlengo, Balitore, Scrivano, possibili balie straordinarie di tre membri, uno per terziere (testimonianza del carattere territoriale che si va innestando su quello personale), assemblea generale (*Parlamento*). Un Comune dai caratteri arcaici, dunque, temporaneo, dal sapore quasi feudale negli obblighi previsti tra consociati, ancora accettati con giuramento e non imposti d'imperio, come avverrà con il Comune maturo<sup>5</sup>. Come osserva Volpe, "la personalità giu-

da S. BALDINACCI, *"I breve di Montieri". Verso l'autonomia della Comunità nel XIII secolo*, Siena 1996. Altri due *brevia* montierini (del 1215 e del 1222, più ridotti e in latino, parimenti editi da Volpe) sembrano presentare maggiormente la natura, condividendo l'opinione dell'Autore (p. 60), di atti consortili, riguardanti *societates* più ristrette di quella comunale vera e propria, a cui fa invece esplicito riferimento il *breve* in volgare del 1219.

<sup>4</sup> Le *compagnie* erano associazioni volontarie costituite con giuramento per finalità di difesa delle persone e dei beni dei consociati, dalla cui progressiva espansione e unione prese forma, in varie realtà italiane, il Comune: cfr. E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, I, Parte seconda, Milano 1925 (rist. anast. Firenze 1969), p. 526, dove si fa riferimento soprattutto alla Liguria.

<sup>5</sup> Il ruolo fondamentale del giuramento di pace e alleanza, come vincolo sacrale basilare all'origine del Comune – e del suo diritto – è ben noto alla storiografia: cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992. La sacralità del vincolo si rendeva tanto più necessaria in considerazione del carattere non tradizionale della nuova forma associativa, anzi della sua valenza piuttosto eversiva e fortemente innovativa dell'ordine sociale preesistente. Il richiamo sacrale aveva così anche la funzione di sganciare la nuova *societas* dalla legittimazione superiore, sia ecclesiastica che secolare. Il giuramento apriva dunque un nuovo *spazio giuridico*, entro cui poteva crescere e svilupparsi un nuovo ordinamento: il giuramento collettivo produceva diritto e un nuovo grado di sovranità. Sul tema cfr. PRODI, *Il sacramento del potere* cit., p. 77.

ridica dell'associazione è ancora incerta; l'ente sopra le persone è pallido fantasma<sup>6</sup>, forse non esiste ancora un patrimonio immobiliare comune. Permane la soggezione signorile al Vescovo di Volterra, a cui spetta verosimilmente la giurisdizione criminale.

Quello di Radicofani del 1255 è invece un frammento<sup>7</sup>, in latino su pergamena, di un testo più complesso di quello di Montieri (non suddiviso, ma con 68 capoversi), in cui si disciplinano le varie cariche comunali (Podestà, Giudice, Camerlengo, Consiglio/Parlamento), vari reati (percosse, violazione di domicilio, furto, incendio, violenza carnale, giochi vietati), i danni dati, la manutenzione delle strade, la partecipazione ai funerali e altro.

Dalla seconda metà del Duecento ci sono giunti, integri o quasi, altri sei statuti. Alcuni sono simili nella forma a *chartae libertatis* o consortili: come quelli di Montepinzutolo, di Montefollonico e di Montechiaro e Vico d'Arbia. Se sotto un profilo formale essi, come quelli già visti, potrebbero essere definiti 'proto-statuti', dal punto di vista giuridico tale definizione appare destinata a rimanere in contorni assai incerti e di dubbia utilità: formule giurate rimangono anche negli statuti maturi (pensiamo a quelli stessi di Siena del 1310) e risalta invece l'elemento comune di *disciplinare l'ordinamento comunale*, pur potendo provenire in tutto o solo in parte dall'istituzione comunale, e di contenere regole giuridiche a valenza (ancorché non esclusivamente) territoriale, riferibile ad una comunità insediata in un certo luogo. Sicuramente vi sono differenze importanti tra questi primi testi e quelli del Tre-Quattrocento, ma non sembra davvero semplice distinguere un 'proto-statuto' da uno statuto<sup>8</sup>. Più agevole risulta invece distinguere gli statuti dai patti di soggezione, perché questi ultimi si proiettano all'esterno della comunità, per definire non i rapporti interni ma quelli con altri soggetti.

<sup>6</sup> VOLPE, *Montieri cit.*, pp. 65-66.

<sup>7</sup> Pubblicato da R. PIATTOLI, *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, in "Buletino senese di storia patria", 42 (1935), pp. 48-65.

<sup>8</sup> Si può concordare pienamente che "è ingannevole una ricostruzione lineare e monodimensionale dell'evolversi del fenomeno statutario", come notava V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei Comuni e delle Corporazioni in Italia sei secoli XIII-XVI*, a cura di S. Bulgarelli, Roma 1995, p. 17.

Il testo di Montepinzutolo del 1261<sup>9</sup> fu redatto da tre statuari locali scelti dall'Abbazia di S. Salvatore e dal Consiglio comunale, più un monaco e fu scritto da un notaio (rubr. 61), in latino su pergamena. Esso si articola in 81 rubriche non suddivise, riguardanti, in ordine sparso, l'organizzazione comunale, il processo, compromessi e arbitrati, il diritto penale (anche reati gravi come omicidio, lesioni gravissime, violenza sessuale, incendio), i danni dati, la manutenzione dei beni pubblici. Il Rettore giura di fare giustizia osservando lo statuto (rubr. 1); si richiede il giuramento di tutti gli abitanti maggiori di 14 anni (rubr. 4).

Al 1264 risalgono gli *statuta* di emanazione signorile per gli abitanti della *curtis* del castellare di Miranduolo e in particolare per le *villae* di Cusa e Castagnolo, presso Chiusdino<sup>10</sup>. Si tratta di un testo assai interessante prodotto dal *dominus* Arrigo di Gualtieri Cantoni di Montieri, di concerto con i fratelli Uberto e Maffeo, indirizzato ai coloni dipendenti – e legati alla terra – della *curtis* e riguardante censi e prestazioni personali, polizia rurale (*danni dati*), con qualche norma penale (ingiurie, percosse, lesioni, stupro). Ma il documento, in latino su pergamena redatto dallo *iudex atque notarius Ranuccius quondam Cacciacontis*, con 27 norme in altrettanti capoversi (inizianti ciascuno con “Item constituo et ordino...”), non fa mai riferimento ad una istituzione comunale locale. Gli ufficiali (Camerlengo, Balitore e due Consiglieri, in carica per sei mesi) sono nominati dal signore tra gli uomini del luogo e sono più volte definiti come *suoi* ufficiali<sup>11</sup>. Non vi sono dunque gli estremi per poter parlare di ‘statuto comunale’, perché non vi era formalmente un Comune. Ma certamente siamo sulla via che porta al Comune rurale: i Consiglieri, con licenza del signore, potevano “*infrascripta banna augere et minuere*”; il *Camerarius* era tenuto “*reddere et facere rationem*” in assenza del signore. Tutti i maggiori di quindici anni ogni anno a gennaio dovevano giurare di osservare lo statuto e questo

<sup>9</sup> Si può leggere nell'edizione di I. IMBERCIADORI, *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, in “Bullettino senese di storia patria”, 44 (1937), pp. 3-34 (= Id., *Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo. Per la storia della società rurale*, Parma 1971, pp. 39-71) e nella recente traduzione di O. REDON, N. MECHINI, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano 1997, pp. 29-35.

<sup>10</sup> Sono stati pubblicati in *Il Diplomatico del Comune di Montieri nell'Archivio di Stato di Siena (1236-1578)*, a cura di A. Zombardo, Siena 2008, pp. 78-83.

<sup>11</sup> Ad esempio, “*qui veniat coram me vel meo camerario*” (*ibid.*, p. 81); “*si aliquis dixerit alicui meo officiali rusticitatem solvat bannum singulis vicibus XII denariorum...*” (*ivi*).

fu letto pubblicamente nella chiesa di S. Jacopo nella *villa* di Cusa, al momento stesso della nomina dei vari ufficiali da parte del signore. In quella occasione giurarono dieci uomini e il signore pronunciò qualche condanna o assoluzione per piccoli reati. Non è difficile supporre che, in casi simili, grazie a maggiori compattezza e consistenza, la comunità avesse potuto assumere in proprio ulteriori compiti, giungendo a quel dualismo signore-Comune che spesso è dato osservare, con una potestà normativa condivisa e non – come qui – esclusivamente signorile.

Il *Breve societatis populi castri Montisfullonici* (Montefollonico)<sup>12</sup>, del 1266, in 15 capitoli, nella sostanza si compone di due parti: sugli obblighi di fedeltà a Siena (sotto pena di 100 lire) e norme sul governo del castello, nelle quali emerge un grande rilievo costitutivo del giuramento. Caratterizzanti appaiono i doveri di solidarietà e aiuto reciproco (cap. 8) e i compiti di polizia e di ordine pubblico (capp. 9-10). Conclude il documento l'approvazione nell'assemblea generale con giuramento collettivo di 223 abitanti del castello<sup>13</sup>.

Lo *Statutum et Ordinamentum Montis Clari et Vici*<sup>14</sup>, del 1280, valido per due comunità prossime a Siena entrambe soggette al medesimo signore, fu redatto da due statutori locali insieme al signore Renaldo e scritto, in latino su pergamena, da un notaio a Siena. Esso, suddiviso in 39 capitoli, presenta un carattere pattizio tra comunità e signore e contiene norme penali (bestemmia, ingiurie, porto d'armi, violenza carnale, incendio, giochi vietati), sui danni dati, su manutenzioni e poco altro. Si tratta dunque verosimilmente di uno statuto *concordato*<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Editto da S. DE' COLLI, *Il breve della "societas populi" di Montefollonico*, in "Bullettino senese di storia patria", 56 (1949), pp. 126-129 (introduzione dell'Autore alle pp. 121-126).

<sup>13</sup> Nella formula finale si legge: "Et ad hoc breve post prescripta iuraverunt omnes et singuli infrascripti homines dicti castri (...) [seguono i nomi di 223 uomini del luogo]. Approbatum fuit hoc breve populi supradicti in congregazione publice facta in platea comunis Montisfullonici ante ecclesiam Sancti Leonardi de dicto castro, ad sonum campane et etiam ad sonum tube, voce pre-conia, de omnibus supradictis, nullo contradicente, de illis qui interfuerunt sub anno et indictione prescriptis. IIII. die mensis octubris exeuntis, presentibus Ildibrandino Bonacelti, Andrea Albertini, Bindo et Bernardo balitoribus comunis, testibus presentibus ad hec."

<sup>14</sup> Conservato in ASS, *Diplomatico, Legato Bichi Borghesi*, k. 146 ed edito da G. PRUNAI, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, in "Bullettino senese di storia patria", 50 (1943), pp. 35-46, 69-87, 121-138.

<sup>15</sup> Tale tipologia si soleva affiancare a quella degli statuti *posti* (frutto *in toto* della volontà comunale) e degli statuti *largiti* (concessi dal signore), secondo una logica discretiva non infondata



Testo assai diverso è lo statuto di Monteagutolo del 1280<sup>16</sup>. Redatto in volgare da *massari* locali (il proemio non fa menzione del notaio), esso si riferisce ad un Comune soggetto sia a Siena che ai Conti Ardengheschi, il quale cessò di esistere a metà Quattrocento: oggi solo poche rovine, presso Pari, testimoniano l'antica esistenza dell'insediamento. Tale circostanza può forse aver favorito la sopravvivenza del testo, in quanto non si presentò la necessità di distruggerlo per non confonderlo con redazioni più recenti. Il testo contiene inizialmente 18 norme senesi (“Ordinamenta super custodia possessionum civium senensium”) seguite da 185 rubriche non suddivise e prive del tutto di sistematicità. Riguardo al contenuto, riguardano la materia penale, il processo, le manutenzioni, il commercio, le festività, i danni dati, l'organizzazione comunale e l'amministrazione locale.

Con gli ultimi due testi del Duecento, di Chianciano e Tintinnano, ci troviamo di fronte a statuti ‘maturi’, nel senso che presentano caratteristiche di contenuto e di forma destinate a durare a lungo.

Lo statuto di Chianciano del 1287<sup>17</sup>, in latino, è formato da 339 capitoli. Nonostante essi non siano suddivisi, emerge una sequenza di materie a noi familiare: l'organizzazione comunale, il processo e il diritto civile, reati e processo penale, infine beni comunali (boschi, bandite etc.) e danni dati.

Lo statuto di Tintinnano (o Rocca d'Orcia) del 1297<sup>18</sup>, parimenti in

ma in concreto non sempre facile da applicare: cfr. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., pp. 546-547.

<sup>16</sup> Ha proposto la correzione della datazione dal 1280 al 1281 P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, p. 23. Il codice, di ff. 41 in pergamena, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 67. Si può leggere nelle edizioni di F.L. POLIDORI, *Statuto del Comune di Monteagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna 1863, pp. 1-66; S. BELLUGI, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari 2007, pp. 59-118.

<sup>17</sup> Su ff. 31 pergamenei, fu redatto da 9 statuari locali (di cui 3 notai, 1 mastro), tre per terziere, eletti dal Consiglio generale e scritto da uno di essi, il notaio Berizo (rubr. 1, 16). Il codice è conservato presso l'Archivio storico del Comune di Chianciano (*Statuti e capitolarioni*, 1) e, oltre che nella risalente edizione di L. FUMI, *Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII*, Orvieto 1874, si può leggere, riprodotto fotograficamente e tradotto, in quella a cura di M. ASCHERI, *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, Chianciano 1987. All'introduzione di Ascheri rinviamo per un'analisi del testo e per una collocazione nel suo peculiare contesto storico.

<sup>18</sup> Il testo, mutilo, su ff. 16 in pergamena, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 114. Si veda ora l'edizione di D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai*



latino, è più ridotto, ma già diviso in 4 libri<sup>19</sup>, caratteristica non frequente nei Comuni minori del tempo, anche se vi è poco ordine espositivo. Esso presenta una tecnica normativa non eccelsa, i reati sono molto casistici e sono confuse più fattispecie in una stessa rubrica. Come si legge nel Proemio, fu redatto dal Castellano Bonagrazia insieme a tre statuari locali eletti dal Consiglio del Comune. Il castello, sotto la signoria dei Salimbeni, esprime nello statuto un bilanciamento di poteri tra Comune/Signore (obblighi e prerogative riferite a: *Castellanus et Consul*). Manca invece ogni riferimento al Comune di Siena.

Per il Trecento si sono conservati tredici statuti, 10 in volgare, 3 in latino.

Spiccano per mole e complessità, nel panorama trecentesco, lo statuto di Massa del 1310-1328 e di Montepulciano del 1337.

Lo statuto di Massa del 1310, con aggiunte fino al 1328, ma redatto sulla base di precedenti statuti, si riferisce al periodo in cui la città era autonoma, prima delle capitolazioni di assoggettamento a Siena del 1335 e di un'irreversibile decadenza. Lo statuto, corposo (474 rubriche), conservato all'Archivio di Stato di Firenze, presenta la particolarità di contenere un'intera distinzione, la quarta (86 rubriche), destinata alla normativa sull'attività mineraria (*Ordinamenta facta per Commune Masse super arte ramerie et argenterie*)<sup>20</sup>, mentre manca la normativa sui danni dati, verosimilmente contenuta in uno statuto a sé<sup>21</sup>.

*Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena 2006, dopo quella ottocentesca curata da L. ZDEKAUER, *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano*, in "Bullettino senese di storia patria", 3 (1896), pp. 327-376.

<sup>19</sup> Il primo sull'organizzazione comunale (50 rubriche), il secondo su processo e diritto penali e altri aspetti (55 rubriche), il terzo sugli 'straordinari' (*De viis et operibus faciendis*, 19 rubriche), la quarta sui danni dati (31 rubriche).

<sup>20</sup> Cfr. *Ordinamenta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Masse – Statuto delle miniere d'argento e di rame della Città di Massa*, a cura di F. Bonaini, in "Archivio storico italiano", 8 (1850), Appendice n. 27, pp. 631-699. Cfr. anche S. BALDINACCI, G. FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze 1989, dove si offrono, oltre ad un ampio commento, la riproduzione fotografica integrale del testo (pp. 75-104) e la sua traduzione in italiano (pp. 105-149). Su queste norme torneremo più avanti, a proposito del diritto corporativo (cap. 4, § 7).

<sup>21</sup> Del 1590, giunto in copia del 1745, è uno statuto del danno dato conservato presso l'archivio storico del Comune di Massa (Fondo Pre-unitario, 2), ora edito: cfr. *Statuti del danno dato della*

Il secondo, quello poliziano, di simile consistenza (anche qui siamo abbondantemente sopra le 400 rubriche) fu opera di due commissioni: una composta da due giudici e due notai (di Arezzo e Montepulciano), incaricati dal Consiglio Generale, un'altra formata da nove statuari (di cui 3 notai) locali. Il testo, approvato come consueto dal Consiglio generale del Comune di Montepulciano, si presenta ben più composito dei normali statuti del contado: le quattro distinzioni, precedute da rubricario, rispettivamente sull'organizzazione comunale (69 rubriche), sul processo e sul diritto civile (63 rubriche), sul processo e sul diritto penale (131 rubriche) trattati insieme ai danni dati (35 rubriche) nella terza distinzione, e infine sugli 'straordinari' (141 rubriche), sono seguite da altri corpi normativi, come uno *Statuto del sindaco degli appelli*, uno *Statuto delle gabelle*, uno *Statuto dei Cinque Difensori e Governatori della Terra e Comune di Montepulciano*, uno *Statuto della Lira*. Lo Statuto dei Cinque soprattutto, richiama alla mente la sesta distinzione sui Nove dello statuto di Siena del 1310 ed invita certamente a considerare lo statuto di Montepulciano, nel contesto trecentesco, come un'esperienza intermedia tra quella delle città sovrane e quella degli ordinari Comuni soggetti, ancorché capitolati (ogni paragone è escluso, ovviamente, con i Comuni rurali del contado).

Lo statuto di Montepulciano del 1337 ebbe riforme consistenti nel corso del Trecento, soprattutto nella parte riguardante l'organizzazione istituzionale, per il mutare di equilibri politici<sup>22</sup>.

Assai consistenti sono anche gli statuti di Magliano del 1356 (232 ru-

*Città e Corte di Massa di Maremma*, a cura di G. Caglianone, M. Sozzi, Massa Marittima 2004. Esso, pur essendo un insieme di norme stratificate nel tempo, testimonia profonde trasformazioni ambientali e produttive verificatesi nel tardo medioevo, soprattutto con aumento dell'allevamento e dei pascoli.

<sup>22</sup> Sulla vicenda torneremo più avanti, cap. 3, § 2. Il *corpus* delle riforme è stato edito da I. CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa – 1374) dello statuto del 1337*, Siena 1987. Esso si compone di quattro insiemi: il primo (1340) su uffici pubblici e prestazioni armate (*ivi*, pp. 169-190), il secondo (1359) sulla materia penale, il processo, le gabelle (pp. 191-215), il terzo (1373) su festività, elemosine, uffici e assemblee comunali (pp. 217-245), il quarto (1374) su Consigli comunali e vari uffici pubblici (pp. 247-271).

briche)<sup>23</sup>, di Batignano del 1373 (340 rubriche)<sup>24</sup>, entrambi giunti in copia quattrocentesca, di Belforte del 1382 (258 rubriche seguite però da molte aggiunte)<sup>25</sup>.

Per inciso si deve osservare che il numero di rubriche può essere di per sé poco indicativo poiché esse possono essere più o meno complesse: ora magari contenendo più disposizioni al loro interno ed occupando varie pagine, ora brevissime, di poche righe. Si tratta di un dato dunque puramente orientativo.

Ad un livello di complessità un po' inferiore possono ascriversi gli statuti dei Comuni (del contado) di Trequanda del 1369<sup>26</sup>, di Monterig-

<sup>23</sup> Conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 61, di ff. 96 in pergamena, in volgare, manca del rubricario e del proemio (e dunque delle notizie sulla commissione che lo ha redatto). Si tratta di una copia del 1462. Si presenta suddiviso in cinque distinzioni: la prima sull'organizzazione comunale (58 rubr.), la seconda sul processo e sul diritto civile (59 rubr.), la terza sul processo e sul diritto penale (54 rubr.), la quarta sui danni dati (26 rubr.), la quinta sugli 'straordinari' (35 rubr.).

<sup>24</sup> Di 112 ff. in pergamena, in volgare, giunto in copia del 1487, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 10. Fu redatto da 7 statuari locali designati dal Consiglio generale e scritto dal notaio – Vicario del luogo Luca di Fuccio da Corsignano. Si suddivide in Proemio, rubricario più 5 distinzioni: la prima sull'organizzazione comunale (26 rubr.), la seconda sul processo e sul diritto civile (59 rubr.), la terza sul processo e sul diritto penale (39 rubr.), la quarta sui danni dati (28 rubr.), la quinta sugli 'straordinari' (188 rubr.), comprendente però anche varie norme senesi.

<sup>25</sup> Si tratta di un codice elegante, di 116 ff. pergamenei (ma 49 utilizzati) con bei capilettera e preziosa legatura in legno e pelle, in formato *in folio*, conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 12. La redazione si deve, come esplicita il Proemio, a tre statuari locali (di cui uno è qualificato 'ser') eletti solennemente dal Consiglio generale di Belforte, e fu scritto dal notaio-Vicario senese. Al rubricario segue il Proemio e quindi tre distinzioni: la prima sull'organizzazione comunale (65 rubr.), la seconda sul processo e sul diritto civile (36 rubr.), la terza contiene invece (e non è frequente) il processo e il diritto penale, i danni dati e gli 'straordinari' (157 rubr.) ed è seguita da molte aggiunte.

<sup>26</sup> Il codice membranaceo, in volgare, di ff. 53, conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 152 è edito da L. GATTI in *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di D. Ciampoli, P. Turrini, Siena 2002, pp. 11-152. Fu redatto da 3 statuari locali eletti dal Consiglio generale di Trequanda e scritto da Iohanni di Cecco di Vanni da le Serre, notaio e Vicario per conto del Comune di Siena. Il rubricario iniziale è seguito dal Proemio e da 5 distinzioni: la prima sull'organizzazione comunale (31 rubr.), la seconda sul processo e diritto civile (18 rubr.), la terza sul processo e diritto penale (50 rubr.) la quarta sui danni dati (14 rubr.), la quinta su vari aspetti amministrativi e 'straordinari' (31 rubr.).

Lo statuto successivo del 1571 in molti aspetti riprende questo del 1369, ma le rubriche sono sempre riformulate in modo nuovo, più chiaro e conciso. Quello cinquecentesco è comunque molto più ridotto di quello del 1369: I dist. di 46 rubr., II dist. di 11 rubr., III dist. di 26 rubr., IV dist. di 31 rubr.

gioni del 1380<sup>27</sup>, di Sovicille del 1383<sup>28</sup>, pur tutti di un numero cospicuo di rubriche (tra 100 e 200). Simile a questi, oltre che contemporaneo, è lo statuto di Elci del 1383<sup>29</sup>, che si riferisce però ad un Comune signorile, soggetto ai conti Aldobrando e Manovello (“statuti de’ decti Signori e del Comune de Ilcio”)<sup>30</sup>.

Più esigui, al confronto, ma nondimeno assai interessanti, i piccoli statuti di Chiarentana del 1314-1316 e di Pieve a Molli del 1338. Il primo si riferisce ad un Comune signorile, in cui emerge con nettezza, nelle competenze di governo locale, una sorta di ‘dualismo’ tra Comune e signore. Non a caso i 4 statutori locali sono eletti dal Consiglio generale con il consenso del signore ed il testo risulta poi approvato dal signore<sup>31</sup>.

Il secondo mostra una struttura quasi federativa del Comune di Pieve (sito sulla Montagnola senese, nel contado ad ovest della città), composto dai quattro villaggi di Molli, Tegoia, Cerbaia e Macereto<sup>32</sup>. Si tratta di uno

<sup>27</sup> Il testo di ff. 93 membranacei, in volgare, è conservato presso l’ASS, *Statuti dello Stato*, 84 ed è edito dal Prunai. Fu composto da 3 statutori locali nominati dal “Conseglio et Radota”, cioè il Consiglio maggiore del Comune di Monteriggioni e fu scritto dal notaio senese Teri di Giannino, anch’egli nominato dal Conseglio e Radota. Risulta suddiviso in: Proemio, rubricario e 4 distinzioni: I su organizzazione comunale (12 rubrr.); II su processo e diritto civile (24 rubrr.); III su processo e diritto penale (18 rubrr.); IV sui danni dati (51 rubrr.).

<sup>28</sup> Lo statuto, di ff. 106 in pergamena, è conservato presso l’ASS, *Statuti dello Stato*, 143, ed è edito dal Prunai. Fu elaborato da 4 Statutori locali e scritto da Giovanni di Pietro di Tura, Vicario ed “approvato per lo magiore Consiglio del decto Comune” (Proemio). Si articola in 4 distinzioni: I su organizzazione comunale (45 rubrr.); II sul processo e diritto civile (22 rubrr.); III sulla materia penale e sui danni dati; IV su vari aspetti (vie, acque ect., 17 rubrr.).

<sup>29</sup> In volgare, su ff. 83 membranacei, è conservato presso l’ASS, *Pannocchieschi d’Elci, Statuti*, 1. Dal Proemio sappiamo che fu composto da 6 statutori locali “ellecti per lo Consiglio et aremgo oportuno del detto Comune” e scritto da un notaio bolognese, abitante a Volterra, designato dagli statutori e dal Vicario. Il Proemio è seguito da 4 distinzioni, sul processo e il diritto civile (32 rubrr.), sui danni dati e altro (64 rubrr.), sull’organizzazione comunale (45 rubrr.), sulla materia penale (33 rubrr.). Segue una rubricario aggiunto posteriormente.

<sup>30</sup> Conferma questa caratteristica l’attribuzione delle multe (oltre i 40 soldi al Signore, fino a 40 soldi al Comune).

<sup>31</sup> Per quanto riguarda la suddivisione, al Proemio seguono 4 distinzioni, sull’organizzazione comunale (24 rubrr.), sul processo ed il diritto civile (13 rubrr.), sul processo ed il diritto penale (47 rubrr.), sui danni dati (29 rubrr.). Il codice, membranaceo, in volgare, di ff. 22, conservato presso la Biblioteca Moreniana di Firenze, Bigazzi 323, è stato edito in *Lo statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena 1990.

<sup>32</sup> Il codice, di ff. 42 membranacei, scritto in volgare, è conservato presso l’ASS, *Statuti dello Stato*, 102 e fu edito dal Banchi. Gli statuti, come si dice nel Proemio, furono “fatti et ordinati per

statuto molto ordinato e bello, ben conservato, con una pregevole miniatura all'inizio raffigurante San Giovanni Battista, da ritenere il migliore elemento decorativo presente nell'intera serie degli statuti del Senese<sup>33</sup>.

Un discorso a sé merita invece lo statuto del feudo vescovile di Murlo<sup>34</sup> del 1323 (originariamente in latino, è giunto a noi in copia volgarizzata del 1414), applicato nei Comuni di Murlo, Valerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano<sup>35</sup>. Nel Proemio si afferma che si tratta di statuti “presi, stracti, correpti et amendati de li statuti antichi e vecchii de le dette terre et iurisdictioni et anco ci sono de nuovamenti composti et facti et compilati et ordinati per l'infrascripti buoni e leali huomini de le terre et iurisdictione predetta”. Alla giurisdizione del Vicario, nominato dal Vescovo senese, si sovrappone spesso una minore dei Camerlenghi e Consoli delle varie terre (rubr. 18), a testimonianza di una struttura quasi ‘federativa’ del feudo, che non cancella l'identità istituzionale dei Comuni in esso compreso.

Non costituiscono uno statuto comunale gli statuti per l'uso del Padule d'Orgia del 1302<sup>36</sup>, e neppure possono considerarsi uno statuto comu-

gli officiagli del detto Comune, eletti per lo Camarlengo e consiglieri del detto Comune”. Al Proemio seguono 66 rubriche senza distinzioni: le prime 7 sull'organizzazione comunale, le successive sulla materia penale e civile, sul processo, su vari aspetti dell'elementare vita amministrativa locale.

<sup>33</sup> Trascurato nel saggio di B. ADDABBO KLANGE, *Illustrazioni in alcuni statuti dello Stato senese*, in “Rivista di storia della miniatura”, 1-2 (1996-1997), pp. 187-194. Oltre che vari statuti di Siena, sono qui presi in esame gli statuti trecenteschi del Vescovado di Murlo e quelli cinquecenteschi di Chianciano, con capilettara miniati in tutto il testo. L'Autore rileva, in via generale, nelle miniature e nello stile grafico dei nostri statuti “il sostanziale carattere conservatore nel linguaggio figurativo popolare”, con “espressioni figurative arcaiche o primitive” (p. 189).

<sup>34</sup> In una zona che sin dal XI secolo appare legata in vario modo ai titolari della mensa episcopale senese. Sembra tuttavia che, nonostante le pretese giurisdizionali del Vescovo, non fosse mai venuto meno un alto dominio senese su tale zona: cfr. N. MENGZZI, *Il feudo del Vescovado di Siena*, Siena 1911, pp. 20-22.

<sup>35</sup> Codice di ff. 50 membranacei, è conservato in ASS, *Statuti dello Stato*, 154 ed edito dal Mengozzi. Fu composto da statutari locali espressione delle varie comunità comprese nel feudo: 3 di Murlo, 2 di Valerano, 2 di Montepertuso, 2 di Crevole, 2 di Resi, 2 da Casciano. Fu scritto dal notaio ser Ghino di Forese da Torrita e la redazione avvenne con il consenso del Vescovo, espresso anche nelle riforme aggiunte. Al rubricario ed al proemio seguono 160 rubriche non suddivise, sulla procedura e il diritto civile (1-33), sulla materia penale (34-64), sui danni dati (65-77), sugli ‘straordinari’ (78-160), nonché aggiunte.

<sup>36</sup> Editi in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, II, a cura di L. Banchi, Bologna 1871, pp. 140-145.

nale i *Capitoli de la Compagna et Comunità di Munistero Santo Eugenio*, che disciplinano la compagnia d'armi di S. Eugenio (nelle immediate adiacenze di Siena)<sup>37</sup>, agli ordini di un Capitano e parte integrante delle milizie cittadine. Il testo, pur conservato nel fondo *Statuti dello Stato* dell'Archivio di Stato di Siena (al n° 66) ed edito dal Prunai insieme con gli statuti – questi sì comunali – trecenteschi di Monteriggioni e Sovicille, del resto risulta deliberato dai Nove Governatori e Difensori di Siena (all'unanimità), su proposta del loro priore Iacomo di Conte Armalei<sup>38</sup> e redatto dal notaio dei Nove ser Mino di ser Domenico di Nino da Siena (cap. 13). I contenuti, articolati in 13 rubriche, sono ridottissimi: modalità di adunanza della compagnia, rispetto delle festività religiose, funerali, offerta per l'Assunta, turni di guardia, “preste” obbligatorie in caso di necessità per i membri della compagnia, manutenzione di strade e case<sup>39</sup>.

Del Quattrocento sono giunti a noi 40 statuti (non computando le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo).

Tra quelli più corposi ed interessanti, con una normativa molto ricca, menzione a sé merita quello di Massa Marittima del 1419 (501 rubr., più altri statuti a sé). Lo statuto disegna un'articolatissima organizzazione, diversa da quella dei coevi statuti di Montalcino e Grosseto. Riprende invece molto dalla precedente redazione del Trecento, fatta nel periodo di autonomia e floridezza della città, quando essa aveva anche un territorio fedele e miniere. Ma in questo testo – occorre segnalare – è stata tolta l'abbondante normativa mineraria (in buona parte duecentesca), a conferma della decadenza e abbandono dell'attività estrattiva. Nonostante questo permangono i caratteri di un vero statuto cittadino e non assomiglia ad altri statuti del Senese<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Più precisamente, a circa 3 chilometri da Porta San Marco.

<sup>38</sup> Proemio, ed. Prunai, pp. 33-34.

<sup>39</sup> Il piccolo codice membranaceo, in volgare, di 20 fogli, contiene aggiunte fino al 1755: deliberazioni del Concistoro senese, deliberazioni dei membri stessi della compagnia contro ladri e rapinatori (1503), sull'alliramento (1521) (ed. Prunai, p. 6).

<sup>40</sup> Scritto in latino su 179 ff. membranacei, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 64, ed ora edito a cura di B. Cillerai. Per quanto riguarda la suddivisione, al rubricario seguono direttamente, senza proemio, 4 distinzioni: sull'organizzazione comunale (101 rubr.), sul processo e sul diritto civile (95 rubr.), sugli 'straordinari' (108 rubr.), sul processo e sul diritto penale (197 rubr.). Verosimilmente è stata espunta la distinzione sulle attività minerarie, presente invece, come abbiamo visto, nello statuto trecentesco.

Segue, per consistenza, la normativa statutaria di Sarteano del 1434 (434 rubrr.), più uno statuto del danno dato a sé (174 rubrr.), giuntoci in copia cinquecentesca<sup>41</sup>. Non solo contiene la normativa sui reati più gravi, ma anche limiti dettati e sindacato per la carica podestarile, appelli, norme sulle attività mercantili e artigianali locali, sugli ebrei.

Lo statuto di Montalcino del 1415 (248 rubrr., a cui si aggiunge uno statuto del danno dato a sé, di 177 rubriche più molte addizioni, giuntoci in copia più tarda) è frutto di un particolare legame con Siena, creato con la concessione della cittadinanza nel 1361. Non a caso può considerarsi, tra gli statuti del territorio, come vedremo, quello più ricettivo delle norme statutarie senesi e maggiormente da esse influenzato. Nonostante la penetrazione della proprietà cittadina condotta a mezzadria, descrive una struttura comunale articolata, con la disciplina anche dei reati più gravi<sup>42</sup>.

Lo statuto di Grosseto del 1421 (348 rubrr.) fu in parte esemplato su quello di Montalcino: sono simili il Proemio e soprattutto la terza distinzione dedicata alla materia penale. In ciò, come vedremo meglio più avanti, giocò probabilmente un ruolo importante il notaio Naddo di Pietro Naddi di Montalcino, che aveva lavorato pochi anni prima alla redazione dello statuto della sua città. Ma non mancano anche contenuti originali, nell'organizzazione comunale e, in tutto, nelle materie dei danni dati e degli straordinari<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Scritto su ff. 218 in pergamena, in volgare, conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 130, sappiamo dal Proemio che fu redatto da 8 statutori locali designati dai Priori "per autorità concessali dal maggiore e general Consiglio". Si articola in un rubricario, Proemio, 4 distinzioni sull'organizzazione comunale (78 rubrr.), sul processo e il diritto civile (83 rubrr.), sul processo e diritto penali (43 rubrr.), sugli 'straordinari' (230 rubrr.), seguite da molte aggiunte. La quinta distinzione sui danni dati, di cui si fa menzione nel proemio, è confluita in uno statuto del danno dato a sé, in copia più tarda, di 91 ff. cartacei, conservata presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 131.

<sup>42</sup> Redatto in volgare su ff. 120 pergamenacei, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 69 ed edito a cura di Donatella Ciampoli. Fu il frutto del lavoro di 3 statutori (1 giurista e 2 mercantili) designati dal Consiglio generale di Siena (e questa è una rara singolarità), più 2 statutori locali (un medico e un notaio). Al Proemio seguono tre distinzioni: sull'organizzazione comunale (42 rubrr.), sul processo e sul diritto civile (113 rubrr.), sul processo e sul diritto penale (93 rubrr.). Ad esse si aggiungono numerose riforme e rubriche inserite tra Quattrocento e Cinquecento, mentre i danni dati, come abbiamo detto, trovano posto in uno statuto a sé.

<sup>43</sup> In latino, su ff. 190 in pergamena, è conservato presso l'ASF, *Principato di Piombino*, Appendici, II, 1. Alla redazione parteciparono 4 statutori locali designati dal Consiglio generale di Grosseto e, come abbiamo detto, un notaio di Montalcino. Si suddivide in Proemio e 5 distinzioni:



Se guardiamo all'ampiezza delle prerogative comunali, cioè alla posizione giuridica nei confronti della Dominante (giurisdizione sui reati più gravi, sindacato in loco del Podestà, appelli, organizzazione interna del Comune), possono accostarsi a questi alcuni statuti di Comuni della zona di confine meridionale amiatina: Piancastagnaio del 1416/1432 (340 rubr.)<sup>44</sup>, Abbadia San Salvatore del 1434 (314 rubr. più molte aggiunte)<sup>45</sup> e Radicofani del 1441 (218 rubr., più aggiunte)<sup>46</sup>.

Il resto, numeroso, degli statuti appare generalmente di buona consistenza ed articolazione, salvo poche eccezioni, anche in centri minori in cui potremmo aspettarci una normativa esigua, sia nei Comuni capitolati che posti 'a contado'.

Si tratta di quelli di Roccatederighi del 1406 (290 rubr.), Radicondoli del 1411 (207 rubr.), Rocca d'Orcia del 1420 (173 rubr., ma incompleto), Castiglioncello del Trinoro del 1422 (178 rubr., più molte aggiunte), Montepescali del 1427 (355 rubr.), Gerfalco del 1429 (171 rubr. più aggiunte), Montorsaio del 1432 (197 rubr.), Castiglione d'Orcia del 1440

la prima sull'organizzazione comunale (54 rubr.), la seconda sul processo e sul diritto civile (66 rubriche), la terza sul processo e diritto penale (97 rubr.), la quarta sui danni dati (84 rubr.), la quinta sugli 'straordinari' (47 rubr.).

<sup>44</sup> Il testo ci è giunto in due versioni, una del 1416 in latino su ff. 136 in pergamena (ASS, *Statuti dello Stato*, 99), ed una in volgare, di circa 15 anni posteriore (1432, in ASS, *Statuti dello Stato*, 100), di ff. 85 pergamenei. Lo statuto fu redatto da 5 statutori locali (di cui due qualificati come 'ser'), "electi per opportuni Consigli d'esso Comune", e scritto dal notaio di Lucignano val di Chiana, al tempo Podestà *in loco*. Si suddivide in rubricario, Proemio e 5 distinzioni: I sull'organizzazione comunale (60 rubr.), II su processo e diritto civile (53 rubr.), III su processo e diritto penale (60 rubr.), IV sui danni dati (39 rubr.), V sugli 'straordinari' (128 rubr.).

<sup>45</sup> Come quello della vicina Piancastagnaio ci è giunto in due versioni, una in latino ed una in volgare, di uguale contenuto. Quella in latino integra è presso l'ASF, *Comagnie religiose soppressse*, 473, ins. 281, quella in volgare l'ASS, *Statuti dello Stato*, 3, entrambe in codici pergamenei. Il testo fu composto da 18 statutori locali (di cui uno 'ser'), "eletti per il Comune et huomini" di Abbadia, con l'assenso di un rappresentante del Monastero, e scritto da un notaio di Casole. Il Proemio è seguito da 5 distinzioni: sull'organizzazione comunale (30 rubr.), sul processo e il diritto civile (68 rubr.), sul processo e diritto penale (94 rubr.), sui danni dati (58 rubr.), sugli 'straordinari' (64 rubr., più 124 rubr. aggiunte).

<sup>46</sup> Di ff. 113 membranacei, è conservato presso l'ASS, *Statuti dello Stato*, 105. Fu redatto da 4 statutori locali eletti dal Consiglio generale (Proemio, c. 1r), e scritto da Niccolò di ser Antonio di Assisi, studente di diritto civile. Al rubricario ed al Proemio seguono 4 distinzioni: I sull'organizzazione comunale (14 rubr.), II sul processo e diritto civile (28 rubr.), III sul processo e diritto penale (71 rubr.), IV sui danni dati, gli 'straordinari' ed altro (105 rubr.), più riforme varie.



(192 rubrr.), Monticchiello del 1442 (229 rubrr.), Sinalunga del 1443 (mutilo), Ravi del 1447 (130 rubrr., più aggiunte), Roccatederighi del 1452 (144 rubrr.), Pereta del 1457 (190 rubrr. più aggiunte), Gavorrano del 1465 (349 rubrr.), Asciano del 1465 (197 rubrr. più aggiunte), Celle sul Rigo del 1471 (209 rubrr. più aggiunte), Fighine del 1472 (255 rubrr.), Chiusdino del 1473 (154 rubrr., più aggiunte), Roccalbegna del 1475 (276 rubrr., più aggiunte), Paganico del 1480 (rubrr. 205), Sassofortino del 1486 (148 rubrr. più aggiunte), Cana del 1486 (251 rubrr.), Civitella del 1487 (244 rubrr.), Montemerano del 1489 (261 rubrr., più aggiunte), Casole del 1492 (184 rubrr.), Lucignano e San Giovanni d'Asso del 1492 (148 rubrr. più aggiunte), Montisi del 1494 (242 rubrr. più quasi altrettante aggiunte)<sup>47</sup>.

Più modesti sono gli statuti delle comunità, tutte del contado mezzadrile, di Lucignano d'Arbia 1409 (156 rubrr.), Chiusure del 1457 (104 rubrr.) e Monteguidi del 1492 (101 rubrr., più aggiunte)<sup>48</sup>.

Ben più affollato è il quadro delle redazioni di età moderna pervenuteci: presso l'Archivio di Stato di Siena si conservano 62 statuti del Cinquecento, 11 del Seicento, 2 del Settecento, più 32 copie, in genere settecentesche. A questi si devono aggiungere altri statuti, non molti, conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, presso Archivi storici comunali o altre sedi.

Si deve considerare che le redazioni statutarie moderne spesso rappresentano rifacimenti, adattati ai tempi mutati, di statuti medievali ed in molti casi i loro proemi attestano esplicitamente la presenza di statuti più antichi che sono serviti da base per la nuova compilazione (più difficile rimane per noi valutare in che misura). In molti altri casi è più che lecito, anche nel silenzio dei preamboli, ipotizzare la presenza di statuti medievali presso quelle comunità che ci hanno lasciato solo statuti moderni.

Sicuramente, ad oggi è arduo tentare di stilare un elenco esaustivo degli statuti andati perduti: è da supporre un numero elevato per il Due-

<sup>47</sup> Per la loro collocazione archivistica, i loro redattori e la loro partizione interna si veda la tavola in appendice.

<sup>48</sup> Vale il rinvio della nota precedente.

cento e Trecento, minore per il Quattrocento, ridotto per l'età moderna. Spesso (ma non sempre), anzitutto, sono andati perdute le redazioni statutarie seguite da nuove redazioni più recenti, nella considerazione che si reputava ovvio disfarsi del vecchio codice per non creare confusione<sup>49</sup>.

La Redon ha raccolto, da varie fonti (Caleffo Vecchio, Deliberazioni del Consiglio generale di Siena, documenti dell'Archivio del monastero di San Salvatore e altre), riferimenti a molti statuti duecenteschi andati perduti: di Asciano (menzionati nel 1212 e nel 1226), Montalcino (nel 1212), Belforte e Radicondoli (1221), Mensano (1227), Montepulciano (1229), Sovicille (1237), Selva (1250), Castiglione Senese (1251), Campagnatico (1257), Montelaterone (1254, 1257, 1289), Batignano (1265), Viteccio (1268), Ampugnano (1268), Abbadia San Salvatore (1272, 1273, 1287, 1289, 1290, 1299)<sup>50</sup>.

Ad essi possiamo aggiungere, sulla scorta del Caleffo Vecchio, Grosseto (1203)<sup>51</sup>, Chiusi (1232)<sup>52</sup>, Massa Marittima (1241 e 1276)<sup>53</sup>, Lucignano in Val di Chiana (1289)<sup>54</sup>, Civitella (1300)<sup>55</sup>, Monteguidi (1300)<sup>56</sup>, Travale (1329)<sup>57</sup>, Gerfalco (1331)<sup>58</sup>, Perolla (1331)<sup>59</sup>, Colonna (1331)<sup>60</sup>.

<sup>49</sup> Sappiamo che a Siena si impose di disfarsi degli statuti superati: cfr. M. ASCHERI, *Législation italienne du bas Moyen-Age: le cas de Sienne (ca. 1200-1545)*, in "Faire bans, edictz et statuz". *Légiférer dans la ville médiévale*, sous la direction de J.-M. Cauchies, E. Bousmar, Bruxelles 2001, pp. 51-83.

<sup>50</sup> Cfr. REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 186. Ad integrazione dei Comuni citati dalla Redon, sempre sulla base del Caleffo Vecchio, ricordiamo anche: Campagnatico (1282 e 1283: CV, III, nn. 947-949, pp. 1257, 1263, 1267; n. 957, p. 1320); Montepulciano (1294: CV, III, nn. 992-993, pp. 1388, 1395); Radicondoli (1330: CV, IV, nn. 1036-1037, pp. 1585, 1589, 1590); Belforte (1300: CV, IV, nn. 1040-1041, pp. 1605, 1610).

<sup>51</sup> CV, I, n. 67, p. 95: si menziona un "constituito". A questo si aggiunge un ulteriore statuto perduto del 1338: cfr. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 23n.

<sup>52</sup> CV, I, n. 269, p. 406.

<sup>53</sup> CV, II, n. 339, p. 517; n. 892, p. 1096.

<sup>54</sup> CV, IV, n. 1004, p. 1452.

<sup>55</sup> CV, IV, n. 1032, pp. 1573-1575.

<sup>56</sup> CV, IV, nn. 1038-1039, pp. 1595, 1602.

<sup>57</sup> CV, IV, n. 1067, p. 1693.

<sup>58</sup> CV, IV, n. 1089, p. 1762.

<sup>59</sup> CV, IV, n. 1090, p. 1770.

<sup>60</sup> CV, IV, n. 1095, p. 1792.

Le testimonianze preziose dei documenti del Caleffo Vecchio sono presenti in genere in patti di soggezione o alleanza a Siena, in cui si prescrive di inserire certi obblighi nello statuto del luogo o si impone al giudicante senese di osservare gli statuti locali.

Ad esempio, a Grosseto, Belforte e Radicondoli, nel 1221, si impone “scribi et poni in constituto vel brevi ubi iurant Consules vel Potestas”<sup>61</sup>. Ancora a Grosseto (1224) si parla di scrivere una norma “in constituto nostro Grosseti et perpetuo observari et inde non removeri”<sup>62</sup>. A Montepulciano (1229) si vietava di togliere una norma “tam de brevibus supradictis quam de constituto”<sup>63</sup>. A Selva (Comune poi scomparso insieme ai suoi statuti, ubicato in quello che oggi è territorio di Casole, nell’alta Val d’Elsa) nel 1250 si doveva inserire un nuovo capitolo “in renovatione constituti dicti castris sive emendatione”<sup>64</sup>. Nell’atto di sottomissione di Campagnatico del 1282 si prevede che nei delitti minori il Podestà locale dovesse punire “secundum statuta et ordinamenta dicti castris”<sup>65</sup>. A Montepulciano nel 1294 il magistrato era tenuto a far giustizia “secundum formam statutorum dicti Comunis et populi Terre dicte Montispulchiani”<sup>66</sup> e simile è la formula nei capitoli di sottomissione della vicina Lucignano in Val di Chiana del 1289<sup>67</sup>, nonché il disposto degli atti di soggezione di Travale, Gerfalco e Colonna (oggi Vetulonia) del 1329-1331<sup>68</sup>.

Nulla sappiamo da questi scarni riferimenti incidentali riguardo la consistenza, la strutturazione e i contenuti di questi antichi statuti perduti. Per il primo periodo possiamo immaginarci testi esigui, con formule di giuramento (*brevia* sul tipo di quelli di Montieri), in pergamene sciolte, secondo la tradizione diplomatica altomedievale – e ciò ne facilitò anche la perdita. Comunque le mutevoli e ricorrenti attestazioni, talvolta contenute, oltre che in capitoli di assoggettamento, in altri tipi di negozi e accordi

<sup>61</sup> CV, I, n. 172, p. 254.

<sup>62</sup> CV, I, n. 213, pp. 310-311.

<sup>63</sup> CV, I, n. 264, p. 395.

<sup>64</sup> CV, II, n. 485, p. 668.

<sup>65</sup> CV, III, n. 947, pp. 1257-1258.

<sup>66</sup> CV, III, n. 992, p. 1388.

<sup>67</sup> CV, IV, n. 1004, p. 1452.

<sup>68</sup> CV, IV, nn. 1067, 1089, 1095, pp. 1693, 1762, 1792.

tra Siena il Comune minore, lasciano intuire già nel Duecento un panorama statutario vasto, che toccava anche comunità piccole, poi andato quasi completamente perduto (già entro la fine del Trecento). E probabilmente varie redazioni statutarie sono scomparse senza lasciare memoria alcuna della loro esistenza.

Non si può non ricordare che, per la stessa Siena, il più antico frammento di statuto comunale cittadino (1231) è stato rinvenuto in modo fortuito da Enzo Mecacci come palinsesto di un manoscritto del *Digestum novum*, conservato oggi presso la Biblioteca comunale senese degli Intornati<sup>69</sup>. Nel Lazio lo statuto di Montebuono in Sabina del 1437 è finito per vie misteriose presso la biblioteca della Yale University Law School di New Haven, negli Stati Uniti<sup>70</sup>. Episodi che sembrano suggerire cautela: nessuno sa quanto è andato perduto, distrutto, sepolto in archivi polverosi o finito in mani private.

Per certo, dai proemi degli statuti medievali pervenutici, sappiamo che esistevano statuti più antichi (di cui spesso si è persa traccia) in ben 27 casi<sup>71</sup>, in altri 22 casi vi è incertezza, mentre in 6 casi sembrano da escludere<sup>72</sup>. Fa riferimento ad un precedente statuto andato perduto la raccolta di riforme e deliberazioni del Comune di Campiglia d'Orcia del 1495-1537<sup>73</sup>. A queste testimonianze vanno aggiunti gli statuti di età moderna che attestano la presenza di statuti più antichi.

Ciò induce ad ipotizzare che nel Trecento moltissimi – quasi la totalità – dei Comuni che ci hanno lasciato solo redazioni più tarde già avessero il loro statuto, e in molti casi lo avessero sin dal Duecento. Come ha osservato Odile Redon, “la perdita di quasi tutti gli antichi statuti costringe

<sup>69</sup> E. MECACCI, *Un frammento palinsesto del più antico costituito del Comune di Siena*, in *Antica legislazione* cit., pp. 67-119.

<sup>70</sup> Ora edito in *Lo Statuto di Montebuono in Sabina del 1437*, con saggi di M. Ascheri, T. Leggio, S. Notari, a cura di A. Spotti, Roma 2011.

<sup>71</sup> Si tratta di quelli di: Chianciano, Rocca d'Orcia (Tintinnano), Montepulciano, Belforte, Monteriggioni, Sovicille, Radicondoli, Murlo, Montalcino, Piancastagnaio, Massa, Grosseto, Montepescali, Gerfalco, Montorsaio, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Monticchiello, Chiusure, Gavorrano, Chiusdino, Roccalbegna, Paganico, Casole, Lucignano d'Asso, Montisi.

<sup>72</sup> Si tratta degli statuti duecenteschi di Montecatini di Pari, Montechiaro d'Arbia, Montepinzutolo, Radicofani, Montieri e Cerreto Ciampoli.

<sup>73</sup> In BCI, B II 18, f. 4v. Sembra di capire che il testo fosse diviso in quattro o cinque distinzioni.

lo storico alla conoscenza di una sola redazione la quale sembra quindi perdurare nel tempo<sup>74</sup>.

Se si considera questo scenario non solo deve essere accantonato ogni proposito di completezza in ricostruzioni complessive, ma il fenomeno lascia intuire uno sviluppo storico del tutto diverso da quello che lascerebbe intendere la sola documentazione superstite, abbondante solo per il periodo finale del Medioevo. Ciò sconsiglia anche di trarre considerazioni generali definitive: ad esempio sui fattori che possano aver favorito la produzione di statuti o sull'individuazione di aree geografiche privilegiate.

## *2. La redazione: statutari e notai tra istanze locali e sapere tecnico*

Grande e spesso insormontabile, nel silenzio delle fonti, è il problema dell'esistenza di normative consuetudinarie locali prima degli statuti, da ritenere molto probabile o quasi certa<sup>75</sup>. Inoltre, come ha osservato Hagen Keller, "la fissazione di norme mediante un accordo e una comune deliberazione, conclusa da un vincolo giurato dei contraenti, non è affatto collegata necessariamente ad una fissazione scritta delle obbligazioni. Essa si afferma dapprima nel quadro di una cultura giuridica ancora prevalentemente orale"<sup>76</sup>.

Siena già aveva statuti nel primo Duecento (uno risale al 1231<sup>77</sup>, ma un altro, in uso ai primi del secolo, risale forse al secondo 1.100)<sup>78</sup>, pri-

<sup>74</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 189.

<sup>75</sup> Cfr. ASCHERI, *Gli statuti delle città italiane e il caso di Siena*, in *Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una riflessione sull'età contemporanea*, Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario del Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009), a cura di E. Mecacci, M. Pierini, Siena 2009, pp. 65-69.

<sup>76</sup> H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario in "Lombardia" nell'età comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale* cit., p. 169.

<sup>77</sup> Di esso, come già detto, ha individuato un frammento Enzo Mecacci in un manoscritto della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena.

<sup>78</sup> Si ha poi notizia di un *Constitutum* dell'*usus* nell'amministrazione della giustizia da parte dei Consoli del 1179 e di *brevi* e di un *sacramentum* dei Consoli del Placito degli anni Ottanta dello stesso secolo: cfr. V. CAPELLI, A. GIORGI, *Gli statuti del Comune di Siena fino allo "Statuto del Buongoverno" (secoli XIII-XIV)*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2283>, p. 3. Al 1250 data poi un *Breve degli Ufficiali*, edito: *Breve degli Ufficiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino di Lando da Piacenza*, a cura di L. Banchi, in "Archivio storico italiano", serie III, 3/1 (1866), pp. 4-104; *Documenti*, 4/1 (1866), pp. 3-55.

ma del consistente costituito del 1262, ormai in età podestarile, epoca che ovunque vide il fiorire di statuti corposi<sup>79</sup>. Essi furono favoriti da più fattori: l'incremento urbanistico, con la connessa complicazione della vita sociale, i problemi di ordine pubblico che poneva una città ormai grande, la necessità di predisporre per la nuova magistratura del Podestà (forestiero) un corpo normativo che egli si dovesse obbligare a rispettare<sup>80</sup>. Negli anni Trenta del Duecento si pongono come esemplari monumenti legislativi il *Liber Augustalis* di Federico II (1231) e il *Liber Extra* di Gregorio IX (1234)<sup>81</sup>, che possono aver indotto i Comuni almeno ad un maggiore sforzo di sistemazione. Secondo Keller è in questo periodo che nasce l'idea del libro-statuto, prima ordinato cronologicamente e poi per materie<sup>82</sup>. In Toscana, eccezionale caso pisano a parte, è il Duecento che vede una poderosa diffusione della strutturazione normativa statutaria, emergente da una sedimentazione disordinata.

Ma sorge anche la consapevolezza, a fronte del riemergere della compilazione giustiniana, ora studiata nella sua interezza in moltissime università, della inadeguatezza del diritto romano in molti ambiti ormai profondamente mutati dall'età antica. Si scrivono nuove norme anche perché si avverte il pericolo di vederne applicate altre di portata generale estranee alle tradizioni locali o alle necessità contingenti della realtà del tempo.

A Siena, dopo lo statuto del 1262, suddiviso in cinque *distinctiones*,

<sup>79</sup> Cfr. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2003, p. 151.

<sup>80</sup> M. ASCHERI, *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2004, p. 82. Una sorta, dunque, anche di 'programma di governo' per quello che si presentava come un 'signore temporaneo' della città: di qui l'ampliamento dello statuto con norme e provvedimenti contingenti, destinati a trovare applicazione nell'anno di carica del Podestà, che si aggiungevano, mescolandosi senza criteri precisi, alle regole più antiche, nate magari da vetuste consuetudini.

<sup>81</sup> Un 'medioevo legislativo' che talvolta si tende a dimenticare, su cui richiama l'attenzione M. ASCHERI, *Le radici medievali della manutenzione delle regole*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", 170/4 (2010), p. 28. In effetti sono da riconoscere aspetti di modernità legislativa tanto al *Liber Extra* di Gregorio IX, quanto, e ancor più, al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, la cui diffusione influì oltre l'ambito ecclesiastico. Appare significativo poi che la redazione del *Liber Extra* fu motivata dalla necessità di rendere più chiaro, conciso, certo il materiale normativo: la stessa che troviamo alla base delle grandi rielaborazioni statutarie del secondo Duecento e del Trecento.

<sup>82</sup> Cfr. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario* cit., pp. 163-164.

già edito da Ludovico Zdekauer nel 1897<sup>83</sup>, il periodo di maggior fervore nella redazione di statuti fu quello del governo dei Nove (1287-1355), nel quale videro la luce molti testi, tra cui quello in volgare del 1309-1310<sup>84</sup>, e quello del 1324-1344<sup>85</sup>, definito da Ascheri il “culmine della cultura statutaria per Siena”<sup>86</sup> e destinato a rimanere in vigore fino agli statuti del 1545, gli ultimi, in latino.

Come hanno osservato Valeria Capelli e Andrea Giorgi, gli statuti ultimati nel 1344 costituiscono in larga misura un riordino di statuti precedenti, reso necessario dalle continue aggiunte e dal loro carattere sempre più caotico. I giuristi pratici coinvolti nella redazione (Ubaldo di ser Ghino dei Pipini di Prato e poi Nicola di Angelo di Alessandro della Sala di Orvieto) intervennero spesso sulla struttura e sul dettato delle norme, con accorpamenti, semplificazioni, eliminazione delle ripetizioni e ridondanze: così rispetto al testo del 1310 si ebbe uno statuto più snello, con un numero molto inferiore di rubriche, diviso in 4 distinzioni<sup>87</sup>.

In base agli studi oggi disponibili, appare evidente che la produzione statutaria può collocarsi entro periodi, oscillazioni, tendenze di lunga durata talora differenti da area ad area.

Nello Stato fiorentino, come si venne stabilizzando tra XIV e XV secolo, la compilazione di statuti da parte delle comunità soggette fu non solo consentita ma anche sollecitata da Firenze, che poi si riservava di approvarli tramite la magistratura degli Approvatori. Gli statuti della Dominante del 1409, in base al loro stesso disposto, si applicavano nel territorio

<sup>83</sup> *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262* cit.; L. ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico Constituto Senese (1262-1270)*, in “Buletino senese di storia patria”, 1 (1894), pp. 131-154; 2 (1895), pp. 137-144, 315-322; 3 (1896), pp. 79-92. Cfr. anche U.G. MONDOLFO, *La legislazione statutaria senese dal 1262 al 1310*, in “Studi senesi”, 21 (1904), pp. 230-256.

<sup>84</sup> Cfr. E. MECACCI, *Gli statuti del periodo dei Nove*, in *Il Constituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, III, Siena 2002, pp. 63-83.

<sup>85</sup> Su cui cfr. M. ASCHERI, *Lo statuto del Comune di Siena del 1337-1339*, in D. CIAMPOLI, *Il Capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento*, Siena 1984, pp. 7-21. Il rubricario dello statuto è edito alle pp. 59-121, mentre si attende l'edizione critica del testo a cura di Andrea Giorgi.

<sup>86</sup> ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 24.

<sup>87</sup> CAPELLI, GIORGI, *Gli statuti del Comune di Siena* cit., p. 14.

ove mancassero statuti locali particolari. Ai Comuni dei territori pistoiese e pisano, dopo l'assoggettamento a Firenze, nel primo Quattrocento, fu imposto di darsi nuovi statuti entro sei mesi ed a tali redazioni collaborarono i giuristi fiorentini *in loco*<sup>88</sup>.

In Lombardia si ebbe una produzione statutaria intensa concentrata nel Trecento e nel Quattrocento, ma essa si colloca tra il vuoto dell'età precedente e quello della successiva<sup>89</sup>. Inoltre qui sembra che spesso gli statuti di centri minori siano dei semplici "copiatricci" di quelli cittadini<sup>90</sup>. Studiosi che si sono occupati dell'esperienza statutaria lombarda (come Chittolini e Chiappa Mauri) tendono a considerare gli statuti dei centri minori come meri strumenti amministrativi voluti dal centro come mezzo di controllo e dunque, per inciso, non possono che offrire "un'immagine pallida e sfocata" della realtà sociale ed economica delle comunità a cui si riferiscono.<sup>91</sup> Aree di vuoto geografico statutario erano i contadi cittadini: soprattutto di Milano, Pavia, Lodi, ma anche di Como e Cremona<sup>92</sup>.

Anche in Emilia-Romagna molte redazioni di statuti di comunità rurali e centri minori risalgono al Trecento (che potrebbero tuttavia in vari casi essere revisioni di statuti duecenteschi). Qui si registra una vistosa assenza di statuti soprattutto nel contado di Bologna<sup>93</sup>.

Nel territorio senese, in base agli statuti pervenuti, non è semplice indicare momenti storici di più intensa produzione di statuti ed altri più quiescenti sotto questo profilo.

<sup>88</sup> CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale* cit., pp. 303-304. Il risultato fu, osserva l'Autore, "un ordinarsi della vita locale in nuove comunità, una partecipazione intensa al loro governo, una certa autonomia nella elaborazione di statuti e leggi. Lo scopo di questa politica è evidente: creare degli organismi locali che servano da sostegno al troppo esile scheletro della burocrazia fiorentina, fare di una vitale organizzazione comunitativa il complemento e la necessaria integrazione della rete degli ufficiali fiorentini" (p. 306).

<sup>89</sup> L. CHIAPPA MAURI, *Statuti rurali e autonomie locali in Lombardia (secoli XIII-XIV). Qualche riflessione*, in *Le comunità rurali e i loro statuti* cit., p. 77.

<sup>90</sup> *Ibid.*, p. 78. Ad es. a Crema nel 1483 si copiano quelli di Brescia.

<sup>91</sup> CHIAPPA MAURI, *Statuti rurali e autonomie locali in Lombardia* cit., p. 79.

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 84.

<sup>93</sup> M. VENTICELLI, *Gli statuti delle comunità rurali dell'Emilia-Romagna*, in *Le comunità rurali e i loro statuti* cit., pp. 108, 112.



Per il Duecento rimane un quadro tutto da definire, essendo perduta la grande maggioranza di essi, di cui ignoriamo perfino la quantità in approssimazione. Possiamo solo dire che tre degli statuti duecenteschi risalgono agli anni Ottanta.

Nel Trecento le redazioni pervenute sono disseminate per tutto l'arco del secolo. Un momento di concentrazione si può scorgere, anche qui, nei primi anni Ottanta: dal 1380 al 1383 abbiamo 4 statuti (Monteriggioni, Belforte, Sovicille ed Elci) tutti di Comuni posti nell'area nord-occidentale del territorio senese, senza che peraltro mostrino tra loro somiglianze maggiori di quelle generalmente riscontrabili.

Anche nel Quattrocento si ebbero redazioni per tutto l'arco del secolo, con la precisazione che gli statuti delle città (Montalcino, Massa e Grosseto) appaiono concentrati tra il 1415 ed il 1421.

Per il resto, si può osservare che talvolta vengono scritti nel giro di pochi anni statuti di Comuni limitrofi: ad esempio Castiglion d'Orcia, Radicofani e Monticchiello tra il 1440 ed il 1442 (pur senza somiglianze particolari), Celle e Fighine nel 1471 (anche qui senza molte similitudini) e Monteguidi e Casole nel 1492 (stessa considerazione).

Il primo Quattrocento può essere indicato, dopo il secondo Duecento-primo Trecento (l'epoca della piena fioritura statutaria), come il periodo di più frequenti e consistenti redazioni, caratterizzato ora da una volontà soprattutto di riordino, di riassetto, di razionalizzazione di una normativa spesso ormai più che secolare e cresciuta, per coprire ambiti giuridici sempre più ampi, in modo alluvionale e sedimentata in modo caotico.

Giulio Prunai ha indicato una "nuova redazione statutaria delle terre del contado senese che fece seguito alla correzione degli statuti cittadini del 22 febbraio 1389 e che, iniziata in tale anno, si prolungò oltre il 1425 per la città dominante e sino oltre il 1430 per le terre del contado"<sup>94</sup>. In base alle considerazioni sopra riferite ciò non risulta tuttavia evidente dalle copie a noi pervenute.

Si può osservare che i Comuni del contado hanno conservato statuti

<sup>94</sup> *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, a cura di G. Prunai, Firenze 1961, p. 15.

solo dal tardo Trecento, a differenza di quelli ‘capitolati’, a cui si riferiscono le redazioni di primo Trecento e del Duecento. Considerato che però abbiamo notizia anche di statuti – perduti – di comunità del contado del primo Duecento, potremmo supporre che l’instaurazione di un più fermo controllo da parte della Dominante, legato all’espansione della proprietà terriera cittadina e di altri interessi economici, con profondi mutamenti anche negli assetti sociali locali, abbiano presto reso superate le vecchie redazioni. Ma la questione rimane da approfondire.

In genere, un po’ ovunque, la redazione di un nuovo statuto poteva accompagnarsi (ma non necessariamente) ad un mutamento di soggezione, cioè al passaggio dal dominio signorile a quello cittadino, da quello di una città dominante ad un’altra o da una città ad un Principato.

Nel Senese vediamo appunto che molti statuti furono composti all’indomani dell’assoggettamento ai Medici, anche se l’inclusione nei territori del nuovo Ducato, poi Granducato, non fece venire meno i rapporti, anche fissati nei capitoli, tra le comunità e Siena, che continuò ad essere considerata capitale di uno Stato: lo *Stato nuovo*, distinto dallo *Stato vecchio* fiorentino, soltanto legati dalla medesima soggezione di tipo feudale ai Medici.

Per il primo periodo, è invece da considerare che la soggezione signorile non escludeva una normale organizzazione comunale, anche con Consiglio dei capifamiglia, statuti consistenti e del tutto simili ai Comuni non soggetti a signori. Sarà invece la penetrazione della proprietà cittadina *in loco* a svuotare le prerogative dei Comuni e di conseguenza ridimensionare molto gli statuti.

Siena nel primo Duecento favorì la formazione dei Comuni rurali, anche in funzione anti-signorile: si ebbe una riconsiderazione del rapporto tra signori e comunità, che acquisirono una nuova coscienza di sé, con patteggiamenti, convenzioni, conversione di *corveés* in canoni e diffusione dell’allodio. Poi però, dove Siena maggiormente estese i propri interessi economici, finì per soffocarli.

D’altro canto gli stessi signori talvolta favorirono istituzioni comunali e produzione di statuti, anche per frenare l’espansione del potere cittadino. Già è stata notata<sup>95</sup>, nel contesto toscano, una “pur limitata precedenza

<sup>95</sup> G. TADDEI, *Le esperienze normative dei Comuni rurali e di castello*, in “Archivio storico italiano”, 637/3 (2013), p. 487.

cronologica degli statuti di matrice signorile” rispetto a quelli di Comuni soggetti ad una città, nonché una complessiva loro consistenza numerica fino al Trecento. Si tratta certamente di un dato notevole e per certi versi sorprendente, ma che mal si presta a valutazioni complessive perché, come abbiamo visto, molti statuti sono andati perduti ed i primi statuti di Comuni soggetti a città spesso si presentano come rielaborazioni di testi precedenti. Senza definire meglio questo incertissimo panorama è rischioso tirare le somme sulla base soltanto dei testi pervenuti.

In ogni caso è certo che non sempre lo statuto in contesti signorili vada visto – sulla scorta di una vecchia storiografia romantica – necessariamente come il frutto di una contrapposizione frontale tra comunità e signore, come l’esito di una vittoria di libertà per le plebi rurali. Il discorso è sicuramente più complesso. Neppure d’altro canto si può cadere in valutazioni estreme di segno opposto, come se gli statuti fossero solo voluti e scritti da signori (ecclesiastici o laici): lotte vi furono e certi contenuti degli statuti suggeriscono che essi furono piuttosto l’esito di una mediazione di interessi. Una mediazione, per di più, spesso oscura nel suo svolgersi, di cui può benissimo non restare traccia nel documento statutario finale: che uno statuto sia totalmente ‘imposto’ o ‘dato’ dal signore, oppure sia concordato, o elaborato interamente dalla comunità e solo approvato dal signore, al di là di cosa espressamente affermato, si può intuire dai contenuti delle norme, dai benefici e dai margini di potere previsti.

Si deve prendere atto che gli statuti dei Comuni signorili in poco si distinguono dagli altri: statuti consistenti ebbero anche le comunità di Monteagutolo e Tintinnano nel Duecento, di Chiarentana, Triana, Murlo, del Trecento, di Abbazia San Salvatore (soggetta al monastero omonimo oltre che a Siena) e Ravi nel Quattrocento.

A ben vedere vari statuti corposi e Comuni robusti sorsero proprio in zone di forti signorie territoriali, lontani dalle città (pensiamo a Sarteano e Chianciano). Forse, come già abbiamo visto, si può pensare che i signori, con le loro esigenze di organizzare autarchicamente i castelli (nel senso di insediamenti abitativi fortificati) abbiano favorito in certi casi (per pura necessità) una ‘compattazione sociale’ in senso comunitario, con un forte coinvolgimento collettivo nella difesa del luogo, nell’amministrazione, nella gestione urbanistica e delle risorse locali.

Se è così le signorie territoriali non furono sempre e soltanto delle mere antagoniste, in opposizione inconciliabile, del mondo comunale dei centri minori: in certe situazioni, come appunto nella Toscana meridionale, si possono vedere quasi come un catalizzatore di energie, una premessa dell'organizzazione comunale, con dinamiche complesse, dagli equilibri sempre incerti e mutevoli, che chiamavano in gioco, oltre i signori, le comunità locali e le loro *élites* militari o proto-borghesi, le città in espansione, i poteri ecclesiastici e superiori.

Il Comune erose prerogative signorili, anche lottando duramente come ad Abbadia San Salvatore, ma forse deve la sua nascita anche alle pressanti condizioni di vita del periodo signorile.

Gli statuti rappresentavano realmente le istanze di tutta la comunità o, almeno prevalentemente, quelle di un ceto particolare? È ovvio che gli statuti non siano espressione di nullatenenti e derelitti: del resto il diritto nasce sempre come strumento a difesa di chi ha qualcosa. Poi magari si estende faticosamente a tutelare altre istanze, spesso a seguito di pressioni, rivendicazioni o rivolte. E, in fondo, non giunge forse mai a rappresentare veramente le istanze di tutta la comunità a cui si riferisce, neppure oggi, nonostante tutta la retorica democratico-progressista dispiegata. Vi erano, come emerge dagli studi sin qui condotti, e come abbiamo già visto, in ogni comunità individui e famiglie più coinvolte nel governo locale, un ceto rurale benestante di piccoli e medi possessori, imprenditori, artigiani, notai e altre figure professionali (insomma, quella “borghesia di castello” già nota agli storici)<sup>96</sup>.

Ma dagli statuti questi aspetti rimangono assai in ombra e, di regola, solo ricerche non facili su altri tipi di fonti si rendono necessarie e non sempre sono possibili, per la perdita di documentazione. Le ricerche di Andrea Barlucchi sul contado senese dell'epoca dei Nove, nell'area di Asciano, hanno mostrato una realtà sociale locale diversificata, capace di esprimere un ceto medio diremmo imprenditoriale, “cerniera” politica tra

<sup>96</sup> “Il termine di ‘borghesia di castello’ – osserva Pinto – rimanda soprattutto a un *milieu* composto da esponenti dei ceti professionali (notai in primo luogo, come si è detto), da piccoli e medi mercanti, da qualche grosso artigiano titolare di bottega: tutti, o quasi, disponevano di proprietà fondiaria” (PINTO, *La “borghesia di castello”* cit., p. 164).

la città e i Comuni minori, che poi andò scomparendo con il dilagare della grande proprietà cittadina nel periodo finale del Medioevo ed in età moderna<sup>97</sup>. Anche il Bowsky, ricordando che nei borghi e nelle comunità rurali non vivevano affatto soltanto contadini, osservava anzi che “fino ad un certo punto tendevano a somigliare a Siena”, anche con un piccolo ceto di possidenti terrieri<sup>98</sup>. Ciò costituì verosimilmente un fattore che favorì l’assimilazione di modelli istituzionali cittadini, tra cui una normativa che spesso mirava a tutelare i possedimenti individuali ed a limitare gli usi collettivi, ma nel rispetto di equilibri e tradizioni che, nelle campagne, sarebbe stato impossibile eliminare.

Chianciano nel primo Cinquecento – ma è da supporre che il fenomeno non fosse nuovo – anziché essere vittima della mezzadria, come molti piccoli centri presso Siena, aveva un ceto di piccoli-medi proprietari che utilizzavano lo strumento mezzadrile a proprio vantaggio, con coltivatori forestieri<sup>99</sup>. Nondimeno non si erano eliminati usi civici e beni comunali, probabilmente considerati un mezzo di stabilità ed ‘ammortizzazione sociale’, a beneficio della fascia sociale più debole che, in realtà piccole e medie, occorre necessariamente non rendere ostile, creando pericolose fratture nella comunità. Vedremo meglio più avanti come il modello comunale nelle realtà minori presupponesse una collaborazione attiva di tutti alla vita istituzionale locale e dunque il venire a patti ed il dialogo fossero di fatto una necessità.

Credo dunque che, alla luce dei contenuti stessi degli statuti, sia da ritenere di regola un contemperamento o la ricerca di un equilibrio tra interessi diversi, una *tendenza democratica* che perlomeno limitava quella oligarchica.

Gli statuti sono di regola il frutto del lavoro di una commissione di Statutari<sup>100</sup>: uomini del posto, in numero variabile, designati e indirizzati

<sup>97</sup> BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., pp. 163-199.

<sup>98</sup> Cfr. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 39.

<sup>99</sup> Cfr. il mio scritto *Chianciano, la Repubblica di Siena ed alcuni luoghi comuni da rivisitare*, in *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, a cura di A. Dani, A. Rondoni, Siena 2014, pp. 15-47.

<sup>100</sup> Per considerazioni generali su queste commissioni cfr. A. PERTILE, *Statuti municipali e loro influenza sul diritto privato*, in *Il Digesto italiano*, 22/2, Torino 1895, pp. 456-471, in specie p. 457.

dal Consiglio generale del Comune e, di regola, coadiuvati da un notaio, spesso il giudicante stesso del luogo in carica. In caso di Comuni signorili al lavoro partecipava il signore o un suo rappresentante<sup>101</sup>.

Il fatto che gli statuari fossero di regola designati dal Consiglio generale (o comunque dal Consiglio più ampio) è dovuto alla concezione che tale assemblea, erede della *concio* o *parlamentum* del primo periodo comunale, fosse la vera e legittima titolare dei poteri comunali maggiori, compreso quello normativo e quelli di prendere le decisioni e assumere le obbligazioni più importanti. In altri termini la designazione assembleare degli statuari si lega all'idea della sovranità popolare dei Comuni<sup>102</sup> ed alla necessità pratica, direi ovvia, di delegare tale compito ad un numero ristretto di persone, magari con l'ausilio di tecnici.

Secondo Besta, gli statuari avevano di regola solo una funzione propositiva al Consiglio comunale (che recepiva il testo con deliberazione), ma spesso fu loro affidato un vero 'mandato legislativo' dal Consiglio comunale (e dunque non occorre la ratifica consiliare). Ciò poneva un problema, su cui discussero i giuristi: "come poteva delegarsi il potere legislativo da organi che già l'esercitavano per delegazione del popolo?"<sup>103</sup>. Forse ciò influì sul fatto per cui troviamo, di regola, nei Proemi statuari che era stata l'assemblea più ampia, talora indicata proprio come *parlamentum*, Consiglio di uno per casa in molti casi, o più Consigli, a designare la commissione degli statuari.

Talvolta abbiamo notizia che la commissione degli statuari era composta in modo paritetico in base ai terziari o altre partizioni interne della città o castello, ma anche dove non abbiamo indicazioni in proposito dobbiamo chiederci se ciò non avvenisse in base alla consuetudine.

Il numero degli statuari appare molto variabile: da un minimo di due

<sup>101</sup> La Redon ha ricordato il caso della comunità di Abbadia San Salvatore che più volte nel corso del Duecento cercò di emanare statuti senza il consenso dell'Abate, suo signore, e dovette tornare sui propri passi, procedendo poi ad una redazione con la partecipazione abbaziale. Cfr. REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 189.

<sup>102</sup> Come scriveva Besta, "nei comuni lo statuto, emanazione della volontà popolare, non poteva derivare che dal popolo. E nelle origini il potere legislativo fu precisamente esercitato dal popolo raccolto nella *concio* o nel *publicum* o nel generale *parlamentum*, per invito o sotto la presidenza del *magistratus* o dei *rectores* del comune stesso" (BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 506).

<sup>103</sup> BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 510.

(ad es. Casole e Monteguidi) ad un massimo di 18 (Abbadia San Salvatore). In dieci casi abbiamo 4 statutori, in altri dieci casi 3 statutori, in sei casi 6 statutori, in tre casi 5 statutori, in due casi 7 statutori (Batignano e Montemerano), in altri due casi 8 statutori (le vicine Sarteano e Celle) e pure i due casi di 9 statutori sono limitrofi (Chianciano e Montepulciano), poi abbiamo un caso di 10 statutori (Radicofani), uno di 13 statutori (Murlo) ed uno di 18, la già menzionata Abbadia.

Non risulta prevalere il numero dispari (che avrebbe reso più facile una maggioranza). Ricorrono spesso (19 casi) i multipli di tre (forse perché molti centri minori del Senese erano suddivisi in terziari). Ma il dato certo è soltanto una notevole diversità di soluzioni.

Spesso rimane incerta la condizione sociale e professionale dei redattori. Solo un numero limitato di statuti, sei in tutto, indicano la presenza di *ser*, ovvero notai, tra gli statutori: sono quelli di Chianciano del 1287 (ben 3 *ser* – di cui uno scrisse il testo – più un *mastro* nella commissione dei 9 incaricati), di Montepulciano del 1337 (ancora 3 *ser* nella commissione di 9 statutori, che lavorò a fianco di un'altra commissione di due *iudices* e due notai, locali e aretini), di Belforte del 1382 (un *ser* su tre statutori), di Montalcino del 1415 dove dei due statutori locali uno è notaio ed uno medico (ma lavorarono a fianco di una commissione senese, composta da un giurista e due mercanti), di Piancastagnaio (2 su 5 statutori sono *ser*), di Abbadia San Salvatore del 1434 (uno su 18 è *ser*).

A Roccalbegna (1475; Proemio) uno dei 6 statutori è *mastro*; a Radicofani (1441; Proemio) lavorò come redattore accanto ai quattro statutori locali Niccolò di ser Antonio di Assisi, studente di diritto civile, mentre allo statuto della Gabella parteciparono 10 statutori di cui due notai del posto.

Pur considerando che molti statuti non recano informazioni in merito, o per la perdita del proemio o per la sua laconicità, e che in vari casi potrebbe essere stata omessa la qualifica, è dato supporre che in molti Comuni, specie piccoli, l'unico tecnico del diritto impegnato nella redazione fosse il notaio esterno chiamato all'uopo o il Vicario-notaio pro-tempore.

Più precisamente da una ricognizione complessiva degli statuti pervenuti emerge che circa nel 60% dei casi lo statuto fu redatto da una commissione di statutori locali coadiuvati da un notaio esterno, che nella metà

circa delle situazioni sappiamo con certezza essere il Vicario-notaio che esercitava al momento la giurisdizione per conto di Siena. E se in circa il 20% dei casi non ricaviamo dallo statuto informazione sulla sua redazione, solo nel 14% risulta una redazione congiunta tra soggetti locali ed esterni, mentre solo il 3%, cioè due statuti, risultano composti esclusivamente da soggetti esterni.

È quest'ultimo il caso della piccola comunità, nel contado mezzadrile, di Lucignano d'Arbia e di quella, altrettanto piccola, di Ravi, in Maremma, soggetta ad un signore. Nel primo caso il piccolo statuto, non suddiviso in libri, modesto di contenuti, fu redatto da quattro cittadini senesi e scritto da un notaio senese, nel secondo caso dal nobile Francesco Malavolti di concerto con il Vicario senese pro-tempore, designati dal signore del luogo Cione d'Urbano e dal Comune di Ravi<sup>104</sup>.

Ma è ovvio che si tratta di casi eccezionali e non certo della regola, frutto di debolezza e inconsistenza dell'istituzione comunale, di fronte ad un predominio di soggetti esterni (rispettivamente, proprietari terrieri cittadini e signore).

Fondamentale nella redazione degli statuti appare quindi il ruolo dei notai e ciò vale per il Senese come, di regola, per altre aree italiane, sia per i Comuni più grandi che per quelli più piccoli<sup>105</sup>. Del resto, più in generale, com'è stato osservato, “notai e Comuni crescono sorreggendosi”<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Dal Proemio gli statuti, scritti da un notaio senese, risultano “facti, composti et ordinati per lo nobile homo Francesco di messer Orlando Malavolti, ciptadino di Siena et per lo prudente homo Simone di Antonio di Matteo Nicolò da Siena, honorando Vicario, per lo magnifico Comune di Siena, di Giuncarico e di Ravi prenominato, haventi pieno et generale mandato dal prefato Cione da una parte et dal Comune et homini di Ravi predicto dall'altra parte di cosi far statuire et hordinare”.

<sup>105</sup> Cfr. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 514. Tra la bibliografia più recente sul notariato ricordiamo M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1995; A. MEYER, *Felix et inclitus notarius*, Tübingen 2000; P. SCHULTE, *Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden in kommunalen Italien des 12. und 13. Jharhunderts*, Tübingen 2002; *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano 2002; *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano 2006.

<sup>106</sup> M. ASCHERI, *I problemi del successo: i notai nei Comuni tardo-medievali italiani*, in *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad media*, Sesiones de trabajo, Seminario de Historia medieval, Zaragoza 2004, p. 117.



ed i primi ebbero una funzione essenziale, con le loro scritture tecniche, nell'affermarsi e consolidarsi dell'istituzione comunale<sup>107</sup>.

Ricordiamo che, già nel Duecento, in genere ogni Comune aveva il proprio notaio, magari non a tempo pieno, incaricato della redazione e conservazione delle scritture, nonché della necessaria consulenza giuridica<sup>108</sup>. Lo statuto di Siena del 1274 obbligò i Comuni a scegliere il proprio notaio nella giurisdizione senese<sup>109</sup>.

Ma è nel primo Trecento che si ebbe una svolta importante, quando la figura del Rettore fu sostituita da quella del Vicario, un notaio senese, designato in vario modo, talora di concerto con la comunità interessata, in carica per sei mesi e deputato all'amministrazione della giustizia mediante l'applicazione dello statuto del luogo. Come ha osservato Odile Redon, "il *vicarius notarius* prevale dopo il 1317 e soprattutto nel quarto decennio del secolo"<sup>110</sup>, per divenire una figura chiave nel rapporto tra città e comunità<sup>111</sup>. Infatti il Vicario-notaio assommava ora le funzioni tecniche proprie del notariato e quelle che già erano del Rettore, rispetto al quale però poteva vantare una preparazione giuridica non richiesta in quello. I centri più consistenti continuarono ad essere retti da Podestà, tenuti ad avere nella propria *familia* anche un notaio, con funzioni anche vicarie. Il Vicario-notaio poteva prestare i servigi della propria *ars* anche oltre i compiti ufficiali. Ad Abbadia San Salvatore (1434; V, 44) egli poteva "fare tutti e ciascheduni instrumenti fra l'huomini di detto castello come se fusse vero e publico et autentico notaro privilegiato, benché del suo privilegio non constasse" ed i documenti redatti avevano pieno valore nel tempo della sua permanenza in carica.

I notai, in rapido avvicendamento e spostamento da luogo a luogo, ebbero verosimilmente una grande importanza nel plasmare il diritto sta-

<sup>107</sup> Un quadro complessivo è in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albinì, Torino 1998. Cfr. anche GIORGI, MOSCADELLI, *Ut ipsa acta cit.*, pp. 18-26.

<sup>108</sup> REDON, *Uomini e comunità cit.*, p. 192. Per un quadro generale, cfr. *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un convegno (maggio 1981), Roma 1985: in particolare per Siena i contributi di G. CATONI, *Il collegio notarile di Siena* (pp. 337-363) e di U. MORANDI, *Il notaio all'origine del Comune medioevale senese* (pp. 311-336).

<sup>109</sup> REDON, *Uomini e comunità cit.*, p. 192.

<sup>110</sup> REDON, *Lo spazio di una città cit.*, p. 153.

tutario dei Comuni del territorio senese, proponendo modelli, suggerendo soluzioni altrove seguite, rappresentando istanze cittadine, mettendo il proprio bagaglio di conoscenza tecnica al servizio dei locali organi deliberanti. Essi rappresentarono, come ha scritto Giuliana Albini, “il punto di incontro ideale, oltre che reale, tra istituzione e documento”<sup>112</sup>. Il Volpe definì “uccelli migratori, questi notai medievali, più che ogni altra categoria di persone, in un’epoca di popolazione mobilissima”<sup>113</sup>.

Difficile dire, in via generale, quanto i notai conoscessero lo *ius civile*: probabilmente possedevano nozioni giuridiche di base, specie in materia contrattuale e testamentaria, conoscevano i formulari notarili, ma sicuramente si era lontani dalla formazione giuridica di un *doctor legum* laureato in giurisprudenza<sup>114</sup>.

La professione di notaio, nei centri minori, rappresentò anche un’occasione di ascesa sociale per la popolazione rurale più agiata<sup>115</sup>; finì per essere investita di funzioni politiche nel governo locale e nel rapporto con la Dominante, ponendosi spesso come interlocutrice, mediatrice, curatrice sia di interessi locali che cittadini: il notariato fu una sorta di “anello di congiunzione tra città e campagna”, come l’ha definito Giuliano Pinto<sup>116</sup>.

<sup>111</sup> In questo senso anche BARLUCCHI, *Il contado senese all’epoca dei Nove* cit., pp. 135-136.

<sup>112</sup> G. ALBINI, *Introduzione*, in *Le scritture del Comune* cit., p. 10.

<sup>113</sup> Cfr. VOLPE, *Montieri* cit., p. 63.

<sup>114</sup> La formazione del notaio prevedeva vari anni, anche quattro o cinque, di studio della grammatica e uno o due anni specificamente dedicati all’*ars notariae* sotto la guida di un maestro-notaio. A Siena l’esame per accedere alla professione prevedeva la buona conoscenza della grammatica, ovvero la padronanza della lingua latina, e lo studio per almeno due anni dell’*ars notariae*. Cfr. G. CATONI, *Statuti senesi dell’arte dei giudici e notai del secolo XIV*, Roma 1972, pp. 67-68. Nel percorso formativo dei notai nel tardo Medioevo vi erano nondimeno varie differenze e particolarità tra le città italiane, a partire dalla presenza o meno di una specifica scuola notarile: in assenza si frequentava la scuola di grammatica, seguendo poi il tirocinio presso un maestro-notaio. Si vedano in proposito le varie situazioni riferite da A. BARBAGLI, *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed età moderna*, Milano 2011, pp. 183-185.

<sup>115</sup> E non solo nei centri minori: anche nelle realtà urbane la professione notarile spesso apriva le porte alla vita amministrativa locale e a ricoprire incarichi pubblici di vario tipo. Per Arezzo ben lo documenta lo studio di BARBAGLI, *Il notariato ad Arezzo* cit., *passim*. Nondimeno, come lo stesso Barbagli rileva (pp. 23-25), si rimaneva spesso nel dubbio se considerare il notariato un’arte intellettuale o un’arte meccanica. Nel primo caso l’attività prestata era configurabile come *locatio operis* (di risultato, come nel caso delle prestazioni professionali di medici e avvocati), nel secondo caso si sarebbe rientrati nella *locatio operarum*, come le – meno prestigiose – attività manuali. Certa rimaneva comunque la rilevanza sociale dell’attività del notaio, potendo lui solo attribuire *publica fides* ai documenti pubblici e privati.

<sup>116</sup> PINTO, *La “borghesia di castello”* cit., p. 161.

Però va anche detto che spesso i Comuni minori si avvalevano dell'opera di una particolare figura di notaio, il Vicario-notaio e, tutto considerato, non sembra per il resto che emerga una partecipazione significativa di notai locali, che pure spesso dovettero esservi. Il Vicario-notaio lo troviamo in statuti dal tardo Trecento<sup>117</sup>, mentre altro tipo di notaio, spesso esterno, è frequente nel periodo precedente. Rarissima poi appare la partecipazione di *doctores legum*, cioè di giuristi laureati in diritto, alla redazione dei nostri statuti.

La normativa sul processo sommario e sugli arbitrati che vedremo autorizzano talora a supporre una certa diffidenza verso i giuristi, sia giuriconsulti che notai. Essa non deve meravigliare se trovò nella stessa Siena momenti storici di eclatante manifestazione nel primo Trecento, come testimonia chiaramente lo statuto in volgare del 1310. Come ha posto recentemente in luce Ascheri, dei Tredici emendatori che ne decisero la volgarizzazione non compare nessun dottore giurista o notaio, esclusi del resto anche dal governo della città<sup>118</sup>. Lo statuto diminuisce le spese per la giustizia nella convinzione che i cittadini “più veramente ricevono danno” da giudici e avvocati, che “grandissimi salari extorcono” con malizia, rendendo intrigata ogni questione: di qui l'opzione per gli arbitrati, anziché per il processo, con la precisazione che né giudici né avvocati potevano essere designati come arbitri<sup>119</sup>. A seguito di un regolamento duro verso giudici e notai del 1318, che condusse a scioperi e congiure, nel 1319 fu soppressa l'organizzazione autonoma di giudici e notai, per due decenni<sup>120</sup>.

Tutto ciò è sorprendente se si considera quanto potere avessero i *iudices* nella Siena ghibellina di primo Duecento, quando esercitavano “un ruolo preminente nella politica cittadina”<sup>121</sup>. Ma una svolta epocale si ebbe sulla metà del secolo XIII, con la perdita da parte dei giuristi dell'esclusiva

<sup>117</sup> Come a Batignano, Belforte, Cana, Castiglion d'Orcia, Chiusdino, Chiusure, Gavorrano, Gerfalco, Monteguidi, Montemerano, Pereta, Piancastagnaio (qui il notaio è il Podestà in carica), Radicondoli, Roccatederighi, Sassofortino, Sovicille, Trequanda.

<sup>118</sup> M. ASCHERI, *Crisi del diritto comune in una città-Stato: “Diligite iustitiam...” a Siena (1310)*, in *Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. Lepsius, R. Schulze, B. Kannowski, Berlin 2014, p. 108.

<sup>119</sup> *Ibid.*, p. 109.

<sup>120</sup> *Ibid.*, p. 112.

<sup>121</sup> S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei Comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006, pp. 15-16.

degli incarichi politici e diplomatici e l'irrompere inarrestabile nella scena politica di *mercatores* ed altre figure di estrazione 'popolare', ascrivibili all'alta borghesia senese<sup>122</sup>.

L'offensiva del governo di una grande città come Siena contro i giuristi, finora sfuggita alla storiografia giuridica, è estremamente significativa, dal nostro punto di vista, perché indica un atteggiamento, un modo di sentire 'popolare' che nei Comuni minori è lecito supporre amplificato e ben più duraturo. Qui inoltre, come accennato, i notai curavano anche gli interessi dei cittadini possidenti, con i loro documenti *guarentigiati* favorivano la rapida riscossione dei crediti (*executio parata*)<sup>123</sup>, spesso a danno dei poveri contadini, non di rado rendevano più complesse le loro scritture per incrementare i profitti, talvolta praticavano il prestito a usura<sup>124</sup>. I notai poi erano più dei *doctores* esposti alle critiche del popolo, perché più numerosi e più a contatto anche fisico con la gente (fungevano anche da procuratori in giudizio per conto dei giuristi). Ascheri ipotizza che, per questi motivi, i notai andarono perdendo nel Tre-Quattrocento quel prestigio e autorità che avevano raggiunto nel Duecento<sup>125</sup>.

Come nota ancora Ascheri, Siena, nonostante i proclami al vetriolo, le estromissioni e gli accantonamenti clamorosi dei giuristi (esclusi anche dall'affresco del Buon Governo del Lorenzetti) non seppe però dar vita ad un sistema di giustizia alternativo a quello 'dotto' del diritto comune, come Venezia<sup>126</sup>. Per questo la polemica fu più un manifesto che un program-

<sup>122</sup> "L'affermazione istituzionale del popolo" – osserva la Menzinger – implicò "necessariamente uno scontro con i giudici, come rappresentanti di una politica fondamentalmente aristocratica" (*ibid.*, p. 19). Così, dagli anni Sessanta del Duecento, le consulenze dei giuristi, se non si poterono eliminare, furono sottoposte e ben controllate dai Consigli cittadini e dai rappresentanti del Popolo (p. 91). E si trattò di un'ostilità aperta, molto più netta che non in altre città del tempo, come Bologna e Perugia.

<sup>123</sup> Su cui si veda A. CAMPITELLI, *Precetto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del secolo XIII*, Milano 1970.

<sup>124</sup> Cfr. ASCHERI, *I problemi del successo* cit., pp. 119-120. Non a caso essi appaiono molto informati delle situazioni finanziarie locali nei villaggi dei dintorni di Siena: cfr. O. REDON, *Quatre notaires et leurs clientèles à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes", 85 (1973), pp. 79-141.

<sup>125</sup> ASCHERI, *I problemi del successo* cit., p. 121.

<sup>126</sup> Qui, com'è noto, fu espunto il ricorso sussidiario al diritto comune, rimettendosi invece, in ultima istanza, all'*arbitrium iudicis* basato sull'equità: cfr. G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*

ma<sup>127</sup>. L'atteggiamento di chiusura, se non di ostracismo, del governo senese fu presto, almeno in parte, abbandonato. Progressivamente il giurista fu 'riabilitato' e nel 1321 si ebbe anche una *migratio* dallo *Studium* bolognese verso quello di Siena, poi beneficiato dal riconoscimento imperiale nel 1357, che favorì dunque la coltivazione degli studi giuridici.

Ma non è azzardato supporre che presso i Comuni minori del territorio tardo-medievale, dove minori erano anche i patrimoni da difendere e meno ricchezza circolava, la diffidenza verso i *doctores* del diritto romano fosse rimasta a lungo e probabilmente non fosse mai venuta meno del tutto.

È noto come già al tempo ci si lamentasse, come Boncompagno, che la redazione di norme e statuti fosse affidata ad *idiotae*, cioè persone non istruite ed i giuristi poterono senz'altro abbracciare una simile opinione. Lo stesso Boncompagno stigmatizzava nondimeno le interessate sottigliezze dei giuristi, invocando semplicità e chiarezza normativa. Gli statuari, improvvisati legislatori', come già coglieva Besta, "nella loro rozzezza erano spesso interpreti più schietti del pensiero popolare"<sup>128</sup>, e forse garantivano meglio dei *doctores* gli interessi dei ceti meno abbienti, tutelati più dalle vecchie consuetudini locali 'germanizzanti' che non dal diritto giustiniano, più indirizzato a tutelare gli interessi dei latifondisti e dei grossi proprietari terrieri.

### 3. L'influsso delle tradizioni germanica e romana

L'influsso del diritto germanico sugli statuti, come ha già osservato una risalente storiografia giuridica<sup>129</sup>, spesso non è diretto, immediato

veneziano, Padova 1980; M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2003, pp. 285-287.

<sup>127</sup> ASCHERI, *Crisi del diritto comune* cit., p. 111.

<sup>128</sup> BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 513.

<sup>129</sup> Secondo Antonio Pertile, "per quello che concerne le fonti a cui gli statuti attinsero, sono desse le leggi romane, il diritto canonico, pel diritto privato e penale il corpo degli editti e qualche altra legge barbarica come la salica; quindi i *libri feudorum*, le leggi imperiali e pontificie, e in misura sempre crescente, i glossatori e posteriori maestri di giurisprudenza. Moltissimi istituti poi del diritto privato, penale e processuale di natura longobardica non vennero desunti dalle leggi di quella nazione, ma immediatamente dalla consuetudine o dalla pratica in cui s'erano conservati presso del nostro popolo e nei tribunali. Nel qual senso può dirsi che la più generale e uniforme influenza sugli statuti di tutta la penisola la esercitò il diritto longobardo". Questo in particolare,

e subito evidente, ma giunge attraverso consuetudini, aspetti della prassi quotidiana radicati nella mentalità e nei valori popolari, talvolta schemi normativi che si sono però ormai staccati dai contenuti originari. Pensiamo ad esempio a come le sanzioni penali pecuniarie richiamino alla mente le *compositiones* longobarde. Vi sono peraltro testi, come il *Constitutum legis* pisano di metà XII secolo, che attingono a piene mani, riportandone interi titoli, dalla *Lombarda*, la raccolta sistematica del diritto longobardo-franco del secondo XI secolo<sup>130</sup>.

Ma nel Duecento l'influenza germanica si fa meno appariscente, può sfuggire a molti, ma senza dubbio c'è, come vedremo analizzando certi contenuti civilistici e penalistici degli statuti che non hanno molto a che fare con il diritto romano<sup>131</sup>.

E la constatazione vale non solo per il territorio rurale, ma per la stessa Siena, anche se forse in misura minore. Ludovico Zdekauer, riferendosi agli statuti del 1262, osservava che “le tracce di diritto germanico, per quanto numerose, pure in complesso non sono tali da dare al Constituto senese un'impronta speciale”<sup>132</sup>. Ormai si allontana dal diritto germanico il regime del sequestro giudiziario e della vendetta; più risente di quello, invece, la condizione di inferiorità della donna. Netta poi si ravvisa l'impronta germanica nelle offese e lesioni personali, con la distinzione accurata dello strumento di offesa e della parte del corpo lesa e con la previsione di una pena pecuniaria graduata. Waley già ha osservato come nella prassi giudiziaria senese del Duecento fossero in uso i duelli giudiziari<sup>133</sup>, pur in via di diminuzione, da mettere in relazione probabilmente

secondo Pertile, per il diritto penale ed il processo. Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II.2: *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, rist. anast. Bologna 1966, p. 140.

<sup>130</sup> Cfr. C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, pp. 45-48.

<sup>131</sup> Anche per altri aspetti culturali, come l'immaginario urbano (l'idea di città), è stato osservato che “l'eredità barbara può sembrare trascurabile, mentre (...) è probabile che sia stata consistente e significativa”, al contrario del retaggio romano, ritenuto limitato alla cultura superiore: cfr. J. LE GOFF, *L'immaginario medievale*, Roma-Bari 1988, pp. 32-33.

<sup>132</sup> ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena* cit., p. LV.

<sup>133</sup> Intorno al 1225 il duello a Siena sembra ancora consueto: M. ASCHERI, *Medioevo del diritto penale: la pena di morte a Siena tra normativa e prassi (secoli XIII-XV)*, in *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de' Santi*, a cura di A.

alla condanna della pratica nel IV Concilio Lateranense del 1215<sup>134</sup>. Duelli potevano darsi anche nella forma di una contesa tra l'accusato ed un rappresentante del Comune<sup>135</sup>. Ma il sistema punitivo non teneva più conto del valore della persona offesa, ovvero del suo ceto sociale (superando la concezione germanica del guidrigildo), ma ormai aveva unicamente rilievo la gravità del nocumento<sup>136</sup>.

Nel territorio, l'eco di pratiche arcaiche di giustizia si possono scorgere nella norma dello statuto di Montepescali (1427; III, 8) che contempla il caso "quando due, sopra ira, vengono a compositione di giostra et l'uno, invitato dall'altro, accepta". Ma il Vicario è tenuto a condannare ciascuno dei litiganti ad una multa di 40 soldi e ad esonerare da pena solo chi rifiuta la sfida. Ormai la giustizia comunale ha abbandonato la pratica dei duelli.

La stessa esclusione della donna già dotata dalla successione, su cui torneremo perché diffusissima ovunque, deriva probabilmente dal diritto longobardo (*Roth.* 181; *Liut.* 1, 2, 102), così come certe limitazioni imposte alla donna nelle disposizioni testamentarie<sup>137</sup>.

Ma nel complesso, ripetiamo, si può affermare che non si riscontra una derivazione diretta dagli editti longobardi o dai capitolari franchi, né

Pisaneschi, L. Violini, Milano 2007, p. 138. Non mancano del resto coeve testimonianze, in Italia settentrionale e centrale, da Milano, Brescia, Novara a Viterbo, Perugia e al sud Benevento, ma ipotizzabile in molti altri casi, come a Spoleto: cfr. G. CHIODI, *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri*, Atti del Convegno di studi (Spoleto, 8-9 novembre 1996), a cura di E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 123-305.

<sup>134</sup> Il Canone 18 deliberato dal Concilio tolse ogni elemento di sacralità cristiana al duello, anche per impulso di un papa-giurista come Innocenzo III: cfr. *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. García y García, Città del Vaticano 1981, p. 147. La proibizione conciliare fu poi largamente conosciuta tramite l'inserzione nel *Liber Extra* di Gregorio IX del 1234 (*X.* 3.50.9). Se si considera poi il divieto delle ordalie tradizionali del *Liber Augustalis* di Federico II del 1231 (II, 31), l'*Ordonnance contre les duels* del re di Francia Luigi IX del 1258 e, soprattutto, l'influsso crescente del diritto romano sugli ordinamenti comunali e il diffondersi dell'*inquisitio*, si comprende come il duello giudiziario fosse ormai al suo definitivo tramonto. Cfr. G. ORTALLI, *Dall'ordalia al duello per punto d'onore*, in *Il duello fra medioevo ed età moderna. Prospettive storico-culturali*, a cura di U. Israel, G. Ortalli, Roma 2009, pp. 17-21.

<sup>135</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 100. Secondo Bowsky, il diritto statutario senese "conteneva un miscuglio di diritto germanico e romano, consuetudini locali, e numerose soluzioni specifiche di problemi immediati". A Firenze il duello giudiziario risulta fuori uso dal Duecento: DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/1, p. 492.

<sup>136</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 101.

<sup>137</sup> BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., pp. 248-249.



degli statuti senesi, né di quelli del territorio, quanto piuttosto si coglie qua e là l'influsso di concezioni 'germanizzanti', che traspaiono dietro consuetudini diffuse, formatesi localmente – ormai quindi pienamente territoriali, superanti l'elemento etnico – per rispondere anche a nuove situazioni<sup>138</sup>.

Dietro gli statuti traspare quindi un diritto consuetudinario, modellatosi nel periodo pre-comunale delle signorie territoriali tra X e XII secolo, che ha assimilato *anche* alcuni tratti germanici; ma non si può parlare di una presenza diretta e di una continuazione di norme longobarde e franche. Del resto se, come crediamo, l'organizzazione comunale si lega sovente al *castrum*, necessariamente anche il suo diritto, in quei casi, deve essere almeno in parte qualcosa di nuovo: non solo antiche consuetudini, ma anche regole nuove rese necessarie dalla particolare soluzione insediativa.

Diversa, ma non meno complessa, è la questione dell'influenza del diritto romano. Anch'essa può risalire in parte a consuetudini alto-medievali, se non tardo-antiche (c.d. 'diritto romano volgare')<sup>139</sup>, sopravvissute dopo le invasioni grazie al principio di personalità del diritto e per il favore che la Chiesa accordò al diritto romano cristianizzato del tardo Impero, da cui traeva importanti prerogative e tutela. Il diritto romano volgare del resto influenzò e 'contaminò' lo stesso diritto germanico e ciò valse in particolare per la materia contrattuale<sup>140</sup>.

Ma soprattutto, ovviamente, occorre considerare l'influsso della rinascita degli studi giuridici a partire dal XII secolo, dovuto all'opera dei Glossatori, forse sollecitata da ambienti ecclesiastici riformatori. Un influsso questo che, negli statuti dei Comuni del territorio, può a sua volta

<sup>138</sup> In questo senso, dunque, "le ultime sopravvivenze dei diritti barbarici furono (...) affidate agli statuti" (BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 531).

<sup>139</sup> Su cui cfr. E. LEVY, *West roman vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951. Una critica a questo concetto, con una rassegna della storiografia sul tema, è in G. CASSANDRO, *L'elemento volgare nella storia giuridica*, in *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di storia giuridica meridionale*, Prefazione di M. Caravale, Presentazione di A. Campitelli, I, Bari 1994, pp. 5-12.

<sup>140</sup> Cfr. E. CORTESE, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, pp. 621-652: p. 625. L'Autore giunge anzi a vedere nell'Editto di Rotari "l'estremo stadio del secolare fenomeno della volgarizzazione del diritto romano tardo antico" (p. 623), considerando la scarsità in esso di istituti genuinamente germanici e, al contrario, i consistenti influssi romani.



giungere per via diretta da ‘tecnici’ impegnati nella loro redazione o per via indiretta dal modello fornito dagli statuti di Siena, in cui l’influsso romanistico già è stato giudicato consistente e destinato ad aumentare nel tempo, anche grazie alla presenza in città di uno *Studium*, in cui insegnavano anche giuristi di primo piano<sup>141</sup>. Secondo Zdekauer a Siena “la conoscenza del diritto romano e la sua applicazione per parte dei Constitutarii non può essere messa in dubbio. Fondamento del diritto senese è il diritto romano, riconosciuto come diritto comune”<sup>142</sup>. Lo storico boemo indica, ad esempio, la derivazione romanistica dei patti dotali, della *actio quod iussu*, della *res in domini utilitatem versa* (già dal tardo XII secolo)<sup>143</sup>. Nel Constituto di Siena del 1262, poi, come già ha osservato la Bizzarri, vi è un richiamo espresso al diritto romano per la disciplina della patria potestà, dell’emancipazione, della divisione della proprietà comune. La previsione di venti anni per l’esperibilità dei documenti di debito (Siena 1262; II, 13) richiama la *longi temporis praescriptio* di *Cod. 7.33*<sup>144</sup>. Nonostante certi influssi germanici la condizione giuridica della donna appare in sintonia con il diritto romano, così come la tutela e la rappresentanza<sup>145</sup>. La maggiore età fissata a 25 anni ed il limite di età di 14 anni a distinguere i puberi dagli impuberi sono analoghi al diritto romano<sup>146</sup>. Vi è poi, evidente, l’influsso del lessico romanistico, che si spinge fin dentro l’organizzazione di quell’entità del tutto nuova che è il Comune, governato da *Consules*.

Il termine stesso di *Constitutum* (usato pure a Pisa) deriva dal lessico giuspubblicistico romano<sup>147</sup>. Gli statuti del 1344 richiamano in vari luoghi in modo esplicito espressioni del Digesto, a partire dalla costituzione *Deo auctore* che ne ordinò la redazione<sup>148</sup> e, come abbiamo visto, traggono ispirazione dal *Codex* nella partizione in titoli del II libro.

<sup>141</sup> Cfr. P. NARDI, *Dalle origini al 1357*, in *L’Università di Siena. 750 anni di storia*, Milano 1991, pp. 9-26.

<sup>142</sup> ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena* cit., p. LIV.

<sup>143</sup> *Ibid.*, p. LV.

<sup>144</sup> BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., pp. 245-246.

<sup>145</sup> *Ibid.*, pp. 266, 288, 296.

<sup>146</sup> *Ibid.*, pp. 259-260.

<sup>147</sup> ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 3.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 18.

Così, anche negli statuti del territorio, come in quelli urbani, in vari istituti si può cogliere nitida l'influenza e l'impronta del diritto romano e poi della tradizione romanistica e questo elemento, più recente, più elaborato, più funzionale alle nuove esigenze economiche, è da ritenere prevalente sui retaggi germanici.

Tuttavia non si può per questo giungere ad affermare che la normativa statutaria sia solo un "completamento o un adattamento di principi generali [romani] ad esigenze particolari"<sup>149</sup>. Ciò che apparentemente e formalmente sembra 'romano' diviene spesso, ad un'analisi più attenta, anche dei dettagli attinenti al concreto funzionamento degli istituti, qualcosa di diverso, più complesso.

Vedremo, in particolare, come anche l'istituto principale del diritto civile, il *dominium* fondiario, finisse per essere qualcosa di differente dall'istituto giustiniano<sup>150</sup>.

#### 4. *Influenze più prossime: diritto senese e statuti di altre comunità*

Per quanto concerne l'influenza del diritto cittadino in genere sugli statuti dei Comuni dei territori soggetti, già è noto come vi furono frequenti 'prestiti' dagli statuti della città capitale o dominante, un po' ovunque in Italia: già Pertile segnalava quelli degli statuti di Trento per le comunità del Trentino, di Milano per Monza, di Napoli per Sorrento<sup>151</sup>. Besta aggiungeva le derivazioni degli statuti di Lugano, Valtellina e Chiavenna da quelli di Como, di Bobbio da Piacenza, di Chioggia da Venezia ed altre<sup>152</sup>. Già abbiamo detto che vari statuti cittadini lombardi funsero da modello per altri statuti. In tempi recenti Savelli ha segnalato il caso di Genova per Savona<sup>153</sup> e ha riscontrato un frequente 'colloquio' degli statuti rurali

<sup>149</sup> Così U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Seconda edizione riveduta ed ampliata, Milano 1958, p. 114.

<sup>150</sup> Si deve, com'è noto, proprio a Giustiniano una sorta di unificazione, rafforzamento ed intensificazione della tutela del *dominium*, rispetto alla più variegata disciplina precedente: cfr. B. BRUGI, *Della proprietà*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. Del Giudice, B. Brugi, IV.1, Napoli-Torino, pp. 15-19.

<sup>151</sup> PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 141.

<sup>152</sup> BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 551.

<sup>153</sup> SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 89; ad altri 'prestiti' e 'copiatrici' nella statutaria ligure si fa menzione alle pp. 87-99, ma spesso anche con varianti e modifiche volute, aspetto che conferisce al fenomeno una valenza più complessa e difficile da valutare.

con quelli della città dominante<sup>154</sup>. Esempi numerosi si registrano anche nelle Marche: qui ad esempio pure lo statuto di San Ginesio a cui lavorò il grande giurista Alberico Gentili mostra debiti verso precedenti statuti di altri Comuni. Gli statuti di Fermo del Trecento funsero da modello a testi successivi (come quello quattrocentesco di Sanseverino) e sono attestati influssi da statuti cittadini toscani ed umbri<sup>155</sup>.

Si potrebbe continuare certamente a lungo, per altre aree. Si tratta di un fenomeno noto, di cui non ci si deve meravigliare, se gli stessi statuti senesi del Duecento sarebbero stati in alcune parti influenzati da quelli di Pisa (società di armi e del popolo), Lucca e Genova (Consolato del Placito, Emendatori), al tempo città amiche filo-imperiali<sup>156</sup>.

Così, non mancano nei nostri Comuni addirittura attestazioni esplicite di *imitatio* verso Siena: nel Proemio dello statuto di Montalcino (1415) si legge: “noi adunqua statutarì sopradecti la forma et l'exempro de li statuti de la nostra cictà ne la maggior parte seghuitando et alcuna volta variando (...) gl'infrascripti capitoli di leggi municipali et statuti aviamo facti et ordinati”.

Se confrontiamo gli statuti di Montalcino con quelli di Siena del 1310 e del 1324-1344 emerge qualche influenza ma tutto sommato limitata, soprattutto in materia penale. La relativa distinzione si apre con il divieto di portare armi (III, 1), che riprende gli statuti senesi (già 1310; V, 1 e poi 1324-1344; III, 1), ma la normativa senese è molto più dettagliata e non paragonabile. Il favoreggiamento a delinquenti (omicidi, ladri etc.) previsto a Montalcino (III, 8-10) riecheggia gli statuti senesi (1324-1344; III, 90-92, e prima 1310; V, 275), così come l'esclusione dell'omicida dalla successione (Montalcino; II, 100 e Siena 1324-1344; II, 220), al pari della donna che già avesse ricevuto la dote (Montalcino; II, 98 e Siena 1324-1344; II, 217 e già 1310; II, 45). Ed ancora simili le norme sull'incendio doloso (Montalcino; III, 75 e Siena 1310; V, 289) o sulla violenza carnale (Montalcino; III, 69 e Siena 1310; V, 288), per la quale tuttavia a Mon-

<sup>154</sup> SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 187.

<sup>155</sup> Cfr. L. ZDEKAUER, *Relazione sulla mostra degli Archivi (Macerata 1905)*, in “Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province delle Marche”, n.s. 3/1 (1906), pp. 19-29.

<sup>156</sup> ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena* cit., p. CIV; BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., p. 251.

talcino la pena risulta pressoché dimezzata. Diversa è la punizione per i sodomiti (Montalcino; III, 70 e Siena 1310, V, 287). Di evidente derivazione senese appare la norma sui traditori: la rubrica ilcinese (III, 36) infatti assomiglia a quella corrispondente degli statuti senesi (1324-1344; III, 221 e già 1310; V, 232).

Insomma si può affermare che chi scrisse lo statuto di Montalcino avesse senz'altro sottomano lo statuto senese e similitudini si notano soprattutto nella parte penale, qualcosa in quella civile, ma molto rimane diverso.

Per il resto, se confrontiamo gli statuti senesi con quelli dei Comuni del territorio, possiamo concordare pienamente con Andrea Barlucchi che le istituzioni e il diritto delle comunità fossero prioritariamente funzionali alle esigenze delle comunità stesse: il modello che il Comune cittadino propone loro “viene adattato, da esse interpretato secondo le loro necessità, partendo dall'esperienza”<sup>157</sup>.

Ciò considerato, credo che si debba senz'altro rivedere una tralatizia opinione che vuole gli statuti delle comunità soggette uniformati a quelli senesi e dunque pressoché simili tra loro nei contenuti<sup>158</sup>. Rimane quindi tutto da chiarire l'effettivo riscontro dell'affermazione di una riforma senese del 1451, che ricordava enfaticamente che “la nostra città è quella [che] à li più optimi statuti et provisioni che città simile allei, colli quali à dato el modo del vivere a più et più comunità et signorie circumstanti”<sup>159</sup>.

Fenomeno distinto è l'inserzione di norme senesi nello statuto, al fine di corroborarne la vigenza e l'osservazione.

Ne troviamo già diciotto, qualificate come “ordinamenta super custodia possessionum civium senensium”, all'inizio dello statuto di Monteaguto del 1280. Con ciò si ottemperò ad una disposizione senese, inserita poi anche nello statuto cittadino del 1310 (V, 269) che imponeva alle comunità del contado di riportare all'inizio le immunità per i cittadini senesi. Ma, a

<sup>157</sup> BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., p. 274.

<sup>158</sup> Secondo Marrara, a causa di tale supposto “livellamento”, “spesso inesistenti o del tutto trascurabili sono le differenziazioni lasciate sopravvivere” (D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese*, Siena 1961, p. 153).

<sup>159</sup> Passo citato da ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 29, tratto da ASS, *Statuti di Siena* 25, f. 307r.

dire il vero, quello di Monteagutolo è piuttosto un caso isolato nella massa di statuti giunti a noi.

Nello statuto di Batignano (1373) alcune norme generali senesi sono incluse nella V distinzione, in quello di Orbetello (1414) varie norme senesi si trovano in aggiunta al corpo originario, così come a Casole (1492: cinque norme riportate in appendice) e in altri casi, collocate alla rinfusa insieme a riforme ed aggiunte localmente deliberate.

Di sicuro rilievo è poi il versante, ancora in buona parte da esplorare, delle influenze, delle ispirazioni, ma anche di veri e propri corposi ‘prestiti’ e letterali ‘copiatrici’ da statuti di altre comunità, limitrofe o meno. Anche qui sappiamo che casi di ‘adozioni’ furono diffusi ovunque, in altri ambiti statali<sup>160</sup> e pure nel nostro contesto possiamo segnalare alcune situazioni, finora sfuggite, per quanto ne sappiamo, all’attenzione degli studiosi.

La prima che riscontriamo concerne il corposo statuto di Montepulciano del 1337. Esso in certe parti presenta molte similitudini, pur con varianti ed adattamenti, con lo statuto di Arezzo del 1327<sup>161</sup>, tali da far ritenere senza molti margini di dubbio che i redattori avessero sott’occhio, come fonte di ispirazione, il testo aretino.

Nella prima distinzione già colpisce la forte somiglianza della rubrica iniziale “De salario et familia Potestatis”, con qualche modifica, e la seguente “De iuramento domini Potestatis”. È forse un dato significativo che un Comune ‘minore’ riprendesse quasi alla lettera, in questa importante materia di rilievo politico, la disciplina di un Comune urbano al tempo

<sup>160</sup> In Liguria la comunità di Stella adottò gli statuti di Celle, ma anche qui si tratta di un caso quasi isolato. Più frequente il consueto fenomeno di imitazione parziale: Savelli segnala varie similitudini: Arcola-Trebbiano; Bastremoli-Valeriano; Groppo-Rio; Altare-Carcare-Cengio. Cfr. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 94. Roberta Braccia ha segnalato casi di identità o somiglianze tra gli statuti di Finale-Pallare-Millesimo; Valle Cohedana-Conscente; Nasino-Casanova; Maremo-Garlenda-Paravenna, indicando in Liguria un’area influenzata dal diritto genovese e un’area ‘clavesanica-carrettesca’ di tradizione feudale: cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, a cura di M. Bianchini, G. Viarengo, Torino 1999, pp. 55-69, in specie pp. 61-69.

<sup>161</sup> *Statuto di Arezzo (1327)*, a cura di G. Marri Camerani, Firenze 1946. Su questo testo statutario e sugli altri prodotti ad Arezzo cfr. V. CAPELLI, *Gli Statuti del Comune di Arezzo nei secoli XIV e XV*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2085>.

indipendente. Vi sono poi altre evidenti ispirazioni riguardo varie figure di ufficiali comunali<sup>162</sup>, ma la prima distinzione mostra anche numerose diversità, rispecchianti necessità organizzative diverse.

Consistenti sono i ‘prestiti’ nel libro sul processo e sul diritto civile, terzo del testo aretino e secondo di quello poliziano<sup>163</sup>. Qui soprattutto è da segnalare come la norma più importante in materia, la rubrica “De in ius vocando et libelli oblatione et primo decreto”, identica nel titolo, sia molto simile, pur con qualche adattamento. Stessa quantità e nitidezza di somiglianze riguarda la distinzione penalistica, sia nel processo che nella disciplina dei reati maggiori, anche se a Montepulciano le pene pecuniarie sono di regola ridotte, anche considerevolmente (ad esempio della metà), a testimonianza di una ‘adozione critica’, con libera facoltà di modificare a piacere quanto ritenuto opportuno<sup>164</sup>.

Per il resto, lo statuto aretino contiene molte rubriche sul governo del territorio soggetto, sui rapporti con le comunità del proprio contado, sui contratti agrari, che non furono riprese per ovvi motivi. Così come lo statuto di Montepulciano ospita una cospicua normativa sui boschi (*Capi-*

<sup>162</sup> Arezzo I, 58 (Ufficiale delle vie, fonti e ponti) è molto simile, ma con varianti a Montepulciano I, 9. Arezzo I, 63 (*Camerarius*) è simile, ma con molte modifiche, a Montepulciano I, 24.

<sup>163</sup> Arezzo III, 1 (“De in ius vocando et libelli oblatione et primo decreto”) è molto simile, ma con varianti ed adattamenti, a Montepulciano II, 1. Arezzo III, 6 (*integine*) è in parte simile a Montepulciano II, 7. Arezzo III, 11 (“De positionibus et earum responsione”) è quasi identico a Montepulciano II, 9. Arezzo III, 15 (“De sapientis seu consilarii petitione”) è un po’ simile a Montepulciano II, 12. Arezzo III, 19 (“De causis civilibus infra certum tempus terminandis”) è molto simile a Montepulciano II, 13, ma il termine è portato da 3 a 4 mesi. Arezzo III, 20 (condanna alle spese del soccombente) è molto simile a Montepulciano II, 14. Arezzo III, 23 (esecuzione di documenti *guarentigiati*) è molto simile a Montepulciano II, 23. Arezzo III, 41 è simile a Montepulciano II, 34, ma i termini sono variati: da 12/20 anni di Arezzo si passa a 10/15 di Montepulciano. Arezzo III, 44 (sul debitore forestiero) è simile a Montepulciano II, 37. Arezzo III, 70 (sulla divisione della cosa comune) è uguale solo nel titolo a Montepulciano II, 51. Arezzo III, 71 (costruzione del muro comune) è molto simile a Montepulciano II, 52. Arezzo III, 75 (sulla vendita di alberi in terra altrui) è simile, ma con delle diversità, a Montepulciano II, 39.

<sup>164</sup> Arezzo IV, 1 (processo) è simile a Montepulciano III, 1. Arezzo IV, 4 (testimoni) è simile a Montepulciano III, 5. Arezzo IV, 19 (insulti) è simile a Montepulciano III, 14, ma qui la pena è ridotta. Arezzo IV, 20 (percosse) è molto simile a Montepulciano III, 16, ma qui vi sono pene inferiori. Arezzo IV, 24 (omicidio) è molto simile a Montepulciano III, 24, ma qui la pena pecuniaria è inferiore. Arezzo IV, 31 (furto) è molto simile a Montepulciano III, 23. Arezzo IV, 54 è quasi uguale a Montepulciano III, 54, ma la pena qui è inferiore. Molto simili sono, infine, Arezzo IV, 14 (porto d’armi) e IV, 98 (“De pena ludentis ad pugillos”) e, rispettivamente, Montepulciano III, 58 e III, 57.

*tula silvarum*) e sulla tutela dell'agricoltura (*Capitula Notarii Camparie*), oltre che su aspetti prettamente locali da ritenere – fino a prova contraria – originale.

Questa parziale e selettiva adozione si deve molto probabilmente ad alcuni protagonisti della redazione del testo di Montepulciano, affidata a due distinte commissioni. In prima istanza il testo, come si sa dal Proemio, fu elaborato da una commissione 'tecnica' di due *iudices* e due *notarii*: tra essi Galeotto di Pagno (*iudex*) e Gregorio di Angelo, entrambi di Arezzo. Lo statuto fu poi sottoposto a nove Statutari del luogo (tra cui tre notai), ad altri ufficiali poliziani e quindi fu approvato, come prassi consueta, dal Consiglio generale del Comune.

La collaborazione aretina, oltre che con la vicinanza e con l'interesse verso l'esempio di un Comune maggiore, può avere una certa matrice 'politica', visto che in quel torno di anni i Del Pecora, al tempo protagonisti della vita comunale, erano in contatto e tessevano rapporti con i Tarlati alla guida di Arezzo<sup>165</sup>. Va dunque preso forse con beneficio di inventario quanto si legge nel Proemio del nostro statuto a proposito di un mero riordino e semplificazione di testi precedenti<sup>166</sup>. Un riordino certamente vi fu: ma riguardò, almeno in parte, gli statuti aretini, che si presentavano più confusi e meno ordinati di quelli di Montepulciano.

L'imitazione più eclatante riguarda però proprio due tra i maggiori Comuni del territorio senese, Montalcino e Grosseto.

Lo statuto di Grosseto del 1421, in latino, ha senza dubbio avuto come modello, in alcune parti, lo statuto di Montalcino del 1415, in volgare. Già il Proemio grossetano riecheggia palesemente quello ilcinese, così come l'ordine degli argomenti (pur con contenuti anche diversi). Uguale a quello di Montalcino è il preambolo della seconda distinzione; varie rubriche sparse della seconda distinzione sono molto simili<sup>167</sup>, ma soprattutto gran

<sup>165</sup> Cfr. CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento*, cit., p. 51.

<sup>166</sup> I quattro della prima commissione avrebbero "cum omni studio omnique maturitate, industria atque sollicitudine, ex dictis statutis et immenso statutorum volumine (...) ad breve volumen reducendo exposis atque reiectis superfluitatibus, contrarietatibus atque intricacionibus, complaverunt atque de novo fecerunt totum statutum comunis sive domini potestatis, domini sindici et camparie" (*Statuto del Comune di Montepulciano*, cit., pp. 5-6).

<sup>167</sup> La rubrica II, 23, sul divieto di costringere a compromesso è quasi uguale a Montalcino, II 38; la rubrica II, 46 sulle prescrizioni è quasi uguale a Montalcino II, 13.



parte della terza distinzione, dedicata alla materia penale, è uguale o molto simile<sup>168</sup>.

Più originale risulta invece – comprensibilmente – la prima distinzione, sull'organizzazione comunale e del tutto originali appaiono la quarta e la quinta, rispettivamente sui danni dati e sugli 'straordinari', contenenti norme modellate su esigenze locali peculiari (il preambolo alla quinta distinzione informa che il materiale normativo è stato ripreso dagli statuti vecchi – verosimilmente quelli del 1338, oggi perduti – o dagli statuti di Siena).

Le similitudini si devono quasi sicuramente alla collaborazione con gli statuari grossetani del notaio Naddo di Pietro Naddi di Montalcino, che solo pochi anni prima aveva partecipato alla redazione dello statuto della sua città, insieme peraltro ad alcune persone di fiducia del Comune di Siena, al tempo interessato a sviluppare un più stretto rapporto con la città. Può darsi che l'impulso alla nuova redazione grossetana fosse provenuto da Siena, con il consiglio di avvalersi dell'apprezzato esempio recente? O furono i Grossetani a chiedere consiglio e ispirazione al notaio Naddo? Certo è che non sembra trattarsi di una mera imposizione, perché soltanto in alcune parti si è avuta 'adozione'. Ed anche in quelle si possono scorgere modifiche rilevanti, come nel caso in cui la pena di un anno si riduce ad un mese<sup>169</sup>. Il notaio Naddo lo troviamo impegnato nel 1427 anche nella redazione degli statuti di Montepescali: qui il proemio riecheggia quello di Montalcino, come la distribuzione delle materie della seconda distinzione civilistica, la buona fattura denota mano esperta ed una certa cultura anche giuridica, ma siamo di fronte ad uno statuto diverso da quelli di Montalci-

<sup>168</sup> Grosseto III, 3 (sui vagabondi) è quasi uguale a Montalcino III, 48; Grosseto III, 27 (aiuto a banditi) è quasi uguale a Montalcino III,9; Grosseto III, 45 (spregio a immagine sacra) è uguale a Montalcino III,35; Grosseto III, 55 (omicidio) è uguale a Montalcino III,72; Grosseto III, 56 (mandante di omicidio) è uguale a Montalcino III,73; Grosseto III, 58 (uccisione della moglie) è uguale a Montalcino III,74; Grosseto III, 62 (rapina) è quasi uguale a Montalcino III, 79; Grosseto III, 80 (violenza carnale) è quasi uguale a Montalcino III,68, ma con pene un po' diverse; Grosseto III, 81 (sodomiti) è quasi uguale a Montalcino III,71, ma con pene ridotte a Grosseto: là un anno carcere, qui un mese; Grosseto III, 82 (incendio doloso di casa) è quasi uguale a Montalcino III,75; Grosseto III, 83 (incendio di capanna) è uguale a Montalcino III,76; Grosseto III, 87 (procurata evasione) è quasi uguale a Montalcino III,88; Grosseto III, 86 (rivelazione di segreto del Comune) è uguale a Montalcino II,83; Grosseto III, 91 (analogia nel penale) è uguale a Montalcino III,71.

<sup>169</sup> Vedi nota precedente.



no e Grosseto, le cui soluzioni normative sembrano piuttosto il portato di istanze locali.

Il caso dello statuto di Grosseto è ben rappresentativo dell'importanza della figura del notaio nella redazione dei testi statutari e conferma quanto già noto in via generale<sup>170</sup>. Si può ipotizzare comunque che essi non abbiano imposto, ma proposto soluzioni, magari adottate altrove e sperimentate con profitto, agli statuti dei vari Comuni. Ed erano soluzioni, come nel caso grossetano, non necessariamente di Comuni confinanti, ma di quelli presso cui il tecnico aveva prestato servizio nel corso del suo peregrinare, di sei mesi in sei mesi, attraverso il territorio senese. Lo stesso accade talvolta per i Comuni cittadini con suggerimenti da parte dei Podestà, memori di normative anche di città lontane<sup>171</sup>. Ciò pone in luce un limite dell'idea di 'aree geografiche statutarie'<sup>172</sup>, introducendo un fattore ulteriore di complessità.

A proposito delle 'aree geografiche statutarie', credo che nel territorio senese una sommaria, ampia, partizione geografica degli statuti, sulla base della ricorrenza di certe soluzioni giuridiche e della complessiva fisionomia istituzionale, possa indicarsi principalmente in relazione ad elementi di natura economico-produttiva-ambientale: cioè tra la zona 'a contado', mezzadrile, dove il drenaggio di risorse da parte della città finì con il disgregare le comunità ed eliminare i beni di queste ultime, gli assetti collettivisti e i possedimenti individuali locali, ed una zona più ampia, in cui gli interessi economici cittadini giungono affievoliti o molto ridotti, che permise alle comunità di conservare un loro equilibrio, proprietà comunali consistenti, una piccola e media proprietà locale e, di conseguenza, una organizzazione comunale articolata e vitale.

Poi, certamente, all'interno di questa ampia zona, che coincide grossomodo con quello sfuggente 'distretto' – costituito sulla base di una rete

<sup>170</sup> Come ha osservato Vito Piergiovanni, "sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche (...) equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica" (V. PIERGIOVANNI, *Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo* cit., p. 286).

<sup>171</sup> Ciò ricordava già BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 553.

<sup>172</sup> Sul tema cfr. anche C.G. MOR, *Le così dette "aree statutarie"*, in P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1966, pp. 213-214.

eterogenea di capitolazioni – su cui ci siamo già soffermati, si potranno indicare magari una zona amiatina, una maremmana, una delle colline metallifere, una sud-orientale (Val di Chiana, Val d’Orcia e zone limitrofe), ognuna con una propria caratterizzazione economico-sociale e di conseguenza giuridica. E ciò è possibile proprio perché il diritto statutario non fu un’imposizione, o un mero adattamento dello *ius civile* romano, ma fu effettivamente espressione, almeno in buona parte, di istanze e scelte locali.

Ma vediamo altri casi di ‘imprestiti’ o, se si preferisce, di ‘copiatrici’.

Un caso limite in cui si può parlare di ‘identità assoluta’<sup>173</sup> – già noto – è quello di San Giovanni d’Asso che, nel 1492, perduto il proprio statuto, adottò totalmente lo statuto della vicina Lucignano d’Asso del 1417. E lo fece nel modo più radicale: prendendo copia del codice in pergamena, cancellando il nome “Lucignano” e riscrivendovi sopra (neppure ovunque) “San Giovanni d’Asso”, non curando neppure di sostituire il nome del santo patrono ed altri riferimenti inequivocabili alla comunità di originaria pertinenza<sup>174</sup>. Più tardi, nel 1534, anche la comunità di Monterongriffoli recepì il testo dei due Comuni limitrofi<sup>175</sup>.

Dentro il territorio senese, ma un po’ fuori del periodo considerato, è analoga la vicenda di Strove che nel 1566 ‘adotta’ integralmente il piccolo statuto della confinante comunità di Abbadia a Isola del 1502<sup>176</sup>. Qui però, nel trascrivere lo statuto dei vicini, si fanno almeno gli opportuni aggiustamenti: si cambiano i nomi degli statutari e dei santi patroni, non si copiano le rubriche sui Priori e del Campaio, di cui alcune funzioni sono attribuite al Camerlengo. Occorre avvertire che, a Strove come a San Giovanni d’Asso, siamo in piccole realtà rurali mezzadrili, con Comuni esigui, poveri, inclusi da qualche secolo nel contado. Strove anzi è più propriamente un Comunello, con un’organizzazione ridotta al minimo.

<sup>173</sup> Secondo la locuzione adoperata da A. LATTES, *Studi di diritto statutario. Il processo sommario o planario negli statuti*, II: *Nuovi esempi di identità statutaria*, Milano 1887, p. 75. L’Autore – per inciso – ritiene rari gli esempi di identità assoluta.

<sup>174</sup> Cfr. *Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso*, a cura di F. Raffaelli, Siena 1996, pp. 28-29.

<sup>175</sup> *Statuto del Comune di Monterongriffoli del 1534*, a cura di F. Raffaelli, D. Ciampoli, Siena 2001.

<sup>176</sup> Cfr. A. DANI, *Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un Comune rurale e le sue istituzioni tra medioevo ed età moderna*, Monteriggioni 1994, p. 42.

Altro caso di imitazione riguarda lo statuto di Cana del 1486, quasi uguale a quello della limitrofa comunità di Roccalbegna del 1475, a sua volta “estratto dallo statuto vecchio”, come si legge nel Proemio<sup>177</sup>. Ciò spiega bene perché il proemio dello statuto di Cana non faccia alcun cenno a statuari, ma riferisca soltanto della scrittura del testo da parte del Vicario-notaio senese<sup>178</sup>, che apportò comunque delle varianti. La prima distinzione è quasi uguale, ma con omissione di alcune rubriche (come quella sulla elezione della Giunta) e aggiunta di nuove (come quella *De le spese accettate*), risultando nel complesso più ampia quella ‘madre’ di Roccalbegna. Mutano soprattutto le norme sulle festività e sulla gestione dei beni comunali. La seconda distinzione è parimenti quasi identica, con poche variazioni: manca nel testo di Cana qualche rubrica, come quella relativa al pagamento delle decime. La terza ed ultima distinzione, sui danni dati, è anch’essa quasi uguale e qui le diversità riguardano, comprensibilmente, le norme sulle bandite locali. Anche la scrittura, in *lictera textualis*, è molto simile, come i capilettera ed i titoli in rosso delle rubriche, a conferma che non solo nei contenuti, ma anche nella pregevole forma si volle seguire il modello della vicina comunità.

Registriamo anche un caso di probabile ‘parziale adozione’ di uno statuto del territorio senese da parte di un Comune soggetto a Firenze. Lo statuto di Foiano della fine anni Ottanta del Trecento, poi tradotto in volgare ed edito nel 1541<sup>179</sup>, presenta molte rubriche uguali o simili allo statuto di Montepulciano del 1337. Abbiamo visto che quest’ultimo, a sua volta, si ispirò allo statuto aretino di un decennio prima. Da un confronto

<sup>177</sup> “Questo è il libro delli Statuti e ordinamenti del detto Castello extratto dello Statuto vecchio al tempo dei savi e discreti huomini Donato di Dino e Bartholomeo di Paulo, Christofano del Nero, Antonio di Marco, maestro Francesco di Neri fabro, Domenico Bacco huomini chiamati per li Priori per l’alturità del Consiglio che appare al libro delle Riformagioni affo. ... al tempo di Ghalgano di Pietro Angnolo Buonagionti honorevole Vicario della Rocca Albengna” (ASS, *Statuti dello Stato*, 116, f. 1r).

<sup>178</sup> Nel Proemio infatti leggiamo: “Questo è el libro delli statuti et ordinamenti di Cana, scripto, composto et ordinato per me Raphaello di Giovanni di Bindo, notario et ciptadino senese et al presente per lo magnifico et potente Chomune et Populo della Magnifica Ciptà di Siena Vicario della Terra di Cana” (ASS, *Statuti dello Stato*, 24, f. 1r).

<sup>179</sup> *Statuto del Castello di Foiano stampato in “sermone volgare” a Cortona nel 1541*, a cura di M. Senesi, Premessa di M. Ascheri, Foiano della Chiana 2014.

dei testi risulta che quello di Foiano ricalca espressioni letterali di quello di Montepulciano e dunque la somiglianza con lo statuto di Arezzo è da supporre mediata, almeno allo stato attuale delle conoscenze, da quello poliziano. Le identità e somiglianze tra i testi di Foiano e Montepulciano riguardano in particolare il secondo libro (processo e diritto civile) e il terzo libro (processo penale). Nel penale è quasi uguale la lunga rubrica iniziale sul processo e varie altre, in cui muta semmai, per certi reati, l'entità della pena pecuniaria. Ma non mancano anche importanti differenze: mentre a Montepulciano era contemplata, pur con molti limiti, la tortura, a Foiano era espressamente vietata. Originali appaiono invece gli altri libri dello statuto foianese, perché si riferiscono all'organizzazione comunale e ad aspetti concreti dell'amministrazione locale.

Molte rubriche dello statuto del Comune aldobrandesco di Triana del 1351 trovano corrispondenza nello statuto della vicina Santa Fiora del 1613<sup>180</sup>, ultima di una serie di redazioni locali: le precedenti certe sono del 1583, del 1480, del 1383. Essendo fino al primo Quattrocento aldobrandesco anche Santa Fiora, prima di passare agli Sforza, può darsi che lo statuto del Trecento, di cui quelli successivi furono in buona parte rielaborazioni e aggiustamenti, si sia ispirato a quello di Triana, come non è da escludere la comune derivazione dei testi di Triana del 1351 e di Santa Fiora del 1383-1613 da un modello comune più antico, magari di altro castello

<sup>180</sup> Presentano similitudini sia sostanziali che formali Triana I, 4 con Santa Fiora I, 3 (sui Viari), Triana I, 7 con Santa Fiora I, 4 (sul Messo comunale), Triana I, 11 con Santa Fiora I, 10 (sull'obbligo di accettare gli uffici comunali), Triana I, 17 con Santa Fiora II, 20 (usucapione di immobili), Triana V, 48 con Santa Fiora V, 76 (lettura pubblica dello statuto in 'parlamento'), Triana III, 10 con Santa Fiora III, 16 (non punibilità di ingiurie in famiglia), Triana V, 43 con Santa Fiora III, 69 (incarcerazione del figlio ad istanza giurata del padre), Triana V, 10 con Santa Fiora V, 10 (obbligo di fare l'orto nel mese di marzo), Triana V, 31 con Santa Fiora V, 47 (divieto di comperare generi alimentari all'ingrosso), Triana V, 45 con Santa Fiora III, 43 (procurato allarme ingiustificato). Anche la partizione è simile: a Santa Fiora è in sei libri anziché in cinque come a Triana, ma il sesto, di materia varia (monete, tasse, gestione di beni comunali e altro), si presenta un po' come un contenitore di aggiunte, inserito in seguito. Ma vi sono anche differenze importanti: nello statuto di Santa Fiora del 1613 le pene sono molto più severe che non a Triana (e probabilmente nella stessa Santa Fiora) tre secoli prima. Si consideri che a Triana erano previste solo pene pecuniarie, mentre a Santa Fiora abbondano pene capitali e pene corporali di vario tipo. Per inciso, risulta anche che Santa Fiora avesse con Triana anche dei capitoli particolari, così come con Piancastagnaio, Abbadia e Arcidosso, con condizioni di reciprocità. Cfr. F. MONACI, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli Statuti del 1613*, con un saggio di D. Ciampoli, Arcidosso 2009.

aldobrandesco o della stessa Santa Fiora, poi perduto. Al momento non possiamo dire di più, occorrendo indagini apposite per tentare di chiarire la questione.

Occorre dire semmai che lo statuto di Santa Fiora del 1613 si applicò anche a Scansano, Castell’Azzara e Selvena, ed in caso di lacuna era previsto il ricorso al *ius commune*. Sicuramente si tratta di una soluzione non rara nei territori feudali. Nel Lazio pontificio, nel Ducato di Bracciano lo statuto di una comunità (Campagnano) fu privilegiato dagli Orsini come testo di riferimento per le altre<sup>181</sup>. Nel territorio senese, come abbiamo già visto, una sorta di unificazione si ebbe anche nel Vescovado di Murlo nel Trecento, dove i vari Comuni furono soggetti ad un medesimo statuto, anche se qui, stando al proemio, redatto *ex novo* sulla base dei precedenti statuti delle diverse comunità.

Questi casi vanno tenuti comunque distinti dalle ‘adozioni spontanee’ sopra riferite, in cui emerge il valore politico in sé dello statuto per la comunità, come elemento di identità, anche a prescindere dall’originalità o meno dei contenuti. Del resto ogni Comune ben sapeva che, in assenza di statuto, si aprivano le porte ad un’applicazione diretta del diritto senese e del diritto comune (certo meno attenti alle istanze locali) e si dilatava pericolosamente il margine di *arbitrium* del giurista senese. Non solo dunque mera ideologia campanilistica, ma concreta difesa di prerogative e interessi locali.

In conclusione, si deve a mio avviso riflettere come, nel caso di adozione parziale di rubriche o di una intera parte dello statuto, ma con varianti e modifiche volutamente apportate, si può ancora parlare di un diritto di espressione locale, frutto di scelte locali. La prassi seguita, da quanto si può oggi supporre, è che il Comune abbia chiesto la collaborazione del notaio, ascoltandone e valutandone le proposte sulla base dei modelli da questo conosciuti, facendosi magari mostrare copie di altri statuti, con il beneplacito ovvio delle autorità senesi che già avevano approvato il testo precedente da cui ‘prendere ispirazione’. Ma si ha l’impressione che poi

<sup>181</sup> Cfr. F.L. SIGISMONDI, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato*, Roma 2003.

la scelta di cosa prendere e cosa lasciare, o cosa recepire trasformando, rimanesse agli uomini della comunità.

Talora, recependo la sostanza di norme altrui, si modificano però dettagli rilevanti e la formulazione, quasi a ribadire la propria identità e libertà normativa.

Del resto non una prova di originalità si richiedeva agli statuari, quanto piuttosto di fornire un testo che effettivamente ‘funzionasse’, cioè rispondesse concretamente alle esigenze quotidiane. Perché non trarre allora ispirazione da testi di altre comunità simili per cultura, tradizioni, condizioni socio-economiche? Il fenomeno emulativo nella redazione normativa è proprio di ogni epoca, com’è noto: cosa dovremmo dire allora dei debiti ingentissimi delle codificazioni civili pre-unitarie e italiana del 1865 verso quella napoleonica? È la libertà della scelta che deve essere valutata: dove permane, si potrà ancora parlare ancora di potestà normativa locale e di pluralismo giuridico; dove manca siamo di fronte ad un’omologazione imposta.

##### 5. *La lingua, la lettura pubblica e la consultazione*

Già nel Duecento fanno la loro comparsa nel territorio senese statuti in volgare: come abbiamo visto, il primo in assoluto è il *breve* di Montieri del 1219, seguito da quello di Monteagutolo del 1280.

Riguardo al primo, Volpe ritiene non si tratti di una traduzione dal latino, ma di un testo dall’inizio pensato e scritto in volgare, come suggeriscono le molte correzioni e aggiustamenti, forse una minuta notarile poi da ‘ufficializzare’ in latino<sup>182</sup>. Colpisce – osserva Fiorelli – la maturità del linguaggio, non dissimile da quello che poi troviamo negli statuti del Trecento: indizio che il volgare era usato, probabilmente, anche per scrivere molti altri testi poi andati perduti<sup>183</sup>. Difficile è poi credere ad un’assenza di testi in volgare nei 60 anni che separano il *breve* di Montieri dallo statuto di Monteagutolo del 1280: forse il loro uso ‘interno’, non ufficiale, può aver facilitato la perdita di copie. Pur se nel Duecento prevale nettamente

<sup>182</sup> Cfr. VOLPE, *Montieri* cit., pp. 60-62. Rafforza tale ipotesi la mancanza di formule rituali di *publicatio*.

<sup>183</sup> Cfr. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto* cit., p. 16.

l'utilizzo del latino (6 statuti in latino contro 2 in volgare pervenuti), occorre sottolineare la precocità del territorio senese in tutto il contesto non solo toscano ma anche italiano<sup>184</sup>.

Con il Trecento il quadro muta considerevolmente: nella prima metà del secolo abbiamo tre statuti in latino e due in volgare, mentre nella seconda ben otto statuti in volgare e nessuno in latino. La tendenza prosegue, accentuandosi, nel Quattrocento, dove contro 38 statuti in volgare solo 4 sono in latino.

Anche nella volgarizzazione è probabile ipotizzare un ruolo significativo svolto dai notai. Come già ha osservato Piero Fiorelli, essi erano abituati, per le esigenze del loro mestiere, ad un 'approccio bilingue' al diritto: per loro si trattava spesso di esporre e rendere comprensibili ai clienti e agli ufficiali comunali atti e formule contrattuali e dunque si richiedeva una spola continua tra il linguaggio della tradizione giuridica e dei testi romani e canonici e quello dell'uso quotidiano<sup>185</sup>. Spesso il notaio redige in latino, ma deve portare a conoscenza di altri, anche illetterati, ciò che scrive, facendosi capire, tuttavia non allontanandosi dal significato tecnico-giuridico del testo, magari anche preparando minute di traduzioni, in un oscuro lavoro che prepara lentamente l'età matura per la redazione di testi, anche importanti, in volgare.

Ma al notaio non era consentita la 'creatività interpretativa' dei grandi *doctores legum*, per questo si ha, spesso, l'uso di "un volgare abbarbicato al latino", con poche variazioni morfologiche o "con vocaboli di diversa radice di cui si tecnicizza l'equivalenza"<sup>186</sup>, infarcito di ridondanze e ripetizioni – come quello appunto degli statuti – dominato dalla preoccupazione di rendere il senso giuridico preciso di quanto espresso, anche a scapito dell'eleganza formale<sup>187</sup>.

<sup>184</sup> Nella Toscana del XIII secolo abbiamo in volgare solo statuti di *compagnie*: per Firenze di Santa Maria del Carmine del 1280-1298; di San Gilio del 1284; della Madonna d'Orsammechiele del 1294-1297; per Prato della compagnia della Santa Croce del 1295; per Siena i capitoli della compagnia dei disciplinati del 1295 e lo statuto dell'Arte della Lana del 1298. Cfr. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto* cit., p. 238.

<sup>185</sup> FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto* cit., p. 18.

<sup>186</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>187</sup> Così, quando ci meravigliamo della forma contorta di certi statuti, dobbiamo rammentare ancora le considerazioni di Fiorelli: "le scritture notarili, in cui rientravano gli stessi testi normativi, erano improntate alla massima prudenza. Non importava che ogni concetto giuridico fosse espresso

Talvolta, come nei Comuni amiatini di Piancastagnaio e Abbazia San Salvatore del primo Quattrocento, si fanno (a distanza di 15 anni nel primo caso, quasi contemporaneamente nel secondo) una versione in latino ed una in volgare dello statuto. A Piancastagnaio la volgarizzazione fu molto farragginosa, talvolta si storpiò il senso del precedente testo latino ed a quello oggi, in certi passi, occorre rifarsi per una corretta comprensione.

La volgarizzazione dello statuto di Radicofani del 1441, sulla base di un testo precedente in latino non giunto a noi, fu opera dello studente di *ius civile* Niccolò di ser Antonio di Assisi<sup>188</sup>.

La normativa mineraria di Massa Marittima contenuta nella IV distinzione dello statuto in latino del 1310 era riprodotta, come attesta lo statuto stesso, anche in versione volgarizzata, per l'uso corrente, che doveva essere aggiornata annualmente e considerarsi pienamente autentica e dello stesso valore degli "statuta gramatice scripta" (ovvero in latino)<sup>189</sup>. Non risulta peraltro giunto a noi alcun esemplare del testo in volgare.

Forse la diffusione del volgare giuridico, di cui vi erano già le premesse nel XII secolo, fu ritardata dalla rinascita bolognese, dall'emersione delle esigenze di circolazione internazionale di una nuova scienza tutta volta al diritto giustiniano<sup>190</sup>. Ma nel primo Trecento l'esempio di Dante e Boccaccio, e forse anche la maturazione di una nuova consapevolezza popolare critica nei confronti del diritto giustiniano e dei suoi interpreti (tanto oscuri quanto ben pagati), aprirono nuove possibilità per il volgare. La Toscana, al tempo l'area più 'moderna' d'Italia, ricca di tradizioni civiche che costituivano un terreno fecondo per il germogliare di nuove

da una sola parola e sempre da quella, era meglio sovrapporre sinonimi e accumulare specificazioni in modo da esser sicuri che nulla di quel concetto sfuggisse, tenuto conto del diverso peso e valore che le parole potevano avere secondo le occasioni e i contesti" (FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto cit.*, p. 88).

<sup>188</sup> Cfr. E. MECACCI, *Il volgarizzamento del Costituto di Ranieri di Ghezzo Gangalandi (con una riflessione sullo Statuto volgare di Radicofani del 1441)*, in "Bullettino senese di storia patria", 111 (2004), p. 214.

<sup>189</sup> Alla rubrica 55, intitolata *De statuto vulgari artis rameriae* (ed. Bonaini, p. 668), si stabilisce che i Nove, il Vessillifero di giustizia e i Governatori di Massa dovessero "de mense ianuari" eleggere sei "prudentes et legales viros dicte civitatis" incaricati di "corrigerere et emendare capitula vulgaria artis ramerie et argenterie dicte civitatis. Et quod in libro dictorum capitulorum scribantur vulgariter omnia alia capitula IIII distincionis dicti Comunis que in ipso libro scripta non essent".

<sup>190</sup> FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto cit.*, pp. 81-82.



aspettative, si pose all'avanguardia assoluta. Basti dire che 8/9 di quanto è giunto, poi pubblicato a stampa, degli scritti in volgare tra XIII e XIV secolo (*ante* 1375) viene dalla Toscana<sup>191</sup>.

Qualche statuto impone tassativamente l'uso del volgare per le future riforme e aggiunte da inserire.

Nel frammento che ci è pervenuto dello statuto di Sinalunga del 1443 (f. 43v), la rubrica finale "Che gli statuti si scrivano in volgare et nessuno statuto si possa fare se non si vence due volte in Consiglio" è molto significativa, ancorché insolita: "Non possano e' Priori, né debbano per alcuno modo, fare scrivere nel volume de' presenti statuti alcuno statuto che di nuovo si facesse se non in volgare, acciò che ciascuno el sappi leggere. Et nissuna riformazione overo statuto che si deliberasse o facesse nel Consiglio Generale o altro consiglio si possa mettere nel presente statuto se prima in capo di sei mesi tale riformazione o vero statuto non sarà di nuovo vento et ottenuto nel Consiglio Generale un'altra volta, acciò che le cose del Comune sieno meglio examinate e vadano con più dritto ordine".

A Gavorrano (1465, agg., ed. p. 176) il Vicario era tenuto a scrivere le riforme e le deliberazioni del Consiglio in volgare "acciocché ogniuno intenda il caso suo, salvo che contratti ed istrumenti (...), quali scriva in latino e come sarà suo costume, et altrimenti facendo non vagliano e tal Vicario che contrafarà incorra in pena di perdere il suo salario da applicarsi al detto Comune di Gavorrano".

L'uso del volgare negli statuti del territorio senese è un aspetto veramente degno di nota, insolito per la sua frequenza in tutto il contesto italiano, a cui contribuì verosimilmente anche l'esempio precoce di Siena. Piero Fiorelli ha rilevato come la Toscana tra Duecento e Trecento (fino al 1375, anno della morte del Boccaccio) abbia prodotto addirittura i 5/6 degli statuti in volgare di tutta Italia<sup>192</sup> ed il Senese fu nettamente l'area toscana più interessata, seguita dal Pisano e dal Fiorentino<sup>193</sup>.

<sup>191</sup> *Ibid.*, p. 239, sulla base della *Bibliografia dei testi in volgare fino al 1375*, Firenze 1992.

<sup>192</sup> FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto* cit., p. 24.

<sup>193</sup> Al di fuori di questa regione, ma in misura assai minore, è nelle *Terrae Ecclesiae* che si hanno vari testi statutari in volgare, mentre un'estrema rarefazione si riscontra nell'Italia settentrionale e, comprensibilmente, in quel Meridione dove il fenomeno statutario fu più ridotto, per la presenza dell'ordinamento regnicolo.

Ricordiamo infatti che lo statuto di Siena del 1310 è in assoluto il primo statuto in volgare di una grande città: si trattò di una volgarizzazione di statuti precedenti (andati perduti)<sup>194</sup>, anche se buona parte delle norme risale agli statuti in latino del 1262, di fine Duecento e di primo Trecento. Ascheri ha posto in relazione questa iniziativa di portata storica con il singolare momento di scontro tra Comune e giuristi a cui abbiamo accennato e le esigenze di certezza in una particolare situazione di crisi, anche bancaria<sup>195</sup>. Enzo Mecacci ha osservato, a proposito della volgarizzazione del costituito senese, che pur espressione anche di certe istanze ‘democratiche’ del governo dei Nove, probabilmente fu rivolta soprattutto agli ufficiali del Comune che non conoscevano il latino<sup>196</sup>.

Nel vicino territorio fiorentino il volgare ha invece poche attestazioni nel Trecento<sup>197</sup> e prevale solo dal primo Quattrocento, anche su invito di Firenze<sup>198</sup>. Nel Fiorentino il latino nel Quattrocento rimane in statuti di città come Pistoia (1451), Arezzo (1460), Poppi (1441) e in certe zone particolari, come il Casentino, la Lunigiana, la Romagna<sup>199</sup>.

<sup>194</sup> Il codice senese che è servito da antigrafo per la traduzione non ci è pervenuto, ma una collazione di testi vari di primo Trecento consente una plausibile ricostruzione di esso, come rileva MECACCI, *Il volgarizzamento del Costituto* cit., p. 213.

<sup>195</sup> Cfr. M. ASCHERI, *Il Costituto del Comune volgarizzato del 1310 e il diritto vigente a Siena nel suo tempo*, in *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano, G. Piccinni, Pisa 2013 (ma 2014), pp. 83-95. Sui caratteri salienti e le peculiarità di questo *costituto* si veda anche M. ASCHERI, *Siena nel 1310: “la giustitia s’offende et la verità si cela”*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2122>, pp. 1-19. In particolare si ricorda che è il testo più ampio in volgare dell’epoca di Dante, occupando oltre 500 fogli in pergamena (1200 pagine nell’edizione critica moderna) ed è stato assai sottovalutato dalla storiografia.

<sup>196</sup> Del resto lo stato di ottima conservazione del testo fa supporre una fruizione limitata: cfr. MECACCI, *Il volgarizzamento del Costituto* cit., p. 205.

<sup>197</sup> Nella città gliata alcuni capitoli degli statuti del 1322-1325 (o precedenti) furono volgarizzati negli anni Trenta e Quaranta del secolo. Dopo la metà del Trecento il Comune dispose la traduzione dello statuto affinché anche gli artigiani e i laici in genere potessero comprenderlo. Cfr. F. BAMBI, *Alle origini del volgare nel diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge”, 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2112>.

<sup>198</sup> Cfr. L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007, pp. 75-76. Nel Trecento sono in volgare solo gli statuti della Lega di Borgo San Lorenzo del 1374 e altri e delle Leghe di Cintoia del 1397.

<sup>199</sup> TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., p. 114.

Siena dette dunque un esempio importante. Ma non dimentichiamo che il carattere spiccatamente popolare, effettivamente partecipato del governo dei nostri Comuni, con la rotazione frequente delle cariche e le larghe assemblee di cui diremo, certamente suggeriva simile scelta linguistica e questa conferma, a sua volta, tale carattere popolare.

Nel territorio la redazione in volgare appare connessa anche alla prassi di leggere pubblicamente lo statuto<sup>200</sup>, spesso prevista dagli statuti, come anche alla facoltà riconosciuta di una loro libera consultazione.

In molti Comuni, di ogni epoca, si imponeva la periodica lettura pubblica dello statuto. È il caso, già nel Duecento, di Montieri (1219; ed. p. 121, § 21), tre volte l'anno, e di Radicofani (1255; § 46), dove si stabilisce "teneatur iudex totum statutum legere, ita quod omnis homo sit certus de hiis que in eo continentur". Il breve di Montefollonico del 1266 (cap. 11) doveva essere letto al popolo dai Priori 4 volte l'anno, ogni 3 mesi. Gli statuti del feudo di Murlo (1323; 144) dovevano essere letti una volta l'anno, a gennaio, "in pubblico parlamento et ragunata di gente per le Terre del Vescovado".

A Belforte (1382; f. 14v) il Vicario ad inizio della sua carica era tenuto a leggere tutto lo statuto nel "parlamento", cioè nell'assemblea generale, del Comune; nella contea di Elci (1383; Proemio) lo statuto doveva essere letto due volte l'anno a gennaio e a luglio "in publico e generale parlamento et arengho del detto Comune". In senso simile disponevano anche gli statuti di Pieve a Molli (1337, ed. p. 38), Triana (1351; V, 76) e quelli quattrocenteschi di Roccatederighi (1406; I, 12), Lucignano d'Arbia (1409; f. 7r), Montorsaio (1432; III, 11), Sassofortino (1486; 19v), Montisi (1492; 34)<sup>201</sup>, Ravi (1447; I, 14)<sup>202</sup>, Roccalbegna (1475; I, 60) e Cana (1486; f. 10v).

<sup>200</sup> Ciò accadeva anche altrove come riferisce BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 516.

<sup>201</sup> "Come el Vicario debbi leggiare el presente statuto a capitolo a capitolo. Ancho providero et ordinario che'l detto Vicario sia tenuto per sacramento ciascuno anno et al tempo del suo offitio cioè del mese di gennaio et del mese di luglio, legiare et vulgaricare ogni capitolo del presente statuto in la sala del Comune in publico parlamento, sì che ciascuna persona chiaramente lo possa udire et intendare".

<sup>202</sup> La lettura qui era motivata così: "acciò che né grande né picholo facci danno per ingnorantia contra la forma dello statuto, quello Vicario sarà del mese di maggio debba tutto el volume

Del resto anche gli statuti di Siena (1310; V, 256) dovevano leggersi in pubblico nelle chiese, sembra di capire dal testo della rubrica per le parti riguardanti la materia penale (una lettura integrale sarebbe stata problematica visto che in tutto di trattava quasi di 2.000 rubriche).

In altri casi ci si limita a prescrivere la lettura agli ufficiali, all'inizio della carica, delle parti che li riguardavano.

A Montepescali (1427; I, 28): “Acciò che gli ufficiali del Commune di Montepescali con sollecitudine attendino a fare quello che sono tenuti di fare et non possano allegare ignoranza, sia tenuto el Vicario, per vincolo di sacramento, quando lo dà el giuramento, leggiare a ciascuno ufficiale el capitolo del suo officio et anche ne la fine del volume presente, ove sono notate tutte le cose dieno fare e' Priori et tucti altri ufficiali”. Infatti al termine di questo statuto – caso raro – è inserito un “Summario” con descrizione sintetica e puntuale dei compiti assegnati ai vari ufficiali, di più rapida consultazione.

Anche a Piancastagnaio (1432; I, 50) il Podestà doveva leggere lo statuto ai nuovi ufficiali e così il Vicario del Podestà ad Abbadia San Salvatore (1434; V, 54) entro 15 giorni dall'entrata in servizio.

Generalmente gli statuti mostrano rilevanti segni di usura dovuta alla consultazione: tipica è la brunitura negli angoli a fondo pagina, donde si sfogliavano, ma sono frequenti anche annotazioni, richiami, aggiunte. Di regola una copia dello statuto era tenuta a disposizione di chiunque avesse necessità di prenderne visione. A Belforte (1382; f. 9r), Civitella (1487; f. 18v) ed a Lucignano e San Giovanni d'Asso (1492; II, 4) il Vicario doveva mostrare lo statuto a chi glielo chiedesse.

Lo statuto di Massa (1419; I, 55) dedica una norma alla produzione e conservazione di copie degli statuti, nonché alla loro consultazione. Affinché ciascuno potesse leggere e conoscere lo statuto si ordina di farne due copie, a spese del Comune, che dovevano essere continuamente aggiornate entrambe, affinché non differissero. Una copia doveva essere fissata con

dello statuto leggiare im publica piaça a chi volesse udire”. Nei Comuni italiani, che generalmente seguivano questa prassi, divenne usuale anche indicare lo statuto come il *libro della catena*, come ricorda BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 516.

una catena di ferro nella sala al piano inferiore del palazzo comunale, dove il Podestà amministrava la giustizia<sup>203</sup>. Alla sera lo statuto veniva prudentemente riposto sotto chiave, mentre l'altra copia doveva essere conservata nella residenza dei Priori e in cancelleria comunale<sup>204</sup>.

Difficile scorgere una regola sul numero delle copie presenti nei nostri Comuni, anche perché spesso non si ricavano dagli statuti notizie in merito<sup>205</sup>.

Qualche cautela sulla consultazione, a difesa da mani troppo rozze o maliziose, era prevista a Castiglioncello del Trinoro (1422; III, 60, f. 24v): "Considerata la varietà delle conditioni humane et per tollare cagion che lo statuto del Comune si conservi senza alcuna lesione indebita, niuna persona ardisca leggiare li statuti di detto Comune fuore della presentia del Vicario o Difensori o Camerlengo", sotto pena di 20 soldi.

In margine a questi aspetti si pone il problema storico dell'alfabetizzazione del mondo rurale nel tardo Medioevo. Secondo Duccio Balestracci i documenti di archivio (come denunce fiscali) autorizzano a ritenere, nei contadi toscani, "l'esistenza di un'alfabetizzazione (o se si vuole essere più precisi: di una semialfabetizzazione) sotterranea piuttosto diffusa"<sup>206</sup>. Se la Toscana del tardo Medioevo appare "una regione con la penna in

<sup>203</sup> "Volumus ut quilibet habere possit copiam videndi et legendi statuta dicti Communis et ordinamenta, stantiamenta et provisiones dicti Communis, qui presentes Statutarii et compilatorum presentium statutorum teneant et debeant, expensis dicti Communis, quas de pecunia dicti Communis (...) scribi facere per ydoneum scriptorem omnia et singula statuta et ordinamenta, stantiamenta et provisiones dicti Communis nuper facta et condita in duobus voluminibus videlicet in duobus libris. Et qualibet eorum scribantur in uno, pro ut in alio, ita quod nulla variatio ibi sit de quibus unus retineatur. Et teneri debeat affixus cum catenis ferreis in palatio Communis predicti et residentie domini Potestatis civitatis prefate, in sala inferiori dicti palatii, ubi ius redditur pro Comuni predicto, et ad banchum ubi ius redditur predicto Comuni, ita quod quilibet possit, et sibi liceat, habere copiam legendi et scribendi statuta predicta, pro libito voluntatis".

<sup>204</sup> Sulla produzione di copie statutarie cfr. Pertile, *Statuti municipali* cit., p. 457, a Novara lo statuto del 1281 fu prodotto in 4 esemplari, di cui uno legato con catena al banco della giustizia.

<sup>205</sup> Besta porta esempi di Comuni italiani dell'Italia settentrionale che avevano da due a quattro copie (quattro si tenevano, ad esempio, in grandi Comuni come Padova o Bologna), ma talvolta anche più. Cfr. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 515. Potevano redigersi anche copie parziali ad uso degli ufficiali, per quella parte che loro più direttamente interessava.

<sup>206</sup> D. BALESTRACCI, *Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo)*, Pisa 2010 (I ed. 2004), p. 116.

mano”<sup>207</sup>, sembra che nelle campagne l’alfabetizzazione marciasse “dietro le scritture notarili” di contratti agrari o prestiti, dovunque si era imposta la presenza di cittadini<sup>208</sup>. Ma importante fu probabilmente anche il ruolo delle parrocchie, delle confraternite, dei *magistri* laici presenti anche nelle campagne<sup>209</sup>. In ogni caso resta il dato che non solo chierici, notai, mercanti e artigiani (ben presenti anche nei Comuni minori), ma anche molti contadini sapevano almeno leggere.

Talvolta gli statuti richiedono di saper leggere e scrivere per ricoprire certe cariche.

Lo statuto di Batignano del 1373 (f. 55v) prescrive “che chi sa scrivere possa essere Camarlengo”: “Anco fu proveduto per lo Consiglio di Batignano ch’omgni huomo et che omgni persona del castello di Batignano che sa scrivere sia et essere possa Camarlengo del Comune, non obstante altro capitolo il quale in contrario di ciò parlasse”. Può darsi che nel piccolo Comune maremmano si fosse verificato qualche inconveniente ad affidare l’amministrazione economica a chi non era all’altezza e non sapeva redigere le scritture necessarie.

## 6. *Le partizioni interne*

Tra gli statuti del Duecento pervenutici solo uno (Tintinnano 1297) risulta suddiviso in quattro distinzioni, mentre gli altri si presentano come testi continui (Montieri, Radicofani) o, al più, divisi in rubriche (Montepinzutolo, Monteagutolo, Montechiaro, Chianciano)<sup>210</sup>.

Ricordiamo che, in generale, la partizione in *distinctiones* risale forse agli anni Venti del Duecento: ad esempio è presente negli statuti di Volterra del 1224, anche se è completamente diversa da quella senese (lì 10 distin-

<sup>207</sup> D. BALESTRACCI, *La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento*, Firenze 1984, p. 15.

<sup>208</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>209</sup> Talvolta esplicitamente gli statuti assegnano agli ufficiali comunali il compito di assicurare la presenza *in loco* di un maestro: ad esempio ad Abbadia San Salvatore (1434; V, 42): “sieno tenuti, possino e devino li signori Priori provedere che nel detto castello dell’Abbadia vi sia di continuo un maestro che insegni di gramatica”, al prezzo con lui concordato.

<sup>210</sup> In Lunigiana solo a partire dal Trecento si riscontra la partizione in capitoli e rubriche, in successione confusa e solo in certi casi vi è suddivisione in libri o distinzioni. Cfr. F. LAZZERINI, *Le comunità rurali della Lunigiana negli statuti dei secoli XII-XIV*, Firenze 2001, p. 13.

zioni)<sup>211</sup>. A quel periodo risalgono anche le prime sistemazioni tematiche negli statuti dei Comuni lombardi<sup>212</sup>.

Lo statuto senese del 1262 era ripartito in 5 distinzioni: la prima (*De fide catholica et ecclesiis et locis venerabilibus et religiosis et rebus et privilegiis eorum*, di 529 capitoli) riguardava in gran parte, nonostante il titolo, l'organizzazione dei pubblici uffici<sup>213</sup>; la seconda (*De iudiciis et modis iuris reddendi*, di 174 capitoli) concerneva il processo e il diritto civile; la terza (*De rebus et negotiis comunitatis ad civitatem specialiter pertinentibus*, di 392 capitoli) sui lavori e manutenzioni in città e sul controllo del territorio; la quarta (*De rebus et negotiis privatorum*, di 92 capitoli) sui limiti ai diritti dei privati, pedaggi, proprietà etc.; la quinta (*De penis et bannis et prohibitis puniendis*, di 248 capitoli) sul diritto penale.

La Bizzarri ha ipotizzato un'influenza della partizione in cinque libri del *Liber Extra* di Gregorio IX ed una derivazione del termine *distinctiones* dal *Decretum* di Graziano. La prima distinzione dedicata alla tutela ecclesiastica e al diritto pubblico e la seconda al diritto e al processo civile richiamerebbero anche il *Codex giustiniano*<sup>214</sup>. L'influsso romanistico sulla partizione interna del Costituto, già sottolineato da Zdekauer, è ritenuto plausibile anche da Ascheri, che ha notato come la prima distinzione "de fide catholica" riprenda il Codice di Giustiniano, il secondo libro è *De iudiciis*, seguendo ancora la sistemazione del *Codex*, il terzo libro sulle *res publicae* ed il quarto *De rebus et negotiis privatorum* ricordano le Istituzioni e il Digesto, quest'ultimo riecheggiato pure nel quinto libro sulle pene<sup>215</sup>.

Lo statuto del 1310 si presenta in 6 distinzioni, poiché ne contiene una ulteriore sui Nove e altri organi di governo. Lo statuto del 1324-1344

<sup>211</sup> Cfr. E. FIUMI, *Statuti di Volterra*, I: 1210-1224, Firenze 1951, pp. XIX-XX.

<sup>212</sup> Cfr. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario* cit., pp. 163-164.

<sup>213</sup> Come ha osservato Enzo Mecacci, dopo che il Papa ebbe scomunicato Siena vittoriosa a Montaperti, ponendo nell'incertezza la riscossione dei crediti dalle attività commerciali e finanziarie, si volle probabilmente dare un segnale di buona volontà alla Chiesa di Roma con cui era indispensabile riappacificarsi. Cfr. MECACCI, *Dal frammento del 1231*, in *Dagli Statuti dei Ghibellini* cit., p. 126.

<sup>214</sup> BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., p. 250.

<sup>215</sup> ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 11.



è in 4 distinzioni: la prima, come i precedenti statuti, sull'organizzazione comunale, il governo del territorio, rapporti con enti ecclesiastici e altro, la seconda sul processo e diritto civile, la terza sulla materia criminale e la quarta ancora sul governo e gli uffici, sui Nove e vari aspetti 'straordinari'. La materia del *danno dato* era trattata a sé nello statuto del Campaio<sup>216</sup>.

Il numero di rubriche nettamente inferiore è dovuto ad un'opera di razionalizzazione, eliminazione delle ripetizioni e ridondanze, di accorpamento di norme, talora risalenti addirittura al primo Duecento. In questo statuto, noto anche come 'statuto del Buon Governo' è da segnalare la suddivisione, di evidente influsso romanistico, della II distinzione in 33 titoli, in cui la successione stessa delle materie è simile a quella del *Codex giustiniano*, che però non riscontriamo in nessuno statuto del territorio<sup>217</sup>.

Si nota invece, come caratteristica saliente evidente dal Trecento anche nelle redazioni dei Comuni del territorio, l'idea di confezionare un testo tendenzialmente 'definitivo', pensato *ab origine* per durare a lungo, esemplare espressione di una tendenza destinata a divenire da allora ovunque prevalente in Italia, con una vigenza dello statuto che diverrà in molti casi addirittura plurisecolare.

La partizione senese – specie quella dello statuto del 1324-1344 – ebbe un certo influsso anche nel territorio, anche se nessuno statuto la ripete esattamente. Di solito si conserva la destinazione della prima distinzione all'organizzazione comunale, la seconda al diritto e al processo civile, la terza al penale. La struttura senese era del resto pensata per un testo complesso, che tratta materie, come il governo del territorio soggetto o l'amministrazione complicata di una realtà urbana, non presenti negli statuti minori.

Nel territorio è nel Trecento che aumentano l'articolazione e la suddivisione interna degli statuti e la tendenza prosegue nel Quattrocento, in testi ormai del tutto intesi come stabili e duraturi.

<sup>216</sup> Quelli del 1337 e del 1361 sono editi a cura di I. IMBERCIADORI, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361)*, Firenze 1941 (= in "Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane", 7/1-2 [1940]). Entrambi in latino, i primi si articolano in 97 rubriche non suddivise, i secondi in 95 rubriche suddivise in tre distinzioni.

<sup>217</sup> Per il Pertile è da ritenere rara la divisione in titoli dei libri statutari: PERTILE, *Statuti municipali cit.*, p. 459.



Nel Trecento due statuti non presentano suddivisione in distinzioni, uno è partito in 3 libri, cinque in 4 libri e cinque in 5 libri. Nel Quattrocento quattro non sono suddivisi (più i due statuti del danno dato a sé), sette sono divisi in 3 libri, undici in 4 libri, quindici in 5 libri ed uno (quello di Gavorrano) in 6 libri. Quello di Orbetello, le cui rubriche si succedono senza partizione, presenta nondimeno nel rubricario una suddivisione in 6 distinzioni<sup>218</sup>.

Si può dire quindi che la soluzione più frequente è la suddivisione in 5 libri o distinzioni<sup>219</sup>: organizzazione comunale, processo e diritto civile, processo e diritto penale, danni dati e ‘straordinari’ (cioè insieme di norme varie, non rientranti nelle materie precedenti – categoria dunque residuale e indefinita – concernenti ad esempio l’igiene e il decoro urbanistico, la manutenzione di vie, fonti ed altre infrastrutture, le attività commerciali e artigianali e altro).

Nel Fiorentino prevale, come rileva Tanzini, la partizione in 4 libri (organizzazione comunale, processo e diritto civile, processo e diritto penale, danni dati (con gli ‘straordinari’ in quest’ultimo libro); ma vi sono lì anche molti statuti non suddivisi, in cui si riconoscono comunque i blocchi tematici soliti<sup>220</sup>. Nel territorio fiorentino la partizione in 5 libri ricorre in certe aree periferiche, come la Romagna, Cortona, Barga<sup>221</sup>. Nel Pisano e Volterrano prevale la divisione in due soli libri<sup>222</sup>, del tutto assente nel Se-

<sup>218</sup> Ad essa corrisponde l’ordine delle materie, pur con scarsa sistematicità: alle distinzioni consuete sull’organizzazione comunale, sul processo e diritto civile, sul processo e diritto penale, ne seguono tre brevissime sui danni dati, sugli straordinari e di argomento vario.

<sup>219</sup> E, complessivamente, sembra la partizione più frequente non solo nel Senese: “la divisione in cinque libri fu così diffusa che saremmo quasi tentati a darla come normale”, scriveva BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 538.

<sup>220</sup> Cfr. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., p. 76. Per il Fiorentino l’Autore ipotizza almeno un influsso degli statuti della Dominante nella partizione di quelli dei Comuni soggetti (p. 77). Presso l’Archivio di Stato di Firenze ben 117 redazioni, riferibili al periodo dal 1430 al 1500 sono in libro unico e in tale arco di tempo risulta quindi la soluzione nettamente prevalente (p. 114). Ma spesso sono in un solo libro anche le redazioni posteriori al 1500, ancora numerose (e tutte in volgare) ma di dimensioni assai ridotte rispetto al Medioevo, in molti casi contenenti solo la normativa sui danni dati (p. 160). In ciò non si può che segnalare una grande differenza con il Senese, anche in questo in ritardo sui tempi, dove si mantennero ancora in età moderna redazioni consistenti, anche se in brusco calo nel Seicento.

<sup>221</sup> TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., p. 79.

<sup>222</sup> *Ibid.*, p. 114.

nese<sup>223</sup>. Le varie redazioni statutarie aretine trecentesche sono in 4 libri<sup>224</sup>. Nelle Marche prevale la divisione in 4 libri, poi 5 con la separazione dei *danni dati dal penale*<sup>225</sup>.

Occorre avvertire che spesso, nei nostri statuti, si riscontra una certa confusione, nel senso che norme di un argomento si trovano collocate fuori della ‘sede naturale’ e dunque si impone di regola una lettura dell’intero testo anche se si è interessati ad argomenti specifici di natura organizzativa, civilistica o penalistica.

Talvolta, come nel caso del complesso statuto di Montepulciano del 1337, si trovano accorpati altri piccoli statuti minori, come, in tal caso, quelli del Sindaco degli appelli, delle Gabelle, dei Cinque Difensori e quello della Lira.

Lo statuto di Massa del 1310-1328 contiene gli *Ordinamenta facta super castro Montisrotundi*, al termine della III distinzione e la quarta distinzione, caso unico nel nostro territorio, è dedicata alla disciplina dell’attività mineraria. Verosimilmente Massa già aveva anche uno statuto del danno dato, non giunto a noi; se ne è conservato invece, come abbiamo visto<sup>226</sup>, uno più tardo di fine Cinquecento giunto in copia settecentesca.

Comuni consistenti come Sarteano (1434) e Montalcino (1452)<sup>227</sup> decidevano invece di raccogliere, come molte città più grandi, in uno statuto a sé la normativa del danno dato, di capitale importanza e frequentemente compulsata in realtà agricole pre-industriali. Non a caso entrambi questi statuti, di 174 rubriche il primo, di 177 il secondo, con molte norme aggiunte, sono giunti a noi molto logori, pieni di segni d’uso e annotazioni.

<sup>223</sup> Per inciso, Pisa nel 1287 consentì solo a nove Comuni del suo territorio fedele di dotarsi di statuti: cfr. A. POLONI, *Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII – inizio XV secolo)*, in “Archivio storico italiano”, 166 (2008), pp. 35-39.

<sup>224</sup> Cfr. CAPELLI, *Gli statuti del Comune di Arezzo* cit.

<sup>225</sup> ZDEKAUER, *Relazione* cit., pp. 23-24. In ciò l’Autore vi scorgeva l’influenza del modello toscano.

<sup>226</sup> In questo capitolo, § 1.

<sup>227</sup> Mentre del primo non è indicata la commissione di statuti e si può supporre la stessa che redasse lo statuto maggiore, del secondo il proemio informa che fu scritto dal notaio Agnolo di Santi da Roma, al tempo locale Ufficiale dei danni dati, su incarico dei Priori ilcinesi.

Non è un caso neppure che entrambi i Comuni avessero una magistratura a sé competente in materia, l'*Offitiale dei danni dati*.

Altre volte troviamo la materia dei danni dati insieme a quella penalistica, a riprova della sua fluttuante collocazione teorica, di cui diremo: è il caso ad esempio di Belforte del 1382, Sovicille del 1383, Roccatederighi del 1406, Montepescali del 1427, Montorsaio del 1432, Cana del 1486, Lucignano e San Giovanni d'Asso del 1492.

Raro nel territorio senese<sup>228</sup>, è uno statuto della Gabella a sé, come nel Comune capitolato di Radicofani (1397, ma forse del Quattrocento, giunto in copia più tarda). Esso, composto da 10 statutori (due *ser*), designati dal Consiglio locale, contiene i *Capitoli et ordenamenti de la generale gabella*, in 91 capitoli non suddivisi, riguardanti la disciplina delle gabelle, del commercio dei prodotti agricoli, delle importazioni ed esportazioni, del passaggio di mercanzie sul territorio (interessato dalla via Francigena e posto in prossimità del confine meridionale dello dominio senese).

### 7. Il richiamo alle fonti suppletive

Pur rappresentanti del potere superiore senese, e dunque titolari di una carica onorifica<sup>229</sup>, i Podestà e Vicari inviati da Siena, nella generalità dei casi considerati, in linea con una prassi ovunque frequentemente seguita in Italia<sup>230</sup>, erano espressamente tenuti, per vincolo di giuramento, ad osservare lo statuto del luogo. E quest'obbligo è di regola subito enunciato in evidenza nella prima rubrica della prima distinzione, a scanso di equivoci.

A titolo di esempio, lo statuto di Piancastagnaio (1432; I, 1) impone

<sup>228</sup> Non abbiamo notizia di altri oltre a quelli di Siena di primo Trecento, editi da L. BANCHI, *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, II, Bologna 1871, pp. 1-57. Nel territorio fiorentino, al confine col Senese, e nello stesso periodo, possiamo invece ricordare gli *Statuta et ordinamenta Gabellarum* del 1407 del consistente Comune di Colle di Val d'Elsa, in 127 capitoli, edito in *Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else (1307-1407)*, a cura di R. Ninci, II, Roma 1999, pp. 541-612.

<sup>229</sup> Lo statuto di Montepescali (1427; I, 1) ci dice che "il Vicario tiene luogo di signoria et rapresenta e' nostri magnifici signori [*scil.* del Comune di Siena]".

<sup>230</sup> Ad esempio, anche nella Lunigiana del Trecento il Podestà che amministrava la giustizia nei Comuni per conto dei marchesi Malaspina, ad inizio della sua carica, doveva giurare davanti all'assemblea comunale di osservare le norme degli statuti locali. Cfr. LAZZERINI, *Le comunità rurali della Lunigiana* cit., pp. 41, 62. Si tratta di un esempio tra mille possibili.

“che ’l nuovo Podestà, a lo introito del suo uffitio, deba iurare corporalmente a’ Sante di Dio evangelia, co’ le mani tocchate le scripte, nele mano del vecchio Podestà overo altro offitiale de’ decto Comune, el suo offitio de la podestaria al tempo del suo regimento bene et lealmente fare, cum buona fede et sença fraude, omne falsità et negligentia postposta, el castello preducto et tucte et ogni singolari persone mantenere et salvare, con buono et pacifico stato a’ magnifici et excelsi signori Signori priori gubernatori del Comune et Capitano del populo de la città di Siena et anco del Comune et Università de la Terra preducta et attendare et observare et mantenere ogni et ciascuno statuti et ordinationi et reformationi facte et da farsi per lo decto Comune al tempo de suo offitio”.

Lo statuto si poneva dunque in ogni Comune come fonte di prioritaria applicazione e non sembra di cogliere rilevanti diversità nel lungo arco di tempo tra primo XIII e fine XV secolo<sup>231</sup>. Ciò del resto non contraddiceva il principio di specialità, per cui la norma speciale deroga, pur senza abrogarla, quella generale.

Ad Abbazia San Salvatore una missiva del gennaio 1480 (1481 del nostro calendario) del governo senese (Priori, Governatori e Capitano del popolo) richiamò il Podestà alla ferrea osservanza dello statuto: “cittadino e nostro offitiale carissimo – vi si legge – è a noi molto molesto quando intendiamo che li capitoli concessi a qualsivoglia delle nostre Terre non li sieno osservati, perché nostra intentione è et è stata sempre che per nessun modo sieno violati”. Quindi si ordina di osservare “inviolabilmente” i capitoli e gli statuti, “come è debito tuo e nostro volere” e di far trascrivere la lettera nello statuto, come infatti si legge tra le aggiunte (ed. p. 304).

Gli statuti, però, non si ponevano mai come fonti giuridiche esclusive e omnicomprensive<sup>232</sup>, ma convivevano accanto ad altri tipi di diritto, come il civile comune, il canonico, le consuetudini, la legislazione cittadi-

<sup>231</sup> Dunque non sembra trovare conferme dagli statuti del Senese la periodizzazione anni o sono proposta da F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 122-126, troppo schematica e già più volte posta in discussione dalla storiografia.

<sup>232</sup> Lo ha di recente sottolineato per lo stesso ordinamento senese ASCHERI, *Il Costituto del Comune volgarizzato* cit., pp. 83-95. Nel diritto extra-statutario senese sono da annoverare: le norme anti-magnatizie, lo statuto del Capitano del Popolo, le norme sulla Biccherna, lo statuto dei Viari, quello delle Gabelle, la legislazione corrente e gli *ordinamenta*, oltre ovviamente alla normativa di ordinamenti diversi da quello comunale come quelli delle corporazioni, della Chiesa, e del diritto comune civile e canonico.

na, gli accordi con altri Comuni ed altre normative elaborate dai Comuni stessi. Si comprende perciò come il richiamo alle fonti suppletive sia di notevole rilevanza ai fini della comprensione della vita giuridica effettiva.

In proposito è evidente che si dovrebbe necessariamente tenere conto della giurisprudenza locale, cioè di quali norme il giudice effettivamente applicasse, ma è questo un campo di studio esplorato assai poco. Gli atti giudiziari, civili e penali, prodotti dai magistrati delle comunità sono parzialmente confluiti nel fondo amplissimo *Giusdicenti* o *Vicariati* dell'Archivio di Stato di Siena (che custodisce 26.661 pezzi, relativi ad un arco temporale che dal 1337 al 1808)<sup>233</sup>.

Sempre andrà tenuto presente, inoltre, che a livello locale esistevano fonti che convivevano con lo statuto: accordi con le comunità limitrofe per i danneggiamenti del bestiame, 'capitoli' per l'appalto di bandite, deliberazioni consiliari conservate a sé in apposite raccolte<sup>234</sup>. Tali raccolte, oltre che aggiunte di dettaglio, contengono spesso anche numerose riforme, abrogazioni, modifiche a norme dello statuto e dunque, non di rado, la sola consultazione di quest'ultimo non è sufficiente per conoscere appieno il diritto vigente<sup>235</sup>. Si tratta di una considerazione generalmente valida, che occorre sempre rammentare<sup>236</sup>, e non giova certo la frequente, massiccia,

<sup>233</sup> U. MORANDI, *I giusdicenti dell'antico Stato senese*, Roma 1962, p. 5.

<sup>234</sup> Raccolte di deliberazioni consiliari, per il periodo medievale, ad esempio si conservano presso gli archivi storici comunali di Abbadia San Salvatore (dal 1462), Montalcino (dal 1400), Montepulciano (dal 1353), Piancastagnaio (dal 1460), Fighine (dal 1472, presso il Comune di San Casciano dei Bagni), Torrita (dal 1317). Cfr. *Gli archivi comunali della provincia di Siena*, a cura di A. Antoniella, E. Insabato, Siena 1983, *passim*. Altra documentazione, di vario tipo, è in fondi *Diplomatici* oggi conservati all'Archivio di Stato di Siena (per Montieri, Sarteano, Massa Marittima, Montalcino, Sinalunga e altri) e negli archivi comunali di Pienza, Chianciano, Torrita, Massa Marittima: cfr. A. ZOMBARDO, *Introduzione*, in *Il Diplomatico del Comune di Montieri* cit., pp. XI-XII; FARINELLI, GINATEMPO, *I centri minori* cit., pp. 143-146. Presso la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (B II 18) si conserva una raccolta di riforme del Comune di Campiglia d'Orcia del 1495-1537. Il testo, mutilo dei primi 27 ff., è di 26 ff. in volgare, contenente deliberazioni consiliari, "riformazioni" e nuove rubriche composte da Statutari e scritte da notai, spesso, anche qui, Vicari-notai *pro-tempore* della comunità (es. f. 1r/v). Sono ricorrenti formule di approvazione della magistratura dei Regolatori, a conferma dell'ufficialità e del vigore del testo. Si fa incidentalmente riferimento ad uno statuto vero e proprio, preesistente, forse in 4/5 distinzioni (f. 4v).

<sup>235</sup> Importanti considerazioni generali e indicazioni bibliografiche sugli archivi delle comunità, sulle loro genesi e caratteristiche sono nei contributi raccolti in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna* cit.

<sup>236</sup> Sulle deliberazioni cittadine e le loro raccolte cfr. M. SBARBARO, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma 2005; L. TANZINI, *Delibere e verbali. Per una*

perdita della documentazione comunale<sup>237</sup>. Maria Ginatempo ha parlato di un vero ‘naufragio’ della documentazione medievale dei Comuni del territorio senese<sup>238</sup>.

Dobbiamo poi non dimenticare la presenza di consuetudini, rilevante in quelle materie come gli usi civici, l’utilizzo del territorio e l’organizzazione comunale che maggiormente erano dettate da esigenze e prassi del luogo<sup>239</sup>. Già dai Glossatori si ripeteva usualmente la regola per cui *consuetudo regionis aut loci servanda est*, che poteva poggiare anche su certi luoghi giustiniani (ad es. *Inst.* 1.2.9; *Dig.* 1.3.32, dove un frammento di Giuliano ricorda l’importanza di *mores e consuetudines* per colmare le lacune del diritto scritto)<sup>240</sup>.

Degli statuti duecenteschi, quello di Chianciano del 1287 affronta il punto delle fonti suppletive rinviando semplicemente al diritto civile comune (rubr. 26) e non menzionando affatto lo statuto dell’allora dominante Orvieto, mentre per quello di Tintinnano (1297) gli *iura* (diritto comune) erano applicabili, in caso di lacune, a volontà dei Signori del castello (II, 1)<sup>241</sup>. Emerge qui dunque un rilievo dell’*arbitrium* signorile che ritroviamo anche nello statuto del Comune signorile di Triana del 1351 (I, 1), dove il Vicario (detto anche *Castaldo*) giurava di osservare lo statuto, ma “salvo el più e ’l meno a volontà de’ detti signori conti” (Aldobrandeschi), a cui spettava anche il potere di approvare ed eventualmente correggere o casare le norme statutarie (f. 29r).

*storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale*, in “Reti Medievali Rivista”, 14/1 (2013), <http://rivista.retimedievali.it>.

<sup>237</sup> Cfr. S. MOSCADELLI, A. ZOMBARDI, *Fonti deliberative per lo studio delle comunità del territorio senese (secoli XIII-XIV). Alcune considerazioni*, in *La costruzione del dominio cittadino* cit., pp. 247-248.

<sup>238</sup> FARINELLI, GINATEMPO, *I centri minori* cit., p. 146.

<sup>239</sup> Già mi sono soffermato sul problema del rapporto tra statuti e consuetudini in tema di usi civici in *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 1 (2005), pp. 61-84.

<sup>240</sup> Particolare attenzione alla consuetudine come fonte del diritto dedicano P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2000, pp. 87-94 e pp. 182-190; CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., *passim*.

<sup>241</sup> Più precisamente, per i reati non disciplinati si poteva decidere “secundum iura ad voluntatem dominorum Salimbenorum”.

Nel territorio senese occorre spostarsi allo statuto di Montepulciano del 1337 per trovare una disciplina più ampia e precisa sull'argomento: qui si prevedeva (I, 2) che nel silenzio dello statuto si applicasse l'*antiqua consuetudo* della Terra poliziana, poi gli *iura communia*, infine si ricorresse all'analogia. Interessante, e rara da trovare nei nostri statuti, è la precisazione su cosa si debba intendere per consuetudine e come questa debba essere provata:

“De consuetudine antiqua et modo probandi eam. Cum consuetudinis usque longevi non sit nec esse debeat vilis auctoritas, et in multis partibus statuti fiat mentio de antiqua consuetudine, ne in posterum in dubium revocetur vel revocari possit, que dicatur vel esse intelligatur antiqua consuetudo presenti lege, decernimus quod antiqua consuetudo sit et esse intelligatur illa, que observata fuerit iudicatum. Et probari possit consuetudo et sit plena probatio, si probatum fuerit de observatione ipsius per duos testes de veritate vel quinque de publica fama vel per unum de veritate et tres de fama, vel per publica instrumenta confecta super simili facto, quando de eo tractatum fuerit” (II, 63)<sup>242</sup>.

La consuetudine poteva porre dunque problemi di certezza giuridica<sup>243</sup> e sicuramente ne pone grossi di conoscenza per lo storico. In mancanza di pronunce giudiziali o attestazioni ufficiali (ad esempio nelle relazioni di visita di età moderna) spesso se ne può cogliere la presenza solo da riferimenti indiretti, come nella stessa normativa statutaria su specifici aspetti, magari sorta proprio per modificare quanto sin allora osservato per consuetudine. Lo storico si trova così di fronte ad una realtà silenziosa, invisibile: un po' come gli astronomi di fronte alla materia oscura delle galassie, di cui si può solo osservare l'interazione gravitazionale con la materia visibile.

Detto ciò, appare corretto considerare la consuetudine come una fonte

<sup>242</sup> Per quanto riguarda il diritto cittadino senese, è invece stato osservato dalla Bizzarri che le fonti senesi del XIII secolo raramente rinviano a consuetudini; più che in altre città vi è dunque una preminenza dello *ius scriptum* e la ricezione entro gli statuti di norme consuetudinarie, che peraltro non è facile indicare (cfr. BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., p. 241-242). Secondo l'opinione dello Zdekauer il diritto statutario senese non fu tanto un diritto consuetudinario 'codificato', quanto un'opposizione a consuetudini radicate, con un prevalente influsso del diritto romano, pur con residui germanici (*ibid.*, p. 243).

<sup>243</sup> Per questo molti Comuni urbani, come Pisa, Milano, Venezia, Reggio Emilia e altri, raccolsero in un apposito libro le loro consuetudini. Tale fenomeno non si riscontra nei nostri Comuni.



tra altre, senza esagerarne il significato: non di rado gli statuti ribadiscono arcignamente la loro inderogabilità<sup>244</sup>. Neppure si può a priori attribuire alla consuetudine valenza popolare-democratica (potevano riguardare, ad esempio, privilegi nobiliari)<sup>245</sup>, anche se si deve riconoscere che, presupponendo adesione della collettività e nascendo spesso da concrete esigenze quotidiane, di fatto tutelavano istanze collettive, come nel caso ad esempio degli usi civici.

Dopo la metà del Trecento si fanno sempre più numerosi gli statuti del territorio senese che toccano il tema delle fonti suppletive.

Lo statuto di Trequanda (1369; I, 1) rinvia per i casi non contemplati alle “leggi comuni” e all’analogia (“de simile a simile”); quello di Batiignano (1373; f. 55r) impone di “procedere de simile a simile”; quello di Roccatederighi del 1406 (II, 33) rimanda alla “ragione comune” (ma il successivo del 1452 rinvia prima all’analogia, poi allo statuto di Siena, quindi al diritto comune); quello di Montalcino (1415; I, 1) agli statuti di Siena, quindi alla “ragione comune”; quello di Piancastagnaio (1432; I, 1) alla consuetudine locale, all’analogia, quindi al diritto comune<sup>246</sup>; quello di Massa (1419; I, 1; II, 74) alla consuetudine, quindi agli *iura communia* (ma nel civile immediatamente a questi ultimi); quello di Montepescali (1427; I, 1) agli statuti di Siena e poi al diritto comune; quello di Gerfalco (1429; IV, 35) alla “ragione comune”; quello di Castiglion d’Orcia (1440; IV, 34) all’analogia (“di simile a simile”), poi agli statuti di Siena ma con la significativa precisazione “non prog[iu]d[ic]ando però per questo ad al-

<sup>244</sup> Ad esempio, quello di Roccatederighi del 1406 (I, 55) ordina “che non se possa derogare a niuno statuto né capitolo che sia scripto nel volume de questi statuti salvo che non se octenesse nel Consiglio generale d’uno huomo per casa et vincase per le duo parte o più” (cioè almeno a maggioranza di due terzi).

<sup>245</sup> Come rileva M. ASCHERI, *Consuetudini e legislazione, politica e giustizia: divagazioni su problemi sempre aperti*, in *Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. Vitolo, Napoli 2007, p. 3.

<sup>246</sup> Più precisamente, il Podestà doveva giudicare “secondo la forma de li statuti nel presente volume composti ovvero di nuovo da farsi, là dove contra le ragioni de’ prefati magnifici Signori nostri de la città di Siena non dittassero, ovvero contra la ragione divina. E là dove el presente statuto non parlasse ovvero di nuovo non si facesse, secondo la buona consuetudine del decto castello, e’ quali non essendoci, procedere deba de simili a simili. Et dove alcuna particula mancasse la quale fusse necessaria in civili o in criminali, procedere secondo la comune ragione”.



cuna ragione del Comune di Castiglione”; quello di Radicofani (1441; I, 1) agli statuti di Siena, quindi alle consuetudini di Radicofani o di Siena, poi ai diritti comuni (civile e canonico)<sup>247</sup>, quello di Monticchiello (1442; II, 1) alla “ragione comune”; quello di Ravi (1447; I, 43) allo statuto di Siena; quello di Gavorrano (1465; V, 57) all’analogia, quindi agli statuti di Siena, poi al diritto comune; quello di Chiusdino (1473; II, 24) agli statuti di Siena e poi al diritto comune; quello di Roccalbegna (1475; I, 82) alla discrezione del Vicario, del Camerlengo e dei Priori; quello di Paganico (1480; IV, 18) allo statuto di Siena; quello di Sassofortino (1486; f. 13v) all’analogia, poi allo statuto di Siena, quindi alla “ragione comuna”; quello di Montemerano (1489; f. 40v) alla “ragione comuna”, ma con formula ambigua<sup>248</sup>; quello di Casole (1492; III, 55) agli statuti di Siena, poi al diritto comune; quello di Lucignano e San Giovanni d’Asso (1492; I, 13) alla “ragione” (comune); quello di Montisi (1494; 1) all’analogia e poi al diritto comune.

Il primo statuto che indica il ricorso agli statuti di Siena come fonte suppletiva è dunque quello di Montalcino del 1415. Ma quello contemporaneo di Massa Marittima (1419), una volta città autonoma e dunque con radicate tradizioni di autogoverno, rinvia direttamente alla consuetudine e ai diritti comuni (civile e canonico, ovviamente). Così vari statuti quattrocenteschi, anche di Comuni a contado, non rinviano in via suppletiva allo statuto di Siena, anche con soluzioni eterogenee e, talvolta, in realtà non molto chiare.

Tirando le somme, nel Quattrocento 11 contemplano la possibilità di ricorrere, pur in vario grado di supplenza, agli statuti di Siena, 9 non la contemplano affatto, al pari di tutti gli statuti del Duecento e del Trecento.

Dei dubbi dunque rimangono se, anche al di fuori delle norme espressamente indirizzate o estese ai Comuni soggetti, lo statuto di Siena avesse assunto in via generale una funzione sussidiaria. Nel tardo Medioevo, e

<sup>247</sup> Si doveva “observare gli statuti et ordini del decto Comune di Siena overo osservare l’antiqua et buona et aprovata consuetudine del decto castello di Radicofani overo del Comune di Siena” e, per ulteriori lacune, ricorrere alla “ragione canonica et regione civile”.

<sup>248</sup> In caso di lacuna, in ogni materia, “procedisi di ragione comuna da simile a simile, riferendo sempre a la forma de’ capitoli de’ presenti statuti”.

forse ancora in età moderna, si possono nutrire dei dubbi soprattutto per i Comuni del ‘distretto’ più consistenti e gelosi dei loro residui margini di autonomia. Pur nella necessità di riscontri, da effettuare sulla giurisprudenza locale e centrale, appare probabile la persistenza di certe fluttuazioni.

Collegato al presente aspetto è il richiamo, pressoché generale, all’estensione analogica (*de similibus ad similia, de simile a simile*) delle norme statutarie penali per coprire i casi non previsti<sup>249</sup>. In una logica opposta al garantismo moderno ed al principio di stretta legalità (*nullum crimen, nulla pena, sine lege*), è in materia penale, e non in quella civile, che si ammette l’estensione analogica, perché si avverte prioritario che nessun reato rimanga impunito. In campo civile, dove potevano essere in gioco cospicui interessi economici, si ritenevano preferibili certezza e razionalità.

Vari statuti invece richiamano prioritariamente l’*arbitrium* del giudice<sup>250</sup>, come ad esempio quelli di Tintinnano (1297; II, 15)<sup>251</sup> e Roccalbegna del 1475 (I, 82). Lo statuto di Montepulciano (1337; III, 44) per le lacune in materia penale rinvia insieme all’analogia, alla consuetudine e all’*arbitrium*; quelli di Montepescali (1427; III, 206) e Ravi (1447; II, 24) all’arbitrio ed all’analogia; quello di Cana (1486; f. 7v) all’*arbitrium* del Vicario, ma esso deve essere concesso con apposita deliberazione del Consiglio. Ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 43) si concede al Podestà e al suo Vicario “autorità et arbitrio di condannare e multare, comandamenti e bandi imporre come a loro parrà fino alla somma di soldi cento”.

Ma in altri Comuni invece, come a Belforte (1382; f. 27r) si impone che le condanne non possano essere superiori a quanto previsto dallo statuto; similmente a Sovicille (1383; I, 20) si stabilisce “che’l Vicario

<sup>249</sup> Cfr. gli statuti di Chianciano del 1287 (272), Siena del 1310 (V, 305), Chiarentana del 1316 (III, 106), Murlo del 1323 (107), Magliano del 1356 (III, 28), Batignano del 1373 (f. 55r), Radicondoli del 1411 (III, 4), Montalcino del 1415 (III, 71), Rocca d’Orcia del 1420 (III, 26), Grosseto del 1421 (III, 91), Gerfalco del 1429 (III, 1), Piancastagnaio del 1432 (I, 16), Sarteano del 1434 (III, 13), Abbadia San Salvatore del 1434 (III, 5), Radicofani del 1441 (III, 60), Gavorrano del 1465 (III, 89), Civitella del 1487 (f. 28v, per i danni dati), Casole del 1492 (III, 55), Montisi del 1494 (166: qui analogia, più statuti di Siena).

<sup>250</sup> Su cui si veda M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

<sup>251</sup> Castellano, Console e notaio devono *inquirere* sui delitti che giungono loro *ad aures*, applicando pene statutarie “et plus et minus arbitrio dictorum Dominorum”.

condanni secondo la forma degli statuti”. Ed a Roccatederighi (1406; I, 55) deroghe agli statuti possono farsi solo dal Consiglio comunale di un uomo per casa.

Come già previsto dagli statuti di Siena del 1262 (III, 377), gli statuti non possono contenere norme contro la Dominante e le sue prerogative: “nullum castrum sive comunitas comitatus et iurisdictionis Senensis possit facere aliquod ordinamentum sive constitutum, vel ponere in constituto vel brevi, ad quoad iurabit eorum rector, vel alio modo, quod sit vel esse videtur contra honorem et bonum statum comunis Senarum”. A tal fine fu prevista (da un’aggiunta agli statuti del 1274, come rileva la Redon)<sup>252</sup> una commissione di sei *boni homines* incaricati della revisione di tutti gli statuti dei Comuni del contado.

Occorre nondimeno considerare che il ruolo del diritto comune non fu solamente sussidiario, suppletivo, ma anche interpretativo, perché gli statuti tacitamente rinviavano per la loro stessa comprensione ai termini, ai concetti, ai principi del diritto comune. Essi sempre ricevevano dal diritto comune, per usare un’espressione di Bartolo, *interpretazione estensiva passiva* e questo ci pone al di fuori di una gerarchia delle fonti statualisticamente determinata come quella odierna.

Con ciò ci accostiamo ad un altro aspetto molto dibattuto dalla dottrina tardo-medievale, come dalla storiografia, quello dell’interpretazione.

## 8. *L’interpretazione*

Sulla stessa linea di molti statuti cittadini, tra cui quelli senesi<sup>253</sup>, vari statuti di Comuni soggetti si premurano di fissare limiti all’attività interpretativa.

<sup>252</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 188.

<sup>253</sup> L’interpretazione letterale era imposta dallo statuto di Siena del 1310 (II, 256): “Et che neuna interpretatione s’admetta sopra alcuno capitolo del costoduto di Siena, ma secondo che sempricamente le parole giaggiono et poste sono, così sempricamente s’intenda, sença alcuna interpretatione”. Cfr. anche II, 335. Lo sfavore per l’interpretazione dottrinale ed il favore per quella autentica e letterale emergeva anche dagli statuti e dalla normativa precedente: nel 1280 fu addirittura attribuita la funzione interpretativa ai Nove, il massimo organo di governo (cfr. BIZZARRI, *Il diritto privato* cit., pp. 253-254). La diffidenza verso i giuristi, che emerge, come vedremo, anche a proposito delle disposizioni sul processo sommario, aveva condotto sotto i Nove ad escludere giudici e notai dalle cariche di governo (cfr. ASCHERI, *Siena e la città-Stato* cit., p. 89).

Ad Abbadia San Salvatore (1434; V, 62) si stabilisce che “nissuna interpretatione si faccia o vero si ammetta sopra alcun capitolo o statuto del Comune del castello dell’Abbadia, ma sì come parlano così devinonsi semplicemente intendere, senza alcuna interpretatione”<sup>254</sup>. A Roccalbegna (1475; III, 54) si sancisce “che le parole delli statuti non si possino interpretare”, ripreso da Cana (1486; f. 27r): lo statuto deve intendersi “come la lettera giace”. Altri statuti si pongono il problema di chi potesse intervenire per chiarire i dubbi sorti intorno ad una norma.

Per lo statuto di Chianciano (1287; 90) in caso di dubbio su una disposizione statutaria bisognava ricorrere all’interpretazione degli Statutari che presero parte alla sua redazione o, in caso di disaccordo, alla maggioranza di essi: si tratta dunque di ciò che va sotto il nome di *interpretazione autentica*.

Per lo statuto di Grosseto (1421; V, 11) “si dubium aliquod oriretur super aliquo capitulo consti[tuti] Comunis Grosseti, recurriri et stari debeat ad interpr[eta]tionem Potestatis, Priorum et sex hominorum de Grosseto per Priores electorum, vel duarum partium ex eis”, intendendo con quest’ultima espressione, non rara negli statuti, verosimilmente la maggioranza di due terzi.

Nel piccolo Comune di Monteguidi (1492; f. 4r) si specifica che i dubbi che sorgessero sulle disposizioni statutarie devono essere chiariti dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi.

Dobbiamo in realtà chiederci se non fosse ovunque così, essendo considerata l’assemblea la naturale sede del potere normativo. Come ha osservato Caprioli, “rappresentandosi la collettività *sibi princeps* nell’assemblea cittadina, i fatti normativi propri dell’ordinamento competono a questa soltanto: il deliberato dell’assemblea, quando abbia struttura di *interpretatio* e venga iscritto nello statuto, vincolerà tutti i soggetti – appunto perché *interpretatio e generalis e necessaria ed in scriptis redacta* –, come si è visto risultare alla scuola”<sup>255</sup>.

<sup>254</sup> Così prosegue la rubrica: “E se alcuna cauthela o vero capitoli si trovassero che nel detto volume de’ detti statuti che fusse o fussero fra medesimi o altri capitoli contrari, vaglia quella disposizione e preferisca che sarà in utile e proficuo al detto Comune; e se di utilità o vero profitto di esso Comune non contenesse detto capitolo o detti capitoli o alcuna cosa di essi, quel capitolo si preferisca et osservar si deva che in ultimo di detto volume fusse scritto, e non li primi in utile del detto Comune, nonostante altro che disponesse in contrario”.

<sup>255</sup> S. CAPRIOLI, *Lineamenti dell’interpretazione*, Perugia 2002, p. 24.

L'impressione che si ha dai nostri statuti è che serpeggiasse una certa diffidenza verso l'attività dei giuristi, ma il punto necessita forse di ulteriori elementi per essere compreso<sup>256</sup>.

In via generale, ricordiamo che il carattere di *ius proprium* dello statuto escludeva un'attività di *interpretatio* delle sue norme del tipo di quella possibile sul diritto romano (formalmente ermeneutica, sostanzialmente creatrice)<sup>257</sup>. Solo in certi ambiti, come quello penalistico e dei danni dati, si consentiva espressamente l'estensione analogica affinché eventuali reati non previsti non rimanessero impuniti.

### 9. L'approvazione

L'approvazione degli statuti inizialmente era affidata alla magistratura cittadina degli Emendatori degli statuti. Come abbiamo accennato, nel 1274 fu previsto<sup>258</sup> che il Podestà e la sua corte, i Consoli dei mercanti e i Consoli dei cavalieri eleggessero sei "buoni et savi huomini", due per ciascun Terzo, come revisori degli statuti. Ciascuna coppia di revisori avrebbe controllato gli statuti dei Comuni assegnati al proprio terziere, al fine di verificare che non contenessero norme contrarie all'onore ed ai diritti del Comune di Siena e dei cittadini senesi. Se riscontravano siffatte disposi-

<sup>256</sup> Secondo Besta, "il tecnicismo dei giuristi di professione, che dell'arte loro facevano fonte di lucro, destava sospetto: non avevano interesse a complicare le cose più piane, ad oscurare le più chiare per avvolgersi nei meandri tortuosi delle cavillazioni e torcere il diritto a proprio favore? (...) Bisogna riconoscere che un po' di colpa l'avevano i giuristi stessi, i quali nel loro culto fanatico pel diritto romano guardavano troppo dall'alto in basso quelle manifestazioni giuridiche più modeste, più rudi. Ma il volgo profano contro le esagerazioni dei giureconsulti reagiva; l'artificio con cui essi traevano lo statuto al diritto comune, pareva persino una frode" (BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* cit., p. 543). Caprioli, non condividendo l'opinione di Besta sulla diffidenza dei Comuni verso i giuristi, ricorda che "l'effetto derogativo della norma propria imprime nello *statutum* il carattere della *singularità*", tenendo la disciplina dentro il limite della fattispecie enunciata: per questo tecnicamente lo statuto non è suscettibile di *interpretatio*. Cfr. CAPRIOLI, *Lineamenti dell'interpretazione* cit., p. 22. Anche Ascheri non vede una resistenza culturale e politica verso i giuristi, perché lo statuto molto dipendeva comunque dal giurista, nel momento della sua nascita e in quello della sua applicazione. Cfr. M. ASCHERI, *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 69 (1996), pp. 106-107.

<sup>257</sup> Sul tema si veda Cfr. S. CAPRIOLI, voce *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche, IV edizione, Sezione civile*, X, Torino 1987, pp. 13-25 = *Lineamenti dell'interpretazione* cit., pp. 5-34.

<sup>258</sup> Cfr. REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 188.

zioni le avrebbero cassate ed avrebbero intimato la loro disapplicazione alla comunità soggetta. Il Costituto del 1310 (V, 269) prevedeva anche che gli statuti delle comunità dovessero riportare all'inizio i capitoli del Costituto stesso che sancivano immunità e privilegi per i cittadini senesi.

Dal 1363 fu previsto l'organo dei Regolatori, inizialmente con compiti di revisione contabile e finanziaria, poi dal 1390 anche di approvazione degli statuti delle comunità soggette<sup>259</sup>. Le approvazioni degli statuti dovevano essere rinnovate ogni anno dai Regolatori. Dal 1645 la cadenza divenne quinquennale.

Il primo statuto contenente approvazioni pervenuto è quello di Monteagutolo del 1280, con varie approvazioni dal 1326 al 1328 del Giudice e Maggior Sindaco del Comune di Siena.

La formula è la seguente: "Anno Domini (...) de mense (...) correctum et approbatum fuit presens statutum et capitula in eo contenta per prudentem virum dominum (...), iudicem et maiorem syndicum Comunis Senarum et per sapientes officiales ad hoc electos per dominos Novem secundum formam Statutorum una cum Consulibus Mercantie, rumpentes et cassantes omnia capitula et verba dictorum capitulorum que forent contra formam Statutorum Senensium"<sup>260</sup>.

Lo statuto di Tintinnano del 1297 presenta in margine al testo delle rubriche le scritte "aprobatum" o "cassum", a seconda dei casi, a testimonianza diretta di un'opera di revisione che, come si legge nello statuto stesso (I, 19), doveva avvenire a Siena da parte dei Salimbeni, al tempo signori del castello. Non è dato sapere della presenza o meno di verbali di approvazione in fondo al testo, perché esso ci è giunto mutilo dell'ultima parte<sup>261</sup>.

Degli statuti trecenteschi contengono approvazioni finali quelli di Magliano del 1356 (fino al 1649), di Trequanda del 1369 (dal 1509 al 1539), di Batignano del 1373 (fino al 1534 in un esemplare e fino al 1742

<sup>259</sup> MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico Stato senese* cit., p. 7; G. CATONI, *I Regolatori e la giurisdizione contabile nella Repubblica di Siena*, in "Critica storica", 12 (1975), pp. 46-70; S. MOSCADELLI, *Apparato burocratico e finanze nel Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368)*, in "Bullettino senese di storia patria", 89 (1982), pp. 29-118.

<sup>260</sup> Statuto di Monteagutolo, ed. Bellugi, p. 118.

<sup>261</sup> D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano. Dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Presentazione di M. Ascheri, Siena 2006, p. 64.

in altro esemplare), di Monteriggioni del 1380 (dal 1383 al 1733), di Belforte del 1382 (fino al 1728), di Sovicille del 1383 (dal 1401 al 1649). Tra quelli quattrocenteschi molti contengono approvazioni fino al Settecento (Lucignano d'Arbia, Montorsaio, Chiusure, Celle, Sassofortino, Cana, Civitella, Montemerano, Lucignano e San Giovanni d'Asso, Montisi), altri ne contengono in misura limitata o ne sono sprovvisti.

Talvolta l'assenza di approvazioni nello statuto non significa la loro effettiva mancanza, potendo essere inserite in altra copia statutaria, come a Ravi (1447), dove al termine del manoscritto fu annotato: "Bisogna avvertire che nel presente statuto ci mancano molte approvazioni fatte dal magistrato delli Regolatori dall'anno .vi. in qua, che sono allo statuto nuovo di Ravi. E perché quello si dice essere smarrito o forse perso bisognerà vedere di prenderne copia al detto Magistrato e legarla con questo statuto per poterli mostrare ogni volta facesse di bisogno"<sup>262</sup>.

Non contengono approvazioni senesi gli statuti di Massa del 1310-1328 redatti anteriormente all'assoggettamento a Siena, ma rimasti presumibilmente in vigore fino alla nuova redazione del 1419. Nella prima distinzione nel manoscritto conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze dove si parla di *Capitaneus* è sovrascritto *Potestas*. Qui dunque (f. 119r) essi risultano approvati nel 1310 da: Consiglio dei Nove di Massa, Gonfaloniere di Giustizia, Governatore e Difensori del Comune, Consiglio di Credenza, Consiglio maggiore del Popolo con 10 *prudentes vires* per terziere.

Lo statuto di Casole del 1492 fu approvato dai Regolatori senesi nel 1494 (ed. p. 10). Essi cassarono tre rubriche e corressero una quarta, ma si trattò di un intervento limitato, che toccò materie attinenti a prerogative senesi o ad interessi senesi. Le norme cassate riguardavano infatti: la possibilità di rivolgere appello contro le sentenze del Podestà ai Priori locali; la facoltà del Consiglio generale di Casole di autorizzare la concessione di immobili a forestieri; la punizione della bestemmia, che fu omologata a quella degli statuti senesi. La modifica riguardò l'innalzamento da 5 a 10 anni del periodo di esenzione dalle tasse comunali per i nuovi immigrati.

A parte la bestemmia, l'ampiezza di giurisdizione locale e la politica

<sup>262</sup> Statuto di Ravi, ed. Brogi, p. 391.



nei confronti di forestieri e immigrati erano aspetti che toccavano anche interessi senesi, in una Terra posta in posizione strategica al confine con il territorio fiorentino e che bisognava mantenere assolutamente munita di difese.

In quegli anni (1492) i Regolatori approvarono un consistente corpo di riforme agli statuti di Castiglione d'Orcia, cassando sei rubriche su 99, una a motivo del suo carattere retroattivo, altre perché ritenute contrarie agli statuti di Siena, una (sul pagamento dei salari) “quia contra bonos mores et datur materia fraudis”<sup>263</sup>.

Da un esame complessivo degli statuti si può dubitare che la prassi dell'approvazione sia sempre avvenuta in modo ferreo e, per l'età moderna, abbiamo delle chiare attestazioni in tal senso. Stando a quanto riferisce il Gherardini nel 1676-1677, al tempo molte Comunità non facevano approvare periodicamente i propri statuti dai Regolatori senesi: tra le altre, l'Uditore ricorda Asciano, Montefollonico, Scrofiano, Castiglione d'Orcia, Castelmuizio, Contignano, Camigliano, Belforte e Iesa. Alcune, come Montalcino, Sarteano e Cetona erano state escluse dall'approvazione per privilegio; incerta appare la situazione di Chianciano<sup>264</sup>.

E tuttavia occorre pure dire che vari nostri statuti del Quattrocento dedicano una loro rubrica a ricordare l'obbligo. A Roccatederighi (1406; I, 80) si rammentava che ogni anno nel mese di gennaio occorreva inviare a Siena gli statuti per l'approvazione, così come a Roccalbegna (1475; I, 52) e Cana (1486; f. 8v). Anche lo statuto di Montalcino del 1415 (III, 93) si chiude ricordando quest'obbligo, qui poi venuto meno.

Nel territorio fiorentino, come ha osservato Lorenzo Tanzini, si ebbero spesso approvazioni degli statuti dei Comuni soggetti senza particolari interventi fino al primo Quattrocento. Dopo il controllo si intensificò<sup>265</sup>: soprattutto gli Approvatori fiorentini spinsero in direzione di una più rigorosa tutela delle coltivazioni, in sintonia del resto con l'indirizzo degli statuti locali<sup>266</sup>.

<sup>263</sup> Statuto di Castiglione d'Orcia, ed. p. 167.

<sup>264</sup> Cfr. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., p. 90.

<sup>265</sup> Cfr. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., p. 97.

<sup>266</sup> *Ibid.*, p. 94.



Firenze andò propugnando anche una maggiore severità nella repressione penale: si riscontra quindi un maggior influsso cittadino in materia criminale e la città spesso si riservava la cognizione dei reati più gravi. Gli Approvatori fiorentini, nota Tanzini, “cassano a più riprese le limitazioni statutarie all’uso della tortura” e auspicano l’*arbitrium* dei magistrati fiorentini nel territorio<sup>267</sup>. “I temi intorno ai quali si concentra l’attenzione degli Approvatori sono essenzialmente due: la giurisdizione degli ufficiali cittadini e la tutela degli interessi di Fiorentini come proprietari”, oltre che come creditori nei confronti dei contadini<sup>268</sup>.

Per il resto, come nel Senese, e non solo, non si registra un’uniformazione delle normative statutarie, che mantennero sempre differenze tra loro, anche se con il tempo certe varianti si stemperarono spontaneamente, senza particolari sollecitazioni centrali<sup>269</sup>.

#### 10. *Tipologia normativa, vigenza e correzione periodica*

Negli statuti si possono distinguere norme *precise*, cioè inderogabili o meglio derogabili solo con deliberazioni a maggioranza particolarmente qualificata del Consiglio, e norme ordinarie<sup>270</sup>. Spesso troviamo norme del primo tipo, dotate di solidità maggiore, in materia di ordine pubblico (ad esempio, Piancastagnaio 1432; III, 60), conservazione di beni comunali o, ancora, ammissione alla cittadinanza e altro. Al di là dell’oggetto specifico, si trattava di norme sentite, in un dato momento, come particolarmente importanti per la pacifica convivenza ed il bene comune, di cui si voleva garantire la sopravvivenza in futuro.

Di livello inferiore e di carattere contingente erano i *provvedimenti*, pur mischiati nello statuto alle *norme* vere e proprie<sup>271</sup>. Essi riguardavano

<sup>267</sup> *Ibid.*, p. 92.

<sup>268</sup> *Ibid.*, p. 132.

<sup>269</sup> *Ibid.*, p. 79.

<sup>270</sup> Sul tema cfr. PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 458. Si vedano anche le considerazioni di S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleducentosettantanove*, in *Statuti del Comune di Perugia*, II, Perugia 1996, pp. 266-270.

<sup>271</sup> Come ha osservato Caprioli, con rilievi che vanno ben oltre lo statuto perugino a cui si riferiscono, “fra i tratti che delineano gli statuti nella loro struttura, uno prende rilievo dominante – e riguarda gli effetti di questo o quel *capitulum* –. La distinzione fra norme, secondo la struttura degli effetti, non è testuale; ma non è meno pervasiva (...). Provvedimento è fattispecie: produce imme-

situazioni, persone e necessità individuate (ad esempio, costruire un ponte, bandire un traditore etc.) e li troviamo numerosi negli statuti di Siena del 1310, riflesso di una convulsa vita cittadina<sup>272</sup>, e in misura minore negli statuti del territorio: ad esempio se ne osservano vari negli statuti di Tintinnano del 1297 (III dist. intitolata *De viis et operibus faciendis*). Più rari divengono negli statuti del Quattrocento, ormai pensati *ab origine* come testi ‘perpetui’ e trovano magari posto – più modestamente – tra le raccolte di deliberazioni consiliari.

Distinte dalle vere modifiche e addizioni dello statuto erano le varie disposizioni deliberate dal Consiglio non inserite nel corpo statutario, che avevano anche una diversa e più limitata durata. Infatti, come recita lo statuto di Grosseto (1421; I, 53), “reformationes, ordinamenta et deliberationes que fient in generali Consilio Comunis Grosseti iubemus valere et executionem merere per tempus sex mensium quibus consilarii permanebunt in eorum offitio et non ultra (...), nisi in reformationibus et deliberationibus Comunis de maiori tempore fuerit dispositum et ordinatum”.

Similmente per lo statuto di Roccatederighi del 1452 (f. 10r) le “ri-formazioni” dovevano valere solo per il periodo di durata in carica del Vicario.

L’aggiornamento annuale dello statuto, legato al periodo di validità dello stesso, costituì a lungo una prassi diffusissima<sup>273</sup>, poi ridimensionata o abbandonata già nel primo Trecento con lo stabilizzarsi degli ordinamenti

diatamente i suoi effetti, costituendo in situazioni attive o passive soggetti nominati, o modificando situazioni determinate. Norma è previsione di una fattispecie, e disciplina di questa nell’ipotesi che si verifichi – ed appunto richiede la mediazione del fatto – . (...) La distinzione tra provvedimento e norma ha un valore esclusivamente euristico; e difficilmente potrebbe sopravvaltarsi, perché è un tratto inavvertito ma dominante nel sistema perugino” (*ibid.*, pp. 304-305).

<sup>272</sup> A Siena i provvedimenti li troviamo soprattutto nella prima distinzione, contenente gli obblighi che impegnavano il Podestà nel suo breve periodo di carica: lo statuto del 1310 mantiene anche la forma, poi superata, in prima persona, come formula di giuramento.

<sup>273</sup> Cfr. D. SEGOLONI, *L’annalità degli statuti comunali*, in “Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, 88 (1991), pp. 33-42. La durata annuale dello statuto, in ragione del periodo di carica del Podestà, fu abbandonata (con Dino del Mugello e Alberico da Rosate) ritenendo lo statuto espressione del popolo, che è entità perpetua. Il passo intermedio era stato compiuto da Alberto da Gandino, che aveva ritenuto la durata in relazione alla volontà degli Statutari. Cfr. A. CAMPITELLI, *Europenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Bari 1998, p. 140.

comunali. Gli statuti, da cui furono escluse anche le norme contingenti ad uso del Podestà, divennero corpi più stabili, in certo senso “cristallizzati”. A Siena la revisione annuale degli statuti divenne discrezionale dal 1299<sup>274</sup>.

Qui è con lo statuto del 1324-1344 che ci troviamo di fronte ad un testo pensato per una lunga durata nel tempo<sup>275</sup> e così appaiono gli statuti tre-quattrocenteschi dei Comuni del territorio, che in molti casi rimasero poi effettivamente in vigore per secoli: in certi casi fino al pieno Settecento, come ad esempio quelli trecenteschi di Batignano, Belforte, Monteriggioni, Sovicille, quelli quattrocenteschi di Abbadia San Salvatore, Asciano, Cana, Castiglion d’Orcia, Castiglioncello del Trinoro, Celle sul Rigo, Civitella, Chiusure, Fighine, Gavorrano, Grosseto, Lucignano d’Arbia, Montemerano, Montisi, Montorsaio, Pereta, Radicofani, Radicondoli, Ravi, Sarteano, Sassofortino, come si constata dalle aggiunte ed approvazioni inserite in appendice agli stessi testi statutari.

Insomma almeno in circa 25 casi, quasi il 25% considerato che in età moderna i Comuni dello Stato di Siena superavano di poco il centinaio, gli statuti medievali del Trecento e Quattrocento rimasero formalmente in vigore per tutto l’Antico regime, cioè per 300-400 anni, un dato che può sorprendere, eppure che trova conferma, ad esempio, dalla Visita Gherardini del 1676-1677, la quale offre testimonianza preziosa anche su questo aspetto<sup>276</sup>.

Non si ebbe nel territorio senese una stampa degli statuti in età moderna, che in altre realtà, come le Marche, riguardò nel Cinquecento addirittura una sessantina di testi. Lì quel fenomeno, accompagnato da un’intensa attività di correzione, integrazione, riordino, spesso assai onerosa per i Comuni, attesta parimenti la persistenza di una longeva cultura statutaria e l’importanza ancora in età moderna degli *iura propria*, nonostante si sia talora ipotizzato un assolutismo pontificio accentratore e ‘uniformatore’<sup>277</sup>.

<sup>274</sup> ASCHERI, *Gli statuti delle città italiane* cit., p. 101.

<sup>275</sup> ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 25.

<sup>276</sup> In proposito sia consentito rinviare al mio *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. 89-94.

<sup>277</sup> Ciò è emerso anche dalla relazione di Alberto Meriggi *Fervore e problemi per la stampa degli statuti comunali marchigiani del Cinquecento: i casi di Appignano e Treia*, al Convegno su *Le Deputazioni di Storia patria e la ricerca sugli statuti*, tenutosi il 23 ottobre 2014 a Roma, presso la Biblioteca del Senato.

Tenendo presente anche la situazione della vicina Umbria e del Lazio, si può affermare che la lunga vigenza degli statuti del territorio senese non costituì affatto un caso eccezionale<sup>278</sup>.

Sicuramente, per una durata così ampia, occorre porsi il problema di quanto trovasse effettiva applicazione e quanto invece, con il tempo, fosse passato in desuetudine. In proposito Gherardo Ortalli ha svolto riflessioni importanti<sup>279</sup>, esaminando casi di rubriche statutarie plurisecolari, ma trasformatesi con ogni evidenza in relitti senza alcuna possibilità di applicazione. Tra gli altri, il caso emblematico degli statuti veneziani del 1242, rimasti in vigore fino alla caduta della Repubblica nel 1797, ma con vistosi ‘scollamenti’ dal diritto vigente.

Nei nostri Comuni, specie in quelli minori, in un quadro sociale ed economico piuttosto stagnante dal secondo Trecento, può darsi che lo statuto abbia conservato un’applicazione maggiore che non nelle realtà urbane, pur con tutte le integrazioni e modifiche abbondantemente presenti nei codici e con la normativa coesistente extra-statutaria, come deliberazioni consiliari, patti e consuetudini.

È un problema di cui occorre tenere conto e che tuttavia, a mio avviso, mal sopporta risposte troppo categoriche e assolute, anche in un contesto relativamente limitato.

Possiamo condividere che “il congenito degrado della loro efficacia normativa era ovviamente proporzionale al disuso e alla mancanza di ag-

<sup>278</sup> Gli statuti di Bologna redatti alla fine del Medioevo rimasero in vigore, in varie loro parti, come quella processuale (volta a semplificare, anche qui, il rito ordinario), fino al pieno Settecento: cfr. A. DE BENEDETTIS, *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600- '700*, Bologna 1989, pp. 26-27; EAD., *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna 1984, p. 141. Gli statuti di Fabriano del 1436 rimasero in vigore fino a fine Settecento, giacché si provvide a farne copia nel 1791 (ASR, *Statuti*, 817.1, *Municipales sanctiones, ordines et leges fabrianenses*). A Proceno si fece nel 1734 una copia degli statuti del 1439, con poche modifiche, stando agli stessi correttori: “Gli statuti che in questo volume si contengono sono in sostanza quei medesimi co’ quali anticamente si amministrava e reggeva la nostra terra di Proceno, variati solo secondo che i tempi, ancor’essi variando, hanno dato occasione di variare alcune cose” (ASR, *Statuti*, 818.3, Proemio, f. 1r). I casi sono innumerevoli in tutta l’Italia centrale ex-pontificia.

<sup>279</sup> G. ORTALLI, *Tra normativa cittadina e diritto internazionale. Persistenze, intrecci e funzioni*, in *Legislazione e prassi istituzionale* cit., pp. 13-27.

giornamenti adeguati o di nuove promulgazioni”<sup>280</sup>, ma nel nostro ambito raramente lo statuto divenne un “fantasma”, un testo irrilevante scavalcabile dal magistrato o dai giuristi. Nella giurisprudenza di età moderna anche le decisioni dei tribunali centrali come la Rota senese o i Quattro Conservatori, continuarono di regola a considerare lo statuto locale il principale punto di riferimento<sup>281</sup>.

Le norme obsolete, disapplicate, potevano rimanere, anche in nuove redazioni, per la prudenza dei redattori incaricati del riordino. Ma anche questo non è assolutamente un fenomeno generalizzabile: negli statuti esaminati spesso cancellazioni o addirittura abrasioni dei fogli pergamenei rendevano spesso del tutto evidente la volontà di abrogare certe rubriche.

Ma torniamo alla correzione periodica. In molti statuti, anche tre-quattrocenteschi, troviamo prevista la carica dei Correttori, Emendatori e simili, con il compito di rivedere e aggiornare periodicamente lo statuto. Già il *breve* di Montieri (1219; 20) prevede tre uomini del luogo, onesti e leali, nominati dal Rettore e dai Consoli, incaricati di rivedere ed emendare lo statuto. A Montagutolo (1280; 148) si prevedono tre Riformatori dello statuto; a Chianciano (1287; 16) il Podestà ogni settembre doveva designare tre uomini per terziere che, insieme ai nove statutari, dovevano redigere lo statuto.

A Murlo (1323; 139) lo statuto doveva essere riveduto ogni anno, a gennaio o maggio “per due Massari di ciascuna Terra del vescovado (...) eletti dal Consiglio et da li Consoli de le Terre”. A Magliano (1356; I, 3), come a Roccatederighi (1406; I, 109), sono previsti alcuni Riveditori di statuti. A Sovicille (1383; I, 15) vi erano per correggere statuti: “sette savi et sufficienti huomini, e’ quali si chiamino Statutarii”, con piena potestà

<sup>280</sup> R. DONDARINI, *Presagi di modernità nelle promulgazioni normative tra XI e XV secolo*, in [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it), p. 9.

<sup>281</sup> Ho potuto constatare ciò nella mia ricerca sugli usi civici nel territorio senese di età medicea e ad essa debbo rinviare per i necessari richiami alle fonti d’archivio: cfr. DANI, *Usi civici* cit., *passim*. Può essere vero, come suggerisce Ortalli, che “mano a mano che ci si allontana dalla fase genetica, lo statuto si misura in modo crescente con la dimensione giurisprudenziale” (ORTALLI, *Tra normativa cittadina e diritto internazionale* cit., p. 22), assumendo prevalentemente una funzione politica di identità comunitaria locale, ma anche ciò va verificato e non può essere assunto come dato generale.

di correzione quanta il Consiglio minore e tutti gli uomini del Comune. A Massa (1419; I, 9) ben nove statuari (tre per terziere) correggevano periodicamente lo statuto; seguiva poi l'approvazione del Consiglio generale.

A Gerfalco (1429; I, 6) tre statuari eletti dal Consiglio potevano apportare riforme agli statuti, di concerto con il Vicario. A Roccalbegna 1475 (I, 51) ed a Montemerano (1489; f. 3v) la correzione era annuale, a maggio nella prima comunità; a Gavorrano (1465; I, 29) invece aveva cadenza triennale, o meglio poteva ipoteticamente avere tale frequenza. Qui, infatti, ogni tre anni i Priori locali, di concerto con il Vicario, dovevano valutare se vi fosse “il bisogno di fare nuovi statuti, riformazioni, correzioni ovvero addizioni o aggiugnere o minuire ad alcuno o d'alcuno statuto”, nel qual caso dovevano adunare il Consiglio dell'Aggiunta, ponendo all'ordine del giorno la modifica statutaria. Se il Consiglio deliberava di procedere alla revisione, doveva eleggere “quattro buoni uomini de' migliori e più sufficienti di Gavorrano”, con autorità di redigere e modificare entro otto giorni quelle norme che ritenessero utili per il Comune. Tali correzioni dovevano quindi essere approvate “in un Consiglio generale d'un uomo per casa e quello che in esso sarà deliberato si debba per lo Vicario che allora sarà scrivere in sul presente volume delli statuti e così scritti si debbano mandare ad approvare a Siena per gli Signori Regolatori d'essa città, i quali dipoi così approvati si debbano osservare per leggi e statuti municipali del castello di Gavorrano”<sup>282</sup>.

<sup>282</sup> In territorio fiorentino nel Quattrocento solevano effettuarsi revisioni a cadenza triennale. Cfr. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit., p. 131.

Parte II

Contenuti tipici e caratterizzanti:  
lineamenti di una fisionomia giuridica





## CAPITOLO III

### Organizzazione comunale e ‘sovranità popolare’

#### 1. *Mutevolezza di soluzioni tecniche e costanza di principi ‘costituzionali’*

Gli statuti ci descrivono forme di organizzazione comunale, pur simili, continuamente diverse, a riprova dell’esistenza di effettivi margini di autogoverno. Del resto, Siena non aveva interesse ad intromettersi nelle faccende interne delle comunità, ma ad assicurarsi la loro fedeltà, il rispetto dei diritti e dei beni dei cittadini. Ciò spiega dunque la scarsa uniformazione degli statuti, anche in età moderna, rispetto ai profili organizzativi dei Comuni, che non è, d’altronde, certo un carattere esclusivo del Senese, ma piuttosto quasi una costante nel quadro italiano più generale<sup>1</sup>.

Non si può tuttavia fare a meno di notare che sottostanno alle mutevoli soluzioni normative dei medesimi principi di fondo che potremmo definire ‘costituzionali’<sup>2</sup>, analoghi nelle loro *rationes* a quelli che costantemente troviamo nei grandi Comuni urbani<sup>3</sup>. Si tratta soprattutto di principi che sottintendono e ruotano attorno ad una sorta di *sovranità*

<sup>1</sup> Per Vito Piergiovanni “da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi Comuni” (PIERGIOVANNI, *Lo statuto: specchio normativo* cit., p. 18). E ciò è ben comprensibile se lo statuto nasce proprio – come riteneva anche Alberico da Rosate – per difendere lo “*statum publicum*”, cioè il modo di essere, la specificità, di una comunità (ivi, p. 19).

<sup>2</sup> Nel senso principalmente di ‘costituzione sostanziale’, cioè di principi, valori e regole fondamentali e caratterizzanti l’ordinamento, a prescindere dalla loro recezione in un testo scritto. Anche se manca una formulazione generale ed astratta, del tipo delle costituzioni moderne, tuttavia tali principi, valori e regole sono in genere sottesi e impliciti nella normativa della prima distinzione, che dunque assume, in senso lato, anche la funzione di un’embrionale ‘costituzione formale’ riguardante l’organizzazione pubblica.

<sup>3</sup> Riflessioni condivisibili sul ‘costituzionalismo’ comunale medievale propone M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in “Le Carte e la Storia”, 1 (1999), pp. 16-28. Per Ascheri, “le sezioni di diritto pubblico degli statuti meritano a pieno titolo di entrare nelle storie costituzionali” (p. 22). Sul tema si veda anche G. MAGLIO, *L’idea costituzionale nel Medioevo. Dalla tradizione antica al “costituzionalismo” cristiano*, Verona 2006, in specie sui Comuni pp. 64-73.

*popolare*, e dunque pongono limiti e controlli a chi si trova a detenere posizioni di potere. Tra quelli principali potremmo annoverare: pratiche assembleari volte a consentire un'ampia partecipazione, anche considerando le partizioni territoriali interne; controllo dell'attività del giudicante e degli ufficiali principali attraverso il *sindacato*; accesso alle cariche favorito dalla rotazione e dalla brevità di durata delle stesse; regole sulla cittadinanza e connessione di questa a diritti e soprattutto doveri, improntati alla lealtà e solidarietà comunitaria; necessità di indirizzare il governo del Comune a beneficio collettivo e di gestire in tal senso i beni comuni.

Nel 'costituzionalismo' comunale ebbe un peso l'idea, greco-romana e poi cristiana, dell'indirizzo dell'azione di chi governa verso il *bonum commune*, ma lo ebbe sicuramente anche l'idea germanica del fondamento popolare del potere sovrano e del diritto, della concezione di un potere pubblico garante della giustizia e della pace. Come ebbe un suo rilievo lo stesso diritto feudale, in cui i legami sono spesso pattizi, con diritti e obblighi bilaterali (tra *senior* e *vassus*, tra signore feudale e comunità governata). Un potere dunque non assoluto (come quello romano tardo-imperiale e bizantino), ma limitato per via pattizia e consuetudinaria e non è difficile scorgere il riflesso di tutto ciò nella vita istituzionale dei Comuni. Le sfere di prerogative coesistenti tra giudicante senese e comunità locale risentono di prassi signorili precedenti, in cui, come abbiamo visto, era maturata una sorta di 'diarchia' signore-comunità.

Il potere comunale non si organizzava ed esercitava a capriccio: tutti ne erano consapevoli e gli statuti si premuravano di fissare queste norme – diremmo di rango costituzionale – in genere nel primo libro. Poi certamente i giuristi portarono il loro contributo interpretando, talvolta anche assai creativamente, il diritto romano per precisare molti aspetti salienti e generali: dal funzionamento delle assemblee al sindacato, dalla cittadinanza alle rappresaglie, dalle regole per la gestione e disposizione dei beni comunali agli ambiti giurisdizionali ed ai rapporti con i soggetti esterni. Furono soprattutto i grandi giuristi della scuola del Commento, come Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Alessandro Tartagni ed altri ad affrontare questi temi nel commentare luoghi della compilazione giustiniana. Al loro apporto ed alla loro autorevolezza ci

si richiamerà costantemente ancora in età moderna, come risulta dalla più diffusa sintesi seicentesca in materia, il *Tractatus de iure universitatum* (1601) di Nicolò Losa.

Non c'è dubbio che i nostri Comuni, dal punto di vista politico, fossero popolari. In certi casi norme anti-magnatizie conferiscono loro anzi un carattere spiccatamente popolare e ciò non meraviglia affatto se si considera il più vasto contesto del tempo. Del resto Bartolo, a metà Trecento, esprimeva la convinzione che il reggimento popolare fosse la forma di governo più adatta alle *civitates* di dimensioni ridotte<sup>4</sup>.

## 2. Il Consiglio Generale come organo supremo

Un primo aspetto saliente è quello della concezione del Consiglio generale del Comune, o comunque di quello più ampio, altrimenti denominato, come l'organo più importante, la cui legittimazione risiedeva nell'essere il maggiore momento di espressione popolare. Una legittimazione dal basso, che richiama direttamente, come dicevamo, l'idea di una collettività locale (pur in parte, ovviamente) sovrana<sup>5</sup>. Il giudicante, Podestà o altra carica omologa, era sì al vertice dell'ordinamento comunale, ma con un ruolo *super partes* essenzialmente *esecutivo*, in quanto soggetto esterno alla comunità locale<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis*, in D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983, pp. 163-164. Bartolo riteneva opportuna in tali contesti l'esclusione dal governo tanto dei magnati che delle persone di infima condizione. Con il crescere di dimensioni il governo diretto del popolo diviene pericoloso e causa di disordini e si rende allora necessario un governo aristocratico o monarchico.

<sup>5</sup> Come notava Nicolini "il Comune italiano era, fondamentalmente, un'istituzione nella quale, da un lato, il sommo potere (...) era essenzialmente nelle mani delle assemblee popolari o di consigli più ristretti da esse emanate: un potere che veniva dal basso", e perciò il potere dei magistrati preposti, per brevi periodi di carica, al governo ed all'amministrazione della giustizia era soggetto alle direttive e all'osservanza delle normative emanate dai Consigli, con rendiconto finale dell'operato. Cfr. U. NICOLINI, *Diritto romano e diritti particolari in Italia nell'età comunale*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 59 (1986), pp. 15-16.

<sup>6</sup> Per Besta, "chi consideri il podestà come una formazione interna del comune non potrà mai rendersi pienamente ragione dell'antitesi che spesso esistè fra lo *ius statuendi* del comune e lo *ius banniendi* del podestà" (BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica cit.*, p. 475).

Troviamo di regola demandate all'assemblea comunale più ampia le questioni più importanti e, quando esse si riservano invece a Consigli più ristretti, spesso si sente il bisogno di sottolineare la validità delle deliberazioni equiparandole a quelle prese da tutto il popolo, perché è lì che, evidentemente, si avvertiva risiedere il fondamento del potere comunale. Ad esempio, nello statuto di Roccatederighi del 1452 (f. 2v) si precisa che il Consiglio elettivo di 16 membri avesse "auctorità, balia et podestà pienissima di potere fare, ordinare, provvedere et disporre dele cose et generalmente di tutti e' facti a esso Comune appartenenti, quanto può fare esso Comune et tutti li huomini dela Rocha".

Come già ho avuto modo di mettere in luce in altra occasione<sup>7</sup>, dove non c'è, o dove le sue funzioni sono drasticamente ridotte, l'assemblea di tutti i capifamiglia sembra continuare ad esercitare un influsso sotterraneo, difficile da apprezzare e valutare compiutamente. Spesso, invece, e soprattutto nei Comuni più piccoli, il Consiglio di un uomo per casa mostra una netta autorevolezza, sul piano pratico oltre che su quello teorico, poiché accompagnata dalle maggiori e più importanti potestà amministrative, normative e talvolta giudiziarie. Il discorso vale in modo precipuo per le Colline metallifere e per certe zone della Maremma, dove forse l'utilizzo in modo estensivo e collettivo del territorio mantenne necessaria ed utile tale istituzione per tutto il Medioevo ed oltre.

Importanti prerogative sono riservate al Consiglio dei capifamiglia (poi soppresso) dallo statuto del 1373 di Batignano. Qui solo tale assemblea, a maggioranza di tre quarti, poteva riformare gli statuti (f. 58r) e, all'unanimità, regolare l'utilizzo collettivo dei beni comunali (f. 64r). Essa poteva essere convocata ad ogni occasione dagli ufficiali comunali, anche su richiesta di un semplice cittadino (f. 69v).

Lo statuto di Fighine del 1472 imponeva ai Priori ed ai Consiglieri dell'assemblea elettiva (di 18 membri), "quando avessero alle mani cose di grande importanza", di convocare il Consiglio di un uomo per casa, il solo competente, ancora in base alla lettera statutaria, a disporre dei beni comunali (ff. 2r, 21r). La convocazione, anche qui, poteva avvenire anche dietro richiesta di singoli cittadini (f. 5r)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Cfr. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. 48-49.

<sup>8</sup> Così anche per lo statuto di Chiusure (1477; f. 11r).

A Gavorrano (1465; f. 13v) solo al Consiglio di un uomo per casa lo statuto attribuiva la competenza di trattare affari per un valore superiore alle 75 lire, nonché le questioni più importanti per la comunità, poiché era esso che aveva “autorità, potestà e balia larghissima, quanta n’ha tutto il Comune ed uomini di Gavorrano in ogni attinenza e faccende”. Nello statuto di Ravi del 1447 (I, 6) si legge che, poiché è “salutifera et necessaria cosa a che le Terre mediante e’ Consigli si governino”, il Vicario senese doveva provvedere a convocare nella locale chiesa di San Leonardo o dove fosse più comodo, ogni volta che ve ne fosse bisogno, il Consiglio d’un uomo per casa, dove ciascuno poteva consigliare sul bene della Comunità.

Un ulteriore aspetto, che può destare sorpresa, è che molti statuti, sia di Comuni ‘a contado’ che ‘a capitoli’, consentivano al Consiglio generale del Comune di concedere grazie contro le condanne pronunciate dal giudice<sup>9</sup>, come accadeva nella stessa Siena.

Ciò avveniva, ad esempio, a Piancastagnaio (1432; ed. p. XXXVI), ove il Consiglio poteva concedere grazia contro le sentenze inflitte dal Podestà (fino ad un certo momento tutte, poi solo quelle civili), a Celle sul Rigo (1471; f. 73r), dove lo statuto quattrocentesco specifica che “quando per lo Consiglio Generale fusse facta alcuna gratia o rilasso ad alcuno Cellese, d’alcuna condannazione di malefitii da lire cinque di denari in sù, s’indenda et sia quella medesima o simile gratia essere fatta per rata dela parte del Vicario” e non della parte dell’accusatore (al quale spettava appunto una quota della pena pecuniaria). La possibilità di chiedere grazia al Consiglio è prevista in molti statuti, sia medievali<sup>10</sup> che di età moderna<sup>11</sup>,

<sup>9</sup> La parte che segue, relativa a quest’aspetto, è tratta dal mio libro *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. 68-69.

<sup>10</sup> A Civitella (1487; f. 46r), a Figline (1472; ff. 5v e 31r), a Gavorrano (1465; f. 126v), a Pereta (1457; f. 45v), a Radicofani (1441; f. 49v), a Roccatederighi (1452; f. 9r), a Sassofortino (1486; f. 10v).

<sup>11</sup> Chiaramente a Casteldelpiano (ASS, *Statuti dello Stato*, 31, I dist., rubr. 38), Chianciano (ASS, *Statuti dello Stato*, 39, II dist., rubr. 23, f. 21r), a Contignano (ASS, *Statuti dello Stato*, 48, f. 10r), a Farnetella (ASS, *Statuti dello Stato*, 51, f. 19r), a Montemassi (ASS, *Statuti dello Stato*, 80, f. 6r), a Montenero (ASS, *Statuti dello Stato*, 83, f. 25r), a Monte Sante Marie (ASS, *Statuti dello Stato*, 87, f. 6r), a Monticello (ASS, *Statuti dello Stato*, 89, f. 26r), a Rapolano (ASS, *Statuti dello Stato*, 109, f. 21v), a Saturnia (ASS, *Statuti dello Stato*, 135, f. 135), a Scrofiano (ASS, *Statuti dello Stato*, 136, f. 18r), a Torrita (ASS, *Statuti dello Stato*, 149, f. 41r).

ed anche dove nulla si dice al riguardo dobbiamo sempre chiederci se ciò non avvenisse per consuetudine. Anche se il meccanismo costituiva evidentemente un mezzo di tutela e garanzia dei cittadini, pure nei confronti dell'operato del magistrato senese, non è escluso che talvolta esso finisse per dare luogo ad abusi e favoritismi, come si può arguire dalle norme stesse di certi statuti<sup>12</sup>. In altri casi incontriamo invece un espresso divieto per il Consiglio di fare grazia, divieto che proveniva comunque dal Consiglio stesso, il quale intendeva così privarsi di una sua prerogativa molto probabilmente esercitata in passato con qualche disinvoltura e parzialità<sup>13</sup>.

In genere la domanda di grazia era subordinata al pagamento di una lieve somma, in proporzione alla pena da condonare. Ad esempio, lo statuto quattrocentesco di Figline (1472; f. 31r) subordinava la domanda di grazia al pagamento di due soldi per lira in caso di condanne pecuniarie per danni dati e 4 soldi per lira per altri tipi di reati. Interessante è anche quanto dispone il bello statuto di Belforte (1382; ff. 26v-27r), che vietava al Consiglio di concedere grazie di pene inflitte o condoni di tasse, a meno che il richiedente non fosse una persona povera, cioè che non avesse beni immobili (case, vigne etc.) per un valore superiore a quindici lire. In tal caso il "Consiglio Minore e Maggiore" (in seduta congiunta, sembra da leggere) potevano graziare o condonare con deliberazione presa a maggioranza di due terzi.

Il Comune di Abbadia San Salvatore (statuto del 1434; agg. 61) rivendicò energicamente questa prerogativa del Consiglio, stabilendo una "pena al signor Podestà che non ammetterà o non lascerà ammettere le proposte [di grazia] in Consiglio generale".

Un carattere *popolare-partecipato* evidente<sup>14</sup>, dunque, emerge dai nostri Comuni, e talora si trova espressamente enunciato nello statuto come tratto politico irrinunciabile.

<sup>12</sup> Ad esempio, quello di Pereta del 1457 (f. 45v), che ci dice che non sempre la grazia era concessa con il giusto discernimento.

<sup>13</sup> Si veda ad esempio lo statuto di Montalcinello del 1560 (ASS, *Statuti dello Stato*, 68, f. 9r).

<sup>14</sup> Non per questo egualitario o democratico-formale in senso attuale. Le distinzioni vi erano, sia derivanti da convenzioni tradizionali e dal ruolo sociale svolto, sia dalla ricchezza. Forse il fatto più rilevante è che in comunità relativamente ristrette si poteva meglio valutare se tali differenze fossero giustificate o meno.

Lo statuto di Montepulciano (1337, ed. Morandi, p. 480), nei "Capitula statutorum spectantia ad officium Dominorum Quinque" (il supremo organo di governo locale), sancisce in perpetuo il regime popolare: "hac salubri lege providerunt statutarii supradicti, quod Terram Montispoliciani regatur ad populum et quod in ea populus perpetuo perseveret et sit. Cuius populi defensores et gubernatores sint et esse debeant, singulis duobus mensibus successive, quinque boni viri ex hominibus dicte Terre". Una schiera di 400 uomini giurava di difendere il governo dei Cinque e la pace e la giustizia a beneficio del popolo poliziano<sup>15</sup>. Qui era al tempo attivo un Consiglio generale di 150 membri e si contano numerosissime cariche a rotazione, tali da far ritenere un forte coinvolgimento della popolazione nella vita dell'istituzione comunale.

Si trattò nondimeno, come ipotizza Ilio Calabresi, forse del momento di maggiore restrizione alla partecipazione popolare nella Montepulciano medievale. Essa fu limitata rispetto al Duecento, con l'ascesa economica e politica della famiglia Del Pecora, e tornò ad ampliarsi nuovamente con la 'svolta popolare' a seguito di una rivolta del 1369, che condusse ad ammettere al governo del Comune gli appartenenti alle Arti minori<sup>16</sup>. Il mutato equilibrio politico condusse a nuove formule istituzionali: con una riforma del 1374, "pro unione civium (...) et conservatione popularis status", si prevede un Consiglio di 200 membri<sup>17</sup>.

Altre volte, a ribadire tale fisionomia popolare, sono previste norme anti-magnatizie, che ad esempio impedivano a nobili di acquistare immobili nel luogo<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Considerazioni su tali milizie comunali offre F. TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012, pp. 283-288.

<sup>16</sup> CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento* cit., p. 90.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 254. Per inciso, esso aveva un numero legale di 90 e poteva deliberare a maggioranza di due terzi.

<sup>18</sup> Ad es. Piancastagnaio 1432; V, 10: "De la pena di chi vende possessione ad alcuno magnato. A nullo, di qualunque stato o conditione si sia, non sia licito né possa in alcun modo vendere, donare ovvero alienare o permutare alcuna sua casa, vigna o altra qualunque possessione la quale avesse in Piano o in borghy o in distrecto di Piano, ad alcuno magnato, né, mascio né, femina, ovvero ad alcuno ciptadino o nobile di qualunque città, a la pena di cento lire di denari cortonesi, excepti ciptadini di Siena. Né alcuno terraçano o forestiere possa né deba per alcuno magnato o ciptadino nobile comperare ovvero, in alcun modo, promissione et donatione riceva, né palese fare ovvero ocul-



Certo occorre tenere presente che ‘popolo’ poteva significare realtà socialmente ed economicamente diverse in un centro come Montepulciano ed in una piccola comunità rurale. Nelle città il ‘popolo’ indicava, come sappiamo, una parte della cittadinanza organizzata in schieramento politico, con esclusione dei nobili e dei più miseri: diremmo il ‘ceto medio’. Nei centri minori però le dimensioni contenute, una certa mobilità sociale, beni comuni consistenti limitavano le fratture presenti nelle grandi città, all’origine anche di seri problemi di ordine pubblico.

Potremmo domandarci: a quando risale questa cultura politica popolare nel territorio senese? Fu dovuta all’influsso del Comune cittadino? O traeva origine da altri fattori? Non è facile rispondere. L’ordinamento politico di Siena mantenne forse più a lungo di qualunque altra Repubblica della penisola un carattere partecipato, tale – lo ha ripetuto spesso Ascheri – da rendere poco opportuno qualificarla con il termine di oligarchia, anche per il forte governo novesco. Ma non si trattò di un’acquisizione graduale e tardiva e il problema si sposta indietro nel tempo.

Momenti assembleari popolari esistevano, sia nelle città che nelle campagne, ben prima del sorgere del Comune e su di essi il Comune anzi poggiò consapevolmente il proprio stesso fondamento. *Conventus, concio, arengum, parlamentum, concilium* sono i termini adoperati per indicare tali assemblee<sup>19</sup>. Testimoniate già in epoca germanica<sup>20</sup>, le troviamo poi dal nuovo millennio come ‘interlocutrici’ dei signori, con competenze spesso incerte, ma riconducibili agli interessi di collettività che avevano una chiara autocoscienza di fronte al signore, al feudatario o al vescovo. Non ancora organi formalizzati del Comune, queste assemblee si adunavano probabilmente con modalità, compiti e caratteristiche diverse, ma simili, da luogo a luogo.

Scartata un’assai improbabile persistenza di forme dell’antico repubblicanesimo (già scomparse nelle *Curiae* delle città tardo-antiche), l’*aren-*

te, a la pena de la decta di sopra; et niente meno tale vendita, alienatione, donatione o permutatione sia di nullo valore et nulla abia fermeçça. Et Podestà predecto possa sopra le predecte inquirere et punire et abia la quarta parte del bando. Né alcuno possa la decta possessione tale tenere, conducere o lavorare, a la pena di libre x. per ogniuno et ogni casa conducta o possessione”.

<sup>19</sup> Sul tema cfr. E. COLEMAN, *Representative Assemblies in Communal Italy*, in *Political Assemblies in the Earlier Middle Ages*, edd. P.S. Barnwell, M. Mostert, Turnhout 2003, pp. 193-210.

<sup>20</sup> Cfr. J. WEITZEL, *Dinggenossenschaft und Recht*, I-II, Köln-Wien 1985.



*gum* (*aringo* o *arringo* nell'idioma volgare) evoca piuttosto radici nell'assemblea degli uomini liberi in armi della tradizione germanica-longobarda (in tedesco antico *Hringh*), a cui si saranno poi adattate le norme romane quando compatibili e se ritenuto opportuno.

Nel Duecento l'assemblea generale è di regola presente presso tutti i Comuni del territorio senese, come ha osservato Odile Redon, che si è occupata in modo particolare della vita delle comunità senesi in tale periodo<sup>21</sup>. Il *Parlamentum* lo troviamo menzionato già nel *breve* di Montieri del 1219<sup>22</sup>.

Negli statuti duecenteschi a noi pervenuti il Consiglio rimane in ombra, pur se non è da dubitare che fosse presente e, verosimilmente, funzionasse in base alla consuetudine locale. Fa eccezione lo statuto di Chianciano (1287; 11, 13) che prevede un Consiglio generale di 60 membri, affiancato da un Consiglio di credenza di 15 componenti.

Nel Trecento avevano il Consiglio generale dei capifamiglia, da solo o affiancato a un Consiglio elettivo, Chiarentana (1316; I, 1, 12, dove è designato come "parlamento", dinanzi a cui giura il Notaio), Batignano (1373; ff. 64v, 69v), Elci (1383; Proemio)<sup>23</sup>. Avevano invece solo uno o più Consigli elettivi Montepulciano (1337; I, 22) e Magliano (1356; ff. 2v, 8v), mentre altri casi rimangono di incerta lettura o non attestano con sicurezza il Consiglio dei famiglia.

Nel Quattrocento avevano il Consiglio generale dei capifamiglia, da solo o affiancato da altre assemblee più ristrette: Roccatederighi, Lucignano d'Arbia, Rocca d'Orcia, Gerfalco, Montorsaio, Castiglion d'Orcia,

<sup>21</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 190-191: "le decisioni più importanti (finanziarie o politiche) sono prese sempre nell'assemblea generale degli uomini adulti che vivono nel villaggio, assemblea convocata dal rettore o dal suo vicario; e la loro esecuzione è affidata ad un sindaco".

<sup>22</sup> Cfr. VOLPE, *Montieri* cit., pp. 69, 121: "sonare ad parlamento" indica evidentemente i rintocchi di campana, che per molti secoli, ovunque, continueranno a chiamare a raccolta la popolazione del Comune.

<sup>23</sup> L'assemblea generale di tutti i capifamiglia, designata anche come *Publicum parlamentum* era presente nelle Comunità della Lunigiana tardo-medievale e poteva spettare ad essa la designazione degli ufficiali o la decisione su questioni di particolare rilievo, come ad esempio l'appalto di beni comunali. Talora, come a Vezzano per lo statuto del 1375, questo tipo di Consiglio risulta essere il principale organo deliberativo: cfr. LAZZERINI, *Le comunità rurali della Lunigiana* cit., pp. 54-56).

Monticchiello, Ravi, Chiusure, Gavorrano, Celle, Fighine, Paganico, Sassofortino, Cana, Civitella, Montemerano e Montisi. Avevano invece solo uno o più Consigli elettivi (o con un Consiglio di uno per casa solo eccezionalmente adunato) Radicondoli, Montalcino, Piancastagnaio, Massa Marittima, Grosseto, Castiglioncello del Trinoro, Montepescali, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Sinalunga, Pereta, Asciano, Chiusdino, Roccalbegna, Monteguidi, Casole, Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso.

Il primo gruppo ed il secondo dunque grossomodo si equivalgono; i Comuni cittadini e quelli più grossi avevano Consigli elettivi, pur di regola assai ampi e frequentemente rinnovati. Non si deve tuttavia enfatizzare la diversità tra i due tipi di Consiglio. Essi non sono contrapponibili come indici di una organizzazione comunale di tipo effettivamente diverso, perché la differenza, tutto sommato, è ridotta e influisce limitatamente sull'assetto politico-istituzionale complessivo. La casistica che ci fornisce la fonte statutaria, pur nella sua problematicità, non manca di darci dei suggerimenti, se studiata complessivamente e comparativamente. A Casteldelpiano le più importanti funzioni sono affidate al locale Consiglio elettivo, ma nel caso che fosse risultato difficile convocarlo, per assenza di membri, poteva adunarsi con le stesse prerogative il Consiglio di un uomo per casa, che svolgeva dunque un ruolo sussidiario<sup>24</sup>. A Monticchiello, qualora fosse mancato un Consigliere del Consiglio elettivo, i Priori potevano chiamare a sostituirlo un membro del Consiglio dei capifamiglia<sup>25</sup>. Vi erano dunque vari aspetti di 'contiguità' istituzionale tra i Consigli elettivi e quelli di un uomo per casa.

Come già ho posto in luce in una mia precedente ricerca<sup>26</sup>, il periodo rinascimentale (Quattro-Cinquecento) non segnò una caduta della partecipazione popolare al governo delle Comunità<sup>27</sup>; in molti casi è documentato, al contrario, un ampliamento, forse da mettere in relazione con il crollo demografico, l'indebolimento della fascia più alta ('imprenditoriale') del ceto popolare ed il ritorno in molte zone ad un'agricoltura meno intensiva.

<sup>24</sup> I. IMBERCIADORI, *Statuti di Castel del Piano*, Firenze 1980, p. 173.

<sup>25</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 88, f. 7r.

<sup>26</sup> DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., *passim*.

<sup>27</sup> Vi è dunque una diversità con quanto più volte è stato rilevato per le comunità dell'arco alpino: per l'area lombarda cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., p. 39.

Occorre ricordare poi che, al di là dell'organizzazione disegnata in genere nella prima distinzione, potevano funzionare anche Consigli più ampi non previsti (in genere dei capifamiglia), spesso deliberanti in tema di beni di utilizzo collettivo (pascoli, boschi etc.), come mostrano i verbali di deliberazioni inseriti in appendice a molti statuti.

Si tratta di un fatto non secondario, che è necessario porre in evidenza. Può darsi che lo statuto ometta la descrizione di istituzioni ed aspetti giuridici, perché ritenuti sufficientemente noti e regolati dalla consuetudine; oppure taccia su momenti organizzativi ai quali non si fosse ritenuto opportuno dare notorietà. Ai fini del nostro discorso interessa particolarmente il primo caso, perché in molti casi in cui gli statuti non fanno menzione del Consiglio di tutti i capifamiglia, bisognerebbe chiedersi se esso non fosse esistito in base alla consuetudine, magari anche solo con competenze limitate a questioni particolari, come l'amministrazione dei beni collettivi, o eccezionali. Un caso esemplare ce lo offre lo statuto di Piancastagnaio del 1432. Esso non prevede, nella disciplina riguardante gli organi e gli uffici comunali nella prima distinzione, che un Consiglio generale composto da 16 membri<sup>28</sup>, dotato del potere emanare nuove norme, nominare ufficiali, autorizzare le spese maggiori: cioè le prerogative più importanti di cui era di solito titolare il massimo organo del Comune<sup>29</sup>. Nessun accenno viene fatto al Consiglio dei capifamiglia, che dunque sembrerebbe ragionevole escludere, anche per la consistenza demografica del castello amiatino. Ma ecco che dove meno ci si aspetterebbe di trovarlo, cioè nella distinzione relativa alla materia penale<sup>30</sup> compare un Consiglio *generalissimo* d'un uomo per casa, radunato non nel palazzo comunale ma nella Pieve, e deliberare addirittura norme in tema di omicidio e di banditi. Una potestà normativa dai più ampi limiti, dunque, esercitata da un'assemblea di cui non si fa nemmeno menzione nella prima distinzione del testo statutario, ma che, con ogni probabilità, si svolgeva secondo modi e procedure fissate dalla consuetudine. E qualcosa di analogo forse aveva luogo anche nella vicina Abbadia San Salvatore. Anche qui lo statuto del 1434 quattrocentesco non prevede il Consiglio di un uomo per casa, ma ecco che tra

<sup>28</sup> In rappresentanza dei tre terzi, designati da due uomini eletti dal Consiglio uscente.

<sup>29</sup> I dist., rubr. 4.

<sup>30</sup> III dist., rubr. 55, 56, 57, 58.

le aggiunte vi è una rubrica (relativa alla tutela di una bandita comunale) inserita “per deliberazione di ogni persona intervenuta universalmente”<sup>31</sup>. Sembra dunque che, almeno per certe questioni (come di beni di comune utilizzo), e forse anche per fatti eccezionali, tale assemblea avesse luogo, anche se ogni supposizione andrebbe ovviamente riscontrata in altra documentazione.

Altri Comuni i cui statuti ci testimoniano solo incidentalmente della presenza del Consiglio di un uomo per casa da verbali di deliberazioni aggiunti al corpo originario, sono quelli di Belforte<sup>32</sup>, Casole<sup>33</sup>, Castiglione del Trinoro<sup>34</sup>, Celle<sup>35</sup>, Contignano<sup>36</sup>, Manciano<sup>37</sup>, Montemerano<sup>38</sup>, Montisi<sup>39</sup>, Montorsaio<sup>40</sup>, Sassofortino<sup>41</sup>. Oltre a questi casi, in cui sono gli statuti stessi a fornirci incidentalmente e, per così dire, *in extremis*, notizia dell’assemblea di uno per casa, dobbiamo anche tenere presenti, in età moderna, una serie di casi in cui la *Visita* del 1676-77 del Gherardini indica tale tipo di Consiglio in Comuni che per statuto avrebbero dovuto avere solo assemblee elettive. E si tratta di ben dodici Comunità, tra cui due cittadine ed alcune di una certa importanza: Armaiolo, Campagnatico, Chiusdino, Gavorrano, Grosseto, Istia, Massa Marittima, Mensano, Montepescali, Radicondoli, Roccalbegna e Seggiano. In molti casi è certo (come a Grosseto e Massa) o assai probabile che ci troviamo di fronte ad allargamenti della partecipazione intervenuti in epoca moderna, ma può darsi anche che qualche situazione sia da collegare con quelle amiatine appena viste: può darsi anche, cioè, che un Consiglio dei capifamiglia vi fosse sempre stato ed avesse funzionato, pur occasionalmente, al di là della normativa codificata nello statuto, secondo consuetudine.

<sup>31</sup> Agg. 72, ed. pp. 306-307.

<sup>32</sup> 1382; ff. 79r e ss.; 97v.

<sup>33</sup> 1492; ff. 78r e ss.

<sup>34</sup> 1422; ff. 46v e ss.

<sup>35</sup> 1471; f. 99v.

<sup>36</sup> *Lo statuto del Comune di Contignano*, a cura di A. Giordano, Siena 1997, p. 25.

<sup>37</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 62, f. 66r.

<sup>38</sup> 1489; f. 83r.

<sup>39</sup> 1494; rubr. 170, 211, 336.

<sup>40</sup> 1432; ff. 49v - 50v.

<sup>41</sup> 1486; ff. 30v, 32r, 38v, 43r.

In questo si può scorgere, se non una puntuale applicazione (che non vi fu), almeno un'influenza del principio che *quod omnes tangit, ab omnibus adprobari debet*, affermato dalla dottrina e talvolta ribadito anche dalla giurisprudenza senese. Si tratta di un principio che i giuristi estrapolarono dal diritto romano (ma applicato a tutt'altri casi, come la tutela congiunta di minori: *Cod. 5.59.5*) ed applicarono sia alle cariche ecclesiastiche che alla gestione dei beni comuni<sup>42</sup>. Appare verosimile che esso sia da leggere come un avallo autorevole a prassi diffuse che, in realtà, non avevano molto a che vedere con il diritto romano o con il diritto canonico. Si sarebbe trattato, in sostanza, di una trasposizione di prassi popolari entro principi romano-canonistici, verosimilmente allo scopo di garantire loro maggiore stabilità ed autorevolezza. Ma la fonte vera, originaria, del principio fu probabilmente del tutto consuetudinaria, scritta nella mentalità popolare: ciò che viene utilizzato da tutti ed appartiene a tutta la comunità è giusto che sia gestito insieme e trovi tutti d'accordo.

Negli statuti emerge spesso la presenza della 'proposta generale', cioè di sedute consiliari aperte alle proposte dei cittadini, accanto alle normali sedute ad ordine del giorno predefinito. In genere le sedute a 'proposta generale' avevano luogo due volte l'anno, a gennaio e a luglio, ma una regola non esisteva<sup>43</sup>. Anche a Siena era presente questo istituto, ma qui divenne meno frequente e più limitato nel corso del Quattrocento<sup>44</sup>.

Il numero legale dell'assemblea deliberante è frequentemente (ma non sempre) fissato dai nostri statuti nei due terzi, così come la maggioranza richiesta, forse per influsso della normativa romana sulle curie municipali. Ma potevano essere previsti tipi di maggioranza qualificata per le questioni più rilevanti, come appunto l'approvazione degli statuti, l'alienazione

<sup>42</sup> Cfr. A. DANI, *Tra 'pubblico' e 'privato': i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un "consilium" cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, Bologna-Berlin 2011, pp. 599-638.

<sup>43</sup> Due sedute l'anno a proposta generale del Consiglio più ampio, spesso di un uomo per casa, si trovano in vari statuti, come quelli di Cana (I, 4), Castiglion d'Orcia (I, 20), Massa Marittima (f. 159 r), Montelaterone (I, 17), Monticchiello (I, 8), Paganico (I, 21) Rocca d'Orcia (I, 5), Roccatederighi (f. 8r).

<sup>44</sup> ASCHERI, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica* cit., pp. 1154-1155.

di beni comunali o altro. A Sarteano (1434; I, 30) il Consiglio deliberava normalmente a maggioranza semplice, ma per le modifiche statutarie e le spese sopra 10 lire occorreva una maggioranza dei tre quarti.

La votazione avveniva normalmente a scrutinio segreto, introducendo in un apposito contenitore un lupino bianco per il parere favorevole o un lupino nero per quello contrario. Si tratta di una prassi generale; lo statuto di Gavorrano (1465; f. 14v) ci dice che essa aveva luogo “acciocché osserviamo la consuetudine delli nostri Magnifici Signori Senesi (...) e che per lupini bianchi, come cosa chiara, lucida e pura s’ottenga e vinca essi partiti ovvero Consegli, e per li neri si perda, come per cosa luttuosa e mesta”.

Le donne erano escluse dalla vita istituzionale, in sintonia con la complessiva cultura patriarcale del tempo<sup>45</sup>. Si riteneva che la partecipazione alla vita pubblica non si addicesse alle caratteristiche femminili e che desse luogo ad una promiscuità eccessiva e sconveniente. Il palazzo comunale non era luogo adatto alle donne: per lo statuto di Cana (1486; f. 18v), la donna poteva entrarvi solo se accompagnata da un familiare o da una vicina. Lo statuto di Camigliano del 1522 “per cessare le inconveniente che possano advenire” vietava alle donne l’ingresso per qualsiasi motivo, eccetto che pagare tasse, debiti o multe, che era sempre bene non tardare a riscuotere, anche se da mani femminili<sup>46</sup>.

In caso di impedimento del capofamiglia interveniva il figlio maggiore, il fratello od altro membro maschio dell’unità domestica<sup>47</sup>. Erano esclusi i minorenni, anche se quest’aspetto spesso non è precisato negli statuti. A Monticchiello (1442; I, 8) si prevedeva l’età minima di 18 anni per partecipare al Consiglio di un uomo per casa. A Casteldelpiano invece si richiedevano “venticinque o trenta anni”<sup>48</sup>. Venticinque anni era anche il limite di età ritenuto necessario dal diritto giustiniano e dalla dottrina per partecipare ai Consigli e per poter accedere alle cariche pubbliche.

<sup>45</sup> Sul tema cfr. M.T. GUERRA MEDICI, *L’aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli 1996, p. 19.

<sup>46</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 19, V dist., rubr. 108.

<sup>47</sup> Chiaramente non vi era una preclusione per coloro che non erano capifamiglia, se non nei limiti di garantire un solo rappresentante per focolare. Anche per il diritto comune nulla ostava all’ammissione al decurionato del *filiusfamiliae*.

<sup>48</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 31, I dist., rubr. 38, f. 38r.

Tuttavia si riconosceva la possibilità di ammettere minori di 25 anni al decurionato quando in famiglia mancassero soggetti maggiorenni e quando vi fosse una lunga consuetudine in questo senso.

Per quanto riguarda gli ecclesiastici, essi erano esclusi dalla giurisdizione comunale e dal pagamento delle imposte, e da una serie di diritti e doveri spettanti ai cittadini. Ciò non toglie che fossero titolari di certe prerogative e privilegi nei confronti del Comune, relativamente, ad esempio, ai beni di utilizzo collettivo (pascoli, boschi etc.).

La partecipazione era insieme un diritto e un dovere, generalmente sanzionato con una multa a carico dei consiglieri assenteisti.

Sparsi indizi inducono a ritenere che le sedute consiliari fossero in genere piuttosto vivaci, anche caratterizzate dalla spontaneità e dall'irruenza di popolani (con i problemi che ciò comportava).

A Roccatederighi (1406; III, 60) lo statuto prevede una pena per "chi parla nel Consiglio quando altri fosse sul dicitioio o rampognasse", come per chi dicesse all'intervenuto di tacere. Ognuno che intendesse prendere la parola in Consiglio si doveva "levare empiede e andare sul dicitioio del Comune e ine dire el suo volere et non escire de la 'mposta" (cioè divagare dall'argomento trattato), "e gl'altri del Consiglio debbano stare quieti infine a tanto che avarà decto" (I, 89). In tal senso depongono anche gli statuti cinquecenteschi di Casteldepiano, che tentano di porre rimedio ad una "confusione grande" che nasce nei Consigli a causa della "ignoranza e incontinenza di qualcuno": "quasi sempre è posto - si legge nel codice del Comune amiatino - che uno Consegliere non può mai consigliare alcuna cosa, che non gli sia repetito ne l'aringhiera più volte alcuna cosa in contrario e quasi sempre far nascere scompiglio, tumulto e confusione"<sup>49</sup>.

Molti aspetti della prassi assembleare rimangono tuttavia in ombra negli statuti e si ha l'impressione che fossero regolati dalla consuetudine.

<sup>49</sup> Per questo gli Statutari prescrivevano il silenzio quando qualcuno parlava alla ringhiera e l'obbligo di recarsi ad essa per chiunque avesse avuto qualcosa da replicare, sotto pena di 40 soldi. "Non debba essere alcuno che ardisca, né presumi di fare o dire alcuna minima parola, ma stare taciti e quieti. E come quello haverà consigliato, e sarà sceso del'aringhiera, quelli altri, a li quali sarà parso che quello non habbi detto a suffitienza, o qualche altra cosa dannevole, debbino chiedere licentia al Vicario e a Priori (...) et andare a dire il consiglio loro continentemente e senza alcuno strepito". ASS, *Statuti dello Stato*, 31, I dist., rubr. 41, ff. 39v - 40r.

Uno degli statuti che contiene norme dettagliate sul Consiglio e le sue funzioni è quello di Gavorrano del 1465 (I, 19-29): alla sua recente edizione critica, a cura di Francesca Monaci e Piero Simonetti, possiamo dunque indirizzare.

La mentalità giuridica in cui si formarono i nostri statuti continuava a considerare il Consiglio di un uomo per casa come il momento istituzionale più importante della vita comunale, ancorché per varie ragioni in molti casi esso fosse sostituito da un Consiglio generale di tipo elettivo. La maggioranza degli statuti in vigore in età moderna prevedeva in ogni caso il Consiglio di un uomo per casa ed a fine Seicento esso era ancora presente nella maggioranza dei Comuni dello Stato di Siena, come testimonia la *Visita* del Gherardini del 1676-1677<sup>50</sup>.

Possiamo dunque parlare di una duratura ‘tradizione democratica’ dei Comuni del territorio senese? Forse è più corretto indicarla come tradizione ‘comunitaria’, che non equivale a ‘democratica’. In ogni caso il termine ‘democratico’ va depurato dalle valenze formali-procedurali attuali, come da implicazioni egualitarie e individualiste, per intenderlo invece semmai come *prevalenza del demos*, di istanze a questo legate<sup>51</sup>, come *tendenza a ricercare un’ampia base di consenso popolare*, ad intendere l’istituzione comunale come espressione del popolo.

Ritengo che ciò non fosse dovuto tanto ad un’imitazione del governo cittadino, ma ad istanze radicate nella cultura popolare ed ovunque diffuse, dunque ad un comune dato antropologico, ad un certo modo di vedere e intendere il Comune come comunità. O, più precisamente, di intendere il Comune come la formalizzazione istituzionale della comunità, non un ente astratto da essa del tutto separato o imposto dall’alto.

L’*universitas*, la persona giuridica, emerge sempre in stretta relazione con la collettività di cui è espressione: da un punto di vista, è una *persona ficta* distinta dai suoi membri, ma, da un altro punto di vista, è anche la mera *congregatio* delle persone fisiche che la compongono. Per Baldo degli Ubaldi, l’*universitas* si può considerare in due modi, uno astratto (e si

<sup>50</sup> I passi relativi, che consentono di affermare ciò, sono trascritti nel mio *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. V-XXXI.

<sup>51</sup> Un’accezione, pur meno usata, ma che ha qualche buona ragione per essere considerata.



ha l'ente) ed uno concreto (e si ha l'insieme degli individui)<sup>52</sup>. Due facce di una stessa medaglia. E proprio perché la persona giuridica si mostrava sotto vari aspetti indissolubilmente legata alla comunità che esprimeva, si prevedevano ovunque, molto spesso, anche quegli intensi momenti partecipativi che abbiamo visto.

La città stessa può considerarsi un'espressione peculiare, adattata alle notevoli dimensioni e ad un più avanzato sviluppo economico, di questa concezione. Non dimentichiamo, infatti, che anche nella Siena del Buon governo, nel primo Trecento, al massimo dell'espansione, anche demografica, il Consiglio generale rimase formalmente l'organo sovrano, l'assemblea cittadina più importante, con il potere normativo, di indirizzo politico governativo, di nomina degli ufficiali, di grazia. Come ha notato Ascheri, "il suo carattere di fondamento della legittimità comunale, già antico, appare indiscusso. Direttamente o indirettamente il potere deriva da questo Consiglio"<sup>53</sup>. Esso era composto da 300 membri, senza preclusioni sociali, integrato per le decisioni più importanti con una 'radota' (aggiunta) di 150 cittadini (50 per terziere). Una così ampia partecipazione, che trova molte attestazioni nelle città del tempo, come a Bologna<sup>54</sup>, appare peraltro un tratto assai risalente se, già intorno al 1200, si ha notizia di norme approvate da tutto il popolo riunito davanti alla cattedrale<sup>55</sup>, mentre abbiamo testimonianza dell'attività del Consiglio generale, o Consiglio della Campana, dagli anni Settanta del XII secolo<sup>56</sup>.

È poi del tutto scontato e ovvio che un peso politico rilevante lo avessero luoghi decisionali e Consigli più ristretti, pena la paralisi della complessa macchina amministrativa cittadina. Ma il tratto 'costituzionale' è netto e non deve essere troppo sminuito.

<sup>52</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1572, f. 216r e f. 184v (in Dig. 3.2.6).

<sup>53</sup> ASCHERI, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica* cit., p. 1146.

<sup>54</sup> La Bologna trecentesca è nota per un'amplissima partecipazione popolare: sono stati calcolati 1440 cittadini coinvolti nell'amministrazione comunale. Cfr. A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna tra XII e XVI secolo*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2396>, p. 7.

<sup>55</sup> ASCHERI, *Gli statuti delle città* cit., p. 92.

<sup>56</sup> BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 136. Sul Consiglio generale di Siena cfr. anche R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi nelle democrazie comunali: secoli XII-XV*, I: *Pisa-Siena*, Firenze 1976; WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., pp. 76-85, 104-105.

La partecipazione popolare dunque, in città come nel territorio, non appare una ‘conquista’ progressiva, ma c’è già nella prima fase comunale, poi semmai si tempera e si articola in meccanismi anche molto complessi. Siena suggerì probabilmente ai Comuni del territorio una maggiore formalizzazione, una maggiore ‘giuridicizzazione’: una legge senese del 1295 stabilì che anche le comunità delle Masse, come già quelle del contado, dovessero avere Sindaco e Consiglieri<sup>57</sup>; per i villaggi ed i castelli del contado e giurisdizione senese già una norma dello statuto senese del 1262 (I,239) prevedeva l’obbligo di avere un Sindaco.

### 3. Terzieri e altre partizioni territoriali

Dagli statuti emerge con nettezza che presso quasi tutti i nostri Comuni veniva in rilievo, sotto vari profili di organizzazione istituzionale civile (che si sovrapponeva a quella delle parrocchie), una partizione interna in terzieri, quartieri e simili, a conferma di una concezione popolare-partecipativa dalle incerte origini, analogamente a quanto si riscontra altrove<sup>58</sup> e presso gli stessi grandi Comuni urbani<sup>59</sup>. Tra questi Siena spicca per confe-

<sup>57</sup> BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., p. 140.

<sup>58</sup> Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., pp. 507-624, dove l’Autore ricostruisce in dettaglio le molteplici funzioni di contrade, vicinie e simili della montagna lombarda: dalla difesa alla gestione degli spazi comuni e delle risorse naturali, fino alla determinazione di meccanismi di ripartizione delle cariche comunali: una realtà che ci consegna dunque l’immagine di un “Comune composito” (p. 517). Cfr. anche, per la Liguria, P. GUGLIEMOTTI, *Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005.

<sup>59</sup> Giovanni Santini ha espresso l’opinione che la suddivisione del territorio urbano per *portae*, cioè con riferimento di varie porzioni alle porte cittadine, sia di origine romana, al pari di quella in *quartieri* e *sestieri*, e fosse legata alla difesa delle mura, in cui era coinvolta la cittadinanza atta alle armi. Cfr. G. SANTINI, *Europa medioevale. Introduzione allo studio delle strutture territoriali di diritto pubblico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1986, pp. 204-205. A Bologna, come ha dimostrato il Pini in un documentato studio, i quartieri nacquero con l’organizzazione di popolo nel primo Duecento (forse tra il 1217 e il 1219), sotto un governo popolare e lo studioso ha colto un nesso rilevante tra suddivisione urbana e disciplina della guardia notturna. Cfr. A.I. PINI, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale*, Bologna 1977, pp. 11, 15. A conferma della valenza popolare delle ripartizioni territoriali infra-comunali in genere, poi da verificare ovviamente nei diversi particolari contesti, meritano di essere seguite le considerazioni di Pini sul caso bolognese: “il quartiere a Bologna, pur erede diretto di precedenti ripartizioni, quali le *horae*, le *guaitte* e le *porte*, non nacque spontaneo, ma dalla volontà riformatrice dell’elemento popolare (...). Lo scopo che si prefiggevano i *populares* non era, ovviamente, quello di decentrare il potere comunale, quanto piuttosto di fare della territorialità urbana la base costituzionale del comune”

rire ampio significato, com'è noto, alla propria suddivisione in *Terzi*, persino nella designazione dei Rettori del contado (statuto del 1310; I, 321), oltre che nella tutela dell'ordine e della sicurezza (denuncia di crimini, guardia armata, vigilanza anti-incendio etc.).

Nel territorio, la rilevanza di terziari già emerge nel *breve* di Montieri del 1219<sup>60</sup>. A Radicofani (1255) il Comune appare diviso in quattro *societates*, relative ai diversi nuclei insediativi che ne costituivano la base territoriale; nello statuto del luogo del 1441 (I, 2, 6; III, 65) emerge invece la rilevanza dei borghi in cui allora si ripartiva il castello. A Chianciano (1287; 3-23) tutti gli organi e gli ufficiali erano espressione paritaria dei terziari e per questo essi sono sempre previsti come multipli di tre. Del pari, a Tintinnano (1297; I, 43) si ha riguardo ai terziari per la designazione degli ufficiali. Salvemini riteneva che qui tale suddivisione fosse stata introdotta dopo il 1262, durante la soggezione ai Salimbeni<sup>61</sup>.

A Grosseto la ripartizione in terziari, a cui fa cenno lo statuto (1421; III, 81), è attestata da fine Duecento, quando si ebbe forse una 'ristrutturazione amministrativa'<sup>62</sup>. Molta rilevanza dei terziari emerge dagli statuti di Trequanda (1369; III, 52), Montalcino 1415 (I, 6: sia per la designazione degli ufficiali che per la formazione del Consiglio generale), Massa Marittima (1419; I, 9), Piancastagnaio (1432; I, 24), Abbazia san Salvatore (1434; I, 1), Asciano (1465; I, 11).

A Montepulciano la ripartizione in terziari sembra inserirsi in un complesso e in parte oscuro mutamento circoscrizionale nel corso del tempo, a cui rimanda, pur nel silenzio dello statuto del 1337, l'insistente ricorrenza di multipli di tre nelle cariche. Una riforma del 1373 riguardò comunque esplicitamente i *Vexilliferi terçeriorum*, a cui spettava "custodiam dicte terre et popularis status", con compiti di guardia armata e non. I *Vexilliferi*

(*ibid.*, p. 39). A Firenze da una partizione in quartieri si passò ad una in sestieri, per poi tornare nel 1343 nuovamente a quartieri: cfr. RESTUCCI, *Il modello insediativo* cit., p. 20; D.V. KENT, F.W. KENT, *Neighbours and neighbourhood in Renaissance Florence: the district of the red Lion*, New York 1982. Un'opera importante su questi temi, ancorché datata, rimane quella di P. SELLA, *La vicinia come elemento costitutivo del Comune*, Milano 1908.

<sup>60</sup> "Item iurano li regitori u consuli ke saranno infra 'l mese di novembre di chiamare tre omi per la compagnia: un di borgo, un da li spogio, u da lo spedale" (VOLPE, *Montieri* cit., p. 120).

<sup>61</sup> SALVEMINI, *La dignità cavalleresca* cit., p. 295.

<sup>62</sup> ASCHERI, *Lo spazio storico* cit., p. 129.

erano tenuti anche “deputare homines eorum terçeriorum per decinas ad loca et in locis oportunis et distribuere et concedere balistas et pavenses” e guidarli *tempore rumoris vel suspitionis*, con facoltà di punire i disobbedienti<sup>63</sup>. Ogni Vessillifero era coadiuvato da quattro Consiglieri espressi dal terziere e provvedeva dunque a ripartire in *decinae* gli uomini. Colpisce un po’ sentir parlare nel Trecento, nell’antico *castrum* longobardo di Montepulciano sede di Sculdascio (o Centenario), di *decinae* che richiama alla mente l’unità di base del popolo-esercito longobardo<sup>64</sup>. Ma quello che è da rilevare è che, qui chiaramente, la partizione in terziere si lega all’organizzazione di una milizia comunale promossa dal regime popolare, che trova riscontro in altri Comuni del tempo e che mostra una volontà di monopolizzare l’uso della forza da parte del Comune<sup>65</sup>.

Potremmo chiederci perché presso molti Comuni toscani, ma anche della vicina Umbria<sup>66</sup> e delle Marche<sup>67</sup> troviamo la suddivisione in terziere e non altre, ipoteticamente plausibili. Improbabile appare, specie nei centri più distanti e tardivamente assoggettati, un’imitazione di Siena, come debole è, a mio avviso, un riferimento alla Trinità<sup>68</sup>. Rimane ferma ovviamente, ma ad un impalpabile livello di inconscio collettivo e di archetipi, l’influenza della tripartizione funzionale della società della cultura indoeuropea, comune matrice di quella romana e germanica. Forse possono esservi altre spiegazioni – che magari non si escludono tra loro. Carlo Nardini si è soffermato sul tema a proposito dei Terziere di Abbadia San Salvatore, ipotizzando un collegamento con la suddivisione dei terreni dopo la conquista longobarda (c.d. *tertia*), partizione poi trasposta alle abitazioni del borgo dopo l’incastellamento<sup>69</sup>. Un’ipotesi che richiede approfondimenti.

<sup>63</sup> CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento* cit., p. 235.

<sup>64</sup> A Proceno, in territorio pontificio ai confini con il Senese, gli statuti quattrocenteschi aggiornati nel 1734 prevedevano la mobilitazione di “decine” per tagliare le erbe nocive nel mese di maggio e per aggiustare le strade (ASR, *Statuti*, 818.3, rubr. 206, 33).

<sup>65</sup> Cfr. TREGGIARI, *La parabola del bene comune* cit., pp. 283-284.

<sup>66</sup> Trevi, Spello, Narni, Città della Pieve.

<sup>67</sup> Macerata, Montecassiano, Camerino, Ancona.

<sup>68</sup> Come ipotizza per Siena F. CARDINI, *L’argento e i sogni: cultura, immaginario, orizzonti mentali*, in *Banchieri e mercanti di Siena* cit., p. 316.

<sup>69</sup> Cfr. C. NARDINI, *Abbadia San Salvatore. I Terziere*, Arcidosso 2005. Secondo lo studioso locale “nell’ambito delle ‘Communia’ apparve per la prima volta la denominazione ‘terziere’ a significare le tre parti che qualificarono il vasto latifondo della valle del Paglia” (p. 12). I territori

Si può osservare come, comprensibilmente, questo aspetto si presenti nei centri più consistenti dal punto di vista demografico e urbanistico, ma non soltanto in quelli. Terzieri e simili potevano poi avere rilievo per altri compiti a noi ignoti, sulla base di consuetudini, che difficilmente si possono escludere anche in quelle realtà in cui lo statuto nulla dice al riguardo. In ogni caso ci offrono attestazione ulteriore di come l'istituzione comunale sentisse la necessità di coinvolgere direttamente la popolazione, come si avvertisse il bisogno nei Comuni più grandi di recuperare una dimensione organizzativa realmente comunitaria. Dietro vi stavano ben concrete esigenze materiali e difensive, oltre che una concezione politica aristotelica in cui l'ordine sociale si costruisce per gradi dal basso verso l'alto, dalla famiglia, quartiere, città e così via: un'ennesima espressione peculiare di quello *spirito associativo* che Francesco Calasso indicò come chiave per comprendere la realtà medievale<sup>70</sup>. Probabilmente tale organizzazione territoriale popolare mirava anche ad infrangere pericolose polarizzazioni sociali su base familiare, corporativa e soprattutto clientelare, che potevano minare la coesione comunale. Terzieri e simili si intersecavano e si sovrapponevano alle parrocchie, includevano ceti sociali diversi e differenti categorie produttive: un rafforzamento del carattere di territorialità, evidentemente ritenuto utile e necessario quasi ovunque, fino alle riforme amministrative di Pietro Leopoldo del tardo Settecento.

Qualcosa di analogo si riscontra talvolta anche nei Comuni rurali. Il Comune di Pieve a Molli, sulla sommità della Montagnola senese, in base allo statuto trecentesco (1337; 3) appare costituito dai quattro villaggi di Molli, Tegoia, Macereto e Cerbaia, ricordando la fisionomia dei *pagi* antichi, unione di più *vici*. Una situazione un po' simile la troviamo testi-

appartenenti alla *curtis* furono divisi in tre parti (le *tertia*) a seconda della natura del terreno e dell'agricoltura praticata: *tertia dominicata*, le più fertili, dove risiedeva il *dominus*, *tertia massaricia* a pascolo e bosco, *terrae conquestae* da dissodare. Con la formazione del castello di Abbazia, "i contadini dei 'terzieri' trovarono opportuno produrre in paese lo stesso habitat che avevano lasciato nelle *curtes*", a cui si recavano quotidianamente insieme a lavorare. "Si comprende allora – scrive Nardini – che il vicinato, dove abitava la gente con le stesse esigenze del passato, continuasse ad essere chiamato terziere" (p. 14). Tale ipotesi, ovviamente da verificare adeguatamente, ricolleggerebbe dunque i terzieri alla suddivisione in tre parti del territorio rurale di epoca longobarda.

<sup>70</sup> Cfr. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965, p. 95.

monciata a Pari nel Cinquecento, dove il Comune appare formato da varie *ville*<sup>71</sup>, e ciò era forse più frequente di quanto ci mostrino le fonti.

#### 4. *Il sindacato degli ufficiali*

Un istituto presente pressoché nella generalità dei nostri statuti è quello del *sindacato (syndicatus)*<sup>72</sup>, il controllo successivo dell'attività svolta dagli ufficiali comunali. La dottrina spesso lo collegò al diritto pubblico romano<sup>73</sup> o, più in generale, al principio sotteso alla *negotiorum gestio*, per cui si deve rendere conto dell'amministrazione di interessi altrui<sup>74</sup>. Tale principio era ritenuto anche di diritto divino perché nella Sacra Scrittura si afferma che ognuno renderà conto delle sue cattive azioni nel giorno del giudizio (*Lc.*, 16.2; *Mt.* 12.36). A ciò si riferisce, nel disciplinare il sindacato degli ufficiali, lo statuto di Ravi (1447; I, 5): “Scripto si truova nella legge evangelica rende ragione della tua administratione”.

Ma non c'è dubbio che il sindacato degli ufficiali in seno agli ordinamenti comunali sorse e prese forma per rispondere ad istanze dei tempi ed in specie a quella della subordinazione di chi esercitava cariche pubbliche nei confronti della comunità, al cui servizio doveva correttamente operare, *in primis* nel rispetto della normativa statutaria<sup>75</sup>.

La procedura in esame, pur diffusa assai ampiamente in Italia, con costituiva tuttavia una regola assoluta: ad esempio in Lunigiana non era prevista dagli statuti medievali una procedura formalizzata di sindacato

<sup>71</sup> ASF, *Mediceo del Principato*, 2070, f. 26 v.

<sup>72</sup> Da *Syndicus*: prima procuratore e rappresentante del Comune, poi ufficiale stabilmente previsto, pur in carica temporanea.

<sup>73</sup> Cfr. *Cod.* 1.49; *Coll.* II.2, c. 9 = *Nov.* 8.9; *Coll.* II.2, c. 13 = *Nov.* 8.13; *Cod.* 9.27; *Dig.* 48.11. Il diritto giustiniano imponeva ai magistrati provinciali di rimanere per cinquanta giorni nel luogo dove avevano esercitato la carica e, in caso di riscontro di irregolarità, la punizione nel quadruplo della somma illecitamente lucrata.

<sup>74</sup> Cfr. V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, tomo I: *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 389-396.

<sup>75</sup> Ciò sottolineava U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Padova 1955, pp. 130-140. Cfr. anche G. MASI, *Il sindacato delle magistrature comunali nel secolo XIV*, Roma 1930; R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova*, Roma 1995.

dell'operato del giudicente allo scadere del suo incarico, anche se certe funzioni di controllo della sua attività venivano svolte dal Consiglio comunale o da uomini da esso designati<sup>76</sup>.

Il giudizio di sindacato era di natura inquisitoria, avviato sulla base della *publica fama*, come di denunce specifiche. Si trattava di una forma di processo sommario, giacché doveva concludersi in tempi brevissimi. Alla magistratura speciale dei sindacatori erano attribuiti poteri ampi. Ad esempio di ciò, è chiaro lo statuto di Montepescali (1427; I, 21). Qui i Sindaci, nei confronti degli ufficiali, dovevano “formare la inquisitione di quello aranno commesso, secondo che pubblicamente si dirà per lo vulgo o per accusa o relatione d'alcuno lo sarà rapportato”. In questo compito i Sindaci avevano “pieno arbitrio et balia tanta quanta possono avere quelli che mandato grande àno dal loro superiore, cioè in absolvare et condennare, secondo la forma de' presenti statuti”.

Dal sindacato degli ufficiali delle comunità appare forse necessario tenere distinto il sindacato del giudicente senese, che aveva luogo in modo diverso a seconda dei casi e che assumeva una peculiare valenza per la natura della carica soggetta, rappresentante il potere cittadino *in loco*.

Iniziando dal sindacato degli ufficiali ordinari espressione della comunità (come il Camerlengo, i Priori etc.) esso appare già presente nel XIII secolo. Come ha osservato la Redon, nei Comuni senesi del Duecento era prassi che il Camerario, a fine carica, rendesse conto del suo operato al Consiglio comunale o a persone da questo designate<sup>77</sup>.

Nello statuto di Montepinzutolo (1261; 8) è previsto il sindacato del Camerlengo, così come in quello di Monteagutolo (1280; 97). Lo statuto di Chianciano (1287; 22-23) prevede il sindacato degli ufficiali in genere; similmente a Tintinnano (1297; 35, 38) tutti gli ufficiali dovevano essere sindacati da tre Sindaci eletti uno per terziere.

A Chiarentana (1316; I, 5) il Notaio che fungeva da giudice per conto del signore Benuccio Salimbeni doveva sottostare al sindacato davanti a Sindaci espressione della comunità. A Murlo (1323; 126, 277) si precisa

<sup>76</sup> LAZZERINI, *Le comunità rurali della Lunigiana* cit., p. 66.

<sup>77</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 191.



che chiunque amministrava beni comunali doveva rendere conto in sede di sindacato.

Lo statuto di Magliano (1356; I, 12, 45) chiarisce che solo gli ufficiali della comunità stavano a sindacato *in loco*, mentre il Podestà doveva essere sindacato a Siena, come avveniva di solito. A Montemerano (1489; f. 2r) si specifica che il Vicario doveva sottostare al Sindacato a Siena presso i Regolatori. Una ventina di altri nostri statuti medievali disciplinano, più o meno estesamente, con modalità anche diverse, il sindacato degli ufficiali<sup>78</sup>; ad essi si potrebbero aggiungere, ben più numerosi, quelli di età moderna, perché la prassi non venne mai meno fino al Settecento.

Ma, come accennavamo, in vari Comuni non solo gli ufficiali comunali dovevano sottoporsi al sindacato, ma anche il Podestà. Ciò accadeva, per statuto, a Chianciano (1287; 23), Montepulciano (1337; I, 1), Massa Marittima (1419; I, 1, 5, 7), Piancastagnaio (1432; I, 1, 27; V, 123), Sarteano (1434; I, 31, 77), Abbazia San Salvatore (1434; I, 18-19; qui inoltre un'aggiunta [69] richiama il dovere osservare strettamente gli statuti nel fare il sindacato<sup>79</sup> e un'altra [70] istituisce addirittura il sindacato dei Sindaci)<sup>80</sup>, Casole (1492; I, 15; III, 39).

<sup>78</sup> Sono quelli di Belforte (1382; f. 10v), Elci (1383; III, 22), Roccatederighi (1406; I, 24), Radicondoli (1411; I, 42), Orbetello (1414; f. 4r), Montalcino (1415; I, 34), Rocca d'Orcia (1420; ed. p. 117), Grosseto (1421; I, 20), Montepescali (1427; I, 21), Gerfalco (1429; I, 12), Monticchiello (1442; I, ag.), Ravi (1447; I, 5), Roccatederighi (1452; I, 6), Chiusure (1457; f. 6v), Pereta (1457; f. 6v), Gavorrano (1465; I, 40), Asciano (1465; I, 14, 26), Fighine (1472; f. 3r), Chiusdino (1473; I, 7), Paganico (1480; I, 6), Sassofortino (1486; f. 5v), Cana (1486; f. 2v), Civitella (1487; f. 9r), Montisi (1494; 195).

<sup>79</sup> Essa recita: "Fu statuito et ordenato ancora per li suddetti Statutarii e savii che quando si deva fare il sindacato solito al signor Podestà e sua fameglia (*scil.* i suoi collaboratori), si deva nel medesimo sindacato osservare, sì et in tal modo, che venghino li statuti diligentemente osservati e che li Priori non possino proporre alcun patto o punto e né metterci la sua volontà, sotto pena di lire dieci per ciascun di essi". Questa norma lascia intendere che talvolta i Priori di loro iniziativa si fossero accordati benevolmente con il Podestà, disapplicando lo statuto. Per questo si richiamano rigorosamente al loro dovere sotto una cospicua pena.

<sup>80</sup> Dal titolo *Del sindacato da farsi a' Sindaci che hanno tenuto a sindacato l'offtiali*, dove si legge: "Essendo anco stato considerato che alle volte li Sindaci che tengano a sindacato l'offtiali, o per non sapere o vero non credere che a' medesimi non sia rivisto le ragioni, se bene hanno giudicato o che molto havessero giudicato in qualsivoglia modo, e perché tal inconvenienza non sia resa in oblio, hanno statuito e determinato, e statuiscono e fermano che per l'avvenire, per il Consiglio speciale che per l'avvenire sarà in perpetuo da osservarsi, s'elegga tre huomini, uno per ciascun



Gli statuti di Castiglioncello del Trinoro (1422; I, 15) e Celle (1471; I, 10) prevedono, non essendo tali luoghi sede di Podesteria, il sindacato del Vicario.

Si noter  che si tratta tutti di Comuni in zone periferiche e di confine del territorio senese, dunque meno controllabili, tutti non a contado ma legati da capitoli, e che forse Siena reputava tenersi amici anche concedendo prerogative non ordinarie.

Secondo Marrara il sindacato *in loco* del Podest  avveniva di regola in quei Comuni che eleggevano da s  tale carica, pur nella persona di un cittadino senese non sgradito alla Dominante; se il Podest  era invece scelto da Siena, il sindacato sarebbe dovuto avvenire in citt , sulla base delle accuse notificate dai Sindaci dei malefici della comunit  interessata<sup>81</sup>. Il principio in realt  non sembra rispettato, perch  varie comunit  ricordate (ad es. Piancastagnaio ed Abbadia San Salvatore) non eleggevano da s  il Podest , eppure ugualmente lo sindacavano.

##### 5. Breve durata e rotazione delle cariche comunali

Un'altra prassi pressoch  generale, pur con variazioni di dettaglio, era quella di rinnovare frequentemente tutte le cariche comunali, imponendo una – oggi impressionante – partecipazione collettiva all'amministrazione del Comune, nonch  allo svolgimento di molti compiti operativi. Una partecipazione collettiva non solo consentita, ma imposta come un dovere, visto che si infliggeva una multa a coloro che avessero rifiutato un incarico senza un legittimo impedimento. Era spesso nondimeno previsto un pur modico compenso come remunerazione del servizio.

Per il *breve* di Montieri del 1219 (§ 17) le cariche superiori di Rettore e Consoli dovevano durare un anno ed essere ricoperte dagli stessi Montierini a rotazione. A Monteagutolo (1280; 95) Camerlengo e Consiglieri permanevano in carica sei mesi, mentre annuali risultano le cariche comunali a Chianciano (1287, 3), rinnovate con l'elezione del Podest .

terzo, che siano tali et abili a sindacare et a sindacato tenere li Sindaci che per il tempo saranno stati a sindacare e rivedere le ragioni e la giustizia amministrata come sopra. E cos  riveduto quelli assolvere e condannare secondo la forma delli statuti. E quelli che troveranno haver fatto d'ingiusto sieno essi istessi tenuti alla satisfatione e non il Podest  e sua fameglia, tanto delle pene quanto delle tasse che havessero messo o fatto pagare in qualunque modo”.

<sup>81</sup> MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma* cit., p. 101.

Negli statuti tre-quattrocenteschi risulta prevalente la durata di sei mesi delle cariche maggiori, come ad esempio a Montepulciano (1337; I, 1, 22), Trequanda (1369; I, 5, 6), Gerfalco (1429; I, 3), Castiglion d'Orcia (1440; I, 4), Ravi (1447; I, 1), Chiusdino (1473; I, 3). Ma non può dirsi una regola universale. A Montalcino (1415; I, 5, 6) il Consiglio generale durava in carica sei mesi, ma i Priori si avvicendavano ogni due mesi – come a Radicofani (1441; I, 3) – ed era previsto un periodo addirittura di tre anni di vacanza per le cariche comunali (I, 31).

A complicare il quadro, occorre tenere presente che nei nostri Comuni vi era anche una quantità di cariche minori, la cui durata poteva essere diversa da caso a caso. A titolo di esempio, a Piancastagnaio (1432) vi erano 3 Pacieri (6 mesi: III, 58); 3 Santesi (5 anni: I, 5); 3 Viari-Stimatori dei danni dati (6 mesi: I, 30); 3 Provvisori di pesi e misure (3 mesi: I, 31); 1 Messo (6 mesi: I, 32); 1 Campaio (V, 97); 3 Guardie dei beni (1 stagione: I, 35); 8-10 Guardie delle vigne (1 stagione: I, 36 e V, 110); un numero necessario di Guardie dei castagni (1 stagione: I, 37; 3 massarii per trovare letti e stalle (6 mesi: I, 38; 39); 3 Concordatori (6 mesi: I, 46); 3 Correttori della Lira (6 mesi: I, 48); un numero necessario di Sindaci (I, 51); 3 Regolatori degli artigiani (6 mesi: I, 55); 3 massarii per denunciare i danni delle bestie (6 mesi: I, 56); 3 giudici-arbitri per cause di bestiame (1 anno: V, 58); 3 Riveditori dei confini (1 anno: V, 70); un numero imprecisato di Rettori delle Arti (1 anno: V, 98); 3 Sindaci degli ufficiali (3 anni: V, 123). In tutto le cariche minori sono una cinquantina, senza contare le Guardie dei castagni e i Sindaci *ad hoc* (il cui numero variava a seconda delle necessità) e i Rettori delle arti.

Anche in questo aspetto può ravvisarsi una somiglianza – che non vuol dire necessariamente imitazione – con la prassi di governo senese e cittadina in genere.

Com'è stato osservato, l'alternanza e la breve durata delle cariche, nonché le larghe assemblee, erano caratteristiche tipiche del regime repubblicano nelle città<sup>82</sup>, realizzazione di una concezione ascendente del potere

<sup>82</sup> M. ASCHERI, *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2004, p. 50. Cfr. in questo senso anche PINI, *Città, Comuni e corporazioni* cit., p. 152.

e teatro di una partecipazione collettiva mai più raggiunta<sup>83</sup>. Del tutto ragionevole, scontato (e forse proficuo) che alla partecipazione si ponessero contemperamenti, che si ponessero correttivi all'egualitarismo attraverso la presenza di balie, commissioni, inclusioni di diritto per i risieduti (Senato). In altri termini che vi fosse una *leadership*, che non mancava peraltro di cercare un equilibrio con le varie componenti sociali<sup>84</sup>. La città offrì senz'altro un modello istituzionale da seguire ai centri minori fedeli del suo territorio, sempre nei limiti del possibile, perché la città-Stato *superiorem non recognoscens* era qualcosa di diverso da un normale Comune, aveva un'organizzazione incomparabilmente più complessa e non mancava talvolta, in realtà, di aspetti di sorprendente 'modernità'<sup>85</sup>.

## 6. L'ammissione alla cittadinanza

La cittadinanza era rilevante sotto molti aspetti, dal godimento dei beni comunali alla partecipazione all'amministrazione, fino alla piena tutela giudiziaria ed all'applicabilità stessa dello statuto<sup>86</sup>. La cittadinanza implicava l'immersione (più o meno completa) nell'ordinamento giuridico comunale e da questo era definita<sup>87</sup>. Talvolta, specie nei centri più consistenti, sono previsti requisiti diversi ed ulteriori, rispetto alla mera cittadinanza, per ricoprire cariche comunali.

Ad esempio, a Gavorrano lo statuto quattrocentesco (1465; f. 12r) di-

<sup>83</sup> ASCHERI, *Siena e la città-Stato* cit., pp. 92, 98.

<sup>84</sup> *Ibid.*, p. 104.

<sup>85</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>86</sup> Un quadro di sintesi sulla cittadinanza offre P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, pp. 3-50. In proposito si vedano anche le considerazioni di M. ASCHERI, *Nella città medievale italiana: la cittadinanza o le cittadinanze?*, in "Initium", 16 (2011), pp. 299-312.

<sup>87</sup> Come scriveva Brunetto Latini, in un passo della *Rettorica* ricordato da Ascheri, "non sono detti cittadini d'uno medesimo Comune perché sieno insieme accolti dentro ad uno muro, ma quelli che insieme sono raccolti a vivere ad una ragione", cioè osservando uno stesso diritto (ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della repubblica di Siena* cit., p. 38). Evidente appare l'influsso di CICERONE, *De republica*, I, 25, 39 (II, 43, 44): "Est igitur respublica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquomodo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus", concetto ripreso poi da S. AGOSTINO, *De civitate Dei*, II, 21 e ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, IX, 4, 5.

Sulla cittadinanza a Siena cfr. WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., pp. 102-104.

sponde che potevano far parte dei Consigli di Credenza e dell'Aggiunta solo gli originari del luogo. Per lo statuto di Montalcino (1415; I, 6) non poteva essere eletto membro del Consiglio chi non fosse “originale montalcinese ovvero in Montalcino abbia pagati datii et preste et abbia facto l'altre facioni reali et personali per dieci anni, nonostante che castellano fusse facto o molglie montalcinese avesse presa”.

Le *facioni reali e personali* della norma ilcinese richiamano la distinzione romana dei *munera in patrimonium* e *personalia*<sup>88</sup>, ma soprattutto la norma esemplifica bene il duplice modo di acquisto della cittadinanza: *ex iure originis* e *ex iure incolatus*. Gli *originari* erano coloro nati nel luogo in seno ad una famiglia del posto, oppure, ancorché nati o abitanti altrove, figli di originari. Gli *incolae* (termine romano sinonimo, negli statuti, di *aggregati*) erano i cittadini acquisiti, presenti certe condizioni<sup>89</sup>.

L'ammissione alla cittadinanza è trattata dagli statuti in modo molto pragmatico, a seconda delle situazioni. Quando si temeva che un'eccessiva immigrazione comportasse un impoverimento delle risorse naturali locali, si prevedevano condizioni più rigide, quando al contrario si doveva contrastare l'impoverimento demografico e la mancanza di forza lavoro, si era più accoglienti, talvolta anche prevedendo benefici e sgravi per i nuovi venuti. Di solito il forestiero che avesse voluto divenire cittadino avrebbe dovuto vivere per un periodo fissato nel luogo, spesso anche acquistandovi casa e terra, adempiere alle prestazioni personali e pagare le tasse come tutti, essere ammesso con deliberazione del Consiglio generale del Comune. Questo di solito, ma con molte variazioni ed eccezioni, a seconda dei casi e dei tempi<sup>90</sup>.

Ciò consente di parlare quasi di una “gradualità dello *status* di cittadinanza”, che del resto emerge già nella dottrina tardo-duecentesca<sup>91</sup>. Fuori

<sup>88</sup> Dig. 50.4.6.3-4; 50.4.8; 50.5.7.

<sup>89</sup> Il termine *incola* è definito in un frammento di Pomponio in Dig. 50.16.239.2. Per il diritto romano, in sostanza, gli *incolae* erano – osserva Gagliardi – “coloro che avevano il domicilio entro i confini di un municipio o di una colonia diversi da quelli in cui avevano la loro *origo*” ed era altresì “necessario il possesso o la proprietà di un *ager*” (L. GAGLIARDI, *Osservazioni in tema di domicilio degli incolae. La distinzione tra incolae di città e incolae di campagna*, in *Gli Statuti Municipali* cit., p. 671).

<sup>90</sup> Sull'argomento sia consentito rinviare anche per ulteriore bibliografia al mio *Usi civici* cit., pp. 62-89.

<sup>91</sup> Cfr. S. MENZINGER, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche – I*, in “*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*”, 125/2 (2013),

dallo *status* di *civis* restava la pericolosa condizione del *forestiero*, termine con cui già si indicava il cittadino di un Comune limitrofo, ancorché soggetto alla stessa città dominante o allo stesso signore territoriale<sup>92</sup>.

In base ai nostri statuti, la cittadinanza comportava precisi doveri prima che diritti e privilegi. Si può dire anzi che i secondi trovassero giustificazione e fondamento nei primi e perciò potevano venire meno in caso di renitenza e non ottemperanza, come anche per essere colpito da bando o caduto in infamia. Ciò concorda del tutto con il pensiero dei giuristi sul punto<sup>93</sup>.

Un'importanza speciale rivestiva, com'è comprensibile, l'adempimento degli obblighi fiscali concernenti la tassazione diretta ordinaria sugli immobili e sulla ricchezza mobiliare e quella straordinaria in casi di necessità. Dalle *quaestiones* tardo-duecentesche esaminate dalla Menzinger, e segnatamente di Francesco d'Accursio († 1293), emerge un'equazione tra cittadino e contribuente<sup>94</sup>. Nel nostro contesto, riferito a Comuni minori, credo che si mantenga invece un concetto di appartenenza più forte, legato anche alla discendenza da originari o, in alternativa, alla formale accoglienza da parte dell'assemblea comunale. L'*alliramento* e l'imposizione fiscale, in altri termini, non erano condizioni sufficienti per attribuire la cittadinanza<sup>95</sup>.

<http://mefrm.revues.org/1468>, pp. 4-5, dove si ricorda una *quaestio* di Guido da Suzzara. "La civilitas (...) non comporta necessariamente la partecipazione politica" nota M. VALLERANI, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche – II: Limiti dell'appartenenza e forme di esclusione*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 125/2 (2013), <http://mefrm.revues.org/1446>, p. 2.

<sup>92</sup> Sul tema dello straniero si vedano M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 60 (1987), pp. 179-194; *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Atti del seminario internazionale di studio (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988; *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1989; C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990, pp. 1-158; EAD., *The Legal Status of Foreigners in Italy (XV<sup>th</sup>-XVI<sup>th</sup> Centuries): General Rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the Executio Parata*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, ed. by L. Mayali, M.M. Mart, Berkeley 1993, pp. 99-100; COSTA, *Civitas* cit., pp. 3-50; 51-66; ASCHERI, *Nella città medievale italiana* cit., pp. 299-312.

<sup>93</sup> Cfr. MENZINGER, *Diritti di cittadinanza* cit., pp. 3-4.

<sup>94</sup> *Ibid.*, pp. 6-7.

<sup>95</sup> Può darsi che una differenza vi fosse tra grandi Comuni urbani e comunità minori; in ogni caso si adattano solo in parte alle comunità del territorio senese le asserzioni dei giuristi sintetizzate

Sul rilievo della proprietà immobiliare sembra opportuno tenere distinto ciò che poteva in effetti succedere per ragioni contingenti (o talvolta anche per un fenomeno effettivo di “chiusura” elitaria), dalla *struttura costituzionale* del Comune. Nel territorio senese piuttosto raramente si riscontra nei Comuni una chiusura esplicita, sanzionata dagli statuti, nei confronti dei non proprietari. L’eventuale previsione di acquisto di immobili per i nuovi venuti – non rara –, congiunta di norma all’obbligo di residenza *in loco* con la famiglia, era finalizzata, a mio avviso, soprattutto ad evitare acquisizioni di comodo della cittadinanza, al solo fine di goderne i benefici (pascoli etc.), senza corrispondere agli oneri. L’acquisto di un immobile consentiva almeno iscrivere il nuovo venuto alla *lira*, e dunque di tassarlo direttamente; inoltre rappresentava una garanzia per il pagamento di debiti e pene.

Un elemento costante può invece considerarsi la residenza nel luogo, poiché essa era la condizione basilare per garantire il proprio sostegno effettivo alla comunità e, d’altro canto, per godere appieno dei benefici. Potevano essere previsti altri requisiti, patrimoniali o personali, ma non si prescindeva di regola dall’abitare *in loco*.

Negli statuti più antichi viene in rilievo un elemento costitutivo e fondante del Comune, che poi si perde con il tempo e con la piena affermazione di caratteri territoriali e pubblicistici: la *coniuratio*, ovvero il giuramento collettivo. Questo è assolutamente centrale nei *brevia* di Montieri del 1219 (19) e del 1222, dove è richiesto a tutti gli abitanti, così come a Montepinzutolo (1261; 4), dove sono tenuti a giurare – si specifica – tutti i maggiori di 14 anni, a Monteagutolo (1280; 13, 122, 123) e a Chianciano (1287; 25): anche qui tutti coloro che avessero compiuto 14 anni dovevano giurare fedeltà al Podestà (“sequimentum Potestatis”).

Gli statuti successivi però non fanno più menzione di questa prassi, che risale ai primordi del Comune. Talvolta si trova però previsto l’obbligo di una solenne promessa annuale di ottemperare ai propri oneri, cioè pagare tasse, collette e multe ed effettuare le prestazioni di tipo personale,

dalla Menzinger. Nella realtà considerata non si può parlare affatto, non solo per tutto il Medioevo, ma neppure in età moderna, di una “generale recessione dalle idee di territorialità” (*ibid.*, p. 14), dettata anche, nelle città, dalla prassi diffusa dei bandi politici, che creava problemi invece sconosciuti nelle realtà minori.

di osservare gli statuti e di eseguire gli ordini provenienti dalle autorità comunali<sup>96</sup>.

Vediamo allora qualche aspetto del 'maturo' scenario tre-quattrocentesco.

Secondo vari statuti il tempo di residenza per venire ammessi al *terrierato* (così veniva detta la cittadinanza di una Terra particolare) era di dieci anni, come a Batignano (1373; f. 69r), a Gerfalco (1429; f. 68r) e ad Abbazia San Salvatore (1434; agg. 93)<sup>97</sup>, una soluzione questa spesso seguita anche in altre parti d'Italia.

Cinque anni era invece il tempo richiesto dagli statuti di Montepulciano (1337; I, 38), Belforte (1382; I, 25), Sassofortino (1486; f. 10v), Roccatederighi (1406; f. 9r), Sarteano (1434; I, 61).

Lo statuto di Montepulciano (1337, I, 38) chiarisce che deve intendersi forestiero "quicuque qui familiariter cum sua familia non habitaverit in terra Montispoliziani vel eius districtu quinque annis continuis, et non fuerit allibratus in libra Comunis Montispoliziani, et non solverit datia et collectas et non fecerit alias factiones Comunis". A Sarteano (1434; I, 61) per venire ammessi occorreva essere di buona condizione e fama, aver abitato continuativamente nel luogo per cinque anni e l'approvazione del Consiglio generale. A Orbetello (1414; f. 28rv) per essere ammessi alla cittadinanza occorreva acquistare in loco casa o vigna (e dunque soggiacere alla tassazione).

Nei Comuni spopolati, specie nel secondo Trecento e nel Quattrocento<sup>98</sup>, e soprattutto nella malarica Maremma, si prevedevano di regola esenzioni e benefici per attirare immigrati.

<sup>96</sup> Ad esempio a Trequanda (1369; V, 10) si prevede che "ogni capo famiglia, habitante nel castello o corte di Trequanda o che allibrato sarà nel detto Comune, sia tenuto et debba ogni anno del mese di luglio, per tutto el detto mese, di dare et prestare al Vicaro del Comuno di Trequanda, per esso Comune ricevendo, una buona et sofficiente ricolta. Et di promectare al detto Comune, per sé et per la sua famiglia, d'essere ubidente al Vicaro, di fare ogni factione reale et personale che comandata sarà, e di pagare datii, preste et condepnagioni per sé o sua famiglia".

<sup>97</sup> Qui si stabilì anche che "nessun forestiere possa godere l'immunità dell'Abbadia e suo benefici di detto Comune, né esser riconosciuto per terriere, benché fusse stato et abitato nell'Abbadia dieci anni, se però prima non sarà approvato in Consiglio di detto Comune tre volte, cioè ciascun semestre una volta" (agg. 84). Anche una riforma agli statuti di Contignano del 1504 prescriveva che il Consiglio si dovesse pronunciare tre volte sull'ammissione al terrierato di un nuovo venuto (*Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano* cit., p. 98).

<sup>98</sup> Ma già lo statuto di Tintinnano del 1297 (I, 10) prevedeva una franchigia dai servizi per tre anni a beneficio dei nuovi venuti che acquistassero casa (un anno se privi di abitazione propria).



Lo statuto di Grosseto (1421; II, 66) è esemplare in questo senso, consentendo a qualunque forestiero di stabilirsi *in loco* e garantendo che non sarà molestato per debiti altrove precedentemente contratti. Il fine è la *conservatione* e la *bona custodia* della città spopolata *propter aeris infectionem*<sup>99</sup>.

Nella spopolata Magliano (1356; I, 29) si esenta da ogni peso il nuovo venuto per ben dieci anni. Privilegi per gli immigrati erano previsti anche a Massa Marittima (1419; I, 86) ed a Montepescali (1427; IV, 13) si prevedeva per gli immigrati l'esenzione per cinque anni da tasse e *factioni personali*, così come a Casole (1492; I, 20).

All'estremo opposto, lo statuto di Gerfalco del 1429 (agg. in ed., p. 96) ad un certo punto vietò del tutto di ammettere alla cittadinanza forestieri, caso però questo assai raro.

A proposito di cittadinanza e immigrazione, ripopolamento e problemi gravi di ordine pubblico, una menzione a sé merita la vicenda dei Corsi nella Maremma quattrocentesca<sup>100</sup>.

<sup>99</sup> “Per conservatione civitatis Grosseti, ad honorem et statum magnifici domini nostri Communis senensis, et ut civitas grossetana predicta segura stet, et ut bona custodia de die et de nocte habeatur de ea per incolas dicti loci, qui propter aeris infectionem cotidie renovantur et de facili civitas predicta destitueretur hominibus nisi aliquali remedio foret provisum, privilegium antiquum et semper usitatum reassumentes decrevimus, invitantes forenses ad habitandum hanc civitatem: quod quilibet forensis, qui non sit civis vel comitatus senensis, volens stare et morari in civitate Grosseti, libere et secure possit ad dictam civitatem venire, stare et habitare in ea cum familia et rebus suis, non obstantibus aliquibus debitis ab adventu suo retro contractis cum quacumque persona, loco, comuni, collegio vel universitate, pro quibus debitis primo contractis per dominum Potestatem civitatis Grosseti nec per aliquem alium officialem comunis Senarum possit realiter vel personaliter conveniri, et hoc privilegio gaudere et uti possit perpetuo”.

<sup>100</sup> Essa mi è stata segnalata da Giovanni Damiani, già Sindaco di Orbetello, che ha pure guidato e facilitato la mia consultazione dello statuto locale presso l'archivio comunale, e che vivamente ringrazio. Dell'argomento si è recentemente occupata, in riferimento sia alla Maremma toscana che laziale, A. ESPOSITO, *La presenza corsa nelle Maremme (secoli XV-XVI)*, in “Ricerche storiche”, 42/1 (2012), pp. 29-38. Nello stesso numero della rivista, entro la sezione *Corsica e Toscana: migrazioni e relazioni*, a cura di A. Barlucchi, si segnalano anche i saggi, che più interessano il nostro discorso, di A.M. GRAZIANI, *L'émigration corse en Italie centrale au Moyen-Age et à l'Époque Moderne* (pp. 5-18), P. PELÙ, *Aspetti delle relazioni economiche fra la Toscana e la Corsica nel tardo Medioevo (secoli XIV e XV)* (pp. 19-28). Si veda anche J.-A. CANCELLIERI, *Directions de recherche sur la démographie de Corse médiévale (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medioevale*, Atti del Convegno internazionale (Siena, 28-30 gennaio 1983), Napoli 1984, pp. 401-433.



L'emigrazione di Corsi, pur già in atto da tempo, sembra farsi consistente dal secolo XV, quando Genova cedette i diritti sull'isola al Banco di San Giorgio, protagonista, secondo alcune fonti romane coeve, di una dura politica di repressione<sup>101</sup>. Molti Corsi militarono nell'esercito fiorentino e in quelli di altri Stati italiani, molti sulla terraferma si dedicarono pacificamente all'agricoltura ed all'allevamento, ma altri si dettero ad una vita predatoria, al brigantaggio, con razzie e crimini.

Sembra che l'immigrazione corsa nella Maremma senese avesse acquistato consistenza da metà Quattrocento ed è stato stimato che nel 1464 il numero di Corsi giungesse all'8-10% degli abitanti in certi Comuni della parte meridionale della Maremma senese e a Massa, mentre altrove furono pochi<sup>102</sup>. Lo spopolamento di queste zone rese probabilmente gradito, se non favorito, in un primo momento, l'arrivo dei Corsi, per tradizione esperti nell'allevamento e nella pastorizia, settore che sia Siena che il governo pontificio decisero di privilegiare con l'istituzione delle Dogane dei pascoli, ritenendo più arduo risollevarle le sorti dell'agricoltura, in campagne ormai in parte tornate selvagge, paludose e malariche. Tuttavia in seguito, pochi decenni dopo, la situazione sembra mutata e si iniziò a vedere l'immigrazione corsa con grande preoccupazione, tanto che le autorità senesi dovettero intervenire con urgenza.

Ildebrando Imberciadori pubblicò anni or sono i vari provvedimenti senesi (1475-1500) inseriti in appendice alla copia dello statuto trecentesco di Batignano conservata presso la Biblioteca Chelliana di Grosseto<sup>103</sup>. Qualche norma sui Corsi è riportata anche in appendice agli statuti di Gavorrano (1465; ed. pp. 170-171).

Secondo Ildebrando Imberciadori la Maremma si trovò "sotto l'imperversare della violenza e della prepotenza di non pochi di questi immigrati dalla vicina isola". "I corsi incendiano – scrive lo storico amiatino

<sup>101</sup> Cfr. ESPOSITO, *La presenza corsa* cit., p. 33.

<sup>102</sup> GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., pp. 562-564.

<sup>103</sup> Cfr. I. IMBERCIADORI, *Corsi in Maremma nella seconda metà del Quattrocento*, in "Archivio Storico di Corsica", 7 (1931), pp. 204-224, riproposto poi, con qualche variante, in Id., *Amiata e Maremma* cit., pp. 161-192. Giovanni Damiani ha recentemente pubblicato alcuni di tali provvedimenti, come inseriti negli statuti di Orbetello del 1414, sul proprio sito web: *I Corsi nel territorio orbetellano durante il dominio senese*, in <http://www.anonimocosano.it/notizia.asp?IDnews=5>.

– tagliano viti, piante giovani, bruciano raccolti all’aperto, fanno ruberie di bestiame, chiudono, con intimidazioni o con qualche morto all’uscio di casa, la bocca di chi volesse parlare o svegliano chi fosse pigro nell’aiutarli con l’opera e col silenzio; hanno amici e favoreggiatori nelle comunità”<sup>104</sup>.

Anna Esposito ha rilevato una notevole sincronicità degli interventi senesi e pontifici, emanati a pochi giorni o settimane gli uni dagli altri, con motivazioni simili<sup>105</sup>, nel 1475, 1489 e 1490, che fa pensare a consultazioni tra i due governi per far fronte comune al medesimo problema.

Una prima *Provisione contro delli Corsi* della Balìa senese del 17 settembre 1475<sup>106</sup> informa che Corsi abitanti in 17 Comuni maremmani, sdegnati e danneggiati per il comportamento banditesco di connazionali (caratterizzato da “grande disonestà e mancamenti”) si erano offerti di castigarli, con il permesso ed il sostegno senese. Non solo paesi del litorale maremmano, ma anche dell’entroterra (come Campagnatico, Roccalbegna, Montemerano, Manciano) risultano colpiti.

Siena in un primo momento si mostrò riluttante ad intervenire, ma in seguito dovette farlo, quando ebbe piena coscienza della gravità del problema.

Una norma degli Ufficiali di Balìa senese del 1484, rivolta a tutti “li ufficiali, comunità et sudditi di quella Jurisdictione nostra” proibì di accogliere o dare cibo ad “alcuno corso maschio o femina di qualunque conditione si sia che novammente venisse di Corseca” sotto pena di 25 lire e di quattro tratti di corda. Si ordinò anche che “li ufficiali obediscano quanto de loro ne saranno richiesti, registrando le presenti lettere in li statuti de essa comunità”.

Un’altra norma senese della Balìa del 16 luglio 1489<sup>107</sup>, registrata nello statuto di Orbetello dal notaio, al tempo giurisdicente in loco, Pietro Giovanni di Asciano, intervenne nuovamente in materia “considerati li grandi, et instimabili danno furti et robbarie si fanno nella nostra maremma per

<sup>104</sup> IMBERCIADORI, *Corsi in Maremma* cit., pp. 205-206.

<sup>105</sup> ESPOSITO, *La presenza corsa* cit., p. 35. Una bolla di Sisto IV del 5 settembre 1475 indicava i Corsi come responsabili di “diversa et varia homicidia, rapine et alia flagitia et scelera”.

<sup>106</sup> Edita da IMBERCIADORI, *Corsi in Maremma* cit., pp. 216-217.

<sup>107</sup> Si può leggere anche nella trascrizione di IMBERCIADORI, *Corsi in Maremma* cit., pp. 217-218.

li Corsi". Ritenendo che ladri e rapinatori trovassero appoggio presso i Corsi già stanziati in Maremma, fu prevista a loro carico una sorta di 'responsabilità oggettiva', assai simile nella logica alle rappresaglie: "per lo advenire s'intendi che tutti li danni et mancamenti, furti e robbarie che si faranno per alcun modo publice vel occulte nel contado e distretto de Siena, et maxime in la maremma si debbino pagare er mendare satisfare et restituire per li Corsi habitanti et stanti nel detto contado et maremma di Siena". In ciascuna comunità i Corsi residenti, magari pacificamente e da tempo, avrebbero dovuto risarcire i danni prodotti dai conterranei nuovi venuti, sulla base di tre testimoni di fama.

Un ulteriore provvedimento, sempre della Balìa senese, del 1490 o 1491, ugualmente registrato, come ingiunto, nello statuto, consentiva solo la presenza nel territorio di giurisdizione senese dei Corsi proprietari di beni immobili. Per gli altri l'ingresso e la permanenza erano interdetti "sotto pena di perder la vita". I Corsi ammessi non avrebbero potuto dare ricovero ai connazionali illegalmente giunti, né rivolgere loro parola, sotto pena della confisca di tutti i beni a beneficio del Comune di Siena, e dunque di ritrovarsi, in sostanza, nella condizione stessa dei banditi. Si dava inoltre 15 giorni di tempo ai Corsi non legittimati per abbandonare il territorio senese con le proprie famiglie.

Si ordinava quindi alle varie Terre maremmane di redigere un elenco dei Corsi ammessi e così, nello statuto di Orbetello, si legge di seguito un elenco di una sessantina di Corsi ammessi, redatto dal notaio Vicario del locale Podestà, ser Girolamo di Antonio di mastro Jacopo. A tutela dei Corsi già integrati, che avessero beni e terreni almeno del valore di 50 fiorini, si precisò ulteriormente che essi "sieno trattati et reputati dalli officiali de esse Terre et dal bargello in tutte le cose come veri Terrieri et come li altri originari terrieri della Terra". Assimilati a questi dovevano considerarsi i Corsi "che sonno habitati continuamente et per lo tempo d'anni dece nel contado et maremma nostra li quali hanno e posseggono beni et in cose stabili per la summa et quantità de fiorini cento nelle Terre dove habitano" e coloro che, pur non abitando da dieci anni, avessero beni per il valore di 200 fiorini.

Secondo Imberciadori la battaglia contro le razzie dei Corsi, iniziata male da Siena e con scarso impegno, fu poi condotta "con metodo ener-

gicamente repressivo e tempista”, anche con scelte lungimiranti ed eque, poi coronate da successo, come quella di distinguere e tutelare i Corsi già insediati, proprietari di terreni e pacificamente dediti all’agricoltura<sup>108</sup>. Insomma dividere con nettezza e sano pragmatismo le mele buone da quelle marce.

Si giunse così, verosimilmente, ad una soluzione del problema dei Corsi, con una selettiva accettazione di essi, in quanto utili per le varie attività produttive in un’area spopolata, e con la repressione dura dei comportamenti criminosi. Difficile dire fino a che punto la soluzione fosse completa e definitiva, ma un’integrazione notevole vi fu, se a Grosseto – come ho constatato da fonti d’archivio – nel secondo Cinquecento la città e lo stesso Consiglio comunale risultano composti in modo quasi paritario tra Corsi e autoctoni<sup>109</sup>. Nei territori pontifici, invece, come riferisce la Esposito, il banditismo corso continuò a costituire un serio problema per la protezione ad esso fornita dalla nobiltà feudale, che non disdegnava di servirsi di queste ‘milizie irregolari’ nelle lotte con altri signori, se non con le stesse autorità pontificie<sup>110</sup>.

Possiamo concludere su questo complesso aspetto della cittadinanza con una breve considerazione. Non c’è dubbio che il concetto di cittadinanza fosse riferito al Comune, grande o piccolo, di appartenenza e non allo Stato senese. L’identità collettiva maggiore – che non ne escludeva altre: familiari, corporative, religiose etc. – si formava attorno al senso di appartenenza alla comunità territoriale locale, la ‘piccola patria’<sup>111</sup>. Il campanilismo era frequentemente alimentato dalla rivalità con le comunità vicine. Ad Abbadia San Salvatore (1434; agg. 63) nel 1475 fu inserita nello statuto una disposizione che obbligava a festeggiare solennemente (con offerte alla Madonna) ogni anno la vittoria in uno scontro, con morti e feriti, con i vicini abitanti di Piancastagnaio.

<sup>108</sup> IMBERCIADORI, *Corsi in Maremma* cit., p. 215.

<sup>109</sup> Cfr. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., p. 59.

<sup>110</sup> ESPOSITO, *La presenza corsa* cit., p. 38.

<sup>111</sup> Sul tema, in riferimento ad un preciso contesto di età moderna, si veda L. CARLE, *La patria locale. L’identità dei Montalcinesi dal XVI al XX secolo*, Venezia 1996.

I pochi Comuni 'beneficiati' dalla concessione della cittadinanza senese si vedevano equiparati, almeno per certi aspetti, agli abitanti di Siena. E riguardo all'assenza di una cittadinanza statale di tipo moderno si consideri che molti Comuni stipulavano autonomamente 'capitoli' con i Comuni vicini, soprattutto per l'utilizzo del territorio, i pascoli ed i danneggiamenti del bestiame, inserendoli in certi casi in appendice agli statuti, come Castiglioncello del Trinoro (1422; agg. 71: convenzioni con Radicofani per i danni dati), Montemerano (1489; f. 60r: convenzioni con Saturnia per i danni da bestiami), Massa Marittima (1419; f. 164r: patti con Scarlino, fuori del territorio senese). Ancora in età moderna gli statuti di Monterotondo del 1578 riproducono numerose capitolarzioni con i Comuni circostanti, sia entro che fuori del territorio senese: Massa e Gerfalco, ma anche Lustignano, Sasso Pisano, l'Abbazia di Monteverdi<sup>112</sup>. Alcuni statuti quattrocenteschi ancora regolano addirittura le 'rappresaglie' nei confronti di cittadini di altri Comuni, come mezzo di sbrigativa autotutela, su cui scrisse un trattato Bartolo<sup>113</sup>: è il caso dello statuto di Massa Marittima (1419; III, 13), che concedeva la rappresaglia al Massetano creditore nei confronti dei forestieri, pur con varie cautele e formalità, su cui era tenuto a vigilare il Podestà. Anche per lo statuto di Sarteano (1434; IV, 80) il Comune poteva concedere l'utilizzo di rappresaglie, a certe condizioni.

Ma, a parte queste indubbie asperità e un altrettanto evidente, atavico, senso di appartenenza alla comunità locale – legato anche, non dimentichiamo, ad una faticosa e continua opera di antropizzazione del territorio, è da ritenere – come abbiamo visto – che prevalessse, in tema di cittadinanza e immigrazione, una notevole flessibilità.

### 7. *Solidarietà, difesa comunitaria, bene comune*

Nei centri più piccoli è comprensibile che apparisse urgente richiamare alla concordia, al senso di comunità indispensabile per far fronte alle

<sup>112</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 86, ff. 48r, 110r.

<sup>113</sup> La quarta distinzione dello statuto di Siena del 1310 si chiude con gli "Ordinamenti fatti sopra tollere via le ripresaglie". Sulla rappresaglia a Siena cfr. D. BIZZARRI, *Le rappresaglie negli statuti e nei documenti del Comune di Siena*, in *Studi cit.*, pp. 3-44. Per Firenze: A. DEL VECCHIO, E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1894. Una sintesi con ulteriori indicazioni offre G.S. PENE VIDARI, *Rappresaglia*, in *Enciclopedia del diritto*, 38, Milano 1987, pp. 403-410.

difficili condizioni di vita materiale, come alle insidie esterne. Tutta una serie di lavori, agricoli e non, richiedevano uno sforzo congiunto degli abitanti, dunque coesione sociale, condivisione di conoscenze ed esperienze.

Del resto nelle stesse città non si poteva fare a meno di un certo grado di solidarietà. L'affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti indica che la Concordia tra i cittadini è necessaria per far trionfare la giustizia e il bene comune, incarnati e personificati nel Comune<sup>114</sup>.

Concordia e amor patrio si legano strettamente, nelle realtà comunali, all'idea di bene comune, di una *communitas* al di sopra delle laceranti parzialità e degli odi di fazione. Dunque, come ha osservato Pietro Costa, "l'aggettivo 'comune' si presta ad essere trasformato in sostantivo: il *bonum commune* tende a presentarsi come il *bonum* del Comune"<sup>115</sup>. Sullo sfondo, ovviamente, la concezione aristotelica dell'uomo come animale politico (abitante della *polis*), adattata all'orizzonte medievale, sulla scia di San Tommaso<sup>116</sup>, da figure di spicco come il fiorentino Remigio de' Girolami, tutto dedito alla "fondazione etica del Comune sulla base del concetto di bene comune"<sup>117</sup>.

In Remigio l'esistenza di un bene comune superiore, universale, si accorda con quella di un bene comune più particolare: il secondo sarà su-

<sup>114</sup> Sull'interpretazione delle allegorie raffigurate nell'affresco lorenzettiano la bibliografia è ormai copiosa. Il Vecchio effigiato sulla parete nord della Sala della Pace è stato visto come un'allegoria del Bene comune da N. RUBINSTEIN, *Political ideas in Siene art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo Bartolo in the Palazzo Pubblico*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 21 (1958), p. 186. Ma non sono mancate altre letture e non sono da escludere più significati coesistenti. Sul tema, certamente complesso, possiamo rinviare al recente contributo, anche con nuove riflessioni, di R.M. DESSI, *Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. Indagini sugli affreschi del "Buon Governo"*, in *Il bene comune* cit., pp. 89-130.

<sup>115</sup> P. COSTA, *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune* cit., p. 208. Un'interpretazione del *bonum commune* in funzione del Comune già si coglie nel *De bono comuni* (1301/1302) del domenicano fiorentino Remigio de' Girolami († 1319). Cfr. F. BRUNI, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003, p. 41: "nel *De bono comuni* (...) giustizia e bene comune sono poste alla base della vita comunale, alla quale Remigio cerca di conferire quella fondazione morale e religiosa che abbiamo già notato in Giordano da Pisa e nell'arte politica di quegli anni e dei successivi". Cfr. anche E. PANELLA, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami nella Firenze dei bianchi-neri*, in "Memorie domenicane", n.s., 16 (1985), pp. 1-198.

<sup>116</sup> Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. XXIX, su cui Y. CATTIN, *L'anthropologie politique de Thomas d'Aquin*, Paris 2001.

<sup>117</sup> BRUNI, *La città divisa*, cit., p. 43.

bordinato al primo, ma è un grado ineliminabile, un livello necessario e utile di crescita: come osserva Francesco Bruni, “l’amore naturale per la patria prevale sull’amore egoistico per l’io, anche perché solo nella città l’individuo trova i mezzi (le virtù intellettuali e morali e teologiche, dunque l’intelligenza, le arti della politica, la religione) per realizzare la propria personalità e la propria crescita morale”<sup>118</sup>. Bene comune – bene del Comune – esigenza di Concordia devono conciliarsi, pena il fallimento di una società geneticamente violenta e partigiana. Per Zdekauer il segreto della grandiosa fioritura della vita pubblica e delle istituzioni nel Duecento non stava affatto nella gentilezza dei costumi, “ma nel sottomettere ogni pensiero, ogni aspirazione, ogni palpito del cuore al bene comune”<sup>119</sup>.

Vi sono alla base della Concordia motivi storici profondi, come ha osservato Ascheri: le istituzioni comunali si costituirono infatti mediante una sorta di federazione giurata di gruppi politico-sociali volta ad assicurare il “pacifico Stato” della città e del Comune<sup>120</sup>. Secondo Franco Cardini, nel Duecento si può ben osservare a Siena, come negli altri Comuni toscani, “l’affermarsi di una profonda coscienza patriottico-comunitaria, in grado di regolarmente posporre vicende e interessi personali, familiari e in qualche misura anche di parte alle vicende e agli interessi della città”<sup>121</sup>. Insomma, una dignità cavalleresca – adottata anche dai popolari – al servizio della città.

Solidarietà comunitaria dunque come aspetto saliente della cultura ci-

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 44.

<sup>119</sup> L. ZDEKAUER, *La vita privata dei Senesi nel Duecento. Conferenza tenuta il 29 febbraio 1896*, rist. anast. Sala Bolognese 1973, p. 87.

<sup>120</sup> M. ASCHERI, *La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione*, in *Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek*, ed. by V. Colli, E. Conte, Berkeley 2008, pp. 75-76. Anche per Zdekauer, “il potere politico, la sovranità del Comune è un aggregato di molti e quasi infiniti poteri minori, che, unendosi, hanno condotto alla costituzione di quello. È quindi precisamente il contrario della costruzione astratta, classica, d’un potere centrale” (L. ZDEKAUER, *La vita pubblica dei Senesi nel Duecento. Conferenza tenuta il 10 aprile 1897*, rist. anast. Sala Bolognese 1973, pp. 103-104).

<sup>121</sup> CARDINI, *L’argento e i sogni* cit., p. 294. Interessa particolarmente il nostro discorso quanto ulteriormente osserva Cardini: “il quadro della cultura senese che finora emerge, è quello di un mondo abituato a pensare in termini civici e comunitari, per molti versi collettivi: e che, di conseguenza, si esprime prevalentemente in opere pubbliche o tali comunque da dover essere viste e giudicate da tutti. In altri termini, la cultura senese è fatta di urbanistica, di architettura religiosa o politica (sempre comunque ‘civica’), di grandi opere pittoriche; o altrimenti (...) di letteratura ispirata a valori religiosi” (ivi, p. 345).



vica urbana, un aspetto laico che pure si intrecciava con istanze religiose, continuamente ricordate dai predicatori, quali l'amore e la fraternità che deve legare i cristiani in una comunità, un'unità che trascende gli egoismi e gli odi particolari. Lo stesso Cardini sottolineava il carattere "sociale e civico" non solo della religiosità, ma anche della mistica senese<sup>122</sup>. E le confraternite costituivano momenti essenziali per riannodare i legami sociali lacerati dalle ingiustizie, da una vita orientata ai valori mondani e alla violenza<sup>123</sup>.

Il desiderio di pacificazione forse trovava il suo impulso proprio da endemiche faziosità e aggressività, nell'antropologia di una società guerriera 'costituzionalmente' conflittuale<sup>124</sup>, che necessariamente doveva cercare dei punti di equilibrio e allentare tensioni<sup>125</sup>. La *tranquillitas* è nel mondo comunale un obiettivo fondamentale di governo<sup>126</sup> e tutto ciò vale per Siena come per i nostri Comuni minori, città in miniatura, dove solidarietà e fraternità non erano prassi consueta, ma nondimeno valori sentiti come indispensabili e realmente cercati. Dissidi, rancori e rivalità dovevano necessariamente ricomporsi di fronte alle necessità e ai pericoli che incombevano su tutta la comunità.

La carica dei Pacieri testimonia l'importanza, nelle città come nelle piccole comunità, di mantenere la coesione sociale ma anche il frequente

<sup>122</sup> CARDINI, *L'argento e i sogni* cit., p. 349.

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 351.

<sup>124</sup> Si è infatti anche ritenuto che il conflitto tra le parti fosse, più che fattore di disordine, elemento di equilibrio: cfr. A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009, pp. 7-41.

<sup>125</sup> Giacomo di Vitry († 1240) avvertiva che il Comune è un animale con la coda a punta, per nuocere al vicino, e dotato di numerose teste che si drizzano l'una contro l'altra. E nello stesso Comune la gente non fa che odiarsi, calunniarsi, ingannarsi e opprimersi a vicenda. Cfr. E. ROTA, *Genesi storica dell'idea italiana*, Milano 1948, p. 150.

<sup>126</sup> Si vedano i riferimenti a Dante e Cicerone nelle miniature al codice statutario di Piediluco, in Umbria, e gli affreschi mirabili del Quattrocento nel palazzo pretorio di Lucignano in Val di Chiana, su cui cfr. R. GUERRINI, *Da Piediluco a Lucignano. Cicerone, Dante ed i modelli letterari nei Cicli degli Uomini Famosi*, in *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Perugia 1988, pp. XCI-CXXI e, nello stesso volume, F.F. MANCINI, "*Regno desiderabilis debet esse tranquillitas*". Per una interpretazione delle immagini miniate dello statuto di Piediluco, pp. LI-LXXXIX. Marsilio da Padova (*Defensor Pacis*, I, 2, 3) vedeva un parallelo tra la salute necessaria al corpo animale e la *tranquillitas* necessaria alla vita ordinata della *civitas*: cfr. MAGLIO, *L'idea costituzionale* cit., p. 141.



verificarsi di violenze e vendette private, eredità della cultura germanica. La vendetta era ritenuta un dovere morale, doveva essere pubblica e nota a tutti e rimase molto diffusa fino al Duecento, quando andò incontro a ripetuti, e spesso infruttuosi, tentativi di arginarla da parte dei Comuni. Atti di pacificazione tra offensore e offeso miravano anche ad evitare le conseguenze giudiziarie dei delitti<sup>127</sup>.

Nello statuto di Montepescali (1427, I 13) si legge: “Perché la fragilità humana è tanta che spesse volte c’inchina a offendare l’uno l’altro et chi è offeso desidera vendicarsi et la vendetta fatta trahe le persone a fare continue, peggio et maggiore offesa inverso di chi s’è vendicato et così in infinito verrebbe a moltiplicare in grandi inconvenienti, se con utile et salutare rimedio non si provvedesse a tali casi obviare, aviamo ordenato che ogni anno, in kalende gennaio, per li priori che allora resederanno, si debbino eleggere due savi et discreti huomini d’età di trenta anni che sieno paciari et concordatori fra gli huomini et persone di Montepescali”.

A Celle sul Rigo (1471; I, 11, f. 14v) la previsione della carica dei Pacieri è motivata con la considerazione che “per la pace et concordia le piccole cose crescono et per la discordia le grandi mancano et si disfanno, et pertanto acciò che nel decto castello di Celle et intra gl’uomini d’esso castello sia et viva buona pace”.

Significativa è la vicenda che porta alla previsione dei Pacieri a Piancastagnaio nel primo Quattrocento, quale emerge dallo statuto (1432; V, 119).

Qui si erano verificati con ogni probabilità dei fatti di sangue, che condussero a deliberare nel 1423 una serie di previsioni aggiunte al *corpus* originario dello statuto (le rubriche 55, 56, 57 e 58 della III distinzione). Esse furono deliberate dal “Consiglio generalissimo” della comunità, convocato dal Podestà e dai Difensori nella chiesa di S. Maria e contengono riforme molto significative, emanate “acciò che la mano de’ nocevoli da la debita pena sia ripremuta” (III, 55). Venne inasprita la pena per l’omicidio volontario, per il quale peraltro già era prevista la decapitazione. Fu sancita, oltre la condanna a morte, la distruzione nel fuoco dei beni mobili del colpevole in piazza e l’attribuzione degli altri beni al Comune. Venne

<sup>127</sup> Cfr. ASCHERI, *Medioevo del diritto penale* cit., pp. 139-140.

quindi fatto divieto di condonare le pene pecuniarie inflitte dal Podestà da parte degli organi Comunali pianesi (possibilità fino allora ammessa, a seguito della richiesta di grazia al Consiglio del Comune).

Fu in questo contesto che si introdusse l'elezione, ogni sei mesi, di tre Pacieri incaricati di cercare "se sieno in Piano alcuni inimicanti sé, insieme overo malivoli" e di indurli alla riappacificazione o, se non vi riescono, costringerli "con ogni rimedii opportuni" almeno a fare tregua, sotto pena di 50 fiorini d'oro.

I Pacieri sono previsti anche dagli statuti di Radicondoli (1411; I, 45), Massa (1419; III, 65), Grosseto (1421; I, 27), Castiglioncello del Trinoro (1422; I, 13), Gerfalco (1429; I, 9), Montorsaio (1432; I, 14), Sarteano (1434; I, 70), Roccatederighi (1452; I, 13), Gavorrano (1465; I, 38), Asciano (1465; I, 24), Chiusdino (1473; I, 8), Roccalbegna (1475; I, 80), Sassofortino (1486; f. 7v), Montisi (1494; 12).

Si può constatare dunque che si tratta di statuti tutti quattrocenteschi e, possiamo aggiungere, la carica dei Pacieri la incontriamo spesso anche negli statuti di età moderna. Ciò non esclude che altrove o in altri tempi si seguissero forse soluzioni simili sporadicamente, in caso di necessità, o che si attribuissero compiti di pacificazione in via informale, secondo usanze locali.

Negli statuti di ogni periodo emergono vari aspetti ispirati ad istanze di solidarietà, che ci mostrano come l'idea di comunità prevalessesse, o almeno dovesse prevalere, nella coscienza del tempo, su quella di individuo e su appartenenze più ristrette (familiari, clientelari etc.).

Il *breve* di Montieri del 1219 (ed. pp. 118-119, §§ 7-8) sanciva un obbligo di reciproco aiuto per i membri del Comune, così come lo statuto di Montechiaro del 1281 (§ 21). Nella carta montierina (§ 7) ad esempio leggiamo: "Item iurano ke saneunomo de la compagnia fusse facto torto, l'uno a l'altro dela compagnia daitare e di consilliare rasgionevolmente se nelonchiere per seramento".

Spesso nei nostri statuti si trova previsto l'obbligo di aiutare con il proprio lavoro o con un contributo in soldi il conterraneo che costruiva casa: a Monteagutolo (1280; 183-184) con un'*opera* o due soldi, a Pieve a Molli (ed. Banchi, p. 11), con un'*opera*, come ad Elci (1383; II, 62), a

Roccatederighi (1406; I, 72: qui l'obbligo è rivolto ai vicini), a Montepescali (1427; IV, 37), Gerfalco (1429; agg. p. 86: un'opera o 20 soldi), Sassofortino (1486; f. 10r).

A Rocca d'Orcia (1420; III, 10) chi costruiva casa doveva ricevere 5 lire dal Comune o 10 lire se la costruiva fuori della rocca. Nella vicina Castiglione d'Orcia (1440; I, 34-35) il Comune invece forniva calcina a prezzo di favore, più sei lire. Ad Asciano (1465; III, 26), più semplicemente, chi costruiva casa andava esente dalle imposte.

Secondo la Redon è da ritenere che "i principi di solidarietà nel contado siano esercitati nella vita reale più di quanto non emerga dagli statuti dove sono espressi assai raramente. I nuovi residenti ne beneficiano, incoraggiati nel loro insediamento da una franchigia generale di alcuni anni e/o da un aiuto in denaro o in manodopera per la costruzione della loro casa"<sup>128</sup>.

Pressoché generale è l'obbligo di partecipare ai funerali dei concittadini, alla stregua delle confraternite.

Talvolta emerge una solidarietà comunitaria anche nei confronti di possibili abusi e soprusi del potere senese. Lo statuto di Monteagutolo del 1280 (142, 143) ribadiva la necessità di obbedire agli ordini del Comune di Siena, ma in caso di comandi eccessivi il Camerlengo doveva riferire in Consiglio allargato alla 'radota' di 12 uomini dei villaggi circostanti.

Lo statuto di Cana (1486; f. 6v) prescriveva "di difendere e' sottoposti del Comune che fusseno inquietati a Siena": "Se alcuno continuo habitatore del chastello di Cana, el quale facci tutte le factioni di detto Comune, fusse inquietato a Siena, ad petitione d'alcuno che non sia sottoposto di detto Comune sença cagione o ragione, et per li Priori et Chamarlengo o Consiglio di detto Comune si cognosciarà essere indebitamente gravato, inquietato et molestato, sia quello tale difeso, aiutato et favorito alle spese del Comune di Cana et acciò operare procuratori et amici di detto Comune".

Simile previsione vi era anche a Roccalbegna (1475; I, 37), al cui statuto ci si ispirò, ed a Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso (1492; II, 43) lo statuto imponeva di dare aiuto a chi fosse accusato o inquisito ingiustamente a Siena.

<sup>128</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., pp. 203-204.

Del resto sono testimoniati episodi di opposizione di comunità alle autorità senesi a difesa di conterranei accusati di delitti, come a Mensano negli anni Trenta del Duecento<sup>129</sup>.

L'interesse della comunità locale, e non altro, era ritenuto prevalente: ad Abbadia San Salvatore (1434; V, 5) chi faceva l'interesse della comunità doveva essere comunque difeso e chi lo avesse ostacolato o offeso incorreva in una cospicua pena rispettivamente di 25 lire e 100 lire. Chi minacciava il "pacifico stato o libertà di detto Comune o Popolo" poteva essere impunemente offeso e colpito da chiunque (purché non ucciso).

I Comuni avevano anche i loro segreti da mantenere. Molti statuti fanno divieto a ciascuno di non rivelare notizie riservate riguardanti la propria comunità<sup>130</sup>. A Orbetello (1414; f. 7r) Il Podestà non poteva aprire lettere indirizzate al Comune senza il consenso e la presenza di Priori e Sindaco. Un armadio o cassone chiuso a chiave, posto nel palazzo comunale, custodiva di solito i documenti del Comune. A Gerfalco (1429; f. 48) la chiave era tenuta dal Camerlengo. A Montepulciano (1337; III, 87) era fatto divieto di portare gli statuti fuori dai palazzi sede del Podestà, dei Cinque, del Sindaco, a meno che non si trattasse del Messo o altri ufficiali incaricati di portarli da un palazzo all'altro. In particolare era proibito portare gli statuti in casa o a bottega di privati cittadini.

I capitoli di assoggettamento a Siena rappresentavano per le Comunità documenti preziosissimi a tutela delle residue libertà e delle prerogative esercitabili localmente, e dunque erano gelosamente custoditi. A Roccatederighi (1406; III, 130) lo statuto ordina "che niuna persona la quale tenesse le carta de' patti fra 'l Comuno de Siena e 'l Comuno de la Roccha la debba prestare ad niuno forestiere, neanche a terraççano, che la porte fuore de la Roccha sença licença del Vicaro e del suo Consiglio, pena per quello che contrafacesse per ciaschuna volta soldi vinti de denari".

<sup>129</sup> ASCHERI, *Medioevo del diritto penale* cit., p. 140.

<sup>130</sup> Come quelli di Magliano (1356; III, 27), Trequanda (1369; III, 13), Sovicille (1383; III, 19), Roccatederighi (1406; III, 8), Montalcino (1415; III, 83), Rocca d'Orcia (1420; III, 14), Grosseto (1421; III, 86), Montepescali (1427; III, 14), Monticchiello (1442; III, 5), Chiusdino (1473; III, 6), Roccalbegna (1475; II, 87), Montemerano (1489; f. 40v), Casole (1492; III, 28), Lucignano e San Giovanni d'Asso (1492; III, 36), Montisi (1494; 84).

Vi erano infine, e soprattutto, ovunque obblighi precisi di collaborazione attiva con il Comune, cioè di dedicare tempo e lavoro a favore della propria comunità: turni di guardia, difesa armata e compiti di polizia, missioni e ambasciate presso altri Comuni, manutenzione di strade, pulizia delle vie urbane, e quant'altro venisse richiesto, oltre, ovviamente, a ricoprire le numerose cariche comunali (secondo capacità e competenza) a veloce rotazione e partecipare al Consiglio comunale.

A Radicofani (1255; § 34) ciascuno era tenuto a fare “custodiam terre seu scaraguaitam”, compito che probabilmente risaliva ai tempi del formarsi stesso del castello, prima dell'epoca comunale, in quella germanica altomedievale, come sembra quasi suggerire il vocabolo longobardo adoperato (dal tedesco antico *schaerwachte*). L'obbligo della *scaraguaita* è menzionato anche nello statuto del Comune aldobrandesco di Triana (1351; III, 57) e nella riforma del 1340 del Comune di Montepulciano<sup>131</sup>, dove il popolo è diviso per “ventine” ai fini della “guaita e scharaguaita”. Anche qui, annotiamo per inciso, ci troviamo in un *castrum* dagli importanti trascorsi longobardi.

Turni di guardia per gli abitanti sono previsti anche a Montepinzutolo (1261; 58), Batignano (1373; f. 47v: si precisa per tutti i maschi da 14 a 70 anni), Ravi (1447; III, 50: guardia e altre *factioni* erano richieste a tutti i maggiori di 14 anni). A Orbetello (1414; f. 7r) i turni di guardia e le altre *factioni* erano previsti per chi possedeva beni e non sembrano escluse neppure le donne. Si precisa infatti che “vedove et pupilli minori di anni XIII non siano obligati a far guardie ma siano da esse essenti” (ff. 12v-13r). Le nostre testimonianze concordano con il più ampio quadro riscontrato nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>132</sup>, dove dalla guardia erano generalmente esclusi i ragazzi sotto una certa età (di regola 14 anni), gli anziani (sopra i 70 anni), chi ricopriva incarichi pubblici di rilievo, medici, avvocati, ecclesiastici, studenti, malati e infermi o chi avesse comunque una legittima scusa.

Spesso si trovano impegnati nella guardia gruppi di dieci o multipli. Oltre al caso già visto di Montepulciano, ricordiamo quello di Trequanda

<sup>131</sup> CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento* cit., p. 186.

<sup>132</sup> Cfr. SELLA, *La vicinia* cit., *passim*.

(1369; III, 12), dove si stabilisce che “ciascheuna persona la quale sarà in decina nel Comuno (...), quando sarà alcuno romore (...) nel castello o corte di Trequanda, o sonarà a martello, sia tenuto e debba venire a la casa del Comune colle sue arme”.

L’obbligo di partecipare alla cattura di delinquenti lo troviamo espresso anche nello statuto di Montepulciano del 1337 (III, 40), di Montepescali del 1427 (III, 18), di Montorsaio del 1432 (III, 6), di Asciano del 1465 (III, 1, 2).

Ad Asciano tale norma apre la terza distinzione dei *malefittii* ed è prodiga di dettagli: “quando in Asciano o sua corte si commettesse alcuno malefittio con effusione di sangue, li Difensori et Camarlingho, che a quello tempo risiederanno, sieno tenuti e debbino immediate, come si saprà che tale malefittio sia commesso, fare sonare la campana del Comune a martello e colla bandiera del Comune dietro andare al malfattore, per infino al confino della corte d’Asciano et, pigliandolo, lo debbino mettere nelle mani del Podestà di Sciano o sua corte”. In caso di mancata cattura il fatto doveva essere comunque messo a verbale ed in caso di negligenza era prevista per i suddetti ufficiali una sanzione di 5 lire. La rubrica successiva chiarisce che al suono della campana ‘a martello’ “ciascuno huomo di Asciano o habitante in Asciano o sua corte o almeno uno per casa sia tenuto e debbi andare coll’arme sua a palagio del Comune”, agli ordini degli ufficiali comunali, sotto pena di 10 soldi.

Si può ipotizzare che pratiche simili avvenissero ovunque: più semplicemente, senza specificare altro, molti statuti sanzionavano la negligenza di “chi non traesse a romore”, cioè chi non si mobilitasse in caso di allarme, lasciando aperta la possibilità dei più vari interventi: difesa, polizia, antincendio, compiti vari che oggi definiremmo di ‘protezione civile’.

L’obbligo generale di “trarre a romore”, cioè di adunarsi prontamente in armi nella piazza principale quando la campana comunale suonava “a martello”, in segno di allarme (con una multa per chi non si fosse presentato), oltre che in quello di Trequanda già visto, lo troviamo negli statuti di Monteagutolo (1280; 83), con precisazione che ciascuno doveva giungere munito di “lancia” e “tavolaccio”, quelli di Murlo (1323; 47), di Pieve a Molli (1338; ed. p. 14), di Rocca d’Orcia (1420; III, 19), di Grosseto (1421; III, 28), di Gerfalco (1429; f. 30r), di Piancastagnaio (1432; III, 21), di Gavorrano (1465; III, 53; V, 41), di Montisi (1494; 108).

Nella citata rubrica dello statuto di Rocca d'Orcia si precisa che le donne non dovessero recarsi in piazza quando la campana suonava a martello, forse onde evitare che la curiosità delle stesse ostacolasse l'azione dei radunati.

Frequente è il richiamo al dovere per ogni famiglia di spazzare la via pubblica davanti alla propria abitazione, nel giorno di sabato (affinché la domenica tutto fosse in ordine): ad esempio lo vediamo negli statuti di Castiglioncello del Trinoro (1422; III, 55), Montorsaio (1432; III, 64), Paganico (1480; III, 24), Lucignano e San Giovanni d'Asso (1492; III, 30), Ravi (1447; III, 40).

Possiamo concludere questa materia con una brevissima considerazione. L'articolazione, spesso complessa, delle comunità, anche piccole ed in epoca tarda, il loro perdurante senso di appartenenza comunitaria, sconsigliano di considerare (come talvolta si fa, proiettando sul passato caratteristiche ben più recenti) i Comuni soggetti delle semplici articolazioni del governo cittadino<sup>133</sup>. Soprattutto nei Comuni capitolati, ma non solo, persistette non solo per tutto il Medioevo, ma ancora fino al tardo Settecento, la coscienza di un'identità istituzionale assolutamente non confusa con quella della città dominante o dello Stato territoriale. E gli statuti ne danno piena testimonianza, ancor più di altre fonti.

<sup>133</sup> Ad esempio, Salvemini giunse a definire i Comuni soggetti come "organi del potere centrale" (SALVEMINI, *La dignità cavalleresca* cit., p. 287).





## CAPITOLO IV

### Il processo e il diritto civile

#### 1. *Il processo sommario*

I nostri statuti già mostrano pienamente attuata una fase di riorganizzazione e di razionalizzazione del processo sulla base delle acquisizioni romanistiche, con superamento delle forme giudiziarie ordaliche tradizionali basate sul duello, sul giuramento e simili. Tutti gli statuti ormai attestano una nuova e più attiva funzione del giudice, in sintonia con l'affermazione politica del Comune, consentono nuovi efficaci mezzi a difesa del possesso e della proprietà, recepiscono nuove istanze di certezza con il *libellus* introduttivo della lite e la conservazione degli atti<sup>1</sup>. Il regime probatorio è ormai più raffinato e basato principalmente sulla testimonianza e la prova documentale<sup>2</sup>.

Gli statuti qui considerati hanno ormai dunque alle spalle il pieno recupero dell'idea di tribunale pubblico, in cui l'applicazione di un diritto più 'razionale' (di radice romana) ha superato anche, almeno in parte, come vedremo, mediazioni e compromessi che lasciavano ampia gestione alle parti della controversia. Ciò avvenne peraltro, come ha posto in luce Wickham, in una lunga fase di "dialettica tra regole e pratiche"<sup>3</sup>, e Siena, Firenze ed i loro territori, furono in ritardo rispetto ad altre città, come

<sup>1</sup> Sulle caratteristiche del processo ordinario, introdotto dal *libello*, diffusosi dal XII secolo sulla scorta delle nuove acquisizioni dei Glossatori, cfr. A. CAMPITELLI, *Processo (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 70-101.

<sup>2</sup> Questo nuovo modello, come ha osservato Vallerani, ebbe certamente un significato politico: "il processo si è imposto gradualmente in base a spinte sociali e a scelte politiche di un gruppo di potere interno alle istituzioni cittadine e arrivato alla guida dell'apparato comunale nei decenni finali del secolo XII", così il processo divenne un "sistema ordinatore di relazioni sociali": cfr. M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, hrsg. F.J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, S. Lepsius, T. Wetzstein, Frankfurt 2006, pp. 153-154.

<sup>3</sup> Cfr. Ch. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, a cura di A.C. Sennis, Roma 2000, p. 32.

Pisa o Genova, nell'approccio istituzionalizzato alle dispute<sup>4</sup>. Ovunque, e qui in particolare, l'arbitrato mantenne un ruolo rilevante a fianco del giudizio presso la magistratura comunale, anche come via d'uscita onorevole e conveniente. La realtà del XII secolo consentiva una scelta tra più possibili tribunali – laici ed ecclesiastici – ed arbitrati. E nel mondo rurale mediazioni arbitrali e contrattazioni rimasero a lungo fondamentali: così nel territorio fiorentino studiato da Wickham<sup>5</sup>, ma è da supporre che nel Senese la situazione non fosse molto diversa.

Si tratta di un retaggio della cultura giuridica popolare di cui gli statuari dovettero tenere conto. Essi, qui come altrove, si premurarono soprattutto di ovviare alla lunghezza, ai costi, alla farraginosità del processo ordinario romano-canonico, quale fu ricostruito dai Glossatori nei loro *ordines iudicarii* a partire dal XII secolo. Secondo Alessandro Lattes, che dedicò all'argomento un breve ma importante saggio<sup>6</sup>, sarebbe stato nel corso del Duecento che si sarebbero diffusi procedimenti sommari negli statuti, i quali si allontanavano da varie formalità *iuris civilis*.

Pur in adesione alla forma romano-canonica e abbandonando quella ordalica germanica, ovunque la prima fu modificata in vario modo. Talvolta ci si limitò ad accelerare l'esecuzione delle sentenze ed a ridurre le cautele per il soccombente, altre volte si intese abbreviare i termini e ridurre le formalità del rito ordinario, ad esempio non richiedendo il *libellus*<sup>7</sup> o la *litis contestatio*. Altre volte, ancora, si giunse a modificare il sistema delle prove, ammettendo prove *semiplenae* o incomplete in luogo di quelle piene<sup>8</sup>. In sostanza, al momento in cui fu perfezionato e definito

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 262.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pp. 479-480.

<sup>6</sup> A. LATTES, *Studi di diritto statutario*, I: *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886 (= in P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*, Milano 1927, pp. 216-267). In questo breve saggio il Lattes, dopo essersi soffermato sui diversi significati del termine *processo sommario* e sull'apparizione di queste forme procedurali nella legislazione statutaria, fornisce un lungo e documentato elenco di cause da trattarsi sommariamente in base al disposto di statuti medievali e di età moderna. Infine descrive le fasi ed i caratteri salienti del procedimento accelerato, anche qui con abbondantissime citazioni di statuti di ogni parte d'Italia.

<sup>7</sup> Il 'libello' era l'atto scritto introduttivo della lite, formalmente presentato al giudice e da questi comunicato alla controparte. In esso si esponeva il fatto, si indicavano i punti di diritto, la conclusione e la richiesta dell'attore, cioè la petizione.

<sup>8</sup> Cfr. LATTES, *Il procedimento sommario* cit., p. 3.

il processo romano-canonico, già si avvertì il bisogno di un rito più spedito e breve, ed in questa direzione si indirizzarono subito sia la legislazione statutaria che quella canonica. A quest'ultima si deve, con le costituzioni *Saepe* e *Dispendiosam* di papa Clemente V, di primo Trecento, una chiarificazione delle formule sommarie (*de plano, sine strepitu et figura iudicii* etc.)<sup>9</sup>, a conclusione di una secolare diffusione di procedimenti di questo tipo. E soprattutto essa costituì un riferimento autorevole su cui poggiò, dal Trecento, la straordinaria fortuna di processi sommari nei più diversi ordinamenti (a partire ovviamente da quelli comunali), che spesso si appoggiarono proprio alle formule canonistiche. Un impulso importante alla diffusione di procedure sommarie venne anche, proprio negli stessi anni, da due costituzioni (*Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles*) di Enrico VII del 1313-1314, sul crimine di lesa maestà commesso dai vassalli ribelli, in cui si prescriveva che si potesse procedere “per accusationem, inquisitionem seu denunciationem summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii”. La costituzione *Ad reprimendum* ebbe poi un commento di Bartolo molto noto e destinato ad essere frequentemente citato<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Alcune già conosciute al diritto romano: cfr. L. WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. it. Milano 1938, pp. 323-326; W. LITEWSKI, *Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren ordines iudicarii*, II, Kraków 1999, p. 564. Tra i luoghi della compilazione giustinianea che fanno riferimento a procedimenti *de plano* ricordiamo *Dig.* 1.16.9.3 (il Proconsole conosce *de plano* le cause fra parenti, fra padroni e liberti etc.) e *Dig.* 48.2.6 (“levia crimina audire et discutere de plano proconsolem oportet”).

<sup>10</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus super constitutione extravaganti Ad reprimendum*, in *Id.*, *Consilia, quaestiones et tractatus* [Opera omnia, tom. X], Venetiis 1590, ff. 94v-103v. Bartolo chiarisce che la formula *summarie* non esime dalla formazione del libello e da altri *substantialia* del processo (*ibid.*, § *Summarie*, f. 97r). Riguardo la formula *de plano* precisa: “Planum est oppositum alto. Item altum dicitur ratione loci, vel styli (...). Et dico si quidem causa est vilis, vel de vili natura, vel vilium personarum, tunc hic agitur de plano (...) et tunc de plano importat idem quod iudice non sedente pro tribunali, et sic non in loco alto. Item quod non servatur stylus aliorum iudiciorum, sed sine libello, vel aliis solemnitatibus cognoscamus veritatem” (*ibid.*, § *De plano*, f. 98v). Con *sine strepitu iudicii* ci si riferisce alla necessità di ascoltare le parti in privato: “per hoc verbum, strepitus, removetur altitudo vocum et declamatio (...). Et per hoc dico quod in causis in quibus debet procedi sine strepitu, si pars diceret iudici quod approximaret se ei, quia volebat aliquid dicere in occulto, quod iudex debet hoc facere alias gravaret eum” (*ibid.*, § *Sine strepitu*, f. 98v). *Sine figura iudicii*, infine è la clausola più potente, la formula di tutte più piena, la sola ad attribuire veramente e propriamente al giudice “facultatem procedendi (...) sine ordine iudicii”. Infatti “per hoc quod dicitur sine figura tolluntur substantialia iudiciorum” e tuttavia “solum tolluntur substantialia iudicii de iure civili introducta, non autem ea quae sunt naturalia a iure naturali seu gentium inducta naturali ratione”, come ad esempio il diritto alla difesa (*ibid.*, § *Et figura*, f. 99r).

Le *formulae dirimentes iuris ordinem* che troviamo nei nostri statuti fanno dunque riferimento ad un lessico tecnico abbastanza stabilizzato entro la metà del Trecento, anche se rimane ovviamente da verificare, caso per caso, se della terminologia gli Statutari abbiano fatto un uso esatto o le formule non siano finite a volte per essere affastellate senza molta discrezione.

Ad esempio, gli statuti di Montepescali (1427; II 12), in cause di lavoro e mercanzie il Vicario doveva, su richiesta dell'attore, "procedere summariamente et de plano, senza strepito et figura di giudicio et senza dare libello, cognosciuta nondimeno la verità". Sembra che qui ci riferisca correttamente alla possibilità più ampia di deroga alle formalità, senza tuttavia nuocere all'emersione della verità: implicito appare l'obbligo per il giudice di ascoltare entrambe le parti e di esaminare le prove prodotte.

Ovunque, sia nei Comuni urbani che rurali, sia nel Medioevo che in età moderna<sup>11</sup>, furono previste procedure sommarie e si tratta dunque di un aspetto rilevante e caratterizzante del diritto statutario, anche se, come al solito, variegato e modellato su esigenze diverse, a seconda dei tempi e dei luoghi, delle realtà socio-economiche a cui si riferiva.

Del resto, neppure la durata del processo civile previsto in via ordinaria dallo statuto risulta costante: in base agli statuti medievali del Senese, un mese in 7 casi (la soluzione più seguita)<sup>12</sup>, 40 giorni in 2 casi<sup>13</sup>, due mesi in 2 casi<sup>14</sup>, 6 mesi in due casi<sup>15</sup>, 4 mesi in un caso<sup>16</sup> e 10 giorni in un caso<sup>17</sup>. Non appare evidente alcuna tendenza nel tempo, né riferibile ad elementi geografici; si può scorgere semmai una maggiore durata nei centri più

<sup>11</sup> Per il fenomeno nello Stato della Chiesa di età moderna cfr. A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Prefazione di P. Sirena, Bologna 2006.

<sup>12</sup> Cerreto Ciampoli (1216), Montepinzutolo (1261; 14), Trequanda (1369; II, 12), Sovicille (1383; II, 8), Castiglioncello del Trinoro (1422; II, 10), Gavorrano (1465; II, 32), Montisi (1494; 70). Come si vede, i casi coprono un arco che va dai primi del Duecento alla fine del Quattrocento; si riferiscono tutti a comunità relativamente piccole.

<sup>13</sup> Montalcino (1415; II, 49), Montemerano (1489; f. 12v). A Montalcino (1415; II, 49) il Podestà era esplicitamente tenuto a "non prolungare le questioni", cioè a rispettare i termini processuali, che, in materia civile, dovevano condurre alla sentenza entro 40 giorni.

<sup>14</sup> Massa Marittima (1419; II, 16) e Abbadia San salvatore (1434; II, 68).

<sup>15</sup> Chianciano (1287; 57) e Sarteano (1434; II, 9).

<sup>16</sup> Montepulciano (1337; II, 13).

<sup>17</sup> Lucignano e San Giovanni d'Asso (1492; I, 7).

grandi, in parallelo, si può pensare, ad una maggiore complessità delle liti che vi potevano sorgere. Lo statuto di Siena del 1310 (II, 280) prevedeva come durata massima del processo civile tre mesi, soluzione non molto seguita nel territorio, comunque vicina a quella di Comuni più grandi come Massa e Montepulciano. Ovunque siamo assai lontani dai tre anni previsti dal diritto giustiniano (costituzione *Properandum* in *Cod.* 3.1.13).

Ma veniamo ai procedimenti sommari.

Negli statuti senesi nel 1262 (I, 18, 24) si prevedeva un procedimento sommario solo per le cause che riguardavano lo spedale<sup>18</sup>; dal 1291 anche per quelle in cui erano parte albergatori (1310; II, 267). Per lo statuto di Siena del 1310 (I, 542) le cause fino a 40 soldi si dovevano “sommariamente diffinire per uno testimone di verità”, a motivo che “molti e’ quali ànno la ragione per defetto di pruove non possono seguitare quello che veramente a loro si die dare”.

La prima attestazione di procedimenti sommari nel territorio l’abbiamo nello statuto di Monteagutolo del 1280 (5-6). Nel Trecento però già si moltiplicano: ricordiamo gli statuti di Chiarentana (1314; II, 28-29), Murlo (1323; 7: per cause di lavoro), Montepulciano (1337; II, 4: per cause inferiori a 100 soldi e di alimenti, affitti e dazi), Magliano (1356; II, 12: per i forestieri), Trequanda (1369; II, 2, 51: cause fino a 40 soldi e per forestieri), Monteriggioni (1380; II, 5, 16: cause fino a 20 soldi), Belforte (1382; ff. 18v, 19v: cause fino a 20 soldi e per forestieri), Sovicille (1383; II, 2, 5, 9), Elci (1383; I, 8: cause fino a 20 soldi).

Nel Quattrocento le rubriche statutarie dedicate ai procedimenti sommari divengono veramente numerose, spesso articolate e dettagliate. Possiamo indicare gli statuti di Roccatederighi (1406; II, 1, 22, 25, 28; 1452; II, 2 e altre), Radicondoli (1411; II, 5, 10: per mercanzie e per forestieri), Orbetello (1414; f. 9r: per cause di vettovaglie fornite da osti e tavernieri, pigioni di botteghe, forestieri parti in causa), Montalcino (1415; II, 4: cause fino a 100 soldi, per mercanzie, vettovaglie, affitti, opere), Rocca d’Orcia (1420; ed. p. 105 e II, 32: cause fino a 100 soldi e per forestieri), Grosseto (1421; II, 20: per albergatori e tavernieri), Castiglioncello del Trinoro (1422; II, 19: cause fino a 20 soldi), Montepescali (1427; II, 12:

<sup>18</sup> ASCHERI, *Gli statuti delle città italiane* cit., p. 98.

cause fino a 5 lire, cause di mercanzie, vettovaglie, prestazioni lavorative, di pastori, affitti e terratici), Piancastagnaio (1432; II, 41: cause fino a 100 soldi), Montorsaio (1432; II, 3, 11, 20: per cause di vettovaglie, mercanzie, contratti di lavoro, per forestieri e fino a 20 soldi), Sarteano (1434; II, 3, 4: per cause fino a 4 lire e, con grado diverso di sommarietà, fino 50 lire; II, 62: per soccide; II, 63: per beni di enti religiosi; II, 73: per mercanzie; II, 77: per i cittadini senesi), Castiglione d'Orcia (1440; II, 6, 7: per vettovaglie e forestieri), Monticchiello (1442; II, 4), Ravi (1447; I, 34: per cause fino a 40 soldi e di lavoro), Chiusure (1457: f. 14v: per forestieri), Gavorrano (1465; II, 7, 8, 17: per cause di lavoro e vettovaglie, per i forestieri, per crediti garantiti), Chiusdino (1473; II, 7, 8: per vettovaglie, per opere fino a 20 soldi, per forestieri), Roccalbegna (1475; II, 6, 8, 11: per cause fino a 40 soldi, più altri casi), Paganico (1480; II, 3), Sassofortino (1486; f. 12v: per vettovaglie e piccoli prestiti), Cana (1486; ff. 9r, 11v: per vettovaglie, vetture, forestieri e cause fino a 40 soldi), Civitella (1487; f. 14v: per cause di salari), Lucignano d'Asso (1492; I, 21: per forestieri), Montisi (1494; 61-63: cause fino a 20 soldi, per forestieri e vettovaglie).

E talvolta, come ad Abbadia San Salvatore (1434; II, 9) si prevedeva addirittura che “tutte le cause civili sieno sommarie”. Qui la norma può stupire, non trattandosi di un semplice Comune rurale, ma di un centro di una certa consistenza, con larghe prerogative di ‘autonomia’ ed uno statuto corposo. Eppure la disposizione appare chiara e possiamo anzi seguirne la lettera per comprenderla meglio:

“Del riconoscer le cause sommarie e non si vitii il processo per ragione di tralasciata solennità. Tutte le cause civili sieno sommarie et in quelle sommarientemente si proceda senza strepito di giuditio, e per il Podestà e suo Vicario, senza porger libello, e non osservandosi l'ordine di ragione, data qualche domanda che contenga qualche causa o fatto, di modo che per qualche solennità non sostanziale tralasciata in processo, o senza, in nessun modo si vitii, e la sentenza di ragione si dia aperta, chiara e diffinita secondo l'atti, attitati e provanze fatte in causa secondo le forme di ragione e delli statuti, risguardando solo la verità del fatto. Qual sentenza non si possa vitiare per causa di solennità non sostanziale tralasciata in processo, se sarà in quello liquidata la verità del fatto”.

La preoccupazione era quindi di ovviare a comportamenti dilatori,

ostruttivi nel normale svolgimento del giudizio, sulla base delle eccezioni e delle formalità previste per il processo ordinario. Una misura per evitare astuzie, per rendere più spediti i processi, anche a costo di qualche sacrificio in termini di garanzia delle parti.

Questa amplissima propensione alla sommarietà del processo rimane intatta negli statuti redatti in epoca moderna, con le stesse motivazioni di economicità e speditezza.

Una rapida soddisfazione dei crediti si aveva quando fosse prodotto in giudizio un “istrumento garantigiato di mano pubblica et autentica persona” (statuto di Gavorrano del 1465; II, 17). Con la “guarentigia” il debitore si dichiarava pronto, in caso di sua insolvenza, a subire l’esecuzione della sua obbligazione, senza ulteriori indagini nel merito da parte del giudice<sup>19</sup>.

Sembra che l’uso dei titoli *guarentigiati* fosse nato in Toscana ed il primo documento pervenuto proviene proprio dal Senese, riguardante una *donatio propter nuptias* stipulata a Serre di Rapolano nel 1202<sup>20</sup>. L’istituto, nuovo anche se risente di prassi e principi germanici<sup>21</sup>, è previsto anche nel costituito di Siena del 1262 (II, 105). Esso si lega all’importanza che il notaio andò assumendo nel mondo comunale, consentendogli, se richiesto, di apporre in calce alla confessione del debitore, avvenuta in presenza del creditore e del notaio stesso, un precetto che permetteva poi al creditore di ottenere direttamente l’esecuzione forzata della prestazione<sup>22</sup>. Il precetto poggia dunque sull’autorità di un organo in grado di emanare ordini e l’atto ingiuntivo si giustifica con la confessione (reale o presunta) del debitore ed è volto ad ottenere l’adempimento entro brevi termini con processo sommario<sup>23</sup>.

Come si legge nello statuto di Trequanda del 1369 (II, 5) “a la carta di guarentigia” non si poteva “in alcuna cosa opponare, massimamente ad executione a petitione di collui che adimandarà summariamente sença da-

<sup>19</sup> Sull’argomento si vedano D. BIZZARRI, *Il documento notarile guarentigiato (genesì storica e natura giuridica)*, Torino 1932; CAMPITELLI, *Precetto di guarentigia* cit.

<sup>20</sup> Il documento è edito in BIZZARRI, *Il documento notarile guarentigiato* cit., p. 45.

<sup>21</sup> CAMPITELLI, *Precetto di guarentigia* cit., p. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 4. Come nota l’Autrice, si tratta di un “ingegnoso espediente notarile: in un unico testo si trovano riuniti l’atto negoziale, la confessione del debitore, il precetto di esecuzione” (p. 120).



tione di libello et sença strepito, figura di iudicio”. Solo la nullità o falsità della carta poteva essere eccepita.

Uno degli statuti che dedica molto spazio al documento guarentigiato è quello di Abbadia san Salvatore (1434; II, 19-20). Qui si riconosce al notaio la possibilità di rafforzare con guarentigia un contratto o altro documento con l’inserzione di una formula precisa: “io notaio tale instrumento comandai a tale presente, volente e le predette cose confessante, in nome di giuramento e di guarentigia, secondo la forma dello statuto dell’Abbadia, qualmente tutte le cose osservaranno come sopra contiene e fu scritto” (II, 19). Di fronte a simile atto il Podestà non poteva ammettere alcuna eccezione, ma doveva procedere all’esecuzione. Fatto convocare il debitore per il giorno seguente, il Podestà, se scaduto il termine previsto nel documento o in assenza di termini, doveva imporgli il pagamento di quanto pattuito entro otto giorni, “ritenendo il debitore e li suoi eredi, facendo quello o quelli bandire e cercare, e mettere il creditore in possesso de’ beni del debitore e de’ suoi eredi a piacere del creditore, di modo che si forzi a pagare in effetto con tutti li modi”. Il Podestà nell’esecuzione del documento guarentigiato era tenuto a far intervenire il Messo e gli sbirri comunali. Il debitore, se non possedeva beni immobili del valore doppio a quello della somma dovuta, veniva incarcerato o comunque trattenuto nel palazzo comunale se prometteva di non uscire. L’unica eccezione ammessa era il caso in cui il debitore asserisse di aver già pagato il dovuto: in tal caso occorreva però esibire la quietanza del creditore o altra prova. Anche se il debitore affermasse trattarsi di un debito di usura, il Podestà doveva imporre il pagamento, salvo “il ius del debitore e l’attione di poter reputerlo stante dire d’haver pagato in nome di usure alla presenza del giudice competente” (II, 20).

Una lunghissima rubrica è dedicata al documento guarentigiato dallo statuto di Montepulciano del 1337 (II, 23) e norme sul tema si trovano anche negli statuti trecenteschi di Magliano (1356; II, 34), Elci (1383; I, 12), Sovicille (1383; II, 5) ed in quelli quattrocenteschi di Montalcino (1415; II, 6), Massa Marittima (1419; I, 86), Grosseto (1421; I, 28, II, 16), Montepescali (1427; II, 26), Monticchiello (1442; II, 7), Chiusdino (1473; II, 4, 12), Roccalbegna (1475; II, 7), Paganico (1480; II, 3), Lucignano e San Giovanni d’Asso (1492; I, 5).



L'avversione per le lungaggini e le eccessive sofistichezie giudiziarie emerge netta in certi piccoli Comuni che escludono addirittura avvocati e procuratori dal loro tribunale.

Nei Comuni maremmani di Batignano (1373; f. 32v), Roccalbegna (1475; I, 3) e, a quest'ultimo ispirato, Cana (1486; f. 1v) non erano ammessi procuratori di sorta in giudizio.

Nella citata rubrica di Roccalbegna si legge:

“Et se alcuna persona avarà quistione nella corte del Comuno della Rocca Albegna con alcuna persona, non possa né debba menare alcuno notaio per suo procuratore, et sel menasse sia tenuto el Vicario per sacramento el decto procuratore none udire né intendare, né scrivar cosa che egli dica. Et simile s'intenda che non possa menare procuratore alcuno che non sia sotto posto al Comuno della Rocca Albegna. Et tutto ciò che per loro detto, proposto o procurato fusse, non vaglia, né tenga per alcuno modo”.

Sulla stessa linea, significativo appare, nella vicina Contea di Santa Fiora, ai confini col Senese, l'ordine del Conte Mario Sforza, forse del 1630, che esclude la presenza di Procuratori in giudizio: “conoscendosi grave danno della povera gente, che civilmente agita e litiga in palazzo, non possino li seri [cioè i notai] e dottori esercitare da Procuratori e di questo se ne faccia capitolo nello statuto. Per istanza fattaci come sopra proibiamo a tutti dottori, notari e altre persone particolari, il potere procurare per qualsivoglia persona”<sup>24</sup>.

A Montepulciano (1337; II, 27) non si giungeva a tanto, ma si vietava l'intervento di avvocati nelle cause tra parenti entro il terzo grado. Qui lo statuto (1337; I, 72) attesta peraltro l'esistenza di un “Collegium iudicum et notariorum” a cui bisognava necessariamente appartenere per l'esercizio di tali professioni, come accadeva nelle città. Non meraviglia invece di non trovarne menzione negli statuti dei Comuni più modesti, che non di rado, come abbiamo visto, neppure ammettevano procuratori in giudizio.

A Roccatederighi (1406; II, 18) una norma obbligava il Vicario ad accettare procuratori (evidentemente c'era stato qualche caso di non gradito

<sup>24</sup> MONACI, *Santa Fiora* cit., p. 253.

diniego), stabilendo però per essi un onorario fisso di sei denari. Anche lo statuto di Gerfalco (1429; II, 10) obbligava il giudicante ad accettare avvocati in giudizio e vale dunque la medesima considerazione<sup>25</sup>.

Ad Asciano (1465; II, 19) erano ammessi procuratori nel processo civile, purché fossero di Asciano. Ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 15) il divieto di ammettere procuratori sembra limitato alle cause penali, mentre per quelle civili il divieto, pure previsto in un primo tempo, fu poi revocato (II, 62)<sup>26</sup>.

Nel contesto generale di ampia semplificazione processuale si registrano di frequente anche vistose alterazioni del regime probatorio ordinario, precisato dalla dottrina in base al diritto giustiniano ed al diritto canonico.

Senza pretesa di completezza, possiamo ricordare gli statuti di Chianciano (1287; 48), dove si ritiene sufficiente un testimone in cause fino a 40 soldi. Lo stesso per gli statuti di Tintinnano (1297; II, 44: qui fino a 5 soldi bastava il giuramento dell'attore), di Radicofani (1441; II, 3), Ravi (1447; I, 39) e Chiusdino (1473; II, 4). Simili, ma con limite a 20 soldi, gli statuti di Rocca d'Orcia (1420; III, 38) e Roccalbegna (1475; II, 9)<sup>27</sup>. A Gavorrano invece (1465; II, 26) si fissa a 20 soldi il limite per considerare piena prova il giuramento del creditore, che scende a 10 soldi ad Asciano (1465; IV, 31).

La possibilità di 'sfidare', in una sorta di ordalia, la controparte al giuramento decisorio (detto generalmente "partito comune") è contemplata dagli statuti di Chianciano (1287; 47), Montepulciano (1337; II, 15), Trequanda (1369; II, 7, in mancanza di prove), Orbetello (1414; f. 9r, anche qui in mancanza di prove), Massa (1419; II, 36; già 1310; II, 25), Piancastagnaio (1432; II, 42), Roccatederighi (1452; II, 1), Asciano (1465; II, 6: qui solo fino a 40 soldi), Casole (1492; II, 5), Montisi (1494; 64).

<sup>25</sup> A Gerfalco (1429; f. 15r, ed. p. 25) il Vicario, su richiesta della parte, era "tenuto a costrennere el tale avvocato adimandato ad aiutare la tale persona nella questione che avesse, con salario convenevole che al Vicario parrà".

<sup>26</sup> Dove si legge: "Si nota qualmente fu statuito che non si potesse fare il procuratore se non in alcuni casi, ma poi fu corretto detto statuto e mutato, che ogn'uno liberamente possa procurare".

<sup>27</sup> Altri statuti che trattano, con qualche particolarità, ma similmente, la materia sono quelli di Murlo (1323; 8), Elci (1383; I, 11), Gerfalco (1429; II, 8), Piancastagnaio (1432; II, 40).

A riprova della natura quasi ‘ordalica’ del ‘partito comune’, esso è chiamato “lecta”, cioè *sfida*, nello statuto di Chianciano del 1287 (47): se qualcuno, avendo una causa presso il Podestà, in presenza di un contratto, avesse lanciato all’avversario una *lecta commune* dicendo “si vis iurare quod non sit veritas quod affirmo absolvaris in omnibus, alioquin iurabo taliter esse verum”, si sarebbe dovuto seguire dal Podestà l’esito del giuramento. Il giudicante si limitava ad accertare l’esito della sfida ed a far eseguire il verdetto<sup>28</sup>. Da notare è che, nello stesso Comune, oltre due secoli e mezzo, dopo gli statuti del 1544 (II, 16) mantengono la sfida al giuramento “perché gran rimedio per la espeditione delle cause”. Pure lo statuto della vicina Chiusi (1538; II, 13) la conserva, come molti altri statuti di epoca moderna, quando “per mancamento dele prove non si può intendere la verità sopra alcuna lite”. Un uso ridotto, ma non abbandonato nel Senese per tutto l’Antico regime.

Si tratta dunque, tecnicamente, di un giuramento *decisorio*, deferito da una parte all’altra in giudizio, e dal quale veniva a dipendere la soluzione della lite, che i giuristi tenevano distinto dal giuramento *necessario* richiesto dal giudice ad integrare la prova (detto *suppletorio* o *purgatorio*, a seconda che si fosse già fornita o meno più di mezza prova), a pena di soccombenza, e dal giuramento *estimatorio*, richiesto a chi avesse subito un danno, per la stima del medesimo<sup>29</sup>. Sotto un altro profilo possiamo definire il giuramento in questione di tipo *assertorio*, in quanto mira ad attestare la verità di quanto affermato (e non a garantire la realizzazione di un impegno, come nel giuramento *promissorio*).

Previsione simile a quella chiancianese la troviamo un paio di secoli dopo a Casole (1492; II, 5), con tanto di spiegazione della sua *ratio*:

<sup>28</sup> Il testo integrale della rubrica è il seguente: “Capitulum de lectis recipiendis et modo lecte. Si quis litigando coram Potestate super aliqua questione suo adversario lectam comunem dederit dicens ‘si vis iurare quod non sit veritas quod affirmo absolvaris in omnibus, alioquin iurabo taliter esse verum’; et si aliqua partium tale iuramentum facere denegaret, ad recipiendam lectam sibi datam vel ad dandam magis comunem pars denegans compellatur. Et hoc intelligatur inter illos qui contractum fecissent, et inter alios non. Que lecta detur et dari debeat super re de qua agitur, super qua lecta data et accepta Potestas teneatur diffinire, sententiare et precipere secundum tenorem lecte date et accepte, quam Potestas teneatur observare et facere observari” (ed. Fumi, p. 35).

<sup>29</sup> Cfr. R. PROVINCIALI, *Giuramento decisorio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, p. 107.

“Del comun partito infra le parti del iuramento. Perché il non voler giurare né ad altri riferire il giuramento par che sia manifesta prova, però si statuisce che qualunque persona, tanto attore quanto reo, proporrà il partito comune del giuramento ne le cause civili, sia tenuto quel tale a chi sarà proposto, pigliare o referire detto giuramento non passando la somma della lite vertente infra di loro lire 25 o la valuta, e secondo se sarà giurato per quello a chi sarà preposto si devi mandare a esecuzione per il Podestà o suo Notario et se quello a cui sarà preposto recuserà pigliare tal giuramento o referirlo, allhora et in tal caso si habbi per confesso o convento”.

Il giuramento decisorio (sempre indicato come “partito comune”) si trova disciplinato anche negli statuti di Murlo (1324; 12); di Gavorrano (1465; II, 27, per cause di lieve valore) e lo statuto di Chiusdino (1473; II, 14) ci chiarisce ulteriormente questo meccanismo giudiziale:

“Se dinançi al detto Vicaro di Chiusdino sarà alcuna causa agitata et sarà domandato che la decta causa sia terminata col giuramento, et offeri che la parte adversa giuri o veramente dia el giuramento allui, allora el Vicaro sia tenuto costregnere la parte adversa che giuri o veramente riferischi et dia el giuramento a chi el domanda, et secondo che sarà giurato s’intenda finita et terminata tale causa. Ma sia però lecito a l’altra parte riprovare el decto giuramento, et provandosi legiptimamente, sia condannato per lo spergiuro secondo la forma dei presenti statuti (*scil.* in 5 lire: III, 29)”.

Non sembra fuori luogo ricordare come la cultura giuridica longobarda ritenesse il giuramento una vera sfida ordalica (*Roth.* 359, 362-364)<sup>30</sup> e ciò si comprende alla luce di una visione del mondo in cui si riteneva che nulla accadesse per caso, ma tutto fosse costantemente governato da forze soprannaturali (divinità pagane prima, Dio cristiano poi). Un’idea remotissima, attestata, oltre che nel mondo germanico, nella Grecia antica e presso molti popoli ‘primitivi’<sup>31</sup>, che confina con la divinazione, in quella che Lévy-Bruhl ha chiamato “indifferenza alle cause seconde”<sup>32</sup>.

Critica, ovunque, era la condizione del contumace, con una drastica

<sup>30</sup> Cfr. G. DIURNI, *Il ragionevole giuridico nella storia*, Torino 2008, pp. 118-122.

<sup>31</sup> Cfr. L. LÉVY-BRUHL, *La mentalità primitiva*, trad. it., Torino 1966, p. 221.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 20.

riduzione di garanzie nei suoi confronti<sup>33</sup>. Certi statuti equiparavano direttamente la contumacia alla confessione, come quelli di Monteagutolo (1280; 10) e Montepescali (1427; II, 11). Anche in questo si può vedere forse un influsso più germanico che romano, legato al concetto di giudizio come sfida, come competizione tra le parti, più che come sede di accertamento della verità<sup>34</sup>.

Non mancano presunzioni di responsabilità che scattavano in caso di mancata individuazione del colpevole. A Belforte (1382; f. 10r) il danno di ignoto autore doveva essere risarcito da otto vicini possessori di bestiame e simile forma di responsabilità dei vicini nei danneggiamenti da animali è contemplata dagli statuti di Radicondoli (1411; IV, 9) e Gerafalco (1429; IV, 28). Si tratta di Comuni limitrofi, i cui statuti ci danno quindi verosimilmente testimonianza di una consuetudine di quella zona (colline ad ovest di Siena), con una certa vocazione per l'allevamento. Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva collettiva che troviamo anche in altre aree italiane, come ad esempio nei territori dello Stato della Chiesa<sup>35</sup>.

L'*integina*, presente un po' in tutti i nostri statuti, era invece una forma di sequestro conservativo a beneficio del creditore. Su istanza di questi, ed in presenza di prove documentali, testimoniali o del giuramento dello stesso, il magistrato provvedeva a far sequestrare determinati beni (per il tempo, ad esempio, di un mese). Il sequestro poteva essere revocato se il debitore dava "ricolta di stare in giudizio et di pagare el giudicato et non altrimenti" (così per lo statuto di Paganico, 1480; II, 6). Ma vi sono nei vari statuti le solite differenze e particolarità: ad esempio a Roccatederighi (1406; II, 19) non erano ammesse *integine* a danno di *terrazzani*, cioè uomini del posto, ed era quindi intesa come una misura di cautela solo per i debiti dei forestieri.

<sup>33</sup> Sul tema illustra il contesto generale medievale A. CAMPITELLI, *Contumacia civile. Prassi e dottrina dell'età intermedia*, Napoli 1979.

<sup>34</sup> Cfr. CORTESE, *Il processo longobardo* cit., p. 634.

<sup>35</sup> Per riferimenti a normative comunali del territorio pontificio ed alla dottrina di diritto comune su questi aspetti cfr. il mio *Il processo per danni dati* cit., pp. 231-238.

## 2. Il 'consiglio di savio'

La quasi totalità degli statuti prevede espressamente la possibilità per la parte in giudizio di chiedere il *consilium sapientis* (*consiglio di savio* nel linguaggio volgare dei nostri testi). Tale prassi, con cui il giudice rimetteva la decisione della lite al responso *pro veritate* di un giurista, già nel Duecento era diffusa un po' in tutta Italia. Così, come ha documentato Guido Rossi<sup>36</sup>, già troviamo disciplinato il *consilium* negli statuti duecenteschi, anche se poi si ebbe una regolamentazione più completa dal Trecento, e se nei Comuni urbani il suo ruolo scemò con la costituzione, dal Cinquecento, di tribunali centrali come Rote e Senati, composti da giudici dotti (spesso, anzi, i migliori giuristi del tempo), nei Comuni minori, tra cui i nostri, rimase in uso per tutta l'età moderna.

Oltre che dagli statuti di Siena (1310; II, 365) e da quelli contemporanei di Massa (1310; II, 15), troviamo il *consiglio di savio* disciplinato da molti statuti del territorio senese a partire dal primo Trecento<sup>37</sup>.

A titolo di esempio possiamo seguire il semplice e chiaro disposto dello statuto di Montisi del 1494 (rubr. 68):

“Item providero et ordinario e' decti savi che'l Vicario di decto Comuno sia tenuto per sacramento in ogni piato o civile o criminale, dare el conselglio del Savio a qualunque dinançi dallui el domandasse, alle spese del perdente, facto prima el diposito del salario di decto Savio et secondo el conselgio dato per lo decto Savio, cosi el decto Vicario facci observare et non vi possa apponare alcuna exceptione”<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*. I: *Secoli XII-XIII*, Milano 1958; per la prassi toscana del Duecento, cfr. M. CHIANTINI, *Il Consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.

<sup>37</sup> Come quelli di Murlo (1323; 26), Montepulciano (1337; II, 12), Trequanda (1369; II, 10), Monteriggioni (1380; II, 20), Belforte (1383; f. 23r), Sovicille (1383; I, 19), Elci (1383; I, 27), Roccatederighi (1406; II, 6; 1452; f. 12v), Radicondoli (1411; II, 13), Orbetello (1414; f. 11v), Montalcino (1415; II, 12), Massa (1419; II, 17), Montepescali (1427; II, 4), Gerfalco (1429; II, 1, 12), Piancastagnaio (1432; II, 22), Sarteano (1434; II, 8), Abbazia San Salvatore (1434; II, 15), Castiglione d'Orcia (1440; II, 14, nel penale: III, 3), Monticchiello (1442; II, 9), Asciano (1465; II, 7: esplicitamente sia nel civile che nel penale), Fighine (1472; f. 11v), Chiusdino (1473; II, 13), Civitella (1487; f. 17rv), Lucignano d'Asso (1492; II, 7), Montisi (1494; 68).

<sup>38</sup> In altri statuti la normativa è più articolata, come a Piancastagnaio (1432; II, 22): “Item statuiro che se alcuno d'alcuno comandamento, pronuntiatione, termino, sententia et come in qualunque modo, acto fusse e dicesse sé, gravato o in decto o in facto ad esso per lo Podestà di Piano, et sopra a la detta graveçça adimandasse el consiglio del savio, in civili come in criminali et danni

Come si vede, e come appare ovunque, vi è un obbligo preciso per il giudicante senese e dunque occorre sottolineare l'importanza di questa prassi generale, che apriva una 'via di fuga' ai litiganti rispetto all'*iter* ordinario. Si trattava altresì di una potenziale via d'ingresso, nella vita giuridica locale, del diritto dotto, quello romano rielaborato dai giuristi, ai quali dunque si riconosceva – qualora le parti lo avessero desiderato – un ruolo importante, pur eventuale. Il 'savio' si sarà trovato in questi casi a coordinare diritto statutario e diritto comune, fermo restando che doveva partire dal dettato normativo del primo, applicabile in via prioritaria. In questo senso depone anche lo studio della documentazione consulente sangimignanese del Duecento studiata da Monica Chiantini<sup>39</sup>.

### 3. L'appello

Dagli statuti emerge una distinzione tra Comuni che esercitavano anche la giurisdizione di appello (ancora nel Quattrocento), sia nel civile che nel penale, e Comuni che non godevano di tale prerogativa. Anche qui siamo forse di fronte, se non ad una particolarità assoluta dello Stato di Siena, ad una situazione diversa da quella di certi coevi Stati territoriali più accentratisti: nello Stato di Milano un decreto del 1441 (detto del "Maggior magistrato") riaffermò la competenza del Podestà milanese su tutto il distretto per le cause d'appello e per l'alta giustizia<sup>40</sup>.

dati et extraordinarii, che'l Podestà non possa el decto consiglio dinegare a le spese del perdente. E' Difensori possino fare deponere el salario et mostrare le sue ragioni sopra la detta graveçça et mandare a qualunque savio comune, el quale el Podestà o altro adversario, et quello che li domandaranno non saparanno, dando el Podestà et chi domandarà e' suspecti iudici a' quali e' suspecti dati non si mandi. El quale Podestà assegni a tale adimandante competente termino a diponere el salario et mostrare le sue ragioni sopra la decta graveçça per lo decto consiglio mandare, el qual termino pendente, el Podestà sopra a tal mandato dicto facto pronuntia comune sententia et quocumque actu non possa alcuna cosa innovare. Et se in termino assignato non diponesse el salario ne la sua ragione mostrata sopra a la decta graveçça, mandando a consiglio del savio, possa el Podestà più oltra procedere. Et se alcuno de' Difensori fusse parente di tale adimandante el consiglio, in luoco d'esso si ponga uno altro massario di buona conditione et tale parente in tale casu in tucto s'anulli".

<sup>39</sup> Cfr. CHIANTINI, *Il consilium sapientis* cit., p. lv. Ulteriore bibliografia sul *consilium sapientis* l'Autrice indica a p. xv. Cfr. anche il *Saggio di bibliografia consiliare* in M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 242-255.

<sup>40</sup> CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale* cit., p. XXIII.

Gli statuti che prevedono gli appelli *in loco* sono quelli di Montepulciano (1337), dove sono addirittura annessi allo statuto principale *Statuti del Sindaco degli appelli*, la magistratura di ciò incaricata, quelli di Massa Marittima (1419; I, 3), di Sarteano (1434; II, 28), di Abbadia San Salvatore (1434; II, 67: qui il giudizio di appello si teneva però presso l'Abate)<sup>41</sup>, di Paganico (1480; II, 9), dove, in materia civile, avevano luogo dinanzi al Consiglio minore del Comune<sup>42</sup>. Eccetto Paganico, sono tutti Comuni capitolati.

Prevedevano invece che i giudizi di appello si tenessero a Siena gli statuti di Belforte (1382; f. 22v), Montalcino (1415; II, 68), Grosseto (1421; II, 57), Montepescali (1427; II, 17), Piancastagnaio (1432; V, 83), Castiglione d'Orcia (1440; II, 11), Pereta (1457; f. 15v), Gavorrano (1465; II, 30), Chiusdino (1473; II, 11), Sassofortino (1486; f. 13r), Montisi (1494; 69). Si tratta dunque non solo di Comuni a contado, ma anche capitolati.

Una soluzione intermedia si aveva a Cana (1486; f. 13r): per cause del valore fino a 5 lire gli appelli si indirizzavano ai Priori ed al Consiglio generale locale, che potevano rimetterli anche al consiglio di savio, per cause sopra le 5 lire si poteva appellare a Siena. L'appello al consiglio di savio è previsto anche dagli statuti di Civitella del 1487 (f. 17rv).

Ad Orbetello (1414; f. 7v) per le sentenze del Podestà in cause del valore fino a 50 lire si poteva appellare al Consiglio comunale locale, da 50 lire in sù alla corte del Podestà di Siena, o anche sotto le 50 lire se così

<sup>41</sup> Si tratta di una situazione anomala, perdurante fino al Settecento. Ancora nel 1742 una pronuncia della Rota di Siena dichiarava la propria incompetenza in presenza di una sentenza di appello proferita dall'Abate di San Salvatore (II, 68 bis).

<sup>42</sup> Prerogativa molto insolita in un Comune del contado, ma che è definita con chiarezza dallo statuto, dove si legge: "Se nella corte civile di Paganico per lo ufficiale d'essa sarà data alcuna sententia o vero pronuntia et alcuna delle parti da essa si sentisse gravato, lo sia lecito in termine di octo dì, dal dì che sarà data tale sententia o vero pronuntia, appellare possa al Consiglio minore del decto Comune. Et sieno tenuti e' Priori et Camarlingo, socto pena di soldi quaranta per ciascheduno di loro, se in ciò fusseno niglianti, di fare raunare el decto Consiglio ad richiesta di quello che appellare volesse. El quale Consiglio, udito el dicto gravamento et le ragioni d'esso, possi la decta causa terminare et finire come alloro parrà et possi, se al decto Consiglio parrà, la causa predecta fare et compromettere et essa delegare et rimettere in quelli ufficiali del Comune di Siena che alloro parrà et piacerà et etiamdio mandarla a consiglio di savio come al decto Consiglio o per commissione d'esso sarà deliberato et diterminato vaglia et tenga senza niuna exceptione, né da essa deliberatione per alcuno modo più appellare si possa, né per alcuno modo opponere, né contradire".



preferiva l'appellante. Si noti che qui il valore è dieci volte superiore a quello indicato a Cana.

In altri casi la disciplina degli appelli non è specificata, o non è chiara nell'attribuzione della magistratura competente. Possiamo supporre che nei Comuni del contado si tenessero a Siena, considerando che la prerogativa di giudicarli localmente la troviamo quasi esclusivamente in comuni capitolati (del 'distretto'), e neppure in tutti.

#### 4. *Gli arbitrati*

Un altro aspetto che emerge con notevole frequenza nei nostri statuti, di ogni periodo, dal Duecento al Settecento, pur con le solite peculiarità locali, è il ricorso ad arbitrati. Essi condividono con le procedure sommarie il fine di ovviare alle farraginosità processuali e di ristabilire prontamente la pace sociale e se ne differenziano invece, almeno in certi casi, per essere extra-giudiziali, basati sul consenso delle parti, anche se talvolta erano imposti dallo statuto. Il giudizio poteva basarsi su valutazioni equitative.

A forme di arbitrato, presenti negli statuti in tutta Italia, si ricorreva ampiamente già nel mondo romano<sup>43</sup> e nell'alto Medioevo simili soluzioni ebbero grande applicazione anche presso i popoli germanici. Per Wickham l'arbitrato costituì il principale modello, dai molti aspetti, di risoluzione delle controversie nel XII secolo<sup>44</sup>. Non stupisce quindi l'attenzione prestata all'argomento da parte di Glossatori come Bulgaro e Tancredi da Bologna<sup>45</sup>. Secondo Luciano Martone "alla metà del secolo XIII, il ricorso all'arbitrato (...) divenne reazione ormai consapevole ad una giustizia resa

<sup>43</sup> E già, sembra, in età etrusca: cfr. G.M. FACCHETTI, *Frammenti di diritto privato etrusco*, Firenze 2000, pp. 9-11, con riferimento al cippo di Perugia del III-II sec. a. C., che attesta la presenza di un *arbiter* (*teurat* in etrusco) in una controversia di confini. Si tratta, per inciso, di uno dei pochissimi aspetti che conosciamo del diritto etrusco, il cui quadro complessivo è andato "ormai irrimediabilmente distrutto" (p. 101).

<sup>44</sup> Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 28-30; 70-71. Trattandosi di materia consuetudinaria, a Pisa era disciplinata dal *Constitutum usus* (metà sec. XII) e mostra tutta la sua rilevanza, risalente al periodo pre-comunale. Il Comune si limitò a razionalizzare le procedure, a fissare qualche regola, lasciando però le parti libere di seguire la soluzione arbitrale, che poteva articolarsi in vario modo: cfr. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani* cit., pp. 99-108.

<sup>45</sup> Quest'ultimo nel suo ampio *Ordo iudiciarius* del 1216.

*secundum ius strictum* non più rispondente ai rapporti economico-giuridici in via di mutamento”<sup>46</sup>. E si trattò di un fenomeno ampio e rilevante, come testimonia lo spazio dedicato da Guglielmo Durante nel suo celebre *speculum* processuale di tardo Duecento<sup>47</sup>.

Secondo Martone gli statuti, con l’*arbitrato necessario*, consentivano – non impedendolo – ad una parte di far valere un’eccezione di incompetenza del giudice ordinario e di adire un arbitro, più propriamente un *arbitrator*, perché abilitato a giudicare secondo equità<sup>48</sup>. Ma in realtà, come giustamente nota l’Autore, gli statuti introducono molta confusione nei riferimenti teorici elaborati dalla dottrina, rendendo dunque, in realtà, necessaria un’analisi caso per caso dell’istituto arbitrale.

Dei nostri statuti duecenteschi già quello di Montepinzutolo (1261; 52) fa cenno alla possibilità che la soluzione di una lite possa essere affidata, in presenza del Rettore, ad “amici”, a cui occorre poi pagare le spese. Più ampia attenzione è dedicata alla materia nello statuto di Chianciano del 1287 (29, 30), dove si prevede che il Podestà dovesse far pronunciare i lodi entro 15 giorni dalla richiesta e dovesse poi farli eseguire entro tre giorni, senza che potesse impedirlo alcuna eccezione e al di là dell’osservanza o meno del diritto. Lo scenario tre-quattrocentesco si fa ampio ed articolato, come vedremo tra poco, a testimonianza di un favore indubitabile riscontrato.

I motivi della diffusione degli arbitrati sono già ben espressi in una lunga, significativa, rubrica dagli statuti senesi del 1310 (II, 367), già se-

<sup>46</sup> L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune*, Napoli 1984, pp. 14-15. Cfr. anche C. STORTI STORCHI, *Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi (Bologna 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano 2002, pp. 329-376.

<sup>47</sup> G. DURANTE, *Speculum iuris*, I, Basileae 1574, pars I, rubr. *De arbitro et arbitratore*, pp. 102-132. Egli distinse nettamente tra *arbitrium* (ove l’*arbiter* nominato dalle parti fungeva da giudice ed emetteva una sentenza) e *compromissum* (ove l’*arbitrator* rimaneva un compositore amichevole e pronunciava il lodo *extraiudicialiter*). Cfr. SELLA, *Il procedimento civile* cit., pp. 205-206. Sulle figure dell’*arbiter* e dell’*arbitrator* e sulla loro evoluzione storica tra Medioevo ed Età moderna si veda MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., in specie pp. 8-24, 63-132, nonché M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 54-61.

<sup>48</sup> Cfr. MARTONE, *Arbiter-arbitrator* cit., p. 156.

gnalata e commentata da Ascheri, in cui si legge, non senza un po' di stupore, un'avversione nitida verso giuristi ed avvocati:

“Conciosiacosaché a la republica de la città di Siena s'apartenga di contrastare a le fadiche et expese de li uomini et de le persone de la città et contado di Siena che litigano ne le corti de la città di Siena, le quali di soperchie et grandissime expese intollerabilmente si fadigano per li salarii grandissimi de li giudici et advocati et procuratori et d'altri, e' quali dintorno a le questioni si travollono, e' quali oltre el modo antico et usato, ogi grandissimi salari extorcono, sì che coloro e' quali volliono litigare magiormente abandonano la lite che volliano seguitare le loro ragioni (...) et così li litiganti di ricchi, alcuna volta, per le dette expese diventano povari, secondo che le predette cose sono publiche et manifeste ne la città di Siena; et conviene ancora al Comune di Siena li sui cittadini magiormente averli ricchi che povari a pagare le cabelle al Comune di Siena (...) et finalmente dipo le molte liti et molte expese, et poscia che li litiganti per li avvocati et procuratori a neuna cosa sono venuti, conviene essi litiganti a concordia pervenire; et quando essi litiganti non àno più che expendano, li advocati et procuratori conselliano che facciano la concordia (...)”.

Tutto ciò considerato si stabilisce che ogni causa civile, di qualsiasi valore, presso qualsiasi giudice cittadino, a richiesta di una parte (“a petitione di qualunque parte che l'adimandasse”) dovesse risolversi per compromesso tramite due arbitri designati dalle parti stesse, tenuti a pronunciarsi entro tre mesi. In caso di disaccordo tra i due arbitri, i Nove e i Consoli della Mercanzia ne eleggevano un terzo.

Il fatto che giudici e notai non potessero arbitrare completa un quadro del tutto sorprendente in una grande città e, come abbiamo visto, si inserisce in un'azione politica popolare anti-giurisprudenziale coerente e netta, quanto destinata presto a rientrare, non essendo riuscita a dar vita ad un sistema giuridico alternativo a quello di diritto comune<sup>49</sup>.

Nei Comuni minori, non meno popolari di Siena, ancor maggiore doveva essere la diffidenza verso tribunali e giuristi e, non a caso, estesissima è la previsione di procedure sommarie ed arbitrati. Un atteggiamento simile è stato riscontrato anche altrove in Italia e possiamo senz'altro ipotizza-

<sup>49</sup> Cfr. ASCHERI, *Crisi del diritto comune in una città-Stato* cit., pp. 95-115, in specie pp. 107-112.

re che la stessa larghissima fortuna dell'istituto si legasse a riserve mentali di tal segno<sup>50</sup>. Si consideri anche come, in comunità medio-piccole si avvertisse come prioritaria una rapida pacificazione onde evitare dispendio di tempo e di denaro da parte di persone che non disponevano di patrimoni ingenti su cui contare.

In genere, presso un po' tutti i Comuni, gli statuti consentivano alle parti di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria in una serie prefissata di materie: dalle liti tra parenti a quelle tra mercanti, tra artigiani od in cui comparissero poveri indigenti, vedove, orfani etc. Gli statuti di solito non si preoccuparono neppure di fissare troppe regole procedurali, ma si limitarono a stabilire dei termini brevi e perentori di pochissimi giorni per la resa del lodo, con una penale a carico dell'arbitro che si pronunciasse in ritardo.

Ma vediamo, più in dettaglio, come si presenta il fenomeno alla luce di una panoramica complessiva delle nostre fonti statutarie.

L'arbitrato, pur molto spesso presente<sup>51</sup>, trova nondimeno configurazioni diverse, ad iniziare da chi potesse chiederlo, della sua obbligatorietà o meno, dalla riferibilità o meno a casi specifici di lite.

In certi casi poteva essere chiesto da una parte al giudice e questi era tenuto a concederlo e, quindi, far eseguire il lodo. Ciò è chiaro, ad esempio, negli statuti di Trequanda (1369; II, 9: "a petitione di qualunque parte la dimandarà"), Orbetello (1414; f. 11v) e di Piancastagnaio (1432; II, 14: la facoltà è concessa all'attore). Nello statuto di Triana (1351; I, 7) l'arbitrato era obbligatorio a richiesta del convenuto.

<sup>50</sup> Ad esempio, Paola Casana, per Vernante (in Piemonte), nota emergere dal locale statuto "una sfiducia nei confronti dei giuristi" e della 'giustizia tecnica': cfr. P. CASANA, *Gli Statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda, con edizione critica del Codex statutorum loci Vernantii (1554)*, Cuneo 2000, p. 100.

<sup>51</sup> Prevedono arbitrati gli statuti di Murlo (1323; 23), Pieve a Molli (1338; ed. p. 27), Triana (1351; I, 7), Trequanda (1369; II, 9), Batignano (1373; f. 26r), Monteriggioni (1380; II, 74), Belforte (1382; f. 22v), Sovicille (1383; II, 6, 11) Elci (1383; I, 26), Roccatederighi (1406; II, 8; 1452; f. 12v), Radicondoli (1411; II, 12), Orbetello (1414; f. 11v), Montalcino (1415; II, 38), Massa (1419; II, 40 e già 1310; II, 22), Grosseto (1421; II, 23), Montepescali (1427; II, 62), Gerfalco (1429; II, 23), Piancastagnaio (1432; II, 14), Montorsaio (1432; III, 108), Abbazia San Salvatore (1434; II, 22-23), Roccalbegna 1475 (II, 14), Chiusdino (1473; II, 12), Cana (1486; f. 9v), Civitella (1487; ff. 16v-17r), Lucignano e San Giovanni d'Asso (1492; 17), Montisi (1494; 67).

La norma dello statuto di Montepescali (1427; II, 62), dal titolo “Di fare compromectare ogni questione generalmente fra qualunque fusse”, merita di essere seguita, per le motivazioni che esplicita.

“A riparare che gli uomini di Montepescali non si consumino in piatire (*scil.* nel litigare in giudizio) et spesse volte andare a Siena et perdere tempo et denari et anco acquistare hodio et mala volontà et a obviare a molti inconvenienti che spesse volte nascono fra i litiganti, aviamo statuito et ordenato che, se alcuna de le parti litiganti dinanzi al Vicario domandarà che la cagione et lite, che pende ne la corte fra sé et l’avversario suo, si debba compromectere di ragione et di facto in arbitri et arbitratori et amici communi, sia tenuto el Vicario tale lite, cagione et quistione, dinanzi a lui vertente, fare compromectare di ragione et di fatto et le parti costringere in persona ad eleggere gli arbitri cioè ciascuno el suo (...), se domandato sarà inanzi la contestatione de la lite. Ma se domandato sarà doppo la contestatione de la lite et l’altra parte el denegasse, non sia tenuta a compromectarla”.

Si precisa inoltre che, in caso di disaccordo degli arbitri, le parti dovevano provvedere concordemente a designarne un terzo e, se non vi riuscivano, provvedevano il Vicario ed i Priori a sorteggiare il terzo arbitro tra cinque nominativi, dopodiché veniva seguita la decisione maggioritaria ed il lodo doveva ricevere piena esecuzione. L’arbitrato aveva luogo dunque a richiesta di una parte, prima della *litis contestatio*, o anche dopo, ma su accordo di entrambe le parti.

Altre volte invece doveva essere richiesto sin dall’inizio consensualmente da entrambe le parti, come a Roccatederighi (1406; II, 8): “se alcuna lite o vero questione apparisse tra una persona e l’altra e elli s’acordassero insieme de darla en mano, sia tenuto el Vicario de farvi diciare e diffinirla sença denaro de richiamo”. Sulla stessa linea gli statuti di Montalcino (1415; II, 38) e Grosseto (1421; II, 23) che sanciscono che “nissuno sia costrecto a ricevere compromesso”, se non lo accetta volontariamente.

Ma talvolta gli statuti prevedono che l’arbitrato dovesse necessariamente essere imposto dal giudicante, a prescindere dalla volontà delle parti, per evitare ogni sorta di processo civile.

Lo statuto di Montorsaio (1432; III, 108) motiva la norma, si badi di portata generale, *Che le questioni civili si compromettino*, con la considerazione che “quelli e’ quali non sono letterati non hanno buono litigare in corte, accioch’e’ massari di Montorsaio vivano in pace e non sieno in

discordia”. Così si prescrive che il Vicario possa costringere con piena autorità le parti “della loro questione compromettere di ragione, ovvero di ragione e di fatto in uno ovvero due o più come fusse di volontà delle parti; e quello che sarà giudicato, dichiarato, sentenziato, lodato ovvero arbitrato per quello ovvero per quelli sia fermo e rato”.

A Lucignano e San Giovanni d’Asso (1492; 17) si prescriveva che “per lo Vicario ogni lite si facci compromettere”: si dice che il giudice “sia tenuto et debba ogni et ciascheduna lite et quistione le quali fussero o pendessero infra gli uomini et persone di Lucignano predetto fare compromettere e constregnare le parti che elegano e’ loro albitri et amici comuni, uno per ciaschuna parte, e’ quali così electi debbano essere in concordia infra quattro di e, se non fussero in concordia, per lo Consiglio d’esso Comune se elega uno terço”. E questo valeva per le liti più importanti, in cui il contendere superasse il valore di 40 soldi. Per quelle di valore inferiore il Vicario poteva “determinare (...) sì come allui piacerà et vedrà che si convenga, sicondo la ragione comuna”, insomma ci si rimetteva semplicemente all’*arbitrium iudicis*, pur *regulatum* secondo i principi del diritto comune. Anche per lo statuto cinquecentesco del piccolo Comune di Iesa tutte le controversie insorte tra gli abitanti del luogo dovevano risolversi per via arbitrale<sup>52</sup>. A Piancastagnaio (1432; II, 11) lo statuto, pur non imponendoli, come nei casi precedenti, incoraggiava ogni tipo di arbitrati e compromessi per il “buono et pacifico stato et vivere et perdonare”<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Cfr. *Statuto del Comune di Iesa (1535)*, a cura di A. Dani, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Ascheri, M. Borracelli, Siena 1997, p. 204, rubr. 71, dove si legge: “Anco fu statuito e ordenato per li providi Statutari predetti che se alcuna persona della detta villa di Iesa arà alcuna lite o deferentia con alcun altra di detto loco, sia tenuto e obligato per virtù di questo statuto ongniuna delle parti eleggiare uno homo e bisognando li due habbino a chiamare il terço e intese le ragioni dele parti infra otto di debino havere dato il lodo e terminata detta lite infra le dette parti. Pena per quella parte che non osservasse quanto predetti homini e arbitri sarà lodato e sentenziato soldi xxv di denari; e pena soldi xx per uno delli arbitri se non acceptassero e se non giudichassero al tempo, e le parti sieno tenute di darlo le loro ragioni infra tre di dal di che saranno eletti. Declarato che le parti d’achordo lo possono dare più longo tempo e dato sequa lodarsi al tempo sotto detta pena”.

<sup>53</sup> “Et per buono et pacifico stato et vivere et perdonare [affinché] le spese, sententie, laudi et arbitramenti dati et da darsi piena fermezza obtengano, statuiro et ordinario che quando sirà infra huomini et persone di Piano ovvero da Piano et forestieri, alcuna lite ovvero differentia, questione ovvero contraversia in qualunque luogo, tenimento et distrecto et de le cose predecete sirà compro-

Onde evitare liti giudiziarie che turbassero la coesione familiare, gli statuti spesso imponevano, o a volte invece consentivano, l'arbitrato tra congiunti, di solito entro il terzo o quarto grado di parentela.

L'arbitrato obbligatorio tra congiunti era previsto a Magliano (1356; II, 39, 40, 56), Orbetello (1414; f. 11v), Montalcino (1415; II, 11), Grosseto (1421; II, 21), Castiglioncello del Trinoro (1422; II, 20), Montepescali (1427; II, 60), Sarteano (1434; II, 40), Castiglione d'Orcia (1440; II, 12), Ravi (1447; I, 42), Gavorrano (1465; II, 23), Asciano (1465; II, 5), Fighine (1472; f. 11r), Chiusdino (1473; II, 12), Paganico (1480; II, 8), Sassofortino (1486; f. 13r), Civitella (1487; f. 36v), Montemerano (1489; f. 14v), Casole (1492; II, 9).

Occorreva la richiesta di un congiunto a Roccalederighi (1406; II, 21), Abbadia San Salvatore (1434; II, 21), Monticchiello (1442; II, 19).

Gli arbitrati obbligatori potevano essere previsti inoltre per particolari materie. A Sarteano (1434; II, 41) per questioni di mulini; a Piancastagnaio lo statuto del 1432 (V, 58) prevedeva la carica di tre *arbitri* per cause di bestiame, da eleggersi dal Podestà e dai Difensori, uno per ciascun terziere, tra i pastori del luogo. A Grosseto, per lo statuto del 1421 (V, 43), esisteva un collegio di tre *prudentes viri* del luogo a cui era attribuito l'*arbitrium cognoscendi et iudicandi* per tutte le cause relative ai terratici (fonte perenne di liti e frodi). Contro le sentenze di questi ufficiali non era possibile promuovere appello. A Monticchiello (1442; II, 17) si imponeva l'arbitrato per cause relative a conduzione di terreni: il lodo era reso da "due huomini amici" a cui si aggiungeva, in caso di disaccordo tra gli stessi, un terzo designato dal Vicario. Quest'ultimo poi doveva far eseguire quanto deciso.

messo tam in albitri et albitratori, amici comuni et amichevoli compositori quam in concordatori del Comune cum publico instrumento o con testimonii sufficienti, in numero come la ragione vole, che ogni lodo, sententie, arbitrii, decisioni et mandata, sieno fermi et piena optengano fermezza, sopto la pena nel compromesso contenta et se nel compromesso aspettanno fusse posta pena, a la pena di soldi xl. di denari (...). Et in omnibus et per omnia intendasi quando el compromesso facto sirà in concordatori del Comuno come di sopra è ordinato secondo la forma de lo statuto et che el presente capitolo non si possi in alcun modo dirogare se alcuna parte fusse nel presente capitolo derogatoria a quello capitolo".

### 5. *La proprietà fondiaria*

Gli istituti del diritto civile trovano negli statuti una trattazione abbastanza disorganica e lacunosa, accorpata alla normativa sul processo, in un'ottica pratica più che teorica. La presenza dello *ius commune* esimeva dalla necessità di disciplinare tutto. Ma gli istituti civilistici presentano, al di là di tratti ricorrenti dovuti all'influsso del diritto comune, applicabile anche in via suppletiva, una diversificazione a livello locale che non può essere sottovalutata. Spesso molti dettagli differenziano la disciplina nei suoi aspetti concreti, anche con rilevanti conseguenze sotto il profilo economico-sociale, di modo che sotto un'apparente uniformità si nasconde un effettivo e persistente particolarismo, destinato peraltro a durare per tutta l'età moderna.

Impossibile qui un'analisi di tutta la materia civilistica, possiamo limitarci a considerarne l'istituto centrale, quello della proprietà fondiaria<sup>54</sup>.

Manca del tutto negli statuti, come del resto mancava nel diritto giustiniano e poi nelle legislazioni germaniche, una definizione ed una configurazione dogmatica astratta del diritto di proprietà. Tuttavia sono molte le indicazioni sulla tutela, sui limiti, sui poteri di disposizione e altro, che possiamo cogliere in modo sparso, anche indirettamente, nelle diverse distinzioni degli statuti e ciò consente di tratteggiare un quadro d'insieme, pur con margini di incertezza dovuti alle lacune.

Come ha colto Rodolfo Savelli a proposito degli statuti liguri, anche le "minuzzaglie" a volte servono a comprendere temi centrali come la proprietà<sup>55</sup>. Pensiamo, in proposito, alla frammentaria e caotica normativa sul danno dato o sugli 'straordinari', spesso laconica perché sottintendeva la presenza di consuetudini, tecnicamente non eccelsa, eppure ovunque pre-

<sup>54</sup> Sotto il profilo metodologico, appare ovvio che non si possa ricostruire la disciplina di istituti mancante in uno statuto con quella di altri statuti, essendo il diritto statutario, come rilevava Gualazzini, "un mosaico che manca di intelaiatura" (GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale* cit., p. 118), nel senso che non vi era un 'sistema di diritto statutario' al di là e al di sopra delle normative dei singoli Comuni. Non è affatto automatico, in altri termini, che il silenzio di uno statuto su di un aspetto implicasse una disciplina – magari consuetudinaria – simile o uguale a quella invece esplicitata in un altro testo. Un'evenienza possibile, ma non scontata, perché ci troviamo in un ambito di *ius singulare* e di pluralismo accentuato, ed ogni norma va anzitutto inquadrata nel suo contesto.

<sup>55</sup> SAVELLI, *Scrivere lo statuto*, p. 103.



valente sul diritto comune, a cui si ricorreva – peraltro in modi diversi – in via suppletiva.

### *La tutela con bando*

Un primo aspetto che possiamo considerare, tutt'altro che regolato uniformemente, è quello della possibilità di precludere l'accesso nel fondo ad altri e, soprattutto, al bestiame altrui<sup>56</sup>.

A Montisi (1494; 169) il proprietario poteva vietare l'ingresso nel proprio fondo al bestiame altrui facendolo bandire dal Vicario, ma tale diritto incontrava un limite. Non potevano cioè essere banditi possedimenti senza alberi domestici o “stoppia o altra terra votia, che bestie minute et grosse non vi possino pasturare”. Il bando veniva reso noto alla popolazione dal Messo del Comune, per tre sere consecutive (rubr. 54). A Lucignano d'Arbia (1409; f. 18r) ognuno poteva contrassegnare, allo scopo di ottenere una piena tutela contro i danni del bestiame, un proprio terreno fino alla misura di quattro *staiori*, purché in esso si fosse effettivamente seminato qualche specie di “biade”. Anche a Trequanda (1369; V, 19) si poneva un limite (qui di due *staia*) alla estensione di terreno bandito escluso dal pascolo altrui, che doveva essere contrassegnato con “grieffe evidenti”.

A Chiarentana si accenna alla “giuffata” (1314; 93) e anche a Castiglioncello del Trinoro (1422; IV, 21) si fa riferimento alla “terra guiffata”, ovvero contrassegnata, adoperando un termine di origine germanica, usato anche dai Longobardi (ad es. *Liutpr.* VI, 95)<sup>57</sup>. A Radicofani (1441; IV, 31) si precisa che non si può “ghiffare” le terre incolte<sup>58</sup> e nella vicina Monticchiello (1442; IV, 2) si pone un limite quantitativo di sei *staia* di terra alle “ghiffate”. A Fighine (1472; f. 26r) era lecito “guiffare” il proprio campo se coltivato.

<sup>56</sup> Riprendo questa parte sul bando dei possedimenti privati dal mio libro *Usi civici* cit., pp. 133-136.

<sup>57</sup> “Si quis sua auctoritate terram alienam sine publico jussu guiffaverit, dicendo quod sua debeat esse, et postea non potuerit probare, quod sua sit, componat solidos VI. quomodo qui palum in terra aliena figit”.

<sup>58</sup> In questo statuto ben quattro rubriche (IV, 31-34) sono dedicate alle *ghiffate* e si fa cenno anche a *ghiffatori* e *essguiffatori* come, rispettivamente, coloro che procedevano ad una *ghiffazione* o, al contrario, a rendere le terre *essghiffate*, con una modulazione del vocabolo che sembra attestare un largo uso corrente.

A Belforte (1382; f. 44r) il proprietario poteva far bandire il suo fondo con licenza dei Priori, purché in esso vi fossero almeno quattro alberi domestici, oppure polloneti, cioè piantate di alberi giovani (che sarebbero state irrimediabilmente danneggiate dal bestiame). A Fighine (1472, f. 29r) lo statuto proibiva di bandire fondi incolti e selvatici, ed accordava invece la tutela del bando tassativamente solo a vigne, prati e *chiuse*. Anche dallo statuto di Montemerano del 1489 (ff. 47v, 50v) si evince che i fondi potevano essere banditi solo se ospitavano colture da difendere, altrimenti prevaleva il diritto collettivo di pascolo: così, nessun bando poteva tutelare una vigna, proibendo l'ingresso del bestiame, che non fosse stata potata da due anni, o un fondo che non avesse alberi domestici o fosse protetto da siepi o fossati. Lo statuto di Radicondoli (1411; IV, 10) permetteva che “in terra soda ognuno pasca senza pena o bando”.

Simili norme si comprendono nel loro significato se si tiene presente che la proprietà del tempo non solo poteva scomporsi in un separato dominio del terreno coltivabile rispetto a quello del pascolo, ma soprattutto era spesso gravata da usi civici a favore della locale comunità, che ridimensionavano assai i poteri del proprietario fondiario<sup>59</sup>. Se a Chianciano (1287; 292) si imponeva di vendere possedimenti siti entro le bandite comunali, si comprende che fin allora una bandita di pascolo comunale poteva insistere su suolo privato, come del resto continuò ad accadere presso altri Comuni per tutta l'età moderna. A Radicofani lo statuto del 1441 (IV, 14) attesta chiaramente che bandite comunali interessavano, per quanto concerneva l'*utilitas* del pascolo, anche terreni privati. In esso leggiamo infatti: “Niu-na persona venda overo alloche ad alcuna persona alcuni beni i quali havessero in confini delle vigne overo in alcuna delle bandite del Comune per pasturare alcuna bestia senza licentia del Consiglio generale, alla pena de cinque lire per ciascuno contrafaciente ciascuna volta”.

La coltivazione, dicevamo, sollecitava la tutela, a differenza dell'incolto. Ma in certi Comuni tuttavia non si faceva distinzione fra fondi coltivati ed incolti, e quindi si aveva una disciplina più favorevole al proprietario del fondo. Lo statuto di Chiusure del 1457 (f. 21v) attribuisce a chiunque il diritto di “far bandire et divietare sue possissioni, così salvati-

<sup>59</sup> Sul tema sia consentito rinviare al mio *Usi civici* cit.

che, come domestiche, sode et lavoratie”; vi è però un limite quantitativo, poiché non si poteva far bandire più di dodici staia di terra. Anche ad Asciano (1465; IV, 48), altro Comune dell’area più coltivata del territorio senese, ciascuno poteva far bandire i propri possedimenti, pagando due soldi al Camerlengo, il che comportava un inasprimento delle pene in caso di danneggiamento ed il fondo non seminato veniva equiparato a quello seminato. Norme di questo tipo sono molto ricorrenti e gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Cronologicamente, la prima norma in materia nei nostri statuti, dovrebbe essere quella di Monteagutolo (1280; 32), che consentiva a chiunque di far bandire dal Rettore il proprio bosco o possedimento.

È importante altresì rilevare come la facoltà di bandire fondi fosse più ampia proprio nelle zone di diffusione delle proprietà dei cittadini senesi.

Negli statuti troviamo sovente altri vincoli che incombevano sui proprietari di terra, come ad esempio quelli sui tempi di vendemmia e di altri lavori agricoli, l’obbligo di coltivare un orto, di consentire la caccia almeno in certi periodi dell’anno.

Una delle disposizioni più diffuse, presente pressoché in ogni statuto del territorio senese (e non solo)<sup>60</sup>, è l’obbligo di coltivare un orto sulla propria terra, al fine di garantire un certo grado di autosufficienza alimentare nel luogo. Lo statuto di Ravi (1447; III, 31) così motiva la previsione: “così facendo si darà materia ad ogni persona d’andare all’orto suo et lassare stare la robba del compagno che volentieri l’uomo se la reca alle mani”.

Tuttavia, le norme, simili nella sostanza, si diversificano spesso, oltre che nella forma, nell’indicazione degli ortaggi che dovevano essere coltivati, risultando così oggi preziose per conoscere le coltivazioni – e di conseguenza la dieta – nei vari paesi e nelle varie zone<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Molto diffuso era l’obbligo di fare l’orto anche negli statuti liguri (SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 96) e in quelli laziali (C. GAMBA, *Gli statuti del Lazio meridionale*, in “Universitas civium”, 3-4 [1999-2000], p. 190).

<sup>61</sup> Impongono l’obbligo di fare l’orto gli statuti di: Monteagutolo (1280; 116), Magliano (1356; V, 6), Trequanda (1369; III, 31), Belforte (1382; f. 31r), Elci (1383; II, 20), Roccatederighi (1406; I, 85), Lucignano d’Arbia (1409; f. 26r), Radicondoli (1411; V, 25), Rocca d’Orcia (1420; V, 2), Castiglioncello del Trinoro (1422; III, 68), Montepescali (1427; III, 178), Gerfalco (1429; IV, 14), Piancastagnaio (1432; V, 86), Montorsaio (1432; III, 68), Castiglione d’Orcia (1440; III, 40), Monticchiello (1442; III, 38), Pereta (1457; f. 38v), Gavorrano (1465; III, 55), Celle (1471; V, 19), Chiusdino (1473; I, 56), Roccalbegna (1475; II, 53), Paganico (1480; III, 64), Sassofortino (1486; f. 11r), Cana (1486; f. 16r), Civitella (1487; f. 30r), Monteguidi (1492; f. 27r), Casole (1492; V,

In relazione con queste normative possiamo forse anche leggere quelle che imponevano di affittare i terreni non coltivati, come nello statuto di Montorsaio (1432; III, 117), o addirittura la loro confisca ai ‘proprietari assenteisti’ da parte del Comune, come ad Abbadia San Salvatore (1434; agg. 45)<sup>62</sup>. Ciò rientra bene nel quadro complessivo già tracciato da Pertile, secondo cui molte sono le misure previste dagli statuti per razionalizzare ed incrementare l’agricoltura, in un’ottica volta al bene comune, anche a scapito dei diritti del proprietario<sup>63</sup>.

### *La caccia*

Gli statuti, pur nella loro lacunosità, mostrano anzitutto che la caccia trovava una diversa disciplina da Comune a Comune, in rapporto alle diverse situazioni ambientali e demografiche ed alla diversa consistenza e qualità della fauna<sup>64</sup>. La caccia a cui soprattutto essi fanno riferimento è quella di tipo popolare con insidie, in cui si faceva uso di tagliole, trappole e stratagemmi vari, dalla *pania*, ai lacci, alle *ragne*. Una caccia ‘minore’, se vogliamo, priva di quei crismi di nobiltà che tradizionalmente connotavano la *venatio* vera e propria, ma che permetteva comunque la cattura di molti animali, se condotta con destrezza. Per lo più essa veniva praticata non nei boschi selvaggi, ma in quelli più prossimi all’abitato, come anche nei campi, negli orti e nelle vigne, ed interveniva puntualmente ad integrare la dieta del contadino.

Sotto il profilo giuridico, i Comuni regolavano la caccia nel loro territorio come ritenevano opportuno, consentendola liberamente ai propri

6), Lucignano d’Asso (1492; III, 26), Montisi (1494; 118). A questi se ne aggiungono molti di età moderna.

<sup>62</sup> “Le macchie di chi è lontano si confischino e caschino al Comune. Perché accade che nel castello dell’Abbadia San Salvatore, sua corte e dominio, vi sono delli beni macchiati e li padroni sono lontani da detta corte, et alle volte (...) morti, e non possano, sì li lontani che li morti, fare le fattioni del Comune ordinarie et extra ordinarie”, perciò gli Esattori “possino ricercare tali macchie e così quelle confiscare et confiscate haversi al Comune dell’Abbadia, e quelle proporre per vendere”.

<sup>63</sup> Cfr. PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 468.

<sup>64</sup> L’eterogeneità delle disposizioni statutarie in materia di caccia (ora più ‘romanistiche’, ora più ‘germanizzanti’) fu notata anche dal Landucci, con riferimento a vari statuti dell’Italia settentrionale: L. LANDUCCI, *Caccia*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, III.1, Milano 1898, pp. 76-80.

cittadini o limitandola e subordinandola ad apposita licenza da parte degli ufficiali comunali, che spesso implicava la futura consegna di una parte della cacciagione al Comune stesso.

Vari statuti, come quelli di Murlo (1323; 159) e Montepulciano (1337; III, 74), prevedevano un divieto di uccellare per i forestieri. A Roccalbegna (1475; II, 54) il forestiero non poteva né uccellare, né cacciare (qui esplicito sembra il riferimento anche alla selvaggina di terra), se prima non avesse ottenuto apposita licenza dal Camerlengo del Comune e dai “massari acciò deputati”<sup>65</sup>. Similmente a Cana (1486; f. 16v).

Analoga normativa la troviamo in altri statuti: a Sarteano (1434; IV, 64) si specifica che “nissun forestiero possi o debbi in alcun modo uccellare nel distretto” della Comunità, e ciascuno poteva legittimamente stracciare le sue reti da uccelli ed appropriarsi di quanto in esse trovato<sup>66</sup>. A Massa Marittima, in una riforma del 1510 aggiunta al corpo statutario del 1419, si proibisce ai forestieri in via assoluta di entrare a cacciare e uccellare nel territorio di Massa, sotto la pena di 10 ducati<sup>67</sup>. Sui tempi e sui luoghi, una riforma introdotta nel 1475 sancisce il divieto per tutti i Massetani di cacciare nei giorni lavorativi, per non trascurare le loro occupazioni quotidiane, e quello di cacciare, in qualunque tempo, nei terreni del Vescovo<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Più restrittivo è lo statuto di Abbadia a Isola del 1502, al confine con il territorio fiorentino, che subordinava ad una licenza dei Priori e Camarlengo locali l’esercizio, anche da parte dei paesani, delle tradizionali forme popolari di caccia con la pania e le reti, altrimenti vietate. Cfr. DANI, *Lo statuto di Abbadia a Isola* cit., p. 40, III dist., rubr. 33, ove leggiamo: “Item fu statuito che nissuno habitante nell’Abbadia, o per alcuno modo conferente a detto Comune, possi né debbi fare boschetti da tordi, né tendare o vero fare tendare ragne a busso, pena soldi cinquanta per ciascuno o ciascuna volta, non avendo licentia da Priori et Camarlengo; della quale licentia si debbi dare el giuramento a detti Priori et Camarlengo et detta licentia non si possi dare si non per otto di innanzi che si uscilli, altrimenti detta licentia non vaglia, né tenga, et ciascuno ne possi essere acusatore et abbi la quarta parte della pena, et oltre questo ciascheduno possi guastare detto boschetto et tagliare funi a ragne quando fusse fatto o tese, senza licentia che tenga”.

<sup>66</sup> A Cana, per lo statuto quattrocentesco, il divieto è analogo, ma si ammette una composizione con i locali Priori e Camerlengo, della quale tuttavia il cacciatore o uccellatore doveva serbare prova scritta (f. 16r).

<sup>67</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 64, f. 162r.

<sup>68</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 64, f. 145v. La rubrica ci testimonia nondimeno che la caccia era molto praticata dai Massetani. Si legge infatti: “Item perché la caccia è molto frequentata da’ Massetani ad ogni tempo, così ne’ di utili, come ne’ di festivi, dà uno grande mancamento a’ lavoratori de’ terreni et perdesi molto utile tempo con poco fructo, et ne risulta grandissimo danno, perché in quel tempo non fructano né per loro, né per altri, et il pane che si dovrebbe mangiare per li Cristia-

Nel Comune signorile di Ravi (1447) lo statuto, oltre al consueto divieto di caccia per i forestieri (III, 25), stabiliva che la testa della selvaggina spettasse al signore (III, 26) e che ogni animale ucciso dovesse essere venduto in Ravi (III, 27). A Sassofortino (1486; f. 16v) cervi, cinghiali e caprioli presi nel territorio comunale dovevano essere venduti in paese almeno per la metà.

Risulta frequentissima la regola che obbligava i cacciatori a vendere *in loco* la selvaggina catturata, con divieto di commercialarla fuori dal territorio comunale. Ad esempio, a Roccalbegna (1475; II, 85) ogni sorta di cacciagione doveva essere presentata ai competenti ufficiali comunali, che decidevano se comperarla o meno; in caso negativo essa doveva comunque essere portata a vendere nella piazza del paese. Anche a Triana (1351; V, 11) si prevede una sorta di prelazione della corte sulla selvaggina.

È verosimile che questa misura, molto ricorrente in ogni zona<sup>69</sup>, mirasse a garantire alla popolazione l'approvvigionamento di selvaggina presente sul territorio, e da essa traspare anche una considerazione dell'animale selvatico come in qualche modo appartenente alla comunità locale, e non veramente *res nullius*. Nel territorio senese medievale è da ritenere che prevalessse la concezione della caccia come uso civico degli abitanti locali non come diritto di caccia della tradizione romanistica.

A Piancastagnaio (1432; V, 60) chiunque avesse preso selvaggina entro il territorio comunale la doveva portare nel castello, sotto pena di 40 soldi. Qui la poteva vendere, al prezzo però stabilito dallo statuto per ciascuna specie di animale. A Civitella (1487; f. 31v) chiunque avesse preso animali selvatici doveva mostrarli al Vicario del luogo, dopodiché venderli in piazza ai prezzi stabiliti dal Comune, a meno che il Vicario non concedesse licenza di vendere altrove. A Grosseto (1421; IV, 25) la selvaggina doveva essere esposta per un giorno nella piazza principale. A Roccatедerighi (1406; f. 16v) chi uccideva cervi, cinghiali e caprioli nel territorio co-

ni e per li loro figliuoli, si mangia per la moltitudine di cani che ci sonno. Però, per obviare a tanto inconveniente” si sancisce il detto divieto, sotto pena di 5 lire, da pagarsi la metà al Comune, un quarto al Podestà ed un quarto al delatore, che aveva diritto all'anonimato.

<sup>69</sup> L'obbligo della vendita *in loco* della selvaggina si riscontra anche presso taluni statuti dell'Italia settentrionale esaminati da LANDUCCI, *Caccia*, in *Enciclopedia giuridica italiana* cit., pp. 78-79.

munale doveva vendere metà della carne nel luogo. Disposizione identica si trova nello statuto di Montiano del 1543<sup>70</sup>. A Massa Marittima lo statuto (1419; IV, 134) proibiva di portar fuori dal distretto cittadino la selvaggina in esso catturata.

### *L'accessione*

Come l'istituto della proprietà fondiaria in concreto si presentasse in modo diverso da Comune a Comune risulta anche dall'aspetto, che oggi può apparire singolare, del distinto dominio degli alberi dal fondo in cui si trovavano.

Molti Comuni, specie urbani<sup>71</sup>, tra cui la stessa Siena (1310; II, 203) fin dal Trecento emanarono norme volte alla riunione della proprietà di alberi e suolo in un unico soggetto, ma altri Comuni riconobbero e conservarono la tradizionale distinzione, ancora in età moderna. La riunione, e dunque il consolidamento di una proprietà più piena, rispondeva alla soluzione giustiniana<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> ASS, *Statuti dello Stato*, 74, f. 20v.

<sup>71</sup> Come, per restare nei dintorni del territorio senese, Firenze, Todi, Perugia, Foligno. Cfr. U. NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani*, Mantova 1937, pp. 64-65; *Statuto del Comune di Perugia* cit., p. 348, rubr. 373; *Statuta Communis Fulginei*, a cura di A. Messini, F. Baldaccini, con la collaborazione di V. De Donato, G. Nicolaj, P. Supino, I, Perugia 1969, p. 203, pars II, rubr. 123. Quest'ultima norma presenta precise analogie con quella perugina testé citata, nonché con una disposizione degli statuti di Camerino del 1424 (*Statuta Communis et Populi Civitatis Camerini [1424]*, a cura di F. Ciapparoni, Napoli 1977, pp. 134-135, II dist., rubr. 89). Degno di nota è anche lo statuto di Apiro (presso Macerata) del 1388, che ci testimonia sia la diffusione *in loco* di queste situazioni, sia la loro tendenza a generare liti: "Quia propter arbores quas multi de castro et districtu Pire habent in bonis et possessionibus aliorum inter eos multoties lites et questiones actenus sunt exorte, ideo statuimus (...) quod quecumque persona (...) habuerit aliquas arbores seu arborem in possessione alterius, quod Rector teneatur et debeat de facto, ad petitionem illius cuius est dicta possessio, costringere realiter et personaliter illum cuius sint dicte arbores (...) ad dandum et vendendum ei cuius est possessio predicta iusto et competenti pretio" (D. CECCHI, *Gli Statuti di Apiro dell'anno 1388*, Milano 1984, pp. 196-197, VI dist., rubr. 6).

<sup>72</sup> Cfr. *Dig.* 41.1.9: "Qua ratione autem plantae quae terra coalescunt solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque quae sata sunt solo cedere intelleguntur". La glossa accursiana (gl. *Sicut planta*) così chiosa: "Sicut planta aliena, quae in meo fundo duxit radices, mea fit; ita frumenta aliena in meo fundo sata fiunt mea". Il frammento in *Dig.* 41.1.7, ove affermava che "quod inaedificatur solo cedit", riferito alle costruzioni in fondo altrui, era inteso dalla glossa accursiana (gl. *Inaedificatur*) in relazione anche alle piante. Cfr. anche *Dig.* 22.2.25 ("omnis fructus non iure seminis, sed iure soli percipitur"); *Dig.* 47.7.3; *Dig.* 41.2.13.12; *Cod.* 3.32.11 e la relativa gl. *Si quis; Inst.* 2.1.31-32.



In vari nostri statuti troviamo norme, in linea con gli statuti senesi e il diritto romano, che imponevano la vendita degli alberi posti in fondo altrui. Ad esempio una rubrica dello statuto di Sarteano (1434; IV, 18) disponeva: “Acciò che le cose che ingiustamente occupano li beni del vicino non possino in alcun modo generare scandalo, providdero et ordinarono che chiunque havesse alcun arbore nella cosa d’altri, sia constretto a petizione del padrone della cosa venderglielo per prezzo condecante”. Analogamente, una rubrica dello statuto di Montisi (1494; 80), stabiliva che “qualunque persona di Monteisi haverà alcuno arbolo o vero arbora fructiferi in alcuna possessione d’alcuna altra persona, sia costrecta quella persona di cui fussero e’ decti arbori [a venderli], a petitione di colui di cui è decta possessione, per lo Vicario di decto Comune, per la stima facta per due huomini buoni et leali”.

Altri statuti che perseguivano l’unificazione della proprietà, imponendo la vendita degli alberi al proprietario del suolo erano quelli di Montepulciano del 1337 (II, 39), Massa Marittima del 1419 (III, 33 e già 1310; III, 33), Rocca d’Orcia del 1420 (III, 31), Montepescali del 1427 (II, 44), Montorsaio del 1432 (III, 51).

Una soluzione di compromesso, più sfumata, è nello statuto di Fighine (1472; f. 20v): si ordinava la vendita degli alberi e, in caso di disaccordo sul prezzo, si ricorreva alla stima dei Viari. Ma se il proprietario della terra non li avesse voluti acquistare, allora egli doveva consentire l’accesso agli alberi altrui.

Ma in altri Comuni non era così e si garantiva, al contrario, il diritto del proprietario dell’albero. Lo statuto di Murlo (1323; 96), nella rubrica *Di coloro che damnificano li albori d’altrui, le quali albori sono de la possessione sua, et de la pena*, stabiliva: “che se alcuno avrà arbore in terra altrui, colui di cui è la terra o possessione o vero altri per lui, non possa dapnificare malitiosamente in radici o vero in rami, sotto la pena di V soldi per ciascuna radice et per ciascuno ramo; e mendi il danno a chi l’ha ricevuto”.

A Batignano (1373; f. 53v) una rubrica prescriveva “chome non si possa vetare lo arbore proprio: Anco statuto et ordinato è che se alcuna persona avesse ulivo o altro arbore nel terreno altrui et il signore del terreno il volesse vetare, non possa et se vetasse non vaglia et non si intenda essere tenuto a pena”.



Questa soluzione, meno frequente, attestata da statuti trecenteschi, si trova tuttavia presente anche in statuti di età moderna<sup>73</sup>, ad ammonirci sulla difficoltà di immaginare linee evolutive omogenee.

Pure a questo riguardo gli statuti mostrano, in ogni epoca, una realtà giuridica proteiforme, che ora si avvicina, ora si allontana palesemente dal principio romano dell'accessione. In via generale possiamo ricordare che la proprietà dell'albero separata da quella del fondo, già oggetto di diversi studi specifici<sup>74</sup>, risaliva probabilmente all'Alto Medioevo<sup>75</sup> e si volgeva a favore e garanzia di colui che impiantava alberi domestici (soprattutto olivi, vitigni, frutti), inserendosi bene nella concezione complessiva medievale dei diritti reali<sup>76</sup>. Possiamo ricordare come anche i giuristi del tardo diritto comune, ancora nel Seicento e nel Settecento, continuassero a ripetere che una cosa era la proprietà di un prato ed altra quella degli alberi che su di esso insistevano<sup>77</sup>.

<sup>73</sup> A Seggiano lo statuto cinquecentesco tutela il diritto del proprietario dell'ulivo posto in fondo altrui: cfr. *Statuti della comunità di Seggiano*, edizione curata da D. Ciampoli, con un saggio di A. Dani, Seggiano 2013, p. 87, IV dist., rubr. 28.

<sup>74</sup> F. FERRARA, *La superficie delle piantagioni*, in *Scritti giuridici*, III, Milano 1954, pp. 169-202; F. MAROI, *La proprietà degli alberi separata da quella del fondo*, in *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, pp. 51-77; C. GIARDINA, *La così detta proprietà degli alberi separata da quella del suolo in Italia*, in *Storia del diritto*, II, Palermo 1965, pp. 139-334. Vari documenti, anche longobardi, in cui si fa riferimento ad una separata proprietà degli alberi sono indicati in PERTILE, *Storia del diritto cit.*, IV, p. 211; F. SCHUPFER, *Il Cadore. I suoi monti e i suoi boschi. Contributo alla storia della proprietà territoriale a proposito di una Sentenza della Corte d'Appello di Firenze*, Roma 1912, p. 18.

<sup>75</sup> Piola, richiamando varie fonti medievali, notava che "la proprietà germanica si limitava alla superficie e non comprendeva anche il sottosuolo, non si estendeva a tutto ciò che si trovava congiunto stabilmente e direttamente al suolo. Così, l'edificio non cedeva al suolo, la semente non cedeva al proprietario del fondo e così pure le piantagioni" (G. PIOLA, *Proprietà*, in *Digesto italiano*, XIX.2, Torino 1908-1913, p. 651). Anche se in Italia si deve quasi certamente all'influenza germanica, il fenomeno è proprio di molti popoli, oltre che europei, asiatici e africani. Per Fulvio Maroi "l'indagine storica ed etnologica ci dimostra come la forma primordiale e più spontanea di proprietà sia (...) quella sugli alberi considerati disgiuntamente dal suolo in cui essi sono radicati" (MAROI, *La proprietà degli alberi cit.*, p. 51).

<sup>76</sup> F. FERRARA, *Diritto di macchiativo e superficie*, in "Il Foro italiano", 54.1 (1929), p. 1048, vedeva in queste situazioni un riconoscimento del "principio del lavoro", con l'attribuzione all'autore della piantagione del godimento e della proprietà dell'oggetto delle sue fatiche. L'Autore rilevava infatti come la proprietà separata del suolo e degli alberi si avesse solo nel caso di alberi domestici impiantati dall'uomo, e non di specie vegetali spontanee e selvatiche (per le quali si ricadeva invece nel principio di accessione).

<sup>77</sup> Per Prospero Rendella "pascua et prata non contineri sub appellativo fundi" (P. RENDELLA, *Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis regum, baronum, universitatum, et singulorum*, Ne-

Ugo Nicolini ha ravvisato nelle normative comunali volte a riunire la proprietà del suolo con quella degli alberi un proposito di favorire lo sviluppo agricolo ed un più intensivo sfruttamento del suolo e possiamo condividere questa opinione<sup>78</sup>. Non corrisponde al vero però, come abbiamo visto, quanto Nicolini osserva sul generale favore accordato al proprietario del suolo, perché titolare dell'utilità prevalente e perché ciò era in sintonia con il riscoperto diritto romano giustiniano<sup>79</sup>.

La riscoperta del diritto giustiniano non impedì talvolta di rimanere fedeli a concezioni ad esso estranee e, se si riflette, il valore di un oliveto o di un frutteto poteva benissimo superare quello del terreno sottostante se questo era sodo e sassoso e magari utilizzato soltanto per il pascolo di scarsa qualità.

### *La registrazione immobiliare*

Quasi in tutti gli statuti esaminati troviamo norme riguardanti la *Lira*, il registro immobiliare che fungeva da base per la tassazione diretta, ma, anche a questo proposito, con diversità frequenti e rilevanti. Presso tutti i nostri Comuni esisteva un libro della *Lira* e verosimilmente dovettero ovunque esserne prodotti molti esemplari nel corso del tempo.

La *Lira* conteneva la descrizione dei beni immobili, come case, terreni, vigne e dei beni mobili, stimati complessivamente in approssimazione. Di regola gli immobili sono indicati secondo tipologia, ubicazione, confini e valore stimato, ma non nella loro estensione. La descrizione si basava sulla base delle dichiarazioni scritte o orali fatte dagli stessi contribuenti agli *Alliratori*, cioè agli ufficiali comunali incaricati di redigere il regi-

apoli 1734 [I ed. Trani 1630], pars 3, cap. 5, p. 70). Per il Romussi “arbores in prato existentes, licet fundi pars sint, sub appellatione tamen eiusdem prati proprie non veniunt, nec emptor eas vindicare potest, nisi a fundo sint separatae” (G.D. ROMUSSI, *De re agraria responsa mere iuridica*, Florentiae 1840 [I ed. Parmae 1768], resp. 21, p. 56, n. 9).

<sup>78</sup> NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà* cit., pp. 64-67.

<sup>79</sup> “Non troviamo – scrive l’Autore – invece naturalmente disposizioni statutarie per le quali il proprietario del suolo sia tenuto a venderlo al proprietario dell’albero, data la prevalenza sociale ed economica del fondo sull’albero. Ciò sarebbe stato contrario al vecchio principio romano (...) *superficies solo cedit*; e sarebbe stato strano che si fosse legiferato in senso affatto contrario ad esso proprio nel periodo del rinascimento del diritto comune” (*ibid.*, p. 65). Si conviene che ciò potrà sorprendere, ma talora era così, anche in età moderna.

stro. Si poteva tenere conto anche di elementi non patrimoniali ma utili a determinare la capacità contributiva e gli *Alliratori* operavano con una certa discrezionalità, più che seguendo rigidi parametri predefiniti. Se si considera – ed anzi è doveroso farlo – la diversità del quadro dei diritti reali pre-moderno (scomposizione del dominio in diretto e utile, e talvolta in più domini utili) si comprende come la *Lira* non fosse un catasto di tipo moderno e dunque la necessità di analizzarla con speciali cautele.

Il Consiglio generale di Siena impose nel 1255 l'alliramento degli abitanti del contado, sia contadini che signori, ai fini della tassazione in proporzione ai beni. A ciò provvidero *Allibratores* inviati dalla città<sup>80</sup>. Incerti rimangono ad oggi il rapporto, le interazioni e le influenze della *Lira* cittadina su quelle delle comunità<sup>81</sup>.

A Siena una norma del 1394 prescriveva l'aggiornamento della lira ogni 5 anni, portati a 7 nel 1430, anche se una documentazione abbondante dal secondo Trecento mostra una certa elasticità nell'applicazione<sup>82</sup>. Di natura diversa è l'estimo senese detto *Tavola delle possessioni* (1317-1320), che contiene un censimento della proprietà immobiliare in città e nel contado ad opera di agrimensori, studiato da Giovanni Cherubini.

Massa Marittima ha lasciato, oltre a libri della *Lira* della prima metà del Quattrocento, un estimo (mutilo) di primo Trecento, conservato oggi presso l'Archivio di Stato di Grosseto<sup>83</sup>. Un esempio di libro della *Lira* risalente al tardo Quattrocento (1491) è quello di Roccatederighi, edito a cura di Simonetta Soldatini insieme allo statuto del 1406. Tra gli altri Comuni che ci hanno conservato nei loro archivi storici estimi di età medievale, vi sono quelli di Chiusi (dal XIII secolo) e Montepulciano (dal

<sup>80</sup> REDON, *Uomini e comunità* cit., p. 220.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Cfr. GINATEMPO, *Crisi di un territorio* cit., p. 27. Sulla *Lira* senese cfr. L. BANCHI, *La Lira, la Tavola delle possessioni e le preste nella Repubblica di Siena*, in "Archivio storico italiano", 7/2 (1868), pp. 53-86; D. BIZZARRI, *Sull'epoca dell'introduzione della "lira" e della magistratura podestarile in Siena*, in *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 45-60; A.K. ISAACS, *Fisco e politica a Siena nel Trecento*, in "Rivista storica italiana", 85 (1973), pp. 22-46; BARLUCCHI, *Il contado senese* cit., pp. 229-271.

<sup>83</sup> Recentemente segnalato da M. PELLEGRINI, *Prima nota sul frammento d'un catasto di Massa Marittima del primo Trecento*, in *Honos alit artes*, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, II, Firenze 2014, pp. 401-410.

1399). Vari estimi e documenti fiscali di comunità maremmane sono stati versati presso l'Archivio di Stato di Grosseto e aggregati agli estimi di Casteldelpiano, Grosseto e Massa Marittima.

Già negli statuti duecenteschi, come quelli di Montepinzutolo (1261; 61), Monteagutolo (1280; 78, 92), Chianciano (1287; 85) e Tintinnano (1297; I, 47) è presente la prassi di registrare, a fini di tassazione, i beni degli abitanti nei libri della *Lira*<sup>84</sup>.

Le normative comunali sulla *Lira* sono, come al solito ora più concise, ora più ampie, come nel caso di Montepulciano (1337; I, 17), dove vi era, oltre un Notaio della Lira, anche un piccolo *Statuto della Lira*, di 11 rubriche<sup>85</sup>. Spesso, come accennavamo, troviamo regole diverse, ad iniziare dal lasso di tempo entro cui i registri dovevano essere aggiornati.

A Tintinnano (1297; I, 47) la Lira doveva essere rivista ogni 3 anni, e tale periodicità è contemplata pure dagli statuti di Triana (1351; V, 75), Radicondoli (1411; I, 40) Orbetello (1414; f. 5v) e Chiusure (1457; f. 27r). Più frequente la cadenza di 5 anni, prevista a Belforte (1382; f. 8r), Massa (1419; I, 80), Piancastagnaio (1432; V, 20)<sup>86</sup>, Gavorrano (1465; I, 58), Sassofortino (1486; f. 7v), Cana (1486; f. 6r). Non mancano tuttavia periodi molto più brevi, come un anno (a Grosseto 1421; I, 31, a Celle 1471; I, 13, a Lucignano d'Asso, 1492, I, 22, II, 22), o più lunghi come 5 anni a Roccatederighi (1452; I, 15), 6 anni di Ravi (1447; I, 22), 7 anni di Monticchiello (1442; I, 8, 65). Ancora diversamente, si stabilivano 4 anni a Montorsaio (1432; I, 18), 2 anni a Civitella (1487; f. 10v). A Chiusdino (1473; I, 19) la frequenza dell'operazione di aggiornamento è lasciata alla discrezione di Priori e Camerlengo.

<sup>84</sup> Sappiamo del resto che già nel XII secolo esistevano estimi nelle città toscane, come a Pisa (1162) e Lucca (1182).

<sup>85</sup> Per dare un'idea dei contenuti riportiamo i titoli delle rubriche. I: *De electione, offitio et salario notarii libre*; II: *De elevatione et positione rei et mobilis alienati*; III: *De dotibus in pecunia datis ascribendis recipientibus eas*; IV: *De mobili quolibet triennio revidendo, augendo et minuendo*; V: *De bonis non scriptis in libra scribendis et pena non facientis scribi et de solutionibus datorum*; VI: *De melioramento et deterioratione domorum in libro scribendis*; VII: *Pro qua libra solvere teneantur habentes in bonis a .cc. libris infra*; VIII: *Per quos debeat fieri extimatio rerum pertinentium ad libram*; IX: *De conductoribus et laboratoribus alicuius cogendis pro datis*; X: *Quod quilibet consortium possit pro datis in solidum conveniri*; XI: *De erroribus corrigendis*.

<sup>86</sup> Qui l'espressione adoperata per l'operazione è "rifare il catasto dell'allibrato".

Ma soprattutto gli statuti prospettano situazioni diverse per l'evenienza che si riscontrassero beni non registrati alla Lira (con conseguente evasione fiscale). Se a Belforte (1382; f. 39v) e Montorsaio (1432; III, 79) si prevedeva solo una multa, in vari casi i beni non registrati venivano direttamente confiscati dal Comune, come accadeva a Orbetello (1414; f. 6r)<sup>87</sup>, Castiglioncello del Trinoro (1422; agg. 14), Montepescali (1427; IV, 1), Roccatederighi (1452; I, 15), Gavorrano (1465; I, 57), Piancastagnaio (1432; I, 52), Abbadia San Salvatore (1434; V, 36).

In particolare, la rubrica degli statuti di Montepescali è molto chiara e lapidaria: imponendo la registrazione nella Lira di tutti gli immobili "in Montepescali o ne la corte", sancisce che "se alcuno contrafacesse, occultando e' suoi beni o alcuno d'essi, tale cosa o possessione occultata perda et torni a commune et per lo Commune si posseggia et si fructi; et de le predette cose el Vicario sia tenuto a farne inquisizione et tutti quelli beni trovarà non sieno scripti nel catasto, li debba confiscare et appropriare a commune". A Santa Fiora, per lo statuto del 1613 (V, 47), colui che non faceva registrare i propri beni perdeva "il dominio della cosa non denunciata, et ad ogni uno sia lecito prendere 'l possesso"<sup>88</sup>. Simile severità, anzi maggiore, già emerge da vari statuti urbani duecenteschi che equiparavano gli evasori ai banditi per maleficio<sup>89</sup>.

Lo statuto montepescalese (IV, 3), come altri (es. Montorsaio del 1432, I, 18) distingueva tre fasce di contribuenti: della Lira maggiore, mezzana e minore. La suddivisione veniva in rilievo per la composizione della commissione di Alliratori (nove, tre per fascia). Norme statutarie sulla Lira sono presenti, oltre che in quelli ricordati, negli statuti di vari altri Comuni<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Dove si ordina che i "beni non denunciati s'intendino et sieno applicati al Commune di Orbetello et confiscati".

<sup>88</sup> MONACI, *Santa Fiora* cit., p. 222.

<sup>89</sup> Cfr. VALLERANI, *Diritti di cittadinanza* cit., pp. 4-5.

<sup>90</sup> Come quelli di Magliano (1356; I, 2; II, 20), Elci (1383; II, 42), Roccatederighi (1406; I, 52), Montalcino (1415, ed. p. 145), Castiglioncello del Trinoro (1422; I, 30), Gerfalco (1429; I, 11), Piancastagnaio (1432; I, 48), Sarteano (1434; I, 46), Castiglione d'Orcia (1440; I, 13), Chiusure (1457; ff. 26v-27r), Pereta (1457; f. 6v), Asciano (1465; I, 51), Fighine (1472; f. 30v), Roccalbegna 1475; I, 30, 81), Montemerano (1489; f. 45r), Monteguidi (1492; f. 24r), Casole (1492; I, 23), Montisi (1494; 14).

Da rilevare è anche che vari statuti vietavano di vendere beni immobili (case e terreni) a forestieri, nel timore evidente che ciò potesse turbare l'equilibrio sociale della comunità, con la concentrazione di proprietà – e dunque di potere – nelle mani di soggetti estranei, magari ricchi e potenti cittadini che ricadevano sotto la giurisdizione e la tassazione del loro Comune urbano di appartenenza. Si paventava inoltre una perdita di entrate derivanti dalla tassazione diretta e, nel caso di fondi agricoli, della riduzione stessa del territorio comunale. Anche in questo il Comune sembra un po' continuare ad esercitare qualcosa delle antiche prerogative signorili, tra cui vi era appunto quella di poter imporre limiti all'alienazione dei beni senza il consenso del *dominus*.

A Chianciano (1287; 107) vi era il divieto di vendere a stranieri possedimenti posti sui confini della giurisdizione chiancianese, sanzionato con una multa di 100 soldi, più l'obbligo di continuare a corrispondere le imposte sul bene. A Montepulciano (1337; III, 99), similmente, era vietato di vendere a forestieri possedimenti situati ai confini del territorio comunale, a meno che però non si ottenesse il permesso dal Consiglio generale. Qui la sanzione prevista era di ben 100 lire e la vendita non autorizzata era considerata nulla.

A Roccatederighi (1406; I, 32) si imponeva “che neuna persona de la Roccha possa né debba lassare, dare, donare, vendere, alienare, empegnare né permutare niuna cosa stabile, né mobile, a niuna persona la quale non conferischa ad daçii et altri faççoni et encarichi de Comune de la Roccha”, sotto pena di 25 lire e dell'obbligo di mantenere allirato a suo nome il bene alienato (e dunque di continuare a corrispodere le tasse). Anche a Gavorrano (1465; V, 28) la vendita di immobili a forestieri doveva essere autorizzata dal Consiglio più ampio (dell'Aggiunta) del Comune, sotto pena di 50 lire. Erano escluse però le vendite a cittadini senesi. Lo stesso statuto imponeva, nelle alienazioni immobiliari, una prelazione a favore del Comune e dei vicini (V, 29).

Altri statuti, un po' nella stessa logica, ma applicata in direzione opposta, esentavano da tasse chi comperasse immobili da “non conferenti”, cioè forestieri: il Comune acquistava così un nuovo oggetto d'imposta ed un nuovo contribuente: così a Trequanda (1369; V, 8); Castiglion d'Orcia (1440; ag. 20, ed. p. 146); Chiusdino (1472; I, 34); Lucignano e San

Giovanni d'Asso (1492; III, 54: qui l'esonazione valeva due anni), Montisi (1494; 206: esenzione per ben otto anni).

La preoccupazione che la proprietà immobiliare locale finisse nelle mani di ricchi Senesi fu addirittura espressa nei capitoli tra Chianciano e Siena del 1347, dove fu previsto un divieto assoluto per i Senesi di acquistare proprietà o altri diritti reali nel territorio di Chianciano, sotto pena di ben 1.000 lire e della confisca dei beni<sup>91</sup>. Un caso pressoché unico, occorre precisare, che trova spiegazione con il grado amplissimo di *iurisdictio* riconosciuto a quella Terra di confine, assoggettata volontariamente a Siena sottraendosi al precedente legame con Orvieto.

In via generale, in conclusione, si può osservare che questi divieti di alienazione rappresentavano una limitazione consistente alla libertà dispositiva del proprietario, che non meraviglia certo nel quadro delle situazioni reali medievali, di cui già la storiografia giuridica ha da tempo rilevato la generale diffusione nella nostra penisola<sup>92</sup>.

### *L'usucapione*

Per concludere la nostra rassegna di aspetti attinenti alla proprietà, osserviamo infine che gli statuti potevano stabilire persino termini diversi per l'usucapione degli immobili.

In sintonia con il diritto giustiniano (*Cod.* 7.33), che prevedeva il trascorrere di 10 anni tra presenti e 20 tra assenti, sono gli statuti di Sarteano (1434; II, 33) e Sassofortino (1486; f. 13v). A Roccatederighi (1406; II, 24) 10 anni o 20 anni se si trattava di beni cittadini senesi; a Chiusdino (1473; II, 16) 10 anni o 20 anni se il proprietario abitava fuori della giurisdizione senese. Il diritto giustiniano considerava assente colui che abitasse fuori della Provincia.

Dieci anni in via generale erano stabiliti a Magliano (1356; II, 22), Massa (1419; II, 49), Rocca d'Orcia (1420; II, 30), Castiglione d'Orcia (1440; II, 13), Fighine (1472; f. 14r), Montemerano (1489; f. 17v).

<sup>91</sup> Cfr. *Chianciano e i suoi statuti*, cit., pp. 21, 52.

<sup>92</sup> Una serie di statuti medievali che dispongono in questo senso sono indicati da NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà* cit., p. 10. Tra questi anche quelli di Siena del 1262 (IV, 29) e del 1310 (IV, 57). Sull'argomento cfr. anche PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 469.



Diversamente, è fissata in 15 anni a Chianciano (1287; 61), a Piancastagnaio (1432; II, 32), 10 anni tra presenti e 15 tra assenti; a Montalcino (1415; II, 13) si prevedono 30 anni, a Gerfalco (1429; II, 21) 12 anni.

Si può parlare dunque, per il termine di usucapione, di un'influenza consistente del diritto romano che tuttavia produsse ancora una volta scelte diversificate<sup>93</sup>.

#### 6. *L'esclusione della donna già dotata dalla successione*

Se ci spostiamo alla materia successoria, è da segnalare una differenza dal diritto giustiniano a proposito della successione della donna in concorso con i fratelli maschi, esclusa nel caso essa già avesse ricevuto la dote<sup>94</sup>.

Già Giovanni Battista De Luca, nel Seicento, dimostrò che si trattava di una consuetudine pressoché generale nei Comuni dei territori pontifici e italiani in genere, integrando il suo commentario alla bolla di Innocenzo XI in materia con la trascrizione di ben 195 rubriche di statuti comunali<sup>95</sup>. Come

<sup>93</sup> Anche questo aspetto concorda dunque con quanto già rilevato dalla nostra più risalente storiografia giuridica: per il Pertile, se gli statuti spesso seguono nell'usucapione il diritto comune, tuttavia molti si discostano riguardo al termine, con una gamma di soluzioni che va da un anno a 100 anni: "non v'ha termine di cui non si trovino esempi" (PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 467).

<sup>94</sup> Sul tema cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 57-64, dove, riguardo alle successioni in genere, si osserva: "gli statuti delle nostre città escludono tutti, qual più qual meno pienamente (...) il diritto giustiniano; e l'influenza del diritto germanico in questa materia si riscontra dappertutto in Italia, anche in quelle stesse regioni, che subirono meno il predominio politico de' Germani" (p. 55). Cfr. anche gli importanti contributi di M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, in specie pp. 176-178; ID., *Dote (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 14, Milano 1965, pp. 8-32; A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, pp. 42-49; P. LANARO, G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo / inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009, pp. 81-102; E. BRIZIO, *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII – metà sec. XIV)*, in "Buletino senese di storia patria", 111 (2004), pp. 9-39.

<sup>95</sup> Cfr. *Particulae statutorum et legum excludentium ab intestatis successioneibus foeminas propter masculos in Civitatibus, Oppidis et Locis Status Ecclesiastici*, in G.B. DE LUCA, *Commentaria ad Constitutionem SS. D. N. Innocentii XI de statutariis successioneibus*, Venetiis 1716 (I ed. Romae 1684), pp. 71-152. Sulla bolla innocenziana ed il relativo commentario di De Luca cfr. M.T. GUERRA MEDICI, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la constitutio super statutariis successioneibus di Innocenzo XI*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 56 (1983), pp. 261-294.



già aveva spiegato nel *Dottor Volgare*, De Luca riteneva che l'ammissione alla successione legittima della donna fosse stata introdotta nel diritto romano tardo per influsso greco, ma in contrasto con l'antica tradizione dei territori italiani, finalizzata alla conservazione dei patrimoni familiari, che gli statuti in seguito vollero invece ribadire, con l'intento preciso di derogare al *Corpus iuris civilis*<sup>96</sup>. Secondo Alessandro Lattes l'esclusione della donna dalla successione in concorso con i fratelli maschi, di origine germanica e specialmente longobarda, fu mantenuta nei Comuni italiani "pel timore che la donna sposasse un forestiero e ad altra terra passassero i suoi beni"<sup>97</sup>. Ciò appare dunque una conseguenza del ruolo subalterno, sotto il profilo economico-patrimoniale, assegnato alla donna nella società del tempo<sup>98</sup>.

L'esclusione in questione la troviamo negli statuti di Siena del 1262 (II, 47), ribadita da quelli del 1310 (II, 53, 298) e del 1324-1344 (II, 215, 217) e, nel territorio, negli statuti di Chianciano (1287; 88), Murlo (1323; 19), Montepulciano (1337; II, 47), Triana (1351; II, 23), Magliano (1356; II, 49), Montalcino (1415; II, 16, 19), Massa (1419; II, 61), Rocca d'Orcia (1420; II, 2), Castiglioncello del Trinoro (1422; II, 29), Gorfalco (1429; II, 30), Piancastagnaio (1432; II, 19), Sarteano (1434; II, 47), Abbazia San Salvatore (1434; II, 53), Gavorrano (1465; II, 41), Celle (1471; II, 20), Montemerano (1489; f. 18v). Abbondantemente presente risulta anche negli statuti di epoca moderna, in tutto il territorio senese.

Lo statuto di Abbazia San Salvatore (1434; II, 53) precisa che la dote doveva costituirsi "secondo la facoltà del patrimonio e de' beni (...) e secondo la qualità delle persone". In caso di "questione della gravezza delle doti", cioè sulla congruità delle stesse, erano chiamati ad esprimersi i Difensori comunali con tre *massari* designati dal Consiglio speciale del Comune. Se la donna non avesse ricevuto la dote o questa non fosse risultata adeguata, veniva ammessa alla successione legittima secondo il diritto

<sup>96</sup> G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, vol. II, lib. 9, cap. 4, Firenze 1840 (I ed. Roma 1673), p. 587, n. 5.

<sup>97</sup> A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, p. 259.

<sup>98</sup> Cfr. GUERRA MEDICI, *L'aria di città cit.*, pp. 21-23.

comune. Sembra quindi che la dote venisse intesa un po' come una quota anticipata dell'eredità e a questa dovesse grossomodo corrispondere<sup>99</sup>.

### 7. *Il diritto corporativo*

Varie norme, anche negli statuti di centri minori, riguardano le attività artigianali e commerciali, attestando che anche in questo campo lo statuto comunale rivestiva un ruolo rilevante. Vi fu probabilmente una “dialettica di consuetudine e legislazione” ed appare evidente che l'interesse collettivo, tutelato dall'istituzione comunale, si reputasse prevalente e superiore rispetto a quello di categoria, che pur trovava espressione giuridica<sup>100</sup>. Com'è noto, infatti, i Comuni, sin dal Duecento, riconobbero alle varie corporazioni di mestieri locali una potestà auto-organizzativa e normativa, anche a mezzo di statuti, nel rispetto dell'ordinamento del Comune, ma con possibilità di derogare allo *ius commune*<sup>101</sup>.

Iniziando dagli statuti più antichi, quello di Montepinzutolo del 1261 (57) stabiliva che gli artigiani, i tessitori e le tessitrici ed i sarti dovessero aderire alla loro corporazione, offrendo testimonianza che esistevano tali organizzazioni anche nei centri minori, oltre che in città. Di esse giungiamo talvolta a conoscere l'esistenza solo appunto perché menzionate dallo statuto<sup>102</sup>.

In certi casi, come a Radicondoli (1411; I, 32), sappiamo che le varie Arti avevano propri statuti, che non dovevano valere in pregiudizio del Comune. E proprio da Radicondoli è giunto sino a noi un raro esempio di

<sup>99</sup> In altri statuti, come quelli di Vernante del 1554, si consentiva esplicitamente di chiedere l'integrazione della dote fino al raggiungimento della quota ereditaria legittima: cfr. CASANA, *Gli Statuti di Vernante* cit., p. 141.

<sup>100</sup> ASCHERI, *Gli statuti delle città italiane e il caso di Siena* cit., pp. 71-73; F. FRANCESCHI, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, in “Archivio storico italiano”, 151 (1993), pp. 863-909.

<sup>101</sup> Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 11-62. Una rassegna delle fonti e della bibliografia in tema di corporazioni è offerta da D. BEZZINA, *Organizzazione corporativa e artigiani nell'Italia medievale*, in “Reti Medievali Rivista”, 14/1 (2013), <http://rivista.retimedievali.it>.

<sup>102</sup> Attestano l'esistenza di Arti, poco fuori il territorio senese, gli statuti di Poggibonsi del 1332 (V, 20: *De ordinamentis Artium*).

statuto corporativo (dell'Arte della Lana) di un centro minore del territorio senese<sup>103</sup>.

Il testo, del 1308, in volgare (non si ha notizia di una sua versione latina), di 73 rubriche più addizioni, in ff. 38 con aggiunte fino al 1414, è interessante nel mostrarci l'interazione dell'ordinamento corporativo con quello comunale e la similitudine di soluzioni che verosimilmente dal secondo furono mutate. L'Arte aveva due Rettori ed un Consiglio di 4 membri, integrato per le questioni più importanti da un'*Adjunta* di 8 uomini (cap. 1). Essi duravano in carica 3 mesi ed era previsto un periodo di vacanza di un anno. Poi vi erano, in carica annuale, un Camerlengo, vari Sindaci, un Pesatore, uno Scrittore, uno Scrittore delle credenze (cap. 1). Gli statuti dell'Arte e le nuove norme dovevano essere approvati dal Consiglio in composizione allargata (cap. 9).

La struttura organizzativa e la ripartizione delle competenze ripetono, su scala ridotta, quelle tipiche comunali, e non mancano altre similitudini giuridiche, come la previsione di un procedimento sommario (cap. 3)<sup>104</sup>. Il tenore della norma richiama puntualmente le formule in uso negli ordinamenti comunali, ma anche in quello ecclesiastico: indizio pesante che alla redazione dello statuto prese parte qualcuno che 'masticava' un po' di diritto, forse qualche notaio che magari prestava i suoi servigi al Comune locale. Vi sono poi, come negli statuti comunali, una rubrica apposita sul "modo di tenere ragione" (cap. 7), una sulla lettura pubblica dello statuto due volte l'anno, a luglio e gennaio (cap. 5), un'altra sul *sindacato* a carico dei Rettori dell'Arte, da parte di membri della corporazione, il quale però nel 1389 fu attribuito ai Sindaci del Comune di Radicondoli, forse per maggiore imparzialità.

<sup>103</sup> Cfr. *Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli (1308-1388)*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, a cura di L. Banchi, F.L. Polidori, II, Bologna 1871, pp. 155-228. Il manoscritto è conservato in ASS, *Arti dello Stato*, 163. Altro statuto corporativo del territorio è quello dell'Arte dei calzolari di Asciano del 1455, ad oggi inedito, conservato presso la Biblioteca Moreniana di Firenze.

<sup>104</sup> Essa recita: "Item statuto e ordinato è che i Rectori de la detta Arte in procedere e in punire coloro che faranno contra i loro comandamenti (...), o chi facesse contra gli statuti de la detta Arte, debbano e possano procedere e fare somariamente, e senza strepito e figura di giudicio e di fatto, come parrà a loro; e non sieno tenuti di servare alcuna solennità di ragione. E ciò che fatto sarà per loro, in ciò vaglia e tenga pienamente".

Ciò pone in luce il legame e la subordinazione dell'Arte rispetto al Comune, che è ben espressa fin da Proemio dello statuto: "Questo è lo statuto dell'Arte de la Lana di Radicondoli, e l'ordinamenti d'essa Arte, facto et facti per quegli de la decta Arte, di volontà del Comune e degli omini di Radicondoli, e ad onore d'esso Comune".

La normativa statutaria disciplina minuziosamente la produzione ed il commercio della lana, le condizioni di lavoro, la qualità e la misurazione del prodotto, ponendo da un lato molti vincoli all'iniziativa individuale ed alla concorrenza, dall'altro proteggendo decisamente i lanaioli locali<sup>105</sup>. Anche sotto questo profilo, un comportamento assai simile a quello dei Comuni nei confronti dei propri membri. Per l'ammissione all'Arte occorre versare la somma di 10 lire (cap. 61), in seguito elevata, giustificata dall'uso dei beni e strumenti dell'Arte e dalle necessità organizzative. Nel 1352 si escluse l'ammissione di nuovi venuti non radicondolesi forse nel tentativo di mantenere un equilibrio tra quantità di artigiani e sbocco commerciale del prodotto. Occorre in proposito considerare che nel primo Trecento si contavano 120 "lanaioli giurati a l'Arte", nominativamente indicati. Certo non pochi per una realtà come Radicondoli.

Un aspetto interessante è che l'Arte radicondolese aveva un fondaco ed un proprio agente commerciale (*sensaio*, cioè sensale) in Siena, al quale vietava tassativamente di vendere merce non proveniente da Radicondoli, "ché sarebbe disnore e danno dell'Arte di Radicondoli e di quegli dell'Arte"<sup>106</sup>. La rubrica successiva spiega la mansione dei *sensai*, unici abilitati a trattare la vendita con i mercanti:

"Questo è l'ufficio che e' sensai debbono fare, cioè: che e' detti sensai debbono acompagnare li mercatanti che vogliono comprare panni o lana o lino, e debbano avere ciascuno il suo libro, e scrivervi su la longhezza e la moneta de' denari de' panni, e' patti che fanno insieme, e così de' pesi che si comprano o vendono". Dovevano altresì prestare giuramento come gli altri ufficiali dell'Arte e spettava loro, per ogni panno o cento libbre di lana

<sup>105</sup> Sull'argomento cfr. C. CUCINI, *Arti, mestieri, mercati*, in *Radicondoli. Storia e archeologia di un Comune senese*, a cura della stessa, Roma 1990, pp. 310-323.

<sup>106</sup> *Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli* cit., p. 187, rubr. 50.

o lino venduti, 6 denari. Si precisava infine “che neuna persona sottoposta a l’Arte possa acompagnare mercatante, se no’ i detti sensai”, sotto pena di 5 soldi per ogni quantitativo sopra indicato<sup>107</sup>.

Statuti delle Arti della Lana ebbero, non lontano da Radicondoli, ma in territorio fedele a Firenze, Colle di Val d’Elsa (1332 e circa 1340-1345) e San Gimignano (1334), con qualche somiglianza che può far supporre una conoscenza reciproca – del resto probabile – dei testi<sup>108</sup>. L’Arte della Lana era presente anche nella vicina Casole, ma qui di essa non abbiamo notizia di statuti: lo statuto comunale (1492; V, 5), definendola “molto utile a la Terra” e “in acrescimento di dicta Arte”, ordina e dà mandato ai Priori comunali (con potestà pari a quella del Consiglio generale) di prendere, su richiesta degli *artegiani*, tutti quei provvedimenti che ritenessero necessari al suo “bonificazione”, come privilegi e franchigie. A Siena, com’è noto, l’Arte della Lana era particolarmente importante, economicamente e politicamente influente ed aveva propri statuti e normative<sup>109</sup>.

Dai Comuni del territorio senese sono giunti a noi due altri statuti di Arti: quelli dei calzolai di Montepulciano del 1326 e del 1330-1337, con riforme fino al Settecento<sup>110</sup>. Nell’intero contesto toscano Barlucchi ha contato 11 statuti editi per il periodo anteriore alla metà del Trecento, in prevalenza di lanaioli, calzolai e arti legate al settore alimentare<sup>111</sup>. Molti statuti corporativi sono comunque andati perduti ed è impossibile oggi far-

<sup>107</sup> *Ibid.*, p. 188, rubr. 51.

<sup>108</sup> *Ordinamenti dell’Arte della Lana di San Gimignano (1334)*, in A. CASTELLANI, *Testi sangimignanesi del secolo XIII e della prima metà del secolo XIV*, Firenze 1956, pp. 93-137.

<sup>109</sup> Cfr. S. TORTOLI, *Per la storia della produzione laniera a Siena nel Trecento e nei primi anni del Quattrocento*, in “Bullettino senese di Storia patria”, 882-883 (1975-1976), pp. 220-238. Per le altre città toscane: H. HOSHINO, *L’Arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze 1980; F. MELIS, *Uno sguardo al mercato dei panni di lana a Pisa nella seconda metà del Trecento*, in *Id.*, *Industria e commercio nella Toscana medievale*, a cura di B. Dini, Firenze 1989; P. CASTAGNETO, *L’Arte della Lana a Pisa nel Duecento e nei primi decenni del Trecento. Commercio, industria, istituzioni*, Pisa 1996.

<sup>110</sup> Cfr. I. CALABRESI, *Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano. Saggio d’un lessico della lingua giuridica italiana*, I-IV, Pisa 1988-1995: III, pp. 573-608, 609-680; IV, pp. 699-758, 761-813, 814-950.

<sup>111</sup> Cfr. A. BARLUCCHI, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca*, in “Archivio storico italiano”, 637/3 (2013), pp. 512-513.

si un'esatta idea del loro numero e della loro consistenza, soprattutto per il Duecento e il Trecento.

Lo statuto di Piancastagnaio (1432; V, 98), testimonia la presenza di Arti nel castello amiatino del Quattrocento, imponendo alle varie corporazioni di darsi un proprio Rettore, in carica annuale<sup>112</sup>. Nondimeno lo stesso statuto del Comune (V, 46-54) interviene direttamente per stabilire meticolosamente i prezzi di ogni prodotto o prestazione artigianale (di tessitori, cerchiai, barlettai, falegnami, lanaioli, sarti, calzolai, fabbri, armaioli), ben poco spazio lasciando all'autonomia normativa corporativa.

Corporazioni in questo come negli altri Comuni del Monte Amiata esistevano da tempo, probabilmente sin dal Duecento, se lo statuto del piccolo Comune di Montepinzutolo (Monticello Amiata, 1261; 57), come abbiamo visto, già faceva obbligo agli artigiani di aderire alle loro Arti. Ed è da dare per scontata la silenziosa presenza di corporazioni di mestieri, e forse anche di statuti o capitoli, presso molti Comuni grandi e piccoli, tra Due e Trecento, di cui si è perduta memoria.

Nel territorio senese per trovare una normativa consistente sulle Arti occorre rivolgersi agli statuti del Comune cittadino di Massa Marittima (1419; III, 53-58, già 1310; 62-70). Ed anche qui troviamo varie interazioni tra ordinamento comunale e ordinamento corporativo. Ad esempio, i Priori comunali eleggevano ogni anno due fabbri "qui teneantur deliberare et providere super modo ponendo in Arte fabrorum"; le deliberazioni sarebbero poi dovute essere confermate e formalizzate nel Consiglio maggiore del Comune (III, 53). "Ad conservandum et manutenendum Artem Lane" ogni anno i Priori comunali dovevano designare due uomini dell'Arte stessa ed un "bonum alium prudentem virum et legalem civem dicte civitatis, qui non sit de dicta Arte", per fare nuove norme necessarie al buon governo della corporazione, poi da approvare nel Consiglio maggiore cittadino (III, 54). Similmente è disposto anche per l'Arte dei *carnaiuoli* (macellai) a cui è dedicata una lunga rubrica, ma qui i 'riformatori' non dovevano essere né macellai, né tavernieri (III, 58).

<sup>112</sup> "Statuero che ogni artefice di Piano in ogni arte, sieno tenuti elegere uno Rectore che abia a ordinare e' decti artefici. L'offitio del quale duri uno anno da cominciare ne la festa di Sancta Maria d'agosto et duri fino a l'altra festa che verrà".

Sul rapporto tra l'ordinamento comunale e quelli corporativi si sofferma una rubrica dello statuto di Montalcino del 1415 (I, 28), "acciò che gl'exercitii loro drictamente e sença fraude si facciano", imponendo alle Arti di darsi un Rettore e norme da approvarsi poi dal Consiglio generale del Comune.

Sempre nel primo Quattrocento, lo statuto di Sarteano (1434; I, 62, 64) imponeva l'organizzazione in Arti, con potestà normativa, con Rettore e Camerlengo (in tutto si menzionano otto Arti). Lo stesso statuto (IV, 98-117 e altre rubriche) con norme numerose e corpose regola gli esercizi artigianali ed i loro compensi e detta qualche norma sugli ebrei (IV, 179, 200), caso rarissimo nei nostri statuti. Si sanciva per essi l'obbligo di portare un segno sul vestito (una 'o' gialla sul petto), quello di prestare soldi secondo i capitoli esistenti tra la loro comunità ed il Comune sarteanese. nonché il divieto di vendere vino.

Una disciplina articolata della materia mercantile-artigianale (regole, qualità dei prodotti, misure, compensi etc.) si riscontra negli statuti di Magliano del 1356, di Orbetello del 1414<sup>113</sup>, di Piancastagnaio del 1432, di Abbazia San Salvatore del 1434, di Castiglione d'Orcia del 1440, di Roccafederighi del 1452, di Fighine del 1472, di Celle del 1471, di Sassofortino del 1486, di Civitella del 1487. Si tratta di Comuni fuori del contado mezzadrile, non esclusivamente rurali.

Ad Abbazia San Salvatore (1434; II, 26) si esplicita, con i suoi limiti, l'efficacia probatoria dei libri dei mercanti. Al giuramento del mercante o artigiano sull'esistenza di un credito poteva essere prestata piena fede in presenza di una "scritta in suo libro autentico, assegnandoci la causa e ragione del debito", nonché la data, e purché "il libro sia bene e chiaramente fogliato". L'entità massima del credito così dimostrabile è fissata in 25 lire, anche se l'esercente è defunto. A 40 soldi è invece fissato il tetto per i crediti risultanti dai libri di osti, locandieri, macellai, spedalieri. In ogni caso se la scrittura fosse poi risultata falsa era prevista per l'autore una pena di ben 100 lire e non gli si doveva credere più.

<sup>113</sup> Qui molte norme, aggiunte al testo originario nel 1534 (ff. 76v-80v) stabiliscono i prezzi per le prestazioni di fabbri, calzolai, falegnami, tessitori, sarti, barlettai. Il Comune inoltre stabiliva i prezzi per i diversi tipi di pesce e di volatili (specie acquatici), risorsa fondamentale della locale laguna (ff. 23r-23v), nonché sulla gestione delle peschiere.

Tutto ciò rispecchia il dato generale, già noto, di una certa incidenza della materia mercantile negli statuti dei Comuni urbani, stimata da Barlucchi tra il 10 e il 15 per cento delle rubriche complessive (il 10% per gli statuti di Siena del 1310)<sup>114</sup>. E ciò vale anche per lo statuto di Montepulciano del 1337 (11%), in cui lo stesso Barlucchi ha posto in luce anche una stratificazione temporale di questa normativa. Un primo nucleo di provvedimenti sui mestieri discendenti dagli *offitia et ministeria* pre-comunali (soprattutto inerenti alla vendita di carne, pesce, pane, mattoni) si sarebbe accresciuto con norme più recenti riguardanti altre attività produttive e commerciali<sup>115</sup>. Queste normative statutarie tre-quattrocentesche ci testimoniano il raggiungimento di un equilibrio tra istituzioni comunali e corporative, tipico dei Comuni popolari, che spesso non deve essere visto all'insegna della contrapposizione, come dimostra anche la rubrica dello statuto di Casole sopra riferita.

Un discorso a sé meriterebbe, ovviamente, la produzione mineraria di Massa Marittima, alla quale già abbiamo accennato e su cui possiamo qui aggiungere solo qualche breve annotazione<sup>116</sup>.

La IV distinzione degli statuti massetani del 1310, di 86 rubriche (probabilmente la parte più antica e originale del codice)<sup>117</sup>, disciplina in dettaglio l'escavazione di nuove "fossae", la competenza sui reati del Capitano di Massa, il corretto utilizzo delle vene, l'organizzazione del lavoro, l'approvvigionamento e la derivazione di acqua necessaria ai lavori, i Maestri e le altre cariche dell'Arte, la soluzione di controversie interne. Il testo è in latino, come il resto dello statuto, ma, come abbiamo visto, ne esisteva una copia in volgare di uso corrente. Un aspetto insolito è la presenza di molti vocaboli tecnici, legati all'industria mineraria, di evidente etimologia germanica<sup>118</sup>. Il dato lascia supporre l'impiego consistente di

<sup>114</sup> BARLUCCHI, *Gli statuti delle arti* cit., pp. 533-534.

<sup>115</sup> *Ibid.*, pp. 539-541. Sulla genesi delle prime normative sugli *offitia et ministeria* cfr. A.I. PINI, *Alle origini delle corporazioni medievali: il caso di Bologna*, in *Città, Comuni e corporazioni* cit., pp. 219-258.

<sup>116</sup> Per un'ampia analisi è d'obbligo il rinvio al bel volume di BALDINACCI, FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento* cit.

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 57.

<sup>118</sup> Ciò è stato rilevato da C. MILANESI, *Voci latino-barbare che s'incontrano nello Statuto delle miniere di Massa, attinenti all'Arte, o in altro modo meritevoli di attenzione*, in *Ordinamenta*



minatori e maestri giunti dall'area tedesca (sappiamo di molti immigrati sassoni in queste zone dopo il Mille), a meno che non si tratti di un più risalente retaggio longobardo.

Pur di datazione incerta, si ritiene che un primo nucleo della normativa mineraria massetana risalga alla metà del Duecento e, in parte, ai primi del secolo o addirittura al XII secolo<sup>119</sup>. Si ritiene altresì che questa legislazione mineraria sia “probabilmente la prima del mondo occidentale a regolare in modo organico la normativa del lavoro in miniera e – osserva Fabretti – sicuramente la prima a farlo istituendo principi rimasti fino ad oggi vigenti in gran parte del mondo industrializzato”<sup>120</sup>. Infatti, come ha rilevato Bernardo Santalucia, “nello statuto massetano troviamo per la prima volta enunciata l'idea, veramente rivoluzionaria, della proprietà del giacimento minerario indipendente dalla proprietà del suolo”, in difformità con il diritto romano<sup>121</sup>. Si tratta dunque di un aspetto veramente notevole dal punto di vista storico-giuridico<sup>122</sup>.

Vari statuti di Comuni capitolati contengono una normativa abbondante e dettagliata sulle gabelle.

*super Arte fossarum* cit., pp. 700-709. Tra le altre si ricordano: *Anneguindus* (rubr. 4, 9) per argano (ted. *Winde*); *Arialla* (rubr. 44, 48, 72, 74, 79, 84, 85) per magazzino (ted. *Erzhall*); *Arzeffa* (rubr. 44, 84) per scarto di metallo (ted. *Erz-Hefen*); *Coffarus* (rubr. 40-46) forse per un tipo particolare di rame (ted. *Kupfer*, rame); *Guerchus* (rubr. 71, 79, 85) per minatore, lavoratore (ted. *Werk*); *Scittus* (rubr. 34, 42) per mucchio, catasta (forse da *Schiütt*).

<sup>119</sup> Alcune rubriche, aggiunte successivamente, recano la data di promulgazione: rubr. 5 del 1294, rubr. 11 del 1298, rubr. 28 del 1299, altre tra il 1301 e il 1310, una del 1324 ed un'aggiunta del 1328: cfr. BALDINACCI, FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento* cit., p. 150.

<sup>120</sup> G. FABRETTI, *Massa Marittima: La Repubblica dell'argento*, in BALDINACCI, FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento* cit., p. 67.

<sup>121</sup> B. SANTALUCIA, *Presentazione*, in BALDINACCI, FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento* cit., p. 11.

<sup>122</sup> Per una disamina della dottrina di diritto comune sulle attività estrattive si veda C. TENELLA SILLANI, *I “limiti verticali” della proprietà fondiaria*, Milano 1994. Notizie sulle miniere nel territorio senese medievale offrono LISINI, *Notizie delle miniere della Maremma toscana* cit.; R. FRANCOVICH, *L'industria estrattiva dall'antichità ad oggi*, in *La storia naturale* cit., pp. 559-568; A. RIPARBELLI, *Demanio civico, usi civici e l'industria mineraria e siderurgica nel massetano: una nuova lettura del territorio, della storia, dell'uomo*, in *Usi civici*, Atti del Convegno *Proprietà collettiva ed usi civici nella Provincia di Grosseto* (Massa Marittima, 26 giugno 1993), a cura di S. Buetti, Grosseto 1995, pp. 45-60 (utili indicazioni documentarie e bibliografiche sulle miniere massetane e maremmane alle pp. 57-59).

A Montepulciano accanto allo statuto comunale principale del 1337 vigevano appositi *Statuta Gabelle*, con una tassazione penetrante riguardante il commercio di ogni tipo di prodotto. Anche a Gavorrano (1465; VI, 1-31) gabelle erano previste per ogni tipo di merce esportata e per le mercanzie che transitavano nel territorio comunale. Non è azzardato ipotizzare che altri Comuni disciplinassero la materia in documenti distinti dallo statuto comunale (e più facilmente destinati ad andare dispersi).

I mercanti dovevano poi salvaguardarsi da furti e rapine di strada<sup>123</sup>, non infrequenti nei boscosi territori della Toscana meridionale: a Chianciano lo statuto (1287; 93) impone al Podestà di proteggere e garantire l'incolumità dei mercanti che si recavano *in loco*, nonché far custodire le loro mercanzie; non si richiedevano pedaggi sulle cose comprate e vendute. Nel Vescovado di Murlo, per lo statuto del 1323 (rubr. 20) si garantiva il libero accesso ai mercati locali nei vari paesi del feudo ed era proibito arrestare i venditori e gli avventori, o pignorare loro beni. A beneficio del commercio e del necessario approvvigionamento dei prodotti, il mercato era considerato 'zona franca' e nessuno può essere molestato per debiti o reati<sup>124</sup>. Non è da escludere – anzi è da ritenere ben possibile – che altrove ciò avvenisse per consuetudine.

Vari statuti vietano di comperare mercanzie all'ingrosso.

A Chiarentana (1314; 76) si prescrive che i mercanti dovessero esporre la loro merce in piazza e venderla a minuto a chiunque. Nessuno avrebbe potuto "la dicta mercantia comparare in grosso, se prima non stessi ne la piaçça del Comune uno meçço dìne" (cioè mezza giornata). Similmente disponevano gli statuti di Rocca d'Orcia (1420; V, 22), Castiglion d'Orcia (1440; III, 37), Gavorrano (1465; V, 44). Nel primo la mercanzia ("qua-

<sup>123</sup> Il libero e sicuro spostamento dei mercanti fu, del resto, da sempre una preoccupazione dei Comuni, sin dal XII secolo.

<sup>124</sup> "Che coloro che vengono a' mercati ne le Terre del Vescovado non possano essere costretti personalmente o realmente (...)". Acciò ch'e mercati che si fanno ne le Terre del Vescovado sieno liberi et franchi et coloro che vi vengano possano sicuramente venire, in avere et in persona, et niuno impedimento possano ricevere, né danno sostenere, che niuna persona la quale venga al mercato de la villa di Befà o al mercato di Murlo o vero di Tinone et a la festa di Sancta Maria di Monte Speculo, del Vescovado di Siena, possa o debba per alcuno modo o per qualunque ragione, essere costretto, ritenuto, compulso in avere o in persona o sue cose o mercantie, le quali ove avesse per alcuno debito contracto fuori de' decti mercati et fuori de' decti luoghi, cioè el dì del mercato, tanto s'intenda questo et uno di 'nanzi et uno di doppo il mercato.

lunche spetie o genere si sia, grossa o minuta, in fructi o in erba”) doveva rimanere esposta tutto il giorno fino “a l’ora del vespro”, e solo allora poteva essere comperata “in grosso”. Nel Comune signorile di Ravi (1447; III, 29) pane, vino, carne ed altri prodotti venduti “a minuto” si potevano commerciare solo su licenza del signore, con pagamento della relativa gabella, al prezzo stabilito dai Viari del Comune.

Nessuno statuto del territorio presenta però una normativa simile a quella dello statuto di Siena del 1310 (II, 121-136) riguardante le “compagnie” (società), indice di un maggior grado di organizzazione delle attività produttive.



## CAPITOLO V

### Il processo e il diritto penale

#### 1. *Procedimenti inquisitori e limiti alla tortura*

Riguardo al processo penale, in conformità con una tendenza generale ben nota alla storiografia<sup>1</sup>, i nostri statuti mostrano, sin dal Duecento, oltre alla piena rivendicazione comunale dell'amministrazione della giustizia in via esclusiva<sup>2</sup>, la presenza crescente del modello inquisitorio accanto a quello accusatorio di tradizione alto-medievale e romana<sup>3</sup>, pur se non mancano talvolta di introdurre degli elementi di cautela e garanzia.

Già nello statuto consortile di Cerreto Ciampoli del 1236 vediamo che il furto ed i reati contro l'integrità personale erano perseguibili *ex officio* e lo statuto di Monteagutolo del 1280 (108) prevedeva l'*inquisitio*, da parte del Rettore e Camerlengo, per i danneggiamenti. Ma è nello statuto di Tintinnano del 1297 (II, 15) che il procedimento inquisitorio riceve più attenzione. Qui il Castellano (designato dal signore), il Console e il notaio dovevano *inquirere* sui delitti che giungevano loro *ad aures*, applicando le pene statutarie "et plus et minus arbitrio dictorum dominorum".

<sup>1</sup> Cfr. M. SBRICCOLI, "Vidi communiter observari". L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 27 (1998), pp. 231-268; A. ZORZI, *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

<sup>2</sup> Pur se rimarrà una certa abitudine a farsi giustizia da sé, dalle lontane e tenaci radici, ed il frequente ricorso a soluzioni extra-giudiziali.

<sup>3</sup> Per Mario Sbriccoli, "tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo al penale viene impresso un forte carattere di pubblicizzazione. I governi cittadini avvertono che la giustizia penale è un decisivo mezzo di governo e che non ha senso lasciarla alla sola iniziativa delle vittime. I giudici dei Podestà iniziano ad agire *ex officio* (per dovere) nella persecuzione di tutti i reati di qualche rilevanza. Fanno inquisizioni generali, indagando a vasto raggio per scoprire se sono stati commessi crimini", lasciando assai minor spazio a quelle forme extra-giudiziali, compositive e di giustizia privata che avevano sin'allora svolto un ruolo non marginale. Cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari 2002. Sul tema si veda anche M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000, pp. 240-241.

Si contemplava comunque, in materia criminale, l'esperibilità delle tre vie dell'*accusatio*, della *denunciatio* e dell'*inquisitio*, secondo una formula che troviamo diffusa un po' ovunque negli statuti tardo-medievali e moderni dei territori italiani. Questi tre *itineri* processuali, tra loro alternativi, furono già individuati da papa Innocenzo III per la repressione penale, anche se con connotazioni in parte diverse da quelle che caratterizzeranno le procedure statutarie<sup>4</sup>, ed offre già un'ampia illustrazione di esse il noto decretalista duecentesco Enrico da Susa, detto l'Ostiense<sup>5</sup>. L'*inquisitio* del Podestà è ampiamente disciplinata dagli statuti di Siena del 1262 e del 1310 (V, 20, 64, 101), nel quadro consueto, anche qui, della possibilità delle tre vie processuali dell'*accusatio*, *denunciatio* ed *inquisitio* (1310; V, 324).

Nel territorio senese trecentesco possiamo indicare gli statuti di Chiantana (1316; III, 73: inquisizioni della Corte), Murlo (1323; 77: denunce da parte dei Consoli delle varie comunità del feudo al Vicario vescovile, "acciò che li malefitij non rimangano impuniti"), Triana (1351; III, 1). A Montepulciano (1337; III, 4) si contempla l'*inquisitio* con il limite, in realtà consueto, dell'esclusione per i reati di adulterio, stupro e incesto. Anche qui si enunciano le tre vie dell'*accusatio*, *denunciatio* ed *inquisitio*, come avviene molto spesso nei nostri statuti: ricordiamo quelli di Radicondoli (1411; IV, 25), Massa (1419; IV, 1), Montepescali (1427; III, 189), Montorsaio (1432; III, 1), Abbadia San Salvatore (1434; III, 1), Castiglione d'Orcia (1440; III, 1), Radicofani (1441; III, 1), Gavorrano (1465; III, 87), Chiusdino (1473; III, 1), Sassofortino (1486; f. 14r).

In altri numerosi casi abbiamo comunque conferma, dall'esame dei luoghi statutari dedicati alla materia criminale, della possibilità di *inquisitio* da parte del giudicante locale, a testimonianza di una diffusione pressoché generale nel nostro territorio, sia nei Comuni più grandi come in quelli minori<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. L. FOWLER-MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum (From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century)*, Turnhout 1994, p. 52.

<sup>5</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, [Lugduni] 1537, rist. anast. Aalen 1962, lib. V, rubr. 1 (*De accusationibus, denunciationibus et inquisitionibus*), ff. 226r-230v.

<sup>6</sup> Cfr. gli statuti di Magliano (1356; III, 24), Trequanda (1369; I, 13), Belforte (1382; f. 25v), Sovicille (1383; III, 3, 44), Elci (1383; III, 24; IV, 1, 11), Roccatederighi (1406; III, 2), Montalcino

La maggiore efficacia repressiva dell'*inquisitio* si spiega con le esitazioni radicate a rivolgersi alla giustizia, ai timori, o all'inerzia quando il reato non colpiva nessuno in particolare, ma tutta la collettività. Ma lo statuto di Monticchiello del 1442 (III, 59) ci illumina su un motivo ulteriore del successo del modello inquisitorio: nel procedimento accusatorio, il cui l'attore (e non il giudice) si assumeva l'onere di ricercare le prove, chi non dimostrava la fondatezza dell'accusa veniva condannato nel doppio della pena per il reato indicato. A Gavorrano (1465; III, 58) l'accusatore che non provava l'accusa era condannato alla stessa pena prevista per il reato. Ad Orbetello (1414; f. 16r) chi non provava l'accusa soggiaceva invece ad una pena fissa di 5 lire.

Molti statuti si preoccupano tuttavia di circoscrivere i poteri inquisitori del giudice senese, introducendo limiti e momenti di controllo da parte di uomini della comunità.

A Trequanda (1369; I, 13) il Vicario poteva avviare inquisizioni su danneggiamenti solo su richiesta del Campaio locale. Più ampiamente, a Belforte (1382; f. 25v) il Vicario poteva "formare inquisitioni con volontà e consentimento del Consiglio minore del detto Comune". A Roccatederighi (1406; III, 2) le inquisizioni del Vicario senese potevano svolgersi solo se al fatto avevano assistito almeno due testimoni; simile la disposizione statutaria di Lucignano d'Asso (1492; II, 12). A Piancastagnaio (1432; I, 8, 14) lo statuto prevedeva che il Podestà non potesse incarcerare uomini del luogo; similmente a Paganico (1480; III, 4) si vieta al Vicario di mettere in ceppi o in prigione uomini del luogo. A Gerfalco (1429; III, 31) le inquisizioni del Vicario potevano aver luogo solo su richiesta del danneggiato. A Castiglione d'Orcia (1440; III, 4) il Consiglio comunale aveva il potere di sospendere le inquisizioni del Vicario. A Montisi (1494; 27) il Vicario poteva inquisire solo su richiesta del Messo o del Campaio del Comune.

Di regola il giudicante aveva solo la cognizione dei reati commessi nel suo periodo di carica, eccetto i delitti più gravi come l'omicidio, l'in-

(1415; III, 40), Grosseto (1421; III, 2), Castiglioncello del Trinoro (1422; III, 3), Piancastagnaio (1432; I, 16), Sarteano (1434; III, 1), Monticchiello (1442; III, 57), Chiusure (1457 (f. 16v), Celle (1471; III, 2), Roccalbegna (1475; I, 57), Civitella (1487; f. 21r), Montemerano (1489; f. 26v), Monteguidi (1492; f. 5v).

condio, la rapina, il falso, lo stupro, il furto grave, dei quali poteva occuparsi anche se commessi anteriormente. Ad esempio, ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 9) fino a due anni prima. Ne conseguiva quindi di fatto una prescrizione rapidissima dei reati lievi e non certo lunga in ogni caso.

A queste cautele nei confronti del meccanismo inquisitorio si legano quelle sull'utilizzo della tortura giudiziaria (di regola, nel territorio senese, tratti di corda, con sospensione e rilascio a mezzo di carrucola) per ottenere la confessione dei crimini più gravi, ovviamente nei Comuni che avevano giurisdizione in merito<sup>7</sup>.

Nessuno degli statuti duecenteschi che ci è giunto menziona la tortura, invece presente dal primo Trecento<sup>8</sup>. Lo statuto del feudo vescovile di Murlo (1323; 136) ammette la tortura ("tormento o verucula") solo per l'omicidio, l'incendio doloso di case abitate, la rapina, il furto di valore maggiore a 5 lire. Lo statuto di Montepulciano (1337; III, 15) prevede limiti consistenti all'uso della tortura (limitata ai reati più gravi): occorre manifesti indizi, il consenso dei Sindaci e del Giudice degli appelli del Comune, che dovevano anche essere presenti all'interrogatorio. Questo doveva avvenire di giorno, a porte del palazzo comunale aperte, ascoltate prima le difese dell'inquisito. Il Podestà che non avesse osservato le prescrizioni statutarie cadeva nella consistente pena di 100 lire.

A Piancastagnaio (1432; I, 16, 20) la tortura era ammessa solo per soggetti malfamati, con indizi evidenti ed era esclusa per gli uomini del posto<sup>9</sup>. Anche gli statuti di Massa (1419; IV, 9 e già 1310; V, 6) pongono

<sup>7</sup> Sul tema cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I-II, Milano 1953-1954; M. SBRICCOLI, "Tormentum idest torquere mentem". *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 111-128.

<sup>8</sup> Essa si trova prevista, con cautele, negli statuti di Siena del 1310 (V, 99-100, 104).

<sup>9</sup> Nella rubrica XX del primo libro si legge: "Che'l Podestà di Piano predecto non ponga, né ponar faccia, alcuno di Piano a la tortura alcuna, né li faccia legare le mano, et però statuto, se per li infrascripti malefittii, cioè di femine per forza cognosciute o tentata di cognoscere, quando la donna gridasse, et d'ogni altri malefittii et delicti de' quali, per vigore del presente volume, el malfattore venisse da punirsi in alcuno membro quando non potesse pagare la condannagione, se si provasse di combustione di case, di picchiaj, taglatore di vigne, falsità, robaria, furto, combustione di frumento studioso (...). Non possano adunque per le predecte cose ponarsi a la tortura, se non appaiono manifesti inditii o fusse provato per uno testimonio di veduta o per cinque testimonii di fama, se testimonii sono di buona conditione, né quando el malefittio o delicto comesso chi el



molti limiti e cautele alla tortura<sup>10</sup>, così come quelli di Sarteano (1434; IV, 240), tra cui la presenza del Cancelliere comunale, sotto pena di una pesante multa per il Podestà senese. Ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 14), oltre ai soliti limiti (solo per gravi reati, presenza di forti indizi), si richiede la presenza dei Difensori comunali.

La *regina probationum*, la confessione<sup>11</sup>, aveva dunque probabilmente minori possibilità di essere estorta con la tortura nei nostri Comuni che non, probabilmente, presso i tribunali maggiori o quelli ecclesiastici. In via generale, occorre poi ricordare che per la sottoposizione a tortura era richiesta dalla *communis opinio* dei giuristi la cattiva fama, come troviamo espresso anche nel *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino, che riteneva appunto non sottoponibile a tortura un uomo di buona fama<sup>12</sup>. Gandino mostra di ritenere la tortura l'ultimo espediente a cui ricorrere "cum veritas aliter reperiri non potest"<sup>13</sup>, solo in presenza di indizi sufficienti

comette el confessa manifestamente et spontaneamente. Et se'l Podestà contra facesse, in cento soldi di denari cortonesi per ciascuno et ciasceduna volta in nome di pena sia punito. Sia licito al soprascripto Podestà, quando alcuno grave danno dato fusse personalmente, unde apparesse alcuno manifesto inditio o prova come di sopra è posto, tale contra el quale le proprie inditie apparanno ponire a tortura sença pena".

<sup>10</sup> Il testo quattrocentesco recita: "Ad bonum et pacificum statum civitatis Masse, et ut unicuique ius et iustitia tribuatur, statuimus et ordinamus quod dominus Potestas et Iudex dicte Massane civitatis, per se vel per alios non ponat (...) aliquam personam de dicta civitate Masse, vel eius districtus, ad vellucolam sive collam, seu aliquod aliud tormentum cuiuscunque generis, pro aliquo malleficio quid commississe dicatur, nisi pro homicidio, adulterio, disfortiatione muliebrum, tam maritatarum quam non maritatarum, incendio, furto, prodictione, robbaria, falsitate et vulneribus factis cum aliquo genere armorum unde sanguis exiverit, et ludo çardi et tenente ludo çardi, et pro guastis datis de nocte in possessionibus civium vel habitatorum dicte civitatis (...). Dummodo in predictis casibus et quolibet eorum non possit ponere aliquem ad tormentum vel tormenta, nisi procedantur in dicta et publica fama duodecim testium, qui sint cives Massani vel districtuales dicte civitatis, qui sint bone fame et oppinionis testificantium de bona fama". Varie procedure e modalità tassative, come il luogo e il tempo della 'prova', sono previste per il Podestà e il suo giudice, che potevano in caso di mancata osservanza incorrere in una cospicua pena di 200 lire, che un *Exgravator* comunale era tenuto ad esigere. Il tipo di tormento ("vellucola sive colla") indicato, che non ne esclude altri ("seu aliquod tormentum cuiuscunque generis"), è quello classico della sospensione con fune a mezzo di carrucola (tratti di corda).

<sup>11</sup> Su cui cfr. P. FIORELLI, *Confessione (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 8, Milano 1961, pp. 864-870.

<sup>12</sup> H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastick*, II: *Die Theorie, Kritische Ausgabe des "Tractatus de Maleficiis" nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926, p. 82.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 159.

e verosimili e per delitti gravissimi<sup>14</sup>: una visione che sembra collimare molto con quella dei nostri statuti.

Sotto altri profili il regime probatorio penalistico si presenta talvolta modificato dalla normativa statutaria. A titolo di esempio ricordiamo come a Tintinnano (1297; II, 54) facesse piena prova un testimone “de certa scientia” o 12 testi “de publica fama”, “cum iuramento”, “lege aut capitulo statuti aliquo non obstante”. A Lucignano d’Asso (1492; II, 13) piena prova era considerata la deposizione di due testimoni di verità e uno di fama.

## 2. *La punizione dei reati più gravi*

Gli statuti dei Comuni del contado di regola (salvo qualche eccezione), a differenza di quelli del ‘distretto’, ovvero soggetti in base a capitolarioni particolari, non contengono la disciplina dei reati più gravi, perché essi ricadevano sotto la giurisdizione di Siena.

Gli statuti di Siena (1310; V, 122, ma già quelli duecenteschi: V, 96) imponevano “di non conoscere nel contado le questioni criminali” e che “de’ maleficî gravi non si possa fare alcuna accusa ovvero denuntiagione nel contado, ma ne la città solamente”. Per “maleficî gravi” dovevano intendersi “ferite, homicidi, tradimenti, forçe et rapine et altri enormi maleficî”. Il Rettore di una Terra del contado che avesse proceduto per questo tipo di reati sarebbe incorso in una pena di 25 lire. Si precisa altresì che presso le Comunità del contado si potevano punire le ingiurie, i danni dati (i danneggiamenti alle colture), i “comandamenti non servati, et non d’altri maleficî et excessi infino quantità di XL soldi di denari”, fatta salva comunque la competenza del Podestà senese se presso di lui fosse sporta denuncia. Ribadirono la ridotta cognizione dei *malefici* nel contado gli statuti senesi del 1324-1344 (III, 225).

In alcuni statuti, come in quello di Casole (1492), una disposizione senese riportata in appendice ricorda che “non possino conoscere di alcuno malefitio donde seguitasse morte o effusione di sangue, né di alcuno furto o robbaria”. A Ravi (1447; II, 1) una rubrica espressamente rinvia agli sta-

<sup>14</sup> “De aliquo libero homine non possit haberi quaestio, nisi in atrocioribus et gravioribus delictis et non pro levibus” (*ibid.*, p. 159).

tuti di Siena per i delitti più gravi: “rubbarie, incendi, adulterii, homicidii et altri delicti enormi”. Ciò vale, verosimilmente, in tutti i casi di statuti privi di questi reati e che nulla dicono sulla loro competenza.

Nelle comunità che non avevano la giurisdizione sui delitti più gravi erano di regola previsti dei *Sindaci dei malefici*, incaricati di denunciarli alla competente autorità superiore, che provvedeva a punire e a riscuotere le eventuali multe. Ad esempio a Roccastrada lo statuto (1452; I, 8) prevede Sindaci dei malefici con il compito di “denunciare a Siena o al Podestà di Montepescali tutti e’ malefittii che si commetteranno al tempo del suo officio”. Nel primo Trecento Mecacci riferisce della condanna di Sindaci di Campagnatico e Corsignano, rei di non aver provveduto a denunciare reati commessi nel territorio di competenza<sup>15</sup>.

Nello statuto di Batignano del 1373 (f. 64v) è inserita una significativa norma, di evidente provenienza senese (come molte altre incluse, senza particolari avvertenze, nell’ultima distinzione), segnalata da una manuncula, riguardo l’obbligatorietà e la necessaria tempestività delle denunce:

“Termine a denunciare li malefittii. Con ciò sia cosa nel contado di Siena si commettino molti malefittii delli quali pochy se ne denuntiano al Podestà o Asseguitore (*sic*) della ciptà di Siena per li Sindachy del Comune dove essi malefittii si comettano, la quale cosa viene in danno del Comune di Siena et dassi baldança non den[un]tandosi a’ ghattivi, et però providero et ordenaro che ciascuna comunità del contado di Siena sia tenuta infra quindici di denunciare al Podestà o vero Asseguitore della iustitia ogni malefittio che si commettesse in essa comunità et in caso che infra detto tempo non denuntiassero, ovvero facessero denunciare el decto malefittio, tale comunità sia tenuta pagare quella medesima pena alla quale è tenuto qualunque avesse commesso el malefittio et il notaio delli Regolatori sia tenuto quando approverà li statuti del contado mettere et scrivere la presente provisione in su loro statuto et ciascuna persona posa acusare et denunciare chy contra facesse et habbia la quarta parte della condannagione che si pagará et sia segreto il nome”.

Traspare dunque, oltre alla premura che i delitti non rimanessero impuniti (“*Rei publicae interest ne maleficia remaneant impunita*” ricordano

<sup>15</sup> MECACCI, *Condanne penali cit.*, p. 36.

gli statuari di Montepescali)<sup>16</sup>, un certo disappunto per la mancata riscossione delle pene pecuniarie. La giustizia era anche fonte di introiti.

In vari statuti di Comuni soggetti a signori talora, come nell'aldobrandesca Triana (1351), i reati più gravi spettavano alla giurisdizione del signore, che teneva un proprio Vicario *in loco*. Lo statuto del Comune signorile di Chiarentana (1316; III, 78) disciplina dei reati più gravi solo la violenza carnale.

Come anticipato, vi erano però anche comunità capitolate (federate), extra-contado, o soggette a signori, che mantenevano anche la giurisdizione sui reati più gravi.

Troviamo disciplinati anche i reati più gravi negli statuti duecenteschi di Radicofani (1255; § 15), Montepinzutolo (1261; 19, 20, 31, 32), Monteagutolo (1280; 1, 15, 28), Montechiaro (1281; 7, 8), Chianciano (1287; 229, 245, 248), Tintinnano (1297; II, 3, 7, 10, 16). Nel Trecento si tratta degli statuti di Murlo (1323)<sup>17</sup>, Montepulciano (1337)<sup>18</sup>, Magliano (1356)<sup>19</sup>, Batignano (1373)<sup>20</sup>. Per il Quattrocento troviamo norme sui reati più gravi negli statuti dei Comuni, tutti capitolati, di Montalcino (1415)<sup>21</sup>, Massa (1419)<sup>22</sup>, Grosseto (1421)<sup>23</sup>, Piancastagnaio (1432)<sup>24</sup>,

<sup>16</sup> Forse si deve al notaio Naddo di Pietro di Montalcino, che li aiutò, il preambolo in latino alla terza distinzione *De maleficiis*, che recita: "Rei publicae interest ne maleficia remaneant impunita et ut malefactores de eorum erroribus non glorientur et in recidiva non redeant ac etiam ut correctio eorum aliis transeat in exemplum, proposuimus statuta penalia contra delinquentes inscrivere et hoc tertio loco declarare". L'espressione *Rei publicae interest ne crimina remaneant impunita* si legge nella decretale *Inauditum* di Innocenzo III del 4 febbraio 1199, poi più volte ripresa e sembra trarre spunto forse da *Dig.* 9.2.51(52).4.

<sup>17</sup> Rubrr. 40, 46, 47, 49, 35-37.

<sup>18</sup> III dist., rubrr. 12, 23, 27, 28, 32, 48, 82.

<sup>19</sup> III dist., rubrr. 4, 7, 8, 12, 13, 17, 47.

<sup>20</sup> Ff. 35r-36v.

<sup>21</sup> III dist., rubrr. 36, 69, 73, 75.

<sup>22</sup> IV dist., rubrr. 31, 33, 36, 38, 83 e già nella V distinzione dello statuto del 1310.

<sup>23</sup> III dist., rubrr. 27, 53, 56, 58, 62, 80, 82, 83, 87.

<sup>24</sup> III dist., rubrr. 5, 11, 44, 53. Qui, invero, i capitoli di sottomissione a Siena del 1415 prevedevano la competenza del Capitano del Monte Amiata per i crimini più gravi, che importavano pene con spargimento di sangue (pena di morte, amputazioni ecc.) e quella del Podestà locale per tutti gli altri reati. Tuttavia sembra non tenere conto di questo disposto la rubrica XVI della I distinzione dello statuto che obbliga il Podestà a "inquirere et procedere sopra ogni et ciascuno malefitio et danno dato, facti, comessi et perpetrati nel castello di Piano", inoltre è evidente che anche alcuni delitti

Sarteano (1434)<sup>25</sup>, Abbadia San Salvatore (1434)<sup>26</sup>, Radicofani (1441)<sup>27</sup>, Pereta (1457)<sup>28</sup>, Celle (1471)<sup>29</sup>.

A Montemerano (1489; ff. 24r-25r) è prevista la pena anche per alcuni reati gravi, come la violenza carnale e l'incendio doloso, ma con l'obbligo della consegna del reo al Comune di Siena per la punizione e le multe per tali reati spettavano al Comune di Siena.

In genere si riscontra nei nostri statuti una certa asprezza delle pene, anche con esecuzioni capitali e mutilazioni, in aumento dal tardo Duecento. Senz'altro si può affermare che, man mano che ci inoltriamo nel Trecento le pene si fanno più dure, continuando invece a rimanere estranea la punizione con il carcere.

Un confronto tra gli statuti di Chianciano del 1287 e del 1544 (così come tra quelli di Radicofani del 1255 e del 1441) ci mostra chiaramente questa tendenza complessiva all'inasprimento punitivo. Per l'omicidio lo statuto chiancianese del 1287 (rubr. 229) prevedeva una pena di 500 lire e solo in caso di inottemperanza si procedeva alla confisca dei beni del reo. In caso non si potesse raggiungere la somma, era prevista l'impiccagione. Per lo statuto del 1544 invece (III dist., rubr. 16) si procedeva direttamente alla decapitazione ed alla confisca di tutti i beni del reo. Per la sodomia gli statuti del 1287 prevedevano una multa di 10 lire e la costruzione di quattro *passi* di mura nella torre del Comune; solo in caso di inottemperanza si trafiggevano i testicoli del reo (rubr. 259). Per gli statuti cinquecenteschi invece egli doveva essere frustato nudo per le vie del paese e pagare una multa di 50 lire, ma in caso di recidiva veniva condannato al rogo.

Se consideriamo che il ricorso a pene corporali nel mancato pagamento di pene pecuniarie era tipico dei diritti germanici (ad es. *Lex Salica*, 58; *Ed. Roth.*, 254)<sup>30</sup>, forse si può parlare del passaggio da una fase che ancora

gravi, implicanti *penae sanguinis*, sono disciplinati dalla normativa statutaria come se dovessero essere in tutto e per tutto perseguiti dal Podestà pianese.

<sup>25</sup> III dist., rubr. 6, 14, 15, 31.

<sup>26</sup> III dist., rubr. 20, 22, 24, 27, 66.

<sup>27</sup> III dist., rubr. 6, 7, 10, 12, 22.

<sup>28</sup> Ff. 20r, 23r.

<sup>29</sup> III dist., rubr. 16, 17.

<sup>30</sup> PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., V, p. 248.

risentiva di essi, pur con varie differenze già maturate, ad una che invece più mostra l'influsso del diritto romano.

Nei nostri statuti la determinazione della multa prescinde dalla condizione sociale del soggetto leso, a differenza che nel diritto longobardo, ove veniva in rilievo il riferimento al *guidrigildo*. L'inasprimento della pena per reati offensivi degli ufficiali è dovuta alla protezione della carica istituzionale di fronte a comportamenti minacciosi e irriverenti, tali da screditarne l'autorità.

La severità punitiva si legava ad una concezione della pena come deterrente, volta a dissuadere da comportamenti criminosi suscitando paura nei potenziali rei. “Plurimum persone magis metu pene quam virtutis amore veniunt ad solvendum [datia et prestantias]”, recita una norma statutaria senese del 1324<sup>31</sup>. Appunto come si legge nello statuto di Sarteano del 1434 (III, 7), la norma penale è data “per spaventare l'audacia de' maligni, i quali non temeno commettere risse e molti altri malefizii, acciò che si raffreni la temerità di quelli”.

Si tratta di una concezione costante per tutto il tardo Medioevo e la troviamo espressa, ad esempio, nelle *Arringhe* tardo-duecentesche di Matteo dei Libri<sup>32</sup>, come poi nel *Quadriregio* di Federico Frezzi: “il civil fòro ha'l fin che medicini / governi e purghi il corpo del comune / che per li viziosi non ruini. / Per questo egli usa spada, fuoco e fune, / sbandisce e taglia e mai non dà speranza / che chi è reo possa andare impune. / (...) In questo modo la legge assecura / el viver lieto e i buoni e virtuosi / e li cattivi scaccia ed impaura (...)”<sup>33</sup>. Simile è il concetto espresso dalla *Securitas*, con impiccato, nell'affresco del Buon Governo del Lorenzetti<sup>34</sup>.

Occorre dire comunque che molti statuti del nord Italia erano più propensi di quelli toscani ad amputazioni e pene crudeli<sup>35</sup>, e lo stesso vale

<sup>31</sup> Citata da BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 158.

<sup>32</sup> MATTEO DEI LIBRI, *Arringhe*, a cura di E. Vincenti, Milano-Napoli 1974.

<sup>33</sup> F. FREZZI, *Il Quadriregio*, a cura di E. Filippini, Bari 1914, p. 335. L'opera descrive un viaggio fantastico del poeta e vescovo Federico Frezzi († 1416) attraverso i regni dell'amore, di Satana, dei vizi e delle virtù, di Astrea.

<sup>34</sup> Qui nel cartiglio si legge: “Senza paura ognuom franco camini / e lavorando semini ciascuno / mentre che tal Comune / manterrà questa donna in signoria / che l'ha levata a' rei ogni balia”.

<sup>35</sup> Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., V, p. 253-254: per esempio negli statuti di Alessandria (II, 42, cit. ivi, p. 254) si prevedeva la recisione dei genitali per lo stupratore, nel Senese mai contemplata.

forse per gli statuti delle comunità laziali, almeno per quanto ho potuto cogliere da varie redazioni di fine Medioevo. Inutile sottolineare il carattere atroce delle amputazioni, eseguite con mannaia su un ceppo, di solito con la presenza di un medico che arrestava approssimativamente l'emorragia dall'arto mutilato con albume d'uovo e pece.

Sicuramente rimane però da accertare in che misura le severe pene previste trovassero puntuale applicazione. Occorrerebbero, per tracciare un quadro realistico, indagini sui registri giudiziari, e si tratta di un terreno quasi tutto da esplorare. Conosciamo quello che gli statuti prevedevano, a fini senz'altro intimidatori e dissuasivi dei potenziali rei futuri, ma al momento non sappiamo quante decapitazioni, mutilazioni o roghi furono effettivamente eseguiti nel territorio senese del tardo Medioevo e dobbiamo limitarci in questa sede alla lettera degli statuti, pur avvertiti di questo non piccolo problema storico.

A Siena furono frequenti amnistie e condoni; ma nell'applicazione della pena sembra che si rispettassero abbastanza gli statuti<sup>36</sup>. Enzo Mecacci, da un'analisi di vari registri giudiziari del tempo dei Nove (1307-1312), fortunatamente conservati, è giunto alla conclusione che “nella maggior parte dei casi, quasi nella totalità, le pene che vediamo inflitte ai nostri condannati corrispondono esattamente a quelle contenute negli statuti, dimostrandone la validità e, complessivamente, il loro rispetto”, pur con una certa incidenza della discrezionalità del giudice<sup>37</sup>.

D'altro canto deroghe alla normativa statutaria, motivate da contingenze politiche, di difesa o di ordine pubblico, erano frequenti ovunque e tutt'altro che accidentali<sup>38</sup>. È stato anzi rilevato, proprio per Siena, che esse rappresentavano “un elemento costitutivo del sistema di governo”<sup>39</sup>, reso necessario dalla fragilità dei regimi e dalla endemica conflittualità. Il pragmatismo insomma prevaleva spesso sulla legalità.

<sup>36</sup> P. PAZZAGLINI, *The Criminal Ban of the Sienese Comune, 1225-1310*, Milano 1979.

<sup>37</sup> E. MECACCI, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi*, Siena 2000, p. 26.

<sup>38</sup> Cfr. *Sistemi di eccezione*, numero monografico di “Quaderni storici”, 44 (2009), fasc. 131, a cura di M. Vallerani; L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2007.

<sup>39</sup> R. MUCCIARELLI, *Casi di eccezione: pratiche politiche, pratiche giudiziarie a Siena al tempo dei Nove. Una nota*, in *Honos alit artes* cit., II, p. 380.

A Massa (1419; IV, 81) lo statuto fa esplicito riferimento al luogo delle esecuzioni *in capite vel in incisione membrorum*: fuori porta Arialla, “a latere superiori”, o dove ritenesse il Podestà, “extra palatium Communis”. Ciò fa pensare che condanne capitali o amputazioni dovessero, almeno saltuariamente, avvenire. Sappiamo che a Firenze tra l’agosto e il settembre 1303 furono eseguite otto fustigazioni, sei impiccagioni, tre roghi e una decapitazione<sup>40</sup>. Anche qui le esecuzioni aumentarono nel corso del Trecento e spesso erano affidate a barattieri o stranieri, specie meridionali<sup>41</sup>.

Nelle esecuzioni non mancavano, ovviamente, aspetti di sadismo di massa, di gusto per lo strazio e la crudeltà, che fanno sicuramente parte del lato più oscuro dell’animo umano. Balestracci ha letto anche nella prassi delle esecuzioni un ‘momento catartico’ di ‘terapia collettiva’, di macabro gioco che esorcizza la paura della propria morte<sup>42</sup>.

Presso le comunità del territorio, come abbiamo visto, era generalmente consentito al Consiglio comunale di ringraziare i condannati, anche a seguito di pronunce del magistrato senese *in loco* e talvolta sembra anche che a questa facoltà si ricorresse con una certa disinvoltura.

A Batignano (1373; f. 68v) si precisò nello statuto “ch’ il Consiglio minore non faccia gratia”: “Anco statuito et ordenato fu concio sia cosa che il Consiglio facci molte gratie, le quali sono a danno e disonore del Comune et impertanto il Consiglio minore non possa fare nissuna gratia di criminali senza il Consiglio d’uno homo per casa, intendendosi se esso Consiglio facesse gratia a così facto che commettesse errore, rimanghino in quella medesima pena”.

I reati commessi da chierici erano di competenza del tribunale ecclesiastico, che giudicava secondo la normativa particolare o, in subordine, generale della Chiesa. A Siena il Vescovo aveva emanato statuti criminali nel 1297<sup>43</sup>, con il proposito di armonizzare in certa misura la punizione

<sup>40</sup> Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/1, p. 603.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 608, 611

<sup>42</sup> Cfr. D. BALESTRACCI, *Il gioco dell’esecuzione capitale. Note e proposte interpretative*, in *Gioco e giustizia nell’Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma 1993, pp. 193-206.

<sup>43</sup> Editi da L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del fôro ecclesiastico senese (1297)*, in “Bullettino senese di storia patria”, 7 (1900), fasc. 2, pp. 241-256, con un saggio di commento alle pp. 231-240.



dei chierici con quella dei laici sancita invece da normative comunali. Le pene pecuniarie, come ha rilevato Zdekauer, risultano più severe di quelle degli statuti cittadini del 1262, ma anche il Comune le aveva inasprite a fine Duecento, nel solco dunque di una tendenza comune. Il dato saliente è invece l'assenza della pena di morte, prevista invece dal diritto comunale per i reati più gravi come la ribellione, l'omicidio volontario, l'incendio doloso, la falsificazione di monete, la rapina di strada. Negli statuti criminali ecclesiastici la pena di morte è infatti sostituita dal carcere *perpetuo* e ciò rientra in una tendenza ovunque riscontrata, da mettere probabilmente in relazione con la finalità della pena, volta anche a stimolare il pentimento del reo<sup>44</sup>. La pena per la violenza carnale non si distingue se a danno di donna coniugata o meno ed è fissata in 300 lire.

Nel diritto del Comune senese, che non contemplava il carcere a vita<sup>45</sup>, ben maggiore era il ricorso non solo alla pena di morte, ma anche a pene mutilative. Esecuzioni capitali sono attestate dalla metà del Duecento<sup>46</sup>, ma secondo Zdekauer vi fu una recrudescenza punitiva proprio con il regime popolare: "sotto il predominio del governo popolare, tra il 1269 e il 1298, le pene si eran acuite sempre più. Strano a dire, con il predominio delle masse, la crudeltà della vendetta pubblica aumenta, anziché diminuire. Nuove forme della pena di morte, ed una tendenza a favore della tortura, combattuta dal vecchio Comune, e soprattutto un raddoppiamento delle pene pecuniarie caratterizza questa nuova fase del diritto penale nel libero Comune"<sup>47</sup>.

È probabile che la crescente complessità della realtà sociale (dovuta anche a una forte immigrazione dalle campagne) e le tensioni irrisolte al suo interno abbiano un peso in questo fenomeno. Come già ha notato il Waley, dal confronto degli statuti del 1262 con quelli del 1310, emerge un inasprimento delle pene per il porto d'armi, le minacce; la maggiore arti-

<sup>44</sup> Cfr. G. DIURNI, *Omicidio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 29, Milano 1979, pp. 909-910.

<sup>45</sup> Nonostante Siena avesse carceri organizzate, con divisione dei detenuti in base al sesso, alla categoria sociale e al tipo di reato commesso: cfr. ASCHERI, *Medioevo del diritto penale* cit., p. 146.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pp. 141-142.

<sup>47</sup> L. ZDEKAUER, *Statuti del fôro ecclesiastico di Siena (sec. XIII-XIV)*, in "Bullettino senese di storia patria", 7 (1900), fasc. 2, p. 240.

colazione delle pene nei vari casi di omicidio (ad esempio se commesso in risse o sommosse) fa pensare ad una maggiore frequenza di tale delitto<sup>48</sup>.

Scarso ovunque, nel territorio, è il ricorso al carcere: mentre una multa costituiva un'entrata per la casse comunali, mantenere e sorvegliare un detenuto (pur in condizioni miserevoli) rappresentava un onere certo ed un pericolo di azioni di forza volte a liberarlo (punite da vari statuti): al limite, meglio l'esilio. Una logica eminentemente pragmatica, che nulla aveva a che vedere con la concezione retributiva della pena.

Visti questi aspetti penalistici generali, cerchiamo ora di tracciare un quadro più specifico delle sanzioni per i delitti gravi alle luce delle varie normative statutarie.

### *Omicidio*

Per il delitto di omicidio lo statuto di Montepinzutolo (1261; 19) prevedeva l'esilio dal castello, con la confisca dei beni immobili a beneficio del monastero (*dominus* del castello) e dei beni mobili da distribuire 2/3 al monastero ed un terzo al Comune. A Monteagutolo (1280; 1) 100 lire di pena oppure l'esilio finché non si fosse pagata tale somma.

A Chianciano (1287; 229), come abbiamo visto, era prevista una pena pecuniaria di 500 lire; in caso di inottemperanza si ricorreva alla confisca dei beni, ma se questi non erano sufficienti a raggiungere la somma dovuta, si procedeva all'impiccagione. A Tintinnano (1297; II, 3) per l'omicidio era prevista una pena di 250 lire, ma se il reo non pagava entro 15 giorni veniva giustiziato con decapitazione. Da rilevare che invece lo stesso statuto punisce con l'impiccagione diretta la lesione gravissima con perdita di un arto (II, 3).

Gli statuti di Massa del 1310 (V, 48) prevedevano per l'omicida una pena di 2.000 lire e se non veniva pagata entro 10 giorni vi era la decapitazione, quest'ultima invece prevista in via diretta dallo statuto massetano del 1419. Nel feudo vescovile di Murlo (1323; 40) la pena era di 500 lire, se il reo non pagava era condannato all'ergastolo. Probabilmente si può scorgere qui un'influenza del diritto penale ecclesiastico cittadino, restio

<sup>48</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., pp. 94-95.

all'epoca alle pene capitali ed alle mutilazioni. Una riforma del 1331 portò però a 1.000 lire la pena, e se non veniva pagata entro un mese era prevista la decapitazione. A Montepulciano (1337; III, 12) la pena era di 1.200 lire, con la decapitazione in caso di mancato pagamento. L'omicidio del forestiero era punito con la pena prevista dallo statuto della sua Terra, purché non eccedesse le 1.200 lire.

Dal primo Quattrocento si registra uno scarto: gli statuti iniziano a prevedere per l'omicida la pena di morte direttamente, e non più in subordine a pene pecuniarie, seguendo l'esempio degli statuti di Siena, che prevedevano la decapitazione e la confisca dei beni (1310; V, 248)<sup>49</sup>.

Tutti gli statuti quattrocenteschi che disciplinano l'omicidio prevedono per esso la decapitazione. Si tratta di quelli di Montalcino (1415; III, 73), Massa (1419; IV, 31: oltre alla confisca dei beni a beneficio del Comune), Grosseto (1421; III, 55), Piancastagnaio (1432; III, 5), Sarteano (1434; III, 6), Abbadia San Salvatore (1434; III, 20), Radicofani (1441; III, 6): con la confisca dei beni, di cui qui beneficiava per metà il Comune di Siena e per metà gli eredi del condannato), Pereta (1457; f. 20r). In quest'ultimo caso è esclusa espressamente la confisca dei beni, perché di essi il condannato poteva disporre per testamento, altrimenti sarebbero andati in successione legittima.

Si può osservare dunque che la pena di morte per l'omicida si fa strada nel tardo Duecento, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria prevista e tale soluzione predomina nel Trecento. Solo con gli statuti quattrocenteschi, tanto dei Comuni maggiori, quanto di quelli più piccoli, si sancisce subito la pena di morte per decapitazione, con o senza confisca dei beni. Ciò rispecchia una tendenza più ampia nell'Italia comunale, dove per tutto il Duecento, nella maggioranza dei casi, ancora non si sanzionava l'omicidio con la pena capitale<sup>50</sup>. All'introduzione di questa forse contribuì

<sup>49</sup> Ma l'omicidio in rissa (considerata circostanza attenuante) era punito con pena di 3.000 lire e l'omicidio del forestiero di 1.000 lire (V, 250).

<sup>50</sup> Anche in questo aspetto si può forse scorgere un retaggio del diritto longobardo-franco: l'editto di Rotari (cap. 14) prevedeva una pena pecuniaria di 900 soldi per l'omicidio clandestino, il *morth* o *mord* della tradizione germanica, contrapposto all'omicidio pubblico e annunciato, collegato all'esercizio della faida e dunque non punito. Altrimenti l'omicidio semplice comportava il pagamento del *guidrigildo* del soggetto ucciso (*Roth.* 11, 12; *Liut.* 20). Ludovico il Pio (cap. 12) sancì l'esilio per un periodo da stabilirsi discrezionalmente. Cfr. DIURNI, *Omicidio* cit., p. 899.

la nuova dottrina romanistica, che poteva poggiare sulla *lex Cornelia de sicariis* (così anche Alberto da Gandino)<sup>51</sup>.

### *Incendio doloso di abitazione*

Questo delitto, ritenuto gravissimo per i danni incalcolabili che poteva arrecare a tutta la collettività, è punito severamente in tutti gli statuti, di solito con l'emblematica pena del rogo. A Siena, oltre alla previsione statutaria, in tal senso (1310; V, 289) si ha la testimonianza dell'effettiva condanna al rogo per alcuni incendiari<sup>52</sup>.

Ma anche qui, come per l'omicidio, solo a fine Duecento la condanna a morte si afferma in luogo di pene pecuniarie, le sole ad essere previste fino allora. Ricordiamo che il diritto longobardo (*Roth.* 146) puniva l'incendio doloso nel triplo del valore dell'edificio, mentre ben più severo era il diritto giustiniano (*Dig.* 47.9.12).

Lo statuto di Radicofani (1255; § 13) prevedeva per questo reato una pena di 20 lire; a Montepinzutolo (1261; 32) la multa di 20 soldi, se il reo non pagava era mandato in esilio; a Montechiaro (1281; 8) 25 lire. Lo statuto di Chianciano (1287; 245) prevedeva per la distruzione dolosa di una casa 100 soldi di pena, ma se il reo non pagava era soggetto all'amputazione di una mano o di un piede.

Lo statuto di Tintinnano del 1297 (III, 16) è il primo degli statuti del territorio senese consultati che prevede direttamente la pena del rogo. In questa soluzione, da allora prevalente, sarà seguito dagli statuti di Montepulciano (1337; III, 48), Montalcino (1415; III, 75), Grosseto (1421; III, 82), Abbadia San Salvatore (1434; III, 22) e Radicofani (1441; III, 10).

Attardati sul vecchio e più mite tipo di punizione, sono lo statuto di Murlo (1323; 49), che prevedeva 25 lire di pena, quello di Piancastagnaio (1432; III, 53: pena di 50 lire, con impiccagione in caso di mancato pagamento) e di Massa (1419; IV, 36), in cui la multa era di ben 500 lire, più il risarcimento dei danni: anche qui il rogo subentrava in caso di mancato ottemperamento della sanzione, sulla scorta di quanto già era sancito dallo statuto trecentesco (V, 50).

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 912.

<sup>52</sup> MECACCI, *Condanne penali cit.*, p. 28.

### *Tradimento verso il Comune*

Alcuni statuti prevedono, con pene severissime, il reato di tradimento contro il Comune, contemplato anche dagli statuti cittadini: a Siena (1310; V, 232) si impone al traditore una multa pesante di 500 lire; se è commesso anche un delitto, vi è la pena di morte. Questa soluzione è ripresa dallo statuto di Montalcino del 1415 (III, 36).

Ma non mancano normative diverse. Lo statuto di Monteagutolo (1280; 15), prevede per questo reato una semplice multa di 10 lire; a Montepulciano (1337; III, 82) la *societas* contro il Comune è punita con la decapitazione. Anche a Massa (1419; IV, 26-28) la sedizione contro il Comune è punita con la pena di morte e con la cospicua pena di 100 lire si colpisce chi fa “*societatem vel conventiculam cum nobilibus*” (IV, 110).

Il reato in questione contempla dunque una *publica proditio* del tutto analoga a quella perpetrata contro principi, signori o Repubbliche indipendenti. Dunque quasi una forma di lesa maestà che attesta ulteriormente la concezione di un certo grado di sovranità nei Comuni non a contado.

### *Rapina di strada*

Altro reato tra i più gravi contemplati dai nostri statuti è quello della rapina di strada, assai temuto per la presenza di banditi nelle campagne, che metteva in pericolo lo spostamento di persone e merci.

A Tintinnano (1297; II, 7) la rapina è punita con una pena di 100 lire, ma se il reo non pagava entro 15 giorni veniva impiccato. A quest'ultima misura invece si ricorreva direttamente a Montepulciano (1337; III, 23) ed a Radicofani (1441; III, 7). Nel feudo di Murlo (1323; 46) si rimetteva invece la punizione all'*arbitrium* del Vescovo, forse per valutare prudentemente l'identità dei banditi catturati. A Massa (1419; IV, 33, similmente a 1310; V, 49) erano previste pene diverse a seconda del valore della rapina: se lieve si applicavano una multa, la fustigazione e poi il carcere, se di media entità una multa maggiore e in subordine l'amputazione del piede o di una mano, se infine erano stati rapinati oggetti di grande valore o somme alte, si procedeva all'impiccagione. A Sarteano (1434; III, 15) la multa era

di 300 lire, con impiccagione in caso di insolvenza. Anche nei Comuni amiatini di Piancastagnaio (1432; III, 11) e Abbadia San Salvatore (1434; III, 27) alla multa non pagata seguiva l'impiccagione.

Si può dunque osservare come la pena più ricorrente per l'omicida, da fine Duecento, fosse la decapitazione, mentre per il rapinatore si trattava dell'impiccagione.

### *Falsificazione di documenti e monete*

Altri reati puniti assai gravemente erano quelli di falsificazione di documenti, anche nella forma di reato proprio dei notai, e la falsificazione di monete. Il falso era ritenuto un reato particolarmente grave per il rilievo fondamentale che rivestiva la fede pubblica<sup>53</sup>. Inutile poi sottolineare il valore assoluto della parola data, su cui parimenti occorre necessariamente e molto spesso riporre fiducia.

Gli statuti di Siena del 1310 (V, 296) prevedevano il rogo per i falsari di monete e di documenti. Stessa pena è prevista per i primi a Montepulciano (1337; III, 27), mentre per i falsificatori di documenti si prevede una cospicua pena di 500 lire, con il taglio della mano destra in caso di mancato pagamento. Simile la normativa di Massa (1419; IV, 38: pena di 300 lire, in subordine il taglio della mano destra), di Abbadia San Salvatore (1434; III, 66) e Radicofani (1441; III, 22): in entrambi questi ultimi casi, pena di 200 lire, altrimenti taglio della mano. Ma a Gerfalco (1429; III, 19), nello stesso periodo, il falsificatore di documenti era punito semplicemente in 100 soldi e l'interdizione dagli uffici comunali.

Ricordiamo che il rogo per i falsari di monete già era previsto dal diritto giustiniano (in una costituzione di Costantino in *Cod.* 9.24.1), mentre l'editto di Rotari (cap. 243) prevedeva il taglio della mano per i falsificatori di documenti, riprendendo la soluzione bizantina dell'*Ecloga* di Leone l'Isaurico<sup>54</sup>. Si tratta di un raro allontanamento, in Rotari, dalla soluzione della pena pecuniaria, che testimonia la preoccupazione verso questo reato.

<sup>53</sup> Anche un caso di falsificazione di chiavi fu punito, nella Siena di metà Duecento, con la pena di morte, come riferisce ASCHERI, *Medioevo del diritto penale* cit., p. 142.

<sup>54</sup> Cfr. *Ecloga. Das Gesetzbuch Leon III. und Konstantinos V.*, hrsg. L. Burgmann, Frankfurt am Main 1983, p. 231.

## Usura

L'usura era sanzionata dalla Chiesa, e perciò troviamo poche norme in proposito nei nostri statuti, potendo anzi stupire quelle presenti<sup>55</sup>. Per comprendere meglio quanto andiamo a vedere, ricordiamo che il prestito ad interesse era consentito dal diritto romano<sup>56</sup>, la Chiesa tuttavia, ad iniziare dalla Patristica dei secoli IV-V e poi con vari canoni conciliari alto-medievali, proibì severamente ogni prestito a interesse, in qualsiasi misura, intendendo per 'usura' tutto ciò che il mutuante pretendesse aggiungere alla restituzione del *tantundem*. Si ravvisava il fondamento nella proibizione nella *ratio* biblica di non profittare indegnamente della situazione di povertà del mutuatario e, in quanto precetto dello *ius divinum*, era duramente colpita: scomunica per il singolo e interdetto per la città che permettesse l'usura<sup>57</sup>. Se con Carlo Magno si giunse a recepire il divieto nella legislazione laica, con il nuovo millennio, in un quadro di forte espansione economica, i Glossatori recuperarono dapprima la prospettiva giustiniana, più permissiva<sup>58</sup> e, come ha posto in luce Santarelli, l'emersione della figura del *mercator* segnò una discontinuità: l'esigenza del credito poteva legarsi ad un'attività lucrativa e non alla povertà del mutuata-

<sup>55</sup> Sul tema cfr. U. SANTARELLI, *La prohibición de la usura, de canon moral a regla jurídica. Modalidades y éxitos de un 'transplante'*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, a cura di C. Petit, Madrid 1997, pp. 237-256; A. SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma 1990, in specie pp. 17-48; C. GAMBA, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma 2003; N.L. BARILE, *Il dibattito sul prestito a interesse negli ultimi trent'anni tra probabilisti e rigoristi. Un bilancio storiografico*, in "Nuova rivista storica", 92 (2008), pp. 835-874; ID., *Credito, usura, prestito a interesse*, in "Reti Medievali Rivista", 11/1 (2010), <http://www.retimedievali.it>, dove è offerta una guida completa alle fonti ed alla copiosissima bibliografia sul tema.

<sup>56</sup> Nel tardo periodo repubblicano il tasso massimo era fissato nel 12% annuo (1% mensile). Una riforma di Giustiniano del 528 (*Cod.* 4.32.26.2-3) ridusse il tasso lecito al 6% annuo, con eccezione per banchieri e commercianti (fino all'8%) ed ai finanziatori di traffici marittimi e prestatori di derrate (fino al 12%). Cfr. G. CERVENCA, *Usura (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 45, Milano 1992, pp. 1125-1135: 1127-1128.

<sup>57</sup> Cfr. M. BOARI, *Usura (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 45, Milano 1992, pp. 1135-1141; U. SANTARELLI, *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed esiti di un trapianto*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 65 (1993), pp. 51-73; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna 2001<sup>4</sup>, pp. 57-60; B. DINI, *Le forme e le tecniche del prestito nel tardo Medioevo*, in *L'attività creditizia nella Toscana comunale*, Atti del Convegno di studi (Pistoia-Colle di Val d'Elsa, 26-27 settembre 1998), a cura di A. Duccini, G. Francesconi, Pistoia 2000, pp. 1-24.

<sup>58</sup> Cfr. BOARI, *Usura* cit., p. 1137.

rio<sup>59</sup>. Ma nonostante l'apertura dei primi Glossatori, si ebbe nel Duecento una netta presa di posizione di teologi morali e canonisti contro il prestito a interesse, che si ripercosse, pur con qualche temperamento e apertura, sui Commentatori trecenteschi<sup>60</sup>. Carlo Gamba notava dunque che ormai nel XV secolo pendeva sul prestito a interesse una "condanna unanime emessa da canonisti e civilisti"<sup>61</sup>.

Questo è il contesto che dobbiamo necessariamente tenere presente per comprendere i nostri statuti, per quanto dicono e quanto tacciono.

A parte una rubrica dello statuto di Batignano del 1373 (f. 36r), che prevedeva per l'usuraio una pena di 10 lire e l'inesigibilità del credito, ed una norma di Gavorrano (1465; II, 21) che ordinava che "de' contratti usurai non si tenga ragione pel Vicario", è unicamente nello statuto di Massa Marittima del 1419 che troviamo una disciplina articolata, non presente in nessun altro statuto del territorio senese.

Dopo aver escluso eccezioni volte ad evitare il *iudicium saeculare* (evidentemente richiamando quello ecclesiastico), si pone il limite dell'interesse lecito in 4 denari per lira al mese<sup>62</sup>. Ricordiamo che una lira equivaleva a 20 soldi e un soldo a 12 denari. Dunque una lira valeva 240 denari. Risulta quindi che il tasso di interesse massimo consentito era dell'1,666% mensile, cioè del 20% annuo. Siamo ben al di sopra del tasso massimo giustiniano, ma in linea con quello praticato (pur spesso non reso esplicito) dai banchieri senesi del Trecento, stimato appunto da Michele Cassandro intorno al 20%<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. SANTARELLI, *Il divieto delle usure* cit., p. 65.

<sup>60</sup> Lo stesso San Tommaso, trovando anche conforto alla tradizione cristiana nell'*Etica nicomachea* di Aristotele (il denaro non può generare denaro) condannò l'usura. I Commentatori, tra cui Bartolo e Baldo, non poterono ignorare il ribadimento del divieto nei Concili di Lione del 1274 e di Vienna del 1311, tenendo presente l'inderogabilità dello *ius divinum*.

<sup>61</sup> GAMBÀ, *Licita usura* cit., pp. 186-221. In questo senso anche DINI, *Le forme e le tecniche del prestito* cit., p. 2.

<sup>62</sup> "Non possit nec debeat fenerari ultra quatuor den. pro libra, ad ratione libre pro mense". Si tratta, per inciso, esattamente dell'interesse per mora adottato nella prassi dei banchieri fiorentini del Duecento operanti a Bologna, di cui riferisce DINI, *Le forme e le tecniche del prestito* cit., p. 8.

<sup>63</sup> Cfr. CASSANDRO, *La banca senese nei secoli XIII e XIV*, in *Banchieri e mercanti di Siena* cit., p. 116; M. CHIAUDANO, *Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel secolo XIII*, Torino 1930. Altri ritengono che l'interesse fissato dalle normative comunali si aggirasse intorno al 10%: cfr. F. MENANT, *I notai medievali e il credito*, in *Atlante storico delle professioni*, a cura di M. Malatesta, Bologna 2009, pp. 108-109. Anche Dini ritiene che il tasso di interesse, nel



Se il prestatore superava questo tasso cadeva in pena di 25 lire per ciascuna volta se il prestito era inferiore a 200 lire, se invece superava detta somma la pena era di 50 lire, sempre a beneficio delle casse comunali (II, 77). Il contratto fatto in violazione di tale disposto era da considerare nullo. Vietati sotto pena di 25 lire erano anche i contratti che ponessero interessi sull'interesse, cioè "usuram supra usuram, directe vel indirecte". Si vietava quindi ai notai di redigere contratti di prestiti usurari, sotto pena di 25 lire e del doppio della somma prestata. Ogni contratto fatto da prestatori ad interesse, anche per interposta persona, doveva intendersi come contratto di mutuo, anche se il documento lo simulasse come vendita, deposito o altro (come spesso avveniva ovunque)<sup>64</sup>. Nel documento doveva risultare il nome del debitore principale e poi quelli dei fideiussori.

Il *fenerator*, a richiesta dei priori comunali, doveva prestare al Comune la quantità di soldi richiesta all'interesse del 10% annuo. Se si fosse rifiutato cadeva nella cospicua pena di 100 lire per ciascuna volta. Inoltre il prestatore che si sottraeva alla *prestantia* al Comune non poteva ricevere giustizia dal Comune nei confronti di alcun cittadino, finché non avesse dato i soldi richiesti.

Nessun cittadino massetano poteva essere incarcerato per debiti nei confronti del *fenerator*, se metteva a disposizione i suoi beni nella quantità stimata da arbitri nominati dal Podestà. Il debitore avrebbe potuto in seguito recuperare tali beni, da qualunque attuale possessore, soddisfacendo il creditore del capitale e degli interessi dovuti entro un anno. In tale lasso di tempo il creditore era tenuto a non alienare i beni ricevuti.

Si vietava ad ogni cittadino di Massa di prestare ad interesse, con nullità dei contratti stipulati. Il prestatore che avesse ricevuto beni in soluzio-

primo Trecento, si aggirasse di regola intorno al 10-12%, con un massimo fissato nel 18%. Ma per i prestiti a forestieri il tasso poteva salire anche intorno al 50%, in considerazione del rischio maggiore. Cfr. DINI, *Le forme e le tecniche del prestito* cit., p. 14. Di solito nelle scritture dei banchieri non veniva scritto l'interesse pagato, verosimilmente già incluso nella cifra addebitata registrata. Tuttavia – osserva ancora Dini – a Siena, in presenza di leggi meno rigorose che altrove, “nelle registrazioni della Biccherna venivano annotati esplicitamente gli interessi pattuiti con i prestatori” (*ibid.*, p. 7).

<sup>64</sup> I manuali notarili tenevano distinte quattro forme principali di credito: il prestito semplice (*mutuum*), il deposito, il prestito su pegno fondiario, la vendita anticipata del raccolto (a cui ricorrevano anche i contadini ridotti alla fame). Cfr. MENANT, *I notai medievali e il credito* cit., p. 108.

ne del debito non avrebbe potuto venderli a forestieri, cioè a persone non sottoposte alla giurisdizione del Comune di Massa, sotto pena di 100 lire e della confisca di tali beni da parte del Comune. La qualità di *prestator sive usurarius* poteva essere attestata con dieci testimoni di fama pubblica (poi ridotti a sei); tre testimoni provavano invece l'effettuazione di prestiti specifici. Si ribadisce che nessuno avrebbe potuto "opponere contra dicta ordinamenta" al fine di sottrarsi al tribunale secolare del Comune di Massa (II, 78).

In tema di prestiti il Podestà o altro giudice massetano doveva procedere *summarie*, "sine strepitu et figura iudicii et iuris solemnitate non servata", anche in tempo di ferie giudiziarie (II, 79). Ogni controversia sul prestito doveva essere sottoposta al Podestà o giudice di Massa. Un *Exgravator Communis Masse* era tenuto ad andare con i suoi collaboratori *ad domum dictorum feneratorum forensium* e farsi consegnare ogni loro libro e scrittura, per portarli al palazzo dei Priori comunali. Essi avrebbero poi incaricato due o tre *prudentes vires* di trascrivere tutto e poi di restituire i libri ai prestatori. Alle trascrizioni così acquisite, conservate presso un apposito ufficiale, si sarebbe poi dovuto attribuire piena fede come mezzi di prova (II, 79). Il Podestà era tenuto ad osservare questa normativa sul prestito sotto pena di 100 lire e il debitore non avrebbe potuto volontariamente rinunciare a tali norme (II, 80). Ogni anno, nel mese di gennaio, il Podestà doveva inoltre segretamente nominare due uomini incaricati di tassare i prestatori, in proporzione alla loro attività creditizia (II, 81). Si ribadisce "cum de iure civili quam canonico usure sint prohibite, ac etiam secundum legem evangelicam, statutum et ordinatum est quod nullus civis vel habitator civitatis Massane possit vel debeat quomodocunque, seu qualitercunque, et tam directe quam per obliquum, mutuare seu prestare, alicui persone civi vel habitatori dicte civitatis Massane, aliquam pecunie quantitatem sub usuris, vel aliquem contractum usurarium facere, sub qualunque forma", sotto pena di 50 lire per ciascuna volta (II, 82).

Questa normativa massetana sull'usura, unica nel Senese, induce a supporre una consistente attività di prestito a interesse in città, condotta da soggetti forestieri, non indicati espressamente come Ebrei, ma probabilmente tali. Il proposito del Comune, che come abbiamo visto si giovava esso stesso dei *feneratores* con *prestantie* obbligatorie ad interesse presta-

bilito, e poi con la tassazione, sembra essere anzitutto quello di assicurarsi la disciplina e la giurisdizione in materia, con esclusione espressa del foro ecclesiastico. Si intendeva altresì mettere ordine e porre alcune tutele nei confronti dei debitori, nell'interesse di tutta la comunità. La disciplina statutaria massetana sull'usura è probabilmente da mettere in relazione con le difficoltà finanziarie del Comune, già nel Duecento pesantemente indebitato verso prestatori senesi, fiorentini e pisani<sup>65</sup>. Già è stato indicato un nesso tra indebitamento verso banchieri senesi e soggezione politica, consistente dagli anni Settanta del Duecento<sup>66</sup>.

Questa corposa normativa pone qualche problema storico-giuridico: come poteva un Comune ritenersi competente in una materia definita dallo *ius divinum*, ritenuto concordemente da civilisti e canonisti diritto superiore inderogabile, peraltro sul tema ribadito e precisato da vari canoni conciliari? E come poteva dettare norme proprio con il fine espresso di riservarsi la giurisdizione ad esclusione di quella ecclesiastica?

L'unica soluzione sembra di ritenere l'appartenenza alla religione ebraica dei *feneratores* forestieri (qualità però sottaciuta) e dunque la loro non sottoposizione all'autorità ecclesiastica. A Sarteano (1434; 179, 200), come abbiamo accennato, il prestito a interesse da parte degli Ebrei era regolato in apposite capitolazioni tra il Comune e la locale comunità ebraica.

Se è così si tratta, in fondo, del diffuso espediente per aggirare i divieti e consentire, regolandola, un'attività ormai molto integrata nella realtà economica del tempo. Non si può non rilevare, comunque, il silenzio in materia, oltre che di tutti gli altri statuti del territorio esaminati, di quelli stessi di Siena, dove, come ha rilevato Michele Cassandro, neppure nei documenti contabili dei banchieri l'interesse è quasi mai menzionato. Per prudenza "è presumibile che si tendesse generalmente a non inserirlo apertamente nelle registrazioni", ma a camuffarlo con altre operazioni<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Cfr. G. VOLPE, *Toscana medievale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana*, Firenze 1964, pp. 89-90.

<sup>66</sup> Infatti, come ha notato la Mucciarelli, "il sostegno dell'alta finanza senese al Comune di Massa Marittima è, per Siena, tramite la sua qualificata rappresentanza magnatizia, uno strumento di controllo". Cfr. R. MUCCIARELLI, *La forza del credito. Banchieri senesi a Massa Marittima (secoli XIII-XIV)*, in *La costruzione del dominio cittadino* cit., p. 649.

<sup>67</sup> CASSANDRO, *La banca senese* cit., p. 116. Cfr. anche MENANT, *I notai medievali e il credito* cit., p. 109, dove si osserva che dopo i Concili di Lione (1245 e 1274) e Vienna (1311) i notai tenderanno a descrivere i mutui come gratuiti, fatti per amicizia.

### *Violenza sessuale*

Riguardo alla violenza sessuale, pur entro la medesima tendenza all'inasprimento delle pene, si assiste ad un quadro più variegato in ogni epoca, non solo per il tipo di pena, ma anche per la sua graduazione a seconda della condizione della donna offesa.

Dalla violenza sessuale vera e propria ('stupro violento') i criminalisti tenevano distinto lo 'stupro volontario', cioè il rapporto sessuale illegittimo, ancorché consensuale, con vergini e vedove. I nostri statuti si volgono generalmente a punire la congiunzione carnale violenta, avvenuta "per forza", tuttavia talvolta nella stessa rubrica si disciplina l'adulterio, ad esempio prevedendo una forte multa per l'uomo e la perdita della dote per la donna adultera, come a Piancastagnaio (1432; III, 44).

La violenza su donna sposata era punita molto più gravemente (spesso del doppio o più) rispetto a quella su donna nubile, mentre quella su meretrice o donna di cattiva fama era punita molto tenuemente. Da ciò emerge chiaramente come il valore tutelato non fosse soltanto la tutela personale della donna, quanto anche l'onore del marito<sup>68</sup>. Talvolta, ma raramente, compare il riferimento alla condizione di verginità, anche qui probabilmente per il valore morale-religioso connesso. Non si fa invece mai riferimento all'età della vittima, per cui si presume che anche la violenza su minorenni fosse punita alla stregua di quella su donne non sposate, cioè in forma attenuata.

Iniziando dal quadro duecentesco, lo statuto di Radicofani del 1255 (§ 15) prevedeva una pena di 25 lire se il reato era commesso ai danni di una donna sposata, 10 lire se non sposata. Se il reo non pagava la pena andava incontro al taglio della mano o di un piede, ma se sposava, lei consenziente, la donna violata, non era prevista nessuna pena. A Montepinzutolo (1261; 31) si applicavano 10 lire di pena, ma se il reo non pagava subiva il taglio di una mano. Non sono specificate variazioni in relazione alla condizione della donna, che invece emergono a Monteagutolo (1280; 28): dalla

<sup>68</sup> Secondo la Guerra Medici gli statuti comunali "non sembrano tanto preoccuparsi delle offese fatte alle donne in quanto tali, ma delle offese arrecate alla famiglia o, per meglio dire, all'onore di quegli uomini, padri, mariti, fratelli ecc., che delle donne erano considerati i titolari" (GUERRA MEDICI, *L'aria di città* cit., p. 36).

multa di 100 soldi per violenza su donna sposata si scendeva ad una di 50 soldi se vergine, infine a 10 soldi per le donne di altra condizione.

A Montechiaro (1281; 7) la violenza su donna sposata era punita con multa di 10 lire, se non sposata 100 soldi (cioè la metà del valore). A Chianciano (1287; 248) non si faceva distinzione e la sanzione consisteva in una multa di 25 lire più la costruzione di cinque passi di mura castellane. Ma qui si richiedeva che la donna avesse manifestato con grida il suo dissenso al rapporto sessuale (“*yta tamen quod mulier clamet alta voce*”). A Tintinnano (1297; II, 10) si prevede una multa di 25 lire, senz’altra specificazione.

Il Duecento vede dunque anche per questo reato il prevalere di pene pecuniarie e solo in due casi troviamo l’amputazione di mano o piede per chi non pagasse.

Con il Trecento il quadro sostanzialmente non muta, anche se si registra un inasprimento delle multe; queste ultime giungeranno poi nel Quattrocento ad essere anche 10 volte quelle del Duecento. Vi sono peraltro anche statuti che prevedono la condanna a morte per decapitazione, diretta o in subordine al pagamento della multa, ma non sono frequenti.

Gli statuti di Siena (1310; V, 288) puniscono la violenza carnale con una multa di 500 lire o 300 lire, a seconda della condizione della donna, con esclusione delle meretrici. A Chiarentana (1316; III, 78) la violenza su donna sposata era punita con pena di 50 lire, su non sposata 25 lire, su prostituta 5 lire; similmente dispone il coevo statuto di Murlo (1323; 47). Si prevede il matrimonio riparatore, con il consenso della vittima. Anche a Montepulciano (1337; III, 32) si ha, in modo simile, una pena pecuniaria modulata a seconda della condizione della donna.

Il primo statuto del territorio senese che prevede la pena di morte per decapitazione per questo reato (ai danni di donna sposata) è quello di Bagnano del 1373 (f. 35v); 200 lire sono comminate se la vittima è nubile e 100 lire per le molestie sessuali.

Per lo statuto di Montalcino (1415; III, 69) la multa sale a 250 lire se la donna è sposata, 150 se nubile; il mancato pagamento conduce qui alla forca. A Grosseto (1421; III, 80), che pure in buona parte ha tratto ispirazione dalla normativa criminale ilcinese, si fa una scelta diversa: 200 lire se maritata o vergine, altrimenti 100 lire; quest’ultima pena è invece pre-

vista in via generale a Castiglioncello del Trinoro (1422; agg. 23). Il tetto massimo delle sanzioni pecuniarie si tocca nel coevo statuto di Piancastagnaio (1432; III, 44): 500 lire e decapitazione per il mancato pagamento e qui la vergine e la vedova sono equiparate alla donna sposata.

A Massa si registra negli statuti del Quattrocento un inasprimento punitivo rispetto a quelli di un secolo prima. Quelli trecenteschi (1310; V, 30) prevedevano una multa di 40 o 50 lire per violenza su una *mulier*; a seconda della qualità personale della stessa e di 200 lire su una monaca. Nello statuto successivo (1419; IV, 83), si prevedono 500 lire di multa sia per la violenza su donna sposata che nubile, purché di buona fama, altrimenti 200 lire. Stessa multa è prevista, ma per tutti i casi, a Sarteano (1434; III, 14) e chi non paga è soggetto al taglio di una mano o di un piede.

Ad Abbazia San Salvatore (1434; III, 24) e Pereta (1457; f. 23r) si opta per la semplice soluzione della decapitazione diretta, senza distinzioni. All'estremo opposto solo 40 lire, a prescindere dalla condizione della vittima, sono previste a Celle (1471; III, 16). A Radicofani (1441; III, 12) ritorna invece una marcata distinzione: si passa dalle 500 lire per lo stupro di una donna sposata o di una monaca (con decapitazione in subordine), a sole 50 lire se vergine o vedova, salvo matrimonio riparatore; la violenza su una meretrice è punita ad *arbitrium* del Podestà.

### *Sodomia*

A conferma di quanto già noto agli storici, i nostri statuti testimoniano un inasprimento punitivo verso le devianze sessuali dal Duecento, come un po' in tutti i territori europei, con norme severe ma di incerta applicazione<sup>69</sup>. Dure sanzioni erano ovunque previste per i sodomiti, ma con variazioni legate all'estro locale.

A Siena (1310; V, 287, ma già negli statuti duecenteschi superstiti: V, 221) la multa di 300 lire era sostituita, in caso di inottemperanza entro un

<sup>69</sup> Cfr. J. VERDON, *Il piacere nel Medioevo*, Milano 1999, p. 65. Secondo JACQUES ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari 1984, p. 115, la pederastia acquistò un 'carattere scandaloso' dalla fine del Duecento. Fonti richiamate da DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, p. 612, sembrano suggerire che Siena e Firenze fossero assai note per la diffusione della pederastia, anche all'estero: in Germania addirittura si alludeva al pederasta con il termine *Florentiner*.

mese, dall'*impiccagione* per i genitali in piazza del mercato: “sia impiccato per le membra virili nel Campo del mercato; et sia ditenuto ine nel detto modo impiccato per tutto el dì”. Stessa pena spettava ai “ruffiani et conduttori del detto peccato”.

Non meno dure si presentano le normative comunali del territorio senese.

A Chianciano (1287; 259) era prevista una multa di 10 lire più la costruzione di 4 passi di mura, ma al reo che non pagava venivano trafitti i testicoli (“si penam solvere non posset, testiculi eius publice configantur bancho, exceptis minoribus X annis, quos hac pena non tangat”). A Montepulciano (1337; III, 11) la pena era di 300 lire, se non pagava entro 10 giorni, “ducatur per omnes vias publicas dicte terre ligatus virilibus et postea reducatur in platea comunis et ibi palam et publice super quedam ligno colgla figatur et ibidem per totam diem dimictatur”.

A Batignano (1373; f. 35r) il sodomita ultraquarantenne “sia menato al luogho della giustitia et ine a uno palo sua fermamente legato et sia arso siché al tucto ne muoia et torni in cenere”; il reo di età compresa tra 18 e 40 anni veniva tenuto nudo un giorno alla porta del castello e condannato a 25 lire di pena; persino il minore di 12 anni veniva tenuto nudo “all’uscio dove si tiene la ragione”.

A Montalcino (1415; III, 70) si prevedeva una pena pecuniaria diversa a seconda dell’età: 50 lire se il reo era di età compresa tra 14 e 20 anni, 150 lire se di età fra 20 e 30 anni, più, in questo caso, due anni di carcere. La pena saliva a 250 lire, più tre anni di carcere, per i sodomiti tra 30 e 40 anni di età, mentre per gli ultra-quarantenni era previsto direttamente il rogo. Lo statuto di Grosseto del 1421, nel penale in parte mutuato da quello di Montalcino, la normativa è simile, ma con pene inferiori: il carcere, ad esempio, è ridotto da un anno a un mese. Sopra i 40 anni è comunque previsto, anche qui, il rogo.

Simili soluzioni, con pena pecuniaria crescente in relazione all’età, con il rogo dopo i 40 anni si ritrovano anche negli statuti quattrocenteschi di Abbadia San Salvatore (1434; III, 26) e Celle (1471; III, 17: qui forse la pena per l’ultra-quarantenne, non specificata, si riteneva di competenza senese). Ad Abbadia si consente l’uso della tortura, in presenza di indizi, per il reato di sodomia, alla stregua dei crimini più gravi.



A Massa Marittima (1419; IV,41) la sodomia “cum aliquo maschulo” era punita con la multa enorme di 1.000 lire (dieci volte quella prevista per lo statuto, pur molto simile, del 1310; V, 30 ed il doppio dell’incendio doloso di un’abitazione) e se il reo non pagava entro dieci giorni, “coglia eius conficetur super quodam cippo in maiori platea dicte civitatis, in qua stet et stare debeat dicto modo confictus de mane usque ad tertias, et post modum carceretur donec dictam condemnationem solvere distulerit”. Il Podestà doveva provvedere per vincolo di giuramento a fare diligente inquisizione di tal ‘crimine’ due volte nell’arco del suo mandato, sotto pena di 100 lire da trattenersi dal suo salario.

A Sarteano (1434; III, 35) se si trattava della prima volta la pena era di 50 lire ed il colpevole doveva essere “frustato a carne nuda per tutta la terra”; per i recidivi era invece previsto il rogo. Il sodomita, anche passivo, minore di 15 anni era condannato in 25 lire, in più era tenuto un giorno “legato alla colonna della loggia di Sancto Martino”. Sulla commissione del reato di sodomia il Podestà era tenuto a fare “diligente inquisitione” ogni sei mesi, verificando le voci pubbliche.

Rimane da verificare, ovviamente – e non è semplice – quante condanne siano effettivamente seguite nel rispetto della lettera degli statuti<sup>70</sup>. Ma la durezza delle pene previste è notevole, ovunque da fine Duecento. Forse essa è da mettere in relazione con il recupero del diritto romano: sappiamo che il diritto giustiniano prevedeva la pena di morte per i sodomiti. Una costituzione degli imperatori Costanzo II e Costante I del 342 (recepita in *Cod.* 9.9.30[31], già in *Cod. Th.* 9.7.3) disponeva in tal senso<sup>71</sup>. Per un’altra norma del Codice Teodosiano (9.7.6) i rei di tali comportamenti dovevano essere consegnati alle “fiamme vendicatrici”: “huius modi scelus spectante populo flammis vindicibus expiabunt”. Giustiniano tornò personalmente sulla materia con due novelle, la 77 del 538 (*Coll.* VI.5; ed. pp. 381-383) e la 141 del 559 (inclusa nella raccolta greca: ed. pp. 703-

<sup>70</sup> Mc Call ritiene, in linea di massima, che pochi casi giungessero effettivamente in tribunale: A. MC CALL, *I reietti del Medio Evo. Fuorilegge, briganti, omosessuali, eretici, streghe, prostitute, ladri, mendicanti e vagabondi*, Milano 1987, pp. 157-158.

<sup>71</sup> Non è semplice dire se ciò fu dovuto all’influenza ideologica del cristianesimo nella legislazione romana post-classica o fu frutto di un mutato atteggiamento, più repressivo, di portata generale, nella società tardo-imperiale. Fa cenno al problema B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>, p. 293.



704). Nella prima affermò che blasfemi e sodomiti, attirando l'ira divina sulle città, erano causa di carestie, terremoti e pestilenze: per questo si sentiva chiamato ad imporre di astenersi "ab huiusmodi diabolicis et illicitis luxuriis". E si richiama esplicitamente la sacra scrittura e le punizioni lì menzionate. Nella seconda raccomandò la stretta osservanza delle pene previste dal Codice Teodosiano per i sodomiti impenitenti. La severità è, per Giustiniano, giustificata dal castigo con cui Dio punì gli abitanti di Sodoma: la distruzione sotto una pioggia di zolfo e fuoco (Genesi, 19, 24)<sup>72</sup>. Dunque "le fiamme vendicatrici – nota giustamente Mc Call – sono probabilmente il riflesso della pioggia di fuoco con cui la giustizia divina aveva punito i peccati di Sodoma"<sup>73</sup>. Le popolazioni germaniche assimilarono forse senza traumi le concezioni bibliche e tardo-romane sul punto perché anche nelle loro tradizioni l'omosessualità era vista con riprovazione. Tacito (*Germania*, 12, 1) ci informa che gli antichi Germani "ignavos et imbelles et corpore infames caeno ac palude, iniecta super crate, mergunt". Nei *corpore infames* rientravano verosimilmente i sodomiti, ma si noterà che la pena dell'annegamento in palude non ha nulla a che vedere con il rogo invece previsto dagli statuti, che seguirono qui invece la soluzione bizantina.

### *Sortilegio e procurato aborto*

Raramente l'esercizio di arti magiche appare nei nostri statuti e si mostra tuttavia di ritenerlo un reato poco grave. A Triana (1351; III, 44) era punito solo con la pena di 10 soldi. Leggiamo infatti nella rubrica *De la pena di chi facesse malia*: "Malia o magonia nulla persona faccia, né incantesimo alcuno a intensione di nuocere ad altrui. E chi contrafacesse in alcuna de le decte cose, paghi di pena per ciascuna volta, x soldi, e simile pena paghi chissi facesse indivino, per ciascuna volta".

Lo statuto di Montalcino (1415; 30), riprendendo quello senese (1310; V, 258) quasi alla lettera<sup>74</sup>, prevede un reato specifico di preparazione e

<sup>72</sup> Cfr. MC CALL, *I reietti del Medio Evo* cit., pp. 154-155.

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 154. Del resto, esplicitamente nel Levitico (20, 13) si legge: "Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operatus est nefas: morte moriantur: sit sanguis eorum super eos".

<sup>74</sup> Cfr. anche lo statuto senese duecentesco *supersite* (V, 198).

somministrazione di intrugli e ‘filtri magici’ per far abortire, per far innamorare o morire qualcuno (“beveragio da amare o far morire”), con pena cospicua di 100 lire. Se poi fossero seguiti effettivamente l’aborto o la morte, era prevista la pena capitale. Colpisce che, nella stessa rubrica, si punisce anche (con pena di 100 soldi) chi abbandona un bambino minore di tre anni presso casa di qualcuno o altro luogo.

Nello statuto di Massa (1419; IV, 50) la rubrica “De amaliatricibus” fa riferimento alle malie seguite da morte ed alla somministrazione di pozioni tossiche per provocare l’aborto. La punizione era rimessa al giudizio del Podestà (“pro ut sibi videbitur, secundum qualitatem excessus”); ma nel caso di vero e proprio avvelenamento con cibi e bevande si sarebbe dovuta applicare la pena prevista per l’omicida, cioè la pena capitale. Sulla stessa linea si colloca lo statuto di Abbadia San Salvatore (1434; III, 90), che puniva chiunque desse “erba o alcun’ altra sorte di cosa” ad una donna al fine di farla abortire e, allo stesso tempo, chi facesse “malia ad alcuna persona o alcuna cosa morbifera o vero odiosa”, sotto la forte pena di 200 lire. “Ma se morte o aborto” ne seguiva, il reo era “punito nella testa in modo che muoia”.

Non lontano da Massa, a Monterotondo Marittimo, per gli statuti del 1578 (III, 52)<sup>75</sup>, “qualunque persona darà, o farà dare ad alcuna altra persona alcuna malia, o altra fattura, per la quale quella persona a cui fusse data si cambiasse, o mutasse di suo sano stato, e per quella cagione alcuno danno ne ricevesti, e di ciò non morisse sia punito per tale malefitio in libre cento di denari”. Anche qui, dunque, si lascia l’evenienza della morte derivante da sortilegio fuori della fattispecie, per comprenderla invece nell’omicidio a tutti gli effetti. Appare evidente che si ritenesse la magia pienamente capace di perfezionare il nesso di causalità.

Anche se le pratiche magiche sono assai poco ricordate negli statuti è in realtà da ritenere che fossero molto diffuse, in città come ancor più nelle campagne. Il silenzio è dovuto verosimilmente al fatto che la materia rientrava nelle ‘cure’ ecclesiastiche ed in effetti in epoca rinascimentale, tra Quattro e Cinquecento, più volte l’attenzione degli inquisitori si appuntò

<sup>75</sup> Cfr. *Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578)*, a cura di G.E. Franceschini, con presentazioni di M. Ascheri, S. Baldinacci, Siena 1997, p. 64.

su fatti e vicende di località del nostro territorio, come Cotone, Pienza e Cinigiano<sup>76</sup>. Ma è certo che quanto emerge a livello giuridico e giudiziario è pochissimo rispetto ad un vasto mondo di credenze e pratiche (anche mediche-popolari o innocue superstizioni) che è sopravvissuto nelle campagne toscane fino al Novecento inoltrato<sup>77</sup>. Inutile dire che esso rispecchiava un modo di pensare in parte diverso da quello scientifico moderno, in cui gran peso avevano i *paragoni* (associazioni per analogia), che costruivano nessi continui tra i vari aspetti del mondo naturale e tra gli accadimenti: potremmo dire un modo di pensare in parte razionale e in parte magico<sup>78</sup>.

### 3. *Pene corporali per reati minori e bestemmie*

Oltre alle pene corporali afflittive già viste, di regola sancite in mancanza del pagamento della pena pecuniaria, altre pene corporali più lievi si possono incontrare anche per i reati meno gravi.

A Tintinnano (1297; II, 31) la donna che rubava o danneggiava e non poteva risarcire doveva essere frustata per le vie del paese, da porta a porta, così come il bestemmiatore che non poteva pagare la multa prevista (II, 46). A Triana (1351; III, 49) veniva posto in ceppi chi non pagasse una pena pecuniaria, anche relativa a danni dati:

“Che chi non può pagare purghisi ne’ ceppi. Ordiniamo (...) che se alcuna persona avesse commesso alcuno delicto, o ver quasi, o follia, o danno dato per sé o per sue bestie o altro modo, unde fusse tenuto di pagare alcuna pena (...) la quale non potesse pagare; acciò che chi non à, non abia vantaggio a chi à, debbia stare costretto ne’ ceppi del Comune (...), scontandosine per di, se la condannazione monterà xl soldi, o da endi in suso, scontisi, infino ad xl soldi, v soldi per di (...), et da endi in su, x soldi per di”.

I ceppi, detti comunemente anche berlina o gogna, erano di solito posti nei luoghi più frequentati e transitati, a monito di tutti, con esposizione al pubblico dileggio.

<sup>76</sup> M.A. CEPPARI RIDOLFI, *Maghi, streghe e alchimisti a Siena e nel suo territorio (1458-1571)*, Presentazione di M. Ascheri, Siena 1999.

<sup>77</sup> Si vedano, ad esempio, le testimonianze in L. CIANFEROTTI, *Vita nella campagna di Siena tra '800 e '900. Memorie di un paese*, a cura di M.P. Caneschi Cianferotti, Siena 2000, pp. 83-100.

<sup>78</sup> Qualche frammento di ciò coglie G. LISI, *La cultura sommersa*, Firenze 1972.

A Montepulciano (1337; III, 10) la bestemmia era punita con una multa, ma se il reo non pagava entro 10 giorni doveva essere fustigato “per totam terram cum uncino in lingua, et postea reducatur ad catenam, et ibi stet per totam diem”. A Massa Marittima (1419; IV, 22) per la bestemmia era prevista una multa, ma se non veniva pagata il reo veniva tenuto un giorno incatenato in piazza e poi frustato. A Gerfalco (1429; III, 3) la bestemmia era punita con una multa di 100 soldi, in più il reo veniva tenuto tre giorni in ceppi; a Montepescali (1427; III, 2) alla multa si aggiungevano vari giorni di prigione. A Radicofani (1441; III, 19) al mancato pagamento entro 10 giorni della multa di 25 lire, seguiva il taglio della lingua, soluzione prevista anche a Siena, come vedremo, e in varie altre parti d’Italia, ma rara nel territorio Senese.

Occorre in proposito sottolineare che nella maggioranza dei nostri statuti la bestemmia si trova punita solo con una lieve multa. D’altro canto, è vero che essa figura sempre, e spesso proprio in apertura del libro dei ‘malefici’. È probabile che si connettesse alla bestemmia il timore di attirare punizioni divine su tutta la comunità e non solo il pericolo per la salute dell’anima dell’individuo. Se la bestemmia aveva rilevanza collettiva, allora si spiega la dimensione pubblica della pena/espiazione (frustate, ceppi etc.), che doveva essere ben visibile a tutti, compresi Dio o la Madonna o i Santi offesi<sup>79</sup>.

Di fatto si può osservare, comunque, che l’inserzione del reato di bestemmia nello statuto poteva significare distoglierlo dalla giurisdizione della Chiesa. Si consideri anche che gli statuti di Siena punivano la bestemmia in modo assai più duro: negli statuti del 1310 (V, 266) con ben 100 lire di multa e se il reo non pagava entro dieci giorni “allui la lingua debia essere talliata”. Nel territorio senese medievale solo il tardo statuto di Radicofani del 1441, come abbiamo visto, giungeva a prevedere il taglio della lingua per chi non avesse pagato entro dieci giorni la multa di 25 lire, una soluzione in cui dunque si può scorgere un’influenza senese.

È da supporre che l’abitudine di bestemmiare fosse assai diffusa: com’è noto lo era ancora nei contadini del Novecento e nel 1763 il giudice

<sup>79</sup> Sull’argomento cfr. C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma 1987, pp. 230-235.

del tribunale di giustizia di Grosseto proponeva di ridurre la pena ad un bestemmiatore considerando come “non solo in quella città, ma anco in tutto il suo distretto, e fuori ancora, era ridotta così comune e animosa la bestemmia, che da tutte le persone di qualsivoglia stato e condizione, era tanto abbracciata ed usata, come se fosse una virtù o prodezza di talento”<sup>80</sup>.

Pene corporali potevano essere previste per vari altri reati. A Montepulciano (1337; III, 56) la fustigazione pubblica, in subordine alla multa, era prevista per chi non entrasse o uscisse dal paese attraverso le porte. Ma a Chianciano (1287; 253) e ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 57), per lo stesso fatto, il mancato pagamento comportava il taglio di un piede. A Sarteano (1434; III, 31) la falsa testimonianza in un giudizio penale, con spergiuo, era punita con una multa di 50 lire, ma a chi non paga “gli sia tagliata la lingua talmente che perdi la favella”. Ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 27) il furto lieve era punito con la detenzione in ceppi, più la fustigazione; il furto più grave con il marchio a fuoco e quello gravissimo con impiccagione<sup>81</sup>. Lo stesso statuto (III, 67) prevedeva la fustigazione pubblica per l’ufficiale comunale macchiatosi di frode. A riprova però della estrema diversità di soluzioni normative, a Murlo (1323; 45) il furto era semplicemente punito nella condanna al doppio del valore della cosa rubata; a Casole (1492; III, 35) con multa di 25 lire oppure un giorno di berlina.

#### 4. Mitigazione e inasprimento delle pene

Scarsa uniformità emerge anche su aspetti generali ed importanti, come quello della responsabilità penale dei minori.

<sup>80</sup> Passo della lettera del giudice Anton Maria Santori del 10 giugno 1763, citato da MENGOZZI, *Il feudo del Vescovado* cit., p. 169.

<sup>81</sup> Più precisamente, leggiamo in detta rubrica: “Qualunque farà furto non ascendente la somma di cinque lire, sia condannato in lire venticinque [di] denari, la qual pena se non pagherà fra giorni otto dal di della data sentenza, stia nella piazza del Comune nelle catene per la maggior parte del giorno e poi sia scopato per li luoghi soliti e consueti. E se sarà alcuna cosa escendente la somma di lire cinque fino alla quantità di lire 25 inclusive, sia punito e condannato in lire cento [di] denari, la qual se non pagherà fra otto di dal giorno della data sentenza condannatoria, sia scopato, con ferro caldo a merco del Comune sia bollato e nella fronte e nella guancia a ciascun de’ detti così, e sia niente di meno tenuto pagare la detta pena. Ma se furerà robba escendente il valore di

A Tintinnano (1297; II, 20) il minore di 12 anni che commettesse un delitto era punito a discrezione di Castellano, notaio, Console, Camerlengo e Consiglieri, anche a maggioranza. A Montepulciano (1337; III, 8) i minori tra 10 e 14 anni erano puniti a discrezione del Podestà, mentre non punibili erano i minori di 10 anni.

Da rilevare che la contemporanea legislazione penale di Siena del 1333 prevedeva la diversa soluzione di una diminuzione della metà delle multe per i bambini tra otto e quattordici anni<sup>82</sup>. A quest'ultima appare più vicino lo statuto di Belforte (1382; f. 29v), che prevedeva il dimezzamento della pena per i bambini da 6 a 12 anni e quello di Civitella (1487; f. 20v): metà pena per i minori di 10 anni. A Piancastagnaio (1432; III, 10) ed a Sarteano (1434; III, 37) sulla punibilità del minore di 12 anni che avesse commesso un delitto si doveva pronunciare il Consiglio generale del Comune. A Cana (1486; f. 8r) si consideravano non punibili i minori di 10 anni (ma in base ad una riforma, poiché prima di essa il limite era di 8 anni), da 10 a 14 anni si applicava metà pena e sopra i 14 anni la pena ordinaria per intero.

Si può dunque rilevare che, agli effetti penali, la maggiore età si riteneva 14 anni, limite oltre il quale nessuno statuto prevede diminuzioni di pena. Ricordiamo che 7 anni e 14 anni erano considerati rispettivamente limite dell'età infantile e di quella puerile dal diritto giustiniano (*Cod.* 5.60.3; *Dig.* 26.7.38), per il quale l'impubere, oltre a non poter essere testimone e non poter ricoprire uffici, rispondeva dei delitti con pena diminuita.

La valutazione discrezionale caso per caso sulla punibilità dei minori (prevalentemente, sotto i 12 anni) presente nei nostri statuti era ancora apprezzata nel tardo Seicento da un grande giurista come Giovanni Battista De Luca, che riteneva troppo alta la soglia prevista dal diritto comune e che invece occorreva punire più severamente i giovani delinquenti<sup>83</sup>. Ciò si comprende meglio se teniamo presente come nel Medioevo, ed ancora

vinticinque lire in sù, sia nelle forche impiccato in modo che del tutto muoia; ne' pubblici e famosi ladroni le pene sempre salve". Il riferimento ai luoghi "soliti e consueti" per queste punizioni fa pensare che esse non fossero solo previste sulla carta, ma che fossero anche impartite (più difficile, se non impossibile, dire con quale frequenza).

<sup>82</sup> BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo* cit., p. 55.

<sup>83</sup> DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., IV, lib. 15, parte seconda, cap. 7, pp. 449-450.

in età moderna, fosse assai diffusa una delinquenza espressione di bande giovanili, anche di bambini, spesso dediti ad atti intimidatori e vilipendi nei confronti di figure marginali o condannati<sup>84</sup>.

Negli statuti anche la maggiore età agli effetti civili e processuali mutava: a Montalcino (1415; II, 29) era fissata a 18 anni, anziché a 25 come nel diritto romano; a Montepescali (1427; II, 32) a 20 anni, così come a Gerfalco (1429; II, 9). Ciò concorda con quanto già osservò il Lattes, secondo il quale gli statuti italiani mostrano una continua oscillazione tra i 25 anni del diritto romano ed i 18 del diritto longobardo<sup>85</sup>. Una situazione, si badi, che si protrae nei territori italiani per tutto l'Antico regime: è ancora lo stesso De Luca a testimoniarcì che nel tardo Seicento la maggiore età variava spesso da Comune a Comune<sup>86</sup>.

In qualche caso, ma non frequentemente, troviamo previste delle diminuzioni di pena per i reati commessi da donne, o almeno per certi di essi. Anche negli statuti di Siena i reati delle donne risultano puniti in misura minore: la rubrica *De' malefici de le femine* (1310; V, 279) prevedeva per vari tipi di ferimenti e percosse pene inferiori (anche della metà) rispetto a quelle previste in via ordinaria<sup>87</sup>. Il reato di percosse commesso da una donna nei confronti di un uomo, ma anche quello commesso da un uomo nei confronti di una donna, era punito in metà pena (Siena 1310; V, 281). Forse il fatto non era considerato una cosa seria, come se commesso fra uomini.

Sulla stessa linea degli statuti senesi è la norma di Montalcino (1415; III, 57) "De la mitigazione de la pena per cagione del sexo". Dopo aver previsto, caso per caso, pene più miti per i vari tipi di lesione, percosse e ingiurie, stabilisce che se "alcuna femmina (...) maschio offenderà, salvo se l'uccidesse, sia (...) condepnata in meçça pena, ne la quale fusse punito el maschio che offendesse el maschio". Lo stesso statuto (II, 112) prevede

<sup>84</sup> Sul tema si veda O. NICCOLI, *Compagnie di bambini nell'Italia del Rinascimento*, in "Rivista storica italiana", 101/2 (1989), pp. 346-374, dove si riferiscono testimonianze storiche impressionanti sulla crudeltà di questi ragazzi, nonché il recente saggio di F. ANTONACCI, M. DELLA MISERICORDIA, *Gioco, violenza e rito da una testimonianza rinascimentale*, Milano 2013.

<sup>85</sup> LATTES, *Il diritto consuetudinario* cit., pp. 175-180. Cfr. anche PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 471.

<sup>86</sup> DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., II, lib. 7, cap. 10, p. 342.

<sup>87</sup> Statuto di Siena del 1310; V, 239, 240, 244-246.

anche che le “femine non possano essere prese per debito”, cioè non potessero per tal motivo essere incarcerate o subire una restrizione personale.

Anche a Massa Marittima (1419; IV, 48) i delitti delle donne erano puniti più lievemente, anche con metà pena. Lo stesso nel piccolo Comune di Gerfalco (1429; III, 25), dove in via generale si prevedeva anche il dimezzamento della pena per delitti commessi tra femmine. A Roccatedereghi (1406; III, 104) l’ingiuria commessa da una donna era punita nella metà. Ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 11) ingiurie, percosse e ferite commesse da una “femmina ingiuriata” erano punite in metà pena, purché non ne derivasse pericolo di morte.

Pertile, riscontrando in molti statuti italiani la riduzione delle pene per le donne, riteneva che ciò fosse previsto “per la maggior eccitabilità della donna, che sapeva opporre minor resistenza agli affetti od alle passioni ond’era travagliata”<sup>88</sup>. In effetti non è difficile credere che le previsioni statutarie si basassero sulla radicata convinzione dell’effettiva inferiorità e fragilità del sesso ‘debole’, propria tanto della società romana che di quelle germaniche – tutte di derivazione culturale indoeuropea – ed avallata poi anche dal diritto canonico<sup>89</sup>.

Ancora per lo statuto abbadengo (1434; III, 11) il marito poteva picchiare la moglie e percuoterla “con qualunque cosa, eccetto ferro o altra generazione di metallo”, e purché non le cagionasse la morte o la “perdizione o mutilazione di membro alcuno”, nella qual evenienza si ricadeva nelle fattispecie ordinarie. Un potere che, come per i figli, era compreso nello *ius corrigendi* del *pater familias*, che implicava anche le maniere forti, purché non lasciassero effetti permanenti, con danno non solo della vittima ma di tutta la comunità. Anche le ingiurie e percosse tra parenti (fino al terzo grado) senza gravi lesioni non erano punibili, mentre omicidi e lesioni gravi erano puniti in metà pena. Insomma in famiglia le aggressioni erano ritenute meno gravi, purché non cadessero sui genitori.

Sempre ad Abbadia (III, 42) se un bandito catturava e conduceva agli ufficiali comunali un altro bandito aveva uno sconto di pena pari a quella

<sup>88</sup> PERTILE, *Statuti municipali* cit., p. 460.

<sup>89</sup> Cf. R. METZ, *Recherches sur la condition de la femme selon Gratien*, in *Studia Gratiana*, 12: *Collectanea Stephan Kuttner*, II, a cura di I. Forchielli, A.M. Stickler, Bologna 1967, pp. 379-396.



spettante al soggetto consegnato. Quindi in ipotesi un bandito condannato a morte in contumacia poteva riscattarsi catturando un altro nella sua stessa condizione. Risulta ben chiaro, anche qui, come la pena avesse scarso significato retributivo e come il diritto penale statutario fosse all'insegna di un estremo pragmatismo volto alla sicurezza della comunità.

Talora si trovano previste sanzioni più tenui per reati commessi ai danni di forestieri: ciò sembra suggerire, come ha osservato il Waley, che il bene tutelato prioritariamente fosse la pace sociale, più che un diritto individuale all'incolumità<sup>90</sup>.

La pacificazione talora escludeva del tutto la pena e la procedibilità, talaltra comportava solo una diminuzione della pena. Tra gli statuti che prevedono l'estinzione del procedimento avviato o l'esclusione della procedibilità, purché fosse tempestiva (ad esempio entro 8-10 giorni dal fatto) vi è quello di Montalcino (1415; III, 60): qui la pacificazione entro 10 giorni comportava per il reo che "da la pena del delicto et excesso commesso sia per (...) la pace al tucto liberato, né sopra tale processo procedere si debba per alcuno modo". Tra gli statuti che invece accordano solo una diminuzione della pena vi sono quelli di Chiarentana (1314; 66: sconto di metà pena se la pace si aveva entro 8 giorni dall'avvio del processo, di 2/3 se prima dell'inizio dello stesso), di Roccatederighi (1406; III, 3: sconto di 1/4 della pena se la pace avveniva entro 5 giorni dal fatto), di Piancastagnaio (1432; III, 8: diminuzione di 1/4, purché la pace fosse provata con documento)<sup>91</sup>, di Abbadia San Salvatore (1434; III, 12: sconto di 1/4 e per l'omicidio commutazione della pena capitale in multa di 500 lire). Spesso, magari insieme a quella per la pacificazione, era prevista anche una diminuzione di pena per la confessione spontanea.

La pacificazione ci mostra dunque la persistenza di un'eco di una giustizia non interamente attratta nella sfera 'egemonica' del pubblico, ma

<sup>90</sup> WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 96.

<sup>91</sup> "Pace cum suo adversario chiunque avarà a qualunche hora nanti a la sententia, et d'essa apparà publico instrumento o in nell'atti de la corte, nell'atti del Podestà o di suo Notaio, goda et godere deba la quarta parte di quello che dovesse pagare di tucta la condempnazione secondo la forma de li statuti, de la quale fusse condempnato secondo la forma preducta, per qualunche modo adunque, maleficio, delicto vel quasi et danno dato, absoluto fusse confesso senza exceptione, goda ancora la quarta parte di quello che die pagare secondo la forma de li statuti preducti".

ancora connotata di certi aspetti privatistici di retaggio germanico alto-medievale.

Riguardo l'inasprimento, generale era il raddoppio delle pene per reati commessi nottetempo<sup>92</sup>. Ciò si collega anche al divieto, molto diffuso, di aggirarsi fuori casa di notte (spesso si indica il terzo suono delle campane, alla sera, come limite, come già negli statuti senesi del 1310; V, 312, 316): così, ad esempio, a Montepulciano (1337; III, 37), Magliano (1356; V, 2), Montalcino (1415; III, 81), Massa (1419; IV, 72), Montepescali (1427; III, 35), Piancastagnaio (1432; V, 40), Sarteano (1434; IV, 199), Monticchiello (1442; III, 13), Gavorrano (1465; III, 70).

Possiamo, a titolo di esempio, seguire lo statuto di Piancastagnaio (1432; V, 40 “De la pena di chi va dopo ‘l terço suono de la campana”), forse il più dettagliato su questo punto:

“A nullo sia lecito andare per lo castello di Piano o per suoi borghy dopo el terço suono de la campana che suona la sera, fino a quando suona la mane a l’aurora la campana de’ frati di Sancto Bartholomeo ne la chiesa di Sancto Bartholomeo, salvo a chi avesse legiptima cascione andare per collume: per cascione di fermità, per maritare femine, per partu, per qualunque casu fortunoso, al tempo de la vindembia et de l’astate, et qualunque per altro modo andasse, in soldi v. di denari cortonesi sia punito per ogni volta. Con uno lume et con uno tiçone di fuocho appreso, possino andare quatro persone. Ancho volsero che da la festa di Sancto Giovanni del mese di giugno, fino a la festa di Sancta Maria del mese d’agosto, sia licito a ciascuno honeste sedere nanti a la sua casa sença pena, et da la sua casa elongare per tre case, ma come di sopra honestamente stando. El Podestà possa de le predecete cose cercare e’ colpevoli, punire, et abia la quarta parte del bando. Ma sia licito a’ Difensori con loro conpagni, andare et stare sença altra pena dove vorranno”.

Per lo statuto di Paganico (1480; III, 11), il Vicario ogni sera doveva far “sonare el posciaio”, dopodiché “qualunque persona anderà per castello di Paganico senza lume o segno di lume per infino alle venie (*scil.* le preghiere) della mattina” era multato in cinque soldi. Qui un lume ere

<sup>92</sup> Cfr. ad es. gli statuti di Magliano (1356; III, 20), Monteriggioni (1380; IV, 35), Elci (1383; II, 11), Massa (1419; IV, 13), Grosseto (1421; III, 90), Piancastagnaio (1432; III, 7), Castiglione d’Orcia (1440; III, 21), Radicofani (1441; III, 61), Monticchiello (1442; III, 59), Ravi (1447; III, 17), Gavorrano (1465; III, 13), Asciano (1465; III, 43); Roccalbegna (1475; III, 49).

ritenuto sufficiente per sei persone ed era lecito “a ciascuno andare senza lume da calende di maggio per insino ad calende d’ottobre”. Parimenti era lecito sostare fuori la propria abitazione o fino a tre case contigue.

In sostanza, dunque, il divieto di aggirarsi di notte valeva soprattutto d’inverno, senza lume e senza motivo, comportamento che in effetti poteva legittimamente destare sospetto.

La notte è il *tempus malae praesumptionis*, è il tempo del sotterfugio, dell’adulterio e del tradimento<sup>93</sup>. Per questo va controllata, va ‘svuotata’ con il coprifuoco, va illuminata con le torce. Vi era poi, certamente, una valenza negativa della notte nell’immaginario collettivo, che sconfinava nelle credenze popolari e nella superstizione (spettri, demoni, lupi mannari etc.)<sup>94</sup>.

Le norme richiamate ad esempio trovano riscontro in molti statuti di ogni parte d’Italia<sup>95</sup>: ovunque “la comunità chiusa all’interno del confine delle mura, che circoscrive una spazio di identificazione collettiva, e ‘chiusa’ nella notte, interrompeva qualsiasi rapporto con il mondo *extra-moenia*”<sup>96</sup>. Ovviamente le porte del castello la notte venivano chiuse e a turno gli abitanti stessi sorvegliavano le mura. Presso le porte anche di giorno di regola stava qualcuno di guardia. A Gavorrano (1465; V, 45) al suo arrivo alle porte del castello ogni forestiero doveva spiegare il motivo della sua presenza a ufficiali del Comune e doveva comunque lasciare le proprie armi presso la porta, per riprenderle quando fosse uscito.

Come s’è detto, ovunque per i reati commessi di notte la pena raddoppiava. Talvolta si prospetta tuttavia un più ampio quadro di circostanze che imponevano la duplicazione della sanzione. Ad esempio a Gavorrano (1465, III 13) lo statuto la richiedeva, oltre che per i delitti commessi di

<sup>93</sup> Cfr. M. SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l’ordine e la normalizzazione dell’immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze 1991, pp. 9-19: 11-13.

<sup>94</sup> Presenze inquietanti popolavano le notti delle campagne senesi del secolo scorso – almeno nell’immaginazione popolare – come nei luoghi dove “ci si sente”: CIANFEROTTI, *Vita nella campagna* cit.; R. MINUCCI, *Noi s’era tanti in famiglia... La mezzadria in Toscana. Storia e analisi di un modello sociale*, Siena 2014, pp. 67-72.

<sup>95</sup> Cfr. S. MANTINI, *Notte in città, notte in campagna tra Medioevo ed Età moderna*, in *La notte* cit., pp. 30-41, bibliografia alle pp. 43-45.

<sup>96</sup> *Ibid.*, p. 31.

notte, per quelli perpetrati in chiesa, in piazza, nella casa comunale alla presenza del Vicario, nell'abitazione del soggetto offeso. La duplicazione aveva luogo altresì per i delitti che il reo avesse in prima battuta negato e poi invece fossero stati pienamente provati. Simili, ma con differenze, lo statuto di Paganico (1480; III, 60) e quello di Chiusdino (1473, III 43)<sup>97</sup>.

Una lunga serie di circostanze che implicavano il raddoppio della pena è contemplata dallo statuto di Montepulciano del 1337 (III,21): oltre alla commissione del reato nottetempo, si indica quella in piazza del Comune, nella casa dell'offeso o nelle sue immediate adiacenze, nei magazzini e fondachi comunali, presso le porte cittadine, contro chi si sta facendo radere, chi partecipa ad un funerale, chi va a matrimonio, una signora. La pena è addirittura quadruplicata per i reati commessi contro i Cinque (il supremo organo di governo), il Podestà, i giudici, in occasione delle feste patronali.

Nello statuto di Montalcino (1415, III 50) una rubrica (*Quali non s'intendino assassini*) esclude la punibilità dei congiunti di chi si fa vendetta da sé, evocando pratiche di vendette parentali. Del resto, per gli statuti senesi del 1262 un cittadino poteva ottenere dal Podestà il permesso di portare armi quando veniva a trovarsi in rapporti di 'inimicizia capitale' con altri<sup>98</sup>.

<sup>97</sup> "De malefitti, delicti et danni dati, che saranno commessi di nocte, in presentia del Vicaro o del Camerlengho et de' Priori insieme congregati, o nel Consiglio, o ne la Chiesa, sempre s'intenda le pene raddoppiate". A Piancastagnaio (1432; III, 7) la disciplina è più articolata e particolareggiata (nonché un po' curiosa), ad ennesima riprova dell'eterogeneità statutaria: "Omne et ciascuna pene et banni si duplicino et per doppi s'abino cioè quando: el malefitio, delicto vel quasi fusse comesso di nocte, delo iniuriato ovvero offeso a noççe, dove fosse congregatione di grati per alcuno morto quando si porta a la chiesa, ine la chiesa di Sancta Maria di Piano, in casa del Comuno in presentia del Podestà, ne la chiesa di Sancto Bartholomeo del luogo de' frati, ne la chiesa di Sancto Pietro, ne la chiesa di Sancto Agnolo nel distrecto di Piano, in piaçça del Comuno del castello (...). Item quantocumque el malefitio comesso contra le persone de' Difensori et Camerlengo del Comuno, contra e' Bertonieri et qualunche Guardie di Comuno, de' beni di fuore. Et di nocte s'intenda dal suono de la canpana grossa de la chiesa di Sancta Maria, che suona la sera per le guardie d'andare a le poste, al suono della canpana di Sancto Bartholomeo che suona la mane a l'aurora del di, in danni dati s'adoppi la pena di nocte et quando el pastore mettesse le bestie studiosamente in campo, vigna, orto o biado o prato altrui, et se le vedesse ne' detti luochi le bestie et nol le volesse cacciare".

<sup>98</sup> Cfr. WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo* cit., p. 95.

## CAPITOLO VI

### La tutela dell'agricoltura e delle risorse naturali: un fragile equilibrio tra individuo e comunità

#### 1. *I danni dati*

Una materia che negli statuti trova grande risalto è quella del *danno dato*, riguardante i danneggiamenti alle colture ad opera dell'uomo o del bestiame. Il termine deriva dal *damnum iniuria datum* del diritto romano, ma si tratta in realtà di una delle parti degli statuti che più risentono del diritto longobardo (vedi i capitoli 286-302 dell'Editto di Rotari)<sup>1</sup>: ad esempio nella minuziosità di fattispecie, nello scarso rilievo attribuito alla volontà<sup>2</sup>, nella previsione di una pena congiunta al risarcimento, in varie altre peculiarità in cui è possibile cogliere un allontanamento dai principi romanistici. È evidente come, in contesti rurali o prevalentemente tali, in cui si cercava un non sempre facile equilibrio tra agricoltura ed allevamento, la materia risultasse assai importante e non è un caso che, di regola, le pagine degli statuti con maggiori segni di usura siano proprio quelle riguardanti i danni dati.

Si può dire che è soprattutto il lavoro il valore prioritariamente tutelato, più che l'astratto diritto di proprietà in sé, come abbiamo già visto a proposito dell'accesso agli incolti. Il preambolo alla IV distinzione dei danni dati dello statuto di Asciano (1465; ed. p. 102) così motiva la normativa in materia: "Et durando l'uhomo fatigha a ghovernare le possessioni è ragionevole cosa n'aspetti ricogliere et averne i fructi, è necessario provvedere che siano dalli ghuastatori e dagli animali inrationabili essi fructi riguardati".

<sup>1</sup> Tale influsso già indicò PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 533-537; V, pp. 634-639. Cfr. anche G.P. MASSETTO, *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 39, Milano 1988, pp. 1106-1107.

<sup>2</sup> Va tuttavia osservato che talvolta, in certi comportamenti, si contempla l'elemento del dolo: a titolo di esempio, si veda lo statuto di Abbadia San Salvatore del 1434; IV, 46.

La maggior parte degli statuti dedica ai danni dati una distinzione apposita e nei Comuni più grandi troviamo a volte addirittura uno statuto del danno dato a sé. È questo il caso, nel contesto esaminato, oltre che di Siena, di Montepulciano<sup>3</sup>, Montalcino, Massa, Sarteano.

A parte gli statuti che non sono ripartiti in libri o distinzioni, pochi sono gli statuti che trattano la materia dei danni dati unitamente al diritto penale. Si tratta di quelli di Belforte (1382), Sovicille (1383), Roccatenderighi (1406), Montepescali (1427), Montorsaio (1432), Cana (1486) e Lucignano d'Asso (1492). La sistemazione a sé, nettamente prevalente e destinata a rimanere tale per tutta l'età moderna, trova giustificazione nelle peculiarità che connotavano la materia, posta in effetti in una sfumata zona di intersezione tra civile e penale. Nella stessa distinzione tra le fattispecie di danno dato e quelle di *maleficii* potevano esservi confusioni, essendo inclusi certi comportamenti, come ad esempio la turbativa del possesso, il furto di frutta, il taglio di alberi, a seconda degli statuti, ora nell'una ora nell'altra partizione.

La materia del danno dato, trattata unitariamente sotto il profilo sostanziale e processuale, era espressa da norme numerose perché specificanti ogni possibile tipo di danneggiamento alle varie colture. Il 'danno dato' poteva comprendere varie fattispecie oggi tenute separate dal diritto vigente, come il danneggiamento vero e proprio, il furto lieve, la turbativa del possesso, lo spigolamento abusivo, la sottrazione di cose comuni, l'usurpazione, l'appropriazione indebita, la modificazione dello stato dei luoghi, l'invasione di terreno, l'introduzione di animali nel fondo altrui, il pascolo abusivo, l'uccisione o danneggiamento di animali altrui, l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

A testimonianza della concezione del 'danno dato' come materia distinta e intermedia tra quella civile e quella penale, talvolta persino la competenza giudiziaria su di essa era attribuita ad un soggetto diverso dal giurisdicente ordinario: a Grosseto (1421; IV, 1) al Notaio della Camparia, ad Asciano (1465; IV, 1) al Campaio, a Sarteano (1434; I, 59) al Notaio

<sup>3</sup> Uno statuto del danno dato del Comune di Montepulciano del 1580 è conservato presso l'ASF, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, 501. Sappiamo dal Proemio che il codice cartaceo in volgare, di ff. 172, fu composto da due statuari locali qualificati come dottori, eletti dal Consiglio generale. Si tratta di uno statuto corposo, di centinaia di rubriche.

dei danni dati e qui la giurisdizione poteva essere anche appaltata ad un 'compratore del danno dato', come emerge dallo Statuto del danno dato (1434; f. 1r). Si tratta peraltro di una soluzione non rara, riscontrabile spesso dentro e fuori Toscana. Pure a Siena la giurisdizione sui danneggiamenti era attribuita ad un *Campaio*, che doveva essere, per gli omonimi statuti del 1361 (I, 1) "virum probum, legalem et expertum iurisperitum"<sup>4</sup>. Poteva procedere, come consueto ovunque, "summarie et de plano, dummodo pro tribunali, sine strepitu et figura iudicii" (II, 14, ed. p. 75). Questi statuti dedicano speciale attenzione, oltre ai possedimenti privati di cittadini, alla Selva del Lago del Comune senese (III, 20-23).

A parte una medesima ispirazione di fondo volta alla tutela dell'agricoltura, dei boschi e beni comunali, non sembra di poter affermare che la normativa sui danni dati dei Comuni del territorio costituisca una recezione di quella senese. Essa mostra anzi una notevole varietà di forme e contenuti, che fa supporre una libera elaborazione.

Spesso è previsto un procedimento a sé, articolato come il penale sui tre *itineri* (*accusatio*, *inquisitio* e *denunciatio*)<sup>5</sup> ma da quello distinto. Qui risalta ancor più il carattere di sommarietà, si tratta di un giudizio libero da formalità eccessive, per condurre nel modo più breve e meno dispendioso alla conclusione della lite<sup>6</sup>. Esemplari in tal senso e sviluppate in dettaglio sono le normative dei Comuni dell'area sud-orientale del territorio senese e maremmana, probabilmente per il rilievo dell'allevamento, coniugato non sempre in modo pacifico con l'agricoltura e la silvicoltura. Di qui la frequenza di liti e l'occasione per perfezionare, anche dal punto di vista procedurale, una disciplina articolata ed efficace<sup>7</sup>.

Nel procedimento per danni dati intervengono anche semplificazioni del regime probatorio, si ammette fino ad un certo limite il giuramento del danneggiato, compaiono presunzioni di responsabilità a carico dei vi-

<sup>4</sup> *Gli statuti del Campaio* cit., p. 56.

<sup>5</sup> A titolo di esempio, si enunciano chiaramente le tre vie a Montepulciano (1337; III 3), Grosseto (1421; IV, 2), a Piancastagnaio (1432; IV, 1).

<sup>6</sup> Il diritto romano prevedeva una procedura *de damno infecto*, con prestazione di *cautiones* (Dig. 39.2.7), ma diversa dalla nostra.

<sup>7</sup> Si vedano ad esempio gli statuti di Grosseto (1421; IV, 2), Piancastagnaio (1432; IV, 1), Castiglione del Trinoro (1422; IV, 1), Sarteano (Statuto del danno dato del 1434; f. 3v; le tre vie sono indicate a f. 10v), Abbadia San Salvatore (1434; IV, 2), Radicofani (1441; IV, 1).

cini estranee al diritto comune (e spesso anche all'equità). Ad esempio, a Tintinnano (1297; II, 44) nei danni dati bastava il giuramento del danneggiato fino a 5 soldi ed un testimone fino a 40 soldi. Simile la normativa di altri statuti, anche del Quattrocento, come quello di Monticchiello (1442; IV, 15) e quello di Asciano (1465; IV, 31). La responsabilità dei vicini la troviamo ad esempio a Radicondoli (1411; IV, 9) e nella vicina Belforte (1429; IV, 28), ma anche all'altro capo del territorio senese, ad Abbazia San Salvatore (1434; IV, 50).

Non abbiamo riscontrato nei nostri statuti la previsione, presente in altre zone dell'Italia centrale per influsso longobardo (*Roth.* 349), della possibilità per il danneggiato di trattenere un suino per ogni branco di 10 trovato a danneggiare i propri possedimenti<sup>8</sup>.

Come nel penale, si poteva ricorrere all'estensione analogica per coprire casi non previsti: ad esempio a Civitella (1487; f. 28v), a Montemerano (1489; f. 33v; qui, per inciso, si prevedono pene doppie per i forestieri).

Dagli statuti emerge con evidenza una volontà politica di tutelare i possedimenti privati e le colture in essi presenti e ciò si avverte nettamente negli statuti più antichi, due-trecenteschi. Questo aspetto deve essere a mio avviso posto in relazione alla diffusione di usi collettivisti (pascolo, legnatico etc.) e ad altri limiti posti dalle prerogative signorili, che tendevano a limitare il pieno godimento individuale e la disponibilità dei beni. Nel periodo di massima pressione demografica e richiesta di prodotti agricoli è ben comprensibile che le norme si volgessero a tutelare le coltivazioni in modo energico. Lo stesso vale per la tutela di quei beni che garantivano un introito alla casse comunali (come le bandite o i terreni concessi a *terratico* o in enfiteusi).

Ma soprattutto nelle Masse e nei Comuni del contado prossimi alla capitale, dove erano cospicue le proprietà terriere dei cittadini senesi, intervenivano direttamente rigorose norme senesi a tutela delle stesse. Nelle Masse tali norme erano applicate in virtù della immediata vigenza del diritto di Siena, nei Comuni del contado in virtù della cittadinanza dei proprietari che li poneva sotto la protezione degli statuti urbani. Pensiamo soprattutto alle varie norme contro i mezzadri fuggitivi o non ottemperanti

<sup>8</sup> Cfr. DANI, *Il processo per danni dati cit.*, pp. 192-194.



ai loro obblighi contrattuali. Già gli statuti di Siena del 1262 (V, 39) prevedevano tre giudici (uno per terziere), eletti dal Consiglio generale con la precipua funzione di tutelare i cittadini ed i loro beni nel contado.

La normativa sui danni dati, oltre a testimoniarcì, dal punto di vista giuridico, una mutevole linea di equilibrio tra sfera privata e comunitaria, tra agricoltura e allevamento, riveste uno straordinario interesse per le informazioni di tipo agronomico, zootecnico, ambientale. Nella distinzione dei danni dati c'è poco di teorico e moltissimo di concreto e contingente. Ma questo non vuol dire, come abbiamo visto a proposito della proprietà fondiaria, che queste norme dettagliate, a prima vista banali, non risultino poi essenziali per comprendere gli assetti giuridici del territorio, i contenuti dei vari diritti reali e obbligatori. Dagli statuti spesso emergono diritti collettivi in capo alla comunità locale, anche di grande significato economico, perché relativi a risorse naturali cospicue. Ma ciò avviene solo da una lettura 'in controluce' della normativa sul danno dato, al di fuori da ogni enunciazione espressa, magari ritenuta superflua essendo tutto basato su ben note e radicate consuetudini.

## *2. I beni comunali*

Sparsamente negli statuti, ma specialmente nelle distinzioni dei "danni dati" e degli "straordinari", sono spesso collocate norme sulla tutela e la regolamentazione dei beni comunali, cospicui soprattutto nei Comuni più distanti da Siena (per i motivi che già abbiamo visto) e di grande significato per l'economia locale: oltre edifici ed infrastrutture (mulini, frantoi, forni, lavatoi, locande, fondachi e simili), boschi di vario tipo e pregio, pascoli, terreni affittati o concessi in enfiteusi, specchi e corsi d'acqua.

I beni comunali possono distinguersi in beni di utilizzo pubblico-comunitario (o beni di uso civico) e beni che la comunità gestiva con criteri 'patrimoniali', affittandoli o concedendoli in vario modo a privati allo scopo di ricavare un reddito per far fronte alle varie esigenze. Questi ultimi erano dunque esclusi dall'utilizzo collettivo, avevano regole di gestione diverse (*in primis* non si richiedeva per essi la partecipazione amplissima nelle deliberazioni richiesta per gli altri)<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Sull'argomento debbo rinviare al mio scritto *Tra "pubblico" e "privato"* cit., pp. 599-638.

Questa *summa divisio* dei beni comunali, ben presente alla dottrina di diritto comune, risale alla distinzione del diritto romano, riferita anche ai beni delle città, tra *res in patrimonio populi* (soggette a gestione economica e rapporti patrimoniali ed assimilabili all'attuale patrimonio statale o di altri enti pubblici) e quelle *in publico usu* (lasciate all'utilizzo collettivo, non appropriabili e indisponibili)<sup>10</sup>. Tuttavia, tanto nel diritto romano, come per i giuristi medievali, non vi fu mai una netta separazione fra i due gruppi e tantomeno era possibile stilare un elenco tassativo, a causa delle variazioni da caso a caso, in base a ragioni contingenti ed alla loro destinazione non solo permanente, ma anche temporanea<sup>11</sup>. Inoltre, da un lato, anche le *res in patrimonio* potevano soggiacere a divieti di alienazione e usucapione, dall'altro le *res in usu populi* potevano essere sottratte al godimento collettivo<sup>12</sup>, o essere previsto un corrispettivo per il loro uso<sup>13</sup>.

La categoria romana delle *res universitatis* è importante perché ad essa fecero costantemente riferimento i giuristi di diritto comune per interpretare e qualificare i beni dei Comuni, ma introducendo al contempo anche nuovi principi estranei alla disciplina romanistica e rispondenti invece alla cultura e alle esigenze della nuova epoca. Così, sotto un'apparente continuità, suggerita dall'impiego della stessa terminologia e delle medesime categorie, maturò una realtà nuova e diversa. Vari indizi suggeriscono che la comunità percepisse i beni di utilizzo collettivo come propri, anche al di là della mediazione dell'istituzione comunale formalizzata in persona giuridica e li ritenesse 'beni comuni', richiedenti modalità di gestione diverse dai beni comuni patrimoniali. È l'altra faccia, più arcaica e collettivista, del Comune: l'insieme degli *homines* che lo compongono. Quei beni erano qualcosa di diverso dai beni comunali ordinari: erano beni comunali-comuni: ma forse possiamo correttamente chiamarli *beni comunitari*, nella

<sup>10</sup> Cfr. ad es. *Dig.* 18.1.72.1; *Dig.* 50.16.17 pr.; *Dig.* 41.1.14 pr.; *Inst.* 3.19.2.

<sup>11</sup> G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, Parte prima: *Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano 1945, p. 96. In questo senso anche G. ASTUTI, *Cosa (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 11, Milano 1962, pp. 4-5; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino 1941, ora in "Rivista di Diritto romano", 1 (2001), <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>, p. 40.

<sup>12</sup> *Dig.* 43.8.2.17; *Dig.* 50.10.5.1.

<sup>13</sup> *Dig.* 7.1.27.3; *Dig.* 19.1.41; *Dig.* 19.2.61.8; *Dig.* 30.39.5; *Dig.* 24.1.21 pr.; *Dig.* 43.14.1.7.

convinzione appunto che la dimensione comunitaria costituisca una chiave di comprensione essenziale per inquadrarli concettualmente, perché 'Comune' valeva anche per 'comunità'.

Ma, come nel diritto romano, emerge con chiarezza dalle fonti che un discrimine netto tra beni comunali di uso pubblico e beni comunali patrimoniali in realtà non esistesse, sia per il passaggio di essi da una categoria all'altra, sia per lo stesso possibile alternarsi di periodi di utilizzo collettivo e di concessione onerosa a privati. Ciò avveniva, esemplarmente, per le bandite di pascolo, affittate una parte dell'anno e lasciate ad uso civico nel restante periodo.

Questo è un aspetto ricorrente negli statuti del territorio senese e dunque conviene brevemente soffermarvisi.

### *3. Usi civici e bandite di pascolo*

Riguardo il tema degli usi civici, è necessario avvertire che esso trova negli statuti una disciplina estremamente frammentaria, perché essi lo trattano non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili dogmatici, ma con la finalità di precisare i limiti delle forme di utilizzo collettivo. Gli statuari ritenevano di soffermarsi, cioè, sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità. Spesso è dunque messo a fuoco quanto sta al di fuori degli usi civici, quanto ne costituisce il limite, quanto è sottratto all'utilizzo comune. Ma essi erano radicati nella coscienza collettiva, erano sentiti come uno dei fondamenti stessi della comunità ed erano ben noti a tutti perché indispensabili a far fronte alle esigenze di ogni giorno (sostentare sé ed i propri animali, scaldarsi, costruire manufatti etc.). Per questo spesso non avevano neppure bisogno di essere enunciati e gli statuti medievali dovevano insistere invece ripetutamente sulla tutela dei possedimenti privati, delle colture, delle bandite di pascolo e dei prati recinti.

Così, l'effettivo quadro complessivo dei diritti reali esistenti su un antico territorio comunale solo in parte può essere desunto dalla sola analisi dello statuto del luogo ed occorre quindi utilizzare ogni fonte documenta-

ria disponibile, dalle deliberazioni consiliari agli atti processuali e notarili, agli estimi<sup>14</sup>.

Riguardo la diffusione, gli usi civici si ridussero, anche fino a scomparire del tutto, nel contado ben coltivato, di proprietà di cittadini, prossimo alla capitale, soprattutto nella zona a sud-est, fino a Montalcino e dintorni. Nel resto del territorio rimasero invece abbondanti non solo per tutto il Medioevo ma, grazie alla ridotta pressione demografica ed all'incidenza della pastorizia, per tutta l'età moderna.

L'uso civico di pascolo incontrava limitazioni finalizzate alla tutela delle colture (coltivazioni cerealicole, arboree, di ortaggi, di viti etc.), come anche dei prati recinti destinati alle erbe foraggere. In questi casi il proprietario di regola poteva precludere il proprio fondo al bestiame altrui solo facendolo bandire dalle magistrature locali, nei limiti quantitativi stabiliti (per non pregiudicare il pascolo collettivo) e purché provvedesse a delimitarlo con siepi, fossati o muretti. Ad esempio, lo statuto di Cana del 1486 (f. 25v) prevedeva che la *possessione* fatta bandire dal Messo (dopo il pagamento di 5 soldi al Comune) dovesse essere contrassegnata con “un solco intorno intorno, o vero con croci, et altrimenti non ne sia bando”. I prati ed i campi da fieno erano equiparati alle altre colture agricole e si considerava quindi l'erba di questi come *frutto industriale*, capace di escludere il pascolo di uso civico.

Un'altra ricorrente limitazione al pascolo collettivo era data da quelle porzioni di pascolo attribuite per privilegio pubblico a determinati soggetti in ragione della loro attività, come i macellai. A Sinalunga lo statuto del 1443 (f. 42v) sancisce il privilegio per i *carnaioli* di tenere complessivamente fino a 50 bestie da macello nei pascoli comunali senza pagare gabella, col patto però di non venderle fuori del territorio comunale. Lo stesso numero era previsto dagli statuti di Sassofortino (1486; f. 18v), e Monticchiello (1442; f. 26v).

Ma la principale e più diffusa limitazione era data dalla presenza di bandite comunali, numerose soprattutto in Maremma, sull'Amiata, in Val

<sup>14</sup> Su questi aspetti cfr. A. DANI, *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 1 (2005), pp. 61-84 e, più ampiamente, Id., *Usi civici* cit.

d'Orcia e nella zona collinare ad ovest di Siena (ed invece poche o assenti nel contado circostante la città).

La bandita comunale precludeva, di solito soltanto per un certo periodo dell'anno, il pascolo collettivo dei paesani in una porzione di territorio, affinché esso potesse essere ceduto a privati (poteva trattarsi anche di intermediari-appaltatori), che acquisivano dunque un diritto meramente obbligatorio e temporaneo. Le bandite potevano differenziarsi per il tipo di animali ammessi a pascolarvi, in ragione delle caratteristiche della vegetazione e dell'opportunità di mantenere separate le specie di animali.

L'istituzione di una bandita, di norma decisa dal Consiglio comunale più ampio, secondo quanto prescrivevano sia i giuristi, sia i principii di buon governo comunale, doveva avvenire in modo da garantire il soddisfacimento delle necessità della popolazione locale. La finalità dell'istituzione di una bandita era, in ogni caso, quella di trarne un profitto economico, destinato spesso a soddisfare esigenze locali (servizi ed infrastrutture) ed a pagare le tasse dovute alle autorità centrali. Alla individuazione del concessionario si giungeva di regola mediante pubblico incanto, le cui modalità variarono nel corso del tempo e dei luoghi.

Una caratteristica molto ricorrente delle bandite comunali era che, finito il periodo di godimento esclusivo del privato concessionario, esse erano destinate all'utilizzo comune da parte degli abitanti del luogo: tornavano cioè, come si diceva, ad essere 'pascolo universale'. A volte era previsto che i paesani potessero far pascolare il loro bestiame domato da lavoro gratuitamente anche nel tempo in cui la bandita era "riservata", o che potessero esercitare usi civici di altro genere, come ad esempio il legnatico, che spesso coesisteva con il diritto di pascolo nei boschi da ghianda, in cui venivano mandati ad alimentarsi i suini. Si può dunque veramente parlare di una 'complementarietà' tra bandita ed uso civico di pascolo: l'una poteva benissimo non escludere l'altro, ed i beni di uso civico potevano essere almeno in parte sottratti all'utilizzo collettivo dal Consiglio della Comunità. Per questo è ragionevole attendersi che il medesimo pascolo subisse nel corso del tempo vari mutamenti di regolamentazione, in relazione a fattori locali non sempre facilmente individuabili (demografici, ambientali, economici etc.).

Talvolta, come negli statuti quattrocenteschi di Grosseto (1421; IV,

18), si prevede esplicitamente che ogni tipo di bestiame al pascolo dovesse sempre essere sorvegliato da un guardiano, sia di giorno che di notte. Ricorrente è la previsione del raddoppio della pena per i danneggiamenti provocati da bestiame forestiero. Così, ad esempio, dispone lo statuto di Gavorrano del 1465 (IV, 30).

L'ammissione dei forestieri a fruire dei pascoli sembra avere carattere meramente eventuale e discrezionale. A Magliano lo statuto del 1356 (IV, 7-8) sanciva il divieto di pascolo per le bestie forestiere in tutto il territorio solo nel periodo dalle calende di maggio fino a quelle di novembre, mentre nei *Confini delle vigne* il divieto era perpetuo. Ad Abbazia San Salvatore lo statuto (1434; agg. 117) stabiliva che “nella corte dell'Abbadia, suo distretto e dominio non si possa accettare et introdurre a pascolare bestie forestiere, né darli alcun commercio, inteso però che le bestie dell'abitatori e terrieri dell'Abbadia volendo pascolarci con esse, possino, e se ci stanno l'inverno raddoppi l'erbativo”. A Pereta (1457; f. 30r) il pascolo ai forestieri era consentito solo se essi avessero beni immobili *allirati* nel Comune. Si tratta dunque di una normativa, come al solito, quanto mai eterogenea, dalla quale solo con somma prudenza possono trarsi regole e conclusioni di carattere generale. E tuttavia si possono scorgere, dietro di essa, consuetudini diffuse, tradizioni e mentalità che conducono spesso a non dissimili soluzioni.

Per quanto riguarda il pascolo, dalla metà del Trecento, poco dopo il gravissimo spopolamento causato dalla peste, il territorio maremmano fu interessato in modo massiccio dal fenomeno della transumanza, organizzato da Siena e fonte per la città di cospicue entrate. Con l'istituzione della *Dogana dei Paschi*<sup>15</sup>, in una considerevole area (comprendente sia suolo pubblico delle Comunità o del Comune di Siena, che privato) la città titolare di *dominium* sul territorio si riservò il diritto di pascolo, con la facoltà di concedere, attraverso l'apposito *Uffizio dei Paschi*, lo sfruttamento dei pascoli con contratti di *fida* ai *vergari*, cioè i pastori che portavano a svernare il bestiame nelle pianure maremmane, provenienti dall'Appennino e dal Nord della Toscana, attraversavano vasti territori seguendo certi trac-

<sup>15</sup> Il primo statuto della Dogana dei Paschi risale al 1419, ma esso intervenne per regolare una situazione preesistente: cfr. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 108.

ciati detti *strade di dogana*, giungendo infine in Maremma, ove facevano pascolare il bestiame nel periodo da settembre-ottobre a maggio, pagando all'*Ufficio dei Paschi* una certa somma in ragione della quantità e qualità del bestiame. Ciò trova analogie (anche cronologiche) con quanto fecero il governo pontificio e quello napoletano, rispettivamente nell'Agro romano e nel Tavoliere delle Puglie<sup>16</sup>.

Ai membri delle Comunità nei cui territori era stata ritagliata la Dogana<sup>17</sup> fu tuttavia permesso di far pascolare gratis il proprio bestiame in essa (o meglio nella porzione che insisteva sul suolo di giurisdizione comunale, privato o pubblico), tanto d'estate che d'inverno. Per questa ragione si ebbero spesso, da parte di cittadini proprietari di bestiame, pressioni sui Consigli comunali per farsi nominare illegalmente *terrazzani* (cioè membri *pleno iure* della Comunità). È evidente che il fenomeno portava ad un impoverimento dei pascoli locali, che si trovavano a sopportare l'impatto di mandrie numerose in aggiunta e in pregiudizio del consueto utilizzo.

Però, nonostante i Comuni maremmani fossero danneggiati, in misura variabile e talvolta gravemente, dal pascolo doganale, non si deve ritenere che la Dogana abbia cancellato ogni diritto di pascolo delle comunità, né tantomeno che il territorio doganale rappresentasse una piena proprietà demaniale dello Stato senese. Si trattava piuttosto di una situazione in cui il consueto intreccio di diritti reali coesistenti si complicava con l'innesto di un ulteriore tipo di dominio, connesso con quello eminente che spettava al

<sup>16</sup> Il primo istituì la *Dogana delle pecore* nel 1402; il secondo creò la *Dogana di Puglia* nel 1443. Cfr. O. DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes", 100, (1988), p. 948; ID., *Le Dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto dei sistemi di 'governo' della transumanza in Età moderna*, in "Ricerche storiche", 26 (1996), 2, pp. 259-303.

<sup>17</sup> Nello *Statuto dei Paschi* vi è un capitolo (il XIX) indicante "Quali luoghi sono sottoposti a Dogana: per levare ogni dubbiosi dichiara che li fidati possano durante il tempo della fida pasce-re e liberamente ritenere le loro bestie nelle corti infrascritte, così nell'estate come nell'inverno, pagando la debita fida, eccettuando però le bandite tanto della Gran Camera Ducale quanto delle Comunità e persone particolari et ancora li confini stretti ed usi che lo passato non sono soliti andare a dogana. E le terre e luoghi sono questi, cioè: Montenero, Cinigiano, Sasso, Civitella, Campagnatico, Monte Orsaio, Batignano, Monte Pescali, Colle Massari, Monte Massi, Sasso Fortino, Paganico per l'inverno, Grosseto, Istia per la vernata, Roselle per la vernata, Cotone, Montorgiali, Cana, Monteano, Pereta, Saturnia, Monte Merano, Manciano, Samprugnano, Rochette" (IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 131).

titolare della giurisdizione superiore. Così si spiegano le testimonianze di consistenti entrate dei Comuni maremmani derivanti dall'affitto dei pascoli in territori comunali da molto tempo inclusi nelle Dogane<sup>18</sup>. Dal punto di vista del fondamento giuridico, le Dogane, tanto nel Quattrocento quanto ancora in età moderna, sembrano poggiare sulla applicazione estensiva di vecchi principi di diritto feudale: i feudatari avevano infatti sul territorio soggetto sia un dominio diretto sia un dominio utile sulle risorse naturali eccedenti al fabbisogno della popolazione, che potevano anche concedere in godimento a forestieri, e ciò valeva per il pascolo come per l'acqua, il legname e le altre risorse naturali<sup>19</sup>.

#### 4. *Le concessioni a terratico*<sup>20</sup>

Oltre che boschi e pascoli i Comuni del nostro territorio erano spesso proprietari anche di terreni atti alla coltivazione, che potevano gestire in vario modo, concedendoli a privati a vario titolo. Essi potevano essere oggetto di contratti a lunga durata, come l'enfiteusi, anche *a linea* (con automatica trasmissione dei diritti ai discendenti in linea maschile), ed allora si aveva una posizione del concessionario assai prossima a quella di un proprietario allodiale. Tali situazioni consentivano colture pregiate e intensive, giacché creavano un legame duraturo tra il Comune (titolare del dominio diretto) ed il coltivatore (titolare del dominio utile, *utilista*) e, di conseguenza, tra quest'ultimo e la terra che lavorava. Ma i Comuni, più spesso, potevano lasciare i terreni a disposizione di chiunque dei propri membri<sup>21</sup> (o anche di forestieri, di solito a più gravose condizioni)<sup>22</sup> voles-

<sup>18</sup> ASF, *Mediceo del Principato*, 2015, ff. 1v, 9v, 20v (*Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena*, compilato da Cosimo Acciaiuoli nel 1593).

<sup>19</sup> Cfr. ad esempio G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IV, Venetiis 1716, disc. 36, p. 57, n. 4.

<sup>20</sup> Questo paragrafo sintetizza, con riferimento al periodo medievale, quanto già ho esposto in *Usi civici* cit., pp. 325-340; 353-359.

<sup>21</sup> A Celle sul Rigo lo statuto del 1471 (f. 71r) vietava ai forestieri di lavorare ogni tipo di terreno posto nel territorio comunale, a meno che non fosse proprio o, in caso contrario, non si ottenesse il permesso dal Consiglio generale del Comune.

<sup>22</sup> Ad Abbazia San Salvatore (1434; V, 1) lo statuto quattrocentesco prescrive: "nessun forestiere lavori de' terreni del Comune senza licenza de' Priori (...), sotto pena di lire 10 per ciascuno e ciascuna volta. Il qual forestiero paghi per terratico tutto seme", canone doppio a quello applicabile ai paesani.



se lavorarli, dietro pagamento di un canone detto *terratico*<sup>23</sup>. L'ammontare del terratico variava da Comune a Comune, e consisteva in una parte del prodotto, da corrispondere in tempi prestabiliti, in genere d'estate, per la festa dell'Assunta (come spesso già accadeva per i canoni dovuti al signore)<sup>24</sup>. Spesso i Comuni prendevano misure volte a far sì che i loro terreni non rimanessero improduttivi, rischiando l'inselvaticamento. Ogni concessione doveva venire annotata in un apposito registro; il tempo di concessione poteva variare (un anno e mezzo, tre anni etc.), anche se era comunque piuttosto breve. Di regola non esisteva sul terreno abitazione o ricovero per il lavoratore, che alla sera rincasava dentro le mura del paese. Talvolta si precisava, ma dobbiamo chiederci in realtà se anche negli altri casi ciò fosse sottinteso, che le calamità naturali (inondazioni, tempeste etc.), le guerre e le epidemie che avessero impedito di trarre frutto dalle colture, avrebbero esentato dal pagamento del *terratico*. La normativa statutaria è spesso lacunosa nel disegnare la figura di questo istituto: se da un lato, infatti, essa definisce, di solito, le modalità di assegnazione, registrazione e pagamento del canone, dall'altro rimette alla disciplina pattizia o alla consuetudine la definizione di altri aspetti del rapporto.

Lo statuto di Montemerano (1489; f. 43v) prevede che il terratico al Comune dovesse essere pagato da tutti coloro che avessero lavorato terreni che non risultassero *allirati* a nessuno<sup>25</sup>. In altri termini bastava il fatto che un terreno non risultasse (dalle scritture del Comune) appartenere ad un privato, perché il Comune stesso potesse esigere il *terratico*, in forza solamente della mera inclusione del fondo nel territorio di sua giurisdizione.

Nel contesto esaminato non sembra di poter considerare, come in altre aree italiane, il *terratico* alla stregua di un uso civico vero e proprio (di semina), ma crediamo che esso debba intendersi come una forma di locazione, o più precisamente, di un contratto (anche tacito) di affitto a breve termine, a canone variabile ed in natura e regolato principalmente

<sup>23</sup> Sul tema si veda in particolare L. CIARAVELLINI, *Il terratico*, Grosseto 1961.

<sup>24</sup> A Piancastagnaio (1432; V, 118) andava pagato (al Camerlengo) per la festa dell'Assunta.

<sup>25</sup> "Statuiro et anco ordinaro e' detti Statutari che se alcuna persona lavorarà o farà lavorare ne la corte et distrecto di Montemerano alcune terre, le quali non fussero a lira d'alcuno, che non riferissero al Comuno di Montemerano, che allora el decto lavoratore sia tenuto et debba pagare et dare el terratico de la detta terra al Camarlengo del Comuno di Montemerano (...) non pregiudicando (...) le ragioni del Comuno di Siena".

dagli statuti e dalla consuetudine. Che di affitto, e non di uso civico, si trattasse, sembra emergere anche dagli statuti senesi del 1545, dove, per le terre possedute da Siena in Maremma, “concedere a terratico” è ritenuto equivalente di “locare ad pensionem”<sup>26</sup>.

D'altronde è vero che possono riscontrarsi certe peculiarità nelle concessioni a *terratico* da parte dei Comuni, che possono anche essere interpretate come indicative di una precedente e diversa connotazione giuridica, in senso più ‘collettivista’. Pensiamo soprattutto alla riserva che talvolta si riscontra a favore dei locali, o anche al trattamento più gravoso spesso riservato ai coltivatori forestieri, che richiama la classica distinzione tra *originari* e *forestieri*, fondamentale per l'individuazione dei titolari di diritti collettivi di godimento sui beni comunali. Ad Abbazia San Salvatore (1434; V, 1), ad esempio, lo statuto quattrocentesco sanciva che i forestieri non dovessero lavorare terreni comunali senza licenza dei Priori ed in ogni caso essi avrebbero pagato un terratico doppio rispetto agli Abbadenghi. In certi statuti si sancisce addirittura un obbligo per gli abitanti locali che avessero buoi aratori di lavorare ogni anno una certa quantità di terreno comunale, pagando naturalmente il *terratico*. Ad esempio a Celle sul Rigo (1471; ff. 70v-71r) ciò era previsto perché tali terre non rimanessero incolte e “per bonificare l'entrate” del Comune.

Talvolta la concessione di terre comunali sembra avvenisse con la finalità di favorire i più poveri. A Pereta (1457; f. 134v) una riforma allo statuto quattrocentesco prevedeva che “per advenire, per utilità deli povari homini che non possano fare lavorecci grossi, ad ciascuno di castel di Pereta sia licito lavorare nela bandita de' Petricci et seminare”. A Chiusdino lo statuto (1473; I, 41) riservava alla coltivazione da parte dei poveri del luogo certi orti di proprietà del Comune, concessi dietro pagamento di un fitto (presumibilmente modesto) da corrispondersi per la festa dell'Assunta.

La proprietà terriera comunale gestita con le concessioni a *terratico* rispondeva in vari casi, dunque, anche ad esigenze di solidarietà comunitaria e non tanto a logiche di profitto. Proprietà comunale, possedimenti privati e diritti di uso collettivo convivevano spesso in un complesso e fragile equilibrio, reso precario soprattutto dalla cupidigia umana.

<sup>26</sup> *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena* cit., pp. 79-80, I dist., rubr. 132.

Negli statuti tardo-medievali non è raro incontrare norme ispirate dalla preoccupazione di evitare usurpazioni (che sembra fossero piuttosto consuete) di terreni dati a *terratico*. A Trequanda lo statuto del 1369 punisce chi si appropria di terre comunali estendendo i propri confini (V, 5), chi lavora o fa lavorare terreni del Comune senza averli formalmente ricevuti in affitto dai Priori (V, 6), chi non paga il terratico a tempo debito, per la festa dell'Assunta (V, 7). A Grosseto lo statuto del 1421 (V, 43) prevedeva un apposito collegio di tre *prudentes viri*, tassativamente da nominarsi nel gennaio di ogni anno dai Priori “super dissentiis et litibus quae cotidie oriuntur in Grosseto pro dominio terrarum et terraticis”. Inoltre, con cadenza annuale, e sempre nel mese di gennaio, gli stessi Priori avrebbero dovuto designare due cittadini esclusivamente incaricati di recuperare i beni comunali indebitamente occupati (I, 46).

Una significativa testimonianza ce la offre anche una riforma del 1492 inserita negli statuti di Batignano (1373; V, 195, f. 84r), che ci informa che il Consiglio generale del luogo deliberò “che chi avesse terreni di Comune non li possi allogare”, sotto pena di ben 10 lire, evidentemente volendo colpire la pratica del subaffitto dei terreni. Esattamente un secolo più tardi, nel 1592, ben poco sembra cambiato: a quanto riferisce la relazione di Cosimo Acciaiuoli sulla visita allo Stato senese, usurpazioni di terreni comunali si riscontravano a Pienza, Colonna, Rocca d'Orcia, Tatti, Civitella, Grosseto, Montepescali, Abbadia San Salvatore, Torrita, Monterotondo ed altre località<sup>27</sup>. Non di rado gli affittuari non rispettavano i termini e le condizioni stabilite dallo statuto e si comportavano come proprietari, affittando a loro volta i terreni: ciò ovviamente dava luogo ad un progressivo, irreversibile, depauperamento dei beni comunali. Il bene di tutti diveniva appannaggio di pochi e l'originario assetto economico comunitario finiva per non soddisfare più esigenze di solidarietà e stabilità sociale, ma per coprire invece soprusi e disuguaglianze.

D'altro canto si deve pure constatare che nelle zone del contado dove i beni comunali furono precocemente ‘privatizzati’ – a beneficio di potenti soggetti esterni – le condizioni complessive delle comunità non migliorarono affatto, ma peggiorarono decisamente.

<sup>27</sup> ASF, *Mediceo del Principato*, 2014 (*Visita Acciaiuoli*), ff. 22rv, 26v, 49v, 72v-75v.



## CAPITOLO VII

### Frammenti di vita quotidiana: un Medioevo a tinte forti e vivaci

#### 1. *Feste popolari e brigate goliardiche*

I nostri statuti purtroppo non furono scritti per lasciare ai posteri descrizioni della vita di tutti i giorni: le norme, frustrando la nostra curiosità, danno per scontato un contesto di vita materiale e spirituale per noi spesso sfuggente ed enigmatico. Ma capita anche di imbattersi, qua e là, in riferimenti precisi alla quotidianità, ad abitudini e comportamenti che ‘incidentalmente’ toccano la sfera giuridica, e si dischiude così, a tratti fugaci, una realtà ricca di sorprese, con aspetti ora perduti per sempre da secoli, ora invece con un’eco nitida giunta fino ad oggi.

Tra questi ci sono il gioco, la festa, il divertimento, ben presenti nel nostro Medioevo; anzi, presenti con un’intensità, una partecipazione, un trasporto divenuti in seguito assai più rari. Come ha osservato Gherardo Ortalli, che alla conoscenza del tema ha dato cospicui contributi, il Medioevo solo superficialmente può apparire un mondo senza gioco, dominato da eccessivi timori religiosi e disciplinato da severe autorità laiche, dunque all’insegna di una vita dura e grigia: ma appena si scava un po’ “quella cappa si squarcia e riemerge con prepotenza l’*homo ludens*”<sup>1</sup>. Si intravede allora un mondo a tinte forti e vivaci, ben addentro ai piaceri e alle gioie terrene, con un’esuberante aggressiva vitalità che può destare oggi stupore. Il vino scorreva ovunque abbondantemente, tanto che se n’è stimato un consumo *pro capite* di un litro o due terzi di litro al giorno<sup>2</sup>.

Nel momento ludico, nella licenza agonistica, si incanalavano ritualmente e si sfogavano tensioni latenti. Nel totale coinvolgimento collettivo di feste e cerimonie si ricompattava la comunità al di là delle appartenenze cetuali, familiari e corporative. Forse, anzi, è allora che emergeva vera-

<sup>1</sup> G. ORTALLI, *Temi e percorsi per una ludicità da riscoprire*, in *Gioco e giustizia* cit., pp. 7-8.

<sup>2</sup> Cfr. PINTO, *I rapporti economici* cit., p. 36.

mente – come nella guerra, come nel pericolo – la comunità come insieme di persone unite da un destino comune, che condividono gioia o sofferenza.

Le feste popolari, come attesta anche qualche nostro statuto, erano spesso accompagnate da danze, con musica di strumenti e canti, che guidavano i partecipanti per le vie del paese, in un'allegria e movimentata baldoria. I giovani, riuniti in esuberanti brigate, non mancavano di colorire queste feste con scherzi licenziosi, che talvolta finivano per degenerare in violenze<sup>3</sup>.

A Piancastagnaio (1432; V, 88) lo statuto dà testimonianza di balli nel momento in cui ne limita la partecipazione. Ciascuno poteva unirsi alle compagnie danzanti del proprio terziere, a meno che non avesse luogo una festa collettiva, di tutti gli abitanti indistintamente, in cui non vi fosse spazio per manifestazioni di rivalità tra i terzieri<sup>4</sup>.

Anche una rubrica dello statuto di Roccatederighi (1406; III, 77) fa cenno a brigate (ma non specificandone la natura), imponendo “che niuna persona se lieve en brigata se non fosse ja una brigata tucta ensieme”. Il “capitano” della brigata era multato in 10 lire e chi lo seguiva in 100 soldi. Lo statuto non fornisce ulteriori dettagli ma si può ipotizzare che si trattasse di radunamenti ludici non dissimili da quelli di Piancastagnaio. Lo stesso statuto (III, 138) vietava di ballare in chiesa, come probabilmente accadeva: ciò non deve meravigliare se gli edifici sacri erano normalmente usati anche per riunioni pubbliche, come luogo di riparo in caso di necessità e di regola non si reputava disdicevole mangiarvi o svolgervi piccoli lavori quando non si tenevano funzioni religiose.

A Massa Marittima lo statuto trecentesco contiene una singolare ru-

<sup>3</sup> Si tratta di un fenomeno, ben presente nel Senese, generalmente diffuso nel Medioevo: cfr. J. VERDON, *Feste e giochi nel Medioevo*, trad. it., Milano 2004, pp. 46-50.

<sup>4</sup> “Ordinarono che nullo de' castello di Piano overo habitatore possa ballare fuore del suo terço nel quale habita, a la pena di soldi xl. et per ogne contrafacente et ogni volta, da dodici anni sopra, et da dodici anni infra a la pena di soldi xx. cortonesi per ogniuno et ogni volta. La qual pena di facto et sença diminutione si tolla, salvo che nel ballo mesti fussono di tucti e' terçi, in ne' qual casu possino andare per tucta la Terra dentro e di fuore sença altra pena. Et che ne le feste de le chiese nullo ut supra possa ballare per via si non ine chiese et regii d'esse, ballando insieme mesti come è decto a la pena predecta, cantando possino andare dove lo piace, non dispsectevole, né con animo di partialità”.

brica “De ludo Mariarum” (1310; V, 81), nella quale leggiamo: “ut nulla derisio fiat per laycos de passione domini nostri Yesu Cristi statutum et ordinatum quod nullus laicus audeat vel presumat facere in civitate Masse vel in eius districtu commemorationem passionis domini nostri Iesu Cristi videlicet ludum quod dicit ludus Mariarum sine decreto Maioris Consilii populi dicte civitatis Masse”. La pena prevista era di dieci lire. Non si forniscono particolari ulteriori sui motivi del divieto, ma la qualifica della rappresentazione popolare come *derisio* lascia intendere che non fosse molto apprezzata dalle autorità ecclesiastiche, che verosimilmente fecero pressioni sulle autorità comunali per imporre il divieto.

Un certo gusto per la comicità e per gli aspetti più leggeri dell’esistenza emerge, a Massa, dall’affresco duecentesco presso la Fonte dell’Abbondanza, con donne intente a cogliere falli da un albero della fertilità e persino ad azzuffarsi per una ‘preda’ ragguardevole<sup>5</sup>. Diremo più avanti della – più usuale – tutela della prostituzione negli statuti di Massa.

Un’altra norma massetana (1419; IV, 98), “De pena facientis brigatam”, intervenne a vietare la formazione di brigate. Si stabilì “quod nulla brigata hominum, numero decem vel ab inde supra, fieri possit in civitate Masse, que sit vestita de eorum panno et colore”, sotto pena addirittura di 100 lire per ogni componente e di 200 lire per il capo-brigata (“dominus”): una multa elevata che ben rivela la preoccupazione del Comune verso queste compagnie. In caso di brigate “sine vestibus” era lasciato alla discrezionalità dei Priori comunali di valutarne lo scioglimento o meno, con bandimenti e pene, ai quali il Podestà e gli altri giudici si sarebbero dovuti attenere. Non possiamo ricavare altri dettagli sull’argomento dallo statuto.

È ancora lo statuto di primo Quattrocento di Piancastagnaio ad offrirci ulteriore testimonianza della potenzialità di simili brigate di destabilizzare l’ordine pubblico, in occasione di feste particolari come il Maggio<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> L’affresco, ancor più notevole se, come sembra, fu commissionato dalle autorità comunali, non è l’unico accostamento tra falli e fonti nel Medioevo senese, avendosene notizia a Siena (Pescania), Poggibonsi (Fonte delle Fate) e San Gimignano. Evidente è l’eco di credenze e culti pagani fino a quell’epoca (XIII secolo), più che integrati, tollerati dai ministri del culto. Cfr. *Massa Marittima: l’albero della fecondità*, Massa Marittima 2001; ASCHERI, *Lo spazio storico* cit., p. 146, con riferimenti al paganesimo greco-romano.

<sup>6</sup> Già ho descritto questa particolarità in *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., ma credo interessante ricordarla qui nuovamente, insieme ad altre che emergono dal nostro territorio.

Si tratta della rubrica LIX della III distinzione, introdotta nel 1426, intitolata “De la pena denominata el Fiore o la Verdura”, che merita di essere seguita direttamente per il raro scorcio che apre su strane usanze probabilmente non rare nei nostri Comuni minori, spesso passate sotto silenzio dalle fonti. In essa – non senza qualche stupore – si legge:

“Periculosa consuetudine, la quale de l’antichi usi trasse origine, cioè compagnie a certi tempi nascono ne la Terra di Piano sotto spetie di sollaççi o di balli, de le quali l’una si chiama el Fiore e l’altra la Verdura, et così per rabia d’una propria partialità d’animo di giovani instigati et animosi l’uno contra l’altro, intanto che molte volte è stato in puncto di disolatione et destructione de la Terra di Piano et dalli molte inimicitie sono nate et scandali infiniti. Et perciò desideranti e’ vecchi abusi stracciare, statuiro et ordinaro che nulla persona di qualunque qualità o stato si sia, ardisca overo presuma in alcun tempo in nullo modo, alcuno colore quesito, fare overo ordinare parte o partialità usare del Fiore o de la Verdura, a la pena di v. libre de facto tollenda. Et che nulla persona di qualunque statu o conditione si sia, presuma godere, ballare o sullaççare in alcun tempo, in niuno modo o per alcun colore, sotto appellationi d’alcuni nuovi nomi cioè Fiori o Verdure, a la pena di soldi xl. di facto a pagare sença diminutione, né ardisca né presuma fare alcuno atto o segno representativu alcuno de’ supradecti segni o nomi cioè Fiore o Verdura, a la detta pena. Et quando advenisse caso che due o tre balli andasseno per la terra di Piano ballando, sieno tenuti e’ guidatori de’ balli, quando si scontrassero insieme ballando, piglare sé per le mano et così due o tre o più fare uno solo, el in tal modo che tucti universalmente et di concordia insieme raunati ballino in uno medesimo ballo, a la pena di libre x. per ogni condutore overo guidatore del ballo”.

La rubrica termina escludendo per gli ufficiali (Podestà compreso) la possibilità di dare permesso in contrasto con queste disposizioni, sotto la cospicua pena di ben 25 lire.

Anche la norma che segue (III, 60), deliberata insieme a questa dal Podestà e dai Difensori pianesi e redatta dagli Statutari comunali, pur senza espliciti riferimenti, sembra da collegare ai disordini causati dalla vivace tradizione popolare. Essa ci informa che il podestà Antonio di mastro Luca da Siena (lo stesso intervenuto nella sua deliberazione) e frate Alberto (“venerabile huomo”) avevano provveduto a riappacificare, caso per caso, gli animi dei Pianesi (tanto uomini che donne), perlomeno tentando di interrompere la spirale di “iniurie et inimicitie”. La norma è volta quindi



al mantenimento dell'ordine pubblico e della concordia e le pene e le misure severissime da adottare per i trasgressori rivelano il profondo timore degli ufficiali per il ripetersi dei disordini passati. Cento lire di pena sono previste per chi ardisse "rompere alcuna pace, inteso che mai si relassi fino che non paga la decata pena". Se il trasgressore invece fosse fuggito fuori dal *distrecto* di Piano, incorreva nella confisca di tutti i beni, mobili e immobili. Da sottolineare è che soggiaceva a questa pena anche chi semplicemente ricordava e riaccendeva a parole le vecchie rivalità. Per chi fosse venuto nuovamente alle mani, la condanna era ancora più drastica: oltre alle cento lire veniva bandito per 10 anni, ed in ultimo è specificato che la rubrica non poteva in nessun modo essere abrogata ed anche chi in Consiglio soltanto ne avesse proposto l'abolizione sarebbe incorso in una multa di 25 lire.

Questa particolarità che emerge dallo statuto pianese si può comprendere meglio alla luce della relazione storica di Giovanni Antonio Pecci (della seconda metà del XVIII secolo)<sup>7</sup>:

“Una giocosa festa ogn’anno in questa Terra si rappresenta, della quale prima di terminare questo racconto, di questa ancora ne voglio lasciare descritta la memoria. In tutto il mese di maggio usa il popolo pianese drizzare il maggio con allegrezza, canti, rime, suoni e balli o nelle piazze pubbliche o avanti le case di particolari persone e specialmente le più ragguardevoli o avanti la Chiesa. Questo maggio consiste in un alto albero di pigello, che si taglia e si conduce dalla selva del Pigelleto; a tal costumanza rappresentare si divide il popolo della Terra in due parti, che dimandasi la Compagnia del Fiore [l’una], della Verdura l’altra. Quest’ultima seguitata viene da coloro che abitano e nati sono nel Terzo di Castello e di Voltaia, l’altra compagnia da coloro che nati sono nel Terzo di Borgo. Come che con tale inclinazione allevati, son eglino talmente alla loro compagnia affezionati, che fin le donne sul capo co’ nastri e gli uomini col cappello ’l segno dimostrano della loro briosa fazione. In tempo di pubbliche feste e solennità della Chiesa le strade, i ridotti e le porte delle stesse case dei rispettivi due Terzi e contrade ricoverte non d’altro si vedono che di fiori in Borgo, e in Castello e Voltaia di verdura adornate. E guardi Dio che in tempo di così solenne dimostrazione d’allegrezza taluno, anco per scherzo o in una o nell’altra contrada sporgesse fiori o verdura, alla compa-

<sup>7</sup> G.A. PECCI, *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono e sono state suddite della città di Siena*, in ASS, MS D 71, ff. 176-177.

gnia di quella non conveniente, perché sarebbe un torto e un dispregio più che abominevole, per cui si verrebbe subito alle contese e all'armi. Il costume di drizzare i maggi e di simile giocosa allegrezza in detto mese non è solamente in Piano ed in altri luoghi, sebbene di rado della Toscana, ma etiamdio oltre a' monti e specialmente in Germania. In Piano egli è assai antico e proviene fino dalla sua origine, e quantunque nel 1426 fosse legge, nel volume degli statuti registrata, con pene rigorose condannato e proibito, nulladimeno non vi è stato modo di poterlo affatto, neppur dalle menti degli uomini, sradicare. Oggi però alle volte non drizzano il maggio, ma quello con festa e canti conducono in Piano e, terminato il mese, tutto il legname si vende e il ricavato d'esso in suffragio dell'anime del Purgatorio lodevolmente si spende".

Anche se lo statuto non fa esplicito riferimento alla festa del Maggio (parla solo di *certi tempi*), sembra dunque che in tale contesto si debbano collocare le vivaci gesta delle compagnie del Fiore e della Verdura<sup>8</sup>.

Si tratta, con ogni probabilità, di celebrazioni che derivano da rituali della fertilità, in cui la licenziosità faceva parte integrante di essi. Si può dunque ipotizzare che la tradizione pianese affondi le radici in concezioni pagane antichissime, anche se rimane più difficile indicare per quali vie la festa si sia qui perpetuata: eredità pre-romana o introduzione da parte dei Longobardi?<sup>9</sup> Rimane da chiedersi anche in quanti altri nostri Comuni medievali si svolgessero feste del genere, magari più pacificamente e per questo senza l'intervento repressivo e normativo delle autorità.

Queste testimonianze, che oggi possono apparire strane e curiose, si inseriscono nel fenomeno ampio e ovunque diffuso delle compagnie di divertimento, di cui nel Duecento si hanno notizie nell'Italia centro-settentrionale.

<sup>8</sup> Sulla notevole diffusione nord-europea della festa del Maggio, con varie, sorprendenti, analogie con quella di Piancastagnaio cfr. J. FRAZER, *Il ramo d'oro*, Roma 1992, pp. 151, 154, 163, 167. Sul tema si veda anche A. CATTABIANI, *Calendario. Le feste, i miti, le leggende e i riti dell'anno*, Milano 1988. Contrade "del Fiore" e "della Verdura" esistevano anche nella vicina Proceno, in territorio pontificio, testimoniate da un *Liber memoriarum* del 1490: cfr. A. CHELLI, *Notizie storiche di Proceno*, Assisi 1883, p. 14.

<sup>9</sup> La tradizione dell'albero del maggio, come risulta dai vari contributi raccolti nel volume *Le tradizioni popolari amiatine tra passato e futuro*, è comune anche ad altri centri amiatini, pur con alcune differenze. Spesso comunque, la tradizione si è interrotta o è mutata considerevolmente nella forma e nel significato. Cfr. anche M. FRESTA, *Vecchie segate ed albero del maggio*, Montepulciano 1983.

Spesso erano i giovani a dar vita a queste compagnie dai nomi fantasiosi, tratti magari dal mondo animale o vegetale, o nelle città potevano organizzarsi attorno a famiglie facoltose, che non esitavano a prodigarsi nell'organizzazione di banchetti, feste, spettacoli di ogni tipo. Talvolta si trattava di compagnie al tempo stesso ludiche e militari, cioè compagnie d'armi, e potevano addirittura darsi statuti, ponendosi come un ulteriore aspetto dell'antropologia comunitaria medievale. Specie nelle città simili compagnie potevano avere connotazioni clientelari-consortili, e dunque costituire un potenziale pericolo per l'ordine pubblico, come potevano essere formate da ragazzi, anche con una marcata impronta violenta<sup>10</sup>.

Le brigate di divertimenti sono ricordate nel *Cedrus* di Boncompagno e a quella senese detta *Spendereccia* (nome che era tutto un programma) del secondo Duecento allude Dante nella *Commedia* (*Inferno*, XXIX, 121-132), come esempio di scellerata dissipazione di fortune<sup>11</sup>.

È ovvio poi che feste come quelle di Carnevale o Calendimaggio, notoriamente allegre e licenziose, offrirono a queste compagnie occasione di dare il meglio di sé. Ben noti sono i festeggiamenti del Maggio a Firenze, con abbondanza di banchetti e balli. Come riferisce Davidsohn, da fine Duecento si allestivano nelle piazze tende e baracche e “in questi locali improvvisati si radunavano a banchetto ed a ballo delle brigate di uomini e di donne, perché, in occasione della festa della primavera, anche le donne e le ragazze formavano delle speciali compagnie di divertimento, e le coppie attraversavano la città, col capo inghirlandato di fiori, ballando al suono della cetra e della viola”<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Sappiamo che una certa violenza era insita anche nei bambini, che prediligevano unirsi in ‘bande’: O. NICCOLI, *Compagnie di bambini nell'Italia del Rinascimento*, in “Rivista storica italiana”, 101/2 (1989), pp. 346-374.

<sup>11</sup> Sulle compagnie di divertimento fiorentine si sofferma DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, pp. 556-560. Cfr. anche R. TREXLER, *Public Life in Renaissance Florence*, New York 1980; ZORZI, *Battaglie e giochi d'azzardo* cit., pp. 73-74. L'Autore non manca di rilevare come brigate e “compagnie di sollazzi” fiorentine fossero cementate sia da legami orizzontali, ‘interclassisti’, che verticali, di tipo patronale-consortile e magari intrecciati con fazioni cittadine legate a famiglie influenti. Così non mancavano aspetti di esibizione di forza e capacità di mobilitazione d'uomini e ostentazioni di ricchezza che le autorità non potevano che guardare con preoccupazione (*ibid.*, pp. 74-75).

<sup>12</sup> DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, pp. 560-561.

Un Medioevo paganeggiante, dunque, in cui continuavano, specie nelle campagne o in città ‘vocate al piacere’, come Firenze e Siena, certi aspetti culturali-conviviali del mondo antico, nonostante l’occhio preoccupato delle autorità ecclesiastiche e le invettive dei predicatori.

Poco distante da Piancastagnaio, ad Abbazia San Salvatore, negli stessi anni, per la festa dell’Assunta, secondo antica usanza si accendeva un gran fuoco sulla vetta del Monte Amiata: “in segno di proprietà e dominio” dice lo statuto (1434; V, 21), ma anche qui viene da ipotizzare il retaggio di risalenti rituali pagani praticati nella stagione estiva.

## 2. *Le nozze*

Poi c’erano le nozze e, con esse, sembra, ancora problemi di misura dei comportamenti e di ordine pubblico.

I festeggiamenti nuziali erano talvolta limitati da disposizioni statutarie, specie per quanto riguarda il numero di invitati. Il motivo di queste regole restrittive risiedeva verosimilmente nel fatto che in tali banchetti si tendeva a dare sfoggio di ricchezza, innescando costose e deleterie concorrenze, invidie, umiliazioni per i più poveri<sup>13</sup>. Anche qui, in fondo, sottostava a queste norme l’idea che ciascuno, oltre che libero individuo, era membro della comunità e doveva mantenere il suo posto all’interno di essa, evitando peraltro di dilapidare il patrimonio familiare. È ovvio comunque che nei centri minori il problema si ponesse con molta meno urgenza che nelle ricche città<sup>14</sup>.

Lo statuto di Chianciano (1287; 109) impone di non superare nel numero di invitati 4 uomini e 4 donne, con una multa di 20 soldi per chi ne invitasse di più.

<sup>13</sup> L’eccessività di doni o banchetti offerti non era solo una pura manifestazione di generosità, ma anche un palesare le proprie buone condizioni socio-economiche e che dunque si era assistiti dalla fortuna. Quello del dono nelle società pre-moderne è un tema complesso, con implicazioni che spesso sfuggono alla nostra mentalità ed è stato studiato da M. MAUSS, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Introduzione di M. Aime, Torino 2002, in particolare pp. 110-115 sui diritti germanici.

<sup>14</sup> Sulla normativa proibitiva di lussi, detta suntuaria, cfr. C. KOVESI KILLERBY, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Oxford 2002; per il contesto senese M.A. CEPPARI RIDOLFI, P. TURRINI, *Il mulino delle vanità: lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Siena 1993.

A Montepulciano (1337; III, 125) era previsto il divieto di organizzare giostre ed esibizioni armate e fare donativi in occasione di nozze<sup>15</sup>. Forse simili doni provenivano dal “dono del mattino” longobardo (di regola in denaro, dallo sposo alla sposa), detto ancora “morgincap” (da *Morgengabe*) in documenti fiorentini del Duecento<sup>16</sup>, e li oggetto da quel periodo di regolamentazioni restrittive, specie con la previsione di un limite massimo in rapporto alla dote. A Pisa il *Morgengabe* già fu abolito nel 1141, sostituito dalla *donatio propter nuptias* (o *antefactum*), di minore entità; ancora al XII secolo forse risale il suo abbandono a Lucca<sup>17</sup>. Ma il tema dei doni maritali è complesso e sfaccettato, anche per le ‘intersezioni’ tra *iura propria* e *ius commune*<sup>18</sup>.

A Massa (1419; IV, 124) si prescrive il numero massimo di 10 invitati a nozze per parte di ciascuno sposo. A Piancastagnaio (1432; V, 90) si dà una diversificazione in base al ceto economico di appartenenza: se lo sposo “sirà de la maggior libra, possa invitare xx. huomini et xii. femine et non più; et de la libra meçana, huomini xv. et octo femine; et de la minor libra, x. huomini et sei femine (...)”<sup>19</sup>. Et nullo ut supra che meni mogle, possa né deba spendare per ornamento de la sua donna si non fino a xii. oncie d’ariento, a la pena di libre x. a pagare sença diminutione. El Podestà possa de le predecte inquirere, e’ colpevoli punire et condempnare, et abia la quarta parte del bando”.

<sup>15</sup> “De pena donantis sponse armegiantis cum banderia vel donantis robbam. Quicumque donaverit aliquid alicui mulieri tempore qui ducitur ad maritum vel ante vel post per unum mensem, puniatur per dominum syndicum in centum solidis denariorum”. Due custodi per contrada avrebbero dovuto investigare sul rispetto della norma. Inoltre si prescrive che “nulli liceat armeggiare, vel astiludere cum banderia ad penam .xl. solidorum; vel aliquam robbam alicui donare dum aliqua mulier mictitur vel ducitur ad maritum nec ante vel post occasione predicta ad penam .x. librarum per syndicum auferendam”.

<sup>16</sup> Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, p. 684.

<sup>17</sup> Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 103, 201, 210.

<sup>18</sup> Si veda sul tema, anche per indicazioni bibliografiche, R. BRACCIA, “*Uxor gaudet de morte mariti*”: la *donatio propter nuptias* tra diritto comune e diritti locali, in “Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova”, 30 (2000-2001), pp. 76-128. L’Autrice rileva come simili donazioni maritali andarono incontro un po’ ovunque a limiti e divieti, anche se avevano pure la funzione di aiutare la donna in caso di eventuale vedovanza.

<sup>19</sup> “E la maggior libra s’intenda da 1 xx. libre in su, la meçana s’intenda da x. infino a xx., la minore s’intenda da x. in giù”.

Nella comunità confinante, Abbazia San Salvatore, nello stesso periodo, vigevano regole diverse in fatto di nozze. Qui, per lo statuto del 1434 (ag. 6, ed. p. 278), era consentito al marito spendere al massimo tre fiorini ogni 10 della dote muliebre per l'ornamento della donna e poteva invitare fino a 25 persone (sembra di capire per ciascuna parte, ma il testo non è chiaro), sotto pena di 25 lire. Erano incentivate le delazioni segrete con un quarto della pena. Per le nozze ad Abbazia si usava mangiare e bere in chiesa e lo statuto interviene per proibirlo per rispetto al luogo di culto (agg. 115, ed. p. 338).

Gli scherzi agli sposi erano assai diffusi e spesso un po' sopra le righe, come del resto capita tutt'oggi in occasione del pranzo di nozze.

A Chianciano (1287; 119) si proibisce che “*nemo depilet nec percutiat aliquem qui inguadiaret uxorem, nec eam aliquam inferat iniuriam*”, sotto pena di 10 soldi<sup>20</sup>. Vigilavano “*custodes celati, qui denumphant delinquentes*”. A Massa Marittima (1419; IV, 123), “*ut omnis turpis consuetudo dicte civitatis massane tollatur*”, si vieta di percuotere il novello sposo, sotto pena di 10 lire. A Montisi (1494; 116) è previsto che “*niuna persona possa o vero debba dare o fare alcuno stropio ad alcuna femena che va a marito*”. Negli stessi anni a Casole (1492; III, 53) sembra di capire che oggetto di scherzi fosse soprattutto la sposa, impedendole di raggiungere il novello consorte attraverso ostacoli<sup>21</sup>.

### 3. *La prostituzione*

L'esercizio della prostituzione era generalmente ammesso; di regola gli statuti si preoccupavano però che esso avvenisse in zone prestabilite, lontano dalle chiese, dai monasteri e dai palazzi pubblici<sup>22</sup>. Del resto anche

<sup>20</sup> Il Fumi (ed. p. 185) osservava come l'*inguadiare uxorem* di Chianciano, per sposare, trovasse rispondenza nell'*inguadiaglas celebrari* degli statuti orvietani.

<sup>21</sup> “Per torre via scandoli che spesso sono intervenuti per fare resistentia et serragli a le donne che vanno a marito, nissuna persona di qualunque conditione ardisca in modo alcuno fare alcuno serraglio o ripresaglia o risistentia ad alcuna fanciulla o donna che andasse a marito o a sua compagnia et brigata”. La pena prevista era di 40 soldi.

<sup>22</sup> Si tratta di un aspetto ricorrente ovunque, frutto di un atteggiamento ambiguo (riprovazione/accettazione) verso il fenomeno: cfr. GUERRA MEDICI, *L'aria di città* cit., pp. 156-157.

a Siena<sup>23</sup> la prostituzione era largamente esercitata. Era tollerata ma non dovunque, perché vi erano luoghi della città, presso palazzi pubblici e soprattutto chiese e monasteri, dove era interdotta.

Simile soluzione si riscontra nella generalità dei nostri statuti trecenteschi e quattrocenteschi: ad esempio a Montepulciano (1337; III, 70), a Monticchiello (1442; III, 11), a Grosseto (1421; III, 32; V, 26).

Nel capoluogo maremmano di Grosseto le meretrici potevano abitare “in contrata Podii Turris tantum” o almeno 100 braccia fuori delle mura cittadine, sotto pena di 40 soldi, ed erano tenute a portare, per farsi riconoscere, “banda panni cum sonaglio auricalchi seu eris supra spatulis”. Inoltre si limitava loro la libertà di movimento alla notte e a certi giorni della settimana, affinché non venissero a contatto, e probabilmente a diverbio, con le oneste matrone<sup>24</sup>.

Nello statuto di Massa (1419; IV, 59, molto simile a 1310; V, 134) leggiamo: “Ut via maioris iniquitatis et peccati tollatur, et vitium sodomiticum evitetur et protinus deleatur, statuimus et ordinamus quod meretricibus stare volentibus et habitare in Massana civitate liceat pro libito voluntatis, sine aliqua contradictione sibi inferenda per aliquam personam”. Al Comune era riservato indicare il luogo dell’attività. Lo statuto di Massa (1419; II, 93) fa anche riferimento alla costituzione di un “postribulum pro meretricibus morantibus Masse”, “pro removendo scandala libidinis”.

A Sarteano (1434; IV, 146, f. 109rv) una rubrica riguardava il compito “Dell’allogare il bordello”. In essa si legge:

“Statuimo et ordiniamo che chi volesse tenere il bordello in Sarteano o nelli borghi o nel distretto de’ borghi o della Terra, tenendo sempre almeno una meretrice nel detto bordello, habbi in detto Comune per ciascun anno delli denari et havere del sopradetto Comune lire diciotto di denari cortonesi. E di tenere la

<sup>23</sup> Cfr. ad es. statuto del 1310; III, 55, 253; V, 40-43.

<sup>24</sup> “Quia non consonat honestati quod meretrices, que corpora sua deputaverint publice lupanarium utilitati, inter matronas aliasque mulieres pudicam vitam gerentes per plateas, vias et stratas discurrant actibus impudicis, sancimus quod nulla meretrix publica diuturno tempore possit per civitatem Grosseti, ac nisi diebus sabbati et diebus martis, nisi vellent de dicta civitate recedere vel nisi vellent pro aliquibus misceriis earum expedire, salvo quod a domibus habitationis earum per circumferentiam ad sex domos contiguas possint stare libere et morari”. La pena prevista per coloro che contravvenissero era di 20 soldi. Cfr. statuto di Grosseto (1421; V, 26).

detta meretrice al meno debbi obligarsi appresso il Camarlengo del detto Comune. E che il detto Camarlengo sia tenuto e debbi pagare li detti denari a quel tale che tiene il bordello, come si è detto di sopra, per rata, senza suo pregiudizio e danno. E che li signori Priori e Defensori, i quali saranno del mese di luglio, debbino far bandire le sopra dette cose, alla pena di soldi vinti di denari cortonesi per ciascuno di detti signori Priori e Defensori. E se alcuno havendo havuto servizio da tale meretrice non la volesse pagare, e quel tale si partisse dal bordello senza pagare, paghi di pena soldi quaranta al detto Comune per ciascuna volta che contrafarà nelle sopra dette cose e credasi al giuramento della meretrice. Et il detto giuramento sia havuto per piena e legittima prova. Ed oltre al detto salario habbi la casa competente per la sua habitatione”.

Anche nella Francia tardo-medievale, nelle realtà urbane, vi erano numerosi postriboli pubblici, spesso appaltati a gestori privati. Secondo Jacques Rossiaud, che ha dedicato un documentato studio al tema, sia in Francia che in Italia “le città cominciano a istituzionalizzare la prostituzione tra il 1350 e il 1450: quando non lo possiedono, costruiscono un *postribulum publicum*”<sup>25</sup>. Aspetto generale era pure la prescrizione alle prostitute di abitare in certi quartieri della città e di essere facilmente identificabili mediante un apposito contrassegno sulle vesti. Sembra comunque che non di rado esse sconfinassero dai luoghi stabiliti, adescando clienti ovunque<sup>26</sup>.

I nostri statuti mostrano di recepire appieno un’idea diffusa: “la prostituzione viene organizzata per il bene comune, come una necessità sociale”<sup>27</sup>. Anche i teologi, incluso San Tommaso (*Summa*, Ia IIae, quaest. 10) vedevano la prostituzione come un male minore rispetto all’adulterio con una donna sposata, allo stupro o alla sodomia, perciò tollerabile, perché almeno indirizzava e conteneva passioni pericolose: insomma una difesa del matrimonio e dell’incolumità femminile<sup>28</sup>. Si consideri anche, come abbiamo appena visto, la presenza diffusa nelle città e nei borghi medievali

<sup>25</sup> J. ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari 1984, p. 77. Ma sembra che la prostituzione fosse tollerata un po’ ovunque in Europa. In Inghilterra anche Vescovi o abbazie erano proprietari di postriboli, che davano in gestione a privati. Cfr. MC CALL, *I reietti del Medio Evo* cit., pp. 139-152: 141. Sui bordelli pubblici fiorentini cfr. M.S. MAZZI, *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Milano 1991.

<sup>26</sup> ROSSIAUD, *La prostituzione* cit., pp. 77-79.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 105.

<sup>28</sup> *Ibid.*, pp. 104, 204.



di bande giovanili di tipo goliardico, con un certo grado di aggressività, pronte alle bevute, alle risse, a bravate, scherzi pesanti e violenze anche sessuali. Certamente, poi, il fenomeno della prostituzione dovette assumere dimensioni prima sconosciute dal Duecento, come effetto dell'aumento della ricchezza e con l'allontanamento dei costumi "dall'austera semplicità dei primordi"<sup>29</sup>, ormai mitica e perduta per sempre al tempo di Dante.

#### 4. I giochi

##### *Il gioco d'azzardo e i giochi da tavolo leciti*

I nostri statuti generalmente proibiscono di giocare d'azzardo, cioè a giochi di dadi (tipico quello della Zara), o anche talvolta di carte, in cui si vincono o perdono dei soldi, con l'eccezione, però diversa da caso a caso, di alcuni giorni in occasione delle festività natalizie<sup>30</sup>. La proibizione si deve alla grande passione dell'uomo medievale (di ogni categoria sociale, chierici inclusi) per il gioco d'azzardo, che lo portava anche a dilapidare fortune, con danno non solo personale e familiare, ma anche collettivo.

Vi si ravvisavano poi sicuramente motivi etici, considerando che il gioco d'azzardo, come l'usura, moltiplica il denaro senza lavoro, premia oziosi e perditempo, si accompagna al vizio anziché all'onesta laboriosità, induce ad intemperanze, liti ed a bestemmiare.

Così ammoniva contro il gioco lo statuto di Casteldelpiano del 1571: "Giudicando li Savi (...) le taverne o biscazze essere non solo cosa dannosa a chi le frequenta, ma ancora vituperosa a chi l'esercita, atteso che li giovani tolgano a li padri, e molti lassano spessissime volte le proprie fameglie che patiscano e portano el tutto a le dette taverne per sguazzarselo loro solamente e per giocare tutto el giorno e la notte, e li padri e li figli non hanno poi con che fare le loro faccende, né con che da sostentarsi", in considerazione di ciò si vietava da allora l'esercizio di "taverne o biscazze"<sup>31</sup>. Inoltre lo stesso statuto proibiva i giochi d'azzardo "essendo cosa manife-

<sup>29</sup> DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, p. 621.

<sup>30</sup> Molte normative comunali sul gioco d'azzardo sono riportate in *Statuta de ludo. Le leggi sul gioco nell'Italia di comune (secoli XIII-XVI). The laws governing games and gaming in Italian communes (XIII-XVI centuries)*, a cura di/edited by A. Rizzi, Treviso-Roma 2012, pp. 98-133.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 167.

sta che dal gioco procede e deriva ogni altro vitio et errore e mancamento che ne le persone si trova”<sup>32</sup>.

Tra gli statuti medievali che proibiscono il gioco d’azzardo si possono indicare quelli di: Montepinzutolo 1261, 17 (zara e dadi in genere, in cui si perdono soldi); Chianciano 1287, 260 (dadi o altro gioco in cui si perdono denari); Tintinnano 1297, II, 35 (zara e dadi in genere); Chiarentana 1314, 90-91 (zara e dadi in genere); Murlo 1323, 54 (zara e dadi); Montepulciano 1337, III, 67; Pieve a Molli 1338, ed. p. 31 (zara e dadi in genere); Trequanda 1369, III, 9 (ogni gioco di soldi); Elci 1382, IV, 23; Monteriggioni 1380, III, 17 (dadi); Sovicille 1383, III, 12 (zara e simili); Radicondoli 1411, f. 30v; Massa 1419, IV, 95 (giochi dove si perdono soldi); Rocca d’Orcia 1420, III, 24 (a dadi di soldi); Grosseto 1421, III, 23 (“*ludum zar-di dispersorem prohibemus*”); Montepescali 1427, III, 40 (dadi); Gerfalco 1429, f. 30r (ogni gioco “dove denari si perdano e vincano”), Abbazia San Salvatore 1434, III, 40 (dadi o carte); Castiglione d’Orcia 1440, III, 20 (zara e dadi in genere); Monticchiello 1442, III, 8 (dadi o carte); Gavorrano 1465, III, 34 (dadi o carte, anche Trionfi, se con soldi in palio); Roccalbegna 1475, ff. 24r, 43v (dadi); Paganico 1480, III, 10 (a dadi di soldi); Lucignano e San Giovanni d’Asso 1492, II, 49, III, 5 (zara); Casole 1492, III, 41; Montisi 1494, 115 (zara e dadi in genere, in cui si perdono soldi).

A Ravi (1447; II,4) si proibiva di giocare a zara con posta in palio, “perché le barattarie sonno con gravissimo peccato et d’esse ne seghuitano grandi scandoli sì dell’anima et sì del corpo”. A Montepulciano (1337; III, 69) era punito il notaio che rogasse un atto “occasione ludi taxillorum vel alicuius ludi prohibiti”. Vari statuti ricordano l’inesigibilità in giudizio del debito di gioco proibito: ad es. Chiarentana 1314, 35; Roccalbegna 1475, f. 18r.

A Massa (1419; IV, 95), oltre al solito divieto di ogni gioco in cui si vincono e perdono soldi (qui si menzionano, oltre alla zara, il “Badalassum”, il “Lunghettum”, “allo smentire”, “ad piastrellam”, “morra”), si vieta espressamente ad osti e tavernieri di ospitare i giocatori ed il Podestà poteva procedere *ex officio*.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 218.

Ad Asciano (1465; III, 31) i giochi in genere (palla, carte, tavole, morra) erano proibiti nei giorni lavorativi e permessi nei festivi, dopo la messa. Il divieto era sospeso a Monteagutolo (1280; 129) negli otto giorni avanti Natale (“Pasqua di Ceppo”<sup>33</sup>) e negli otto giorni dopo; a Pieve a Molli (1338; ed. p. 31) tre giorni prima di Natale ed otto giorni dopo (Natale compreso); a Monteriggioni (1383; III, 17) due giorni prima e dopo Natale (questo compreso); a Massa (1419; IV, 95) un giorno prima e tre giorni dopo Natale; ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 40) il giorno di Natale dopo la messa e i due giorni successivi; a Lucignano e San Giovanni d’Asso il giorno prima di Natale<sup>34</sup>; a Montisi (1494; 115) i due giorni dopo Natale. Anche nel feudo vescovile di Murlo (1323; 54) il divieto cessava nei due giorni antecedenti il Natale. Qui si menziona (1323, 84) il “giuoco d’aliossi i piuoli” (dadi, da *alee ossum*).

Secondo Zdekauer ciò deriva addirittura da usanze dell’età antica, continuate nei Comuni minori ben più a lungo che non a Siena, dove la licenza di giocare nelle festività venne meno nel secondo Duecento (tra il 1267 e il 1288)<sup>35</sup>. Negli statuti di Roccatederighi del 1452 (f. 15v) e di Chiusdino del 1473 (III, 13) il divieto di giocare a dadi è posto in esplicito riferimento allo statuto di Siena e si rinvia alla pena da questo prevista.

Il gioco più frequentemente testimoniato dagli statuti è la *Zara* (dall’arabo *zahr*, dado), verosimilmente di origine araba medievale, con tre dadi, ricordato anche da Dante (*Purgatorio* VI, 1). Si vinceva quando il risultato

<sup>33</sup> L’uso di chiamare il Natale come “il Ceppo”, rimasto nel mondo contadino toscano fino al Novecento, si legava all’usanza della vigilia di mettere sul focolare un ceppo d’albero, talora con foglie, ghirlande e frutti ad ornamento. Una volta acceso il fuoco il capofamiglia vi spruzzava con la bocca del vino, gesto beneaugurante per la prosperità della casa e per i lavori agricoli. Si tratta di un rito domestico pagano di remote origini, contro cui nel Medioevo, più volte ma inutilmente, protestarono i predicatori. Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., IV/3, p. 553. Altre notizie sulla ritualità legata al ceppo riferisce CATTABIANI, *Florario* cit., pp. 306-307.

<sup>34</sup> Anche qui, “Natività del nostro Signore, cioè in Pasqua di Ceppo” (III, 5).

<sup>35</sup> Cfr. L. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, in “Archivio storico italiano”, s. IV, 18 (1886), p. 31, ripr. anast. in ID., *Il giuoco d’azzardo nel Medioevo italiano*, con un saggio introduttivo di G. Ortalli, Firenze 1993, p. 28. Secondo Zdekauer il permesso di giocare anche a Pasqua di Resurrezione si legava anticamente al gioco degli *ossetti*, dadi ricavati da ossi, usati come oracoli, funzione che probabilmente non venne meno neppure nel Medioevo. L’Autore riferisce anche che in Germania, nel Medioevo, si facevano dadi per i bambini con certe ossa delle zampe dell’agnello ucciso a Pasqua (p. 29).

della gettata corrispondeva a quanto annunciato ad alta voce dal giocatore; le combinazioni più improbabili (3, 4, 17, 18) erano considerate perdenti<sup>36</sup>.

Talvolta si trova menzionato anche il gioco “a Tavole”, con dadi, 30 pedine (*tabulae*) e scacchiera, raffigurato anche nel portico della chiesa del monastero di Lecceto, presso Siena. Giochi simili erano in uso nell’età romana. Simile era un altro gioco chiamato *Sbaraglio* o *Sbaraglino*<sup>37</sup> detto anche *Tric e trac* o *Tavola reale*: si giocava con tavoliere, pedine e dadi ed era un po’ simile al moderno *Backgammon*.. Con *Tavole* può darsi che si indicassero vari giochi che si disputavano su tavoliere, anche diversi da luogo a luogo<sup>38</sup>. Lo statuto di Monteriggioni (1380; III, 17) consentiva di “giocare al gioco de le tavole usato, cioè a Moretto, Sbaraglio e Sbaraglino, Buffa, Ricontratto, Baldracha”.

Sembra che le carte (dette *naibbe*, poi *naibi*) si diffusero in Toscana nel secondo Trecento: una deliberazione del 1377 del Consiglio del Capitano del Popolo di Firenze, ricordata da Davidsohn, estese infatti la proibizione dei giochi d’azzardo con i dadi a quelli con le carte, precisando che esse erano apparse di recente<sup>39</sup>. Con i *Tarocchi* si facevano molti giochi, tra cui il gioco che in molti statuti è detto *Trionfi*<sup>40</sup>, un po’ assomigliante alla *briscola* attuale.

Una legge generale senese<sup>41</sup> ribadì il divieto del gioco di soldi, a dadi o a carte, sotto pena di 25 lire a beneficio del Comune di Siena, mentre riconosceva lecito giocare a tavole ed ai giochi di carte dei *Trionfi*, *Driccto*, *Venceperde*<sup>42</sup>.

<sup>36</sup> Cfr. ZDEKAUER, *Il gioco d’azzardo* cit., pp. 21-23; ID., *Della promessa di non giocare a Zara*, in “Studi senesi”, 9 (1893), fasc. 4, pp. 217-230, (= *Il gioco d’azzardo* cit., pp. 135-147).

<sup>37</sup> Cfr. ZDEKAUER, *Il gioco d’azzardo* cit., pp. 23-25. Lo *Sbaraglino* è menzionato anche negli statuti di Buonconvento (1522; III, 33) e di Chiusi (1538; III, 67): *Statuta de ludo* cit., p. 410.

<sup>38</sup> Un quadro generale offrono R.C. BELL, *Board and table games from many civilizations*, New York 1960; J.M. MEHL, *Les jeux au royaume de France du XIII<sup>e</sup> au début du XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1990

<sup>39</sup> DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, IV/3, p. 607. ZDEKAUER, *Il gioco d’azzardo* cit., p. 99, ritiene che si diffusero in Toscana dal primo Trecento.

<sup>40</sup> Cfr. [www.letarot.it](http://www.letarot.it).

<sup>41</sup> Deliberazione del Consiglio generale del Comune di Siena del 12 marzo 1450 (nostro 1451) recante *Provisioni et leggi contra li giocatori*, riportata in appendice agli statuti di Casole del 1492 (ed. p. 79).

<sup>42</sup> “Et le predecete pene non habino luogho contra chi giocasse a tavole et a narbi overo questi giuochi cioè al driccto, a vence perde et a’ triumphhi”.

Una serie di giochi sono dagli statuti riconosciuti leciti, in contrapposizione al gioco d'azzardo. Gli statuti di regola consentono sempre di giocare a *Tavole* (o *Taule*, *Tavolette*, *Tavoliere*)<sup>43</sup>, a Scacchi<sup>44</sup>, a Piastrelle<sup>45</sup>, a *Badalasio*<sup>46</sup>, a certi tipi di giochi con le carte (*Trionfi*, *Diricto*)<sup>47</sup>.

Talvolta troviamo presso i Comuni minori forme di 'protezione' pubblica del gioco d'azzardo come accadeva nelle città, Siena compresa<sup>48</sup>, dove i *barattieri* (giocatori di professione organizzatori di giochi) erano riconosciuti, tutelati e tassati.

Zdekauer, sulla base della documentazione dei Regolatori senesi, rileva la presenza di bische pubbliche a Talamone (dal 1305), ai bagni di Petriolo e Macereto (dal 1300 e 1305), a Grosseto (molto più consistente delle precedenti, dal 1363), a Magliano (dal 1363) e a Montalcino (dal 1364)<sup>49</sup>.

Dei nostri statuti fanno riferimento all'appalto della baratteria pubblica quelli di Montepulciano (1337; IV, 16), Massa (1419; II, 94) e Grosseto (1421; III, 23). Per quelli massetani si prevede che nel Consiglio generale del Comune, "pro utilitate rei publicae", fossero eletti tre "sapientes cives" incaricati di predisporre il pubblico bando di appalto e di riferire quindi l'esito di esso con la propria valutazione per la concessione. Nello statuto di Grosseto si fa solo cenno a barattieri forestieri in appalto dal Comune e alla proibizione per i Grossetani.

<sup>43</sup> Chianciano 1287, 260; Tintinnano 1297, II, 35; Monteriggioni 1380, III, 17; Montalcino 1415, III, 86; Massa 1419, IV, 95; Rocca d'Orcia 1420, III, 24 (ma non in taverna: III, 53); Grosseto 1421, III, 23; Piancastagnaio 1432, III, 28; Abbadia San Salvatore 1434, III, 40; Castiglion d'Orcia 1440, III, 20; Monticchiello 1442, III, 8; Asciano 1465, III, 31; Roccalbegna 1475, f. 24v; Paganico 1480, III, 10; Casole 1492, III, 41. Le *Tavole* si trovano menzionate, un po' ovunque, in moltissimi statuti comunali italiani: cfr. *Statuta de ludo* cit., pp. 441-469.

<sup>44</sup> Montepinzutolo 1261, 17; Montalcino 1415, III, 86; Massa 1419, IV, 95; Gerfalco 1429, f. 30r. Sappiamo che le testimonianze di questo gioco, importato dagli arabi, aumentano dopo il XII secolo. Ma già nella prima metà del XI secolo il vescovo fiorentino Attone ne era un appassionato giocatore (DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, p. 598) e varie attestazioni in quel periodo riguardano la Francia (VERDON, *Feste e giochi* cit., p. 197). Troviamo menzionati gli scacchi in molti statuti di Comuni italiani dal Duecento, tra cui, in Toscana, quelli di Pisa (1286), Lucca (1308), Poggibonsi (1332). Cfr. *Statuta de ludo* cit., pp. 411-428.

<sup>45</sup> Piancastagnaio 1432, III, 28; Gerfalco 1429, f. 30r.

<sup>46</sup> Tintinnano 1297, II, 35.

<sup>47</sup> Casole 1492, III, 41.

<sup>48</sup> In Toscana lo stesso accadeva, ad esempio, a Lucca e a San Gimignano, ma non a Firenze.

<sup>49</sup> ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo* cit., pp. 76-79.

Forse Siena fu di esempio per questi Comuni del suo territorio. A Siena l'associazione corporativa dei barattieri era riconosciuta, soprattutto per gli introiti che portava alle casse comunali, inoltre così il gioco, effettuato in spazi pubblici, poteva essere tenuto sotto controllo anche per i corollari negativi che comportava (come risse, insulti, bestemmie)<sup>50</sup>. I biscazzieri, contraddistinti spesso da un cappello nero a punta, si occupavano talvolta anche della gestione della prostituzione e delle esecuzioni pubbliche: lavori sporchi evitati dai cittadini. Quella del barattiere era dunque una figura sociale degradata, disprezzata e per questo riconosciuta atta ad occuparsi del 'lato oscuro' della *civitas*, tanto che talvolta si incaricava anche dello svuotamento dei pozzi neri. Come ha osservato Vallerani, "i barattieri si muovono su un terreno alquanto incerto, dove il confine tra legalità, tolleranza e illegalità è minimo" e per questo incorrevano in punizioni pubbliche degradanti, dal significato simbolico, come ricevere una secchiata d'acqua: i barattieri erano necessari, ma occorreva rimarcare che svolgevano un'opera infima<sup>51</sup>.

A Siena alla proibizione di giocare in privato (1295) fece seguito il regime dell'appalto, con possibilità di ogni gioco, a beneficio delle dissestate entrate comunali. Come ha osservato Ortalli, "in sostanza la messa tra parentesi degli scrupoli etici e dei timori per i possibili guasti procedeva per gradi verso la messa a profitto della più ampia trasgressione: dal divieto totale si passava in meno di un ventennio all'apertura limitata e poi alla licenza piena dei giochi di biscaccia"<sup>52</sup>.

Una contraddizione di fondo che sembra caratterizzare gran parte del mondo urbano medievale, dove le autorità comunali si mostrano spesso ambigue e oscillanti in questa difficile materia. Fu nel corso del XV secolo

<sup>50</sup> L. ZDEKAUER, *Sull'organizzazione pubblica del giuoco in Italia nel Medio Evo*, in "Giornale degli economisti", s. II, 5 (1892), pp. 44-47 (= *Il gioco d'azzardo* cit., pp. 97-100). Alle pp. 73-86 sono riportati contratti d'appalto delle bische senesi dal 1296 al 1315 e le relative somme d'appalto dal 1296 al 1392. Cfr. anche G. ORTALLI, *Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, Bologna 2012, pp. 26-27 dove si nota che dal XII secolo si osserva un mutamento che condusse ad una (parziale) riabilitazione del gioco: nel Duecento "la ludicità aveva potuto riconquistare una posizione legittima nel quadro delle espressioni ordinarie della vita del tempo".

<sup>51</sup> M. VALLERANI, "Giochi di posizione" tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del XIII secolo, in *Gioco e giustizia* cit., pp. 27-28.

<sup>52</sup> ORTALLI, *Barattieri* cit., p. 75.

che, un po' ovunque in Italia, si ridussero gli spazi di legalità per il gioco d'azzardo, anche per impulso di ferventi predicatori come San Bernardino, chiamato addirittura a dare il suo autorevole apporto moralizzatore dalle autorità comunali perugine nel 1425<sup>53</sup>. Tra Trecento e Quattrocento sul gioco si appuntò una crescente riprovazione del mondo religioso, nell'ambito di una più ampia battaglia di apostolato contro i vizi. San Bernardino propugnava anche falò pubblici di tavolieri, dadi, carte, parrucche e altri oggetti forieri di peccato. E spesso le richieste dei predicatori furono ascoltate dai governanti e tradotte in norme severe. Altra questione è il successo effettivo, di lunga durata, di questa svolta, sul quale c'è molto da dubitare<sup>54</sup>.

### *I giochi fisici all'aperto*

I giochi all'aperto più menzionati dai nostri statuti sono il *cacio* e la *druzzola*. Il gioco del "cacio" consisteva nel far rotolare per le vie forme di pecorino stagionate; le "druzzole" (da *ruzzolare*, lat. volg. *roteolare*) erano rotelle in legno, specie di olivo, del diametro variabile (es. una dozzina di centimetri), spesso cerchiata in ferro<sup>55</sup>, o potevano essere fissate con spago ad un dito della mano. Anche queste si lanciavano a varie decine di metri, per le vie del paese.

Molti statuti assimilano nella pericolosità il cacio e la druzzola. Questi giochi rimasero talvolta in uso fino a metà Novecento ed oggi fanno capolino come momento folklorico in feste paesane: vi è un torneo di druzzole nella Sagra del Galletto a Camigliano (presso Montalcino) e ad Asciano.

Lo statuto di Casteldelpiano del 1571, nel proibire di lanciare forme di cacio o druzzole ("grosse o grandi, né piccole, ferrate o non ferrate di

<sup>53</sup> A. RIZZI, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l'azione dei predicatori fra Tre e Quattrocento*, in *Gioco e giustizia* cit., p. 150; C. CARDINALI, *Il santo e la norma. Bernardino da Siena e gli statuti perugini del 1425*, ivi, pp. 183-191.

<sup>54</sup> Cfr. RIZZI, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa* cit., pp. 178-181.

<sup>55</sup> Ma lo statuto di Siena del 1545 (IV, 83) proibì sia entro la città stessa, sia "in civitatibus et castellis nostrae iurisdictionis, dummodo muris circumdatis", oltre che nelle vie pubbliche frequentate, "ludere ad ludum vocatum druzolam, sive ligneam, sive lapideam vel ferrata, vel ad caseum", sotto pena di 4 lire per ciascuna volta.



qual sorte si voglia”) per le vie del paese, motiva: “atteso che sono cose pericolose d’ammazzare qualche persona o qualche creatura”<sup>56</sup>.

A Montorsaio (1432; ed. p. 187) si stabilisce “che non si possa giocare alla forma di cacio, né di legno, per la Terra, né fuori intorno al fosso”, sotto pena di 20 soldi da applicarsi a chiunque maggiore di 12 anni. Sappiamo anche che tale norma fu deliberata dal Consiglio generale del luogo con 28 lupini bianchi (a favore), contro tre neri. A Gavorrano (1465; ag. del 1520, ed. p. 175) si introdusse il divieto di “tirare girelle e forme di cacio” nella Terra, “se non dalla bottega di Camillo fabbro in là”. Simili divieti di giocare entro le mura del paese sono frequenti: ad esempio a Radicondoli (1411; III, 59, f. 36r); Abbadia San Salvatore (1434; agg. 80); San Quirico (1560; III, 42).

Non abbiamo trovato invece menzione negli statuti del gioco delle bocce, forse perché ritenuto innocuo, nonostante fosse diffuso nel Medioevo<sup>57</sup>.

Altri giochi praticati e menzionati nei nostri statuti sono le gare di tiro con la balestra o con l’arco: ad esempio a Chiusdino (1472; III, 19) e a Gerfalco (1429; f. 30r). Il tiro con l’arco o la balestra, del resto, sconfinava dal momento ludico in quello dell’auspicabile preparazione militare, e come tale fu raccomandato in Francia da Carlo V con una disposizione del 1369 con cui, al contempo, si proibiva invece il gioco d’azzardo<sup>58</sup>.

A Massa (1419; IV, 95) ciascuno poteva “sagittare et balistare extra civitatem ad denarios vel pignora, sine pena”, mentre si fa divieto assoluto di giocare “ad maççaschudum” e “ad braccia” (o “ludum brachiarum”), sotto pena di 100 soldi (IV, 96-97) e si vieta anche di giocare a calci e pugni in canonica (IV, 100).

A Grosseto nel 1222, a testimonianza di pratiche ludiche simili, ma al tempo ancora tollerate, non si punivano ferite e percosse avvenute “in loco batalie”<sup>59</sup> e lo stesso a Siena nel 1253 per la *bataglia* in piazza del Cam-

<sup>56</sup> *Statuta de ludo* cit., p. 405.

<sup>57</sup> Cfr. VERDON, *Il piacere nel Medioevo* cit., p. 149.

<sup>58</sup> *Ibid.*, p. 150. Sui balestrieri in Toscana cfr. S. SALVEMINI, *I balestrieri nel comune di Firenze*, Bari 1905 (rist. anast. Bologna 1967); A. ROMITI, *La balestra e il gioco della balestra a Lucca nel tardo medioevo*, in “Actum Luce”, 1 (1972), pp. 275-310.

<sup>59</sup> Il caso di Grosseto è riferito in *Regestum Senense*, a cura di F. Schneider, Roma 1911, doc. 620 (8 aprile 1222), p. 279.



po<sup>60</sup>. Simili norme appaiono in sintonia con il frammento in *Dig.* 47.10.3, dove si dichiarano non punibili le percosse “per iocum”.

Il gioco della “mazza e scudo” è testimoniato anche a Pisa dal XII secolo, a Lucca nel Trecento e ad Orvieto come antica consuetudine (praticato a Carnevale nella piana sottostante la città). Esso si inserisce in un fenomeno diffusissimo ovunque nell’Italia medievale, quello dei combattimenti ludici su larga scala (detti *pugne* o *battaglie*, *battagliole*), con bastoni, scudi ed elmi improvvisati, spesso cesti di vimini, magari adornati con piume, a cui prendevano parte anche centinaia di persone, di solito nel periodo di Carnevale, in cui si contavano al termine morti e feriti.

Le *battagliole*, così o in altro modo chiamate, sono documentate sin dalla tarda Antichità, erano aperte ai maschi di ogni età ed estrazione sociale e potevano svolgersi o in una piazza cittadina o, in prevalenza, in uno spazio fuori delle mura urbane. I partecipanti, muniti di armi in legno oppure di sassi e pietre, si dividevano in due schieramenti contrapposti e si affrontavano<sup>61</sup>. Di solito sembra che le sassaiole seguissero, ‘coronassero’, gli scontri con le armi<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. A.A. SETTIA, *La “battaglia”: un gioco violento tra permissività e interdizione*, in *Gioco e giustizia* cit., p. 124.

<sup>61</sup> Cfr. SETTIA, *La “battaglia”* cit., pp. 121-132; ID. *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell’Italia delle città*, Bologna 1993, pp. 29-52; D. BALESTRACCI, *La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo*, Roma-Bari 2001, pp. 115-128. Del contesto fiorentino si è occupato A. ZORZI, *Battagliole e giochi d’azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia* cit., pp. 71-107. Secondo Zorzi, dietro episodi fiorentini trecenteschi, si percepisce “nitidamente l’esercizio ancor vivo di un’influenza patronale a base consortile, non più orientata, come nel pieno della tumultuosa società duecentesca, a una mobilitazione militare in scontri di fazione e in lotte per l’egemonia comunale, ma coltivata ora quale ostentata capacità di reclutamento e coordinamento di forze in ambito urbano” (p. 75). Di qui la comprensibile preoccupazione delle autorità e gli interventi, anche con arresti in massa. Tra gli statuti medievali che menzionano, di solito con intenti restrittivi o proibitivi, le *battagliole*, si annoverano quelli di Savona (1229), Vercelli (1241), Vicenza (1264), Padova (1276), Perugia (1279), Pisa (1303), Tivoli (1305), Brescia (1313), San Gimignano (1314), Orvieto (1324), Firenze (1325), Spilimbergo (1326), Arezzo (1327), Modena (1327), Bergamo (1331), Trieste (1350), Torino (1360), Ascoli (1377): cfr. *Statuta de ludo* cit., pp. 375-388. Si può osservare che si tratta di Comuni urbani, ma non è detto che manifestazioni simili, magari in tono minore, non vi fossero anche nei Comuni più piccoli. Settia ha rilevato, ad esempio, come le *battagliole* fossero assai diffuse in tutto il Piemonte medievale, sia in centri urbani che minori: cfr. A.A. SETTIA, “*Batagloria seu paglorius*”. *Giochi guerreschi in Piemonte*, in *Il gioco e la guerra nel secondo millennio*, a cura di P. Del Negro, G. Ortalli, Treviso-Roma 2008, pp. 25-27.

<sup>62</sup> BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., pp. 132-140.

Talvolta, come a Firenze nel 1296, le autorità comunali giunsero a proibirli per gli eccessi a cui davano luogo<sup>63</sup>, e tale tendenza si intensificò nel Trecento<sup>64</sup>.

Questi giochi cruenti non si comprendono appieno se non si tiene conto della già accennata funzione di addestramento e preparazione alla guerra ed a scontri armati a cui ciascuno poteva essere chiamato in ogni momento, in tempi in cui i combattimenti erano all'ordine del giorno. Infatti, come nota Cardini, se quella feudale fu sostanzialmente una società di inermi con a capo guerrieri (la cavalleria), quella comunale, dal Duecento, vide un progressivo largo coinvolgimento delle masse (come fanteria) nelle guerre, e non più solo a difesa delle mura cittadine<sup>65</sup>. Per Balestracci, che ipotizza una discendenza diretta delle battaglie dagli esercizi di addestramento per le milizie cittadine dell'età antica, il periodo d'oro del fenomeno fu quello delle milizie comunali nel Duecento<sup>66</sup>.

D'altro canto, vi entrava sicuramente una sorta di piacere nello scatenamento euforico, nell'esaltazione collettiva, in cui gioco e aggressività si intrecciavano<sup>67</sup>. Una sorta di sfogo di tensioni latenti nella società urbana, a cui si riteneva normale partecipassero anche ragazzi in tenera età<sup>68</sup>. La *Cronaca senese* attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso, dove riferisce della *pugna* che esplose a Siena il 12 febbraio 1317 (nostro 1318), ben

<sup>63</sup> Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, pp. 546-547. Zorzi nota come il provvedimento sia a ridosso delle misure anti-magnatizie prese dal governo popolare e dunque come possa rivelare una preoccupazione per evitare mobilitazioni di clientele armate. Cfr. ZORZI, *Battaglie e giochi d'azzardo* cit., p. 79.

<sup>64</sup> Cfr. SETTIA, *Batagloria seu paglorius*” cit., p. 28.

<sup>65</sup> F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla Grande Rivoluzione*, Firenze 1982, pp. 19, 57-58. Sulle milizie comunali cfr. G. CANESTRINI, *Della milizia italiana dal secolo XIII al XVI e Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal secolo XIII al secolo XVI*, in “Archivio storico italiano”, 15 (1851), pp. 11-129; 148-552; G. PINTO, *Aspetti della guerra tra Firenze e Ludovico il Bavaro in alcune lettere della cancelleria fiorentina*, in “Archivio storico italiano”, 131 (1973), pp. 225-240; H. ZUG TUCCI, *Il carroccio nella vita comunale italiana*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 65 (1985), pp. 1-104; F. BARGIGIA, *Gli eserciti nell'Italia comunale. Organizzazione e logistica (1180-1320)*, Milano 2010.

<sup>66</sup> BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., pp. 115-116.

<sup>67</sup> Cfr. J. HUIZINGA, *Homo ludens*, trad. it., Milano 1964. Sulle ‘fratellanze d'armi’ si veda anche N. TAMASSIA, *L'affratellamento*, Torino 1880, pp. 12-21.

<sup>68</sup> Cfr. NICCOLI, *Compagnie di bambini* cit.

fa intuire quale carica emotiva si legasse a questi eventi<sup>69</sup>. Si deve osservare peraltro che la *batallia* consueta in piazza del Campo era stata già vietata dagli statuti del 1310 (V, 194), pur esentando da pena i minori di 14 anni e chi feriva altri *non studiose* (V, 191)<sup>70</sup>. Il provvedimento statutario giungeva a seguito di annose vicende. Settia riassume così le tappe note della normativa sulla ‘battaglia’ senese: 1238: si impone un adeguato equipaggiamento protettivo; 1253: si proibisce il lancio di pietre e quindi si sospende il gioco per 6 anni, salvo diversa determinazione del Consiglio a maggioranza di due terzi; 1262: divieto del gioco, reiterato nel 1270 e nel 1285. Esso continuò nondimeno a praticarsi, provocando nel 1291 una decina di morti (si passò presto dai pugni ai sassi alle armi)<sup>71</sup>, a cui

<sup>69</sup> “Sanesi stavano in grande pace e tranquillità e grande felicità aveano di cittadini e di ricchezze e popolo grande, unde essendo presso al carnasciale s’ordinò in Siena uno grande e bello giuoco di pugna, come ogni anno per consuetudine si fa. Come ognuno era in festa e allegrezza, e ordinate le schiere da ogni parte, cioè il terzo di Città contra ai due terzi, cioè San Martino e Camullia; e venuti in piazza ordinatamente co’ molte trombette e altre livriere onorevoli, vestiti in giuboni e la maggior parte di seta, perché v’erano quasi tutti gentili omini e altri popolari, e tutti con certi torchi in capo grossi co’ le gote che si chiamano *berzi da pugna*, e quasi tutti di seta cor uno penone su di pavone con certe coregie larghe con coppe da riparare la pugna a’ fianchi, e i detti berzi teneano a riparo de’ le pugna del capo e del viso, e questo fu a di XII di febraio, el di dello ‘nbrigaiuolo, e giognando le schiere in Campo, tutte le butighe si seroro e ognuno dava spalla a la sua schiera de la sua contrada, che poche contrade rimase che non facesse la sua schiera, e combattendo le dette schiere quasi tutto il di in modo che niuna parte non soprafaceva l’altra, tanto erano del pari gente. E così stavano angariati e non si partivano per gara, per la qual cosa si cominciò a fare a’ sassi sul Campo, ed eravi tanta la gente e traevasi tanti sassi, che era una meraviglia a vedere. Misser Attaviano, podestà di Siena, uscì fuore colla sua fameglia per spartire, acioché la terra non si levasse a romore, e anco i signori Nove mandoro il bando che ogniuno si tornasse a casa sotto pena de’ loro arbitrio; e non giovava, ma continuo moltiplicava la gente co’ sassi in modo, che ogniuno si meravigliava, e massime chi stava a vedere. Il podestà co’ la sua gente volea spartire, e che ognuno si tornasse a casa, e non era ubidito; ma comincioro i sassi essere tratti a lui e sua fameglia, e fu rotto il capo ad alcuno di sua fameglia; e per questo il podestà si turbò, e se non fusse che la notte sopraface sarebbe seguito grande zuffa: e tutta questa battaglia fu a piè il palazzo dei signori, siché per la notte ognuno si parti. La mattina seguente erano tanti sassi a piè el palazzo che averebe fatto una meza casa e l’operaio de la camara del Comune di Siena fe’ levare detti sassi e costaro libr. 8 di denari sanesi, che ogniuno si meravigliava di tanti sassi, che pareva vi fussero piovuti; e dissesi che per questa battaglia di sassi moriro poi X persone, ma più di cento ne furo feriti e percossi da’ sassi; e anco per questo poi molti ne venero in grande nimicitia. E per questa volta fu un grande e bello giuoco di pugna, ma poi seguì che per molti ne lo rincrebe” (*Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la Maggiore*, in *Cronache senesi* cit., pp. 369-370).

<sup>70</sup> Cfr. ASCHERI, *Medioevo del diritto penale* cit., p. 143.

<sup>71</sup> BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., pp. 120-121.

seguirono nuove proibizioni, come appunto quelle statutarie del 1310<sup>72</sup>. La *pugna* senese continuò anche in seguito: nel Quattrocento Gentile Sermini osservava al riguardo: “questa è un’abitudine da pazzi, ma la facevano i nostri antenati e i nostri padri, e la facciamo noi e la faranno i nostri figli dopo di noi”<sup>73</sup>. Franco Cardini si è pure chiesto se la passione contraddaiola dei Senesi non abbia origini più antiche del Palio e sia riconducibile alle battaglie o *pugne*<sup>74</sup>.

I divieti, come dicevamo, divennero ovunque più frequenti dal Trecento, parallelamente alla tendenza da parte dei Comuni a valersi di mercenari, con progressiva demilitarizzazione dei cittadini, all’intensificarsi delle critiche dei predicatori ed al sospetto che i regimi signorili o oligarchici nutrivano per simili bellicose mobilitazioni popolari<sup>75</sup>.

Ma torniamo ai nostri statuti.

A Montepulciano (1337; III, 62) era vietato a chiunque “*ludere ad ludum pugillorum, ved ad ludum paliosorum de ferro vel de ligno, ad tocco bocca*”<sup>76</sup>, sotto pena di 20 soldi per i minori di 15 anni, di 40 soldi se di età compresa tra 15 e 25 anni, di 100 soldi se maggiore di 25 anni. La rubrica punisce inoltre in 20 soldi di pena i maggiori di 14 anni che giocassero con lacci, fionde, cerbottane, balestre-giocattolo e simili, lanciando pietre, neve, bucce di poponi o altro. Se poi da questi giochi si fosse giunti alle mani, prendendosi per i capelli, o tirandosi sassi o addirittura ponendo mano ad un’arma la pena sarebbe stata di 10 lire<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> Cfr. SETTIA, *La “battaglia”* cit., pp. 130-131.

<sup>73</sup> BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., pp. 122-123.

<sup>74</sup> CARDINI, *L’argento e i sogni* cit., p. 334.

<sup>75</sup> Cfr. SETTIA, *La “battaglia”* cit., p. 123; BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., p. 118; M.G. NICO OTTAVIANI, *L’Italia del Trecento: un quadro generale*, in *I capitani di ventura. Guerra e società nell’Italia centrale del Trecento*, a cura di S. Zucchini, Perugia 2006, pp. 21 e ss.; TREGGIARI, *La parabola del bene comune* cit., pp. 296-297.

<sup>76</sup> Lo statuto di Arezzo del 1327 (IV; 98) contiene una norma molto simile, tale da far pensare che i Poliziani l’abbiano ripresa dagli Aretini.

<sup>77</sup> “*Item nullus maior .XIII. annis ad aloxos vel romboas vel cum cannis sive balistis puerilibus vel lapidibus, vel cum nive, vel cum bucciis popponum vel similibus, vel cum torchiis erbarum, vel hiis similibus vel ad aliquem alium ludum noxium ad penam viginti soldorum pro quolibet et qualibet vice. Et quilibet possit denuntiare et accusare, et habeat quartam partem banni, et teneatur sibi credentia. Et quicumque in aliquo dictorum ludorum, aliquem ceperit per capillos et trasinaverit*

Era poi vietato “currere vel curri facere equum”, se prima per tre volte ad alta voce non si gridava “guarda, guarda”, o “leva, leva”, sotto pena di 40 soldi.

Una vera corsa di cavalli, detta “bravium sive palium de scarlatto” fu prevista per legge a Montepulciano (riforma del 1373, 4), per la festa di San Giovanni, nel mese di agosto. Il *palium* per il vincitore doveva valere almeno 30 fiorini d’oro; ciascuno poteva partecipare, prima iscrivendosi, purché non bandito o nemico del Comune. La norma descrive quindi con precisione il percorso, che iniziava fuori città per concludersi in centro, presso il mercato del pesce. Ufficiali comunali provvedevano ad assicurare la sicurezza e la regolarità della corsa<sup>78</sup>.

Sappiamo che palii si correvano un po’ ovunque, non solo nelle città, spesso (ma non solo) in occasione di feste patronali: ulteriore indizio dell’apporto culturale del mondo germanico longobardo? Non è facile escluderlo<sup>79</sup>.

Sull’Amiata si giocava e si scherzava con la neve, ma talvolta in modo pesante e pericoloso, tale da indurre gli statutori ad intervenire. Ad Abbazia San Salvatore (1434; III, 34) si consentiva a ciascuno di “giocare alla neve lieve con la mano solamente e non con pala o altro strumento”. I ragazzi davano vita a “battaglie” sulla neve, talora istigati dagli adulti, ed occorreva porre un freno: “li fanciulli di dodici anni in giù, facendo battaglia, sia pena di dodici denari per ciascuno; e nessuno li presti arme e né li conciti, alla pena di lire cinque, e neanche alcuno maggiore vada o stia a vedere detta battaglia alla detta pena”. Lo scherzo malizioso “per ingiuria sia tenuto”.

Anche se troviamo solo qualche fugace accenno nei nostri statuti, sappiamo che già nel Medioevo era diffuso il gioco a palla, spesso riempita

vel lapidem seu aliud offendibile proiecerit vel ad arma manum miserit, evaginaverit, puniatur pro qualibet vice in decem libris”.

<sup>78</sup> La norma, oltre che da CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento* cit., pp. 228-230, è edita in *Statuta de ludo* cit., pp. 355-356.

<sup>79</sup> Sono testimoniate corse del palio, per rimanere in Italia centrale, ad Arezzo, Pistoia, Perugia, Bologna, Città di Castello, Norcia, Ascoli, Todi, Firenze, Gualdo Tadino, San Gimignano (cfr. BALESTRACCI, *La festa in armi* cit., pp. 195-196). A Siena spetta dunque soprattutto il grande merito di aver conservato ed anzi arricchito attraverso i secoli, fino ad oggi, una tradizione medievale diffusa.

con crusca, sia con i piedi (come nel calcio attuale)<sup>80</sup>, con una mazza, o nella forma della *Pallacorda*, sia con le mani (pallavolo) che con le racchette (*Tenes*)<sup>81</sup>. Vale per i giochi a palla, come per le *battagliole* e altri divertimenti, la considerazione che il silenzio statutario non basta certo ad escluderli, potendo in tal caso supporre una pratica libera, oppure semplicemente il disinteresse delle autorità comunali, che potevano comunque punire i reati di lesioni, percosse o altro come fatti a sé<sup>82</sup>.

#### 4. *Le ingiurie*

Il reato di ingiuria fa la sua comparsa pressoché in tutti gli statuti e, come questi indulgiano nel descrivere e distinguere i vari tipi di percosse o lesioni, così in quest'occasione menzionano i vari tipi di offesa verbale, spesso differenziando la sanzione in base alla gravità. Come già ebbe ad osservare Zdekauer, in un'epoca tutt'altro che mite, "le ingiurie e gli impropri che si dicono per strada sono senza fine" e questa è l'impressione che si ricava anche dai nostri statuti<sup>83</sup>.

Iniziando dagli statuti più antichi, vediamo presente in essi, per svanire negli statuti più tardi, un particolare tipo di offesa legato alla sfera religiosa: quello di essere un eretico, offesa intrinsecamente grave perché alludeva alla punizione eterna tra le fiamme dell'inferno, ma anche pericolosa perché il sospetto di eresia poteva attirare, nel Duecento, l'attenzione degli inquisitori ecclesiastici. Dopo quel secolo, sconfitte le eresie dalla durissima offensiva romana, forse anche le offese ad esse legate diminuirono o continuarono a ripetersi per inerzia.

A Chianciano (1287; 240, 242) l'ingiuria di "patarino" e "mantellino" era punita con 20 soldi, il doppio che per quella di mentitore o simili<sup>84</sup>. L'e-

<sup>80</sup> Verdon riferisce che spesso si giocavano partite tra villaggi diversi o tra scapoli e ammogliati (cfr. VERDON, *Feste e giochi* cit., pp. 149-150).

<sup>81</sup> Il *Tenes* si diffuse a Firenze nella prima metà del Trecento, portato da cavalieri francesi: cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze* cit., IV/3, p. 544.

<sup>82</sup> Settia riferisce di casi, in Piemonte, come Savigliano e Pinerolo, in cui gli statuti non menzionano la *battagliola*, eppure altre fonti ne attestano la presenza: cfr. SETTIA, "*Batagloria seu paglorius*" cit., p. 27. Ciò dovette valere a maggior ragione per giochi più innocui come quelli con la palla.

<sup>83</sup> Cfr. ZDEKAUER, *La vita privata* cit., p. 18.

<sup>84</sup> Rubr. 242: *De hoc verbo patereno*: "Si quis dixerit alicui patarenum seu mantellinum, solvat vice qualibet nomine banni XX solidos denariorum".

piteto “patarino” lo troviamo spesso anche in altri statuti, toscani e italiani. Si riteneva grave appunto perché richiamava la pericolosa condizione di eretico. A Monteagutolo (1280; 17) accanto all’offesa di “boçça” è menzionata quella di “ricredente”; a Murlo (1323; 60) quella di “scredente” (accanto a ladro, “boçça”, sfacciato).

*Bozza* o *bozzo*, nel senso di cornuto, viene forse dal significato originario del termine (anche *boccia*), di protuberanza. A Chianciano (1287; 241) si legge nello statuto, alla rubrica *De boczis et cornutis*: “Si quis miserit aliquem ad boczum, cornutum, cogocza, se rivalglosum, vel dixerit alicui mulieri ‘Tu fecisti maritum tuum boczum vel posuisti cornua marito tuo’, vel aliquid simile verbum dixerit aliud, solvat nomine banni vice qualibet XL seldos denariorum”.

A Siena (1310; V, 280) una rubrica è dedicata a punire la donna che “dicesse ad altra femena ‘imboçamarito’, ovvero chiamasse alcuno senese boça”, con pena di 100 soldi. Altre ingiurie e “cose soçe” erano punite in 40 soldi.

Gravi erano ritenute le ingiurie che minavano l’onore, la rispettabilità e l’affidabilità della persona. In una realtà in cui molto era rimesso al rispetto della parola data, del giuramento prestato, della fedeltà, doveva essere punito chi gettava discredito sul prossimo, anche per tentare di evitare le reazioni violente che spesso seguivano.

Nel primo Trecento lo statuto di Montepulciano (1337; III, 47) puntigliosamente prevede per l’offesa di “traditore” 10 lire di multa, per quelle di “boço, rivalgloso, cornuto” (da intendere come sinonimi: rivaglioso forse da *riva*, termine marinaresco indicante la parte alta dell’alberatura di navi) 100 soldi, per mentitore, “filium puctane”, puttana, ruffiano o ruffiana o bordellaia 40 soldi. Per altre ingiurie non menzionate 20 soldi.

Anche a Triana (1351; III, 12) si distingue bene a seconda dell’offesa ingiuriosa: pure qui la più grave è quella di “traditore” (ma solo 20 soldi); per “ladro, homicidiale, robbadore, patarino, bestardo, falso, pergiurio, disleale” 10 soldi. Per altre parole, 5 soldi.

A Roccatederighi (1406; III, 5) si elencano le offese di “menti per la gola, boço, cornuto, bastardo, traditore, ladro, asisino, gartivo homo, robbatore”, a Montepescali (1427; III, 5) quelle di “bozzo, cornuto, traditore, ladro, falso, pergiuro”; a Piancastagnaio (1432; III, 47) quelle di “traditore,



soçço, cornuto, falso, spergiuro, homicidiale, bastardo”, a Casole (1492; III, 2) quelle di “mentitore per la gola, ladro, falsario, beccharo”, a Montisi (1494; 112) quelle di “ladro da forche, bastardo, mulo, traditore, falso”. Molti altri statuti contengono simili elenchi, ma ogni volta diversi, con peculiarità anche nella sanzione inflitta<sup>85</sup>.

A Massa Marittima (1419; IV, 63) gli insulti a meretrici, ruffiani ed a persone di vile condizione venivano puniti con un terzo della multa prevista in via generale; a Montepulciano (1337; III, 47) non venivano puniti del tutto.

Molto riprovevole era ritenuto attribuire e rimproverare la morte di qualcuno, specie se parente. A Murlo (1323; 55) si accenna al rinfacciare “un morto a ghiado” (accoltellato, *a gladio*, espressione usata anche dal Boccaccio).

Destinato a duratura fortuna l’invito “va’ fatti fottare” (Batignano 1373; f. 36r: con la specificazione “si come hai già facto”), (Montepescali 1427; III, 5) qui anche nella forma più assertiva “tu ti fai foctare a tale persona”.

Forse perché legato anche al timore del suo avverarsi era punito l’augurio di qualche malanno più o meno grave. Classico divenne, dopo l’apocalittica epidemia trecentesca e nel terrore di periodiche recrudescenze, il “mandare la bolla livida” (cioè la peste bubbonica), come a Batignano (1373; f. 36r: “la mala bolla”), Roccatederighi (1406; III, 69), Ravi (1441; 16), Gavorrano (1465; III, 56). Altre malattie invocate erano il “vermo” o “vermocane” (Sovicille 1383; III, 15; Roccatederighi; 1406; III, 75; Montorsaio 1432; V, 109), la “rabbia canina”, la “cotta cadia”, (Trequanda 1369; III, 6), “anguinaria”, “grosse” e “febbre” (Gavorrano 1465; III, 56), il “fuoco di Sant’Antonio” (Montorsaio 1432; V, 109).

A Trequanda (1369; III, 6) era punita la nefasta invocazione “piaga venghi in questa Terra” o “piaga viena”.

Gli epiteti offensivi rivolti alla donna più frequentemente menzionati riguardano la fedeltà coniugale e la sfera sessuale, talvolta la pratica di sortilegi. Le offese più ricorrenti sono quelle di “puttana” e “ruffiana” (ad

<sup>85</sup> Ad es. Chiarentana 1314; 69; Trequanda 1369; III, 5; Monteriggioni 1382; IV, 39; Gerfalco 1429; f. 29; Castiglion d’Orcia 1440; III, 15; Monticchiello 1442; III, 5; Chiusdino 1472; III, 8.



es. Murlo 1327; 73; Monteriggioni 1380; IV, 39; Montepescali 1427; III, 5; Gerfalco 1429; f. 29r; Monticchiello 1442; III, 5), talvolta con varianti: “meretrice, puttana, bordelliera, bagascia” (Montisi 1494; 113), “troia, porcaia” (Trequanda 1369; III, 5). A Murlo (1327; 73) anche “fina, sfacciata, somara”, a Piancastagnaio (1432; III, 47), oltre che “putana” si indica anche “patarina e maliaria”, a Trequanda (1369; III, 5) “factoiana”,

Le offese tra donne di regola venivano punite più lievemente, perché imputate al trasporto passionale di esseri che, al pari dei fanciulli, non si sanno controllare.

A Roccatederighi (1406; III, 104) si stabilisce “che le dopnne sieno punite ne la metà de le pene de parole engiuriose che gl’uomini”. A Murlo (1323; 62) alle “femmine che garrono fra loro”, anche se “biastemano l’Offtiali del Comune”, si applica una multa di soli due soldi.

Una forma di offesa non infrequente, a giudicare dalla ricorrenza negli statuti, era quella di mettere animali morti, corna, escrementi o immondizia alla porta o presso la casa di qualcuno, così come apporvi scritte ingiuriose. La troviamo punita a Murlo (1323; 39), a Montalcino (1415; III, 21), a Montepescali (1427; III, 159), ad Abbadia San Salvatore (1434; III, 91), a Lucignano e San Giovanni d’Asso (1492; III, 28). Anche a Siena (1310; V, 263) si proibiva di apporre corna, carni putride e *scritture* alle porte altrui e tale norma è ripresa abbastanza fedelmente dall’appena citato statuto di Montalcino, pur con diminuzione della pena nella metà: da 200 a 100 lire<sup>86</sup>.

Dell’ingiuria alla Divinità e ai santi (cioè della bestemmia) abbiamo già detto: aggiungiamo che nello statuto di Tintinnano (1297; II, 45)<sup>87</sup> si trova punito, pur lievemente (multa di 40 denari), chi “fecerit fichas contra Deum”. Si tratta del gesto volgare della “fica” (mettere il pollice tra l’indice e il medio), analogo al gesto di scherno e insulto del dito medio di oggi, ma forse anche scongiuro contro influenze malefiche. Questo gesto,

<sup>86</sup> Si punisce, come a Siena, chi “porrà o gictarà dinanci a l’uscio o a la casa d’alcuno assiduo habitatore di Montalcino ossa o corna o carname o alcuna cosa soçça, putrida o disonestà o scriptura, che contenga cose soççe, et d’ingiuria”, se il fatto è provato almeno con due testimoni “di verità” (o cinque testimoni “di fama”).

<sup>87</sup> E poi in quello del 1420; III, 32.

già attestato in età antica e in uso nel Medioevo, menzionato anche da Dante (*Inferno*, XXV, 1-3), fu più volte raffigurato nella pittura barocca del Seicento<sup>88</sup>. Esso è anche menzionato dallo statuto di Casteldelpiano del 1571 (III, 2) (“fare le fica”), come atto “brutto, dishonesto, ingiurioso e vituperoso”.

Vi erano infine le ingiurie commesse componendo canzoni o poesie (sonetti) dileggianti, a Montalcino (1415; III, 21) punite in 50 lire, e quindi cantando o recitando le stesse (12 lire e 10 soldi). La norma ilcinese ripete, ma con dimezzamento delle sanzioni, quella che già si legge negli statuti di Siena del 1310 (V, 267). A Gavorrano (1465; III, 6) si prevede che “canzone, strambotti ed altri sonetti non si dicano né cantino in vituperio d’alcuna persona”, sotto pena di 40 soldi per il compositore e per il declamatore, se diversi; siamo dunque ben lontani dalla severità di Montalcino.

#### 6. *Veleni, epidemie, funerali*

Gli statuti vietano generalmente di pescare avvelenando le acque dei fiumi: lo statuto di Ravi (1447; III, 44) ci informa incidentalmente che ciò avveniva usando “calcina, barbaraschio, erba mora” e l’infrazione era considerata, comprensibilmente, grave, perché sanzionata con 5 lire di multa. Il *Barbarasco* dovrebbe indicare il Verbasco (o *Verbascum thapsus*), i cui fiori hanno effetti sedativi, mentre l’*Erba mora* è la *Timolea*, che il Tondi nel Trecento riferisce abbondante nei pressi dell’Ombrone (“con la quale i paesani sbalordiscono i pesci”)<sup>89</sup>. Si tratta del *Solanum nigrum*, una pianta dal fusto eretto produttiva di bacche nere lucide, tossiche, usate nel Medioevo anche come anestetico. Il principio attivo, la *solanina*, è infatti un glucocalcoide con effetti narcotici, antispastici e analgesici simili alla morfina<sup>90</sup>. Il celebre medico e umanista senese del Cinquecento Pier Andrea Mattioli scrive che, per uccidere i pesci, si pestavano le radici della pianta,

<sup>88</sup> Cfr. *I bassifondi del Barocco. La Roma del vizio e della miseria*, a cura di F. Cappelletti, A. Lemoine, Roma 2014, pp. 29, 32-33.

<sup>89</sup> LISINI, *Notizie delle miniere* cit., p. 35.

<sup>90</sup> Cfr. V. FRATICELLI, *La pesca di fiume nella valle del Fiora: le Comunità di Pitigliano e Sorano nel secolo XVI*, in “Il nuovo corriere del tufo”, 5 (2014), p. 2, dove si riferisce anche di testimonianze dell’uso dell’*erba mora* a Pitigliano, Sorano, Castro e di un vecchio modo di dire maremmano che allude agli effetti nocivi della pianta (“Me la data l’erba mora!”).

si ponevano in un sacco e questo si immergeva nelle acque del fiume<sup>91</sup>.

Lo statuto di Murlo (1323; 69) punisce il reato di chi avvelena bestiame altrui con “risalgallo”, un pigmento di colore giallo usato in pittura, ma velenosissimo, trattandosi di *Disolfuro di arsenico*.

Il terrore della lebbra, diffusasi nel Duecento, traspare da certe drastiche norme statutarie, che imponevano l’espulsione dei malati dalla comunità ed il divieto di accoglierli, come a Chianciano (1287; 158-162) e a Montepulciano (1337; III, 118).

A Chianciano ogni malato a cui fosse diagnosticata la lebbra doveva essere separato entro quindici giorni dalla popolazione sana. Chiunque ospitasse lebbrosi era passibile di una multa di 20 soldi per ogni giorno (rubr. 158). I lebbrosi erano ricoverati nella ‘Casa degli infetti’ di Pietriccia ed un procuratore designato dal Podestà curava all’esterno i loro interessi (rubr. 159). I malati di lebbra dovevano dimorare nel lebbrosario e non entrare nel castello di Chianciano. Solo un loro inviato poteva recarsi entro le mura per ricevere elemosine nei giorni di domenica e mercoledì (rubr. 160). Ciascun lebbroso doveva destinare un quarto dei propri redditi al lebbrosario (rubr. 161). Ogni anno nel mese di gennaio il Podestà doveva far giurare tutti i lebbrosi che non sarebbero entrati in orti o vigne altrui, né andati presso alberi da frutto altrui, né avrebbero venduto generi alimentari nel paese o si sarebbero recati al bagno termale o ai lavatoi pubblici. Ai contravventori si applicava una multa di 100 soldi e se non veniva pagata erano espulsi dalla Casa degli infetti. (rubr. 162).

Ad Abbazia San Salvatore (1434; V, 16 bis) ogni lebbroso doveva essere subito scacciato ed il Podestà doveva vigilare sull’osservanza della disposizione per vincolo di giuramento.

La diffusione delle malattie era ovviamente favorita anche dalle scarse condizioni igieniche. Normale, ad esempio, era gettare acqua sporca dalla finestra, in assenza di tubature di scarico. A Massa (1419; IV, 139-140) ciò era consentito dopo il terzo suono della campana della sera, ma avvertendo tre volte “cansa, cansa”. Similmente si disponeva

<sup>91</sup> Cfr. P.A. MATTIOLI, *Discorsi (...) della materia medicinale*, Venezia 1744 [I ed. 1544], pp. 686-687.

ad Arezzo e nella stessa Siena. Qui, stando alla testimonianza diretta di Zdekauer, l'abitudine di gettare rifiuti dalla finestra era, in certe vie, ancora viva a fine Ottocento<sup>92</sup>.

Una norma che troviamo in molti statuti riguarda la proibizione alle donne di partecipare ai funerali. Ciò può stupire, visto che la partecipazione al rito funebre si considerava ovunque un preciso dovere morale e giuridico, sempre sanzionato dallo statuto: generalmente si imponeva che almeno uno per casa partecipasse alla sepoltura del conterraneo deceduto<sup>93</sup>. Qualche statuto va oltre ed impone ulteriori comportamenti di rispetto: a Pieve a Molli (1338, ed. p. 45) in occasione dei funerali ognuno doveva deporre le armi e non si poteva transitare davanti alla bara.

Ma, dopo l'obbligo in via generale, l'esclusione delle donne è il tratto più ricorrente. Nello statuto di Casole (1492; III, 45) si legge: "perché non pare cosa onesta, nissuna donna (...) vada doppo el corpo di alcuno che morto fusse, quando è portato a seppellire". E con le immancabili varianti, ciò si trova in molti statuti. Quello di Abbadia San Salvatore (1434; V, 14) intima che "nissuno pianga o vero si batti le mani" e proibisce altresì di chiamare forestieri a piangere il morto.

Quello di Paganico (1480; V, 56) ci fornisce la motivazione dell'esclusione: "per buono et honesto rispetto et costume, che nissuna donna, di qualunque grado o conditione sia, non ardisca né prosumi de andare per alcuno modo a la chiesa a compagnare el corpo defuncto, et per rispetto del disturbo del divino offitio, et simile per le turbationi gravi che porgano negli animi et mente degli omini". Il Campaio era tenuto a denunciare le contravventrici al Vicario e questi doveva applicare loro una multa di 40 soldi, da pagarsi eventualmente dai parenti.

Simili norme miravano dunque ad assicurare la compostezza e sere-

<sup>92</sup> "La passione di gettare la roba fuori della finestra è rimasta: chi vuol persuadersene faccia una passeggiata in via della Stufa secca o nel Vicolo di Borgo franco, e troverà lì un angolo del Dugento, conservato perfettamente in piena fine di secolo" (ZDEKAUER, *La vita privata* cit., p. 24; per la normativa duecentesca, *ibid.*, pp. 63-64).

<sup>93</sup> Cfr. D. CIAMPOLI, *La legislazione sui funerali secondo gli statuti delle comunità dello "Stato di Siena"*, in "Bullettino senese di storia patria", 110 (2004), pp. 103-119. La prima proibizione alle donne di seguire il feretro nel nostro contesto è individuata dalla Ciampoli nello statuto di Radicofani del 1255 (cap. 38, ed. Piattoli p. 59).

nità del funerale, che poteva essere turbata dai pianti e dalle grida delle donne, anche se congiunte o parenti del defunto. Ciò si collegava, verosimilmente, a pratiche di remota origine. Com'è noto, dall'antichità, per tradizione, facevano parte essenziale delle esequie le lamentazioni delle donne, che giungevano anche a strapparsi vesti e capelli ed a graffiarsi la faccia. Tali forme di lutto sempre più spesso furono proibite dal Duecento, non solo in Toscana.

Come ha posto in luce Patrizia Turrini proprio per Siena, dalla fine del Duecento si verificò una sorta di "clericalizzazione del lutto", con l'imposizione di un ruolo centrale dei preti nelle esequie, di un contegno confacente alla dignità della celebrazione religiosa, con esclusione delle lamentazioni (a Siena dette *bociariero* o *bociario*). Da allora andò affermandosi anche il vestiario nero in occasione del lutto, in luogo dei precedenti colori rosso, verde e azzurro<sup>94</sup>. Questa maggiore ingerenza dei ministri del culto comportò una riprovazione degli accessi sfoghi di dolore, interpretabili come atteggiamento di poca fiducia nella vita eterna e nella salvezza dell'anima.

La tendenza osservata in Siena è ben visibile nei Comuni del territorio, attraverso i loro statuti del Trecento e del Quattrocento. Riguardo tale fenomeno di 'clericalizzazione' delle esequie potremmo ricordare la rubrica degli statuti di Massa (1419; IV, 175) che escludeva l'intervento di laici al momento commemorativo ("nullus laycus aringet ad exequias mortuorum"), che evidentemente talora si verificava. Lo stesso statuto impone anche sobrietà e moderazione nelle esequie, consentendo di accendere non più di due ceri da una libbra sull'altare e limitando a 10 persone i presenti in casa del defunto.

Rara è la prescrizione dello statuto di Roccatederighi (1406; III, 79) di

<sup>94</sup> P. TURRINI, *Le cerimonie funebri a Siena nel basso medioevo: norme e rituale*, in "Bullettino senese di storia patria", 110 (2004), pp. 52-102, in specie pp. 55-57. "Le violente lamentazioni funebri dell'antichità – scrive la Turrini – vennero infatti sublimare da un complesso cerimoniale religioso, con la conseguenza di messe in suffragio, richieste di indulgenza, accensione di ceri e anche lasciti in beneficenza per la salvezza dell'anima del defunto" (p. 55). Sull'argomento si veda anche il volume di sintesi di Ph. ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, trad. it., Roma-Bari 1990, in specie pp. 161-207 e, ancora per Siena, U. MORANDI, *Il sentire religioso dei senesi dinanzi alla morte (secc. XIII-XV)*, in *Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo*, Atti del Convegno diocesano (Siena, 25-27 ottobre 2000), a cura di A. Mirizio, P. Nardi, Siena 2002, pp. 179-190.

non seppellire il cadavere con la cassa (sotto pena di 10 soldi). Vari statuti invece, come quelli di Orbetello del 1414 e di Montalcino del 1415, vietano di introdurre nell'abitato salme di persone decedute fuori di esso<sup>95</sup>. Ciò si legava verosimilmente al timore di contagi.

<sup>95</sup> Cfr. CIAMPOLI, *La legislazione sui funerali* cit., p. 110.

## Conclusioni

Al termine della nostra indagine possiamo tentare di proporre qualche riflessione in merito ad alcune questioni che il fenomeno statutario e il mondo comunale di cui fu espressione pongono, nella consapevolezza di poter aggiungere solo qualche tassello in più a quanto già noto, molto restando, in realtà, ancora da definire.

I Comuni medievali del territorio senese ci mostrano un'esperienza istituzionale spiccatamente popolare, in sintonia con quella della città dominante, ma connotata ancor più da aspetti comunitari. Una peculiare declinazione del repubblicanesimo cittadino adattato a realtà minori, ben inserita nel più ampio contesto della civiltà comunale dell'Italia centro-settentrionale, ma con dei tratti di vivacità e vitalità non comuni, posti ancor più in risalto dal precoce e largo uso del volgare.

Ci siamo chiesti a quando risalga questa cultura. Scartata ogni improbabile ipotesi di continuità con la civiltà urbana dell'antichità etrusco-romana, non si può fare a meno di considerare l'importanza di due elementi, verso cui conducono molti indizi, come abbiamo visto: la forte 'longobardizzazione' del territorio e, più tardi, la fase intensissima e capillare di incastellamento su impulso delle signorie locali. Su tali basi presero silenziosamente forma, rispondendo a pressanti necessità organizzative, comunità più coese che poi, sotto la guida di *élites* locali intraprendenti, furono capaci di erodere i poteri signorili, assumendoli in proprio, seguendo l'esempio del modello comunale urbano e, talvolta, con l'appoggio di questo. Sulla scorta degli studi oggi disponibili, ma anche degli elementi, degli indizi che emergono dall'abbondante produzione statutaria, tale sembra almeno il quadro evolutivo più plausibile anche se molto rimane a livello di ipotesi, sia per le lacune nelle fonti, sia per la pluralità di sviluppi diversi caso per caso.

Non minori incertezze gravano sulla stagione della prima, vasta, fioritura statutaria. La dispersione di una grande, imprecisabile, quantità di testi rende prematuro avanzare ipotesi su priorità, filiazioni e aree privilegiate. Il cruciale Duecento rimane, per gli statuti del territorio, avvolto da nebbie fitte e non si deve lasciarsi influenzare dall'esiguità di testi perve-

nuti: fu probabilmente quella – come qualche fonte indiretta lascia intuire – un’epoca di produzione intensa, incalzata da una realtà socio-economica in tumultuosa espansione.

Dalla metà del Trecento e ancor più nel Quattrocento il panorama si stabilizza molto e rende possibili analisi più distese e meno incomplete. Si conferma allora l’importanza – già indicata da Ascheri – della distinzione tra Comuni a contado e Comuni capitolati, anche dal punto di vista statutario: i testi più consistenti e ricchi appartengono tutti a Comuni capitolati e rispecchiano prerogative comunali consistenti. Non bisogna peraltro dimenticare che, in questo periodo del Medioevo avanzato, già si era verificata una riduzione consistente dei margini di autogoverno e che molti centri ormai ‘a contado’ presentavano in passato una realtà istituzionale assai più vivace.

Riguardo ai contenuti, possiamo affermare che gli statuti medievali del territorio senese ci consegnano un panorama vario e mutevole, tale da escludere un processo di uniformazione. Ciò è del tutto in sintonia con lo scenario complessivo degli statuti medievali dei Comuni italiani<sup>1</sup>.

I tratti simili, certamente presenti ed evidenti, sono dovuti a vari fattori. In primo luogo dobbiamo considerare consuetudini e tradizioni istituzionali che nel periodo ‘germanico’ e poi in quello dell’incastellamento e delle signorie territoriali avevano connotato tutto il territorio in esame. In secondo luogo (per consequenzialità temporale ma non per importanza) vanno tenuti presente il linguaggio e la cultura del diritto comune, recepiti soprattutto attraverso la partecipazione di notai alla redazione degli statuti. Questi ultimi, inoltre, erano molto spesso i giuridici (Vicari) dei Comuni, che si spostavano di luogo in luogo al termine del periodo di carica di sei mesi ed anche ad essi si deve quindi la ricezione di soluzioni normative altrove sperimentate, da intendere però come libera adozione di modelli (come provano le variazioni apportate) e non come imposizione da parte di tali ufficiali. Infine occorre riflettere sulla oggettiva somiglianza di esigenze e situazioni in comunità con contesti produttivi, ambientali e sociali abbastanza simili, che rese possibile talvolta ‘adozioni’ e imitazioni. Non a caso, le differenze più significative tra gli statuti si registrano tra realtà

<sup>1</sup> Cfr. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo* cit., p. 18.



con diversi equilibri socio-economici e produttivi: le comunità del contado mezzadrile da un lato e quelle delle zone più distanti da Siena, dove la proprietà cittadina condotta a mezzadria non si diffuse e dunque rimasero comunità più ricche ed articolate, anche sotto il profilo istituzionale. Ai fini di una ‘geografia statutaria’, queste appaiono le due aree sub-regionali del Senese più significative. Poi, come già abbiamo visto, all’interno della seconda si potranno ancora individuare ‘zone statutarie’ con certe caratteristiche simili, specchio di un’effettiva similitudine tra le comunità che li avevano espressi.

L’analisi condotta ha posto in evidenza che le normative statutarie non si limitavano affatto a specificare, né tantomeno a recepire pedissequamente, il diritto giustiniano. La diffusione dello *ius proprium* statuario avvenne con il preciso intento sia di disciplinare aspetti estranei al diritto romano (ad esempio l’organizzazione comunale), sia di non recepire o almeno di non recepire *in toto* tale e quale il diritto giustiniano. Ciò per la consapevolezza che quest’ultimo, pur apprezzato in certi aspetti, rispondeva in misura limitata, o su certi punti non rispondeva affatto, alle esigenze e ai valori presenti presso le comunità, che del resto già avevano le loro tradizioni consuetudinarie: dunque meglio provvedere da soli ed essere liberi di scegliere, caso per caso, cosa prendere e cosa rifiutare del recuperato patrimonio giuridico antico. In quest’ottica, nella redazione di statuti possiamo vedere al contempo un’influenza del diritto romano – nella stessa forma scritta, nel lessico, nei concetti generali – e una presa di distanza da esso<sup>2</sup>. Come ha colto Vito Piergiovanni, “gli statuti devono

<sup>2</sup> Notai e giuristi addottorati talvolta proponevano, notava Nicolini, “certe novità giustinianee a gente che non vi si acconciava e per questo faceva delle *renonciationes*, volendosi attenere ad una prassi di marca longobardica” (NICOLINI, *Diritto romano e diritti particolari* cit., p. 34). Si allude alle *renonciationes*, frequenti nei territori francesi, studiate dal Meynial, che, condiviso da Nicolini, riteneva si fosse verificata, più o meno apertamente e palesemente, nel secondo XII secolo e nel XIII secolo, una “reazione popolare” al diritto romano giustiniano. Le rinunce al diritto romano miravano a salvare usi inveterati evidentemente maggiormente apprezzati. Nicolini richiama anche la necessità di ricerche “intorno al sorgere di certe norme statutarie, come reazione a difesa di vecchie consuetudini longobarde, o diciamo così di diritto volgare di fronte al dilagare del diritto romano a opera della scuola. Come le *renonciationes* nei documenti notarili (...), anche le norme degli statuti sono spesso nate da questi atteggiamenti psicologici e da queste necessità pratiche” (U. NICOLINI, *L’ordinamento giuridico nel Comune medievale*, in *Id.*, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1983, p. 453). Del resto, più in generale, è stato osservato come i comportamenti

quindi essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità<sup>3</sup>: particolarismo estremo entro il contesto di fondo unitario dello *ius commune*.

Di qui le assonanze, i debiti espliciti, i riferimenti, ma anche le numerose divergenze sostanziali dal diritto romano in ogni materia, dall'organizzazione pubblica – ovviamente del tutto diversa da quella tardo-imperiale bizantina – al processo e al diritto civile (procedimenti sommari, proprietà, successioni etc.), al processo e al diritto penale, alle norme sui beni comunali e sull'uso del territorio. Da ciò discende anche – diciamo per inciso – la necessità di studiare gli statuti se si vuol comprendere la vita giuridica effettiva, al di là di ciò che hanno pensato e costruito i professori universitari nelle loro opere<sup>4</sup>. Anzi è richiesto, in realtà, un passo ulteriore, quello della verifica dell'applicazione della normativa statutaria nelle pronunce giudiziali e nella documentazione della prassi amministrativa, possibile peraltro solo in limitati contesti.

Abbiamo visto quali fossero i contenuti tipici e caratterizzanti dei nostri statuti, quelli che delineano una fisionomia giuridico-istituzionale popolare e comunitaria: meccanismi partecipativi e di controllo nell'organizzazione comunale, solidarietà e difesa collettiva, speditezza e semplificazione processuale, tutela della proprietà e del lavoro individuale contenuta con le esigenze collettive, salvaguardia delle risorse naturali e largo accesso comunitario alle stesse.

popolari fossero spesso diffidenti e 'sulla difensiva' di fronte a novità imposte che si allontanavano dalla tradizione con dubbi benefici: cfr. LE GOFF, *L'immaginario medievale* cit., p. 79. Senza andare lontano, basti pensare alla diffidenza e all'opposizione delle popolazioni rurali toscane di fronte alle 'illuminate' riforme leopoldine abolitive degli usi civici, negli anni Settanta del Settecento: si preferiva conservare la situazione esistente – ritenuta irrazionale e poco produttiva dai riformatori – piuttosto che sperare in ipotetici benefici futuri derivanti dalle privatizzazioni. Su tali vicende si veda L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in "Studi storici", 2 (1961), pp. 223-266.

<sup>3</sup> PIERGIOVANNI, *Note per la storia degli statuti* cit., p. 287.

<sup>4</sup> Secondo Ugo Nicolini "non si fa vera storia del diritto quando si studia e si ricostruisce puramente quella che è stata la dottrina giuridica in un certo periodo e ambiente storico" (U. NICOLINI, *Per una maggiore concretezza degli studi storico-giuridici*, in *Scritti* cit., p. 51). Lo studio della legislazione, della consuetudine, della prassi non può – secondo l'Autore – essere disgiunto da quello della dottrina. E il lavoro certamente si complica. In questo senso, nota Ascheri che "oggi è assai più facile sapere (e raccontare, come 'storici') cosa insegnasse questo o quel giurista che non quello che avvenisse realmente" (ASCHERI, *Consuetudini e legislazione* cit., p. 16).

Una fisionomia straordinariamente duratura, perché i Comuni di regola ancora in età moderna preferirono ricopiare, con poche correzioni, i loro vecchi statuti medievali anziché ‘romanizzarsi’ e raffinarsi troppo. In questo senso credo possa essere letta anche la lunga vigenza statutaria presso molti Comuni del Senese. Non solo pigrizia, né mero rifugio ideologico nell’identità comunitaria locale, ma proposito di conservazione, per quanto possibile, delle proprie vecchie istituzioni e normative. Per mutazioni di rilievo occorrerà attendere il periodo lorenese, ormai allo stanco epilogo di un ordine e di una cultura antica di seicento anni, forse alla fine davvero esauritasi per consunzione, come vari indizi lasciano immaginare.

Come descrisse, con una bella immagine, Lewis Mumford, “a poco a poco la vita degli antichi centri si era prosciugata, e le loro mura si erano trasformate in gusci vuoti contenenti istituzioni che erano anch’esse gusci vuoti. E oggi soltanto accostando questi gusci all’orecchio, come se fossero conchiglie marine, possiamo cogliere l’attutito frastuono di una vita un tempo ben viva, con drammatica convinzione e finalità solenni, al riparo delle sue mura”<sup>5</sup>.

Se la storiografia giuridica ha spesso visto il fenomeno statutario come un prodotto rozzo, non sono mancati storici e giuristi di non comune levatura che lo hanno invece considerato positivamente. Ludovico Antonio Muratori definì “saggi e ben pensati regolamenti” le norme degli statuti comunali sui processi sommari e sugli arbitrati<sup>6</sup>, criticando invece aspramente la dottrina di diritto comune in materia di processo<sup>7</sup>. Ma, nel secondo Ottocento, uno dei maggiori storici del diritto come Antonio Pertile, tra i fondatori della disciplina nel nostro Paese, manifestava apprezzamento delle normative statutarie, ritenendole spesso migliori del diritto romano. Anch’egli, come Muratori, dissentiva dagli eccessi critici verso la giustizia dei Comuni: essi “non senza buone ragioni e vantaggio della giustizia, istituirono molti fori e favorirono gli arbitramenti”<sup>8</sup>. La pluralità

<sup>5</sup> L. MUMFORD, *La città nella storia*, trad. it., Milano 1963, p. 431.

<sup>6</sup> Cfr. L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, pp. 116-117.

<sup>7</sup> Definendola “una selva d’intricatorj e di eccezioni dilatorie e declinatorie per tirare in lungo, e se potessero per perpetuare le liti”, ovviamente a guadagno degli avvocati ed a detrimento certo dei cittadini (*ibid.*, pp. 108-109, 114).

<sup>8</sup> PERTILE, *Statuti municipali cit.*, p. 470.

di ordinamenti, di giurisdizioni e di tribunali garantivano, secondo Pertile, una miglior conoscenza della materia oggetto del contendere, con buona pace del principio di uguaglianza<sup>9</sup>. Dal canto nostro possiamo osservare che si trattò d'un'esperienza complessa: accanto ad aspetti che oggi appaiono piuttosto arretrati (pensiamo alla materia penale), ne convivevano altri assai elaborati, a partire dalla stessa organizzazione comunale e dei beni comuni.

Gli aspetti che abbiamo esaminato credo che giustifichino pienamente la qualificazione di questa esperienza giuridico-istituzionale come *comunitaria* (che non equivale a *democratica* in senso attuale o *ugualitaria*). L'idea di comunità è la chiave di lettura che emerge dalle normative statutarie e che si rafforza ulteriormente considerando dati antropologici-culturali che esulano dal diritto, o che lo sfiorano solo incidentalmente, come quelli attinenti alla vita quotidiana, alle feste, alle celebrazioni e alla convivialità. Siena medievale è ben nota per il gusto per le feste pubbliche, le gare, i sontuosi addobbi, i banchetti, insomma per la sua convivialità comunitaria, alla base anche delle committenze pubbliche per edifici e monumenti. Forse già al tempo più marcati che nelle altre città toscane, questi caratteri si sono in parte conservati, certo non intatti, fino ad oggi, soprattutto nel mondo particolarissimo delle contrade e del Palio.

Del resto *Commune* valeva *Communitas*: *Comunità* è termine largamente impiegato in tutta Italia (e in Toscana e nello Stato della Chiesa in particolare) per indicare il Comune<sup>10</sup>. Occorre però precisare che fu una cultura comunitaria che riconosceva diritti e libertà del singolo, riconosceva e tutelava la proprietà individuale, così come il lavoro e l'attività imprenditoriale. Non si proponeva ideali ugualitari e l'eliminazione delle differenze sociali: garantiva però nel concreto certi meccanismi anche a tutela dei più deboli. Si riteneva necessario indirizzare e armonizzare la libertà del singolo con l'istanza superiore del bene comune, di cui si faceva vigorosa portavoce l'istituzione comunale. Proprietà privata e beni di utilizzo collettivo coesistevano senza contraddizioni, in un pragmatico equilibrio individuato dal Comune. Individuo e comunità erano intesi

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 471.

<sup>10</sup> Così anche in Germania: cfr. G. DILCHER, *Fondamenti costituzionali dei Comuni italiani e tedeschi: un'analisi comparata*, in *Legislazione e prassi istituzionale* cit., p. 106.

come due polarità naturali, estranee alla carica ideologica – di un segno o dell'altro – con cui talvolta oggi ci accostiamo a questi aspetti. Per di più l'identità comunitaria-comunale non escludeva altre 'appartenenze' a comunità minori su base familiare, di contrada o vicinato, clientelari, corporative. Piuttosto una pluralità di 'appartenenze' comunitarie, con molte intersezioni. Un comunitarismo dunque pragmatico, non totalizzante, ma volto semplicemente a garantire certe indispensabili istanze di solidarietà, giustizia sociale, buona amministrazione, senza le quali la vita in questi borghi, villaggi o piccole città sarebbe stata quasi impossibile. Neppure si trattava di comunità ascetiche o fanaticamente religiose: al di là di una moderata osservanza dei precetti cristiani e della ordinaria partecipazione alle manifestazioni liturgiche, il benessere materiale, le gioie terrene, il divertimento, gli istinti agonistici ed anche quelli apertamente aggressivi godevano di grande spazio ed attenzione. Le comunità monastiche consentivano di assecondare le proprie inclinazioni mistiche e ascetiche, ma il mondo laico appare, a ben vedere, piuttosto materialista.

Non si trattò neppure, dicevamo, di comunità ugualitarie: vi erano palesi differenze sociali, anche se forse rimanevano, nei centri minori, abbastanza contenute. Una certa differenziazione e la presenza di un ceto medio con funzioni di guida è anzi un segnale di vitalità: le fonti attestano che dove questo venne meno si indebolì la libertà stessa di autogoverno. Forme troppo radicali di 'democrazia diretta' erano evitate con il rilievo dato alla *sanior pars* (accanto alla *maior*), all'esperienza, all'età, all'istruzione (oltre che al censo) nel ricoprire le cariche più delicate. Ma non per questo cessavano di essere comunità, sia dal punto di vista antropologico che istituzionale, perché basate su una rete di forti interrelazioni, immediate, autentiche, cementate da una continua condivisione di esperienze (conviviali, lavorative, difensive) e da valori comuni<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Sul concetto socio-antropologico di 'comunità' cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, Milano 1963 (I ed. 1887), pp. 45-46, 51-81; N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano 1992, pp. 197-199; C. POVOLO, *La piccola comunità e le sue consuetudini*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli 2008, pp. 591-642. L'Autore rileva, soprattutto, come una "rete di conoscenze (...) annodava costantemente il passato al presente, (...) poneva ogni individuo in stretta relazione con gli altri membri della comunità" (p. 594). Va da sé, ovviamente, che non esista in realtà un modello statico e 'idealtipico' di comunità, tantomeno originario, ma come mutevole fenomeno, tutto da cogliere nel suo divenire, in

Le condizioni di vita materiale entro i borghi fortificati medievali, praticamente in assenza di ausili esterni, implicava necessariamente collaborazione, empatia e non solo rivalità e competizione. O meglio la strutturale competizione tra i gruppi doveva necessariamente trovare una composizione. Di qui l'importanza di legami solidaristici orizzontali (familiari, corporativi, di vicinato), la necessaria partecipazione all'istituzione comunale, il rispetto di regole giuridiche condivise. Forte era il legame con il territorio che la comunità locale aveva nel tempo faticosamente antropizzato, reso fertile ed abitabile, e che richiedeva cure costanti nella conservazione delle vie, dei canali, delle fonti e dei boschi. Medesime necessità produssero un modello organizzativo comunitario simile, eppure ogni volta diverso per adattarsi duttilmente e pragmaticamente alle singole situazioni.

Tale modello si conciliava del resto con l'idea di *bene comune* caratteristica della visione aristotelico-tomistica medievale, senza contraddizioni. Essa infatti, come è stato rilevato, presupponeva e presuppone vari livelli di 'bene comune', da quello della comunità politica più ampia a quelli delle comunità minori, fino alla famiglia<sup>12</sup>, che esistono per la naturale socialità dell'essere umano.

Com'è noto, illustri toscani, attivi tra Due e Trecento, come Dante, Giordano da Pisa e Remigio de' Girolami espressero questa convinzione. Dante, citando Aristotele, scriveva nel *Convivio* (IV, 2): "dice lo Filosofo che l'uomo naturalmente è compagnevole animale. E sì come un uomo a sua sufficienza richiede compagnia dimestica di famiglia, così una casa a sua sufficienza richiede una vicinanza: altrimenti molti difetti sosterrebbe che sarebbero impedimento di felicitade. E però che una vicinanza a sé non può in tutto soddisfare, conviene a satisfacimento di quella essere la cittade. Ancora la cittade richiede a le sue arti e a le sue difensioni vicenda avere e fratellanza con le circonvicine cittadi, e però fu fatto le regno"<sup>13</sup>.

continua tensione con le istanze individuali. Qualcosa dunque di dinamico, oggetto di continua formazione e trasformazione, come emerge in modo netto da una delle più corpose e recenti ricerche in materia: cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., in specie pp. 71-72.

<sup>12</sup> Cfr. F. BOTTURI, *Per una teoria liberale del bene comune*, in "Vita e Pensiero", 2 (1996), pp. 82-94.

<sup>13</sup> È vero che Dante, anche per le note vicende personali di esiliato, non nutriva simpatie per l'istituzione comunale in sé: del resto i Comuni urbani tra Due e Trecento apparivano spesso, in

Per Giordano da Pisa “per amore s’edificano le cittadi, perocché si diletano le genti di stare insieme”<sup>14</sup>. Infatti, aritotelicamente, “l’uomo è detto animale sociale e congregale (...) per l’aiuto che l’uno hae dall’altro (...) e questa fue la cagione perché si facieno le castella e le cittadi, e’ borghi e le famiglie”<sup>15</sup>. Remigio de’ Girolami insisteva molto – come ha sottolineato Chiara Frugoni – “sulla naturalità del ‘comune’ visto come *communitas*” e ricordava che così come le api “*propriis neglectis laboribus et periculis naturaliter ad bonum communem intendunt*”, così gli uomini “*naturaliter congregantur et faciunt civitatem vel aliud commune propter utilitatem propriam ad subveniendum defectibus vite humanae quibus unus subvenire non potest*”<sup>16</sup>. Simili vie argomentative percorrono anche le prediche di Angelo da Porta Sole († 1334), domenicano e Vescovo di Grosseto<sup>17</sup>.

effetti, ai contemporanei come instabili, turbolenti, insomma non facilmente idealizzabili. Ma la vicenda comunale è davvero troppo vasta per essere giudicata per segmenti e per singole situazioni e, del resto, intanto moltissimi Comuni minori non conobbero gli scontri di potere ed i problemi di ordine pubblico delle città. Sull’idea di bene comune in Dante si vedano O. CAPITANI, *Ideologia del bene comune e contese cittadine nelle valutazioni di Dante*, in *Il bene comune* cit., pp. 1-14 (in specie pp. 9-13); S. GENTILI, *Bene comune e naturale socialità in Dante, Petrarca e nella cultura filosofica in lingua volgare (secc. XIII-XIV)*, ivi, pp. 371-390.

<sup>14</sup> GIORDANO DA PISA, *Prediche recitate a Firenze dal 1303 al 1306 ed ora per la prima volta pubblicate*, a cura di C. Moreni, Firenze 1831, II, pp. 77-78.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 85, passo citato da C. FRUGONI, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino 1983, p. 111.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 158. Cfr. anche CAPITANI, *Ideologia del bene comune* cit., pp. 1-7; E. ARTIFONI, *Preistorie del bene comune. Tre prospettive sulla cultura retorica e didattica del Duecento*, in *Il bene comune* cit., pp. 64-65, dove si osserva come, per Remigio, fosse compito precipuo dei Priori fiorentini la ricerca del bene comune. Sul pensiero di Remigio è poi doveroso rinviare al fondamentale saggio di M.C. DE MATTEIS, *La teologia politica comunale di Remigio de’ Girolami*, Bologna 1977. Igor Mineo, sottolineando la concezione integrale ed olistica di bene comune riferito alla comunità – sovrapponibile al Comune – in Remigio, ne ha indicato i tratti di diversità con Marsilio da Padova, in cui prevale un bene comune riferito alla totalità universale. In Remigio l’individuo, il *civis*, è visto necessariamente entro la comunità: “fuori di essa l’individuo diventa un *civis lapideus*, un’effigie marmorea priva di vita” (E.I. MINEO, *Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in *The languages of the political society. Western Europe, 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> Centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 39-67: 47).

<sup>17</sup> Su cui si veda A. TACCONI, *Frate Angelo, Vescovo di Grosseto (1330-1334)*, in “Bollettino della Società storica maremmana”, 33-34 (1977), pp. 52-60; R.M. DESSI, “*Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram*” (*Sagesse I, 1*): *sermons et discours sur la justice dans l’Italie urbaine (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, 18 (2007), pp. 197-230.



Per questo aristotelismo politico due-trecentesco<sup>18</sup>, il Comune come *communitas* ha valore morale in sé, a cui si contrappone la tirannia, negazione dell'ideale comunitario e del bene comune. Nella prospettiva scolastica il rapporto *homo-communitas* è visto come tra imperfezione e perfezione, nel senso che l'individuo è imperfetto, la comunità perfetta: per San Tommaso “bonum proprium non potest esse sine bono comuni vel familiae vel civitatis aut regni”<sup>19</sup>.

Le ‘comunità intermedie’, poiché non sono mere emanazioni del potere politico superiore, offrono declinazioni e interpretazioni particolari del bene comune, pienamente legittime finché non contrastano con esigenze più generali. Dal punto di vista formale il bene comune è unitario, dal punto di vista contenutistico è molteplice e richiede articolazione nella realizzazione concreta, in relazione alla diversità dei contesti e dunque una mediazione politica<sup>20</sup>. È questo anche l'ambito dei ‘beni comuni’, anche quelli riferiti a comunità circoscritte come le nostre (i c.d. beni di uso civico), che parte rilevante avevano nell'organizzazione sociale pre-moderna.

Ciò si rispecchiava, dal punto di vista giuridico, in una realtà pluri-ordinamentale che prendeva forma dal basso e che trovò una felice formulazione in un celebre passo di Baldo degli Ubaldi. I popoli (nel senso di comunità), scrisse Baldo in un notissimo commento alla *lex Omnes populi* del Digesto (1.1.9), esistono in base al diritto delle genti, dunque la loro organizzazione, il loro potere di auto-governo, si fonda su di esso. Ma non può darsi organizzazione senza leggi e statuti e quindi l'esistenza di una comunità implica necessariamente il potere di organizzarsi e governarsi. Similmente in natura ogni essere animato viene retto dal proprio principio vitale (*anima*) e se si auto-governa correttamente, non può intromettersi un superiore ad ostacolarlo, perché i divieti legislativi non riguardano chi vive correttamente, ma coloro che sbagliano. O, adoperando un'altra metafora, i soggetti sani non hanno bisogno di medicine. Perciò, conclude Baldo, se

<sup>18</sup> I cui caratteri salienti sono sintetizzati da MAGLIO, *L'idea costituzionale* cit., pp. 90-112.

<sup>19</sup> TOMMASO D'AQUINO, *IIa IIae*, q. XLVII, art. 10. Cfr. F. CARDINI, *Il bene comune nella cronachistica medievale*, in *Il bene comune* cit., p. 451 e, più ampiamente, GROSSI, *L'ordine giuridico* cit., pp. 195-196.

<sup>20</sup> Cfr. R. SIMON, *Morale. Filosofia della condotta umana*, trad. it., Brescia 1966, pp. 252-253.



gli statuti rispondono alle pubbliche necessità, non occorrono intromissioni esterne, perché essi traggono validità dalla propria naturale giustizia<sup>21</sup>.

Si noterà che è implicita in questa visione un'alta considerazione dei membri di una comunità (ancorché piccola), riconoscendo loro la possibilità di libero auto-governo, di essere responsabilmente artefici della propria organizzazione pubblica: veri *cives* in senso classico.

Ciò dava vita, come esemplarmente nel territorio senese, a compagini territoriali articolate, a mosaico, legate per lo più in modo pattizio al potere superiore cittadino. Certamente si trattava di un modello statale diversissimo da quello contemporaneo, ma sorretto da una propria logica, in sé compiuto, incardinato su principi giuridici di ascendenza feudale oltre che romana. Un modello statale che sarebbe fuorviante valutare teleologicamente in prospettiva futura, indicando cosa manca in esso rispetto allo Stato accentrato.

Le comunità erano la chiave di quel sistema. Le maglie burocratiche e le strutture governative territoriali erano deboli perché le comunità locali mantenevano una fondamentale funzione di organizzazione civile e si riteneva utile che la mantenessero. Si tratta di una realtà istituzionale policentrica da non vedere necessariamente all'insegna dell'arretratezza. Nel Seicento – lo stesso secolo del Leviatano di Hobbes – Althusius, com'è noto, proponeva un modello statale strutturato sulle comunità locali, in cui risaltano aspetti – comunque si voglia giudicarli – poi valorizzati dal federalismo contemporaneo e dal principio di sussidiarietà (introdotto nel 2001 nella nostra Costituzione).

Com'è noto, nel quadro della riforma delle autonomie locali della legge 8 giugno 1990, n. 142, si è previsto (art. 4) che i Comuni adottino un proprio *statuto* chiamato a fissare, entro i principi stabiliti dalla legge, “le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente”.

Riguardo al profilo dei ‘beni comuni’, l'esperienza istituzionale delle comunità pre-moderne ha poi incontrato in tempi recentissimi una rivalutazione importante dagli studi dell'economista americana Elinor Ostrom (premio Nobel per l'economia nel 2009)<sup>22</sup> e di molti studiosi in vari campi

<sup>21</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1572, f. 14r, nn. 4-5.

<sup>22</sup> Cfr. E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia 2006.

del sapere interessati ad esplorare possibili soluzioni oltre la grande dicotomia della modernità tra pubblico-statale e privato-commerciale.

Una maggiore partecipazione politica, effettiva, della cittadinanza è ritenuta oggi ad ogni livello un obiettivo da perseguire se si vuole che i meccanismi democratici non si deteriorino e snaturino ulteriormente.

Procedimenti sommari e arbitrati sono tornati in tempi recentissimi all'attenzione del legislatore per ovviare alla lentezza e dispendiosità dei giudizi ordinari. Il processo sommario ha incontrato, com'è noto, nuove fortune con la legge 18 giugno 2009, n. 69 ed il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, volti a favorire una rapida soluzione delle controversie in varie materie<sup>23</sup>. Riguardo all'arbitrato il d.l. n. 132 del 2014 ha previsto che le cause civili di primo e secondo grado pendenti possano, su istanza congiunta di parte, essere trasferite ad arbitri, così come, presenti certi requisiti, possono passare al procedimento arbitrale le cause in cui è parte la Pubblica Amministrazione.

Potremmo allora dire che certi aspetti dei nostri Comuni medievali meritano di essere riscoperti e rivalutati? Che i loro statuti vecchi di sei-settecento anni possono ancora insegnare qualcosa?

È difficile dirlo perché profonde differenze di ogni tipo ci separano dalla loro epoca. Ma doverosamente lasciamo qui aperti questi interrogativi.

<sup>23</sup> Regolano questa materia anche gli artt. 633-705 del nostro Codice di procedura civile.

STATUTI CONSULTATI: COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA ED EDIZIONI

ABBADIA SAN SALVATORE	1434	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 3, 4, 5 ASF, <i>Compagnie religiose soppresse</i> , 473, ins. 281 Ed.: <i>Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena</i> , a cura di M. Ascheri, F. Mancuso, Siena 1994 (Documenti di Storia, 8)
ASCIANO	1465	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 8 Ed.: <i>Lo statuto del Comune di Asciano del 1465</i> , a cura di D. Ciampoli con la collaborazione di L. Pianigiani, Siena 2000 (Le esperienze di Clio, 6)
BATIGNANO	1373	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 10, 11
BELFORTE	1382	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 12
CANA	1486	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 24
CASOLE	1492	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 27 Ed.: L. Zdekauer, <i>Sugli statuti della Terra di Casole del 1385-1511</i> , Castelfiorentino 1896 <i>Lo statuto di Casole</i> , a cura di L. Fusai, Colle di Val d'Elsa 2010 (Documenti di Storia, 90)
CASTIGLIONCELLO DEL TRINORO	1422	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 34
CASTIGLION D'ORCIA	1440	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 33 Ed.: <i>Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi Statuti</i> , a cura di E. Simonetti, Siena 2004 (Documenti di Storia, 57)
CELLE SUL RIGO	1471	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 35
CHIANCIANO	1287	Archivio del Comune di Chianciano, <i>Statuti e capitolarioni</i> , 1 Ed.: <i>Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII ora per la prima volta messi in luce</i> , a cura di L. Fumi, Orvieto 1874 <i>Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio</i> , a cura di M. Ascheri, Chianciano 1987
CHIARENTANA	1314	Firenze, Bibl. Moreniana, Bigazzi 323 Ed.: L. Mieli, <i>Statuto di Chiarentana</i> , Firenze 1892 <i>Lo statuto signorile di Chiarentana</i> , a cura di M. Salem Elsheikh, Siena 1990 (Documenti di Storia, 6)

CHIUSDINO	1472	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 41 Ed.: <i>Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)</i> , a cura di A. Picchianti, Siena 1998 (Documenti di Storia, 26)
CHIUSURE	1457	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 45
CIVITELLA	1487	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 38
ELCI (CONTEA DI)	1383	ASS, <i>Pannocchieschi d'Elci, Statuti</i> , 1
FIGHINE	1472	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 53
GAVORRANO	1465	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 54 Ed.: F. Monaci, P. Simonetti, <i>Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo Statuto del 1465</i> , Arcidosso 2009 (Documenti di Storia, 73)
GERFALCO	1429	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 55 Ed.: <i>Statuti della Comunità del Castello di Gerfalco (1429)</i> , a cura di P.A. Barbero, A. Caramassi, Follonica 1996
GROSSETO	1421	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 56, 57 Ed.: <i>Statuto del Comune di Grosseto del 1421</i> , a cura di M. Mordini, Roma 1995
LUCIGNANO D'ARBIA	1409	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 60
LUCIGNANO D'ASSO	1417	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 128 Ed.: <i>Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso</i> , a cura di F. Raffaelli, Siena 1996 (Le esperienze di Clio, 3)
MAGLIANO	1356	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 61
MASSA MARITTIMA - 1	1310	ASF, <i>Statuti dell'Comunità autonome e soggette</i> , 434
MASSA MARITTIMA - 2	1419	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 64 Ed.: <i>Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a.D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all'inizio del Quattrocento</i> , a cura di B. Cillerai, R. Gambazza, M. Sozzi, Pitigliano 2007
MONTALCINO	1415	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 69 Ed.: D. Ciampoli, <i>Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del Comune (1415)</i> , Milano 2012 (Quaderni di "Studi Senesi", 130)
MONTALCINO (DANNO DATO)	1452	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 72

MONTEAGUTOLO	1280	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 67 Ed.: F.L. Polidori, <i>Statuto del Comune di Montagutolo dell'Ardenghesca 1280-97</i> , in <i>Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV</i> , I, Bologna 1863, pp. 1-66 S. Bellugi, <i>Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo</i> , Pari 2007 (Documenti di Storia, 76)
MONTE CHIARO D'ARBIA	1281	ASS, <i>Diplomatico, Legato Bichi Borghesi</i> , k. 146 Ed.: G. Prunai, <i>Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280</i> , in "Bullettino senese di storia patria", 50 (1943), pp. 35-46, 69-87, 121-138
MONTEFOLLONICO	1266	ASS, <i>Diplomatico, Riformazioni</i> Ed.: S. de' Colli, <i>Il breve della "societas populi" di Montefollonico</i> , in "Bullettino senese di storia patria", 56 (1949), pp. 126-129 (introduzione dell'Autore alle pp. 121-126)
MONTEGUIDI	1492	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 77
MONTEMERANO	1489	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 81
MONTEPESCALI	1427	Biblioteca Chelliana di Grosseto, ms 4 Ed.: <i>Statuti del Comune di Montepescali [1427]</i> , a cura di I. Imberciadori, Siena 1938
MONTEPULCIANO	1337	Archivio del Comune di Montepulciano, <i>Statuti</i> , 1 Ed.: <i>Statuto del Comune di Montepulciano (1337)</i> , a cura di U. Morandi, Firenze 1966 (Documenti di Storia italiana, serie II, 3) Trad.: <i>Gli statuti di Montepulciano, 1337</i> , a cura di G. Caporali, Montepulciano 1996 Riforme del secondo Trecento: I. Calabresi, <i>Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa – 1374) dello statuto del 1337</i> , Siena 1987
MONTERIGGIONI	1380	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 84 Ed.: <i>Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)</i> , a cura di G. Prunai, Firenze 1961 (Fonti sui Comuni rurali toscani raccolte a cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 1)

MONTICCHIELLO	1442	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 88; Archivio comunale di Pienza Ed.: V. Neri, <i>Monticchiello. Storia di una comunità</i> , Siena 1975, pp. 139-215
MONTICELLO MONTEPINZUTOLO	/ 1261	ASS, <i>Diplomatico San Salvatore del Monte Amiata</i> Ed.: I. Imberciadori, <i>Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)</i> , in "Bullettino senese di storia patria", 44 (1937), pp. 3-34 (= in <i>Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo</i> , Parma 1971, pp. 39-71) Trad.: O. Redon, N. Mechini, <i>Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata</i> , Cinigiano 1997, pp. 29-35
MONTIERI	1219	Archivio curia vescovile di Volterra Ed.: G. Volpe, <i>Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo</i> , in "Maremma. Bollettino della Società storica maremmana", 1 (1924), pp. 117-123 = in <i>Medio Evo italiano</i> , Firenze 1961 <sup>2</sup> , pp. 408-415; Trad.: S. Baldinacci, "I breve di Montieri". <i>Verso l'autonomia della Comunità nel XIII secolo</i> , Siena 1996
MONTISI	1494	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 93 Ed.: <i>Statuto di Montisi del 1494</i> , a cura di L. Gatti, Siena 1994 (Le esperienze di Clio, 2)
MONTORSAIO	1432	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 95 Ed.: <i>La Comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppi storico-istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena</i> , Grosseto 2004
MURLO (VESCOVADO)	1323	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 154 Ed.: L. Mengozzi, <i>Il Feudo del Vescovado di Siena</i> , Siena 1911 (rist. anast. 1980), pp. 185-254
ORBETELLO	1414	Archivio del Comune di Orbetello
PAGANICO	1480	ASG Ed.: <i>Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)</i> , a cura di S. Cappelli, F. Doccini, Grosseto 1993
PERETA	1457	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 97
PIANCASTAGNAIO	1416/ 1432	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 99, 100 Ed.: <i>Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti</i> , a cura di A. Dani, Siena 1996 (Documenti di Storia, 16)


PIEVE A MOLLI	1338	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 102 Ed.: L. Banchi, <i>Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII</i> , Siena 1866
RADICOFANI - 1	1255	Biblioteca Forteguerriana di Pistoia Ed.: R. Piattoli, <i>Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)</i> , in "Buletino senese di storia patria", 42 (1935), pp. 48-65
RADICOFANI (GABELLA)	1397	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 104
RADICOFANI - 2	1441	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 105 <i>Radicofani e il suo statuto del 1441</i> , a cura di B. Magi, Siena 2004 (Documenti di Storia, 58)
RADICONDOLI	1411	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 106
RAVI	1447	ASS, <i>Grisaldi del Taia</i> , 13 (1) Ed.: <i>Lo statuto di Ravi di Maremma (1447)</i> , a cura di M. Brogi, in "Buletino senese di storia patria", 99 (1992), pp. 324-399
ROCCA D'ORCIA – 1	1297	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 114 Ed.: L. Zdekauer, <i>La Carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano (1207-1297)</i> , in "Buletino senese di storia patria", 3 (1896), pp. 327-376; D. Ciampoli, C. Laurenti, <i>Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)</i> , Siena 2006 (Documenti di Storia, 68), pp. 25-64
ROCCA D'ORCIA – 2	1420	Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, <i>Fondo manoscritti Bargagli Petrucci</i> , 9 Ed.: D. Ciampoli, C. Laurenti, <i>Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)</i> , Siena 2006 (Documenti di Storia, 68), pp. 103-171
ROCCALBEGNA	1475	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 116
ROCCATEDERIGHI	1406	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 119 Ed.: <i>Roccatederighi dal Medioevo all'età moderna: lo Statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558)</i> , a cura di S. Soldatini, Siena 2005
ROCCATEDERIGHI - 2	1452	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 120
SAN GIOVANNI D'ASSO	1492	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 128 Ed.: <i>Uno statuto per due Comuni. Lucignano d'Asso e San Giovanni d'Asso</i> , a cura di F. Raffaelli, Siena 1996 (Le esperienze di Clio, 3)

SARTEANO	1434	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 130
SARTEANO (DANNO DATO)	1434	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 131
SASSOFORTINO	1486	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 134
SINALUNGA	1443	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 9
SOVICILLE	1383	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 143 Ed.: <i>Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)</i> , a cura di G. Prunai, Firenze 1961 (Fonti sui Comuni rurali toscani raccolte a cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 1)
TREQUANDA	1369	ASS, <i>Statuti dello Stato</i> , 152 Ed.: <i>Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)</i> , a cura di D. Ciampoli, P. Turrini, Siena 2002, pp. 11-152
TRIANA	1351	Pienza, Archivio delle Pie disposizioni Ed. parziale: P. Piccolomini, <i>Lo Statuto del castello della Triana (Monte Amiata)</i> , Siena 1905 (trascrizione parziale in nota)




# TAVOLE

## Statuti conservati presso l'Archivio di Stato di Siena






### Statuti medievali del territorio senese












Lo statuto del Comune signorile di Chiarentana del 1314  
 (Biblioteca Moreniana di Firenze, ed. M.S. Elsheikh)



Lo statuto di Belforte del 1382  
(Archivio di Stato di Siena)







COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>ABBADIA SAN SALVATORE</b>  (Amiata) sogg. signorile, capitolato  sede di Podestà	1434	18 statutori locali (di cui uno <i>ser</i> ), scritti da un notaio di Casole	“eletti per il Comune et huomini” di A., con l’assenso di un rappresentante del Monastero	stesso statuto in 2 versioni: 1 in latino su pergamena (ff. 109) e 1 in volgare su carta in copia del ‘700	314 rubriche suddivise in 5 libri	1727	anche reati gravi / sindacato del Podestà in loco
<b>ASCIANO</b>  (zona a est - Crete) a contado cittadinanza senese dal 1369 sede di Podestà	1465	4 statutori locali scritti da un notaio di Torrita designato dagli statutori stessi	eletti dal Consiglio di un uomo per casa	in volgare, su pergamena ff. 107	197 rubriche suddivise in 4 libri	1743	solo reati minori
<b>BATIGNANO</b>  (Maremma) a contado  sede di Vicario	1373	7 statutori locali scritto dal notaio – Vicario del luogo (Luca di Fuccio da Corsignano)	designati dal Consiglio Generale	in volgare, su pergamena ff. 82 (tot. 112)	340 rubriche suddivise in 5 libri	1742	anche reati gravi
<b>BELFORTE</b>  (Colline Metallifere) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1382	3 statutori locali (di cui 1 è ‘ser’) scritto dal notaio-Vicario senese	eletti solennemente dal Consiglio	in volgare su pergamena ff. 49 (tot. 116)	258 rubriche suddivise in 3 libri	1728	solo reati minori
<b>CANA</b>  (Maremma) capitolato  sede di Vicario	1486	non si menzionano statutori, scritto dal notaio – Vicario senese Raffaello di Giovanni di Bindo	-	in volgare, su pergamena ff. 30 (tot. 85)	251 rubriche in 3 libri	1743	solo reati minori / appelli in loco per cause fino a 5 lire
<b>CASOLE</b>  (colline a ovest - Val d’Elsa) capitolato, poi a contado sede di Podestà	1492	2 statutori locali scritti da un notaio di Montefollonico,	statutori e notaio designati dal Cons. Gen.	in volgare, su pergamena ff. 121	184 rubriche in 5 libri	1662	solo reati minori / sindacato in loco del Podestà
<b>CASTIGLIONCELLO DEL TRINORO</b>  (Amiata) capitolato sede di Vicario	1422	- 4 statutori locali	eletti dal Cons. Gen.	in volgare su pergamena ff. 56 (tot. 64)	178 rubriche in 4 libri	1752	solo reati minori / sindacato in loco del Vicario

COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>CASTIGLION D'ORCIA</b>  (confini a est) a contado sede di Vicario	1440	4 statutori locali scritti dal Vicario in carica (un notaio di Casole, cittadino senese)	statutori designati dal Consiglio	in volgare, su pergamena ff. 109	192 rubriche in 4 libri	1734	appelli a Siena
<b>CELLE SUL RIGO</b>  (confini a sud-est) a contado sede di Vicario	1471	- 8 statutori locali - scritto da un notaio	statutori e notaio incaricati dal Cons. Gen.	in volgare su pergamena ff. 82 (tot. 182)	209 rubriche in 5 libri	1727	
<b>CHIANCIANO</b> (zona a sud-est)  sogg. a Orvieto capitolato dal 1346 sede di Podestà	1287	9 statutori locali (di cui 3 notai, 1 mastro), tre per terziere - redatto da uno di essi, il notaio Berizo	statutori eletti dal Consiglio generale	in latino su pergamena ff. 31	399 rubriche non suddivisi in libri	- (nuovo statuto nel 1544)	anche reati gravi / sindacato del Podestà in loco / appelli in loco
<b>CHIARENTANA</b>  (zona a sud-est) signorile, poi a contado sede di Podestà	1314	4 statutori locali	eletti dal Consiglio Generale con il consenso del signore	in volgare su pergamena ff. 22	113 rubriche in 4 libri	-	solo reati minori / sindacato del Podestà in loco
<b>CHIUSDINO</b>  (Colline metallifere) capitolato, poi a contado, con cittadinanza senese sede di Vicario	1473	3 statutori locali scritto da notaio di Casole, vicario del castello	statutori "deputati con piena autorità et balia dalli opportuni Consigli del Comune di Chiusdino"	in volgare su pergamena ff. 92	154 rubriche in 4 libri	1543 (nuovo statuto nel 1543)	solo reati minori / appelli a Siena
<b>CHIUSURE</b>  (zona a est - Crete) a contado sede di Vicario	1457	4 statutori locali scritti da notaio Vicario in carica	-	in volgare su pergamena ff. 31 (tot. 88)	104 rubriche in 5 libri	1727	solo reati minori

COMUNE	anno	Commissione di statutari	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>CIVITELLA</b>  (Maremma) a contado sede di Vicario	1487	manca il proemio	-	in volgare su pergamena ff. 50 (tot. 104)	244 rubriche in 5 libri	1748	solo reati minori / parte degli appelli al consiglio di Savio
<b>ELCI (CONTEADI)</b>  (Colline metallifere) signorile sede di Vicario del signore	1383	6 statutari locali scritto da notaio bolognese, abitante a Volterra, designato dagli statutari e dal Vicario	statutari "ellecti per lo Consiglio et arengo oportuno del detto Comune"	in volgare su pergamena ff. 106	160 rubriche in 4 libri	1609	solo reati minori
<b>FIGHINE</b>  (zona a sud-est) capitolato sede di Vicario	1472	manca il proemio	-	in volgare su pergamena ff. 33 (tot. 80)	255 rubriche in 5 libri	1769	solo reati minori
<b>GAVORRANO</b>  (Maremma) capitolato sede di Vicario	1465	3 Priori + 6 statutari locali con il notaio-Vicario senese	statutari designati dal Consiglio Generale	in volgare su pergamena ff. 219	349 rubriche in 6 libri	1744	solo reati minori
<b>GERFALCO</b>  (Colline metallifere) capitolato, poi a contado, con cittadinanza senese sede di Vicario	1429	4 statutari locali, scritti dal notaio (di Casole, cittadino senese), al tempo Vicario del luogo	statutari eletti dal Consiglio di uno per casa	in volgare su pergamena ff. 83	171 rubriche in 5 libri	1572	solo reati minori
<b>GROSSETO</b>  (Maremma) capitolato sede di Podestà	1421	4 statutari locali scritti dal notaio Naddo Naddi di Montalcino	statutari designati dal Consiglio Generale	in latino su pergamena ff. 190	348 rubriche in 5 libri	1735	anche reati gravi / appelli a Siena
<b>LUCIGNANO D'ARBIA</b>  (zona a sud - Crete) a contado sede di Vicario	1409	4 cittadini di Siena, scritto da un notaio senese	-	in volgare su pergamena ff. 28 (tot. 63)	156 rubriche non suddivise in libri	1740	solo reati minori

COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>LUCIGNANO D'ASSO</b>  (zona a sud-est) a contado sede di Vicario	1417	copia eseguita dal Vicario di Lucignano nel 1492 di un precedente statuto del 1417 redatto da statutori comunali e dal "parlamento"	-	in volgare su pergamena ff. 64	148 rubriche in 3 libri	1727	solo reati minori
<b>MAGLIANO</b>  (Maremma) capitolato sede di Podestà	1356	manca il proemio	-	in volgare su pergamena ff. 96	232 rubriche in 5 libri	1649	anche reati gravi / sindacato del Podestà a Siena
<b>MASSA MARITTIMA</b>  (Colline metallifere) capitolato dal 1335 sede di Podestà	1310	il proemio non indica gli statutori	-	in latino su pergamena ff. 124	474 rubriche in 5 libri	1328	anche reati gravi / appelli e sindacato del Podestà in loco
<b>MASSA MARITTIMA - 2</b>  (Colline metallifere) capitolato sede di Podestà	1419	manca il proemio	-	in latino su pergamena ff. 179	501 rubriche in 4 libri	1587	anche reati gravi / appelli e sindacato del Podestà in loco
<b>MONTALCINO</b>  (area a sud) capitolato, con cittadinanza senese sede di Podestà	1415	3 statutori (1 giurista e 2 mercanti) designati dal Consiglio Generale di Siena + 2 statutori locali (1 medico e 1 notaio)	-	in volgare su pergamena ff. 120	248 rubriche in 3 libri + statuto del danno dato	1561 (nuovo statuto nel 1577)	anche reati gravi / appelli a Siena
<b>MONTALCINO (DANNO DATO)</b>  (area a sud) capitolato, con cittadinanza senese sede di Podestà	1452	riordinamento di statuti precedenti, fatto dal notaio Agnolo di Santi da Roma, su incarico dei Priori	-	in volgare su carta ff. 45	177 capitoli non suddivisi più 54 aggiunte	1552 (nuovo statuto nel 1745)	-

COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>MONTEAGUTOLO</b>  (zona a sud) signorile sede di Rettore del signore	1280	massari locali, senza menzione del notaio	?	in volgare su pergamena ff. 41	203 rubriche non suddivise in libri	1328	anche reati gravi
<b>MONTE CHIARO D'ARBIA</b>  (zona a sud) signorile sede di Rettore del signore	1281	2 statutori locali insieme al signore Renaldo scritto a Siena da un notaio	?	in latino su pergamena f. 1	38 capitoli non suddivisi	-	anche alcuni reati gravi
<b>MONTEFOLLONICO</b>  (zona a est) capitolato sede di Podestà	1266	5 statutori scritto dal notaio Bonaventura Alberti	statutori eletti "in consilio Priorum et societatis Populi dicti castrii"	in latino su pergamena f. 1	rubriche 15 capitoli non suddivisi	- (nuovo statuto nel 1560)	solo reati minori
<b>MONTEGUIDI</b>  (colline a ovest) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1492	2 statutori locali scritto dal Vicario (senese)	statutori designati dal Consiglio Generale	in volgare su pergamena ff. 30 (tot. 45)	101 rubriche non suddivise in distinzioni	1631	solo reati minori
<b>MONTEMERANO</b>  (Maremma) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1489	7 statutori locali scritto dal notaio (senese) del Vicario	statutori designati dal Consiglio Maggiore	in volgare su pergamena ff. 59 (tot. 103)	261 rubriche in 5 libri	1702	anche reati gravi, ma applicazione a Siena / sindacato del Podestà a Siena
<b>MONTEPESCALI</b>  (Maremma) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1427	3 statutori locali con notaio di Montalcino	statutori e notaio "per opportuna consilia dicti Communis electos et deputatos"	in volgare su pergamena ff. 109	355 rubriche in 4 libri	1626	solo reati minori / appelli a Siena
<b>MONTEPINZUTOLO (MONTICELLO)</b>  (Amiata) signorile, dal 1359 capitolato sede di Rettore o Podestà	1261	3 statutori locali e un monaco scritto da un notaio	statutori scelti da un monaco dell'Abbazia di S. Salvatore e dal Consiglio comunale	in latino su pergamena	81 rubriche non suddivise in libri	-	anche reati gravi

COMUNE	anno	Commissione di statutari	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>MONTEPULCIANO</b>  (zona a sud-est) capitolato, dal 1390 soggetto a Firenze sede di Podestà	1337	2 commissioni: 2 giudici + 2 notai (di Arezzo e Montepulciano), 9 statutari (di cui 3 notai) locali poi il testo fu approvato dal Cons. Gen.	statutari designati dal Consiglio Generale	in latino su pergamena ff. 232	439 rubriche in 4 libri	?	anche reati gravi / sindacato del Podestà in loco
<b>MONTERIGGIONI</b>  (area a nord) a contado sede di Vicario	1380	3 statutari locali, scritto dal notaio senese Teri di Giannino,	statutari e notaio nominati dal "Conseglio et Radota", cioè il Consiglio maggiore	in volgare su pergamena ff. 93	105 rubriche in 4 libri	1733	solo reati minori
<b>MONTECCHIELLO</b>  (area a sud-est) a contado sede di Vicario	1442	manca proemio scritto dal Pievano ser Bartolomeo Neri, scrittore anche di libri religiosi	-	in volgare su pergamena ff. 82	229 rubriche in 4 libri	1580 (nuovo statuto nel 1595)	solo reati minori
<b>MONTERI</b>  (Colline metallifere)  soggezione signorile (capitolato dal 1326) sede di Consoli o Podestà	1219	uomini di Montieri e un notaio	-	in volgare su pergamena f. 1	testo non suddiviso in rubriche	- altri statuti succes- sivi, tra cui del 1500 e del 1608	solo reati minori
<b>MONTISI</b>  (zona a sud-est) contado sede di Vicario	1494	6 statutari locali	eletti dal Consiglio Generale	in volgare su pergamena ff. 92	242 rubriche non suddivise in libri, più 223 aggiunte	1767	solo reati minori / appelli a Siena
<b>MONTORSAIO</b>  (Maremma) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1432	3 statutari locali	designati da Priori e Camerlengo su autorizzazione del Consiglio	in volgare su pergamena ff. 53	197 rubriche in 3 libri	1728	solo reati minori


COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>MURLO (VESCOVADO)</b>  (zona a sud) signorile Vicario del Vescovo	1323	statutori locali: 3 di Murlo, 2 di Valerano, 2 di Montepertuso, 2 di Crevole, 2 di Resi, 2 da Casciano; scritto da notaio ser Ghino di Foresè da Torrita	-	in volgare su pergamena ff. 50	160 rubriche non suddivise in libri	1669	anche reati gravi
<b>ORBETELLO</b>  (Maremma) capitolato sede di Podestà	1414	manca di informazioni nel proemio	-	in volgare su pergamena ff. 30 (tot. 148)	131 rubriche non suddivise	1797	solo reati minori / appelli in loco sotto 50 lire
<b>PAGANICO</b>  (Maremma) a contado sede di Vicario	1480	manca il proemio	-	in volgare su pergamena ff. 36	205 rubriche in 5 libri	1490	solo reati minori / appello in loco
<b>PERETA</b>  (Maremma) capitolato sede di Vicario	1457	3 statutori locali, scritti dal Vicario, notaio senese	?	in volgare su pergamena ff. 47 (tot. 224)	190 rubriche in 5 libri	1741	anche reati gravi / appelli a Siena
<b>PIANCASTAGNAIO</b>  (Amiata) capitolato sede di Podestà	1416/ 1432	5 statutori locali (2 ser) scritto dal notaio di Lucignano val di Chiana al tempo Podestà	statutori "electi per opportuni Consigli d'esso Comune"	stesso statuto in 2 versioni: 1 in latino e 1 in volgare ff. 136 / 85	340 rubriche in 5 libri	lat. 1546 volg. 1524 (bandi dei Marchesi del Monte in età moderna)	anche reati gravi / appelli in loco / sindacato del Podestà a Siena
<b>PIEVE A MOLLINI</b>  (colline a ovest) a contado sede di Rettore	1337	"fatti et ordinati per gli officia gli del detto Comune, eletti per lo Camarlengo e consiglieri del detto Comune"	-	in volgare su pergamena ff. 42	66 rubriche non divise in libri	1389	solo reati minori
<b>RADICOFANI - 1</b>  (zona a sud-est) signorile sede di Podestà	1255	manca di informazioni	manca di informazioni	in latino su pergamena mutilo	testo non suddiviso, ma 68 capoversi	-	anche reati gravi




COMUNE	anno	Commissione di statuari	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>RADICOFANI (GABELLA)</b>  (zona a sud-est) capitolato sede di Podestà	1397	10 statuari (di cui 2 <i>ser</i> )	designati dal Consiglio comunale	in volgare su carta ff. 11 (tot. 31)	91 capitoli non suddivisi	1412	-
<b>RADICOFANI - 3</b>  (zona a sud-est) capitolato sede di Podestà	1441	4 statuari locali, scritto da Niccolò di ser Antonio di Assisi, studente di diritto civile	statuari eletti dal Consiglio generale	in volgare su pergamena ff. 113	218 rubriche in 4 libri	1734	anche reati gravi
<b>RADICONDOLI</b>  (Colline metallifere) capitolato, poi a contado sede di Vicario	1411	6 statuari, scritto dal notaio Pietro da Montalcino, Vicario di Radicondoli, incaricato dal Consiglio	statuari eletti dal Maggior e Minor Consiglio	in volgare su pergamena ff. 180	207 rubriche in 5 libri	1705	solo reati minori
<b>RAVI</b>  (Maremma) signorile, poi a contado sede di Vicario senese	1447	Statuti "facti, composti et ordinati per lo nobile homo Francesco di messer Orlando Malavolti, ciptadino di Siena et per lo prudente homo Simone di Antonio di Matteo Nicolò da Siena, honorando Vicario, per lo magnifico Comune di Siena, di Giuncarico e di Ravi prenominato, haventi pieno et generale mandato dal prefato Cione da una parte et dal Comuno et homini di Ravi predicto dall'altra parte di così far statuire et hordinare..." scritti da notaio senese		in volgare su pergamena ff. 30	130 rubriche in 3 libri	1728	solo reati minori
<b>ROCCA D'ORCIA - 1</b>  (zona a sud-est) signorile sede di Castellano del sognore	1297	Castellano Bonagrazia e 3 statuari locali	statuari eletti dal Consiglio del Comune	in latino su pergamena ff. 16	155 rubriche in 4 libri	-	anche reati gravi
<b>ROCCA D'ORCIA - 2</b>  (zona a sud-est) a contado sede di Vicario	1420	manca il proemio	-	in volgare su pergamena ff. 101	173 rubriche in 5 libri	1509 (nuovo statuto nel 1617)	solo reati minori





COMUNE	anno	Commissione di statutori	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>ROCCALBEGNA</b> (Maremma) a contado sede di Vicario	1475	6 statutori locali (di cui 1 mastro) scritto dal Vicario ?	statutori designati dal Consiglio	in volgare su pergamena ff. 84	276 rubriche in 3 libri	1576 (nuovo statuto nel 1580)	solo reati minori
<b>ROCCATEDERIGHI</b> (Colline metallifere) a contado sede di Vicario	1406	6 statutori locali, scritti da notaio di Todi, cittadino senese, al tempo Vicario del luogo	statutori designati da Consiglio Minore e Consiglio Maggiore e <i>adiunta</i> "con sollepnne deliberatione al modo usato",	in volgare su carta ff. 58	290 rubriche in 3 libri	-	solo reati minori
<b>ROCCATEDERIGHI - 2</b> (Colline metallifere) a contado sede di Vicario	1452	3 statutori locali, scritto dal Vicario-notaio Matteo d'Antonio di Casole, citt. sen.	statutori eletti "per deliberatione delli opportuni Consigli"	in volgare su pergamena ff. 23 (tot. 89)	144 rubriche in 4 libri	1615	solo reati minori
<b>SAN GIOVANNI D'ASSO</b> (zona a sud-est) a contado sede di Vicario	1492	è adottato lo statuto di Lucignano d Asso	-	-	148 rubriche in 3 libri	-	solo reati minori
<b>SARTEANO</b> (zona a sud-est) capitolato sede di Podestà	1434	8 statutori locali	statutori designati dai Priori "per autorità concessali dal maggiore e General Consiglio"	in volgare su pergamena ff. 218	434 rubriche in 4 libri, più statuto del danno dato	1743	anche reati gravi / sindacato del Podestà in loco
<b>SARTEANO (DANNO DATO)</b>	1434	manca del proemio	-	in volgare su pergamena ff. 39 (tot.91)	174 rubriche non suddivise	-	-
<b>SASSOFORTINO</b> (Maremma) a contado sede di Vicario	1486	manca il proemio, scritto dal notaio Vicario	?	in volgare su pergamena	148 rubriche in 4 libri	1728	solo reati minori

COMUNE	anno	Commissione di statutari	Designazione della commissione	lingua, supporto, numero di fogli	Numero rubriche e partizione interna	Ultima aggiunta	Prerogative giurisdizionali
<b>SINALUNGA</b>  (zona a est) a contado sede di Podestà	1443	manca il proemio	?	in volgare su pergamena ff. 109	? (mutilo delle prime 40 carte) in 5 libri	-	?
<b>SOVICILLE</b>  (colline a ovest) a contado sede di Vicario	1383	fatto da 4 Statutari locali scritto da Giovanni di Pietro di Tura, Vicario	?	in volgare su pergamena ff. 106	160 rubriche in 4 libri	1649	solo reati minori
<b>TREQUANDA</b>  (zona a sud-est) a contado sede di Vicario	1369	fatto da 3 statutari locali, scritto da Iohanni di Cecco di Vanni da le Serre, notaio-Vicario	statutari eletti dal Consiglio Generale di Trequanda	in volgare su pergamena ff. 53	144 rubriche in 5 libri	1539 (nuovo statuto nel 1571)	solo reati minori
<b>TRIANA</b>  (Amiata) signorile Vicario del signore	1351	3 massari locali, scritto dal notaio Pietro di Maruccio da Radicofani	statutari eletti dal Consiglio comunale	in volgare su carta ff. 44	245 rubriche in 5 libri	-	solo reati minori










## Fonti suppletive indicate negli statuti del Quattrocento







## Indice dei nomi

Non sono indicizzate le voci presenti nelle Tavole in Appendice.

In grassetto sono indicate le pagine dove la voce è trattata più approfonditamente e dove si danno informazioni generali sui vari statuti delle comunità.

- Abbadia a Isola; 25n, 130, 245n  
Abbadia San Salvatore; 25n, 40-41, 43, 50n, 61, 66, 81, **96-96n**, 98, 100n, 107-108, 110n, 111, 113, 132n, 136, 140, 142n, 148, 149n, 154-154n, 156, 163, 174, 178-179, 187-188, 189n, 192-193, 199-199n, 204, 212, 220n, 222, 224, 226, 230n, 232-232n, 236n, 239, 244, 253, 257, 263, 270, 272-273, 277, 283-286, 294-295, 298, 301, 304-305, 309n, 311n, 312, 318, 320n, 322-323, 331, 334, 338-339, 341n, 344, 349, 353, 355-356  
Acciaiuoli C.; 320n, 323  
Acqua Borra; 20  
Addabbo Klange B.; 93n  
Agnolo di Santi; 146n  
Agnolo di Tura del Grasso; 24n, 346  
Aime M.; 332n  
Alberico da Rosate; 162n, 169n  
Alberto da Gandino; 162n, 273, 284  
Alberto da Torriella; 41n  
Alberto di Piancastagnaio; 76, 328  
Albertoni G.; 56n  
Albini G.; 37n, 113n, 114-114n  
Aldobrandeschi, conti; 18, 25, **34**, 41n, 51, 77, 150  
Aldobrando d'Elci; 92  
Alessandria; 278n  
Alessandro Tartagni; 170  
Alpi; 77n  
Altare; 125n  
Althusius J.; 73; 369  
Amelotti M.; 112n  
Amiata, monte; 18, 18n, **20**, 25, 44, 50n, 262, 276n, 316, 331, 349  
Ampugnano; 98  
Ancaiano; 81  
Ancona; 188n  
Andenna G.; 38n  
Andrea Albertini; 87n  
Angelo da Porta Sole; 367  
Angelucci P.; 71-71n  
Anghiari; 39n, 44  
Antico Gallina M.; 54n  
Antonacci F.; 303n  
Antoniella A.; 149n  
Antonio di Marco; 131n  
Antonio di mastro Luca; 328  
Apiro; 247n  
Appennino; 318  
Arbia, fiume; 18, 20  
Arbia, Val d'; 18  
Arcamone M.G.; 26n  
Arcidosso; 132n  
Arcola; 125n

- Ardenghesca; 25, 47, 58, 71  
 Ardengheschi, conti; 51, 55, 88  
 Arezzo; 22, 90, 114n, **125-127**, 132, 138, 345n, 348n, 349n, 356  
 Argentario; 19  
 Argiano; 81  
 Arialla, porta; 280  
 Ariès Ph.; 357n  
 Aristotele; 288n, 366  
 Arlinghaus F.J.; 217n  
 Armaiolo; 180  
 Arnano; 81  
 Arrigo di Gualtieri Cantoni; 86  
 Arsiccio; 81  
 Artifoni E.; 367n  
 Ascheri M.; 11, 13, 17-17n, 21n, 25n, 29n, 34n, 45, 49n, 53n, 62n, 63n, 64-64n, 66n, 70n, 71n, 72n, 73-73n, 88n, 100n, 101n, 102n, 103-103n, 112n, 115-115n, 116-116n, 117n, 118n, 121n, 124n, 131n, 138-138n, 143-143n, 148n, 152n, 155n, 157n, 158n, 169n, 176, 181n, 185-185n, 187n, 194n, 195n, 197n, 207-207n, 209n, 212n, 221n, 231n, 235-235n, 238n, 258n, 269n, 281n, 298n, 327n, 347n, 360  
 Asciano; 62, 63n, 81, 97-98, 107, 160, 163-163n, 178, 187, 192n, 202, 210-211, 214, 226, 230n, 239, 243, 253n, 259n, 306n, 309, 312, 339, 341n, 343  
 Ascoli; 345n, 349n  
 Assisi; 96n, 111, 136  
 Asso, fiume; 18  
 Asso, Val d'; 18, 31n  
 Astrea; 278n  
 Astuti G.; 314n  
 Attaviano, podestà di Siena; 347n  
 Attone, vescovo; 341n  
 Badia a Quarto; 81  
 Badia Ardenga; 26n  
 Baldaccini F.; 247n, 264n, 265n  
 Baldinacci S.; 84n, 89n  
 Baldo degli Ubaldi; 170, 184, 185n, 288n, 368, 369n  
 Balestracci D.; 41n, 47-47n, 51n, 66n, 141-141n, 142n, 280-280n, 346-346n, 347n, 348n, 349n  
 Bambi F.; 138n  
 Banchi L.; 92n, 93n, 101n, 210, 251n, 259n  
 Barbagli A.; 114n  
 Barbolani di Montauto F.; 27n  
 Barga; 145  
 Bargigia F.; 346n  
 Barile N.L.; 287n  
 Barlucchi A.; 53n, 56-56n, 57n, 71, 72n, 107, 108, 109n, 114n, 124-124n, 186n, 200n, 251n, 261-261n, 264-264n  
 Barnwell P.S.; 176n  
 Bartoli Langelì A.; 39n, 83n  
 Bartolo da Sassoferrato; 155, 170, 171-171n, 205, 219-219n, 288n  
 Bartolomeo di Paolo; 131n  
 Bastremoli; 125n  
 Batignano; 18n, **91-91n**, 98, 111, 115n, 125, 142, 152, 154n, 158, 163, 172, 177, 199, 213, 225, 236n, 248, **275-276**, 280, 288, 293, 295, 319n, 323, 352

- Baumgärtner I.; 217n  
 Befà; 266n  
 Belcaro; 26n  
 Belforte; 66, **91-91n**, 98, 98n, 99, 100n, 105, 111, 115n, 139, 140, 147, 154, 160, 163, 174, 180, 192n, 199, 221, 229, 230n, 232, 236n, 242, 243n, 252, 270n, 271, 302, 310, 312  
 Bell R.C.; 340n  
 Bellabarba M.; 269n  
 Bellomo M.; 256n  
 Bellugi S.; 88n, 158n  
 Belmonte; 39  
 Benevento; 119n  
 Benuccio Salimbeni; 191  
 Berardenga; 57n, 58  
 Berardenghi, casata; 51  
 Bergamo; 345n  
 Bernardo da Montefollonico; 87n  
 Berizo, notaio; 88n  
 Berlino; 73  
 Besta E.; 84n, 88n, 110-110n, 112n, 117-117n, 120n, 122-122n, 129n, 139n, 140n, 141n, 145n, 157n, 171n  
 Bezzina D.; 258n  
 Biagio di Goro Ghezzi; 25n  
 Bianchini M.; 125n  
 Bindo di Montefollonico; 87n  
 Bizzarri D.; 28-29n, 119n, 121-121n, 123n, 143-143n, 151n, 155n, 205n, 223n, 251n  
 Boari M.; 287n  
 Bobbio; 122  
 Boccaccio; 136-137, 352  
 Boccheggiano; 19  
 Bocchi F.; 54n, 59n, 68n  
 Boldrini M.; 24n  
 Boldrini S.; 51n  
 Bologna; 45, 51, 104, 116n, 141n, 164n, 185-185n, 186n, 288n, 349n  
 Bonagrazia, castellano; 89  
 Bonaini F.; 89n, 136n  
 Boncompagno; 117, 331  
 Bonifacio VIII, papa; 102n  
 Borgia L.; 53n  
 Borgo San Lorenzo; 138n  
 Borracelli M.; 238n  
 Botturi F.; 366n  
 Bousmar E.; 98n  
 Bowsky W.; 57n, 62n, 68n, 69n, 70n, 78n, 109-109n, 119n, 185n, 278n, 302n  
 Braccia R.; 125n, 333n  
 Bracciano, Ducato di; 133  
 Brandano da Petroio; 70  
 Brescia; 104n, 119n, 345n  
 Brizio E.; 63n, 256n  
 Brogi M.; 159n  
 Brugi B.; 122n  
 Bruna, fiume; 20  
 Brunetto Latini; 195n  
 Bruni F.; 206n, 207  
 Bueti S.; 265n  
 Bulgarelli S.; 85n  
 Bulgaro; 233  
 Buonconvento; 62, 340n  
 Burdese A.; 24n  
 Burgmann L.; 286n  
 Cacciaconti, famiglia; 47

- Caciorgna M.T.; 46n  
 Caggese R.; 42n, 51n, 57n, 67n, 68-68n,  
 70n, 78n, 79n  
 Caglianone G.; 90n  
 Calabresi I.; 90n, 127n, 175-175n, 188n,  
 213n, 261n, 349n  
 Calasso F.; 148n, 189-189n  
 Caldana; 18n  
 Camaldoli; 39n  
 Camerino; 188n, 247n  
 Camigliano; 39, 160, 182, 343  
 Camillo di Gavorrano; 344  
 Cammarosano P.; 30n, 35n, 36n, 37n, 40n,  
 41n, 43n, 44n, 46n, 48-48n, 60-60n,  
 66n, 77n, 102n  
 Camollia, terziere; 53, 347n  
 Campagnano; 133  
 Campagnatico; 18n, 25n, 98-98n, 99, 180,  
 202, 275, 319n  
 Campiglia d'Orcia; 100, 149n  
 Campitelli A.; 116n, 120n, 162n, 223n,  
 229n  
 Cana; 18n, 22n, 97, 115n, **131**, 139, 147,  
 154, 156, 159-160, 163, 178, 181n, 182,  
 192n, 211, 222, 225, 232-233, 236n,  
 243n, 245-245n, 252, 302, 310, 316,  
 319n  
 Cancellieri J.-A.; 200n  
 Caneschi Cianferotti M.P.; 299n  
 Canestrini G.; 346n  
 Capalbio; 18n, 20  
 Capelli V.; 101n, 103-103n, 125n, 146n  
 Capitani O.; 367n  
 Capogrossi Colognesi L.; 23n  
 Cappelletti F.; 354n  
 Caprioli S.; 156-156n, 157n, 161n  
 Caravale M.; 33n, 120n, 150n  
 Carcare; 125n  
 Cardinali C.; 343n  
 Cardini F.; 42n, 69n, 188n, 207-208n, 346,  
 346n, 348-348n, 368n  
 Carle L.; 204n  
 Carlo Magno; 287  
 Carlo V; 344  
 Carocci S.; 46n  
 Carosi B.; v. Brandano da Petroio  
 Casagrande C.; 300n  
 Casana P.; 236n, 258n  
 Casanova E.; 205n  
 Casanova; 125n  
 Casciano; 81, 93-93n  
 Cascio Pratilli G.; 18n  
 Casentino; 138  
 Casole d'Elsa; 25n, 62n, 66, 96n, 97, 99,  
 100n, 105, 111, 125, 153, 154n, **159-**  
**160**, 178, 180, 192, 200, 212n, 226-227,  
 239, 243n, 253n, 261, 264, 274, 301,  
 334, 338, 341n, 352, 356  
 Cassandro G.; 120n  
 Cassandro M.; 69n, 288-288n, 291-291n  
 Cassia, via; 34  
 Castagneto P.; 261n  
 Castagnolo; 86  
 Casteldelpiano; 173n, 178, 182-183, 252,  
 337, 343, 354  
 Castelfranco di Maremma; 57n  
 Castell'Azzara; 133  
 Castellani A.; 26n, 261n

- Castellottieri; 26n  
 Castelmuzio; 160  
 Castiglion d'Orcia; 66n, 96, 98, 105, 115n, 152-153, 160, 163, 177, 181n, 194, 211, 222, 230n, 232, 239, 243n, 253n, 254-255, 263, 266, 270-271, 306n, 338, 341n, 352n  
 Castiglioncello del Trinoro; 96, 141, 163, 178, 180, 193, 205, 210, 215, 220n, 221, 239, 241, 243n, 253-253n, 257, 271n, 294, 311n  
 Castiglione della Pescaia; 18n, 19  
 Castro; 354n  
 Catoni G.; 113n, 114n, 158n  
 Cattabiani A.; 19n, 330n, 339n  
 Cattin Y.; 206n  
 Cauchies J.-M.; 98n  
 Cavaciocchi S.; 256n  
 Ceccarelli Lemut M.L.; 34-34n  
 Cecchi D.; 247n  
 Cecina; 20  
 Celle ligure; 125n  
 Celle sul Rigo; 97, 105, 111, 159, 163, 173, 178, 180, 193, 209, 243n, 252, 257, 263, 271n, 277, 294-295, 320n, 322  
 Celli R.; 185n  
 Cengio; 125n  
 Cennano; 81  
 Ceppari Ridolfi M.A.; 63n, 299n, 332n  
 Cerbaia; 92, 189  
 Cerrecchio; 81  
 Cerreto Ciampoli; **83n**, 100n, 220n, 269  
 Cerreto Selva; 81  
 Certano; 81  
 Cervenca G.; 287n  
 Cetona; 22n, 25n, 81, 160  
 Chelli A.; 330n  
 Cherubini G.; 43n, 44n, 68n, 69n, 71n, 251  
 Chiana, Val di; 18, 57n, 130  
 Chianciano; 20, 25n, 41n, 65, 66, 73, **88-88n**, 93n, 100n, 107, 109, 111, 142, 149n, 150, 154n, 156, 160, 165, 173n, 177, 187, 191-193, 220n, 226-227, 234, 242, 252, 254-257, 266, 276-277, 282, 284, 293, 295, 301, 332, 334-334n, 338, 341n, 350-351, 355  
 Chiane; 20  
 Chianti; 78  
 Chiantini M.; 230n, 231-231n  
 Chiappa Mauri L.; 104-104n  
 Chiarentana; **92-92n**, 107, 154n, 177, 191, 221, 241, 266, 270, 276, 293, 305, 338, 352n  
 Chiaudano M.; 288n  
 Chiavenna; 122  
 Chiodi G.; 54n, 119n  
 Chioggia; 122  
 Chittolini G.; 44n, 51n, 65n, 67n, 78n, 104-104n, 152n, 231n  
 Chiusdino; 25n, 31n, 60, **62-63**, 86, 97, 100n, 115n, 153, 178, 180, 192n, 194, 210, 212n, 222, 224, 226, 228, 230n, 232, 236n, 239, 252, 254-255, 270, 308, 322, 339, 344, 352n  
 Chiusi; 22-23, 27, 74, 98, 227, 251, 340n  
 Chiusure; 25n, 97, 100n, 115n, 159, 163, 172n, 178, 192n, 222, 242, 252, 253n, 271n

- Ciampoli D.; 49n, 52n, 63-64n, 66n, 95n,  
 103n, 130n, 132n, 158n, 249n, 356n,  
 358n  
 Cianferotti L.; 299n, 307n  
 Ciapparoni F.; 247n  
 Ciappi F.; 50n  
 Ciaravellini L.; 321n  
 Cicerone M.T.; 195n, 208n  
 Cillerai B.; 94n  
 Cinigiano; 18n, 25n, 299, 319n  
 Cintoia; 138n  
 Cione d'Urbano; 112  
 Cipolla C.M.; 69n  
 Città della Pieve; 188n  
 Città di Castello; 349n  
 Città, terziere; 53  
 Civitella; 18n, 97-98, 140, 154n, 159, 163,  
 173n, 178, 192n, 222, 230n, 232, 236n,  
 239, 246, 252, 263, 271n, 302, 312,  
 319n, 323  
 Clemente V, papa; 219  
 Coleman E.; 176n  
 Collavini S.; 29n, 30n, 34n, 40n, 44n  
 Colle di Val d'Elsa; 17, 147n, 261  
 Colle Massari; 319n  
 Colli V.; 207n, 217n  
 Colline Metallifere; **18-19**, 28, 81, 172  
 Colombini G.; 70  
 Colonna (Vetulonia); 18n, 98, 99, 323  
 Commenda di San Pietro; 18n  
 Como; 104, 122  
 Conscente; 125n  
 Conte E.; 207n  
 Conti A.; 31n  
 Contignano; 66n, 160, 173n, 180, 199n  
 Cornia, fiume; 27  
 Corsica; 201-202  
 Corsignano; 20, 91n, 275  
 Cortese E.; 120n, 229n  
 Cortona; 145  
 Cortonesi A.; 30n, 33n, 49n  
 Cosimo I de' Medici, granduca; 82n  
 Costa P.; 35n, 195n, 197n, 206-206n  
 Costamagna G.; 112n  
 Costante I, imperatore; 296  
 Costantino I, imperatore; 286  
 Costanzo II, imperatore; 296  
 Cotone; 18n, 299, 319n  
 Crema; 104n  
 Cremona; 104  
 Crescenzi V.; 190n  
 Crete; 18  
 Crevole; 22n, 93-93n  
 Cristofano del Nero; 131n  
 Cucini C.; 260n  
 Cugnano; 19  
 Cusa; 86, 87  
 Damiani G.; 200n, 201n  
 Dani A.; 70n, 109n, 130n, 160n, 165n,  
 172n, 178n, 181n, 204n, 220n, 238n,  
 245n, 249n, 312n, 316n  
 Dante Alighieri; 136, 138n, 208n, 331,  
 337, 339, 354, 366-366n, 367n  
 Davidsohn R.; 39n, 119n, 280n, 294n,  
 331-331n, 333n, 337n, 339n-340n,  
 341n, 346n, 350n  
 De Benedictis A.; 164n  
 De Donato V.; 247n

- De Luca F.; 53n  
De Luca G.B.; 256-257n, 302-303n, 320n  
De Matteis M.C.; 367n  
De Vergottini G.; 49n, 58-61n  
De' Colli S.; 87n  
Del Giudice P.; 84n, 122n  
Del Negro P.; 345n  
Del Pecora, famiglia; 127, 175  
Del Vecchio A.; 205n  
Dell'Omodarme O.; 319n  
Della Misericordia M.; 77n, 178n, 186n, 303n, 366n  
Dessi R.M.; 206n, 367n  
Diano; 37n  
Dilcher G.; 181n, 364n  
Dini B.; 261n, 287n, 288n, 289n  
Dino del Mugello; 162n  
Diurni G.; 228n, 281n, 283n  
Domenico Bacco; 131n  
Donato di Dino; 131n  
Dondarini R.; 24; 41n, 165n  
Duccini A.; 287n  
Elci; 92-92n, 105, 139, 177, 192n, 210, 221, 224, 226n, 230n, 236n, 243n, 253n, 270n, 306n, 338  
Elsa, Val d'; 99  
Emilia-Romagna; 104  
Enrico da Susa (Ostiense); 270-270n  
Enrico VII, imperatore; 219  
Esposito A.; 200n, 201n, 202-202n, 204-204n  
Etruria; 24  
Europa; 336n  
Evagrio; 24n  
Fabretti G.; 89n, 264n-265n  
Fabriano; 164n  
Facchetti G.M.; 233n  
Farinelli R.; 24n, 30n, 33n, 74n, 81n, 149n  
Farnetella; 25n, 173n  
Fasano Guarini E.; 82n  
Federico Frezzi; 278-278n  
Federico II di Svevia, imperatore; 51-51n, 102, 119n  
Fermo; 123  
Ferrante R.; 190n  
Ferrara F.; 249n  
Fiesole; 23  
Figline; 97, 105, 149n, 163, 172, 173n, 174, 178, 192n, 230n, 239, 241-242, 248, 253n, 255, 263  
Filippini E.; 278n  
Finale; 125n  
Fiora, fiume; 18n, 20, 34  
Fioravanti M.; 269n  
Fiorelli P.; 88n, 134-135n, 136n, 137-137n, 272n, 273n  
Fiorini; 19  
Firenze; 17, 64, 78, 89, 103-104, 119n, 131, 135n, 138, 145, 159, 161, 187n, 205n, 217, 247n, 259n, 261, 280, 294n, 331-332, 340, 341n, 345n, 346, 349n, 350n  
Fiumi E.; 68n, 143n  
Foiano della Chiana; 131-132  
Foligno; 247n  
Forchielli I.; 304n  
Fornoli; 18n, 82  
Fosini; 82

- Fowler-Magerl L.; 270n  
 Franceschi F.; 258n  
 Franceschini G.E.; 298n  
 Francesco d'Accursio; 197  
 Francesco di Neri; 131n  
 Francesco Malavolti; 112-112n  
 Francesconi G.; 59n, 68n, 287n  
 Francia; 336, 341n, 344  
 Francigena, via; 17, 62, 147  
 Francovich Onesti N.; 25n  
 Francovich R.; 30n, 265n  
 Fraticelli V.; 354n  
 Frazer J.; 330n  
 Fresta M.; 330n  
 Frugoni C.; 367-367n  
 Fumi L.; 88n, 227n, 334n  
 Gabba E.; 23n  
 Gagliardi L.; 196n  
 Galeotto di Pagno; 127  
 Galgano di Pietro Agnolo Buonagionti;  
 131n  
 Galgano F.; 287n  
 Gamba C.; 243n, 287n, 288-288n  
 Gamberini A.; 367n  
 García y García A.; 119n  
 Gargano; 25n  
 Garlenda; 125n  
 Garosi G.; 22n  
 Gasparri S.; 25n, 27-27n, 45-45n  
 Gatti L.; 91n  
 Gavorrano; 18n, 97, 100n, 115n, 137, 145,  
 153, 154n, 163, 166, 173-173n, 178,  
 180, 182, 184, 192n, 195, 201, 210,  
 214, 220n, 222-223, 226, 228, 232, 239,  
 243n, 252-254, 257, 266, 270-271, 288,  
 306-306n, 307, 318, 338, 344, 352, 354  
 Genet J.-P.; 367n  
 Genova; 51, 122-123, 201, 218  
 Gensini S.; 62n  
 Gentile Sermini; 348  
 Gentili A.; 123  
 Gentili S.; 367n  
 Gerfalco; 26n, 62, 96, 98-99, 100n, 115n,  
 152, 154n, 166, 177, 192n, 194, 199-  
 200, 205, 210-212, 214, 226-226n, 229,  
 230n, 236n, 243n, 253n, 256-257, 271,  
 286, 300, 303-304, 338, 341n, 344,  
 352n, 353  
 Germania; 294n, 330, 339n  
 Gherardini B.; 35-35n, 160, 163, 180, 184  
 Ghino di Forese da Torrita, notaio; 93n  
 Ghirotto S.; 22n  
 Giacomo di Vitry; 208n  
 Giardina A.; 23n  
 Giardina C.; 249n  
 Ginatempo M.; 17n, 62n, 64n, 68n, 74n,  
 81n, 82-82n, 149n-150n, 201n, 251n  
 Giordano A.; 180n  
 Giordano da Pisa; 206n, 366, 367-367n  
 Giordano N.; 138n  
 Giorgi A.; 33n, 39n, 45-45n, 54n, 55n,  
 56n, 101n, 103-103n, 113n  
 Giovanni di Cecco di Vanni da le Serre,  
 notaio; 91n  
 Giovanni di Pietro di Tura; 92n  
 Girolamo di Antonio di mastro Jacopo,  
 notaio; 203  
 Giuliano; 150



- Giuncarico; 18n, 112n  
 Giusti F.; 17n  
 Giustiniano I, imperatore; 24, 122n, 143, 287n, 296-297  
 Goetz W.; 38, 39n, 73-73n  
 Graziani A.M.; 200n  
 Graziano; 143  
 Greci R.; 48n  
 Grecia; 228  
 Gregorio di Angelo; 127  
 Gregorio IX, papa; 102-102n, 119n, 143  
 Grillo P.; 46n, 53n, 54n  
 Groppo; 125n  
 Grosseto; 17-18n, 20, 22n, 25-25n, 34, 41, 60, 66, 77, 81-82, 94, **95-95n**, 98-99, 100n, 105, **127-129**, 154n, 156, 162-163, 178, 180, 187, 192n, 200-201, 204, 210, 212n, 214, 221, 224, 232, 236n, 237, 239, 246, 251-252, 271n, 276, 283-284, 293, 295, 301, 306n, 310, 311n, 317, 319n, 323, 335-335n, 338, 341-341n, 344-344n, 367  
 Grossi P.; 150n, 368n  
 Grosso G.; 314n  
 Gualazzini U.; 83n, 122n, 240n  
 Gualdo Tadino; 349n  
 Guasconi G.B.; 70n  
 Guerra Medici M.T.; 182n, 256n, 257n, 292-292n, 334n  
 Guerrini R.; 51n, 208n  
 Guglielmo Durante; 234-234n  
 Guglielmotti P.; 186n  
 Guido da Suzzara; 197n  
 Guido Medico dei Tignosi; 40n  
 Guidone Cacciacconti; 41n  
 Guimaraes S.; 22n  
 Hobbes Th.; 369  
 Hoshino H.; 261n  
 Huizinga J.; 346n  
 Iacometti F.; 51n  
 Iacomo di Conte Armalei; 94  
 Iesa; 22n, 25n, 160  
 Ildebrandino Bonacelti; 87n  
 Ildebrandino Cacciacconti; 41n  
 Imberciadori I.; 86n, 144n, 178n, 201-201n, 202n, 203, 204n, 318n, 319n  
 Inghilterra; 336n  
 Innocenzo III, papa; 119n, 270, 276n  
 Innocenzo XI, papa; 256  
 Insabato E.; 149n  
 Isaacs A.K.; 69n, 251n  
 Isidoro di Siviglia; 195n  
 Isolani F.; 18n  
 Israel U.; 119n  
 Istia; 18n, 180, 319n  
 Italia; 19, 24n, 29n, 31n, 32, 39n, 59n, 69, 73, 78, 119n, 136, 137, 144, 147, 164n, 190, 213, 218n, 230, 233, 246n, 249n, 283, 307, 312, 330, 343, 359, 364  
 Kannowski B.; 115n  
 Kanter L.B.; 71n  
 Kantorowicz H.; 273n  
 Keller H.; 101-102n, 143n  
 Kent D.V.; 187n  
 Kent F.W.; 187n  
 Kovalewsky M.; 68n  
 Kovesi Killerby C.; 232n  
 La Rocca C.; 22n

- Laffi U.; 23n  
 Lanaro P.; 256n  
 Landucci L.; 244n, 246n  
 Lattes A.; 130, 218-218n, 257-257n, 303-303n  
 Laurenti C.; 88n, 158n  
 Lazio; 18n, 100, 133, 164  
 Lazzarini F.; 142n, 147n, 177n, 191n  
 Le Goff J.; 118n, 362n  
 Lecceto, monastero; 340  
 Leggio T.; 100n  
 Leicht P.S.; 59n, 129n  
 Lemoine A.; 354n  
 Leone l'Isaurico, imperatore; 286  
 Lepsius S.; 115n, 217n  
 Lett D.; 13  
 Leverotti F.; 78n  
 Levy E.; 120n  
 Lévy-Bruhl L.; 228-228n  
 Liguria; 37n, 64n, 84n, 125n, 186n  
 Lingueglietta; 37n  
 Lione; 288n, 291n  
 Lisi G.; 299n  
 Lisini A.; 19n, 51n, 265n, 354n  
 Litewski W.; 219n  
 Lodi; 104  
 Lombardia; 104  
 Lorenzetti A.; 73, 116, 206, 278  
 Losa N.; 171  
 Luca di Fuccio, notaio; 91n  
 Lucca; 78, 123, 252n, 333, 341n, 345  
 Lucchesia; 41n  
 Lucignano d'Arbia; 97, 112, 139, 159, 163, 177, 241, 243n,  
 Lucignano d'Asso; 22n, 97, 100n, **130**, 140, 147, 153, 159, 178, 211, 212n, 214, 220n, 222, 224, 230n, 236n, 238, 244n, 252, 254, 271, 274, 310, 338, 353  
 Lucignano in Val di Chiana; 66, 96n, 98-99, 208n  
 Ludovico il Pio; 283n  
 Lugano; 122  
 Luigi IX, re; 119n  
 Lunigiana; 138, 142n, 147n, 177n, 190  
 Lustignano; 205  
 Macerata; 188n, 247n  
 Macereto; 20, 92, 189, 341  
 Maffei P.; 251n  
 Maffeo di Gualtieri Cantoni; 86  
 Magliano; 18n, 90, **91n**, 154n, 158, 165, 177, 192, 200, 212n, 221, 224, 239, 243n, 253n, 255, 257, 263, 270, 276, 306, 306n, 318, 341  
 Maglio G.; 169n, 208n, 368n  
 Maire-Vigueur J.-C.; 32n, 45-46n  
 Malandrino C.; 73  
 Malaspina; 147n  
 Malatesta M.; 288n  
 Manciano; 18n, 180, 202, 319n  
 Mancini F.F.; 208n  
 Manovello d'Elci; 92  
 Mantini S.; 307n  
 Mantovani D.; 11  
 Marche; 32, 123, 146, 163, 188  
 Marchetti V.; 70n  
 Maremma; 18, **18n**, 20, 25, 44, 66, 77, 172, 199, **200-203**, 316, 319, 322  
 Maremo; 125n

- Mario Aventicense; 24n  
 Maroi F.; 249n  
 Marrara D.; 124n, 193-193n  
 Marri Camerani G.; 125n  
 Marrocchi M.; 83n  
 Marsiliana; 82  
 Marsilio da Padova; 208n, 367n  
 Mart M.M.; 197n  
 Martone L.; 233-234n  
 Masi G.; 190n  
 Massa Marittima; 18n, 31n, 66, 74, 81-82, **89, 94-94n**, 98, 100n, 105, 136-136n, 140, 146, 149n, 152-153, 159-160, 178, 180-181n, 187, 192, 200, 202, 205, 210, 220n, 221, 224, 226, 230-230n, 232, 236n, 245, 247-248, 251-252, 255, 257, 262, **264**, 270, 272, 276, 280, 282-286, **288-291n**, 294-295, 298, 300, 304, 306-306n, 310, 326-327, 333-335, 338-339, 341-341n, 344, 352, 355-356  
 Massetto G.P.; 309n  
 Matteo dei Libri; 278-278n  
 Mattioli P.A.; 355-355n  
 Mauss M.; 332n  
 Mayali L.; 197n  
 Mazzi M.S.; 336n  
 Mc Call A.; 296n-297n, 336n  
 Mecacci E.; 63n, 100-100n, 101n, 103n, 136n, 138-138n, 143n, 275-275n, 279-279n, 284n  
 Meccarelli M.; 154n, 234n  
 Mechini N.; 86n  
 Medici, casata; 106  
 Mehl J.M.; 340n  
 Melis F.; 261n  
 Menant F.; 38-38n, 288n, 289n, 291n  
 Menestò E.; 119n  
 Mengozzi N.; 93n, 301n  
 Mensano; 25n, 39, 46, 57n, 62, 81, 98, 180, 212  
 Menzinger S.; 115n, 116n, 196n, 197-197n, 198n  
 Meriggi A.; 163n  
 Merisio; 40n  
 Merse, fiume; 20  
 Messini A.; 247n  
 Metz R.; 304n  
 Meyer A.; 112n  
 Meynial É.; 361n  
 Milanesi C.; 264n  
 Milano; 104, 119n, 122, 151n, 231  
 Millesimo; 125n  
 Millet H.; 72n  
 Mineo I.; 367n  
 Mino di ser Domenico di Nino, notaio; 94  
 Minucci R.; 307n  
 Miranduolo; 86  
 Mirizio A.; 357n  
 Mistriano; 81  
 Modena; 345n  
 Modigliani M.; 39n  
 Mohlo A.; 57n  
 Molli; 92, 189  
 Monaci F.; 77n, 132n, 184, 225n, 253n  
 Mondolfo U.G.; 103n  
 Monsindoli; 26n  
 Montagnola Senese; 18, 92, 189  
 Montagutolo v. Monteagutolo

- Montalcinello; 174n
- Montalcino; 20, 25-25n, 62, 81, 82, 94, **95-95n**, 98, 100n, 105, 111, **123-124**, **127-129**, 146, 149n, 152-154n, 160, 178, 187, 192n, 194, 196, 212n, 221, 224, 230n, 232, 236n, 237, 239, 253n, 256-257, 263, 270, 276-276n, 283-285, 293, 295, 297, 303, 305-306, 308, 310, 316, 341-341n, 343, 353-353n, 354, 358
- Montanari M.; 69-69n
- Montaperti; 143n
- Montarrenti; 39, 81
- Montauto; 33n
- Monte Acuto, Agutolo v. Monteagutolo
- Monte Maggio; 33n
- Monte Sante Marie; 173n
- Monte Speculo; 266n
- Monteagutolo; **88**, 100n, 107, 124-125, 134, 142, 158-158n, 165, 191, 193, 198, 210-211, 214, 221, 229, 243-243n, 252, 269, 276, 282, 285, 292, 339, 351
- Monteano v. Montiano
- Montebuono in Sabina; 100
- Montecassiano; 188n
- Montechiaro d'Arbia; 85, **87**, 100n, 142, 276, 284, 293
- Monteciriota; 19
- Montecurliano; 82
- Montefollonico; 54n, 85, **87**, 139, 160
- Montegiovi; 39
- Monteguidi; 26n, 61, 66, 97-98, 105, 111, 115n, 156, 178, 243n, 253n, 271n
- Montelaterone; 98, 181n
- Monteleone; 82
- Montelifrè; 26n
- Montemassi; 18n, 173n, 319n
- Montemerano; 18n, 66, 97, 111, 115n, 153, 159, 163, 166, 178, 180, 192, 202, 205, 212n, 220n, 239, 242, 253n, 255, 257, 271n, 277, 312, 319n, 321-321n
- Montenero; 18n, 173n, 319n
- Montepertuso; 93, 93n
- Montepescali; 18n, 20, 34, 60, 66, 81, 96, 100n, 119, **128**, 140, 147-147n, 154, 178, 180, 191, 192n, 200, 209, 211, 212n, 214, 220-221, 224, 229, 230n, 232, 236n, **237**, 239, 243n, 248, 253, 270, 275-276, 300, 303, 306, 310, 319n, 323, 338, 351-353
- Montepinzutolo (Monticello Amiata); 25n, 39, 85, **86**, 100n, 142, 173n, 191, 198, 213, 220n, 234, 252, 258, 262, 276, 282, 284, 292, 338, 341n
- Montepulciano; 17, 25-25n, 27, 31, 66, 89, **90**, 98-98n, 99, 100n, 111, **125-127**, **131-132**, 146, 149n, 151, 154, 175-177, 187-188, 192, 194, 199, 212-214, 220n, 221, 225-226, 230n, 232, 245, 248, 251-252, 254, 257, 261, 264, 266, 270, 272, 276, 283-286, 293, 295, 300-302, 306, 308, 310-310n, 311n, 333, 335, 338, 341, 348-352, 355
- Monteriggioni; 25n, 62, 76-77, 81, **92-92n**, 94, 100n, 105, 159, 163, 221, 230n, 236n, 306n, 338-341n, 352n, 353
- Monterongriffoli; 26n, 130
- Monterotondo Marittimo; 18n-20, 205, 298, 323

- Monteverdi, abbazia; 205  
 Montiano; 247, 319n  
 Monticchiello; 97, 100n, 105, 153, 178, 181n, 182, 192n, 212n, 222, 224, 230n, 239, 241, 243n, 252, 271-271n, 306-306n, 312, 316, 335, 338, 341n, 352n, 353  
 Monticello v. Montepinzutolo  
 Monticiano; 57n, 81  
 Montieri; 19, 39, 60, **83-85**, 86, 99, 100n, 134, 139, 142, 149n, 165, 177, 187, 193, 198, 210  
 Montisi; 26n, 40, 47, 97, 100n, 139, 153, 154n, 159, 163, 178, 180, 192n, 210, 212n, 214, 220n, 222, 226, 230-230n, 232, 236n, 241, 244n, 248, 253n, 255, 271, 334, 338-339, 352-353  
 Montorgiali; 18n, 25, 319n  
 Montorsaio; 18n, 25n, 66, 82, 96, 100n, 139, 147, 159, 163, 177, 180, 210, 214-215, 222, 236n, 237, 243n, 244, 248, 252-253, 270, 310, 319n, 344, 352  
 Monza; 25n, 122  
 Mor C.G.; 129n  
 Morandi U.; 57n, 113n, 149n, 158n, 175, 357n  
 Mordini M.; 77n  
 Moreni C.; 367n  
 Morlicchio E.; 26n  
 Moscadelli S.; 39n, 113n, 150n, 158n  
 Mostert M.; 176n  
 Mucciarelli R.; 44n, 279n, 291n  
 Mugnano; 81  
 Mumford L.; 363-363n  
 Muratori L.A.; 363-363n  
 Murlo, Vescovado; 22n, **93-93n**, 100n, 107, 111, 133, 139, 154n, 165, 191, 214, 221, 226n, 228, 230n, 236n, 245, 248, 257, 266-266n, 270, 272, 276, 282, 284-285, 293, 301, 338-339, 351-353, 355  
 Muzzi O.; 50n  
 Naddo di Pietro Naddi, notaio; 95, 128, 276n  
 Napoli; 122  
 Nardi P.; 70n, 121n, 357n  
 Nardini C.; 188-188n, 189n  
 Narni; 188n  
 Nasino; 125n  
 Neri Badia G.B.; 65n  
 Neri P.; 65n  
 New Haven; 100  
 Niccolai F.; 83n  
 Niccolai L.; 34n  
 Niccoli O.; 303n, 331n, 346n  
 Niccolò di ser Antonio; 96n, 111, 136  
 Nico Ottaviani M.G.; 208n, 348n  
 Nicola di Angelo di Alessandro della Sala; 103  
 Nicolaj G.; 247n  
 Nicolini U.; 171n, 190n, 247n, 250-250n, 255n, 361n, 362n  
 Ninci R.; 147n  
 Norcia; 349n  
 Notari S.; 100n  
 Novara; 119n, 141n  
 Ombrone, fiume; 20, 354  
 Onori A.M.; 41n  
 Orbetello; 18, 20, 125, 145, 192n, **199-**

- 203, 212-213, 221, 226, 230n, 232, 236-236n, 252-253n, 263, 271, 358  
 Orcia, Val d'; 18, 49n, 64, 66n, 130, 316-317  
 Orgia; 33n, 93  
 Orsini, casata; 133  
 Ortalli G.; 119n, 164-165n, 280n, 325-325n, 339n, 342-342n, 345n  
 Orvieto; 103, 150, 255, 345-345n  
 Ostrom E.; 369-369n  
 Padoa Schioppa A.; 258n  
 Padova; 141n, 345n  
 Paganico; 18-18n, 25n, 77, 97, 100n, 153, 178, 181n, 192n, 215, 222, 224, 229, 232, 239, 243n, 271, 306, 308, 319n, 338, 341n, 356  
 Paglia, fiume; 20, 188n  
 Pallare; 125n  
 Panella E.; 206n  
 Panero F.; 37n, 38n  
 Pannocchieschi, casata; 51  
 Pannonia; 24  
 Paolo di Castro; 170  
 Paolo Diacono; 24n, 25n  
 Paravenna; 125n  
 Pari; 25, 71, 88, 190  
 Pastine; 81  
 Pavia; 104  
 Pazzaglini P.; 279n  
 Pecci G.A.; 329-329n  
 Pellegrini M.; 251n  
 Pelù P.; 200n  
 Pene Vidari G.S.; 12-12n, 205n  
 Percena; 57n, 81  
 Pereta; 18n, 25n, 97, 115n, 163, 173n, 174n, 178, 192n, 232, 243n, 253n, 277, 283, 294, 318, 319n, 322  
 Perolla; 18n, 22n, 98  
 Personata; 81  
 Pertile A.; 109n, 117n, 118n, 122-122n, 141n, 144n, 161n, 244-244n, 249n, 255n, 256n, 277n, 278n, 303n, 304-304n, 309n, 363-363n, 364  
 Perugia; 116n, 119n, 233n, 247n, 345n, 349n  
 Pescaia, fonte; 327n  
 Petacio; 40n  
 Petit C.; 287n  
 Petricci, bandita; 322  
 Petriolo; 20, 341  
 Petroio; 70  
 Petrucci P.; 72  
 Petti Balbi G.; 44n, 152n  
 Piacenza; 122  
 Piancastagnaio; 66, 76, 81, **96-96n**, 100n, 111, 115n, 132n, 136, 140, 147, 149n, 152, 154n, 161, 173, 175n, 178-179, 187, 192-194, 204, 209, 214, 222, 226-226n, 230n, 232, 236-236n, 238-239, 243n, 246, 252-253n, 256-257, 262-263, 271-272, 276, 283, 285, 292, 294, 302, 305-306n, 308n, 311n, 321n, 326, **327-331**, 333, 341n, 352-353  
 Pianigiani L.; 63n  
 Piattoli R.; 85n, 356n  
 Picchianti A.; 63n  
 Piccinni G.; 44n, 138n  
 Piediluco; 208n

- Piemonte; 236n, 345n, 350n  
 Pienza; 149n, 299, 323  
 Piergiovanni V.; 85n, 112n, 129n, 360n, 361, 362n  
 Pieri S.; 22n, 26n  
 Pierini M.; 101n  
 Pietriccia; 355  
 Pietro Giovanni di Asciano, notaio; 202  
 Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, granduca; 189  
 Pieve a Molli; 25n, **92-92n**, 139, 189, 210, 214, 236n, 338-339, 356  
 Pievescola; 25n  
 Pigelleto; 329  
 Pinerolo; 350n  
 Pini A.I.; 59n, 186n, 194n  
 Pinto G.; 44-44n, 45n, 48-48n, 69-69n, 70n, 74n, 108n, 114-114n, 325n, 346n  
 Piola G.; 249n  
 Pirillo. P.; 74n  
 Pisa; 78, 121n, 123, 146n, 151n, 218, 233n, 252n, 333, 341n, 345-345n  
 Pisaneschi A.; 119n  
 Pistoia; 138, 349n  
 Pitigliano; 18n, 354n  
 Plesner J.; 71n  
 Poggibonsi; 17, 26n, 258n, 327n, 341n  
 Polidori F.L.; 88n, 259n  
 Poloni A.; 78-79n, 146n  
 Pomponio; 196n  
 Poppi; 138  
 Populonia; 22  
 Porrona; 18n, 39, 81  
 Portiglione; 18n  
 Porto Ercole; 20  
 Porto Santo Stefano; 20  
 Potentino; 39  
 Povoletto C.; 365n  
 Prata; 18n, 19  
 Prato; 103, 135n  
 Proceno; 164n, 188n, 330n  
 Prodi P.; 84n  
 Provero L.; 42n, 56n  
 Provinciali R.; 227n  
 Prunai G.; 83n, 87n, 92n, 94-94n, 105-105n  
 Puglia; 319  
 Quaglioni D.; 171n, 181n  
 Racine P.; 56n  
 Radi di Creta; 26n  
 Radi di Montagna; 26n  
 Radicofani; 26n, 31, 60, 85, **96-96n**, 100n, 105, 111, 136, 139, 142, **147**, 153-154n, 163, 173n, 178, 187, 194, 205, 213, 226, 241-242, 270, 276-277, 283-286, 292, 294, 300, 306n, 311n, 356n  
 Radicondoli; 26n, 44, 66, 81-82, 96, 98-98n, 99, 100n, 115n, 154n, 163, 178, 180, 192n, 210, 221, 229, 230n, 236n, 242, 243n, 252, **258-261**, 270, 312, 338, 344  
 Raffaelli F.; 130  
 Raffaello di Giovanni di Bindo, notaio; 131n  
 Ranieri da Tornella; 41n  
 Ranieri, vescovo di Siena; 34n  
 Ranuccio Cacciaconti; 41n, 86  
 Rapolano; 20, 173n

- Ratchis, re; 26n  
 Raveggi; 68n  
 Ravi; 18n, 22n, 97, 107, 112-112n, 139, 153-154, 159, 163, 173, 178, 190, 192n, 194, 213-214, 222, 226, 239, 243, 246, 252, 267, 274, 306n, 338, 352, 354  
 Redon O.; 17-17n, 18n, 41n, 43n, 51n, 53n, 54-58n, 62n, 64n, 86n, 98n, 100, 101n, 110n, 113-113n, 116n, 155-155n, 157n, 177-177n, 191-191n, 211-211n  
 Reggio Emilia; 151n  
 Remigio de' Girolami; 206-206n, 366, 367-367n  
 Renaldo; 87  
 Rendella P.; 249n  
 Resi; 93-93n  
 Restucci A.; 76n, 187n  
 Riciano; 81  
 Rio; 125n  
 Riparbelli A.; 265n  
 Rizzi A.; 337n, 343n  
 Rocca d'Orcia; 66n, 96, 100n, 154n, 177, 181n, 192n, 211, 212n, 214-215, 221, 226, 243n, 248, 255, 257, 266, 323, 338, 341n  
 v. anche Tintinnano  
 Roccalbegna; 22n, 97, 100n, 111, **131**, 139, 153-154, 156, 160, 166, 178, 180, 202, 210-212n, 222, 224-226, 243n, 245-246, 253n, 271n, 306n, 338, 341n  
 Roccastrada; 18n, 19, 82  
 Roccatederighi; 18n, 26n, 96-97, 115n, 139, 147, 152-152n, 155, 160, 162, 165, 172, 173n, 177, 181n, 183, 192n, 199, 210-212n, 221, 225-226, 229, 230n, 236n, 237, 239, 243n, 246, 251-255, 263, 270-271, 275, 304-305, 310, 326, 339, 351-353, 358  
 Rocchette di Fazio; 18n, 319n  
 Roma; 22-23, 25n, 27, 143n, 146n, 163n  
 Romagna; 138, 145  
 Romano A.; 256n  
 Romiti A.; 344n  
 Romussi G.D.; 250n  
 Roncaglia; 59n  
 Rondoni A.; 109n  
 Roselle; 20, 22, 319n  
 Rossetti G.; 56n, 197n  
 Rossi G.; 58n, 230-230n  
 Rossiaud J.; 294n, 336-336n  
 Rota E.; 208n  
 Rotari, re; 120n, 283n, 286, 309  
 Rouland N.; 365n  
 Rubinstein N.; 206n  
 Saina; 23  
 Salem Elsheikh M.; 92n  
 Salimbeni, casata; 89, 158, 187  
 Salvemini G.; 11n, 40n, 46-46n, 68n, 187-187n, 215n  
 Salvemini S.; 344n  
 Salvestrini F.; 29n  
 Samprugnano v. Semproniano  
 San Bartolomeo; 306, 308n  
 San Bernardino; 70, 343  
 San Casciano dei Bagni; 149n  
 San Dalmazio; 81  
 San Filippo; 20  
 San Galgano; 29



- San Gilio; 135n  
 San Gimignano; 17, 261, 327n, 341n, 345n, 349n  
 San Ginesio; 123  
 San Giorgio; 25, 201  
 San Giovanni Battista; **24-25n**, 93, 306, 349  
 San Giovanni d'Asso; 22n, 25n, 97, **130**, 140, 147, 153, 159, 178, 211, 212n, 214, 220n, 224, 236n, 238, 254, 338-339, 353  
 San Jacopo; 87  
 San Leonardo; 173  
 San Luca; 25n  
 San Marco, porta; 94n  
 San Martino, terziere; 53, 347n  
 San Martino; 296  
 San Michele; 24, 25, 25n, 308n  
 San Pietro, commenda; 18n  
 San Quirico d'Orcia; 33n, 62, 344  
 San Quirico in Osenna; 22n, 57n  
 San Salvatore, abbazia; 40n, 86, 98  
 San Tommaso d'Aquino; 206-206n, 288n, 336, 368-368n  
 Sanseverino; 123  
 Sant' Eugenio; 94  
 Sant' Agostino; 195n  
 Sant' Angelo in Colle; 25n, 57n  
 Sant' Antonio; 352  
 Santa Caterina; 70  
 Santa Colomba; 81  
 Santa Fiora; 25n, 132-132n, 133, 225, 253  
 Santa Maria del Carmine; 135n  
 Santalucia B.; 265-265n, 296n  
 Santarelli U.; 287-288n  
 Santini G.; 186n  
 Santo al Colle (Colle Ciupi); 81  
 Santori A.M.; 301n  
 Sarteano; 41n, 61, 65, 66, 81, **95-95n**, 100n, 107, 111, 146, 149n, 154n, 160, 163, 178, 182, 192, 199, 205, 210, 220n, 222, 230n, 232, 239, 245, 248, 253n, 255, 257, 263, 271n, 273, 277, 283, 285, 291, 294-295, 301-302, 306, 310, 311n, 335  
 Sasso d'Ombrone o Sasso di Maremma; 18n, 25n, 319n  
 Sasso Pisano; 205  
 Sassoforte; 18n  
 Sassofortino; 18n, 97, 115n, 139, 153, 159, 163, 173n, 178, 180, 192n, 199, 210-211, 222, 232, 239, 243n, 246, 252, 255, 263, 270, 316, 319n  
 Satana; 278n  
 Saturnia; 18n, 20, 173n, 205, 319n  
 Savelli R.; 51n, 64n, 122-122n, 123n, 125n, 240-240n, 243n  
 Savigliano; 350n  
 Savona; 122, 345n  
 Sbarbaro M.; 149n  
 Sbriccoli M.; 69n, 269n, 272n, 307n  
 Scansano; 25n, 133  
 Scarlino; 205  
 Scherillo G.; 314n  
 Schneider F.; 27n, 31-31n, 36n, 344n  
 Schulte P.; 112n  
 Schulze R.; 115n  
 Schupfer F.; 249n

- Schwerhoff G.; 269
- Scialenga; 25, 57n, 58, 71
- Scialenghi, casata; 51, 55
- Scrofiano; 160, 173n
- Seggiano; 180, 249n
- Segoloni D.; 162n
- Sella P.; 187n, 213n, 218n, 234n
- Selva del Lago; 81, 311
- Selva, Castel della; 62, 81, 98-99
- Selvena; 22n, 133
- Semproniano; 18n, 319n
- Sena Iulia; 23
- Senesi M.; 131n
- Sennis A.C.; 217n
- Serianni L.; 26n
- Serre di Rapolano; 91n, 223
- Sestan E.; 15; 27n, 31n, 40n
- Sesto, abbazia; 41n
- Settia A.A.; 77n, 345n, 346n, 347, 348n, 350n
- Sforza M.; 225
- Sforza, casata; 132
- Siena; 17-18, 20-22, 24n, 25, 27, 29, 34, 38-40, 45, 47-58, 60-61, 63, 64, 66, 69-72n, 78-82, 85, 87-90, 94-95n, 98-103, 106-109, 112-117, 121, 123-124, 128, 135n, 137-140, 147, 149, 152-155n, 157-160, 162-163, 166, 169, 173, 176, 181, 185-186, 188-188n, 192-193, 195n, 201-203, 205n, 207-208, 211-212, 217, 221, 223, 229-233, 235, 237, 247, 251, 255-255n, 257, 260-261, 264, 267, 270, 272n, 274-275, 277, 279, 280-286, 289n, 291n, 293-294n, 300, 302-303n, 311-313, 317-318, 321n, 322, 327n, 328, 331, 339, 340-344, 346-347, 349n, 351, 353-353n, 354, 356-357, 361, 364
- Sigismondi F.L.; 133n
- Simon R.; 368n
- Simone di Antonio di Matteo Nicolò; 112n
- Simone di Jacopo Tondi; 19-20n, 354
- Simonetti P.; 184
- Sinalunga; 97, 137, 149n, 178, 316
- Sirena P.; 137
- Sisto IV, papa; 202n
- Sodoma; 297
- Soldatini S.; 251
- Sorano; 354n
- Sorra, fiume; 20
- Sorrento; 122
- Sovana; 18n, 74
- Sovicille; 81, 92-92n, 94, 98, 100n, 105, 115n, 147, 154, 159, 163, 165, 212n, 220n, 221, 224, 230n, 236n, 270, 310, 338, 352
- Sozzi M.; 90n
- Spello; 188n
- Spicciani A.; 287n
- Spilimbergo; 345n
- Spoletto; 119n
- Spotti A.; 100n
- Stati Uniti di America; 100
- Stato della Chiesa; 67, 220n, 229, 364
- Stella; 125n
- Stickler A.M.; 304n
- Storti Storchi C.; 118n, 197n, 233n, 234n
- Strehlke C.B.; 71n
- Stroke; 130

- Supino P.; 247n  
 Suvereto; 34  
 Szabó Th.; 52n  
 Tabacco G.; 37-37n  
 Tacconi A.; 367n  
 Tacito P.C.; 297  
 Taddei G.; 42n, 50n, 54n, 106n  
 Talamanca M.; 23n  
 Talamone; 20, 22n, 341  
 Tamassia N.; 346n  
 Tamba G.; 112n, 234n  
 Tancredi da Bologna; 233  
 Tangheroni M.; 69n  
 Tanzini L.; 138n, 145-145n, 149n, 160-160n, 161, 166n, 279n  
 Tarlati, casata; 127  
 Tatti; 18n, 26n, 323  
 Tedeschi J.A.; 57n  
 Tegoia; 92, 189  
 Tenella Sillani C.; 265n  
 Teodolinda; 25n  
 Terenzano; 81  
 Teri di Giannino, notaio; 92n  
 Tinone; 266n  
 Tintinnano; 22n, 40, 43, 47, **88-89**, 100n, 107, 142, 150, 154, 158, 162, 187, 191, 199n, 226, 252, 269, 274, 276, 282, 284-285, 293, 299, 302, 312, 338, 341n, 353  
 v. anche Rocca d'Orcia  
 Tivoli; 345n  
 Tocchini L.; 362n  
 Todi; 247n, 349n  
 Tolomei B.; 70  
 Tolomei, famiglia; 46  
 Tommaso d'Aquino v. San Tommaso d'Aquino  
 Tönnies F.; 365n  
 Torino; 345n  
 Torniella; 22n, 25n, 41-41n, 43  
 Torrenieri; 26n, 82  
 Torrita; 149n, 173n, 323  
 Tortoli S.; 261n  
 Toscana; 18n, 24-25, 28, 31-31n, 33n, 34, 39n, 42, 51n, 66n, 67, 69, 77, 102, 108, 135n, 137, 141, 223, 266, 311, 318, 330, 341n, 344n, 357, 364  
 Travale; 25n, 62, 98, 99  
 Trebiano; 125n  
 Treggiari F.; 175n, 188n, 348n  
 Trentino; 122  
 Trento; 122  
 Trequanda; 41-41n, 43, **91-91n**, 115n, 152, 158, 187, 194, 199n, 212n-214, 220n, 221, 223, 230n, 236-236n, 241, 243n, 254, 270-271, 323, 338, 352-353  
 Trevi; 188n  
 Trexler R.; 331n  
 Triana; 49, 107, **132-132n**, 139, 150, 213, 236-236n, 246, 252, 257, 270, 276, 297, 299, 351  
 Tricasi; 82  
 Trieste; 345n  
 Trifone P.; 26n  
 Trombetti Budriesi A.L.; 185n  
 Tulliani M.; 41n, 47n  
 Turrini P.; 70n, 357-357n  
 Ubaldo di ser Ghino dei Pipini; 103

- Uberto di Gualtieri Cantoni; 86  
 Umbria; 164, 188, 208n  
 Vaccari P.; 30n, 32n, 33n, 35n, 60n  
 Valboni A.; 70n  
 Valenti M.; 24n, 77-77n  
 Valerano; 93-93n  
 Valeriano; 125n  
 Valle Cohedana; 125n  
 Vallerani M.; 197n, 217n, 253n, 269, 279n, 342-342n  
 Valtellina; 122  
 Varanini G.M.; 251n, 256n  
 Vecchio S.; 300n  
 Venezia; 51, 116, 122, 151n  
 Venticelli M.; 104n  
 Vercelli; 345n  
 Verdon J.; 294n, 326n, 341n, 344n, 350n  
 Vergelle; 22n  
 Vernante; 236n, 258n  
 Vescovado di Murlo v. Murlo, Vescovado  
 Vetulonia; 22, 99, v. anche Colonna  
 Vezzano; 177n  
 Viarengo G.; 125n  
 Vicenza; 345n  
 Vico d'Arbia; 85, **87**  
 Vienna; 288n, 291n  
 Vignoni; 20  
 Villanova Bulardi; 81  
 Vincenti E.; 278n  
 Viola F.; 30n  
 Violante C.; 37n  
 Violini L.; 119n  
 Vismara G.; 27-28n, 30-30n, 33n, 39n, 55n  
 Viteccio; 81, 98  
 Viterbo; 119n  
 Viti P.; 53n  
 Vitolo G.; 44n, 152n  
 Volpe G.; 37n, 38n, 44n, 53n, 68n, 83n, 84-84n, 85n, 114-114n, 134-134n, 177n, 187n, 291n  
 Volterra; 22-23, 40, 84-85, 92n, 142  
 Waley D.; 52n, 53n, 70n, 80n, 118, 199n, 185n, 195n, 281, 282n, 305-305n, 308n  
 Weitzel J.; 176n  
 Wenger L.; 219n  
 Wetzstein T.; 217n  
 Wickham Ch.; 30n, 42n, 217-217n, 218, 233-233n, 333n  
 Willoweit D.; 78n  
 Wolf J.G.; 23n  
 Wotan (Odino); 25n  
 Zaccaria R.M.; 53n  
 Zangheri L.; 18n  
 Zdekauer L.; 40n, 51n, 89n, 103-103n, 118-118n, 121-121n, 123n, 143, 146n, 151n, 207-207n, 280n-281n, 339-340n, 341-341n, 342n, 350-350n, 356-356n  
 Zombardo A.; 86n, 149n, 150n  
 Zordan G.; 116n  
 Zorzi A.; 46n, 78n, 208n, 269, 331n, 346n, 367n  
 Zucchini S.; 348n  
 Zug Tucci H.; 346n

## DOCUMENTI DI STORIA

a cura di Mario Ascheri

1. D. Ciampoli, *Il Capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento*, Siena 1984.
2. I. Calabresi, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e storia istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 c.-1374) dello statuto del 1337*, Siena 1987.
3. Comune di Abbadia San Salvatore, Abbadia San Salvatore. *Comune e monastero in testi del secolo XIV-XVIII*, Siena 1986.
4. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, I, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1986.
5. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, II, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1990.
6. M. Salem Elsheik, *In Val d'Orcia nel Trecento: lo statuto signorile di Chiarentana*, Siena 1990.
7. *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Siena 1993.
8. Abbadia San Salvatore. *Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. Ascheri e F. Mancuso, trascrizioni di D. Guerrini, S. Guerrini e I. Imberciadori - carta del territorio di S. Mambrini, con un contributo di D. Ciampoli, Siena 1994.
9. V. Passeri, *Indici per la storia della Repubblica di Siena*, Siena 1993.
10. *Gli insediamenti della Repubblica di Siena nel 1318*, a cura di L. Neri e V. Passeri, Siena 1994.
11. *Bucine e la Val d'Ambra nel Duecento. Gli ordini dei Conti Guidi*, a cura di M. Ascheri, M.A. Ceppari, E. Jacona, P. Turrini, Siena 1995.
12. *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di L. Nardi e F. Valacchi, Siena 1995.
13. *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. Brogi, con contributi di M. Ascheri - Ch. M. de la Roncière - S. Guerrini, Siena 1995.
14. *Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secc. XII-XIV)*, a cura di D. Ciampoli, I. Vichi, D. Waley, Siena 1996.
15. M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1310*, Siena 1996.
16. A. Dani, *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, Siena 1996.
17. *L'inventario dell'Archivio storico del Comune di Massa Marittima*, a cura di S. Soldatini, Siena 1996.
18. F. Bertini, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500*, Siena 1996.
19. M. Chiantini, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, Siena 1996.
20. G. E. Franceschini, *Lo statuto del Comune di Monterotondo (1578)*, Siena 1997.
21. P. Turrini, "Per honore et utile della città di Siena". *Il Comune e l'edilizia nel Quattrocento*, Siena 1997.
22. D. Maggi, *Memorie storiche della terra di Chianciano per servire alla storia di Siena*, a cura di B. Angeli, Chianciano 1997.
23. M. Ascheri, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena 1997.
24. *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Borracelli e M. Borracelli, Monticiano 1997.
25. M. Gattoni da Camogli, *Pandolfo Petrucci e la politica estera della Repubblica di Siena (1487-1512)*, Siena 1997.
26. *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti. Presentazione di D. Ciampoli, Siena 1998.

27. A. Dani, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998.
28. M. A. Ceppari, *Maghi, streghe e alchimisti a Siena e nel suo territorio (1458-1571)*, Siena 1999.
29. *Rare Law Books and the Language of Catalogues*, a cura di M. Ascheri e L. Mayali con la collaborazione di S. Pucci, Siena 1999.
30. S. Pucci, *Lo statuto dell'Isola del Giglio del 1558*, Siena 1999.
31. M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una signoria nella Toscana moderna. Il Vescovado di Murlo (Siena) nel secolo XVIII*, Siena 1999.
32. *Un grande ente culturale senese: l'istituto di Celso Tolomei, nobile collegio - convitto nazionale (1676-1997)*, a cura di R. Giorgi, Siena 2000.
33. E. Mecacci, *Condanne penali fra normativa e prassi nella Siena dei Nove. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, Siena 2000.
34. M. Falorni, *Arte, cultura e politica a Siena nel primo Novecento. Fabio Bargagli Petrucci (1875-1939)*, Siena 2000.
35. O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, Siena 2000.
36. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, III, a cura di M. Ascheri, Siena 2000.
37. C. Shaw, *L'ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il Magnifico, Signore di Siena*, Siena 2001.
38. *Siena e Maremma nel Medioevo*, a cura di Mario Ascheri, Siena 2001.
39. G. Merlotti, *Tavole cronologiche di tutti i Rettori antichi e moderni delle parrocchie della Diocesi di Siena fino all'anno 1872*, trascrizione di Mino Marchetti, Siena 2001.
40. *Gli archivi della Camera del Lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica*, inventario a cura di Simonetta Soldatini, Siena 2002.
41. *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (sec. XIII-XVII)*, a cura di L. Gatti, A. Tonioni, D. Ciampoli e P. Turrini, Siena 2002.
42. A. Ciompi, *Monticiano e il suo beato*, Siena 2002.
43. V. Passeri, *Fonti per la storia delle località della Provincia di Siena*, Siena 2002.
44. M. Ilari, *Famiglie, località, istituzioni di Siena e del suo territorio*, Siena 2002.
45. M. Scarpini, *Vivat foelix. Il Palazzo dei Diavoli a Siena: storia, architettura, civiltà*, Siena 2002.
46. M. A. Ceppari Ridolfi, *Siena e i figli del segreto incantesimo. Diavoli, streghe e inquisitori all'ombra del Mangia*, con un saggio di Vinicio Serino, Siena 2003.
47. P. Turrini, *De occulta philosophia. Cultura accademica e pratiche esoteriche a Siena alla metà del XVI secolo*, con un commento di V. Serino, Siena 2003.
48. R. Terziani, *Il governo di Siena dal medioevo all'età moderna. La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487-1525)*, Siena 2002.
49. E. Jacona, *Siena tra Melpomene e Talia: storie di teatri e di teatranti*, Siena 2003.
50. M. Borgogni, *La guerra tra Siena e Perugia (1357-1359). Appunti su un conflitto dimenticato*, Siena 2003.
51. G. A. Pecci, *Storie del Vescovado della Città di Siena*, rist. dell'ed. Lucca 1748, Siena 2003.
52. R. Ascheri, F. Panzieri, *Una giornata particolare. Firenze 9 maggio 1938: le contrade di Siena, Mussolini e Hitler*, Siena 2003.
53. *Il Palio di Siena*, a cura di B. Lenzi e V. Serino, CD, 2001 Production, Trezzano sul Naviglio 2001.
54. *Siena e i Maestri del Tempio. Logge e 'liberi muratori' dall'Illuminismo all'avvento della Repubblica*, a cura di V. Serino, Siena 2003.

55. M. Ascheri, *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2003.
56. R. Ninci, *Colle di Val d'Elsa nel Medioevo. Legislazione, politica, società*, Siena 2004.
57. *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo: una comunità alla luce dei suoi statuti*, a cura di E. Simonetti, testi di M. Ascheri, E. Simonetti, P. Masci, D. Ciampoli, Siena 2004.
58. *Radicefani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena 2004.
59. M. Verdone, *Siena liberata e altre storie*, Siena 2004.
60. Francesco Maria Tarugi, *La visita alle parrocchie di Siena del 1598*, a cura di M. Marchetti e P. Sangiovanni, Siena 2004.
61. *Memorie delle monache di Sant'Abbondio in Siena (801?-1719)*, a cura di M. Filippone, Siena 2004.
62. C. Bellugi, *La battaglia di Pievasciata e lo scempio di Montaperti*, Siena 2004.
63. A. Cuccia, *La Ferriera di Torniella e l'Encyclopédie. Studio comparato fra le ferriere del Farma e del Merse e l'Encyclopédie*, Roccastrada 2005.
64. *Roccatederighi dal Medioevo all'Età moderna: lo statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558)*, a cura di S. Soldatini, Siena 2005.
65. A. Colli, *Montaperti. La battaglia del 1260 tra Firenze e Siena e il castello ritrovato*, con un saggio di M. Ascheri e un testo di R. Davidsohn, Firenze (2005).
66. M. Aurigi, *Il Palio (o della libertà)*, Siena 2006.
67. R. Ascheri, *Medjugorie: è tutto vero?*, Siena 2006.
68. D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, con Presentazione di M. Ascheri, Siena 2006.
69. *La valle dell'Asso nel catasto senese del 1318, I: Montelifrè - S. Giovanni - Monterongriffoli*, a cura di F. Raffaelli, con la collaborazione di D. Ciampoli, Siena 2006.
70. *La difesa organizzata nei processi politici negli anni Cinquanta e Sessanta. Gli archivi di Solidarietà democratica*, Inventario a cura di S. Soldatini, Presentazione di P. Craveri, Siena 2006.
71. *Capalbio. Aspetti della sua storia dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di V. Angelucci e B. Belletini, con note di L. Biagi e M. Ascheri, Siena 2006.
72. *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, a cura di F. Monaci, Grotte di Castro (VT) 2006.
73. *Gavorrano alla fine del medioevo: lo Statuto del 1464*, a cura di F. Monaci e P. Simonetti, presentazione di M. Ascheri, Roccastrada 2006.
74. G. Prisco, *Maritima. Scritti di topografia storica per lo studio dei caratteri originari dell'assetto territoriale della provincia di Grosseto*, I-II, Grosseto 2006.
75. *Prima del Brunello: Montalcino capitale mancata*, a cura di M. Ascheri e V. Serino, S. Quirico 2007.
76. S. Bellugi, *Montagutolo di Pari. Una comunità nel Medioevo*, Roccastrada 2007.
77. *Statuta Communis et Populi Civitatis Masse, A. D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima agli inizi del Quattrocento*, a cura di B. Cillerai, R. Gambazza e M. Sozzi, con un contributo di M. Ascheri, Pitigliano 2007.
78. P. Denley, *Teachers and Schools in Siena, 1357-1500*, Siena 2007.
79. E. Jacona, *Il Saloncino. Storie, vicende, aneddoti di un teatro senese, 1631(?) - 1827*, Siena 2007.
80. P. Turrini, *La Comunità ebraica di Siena. I documenti dell'Archivio di Stato dal Medioevo alla Restaurazione*, Prefazione di M. Ascheri, Siena 2008.
81. *Risorgimento nazionale e patria locale. La raccolta documentaria di Gaetano Badii nell'Archivio storico comunale di Massa Marittima*, Inventario a cura di S. Soldatini, Siena 2008.
82. G. Hanlon, *Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia*, Siena 2008.

83. A. Meriggi, *Gli statuti del Comune di Treia*, Edizione integrale del testo a stampa del 1526, con un saggio sulla storia del Comune di Treia, Rimini 2009.
84. E. Jacona, *Figlie del piacere e proletariato urbano. Siena tra Napoleone e la Restaurazione (1814-1816)*, Siena 2009.
85. M. Ascheri, *Siena nel primo Rinascimento. Dal Dominio milanese a papa Pio II*, Siena 2010.
86. M. Gattoni, *La Titanomachia. L'Età dei Nove e dei Petrucci a Siena e le guerre d'Italia (1477-1524)*. Con un capitolo sul Palio nel Rinascimento, Siena 2010.
87. M. Ascheri, *Storia del diritto, delle istituzioni e del territorio (Europa/Italia, Toscana/Siena, Liguria) Un inventario delle pubblicazioni (1967-2010)*, Siena 2010.
88. *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'Inquisitore di Siena, 1581-1721*, a cura di O. Di Simplicio, Trieste 2010.
89. M. Ascheri, *Giuseppe Ciani, ovvero della creazione: tormento&impegno*, Casole 2010.
90. L. Fusai, *Lo statuto del Comune di Casole del 1492*, Casole 2011.
91. *Montaperti 1260-2010. Per i 750 anni dalla battaglia. Aspetti della guerra e della pace nel Medioevo*, a cura di M. Ascheri, Firenze 2011.
92. M. Ascheri-A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto. Dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011.
93. B. Franco, *The Legend of Montaperti*, Siena 2012.
94. G. Pini, *Gli Scialenghi-Cacciaconti. Una consorteria nobiliare del medioevo tra Siena e Arezzo*, Comune di Rapolano Terme 2012.
95. L. Fusai, *Storia di Casole. Fatti, istituzioni, sviluppo urbanistico, economia e società*, Comune di Casole 2012.
96. *Statuti del Comune di Appignano. Edizione, con traduzione italiana, dei manoscritti latini del 1491 e del 1536*, a cura di A. Meriggi, Regione Marche-Comune di Appignano, Pollenza 2012.
97. C. Bassi, *Che storia siamo noi? I programmi di storia nel sistema scolastico di alcuni paesi: fra nazionalismo, europeismo e storia del mondo*, Siena 2012.
98. N. Marini, *Walter Cimino: una foto, un delitto*, Siena 2012.
99. D. Ciampoli, *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo statuto del Comune (1415)*, Milano 2012.
100. G. Mazzini, *Innalzate gli stendardi vittoriosi! Dalle compagnie militari alle contrade (Siena, XIII-XVI secolo)*, Siena 2013.
101. S. Soldatini, *La Società operaia di mutuo soccorso di Roccalederighi e il suo archivio (1881-1974)*, Arcidosso 2013.
102. *Statuti della Comunità di Seggiano*, edizione curata da D. Ciampoli, con un saggio di A. Dani, Seggiano 2013.
103. M. A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Montaperti. Storia, iconografia memoria*, Siena 2013.
104. A. Cuccia, *Segreti archeologici di Cosa*, Montemerano 2014.
105. A. Dani, A. Rondoni, *Chianciano e i suoi statuti. Una comunità federata della Repubblica di Siena in età moderna*, Siena 2014.
106. R. Moresco, *Dragut rais, corsaro barbaresco. Vita e imprese di un protagonista nel Mediterraneo del Cinquecento*, Livorno 2014.
107. E. Jacona, *Renzo e Lucia abitano anche a Siena*, Siena 2014.
108. E. Jacona, *Siena 1669-1784. Sulle tracce de' fratelli della Compagnia di San Bernardino alla Madonna al Prato*, Siena 2014.
109. A. Thomas, *Sant'Angelo in Colle. A guardia dei confini di Siena in età medievale*, Siena 2015.
110. M. A. Ceppari Ridolfi, *Il Palazzo Malavolti-Bovalini di Siena. Una dimora signorile, nobili e popolari, Chiese, Conventi e Alberghi in un'area lungo la Via Francigena*, Siena 2015.



Finito di stampare nel mese di dicembre 2015  
da Industria Grafica Pistolesi Editrice "Il Leccio" srl  
Via della Resistenza, 117 - loc. Badesse - 53035 Monteriggioni (Siena)  
[www.leccio.it](http://www.leccio.it) [info@edizioniilleccio.it](mailto:info@edizioniilleccio.it)

